

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

Doc. LXXIV

N. 2

## RELAZIONE SULLO STATO DELLA POLITICA ASSICURATIVA (Anno 1992)

*(Articolo 2 della legge 12 agosto 1982, n. 576,  
modificato dall'articolo 3 della legge 9 gennaio 1991, n. 20)*

PRESENTATA DAL MINISTRO DELL'INDUSTRIA,  
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO  
(SAVONA)

—————  
Comunicata alla Presidenza l'8 aprile 1994  
—————

11-IND-ASS-0002-0



**ATTI PARLAMENTARI**  
**XI LEGISLATURA**

---

Doc. **LXXIV**  
N. **2**

**RELAZIONE**  
**SULLO STATO DELLA POLITICA ASSICURATIVA**  
(Anno 1992)

*(Articolo 2 della legge 12 agosto 1982, n. 576,  
modificato dall'articolo 3 della legge 9 gennaio 1991, n. 20)*

**PRESENTATA DAL MINISTRO DELL'INDUSTRIA,  
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO**  
**(SAVONA)**



**I N D I C E**

Nota introduttiva . . . . .	Pag. 11
-----------------------------	---------

**CAPITOLO I****LE CARATTERISTICHE  
DEL SISTEMA ASSICURATIVO ITALIANO**

1. — Imprese ed enti di assicurazione in esercizio: situazione al 31 dicembre 1992 . . . . .	» 17
2. — Volume dei premi del lavoro diretto e indiretto italiano . . . . .	» 41
3. — Patrimonio netto delle imprese e loro situazione patrimoniale al 31 dicembre 1991 . . . . .	» 44
4. — Risultanze del mercato nel 1991: aspetti tecnico-finanziari . . . . .	» 46
5. — Andamento delle gestioni dei rami danni e vita . . . . .	» 52
6. — Il personale dipendente . . . . .	» 85
7. — Allegati al capitolo I: elenchi e tavole relativi al mercato assicurativo italiano . . . . .	» 89

## CAPITOLO II

## GLI ENTI VIGILATI

1. — ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo . . . . .	Pag. 145
2. — SPORTASS - Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi . . . . .	» 155
3. — INA - Istituto nazionale delle assicurazioni . . . . .	» 158
4. — BNC - Banca nazionale delle comunicazioni . . . . .	» 169

## CAPITOLO III

L'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA  
RELATIVA AI SETTORI VITA E NON VITA

1. — Rami vita . . . . .	» 174
2. — Rami danni . . . . .	» 176

## CAPITOLO IV

LA DISTRIBUZIONE  
DEI PRODOTTI ASSICURATIVI

1. — L'Albo nazionale degli agenti di assicurazione . . . . .	» 180
2.1 — L'Albo dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione . . . . .	» 186
2.2 — Il fondo di garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione . . . . .	» 194

## CAPITOLO V

## LA LEGISLAZIONE INTERNA

- 1.1 – Decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 49 - Attuazione della direttiva n. 88/357/CEE concernente coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e alla fissazione delle disposizioni volte ad agevolare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi e che modifica la direttiva n. 73/239/CEE . . . . . Pag. 197
- 1.2 – Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 90 - Attuazione della direttiva n. 88/627/CEE, relativa alle informazioni da pubblicare al momento dell'acquisto e della cessione di una partecipazione importante in una società quotata in borsa . . . . . » 199
- 1.3 – Legge 19 febbraio 1992, n. 142 - Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1991) . . . . . » 200
- 1.4 – Legge 11 febbraio 1992, n. 157 - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio . . . . . » 201
- 1.5 – Legge 17 febbraio 1992, n. 166 - Istituzione funzionamento del ruolo nazionale dei periti assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni ai veicoli a motore ed ai natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990, derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio degli stessi » 202
- 1.6 – Legge 18 febbraio 1992, n. 172 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, recante istituzione del Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive . . . . . » 208
- 1.7 – Legge 14 febbraio 1992, n. 185 - Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale . . . . . » 211
- 1.8 – Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada . . . . . » 213

1.9	– Decreto-legge 20 luglio 1992, n. 342 - Disposizioni urgenti in materia di finanza locale per il 1992 . . .	Pag. 214
1.10	– Decreto legislativo 17 dicembre 1992, n. 509 - Attuazione della direttiva 90/618/CEE che modifica, in particolare, per quanto riguarda l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE che coordinano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita . . . . .	» 216
1.11	– Decreto legislativo 23 dicembre 1992, n. 515 - Attuazione della direttiva 90/619/CEE che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta sulla vita . . . . .	» 217
1.12	– Legge 24 dicembre 1992, n. 506 - Intervento finanziario per le imprese di assicurazione in amministrazione straordinaria . . . . .	» 221
2.1	– Modificazioni alla disciplina dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ed altre norme in materia di assicurazioni private . . . . .	» 224
2.2	– Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria per il 1993 . . . . .	» 225
2.3	– Modifiche all'ISVAP . . . . .	» 228
2.4	– Disposizioni urgenti sull'estensione dell'obbligo di cessione di quota parte dei rischi delle imprese che esercitano l'assicurazione vita . . . . .	» 230
3.	– Allegati al capitolo V: testi legislativi . . . . .	» 231



## CAPITOLO VI

## ATTIVITÀ INTERNAZIONALE

1.1 – Il Comitato delle assicurazioni . . . . .	Pag. 335
1.2 – Le Conferenze dei servizi di vigilanza assicurativi dei Paesi della CEE . . . . .	» 339
1.3 – I lavori in corso in sede comunitaria . . . . .	» 348
1.4 – Quadro riassuntivo delle direttive comunitarie in materia assicurativa approvate e relative norme di recepimento nella legislazione italiana . . . . .	» 353
Considerazioni finali . . . . .	» 361



*Al Ministro  
per l'Industria il Commercio  
e l'Artigianato*

Roma, - 8 APR. 1991

*Prot. 420902*

Gentile Signor Presidente,

Le invio copia della relazione annuale sullo stato della politica assicurativa, predisposta ai sensi dell'art.2 della legge 12 agosto 1982, n.576, modificata dall'art.3 della legge 9 gennaio 1991, n.20.

Il documento viene presentato in forma sotto diversi aspetti innovativa rispetto alle edizioni precedenti in quanto, pur contenendo, come nel passato, numerosi dati sul mercato assicurativo italiano ed estero, si è cercato - ciò che ha comportato un qualche lasso di tempo in più, del quale mi scuso - di dare particolare risalto anche ai più recenti sviluppi della politica assicurativa, con particolare riferimento alla notevole attività in sede CEE ed al momento congiunturale del settore. E ciò tenuto conto della imminente liberalizzazione dei mercati comunitari.


La stessa relazione, in corso di stampa presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, viene inviata, con lettera in pari data, al Sig. Presidente del Senato della Repubblica.

Mi è gradita l'occasione per inviarLe i miei migliori saluti.

  
(Paolo Savona)

On.le Giorgio NAPOLITANO  
Presidente della Camera  
dei Deputati

R O M A



RELAZIONE  
SULLO STATO DELLA POLITICA ASSICURATIVA  
(Anno 1992)

*(Articolo 2 della legge 12 agosto 1982, n. 576,  
modificato dall'articolo 3 della legge 9 gennaio 1991, n. 20)*



## Nota introduttiva

L'attuazione del mercato unico delle assicurazioni ha messo in moto in tutti i Paesi CEE il processo di coordinamento legislativo del quadro normativo comunitario mentre l'entrata in vigore della libertà di prestazione dei servizi ha accentuato il confronto competitivo ed innovativo.

Nei vari mercati, infatti, si alza il tono della competizione fra le imprese di assicurazioni. Sta cambiando anche profondamente la stessa filosofia dell'operare attraverso la pianificazione delle strategie, lo sviluppo dei piani di investimento nelle nuove tecnologie per un servizio che sia sempre più efficiente e meno costoso. Si realizzano strutture operative più agili e moderne, vengono valorizzate meglio le risorse umane, il rapporto con l'utente è sempre più visto alla luce dei criteri della trasparenza e della fiducia.

Con la caduta delle frontiere il mercato assicurativo attua la sua vocazione internazionale.

Anche in Italia si è avviato il processo innovativo del settore che però si muove tra ritardi, incertezze e difficoltà e sul quale ancora pesano gli alti costi del servizio e la scarsa capacità di rispondere alle nuove esigenze.

Negli ultimi anni però si è avuta una forte crescita del settore con tassi di incremento che sono stati anche al di sopra della stessa media degli altri paesi europei.

Prendendo in considerazione il lavoro diretto del biennio 1990/91 si evidenzia nel 1990 una raccolta premi di 34.186.379 milioni, con una crescita rispetto all'anno precedente del 15,1%; nel 1991 il volume dei premi è stato di 39.755.420 milioni e l'incremento del 16,3%. Nel 1992 i premi sono ammontati a 45.558 milioni con una percentuale di incremento del 14,1%.

Rispetto a ciò il mercato assicurativo italiano è ancora al terzo posto in Europa ed è settimo nella graduatoria mondiale. Nel 1992 inoltre il rapporto percentuale dei premi rispetto al prodotto interno lordo è stato del 2,8% (2,7% nel 1991), quando quello della Francia è stato del 5,88% e quello della Germania del 5,78%. Sono tutti indici che sottolineano come il mercato stesso si presenta ancora sottodimensionato.

Negli ultimi anni, comunque, il mercato assicurativo del nostro Paese ha subito modificazioni anche sensibili. In particolare, tra la fine del decennio scorso e l'inizio degli anni '90 si è avuto il fenomeno dei processi di concentrazioni, fusioni, acquisizioni; si è registrato l'ingresso di grandi gruppi economici; è cresciuta la tendenza all'integrazione delle attività soprattutto fra il settore bancario e quello assicurativo, che ha posto, di conseguenza, il problema della distribuzione dei prodotti assicurativi attraverso i canali alternativi.

Nello stesso tempo però si sono evidenziate maggiormente le lacune del settore, sono emersi ancor più chiaramente i suoi lati deboli, i suoi ritardi, le lentezze nell'adeguarsi alle nuove situazioni.

Si è altresì avuta la crisi di diverse imprese e

la fuoriuscita dal mercato di alcune di esse con riflessi sui livelli di occupazione e sulla tutela dell'assicurato.

Tutto ciò pone non soltanto il problema della salvaguardia del posto di lavoro, ma anche quello più generale della stabilità e della solvibilità delle imprese e quello di una più ampia ed efficace garanzia del Consumatore.

In questi ultimi anni si è poi allargato il fenomeno della criminalità organizzata, particolarmente acuto in alcune regioni, che ha colpito sensibilmente il settore, come ha dimostrato l'indagine svolta dall'Isvap e che ha portato alla creazione del Fondo di solidarietà per le vittime della estorsione, previsto dalla legge 18 febbraio 1992 e la cui gestione è stata disciplinata con decreto del 12 agosto 1992 n.396.

Finalità del Fondo è quella di concedere contributi a chi, esercitando un'attività economica, subisca un danno a seguito del rifiuto opposto a richieste estorsive.

Problemi strutturali, di crescita, di ritardi, ma anche concreta spinta verso il definitivo decollo in Europa caratterizzano quindi la situazione attuale delle assicurazioni del nostro Paese, mentre si apre il nuovo scenario del grande mercato interno con la sua popolazione di 320 milioni di abitanti che dispongono di circa 120 milioni di veicoli. Nello stesso tempo si schiudono notevoli possibilità per una ulteriore crescita del settore che potrà assumere anche ritmi molto elevati se si guarda alla richiesta di coperture assicurative che sono ancora al di sotto della media dei paesi europei più avanzati.

La società italiana, in questi anni, è

profondamente cambiata nelle dimensioni demografiche ma anche dal punto di vista economico. E' migliorato il tenore di vita dei cittadini ed è cresciuto il loro interesse per le varie forme di risparmio al fine di garantirsi un futuro indipendente e per una tutela migliore della propria salute.

La staticità del mercato assicurativo italiano è stata quindi scossa, positivamente, dai profondi mutamenti che hanno aperto nuove opportunità e nuovi spazi.

Strutturalmente, il mercato assicurativo italiano è composto da un consistente numero di imprese che per quanto riguarda le società mutue (12) e le cooperative (1) è stabile, mentre registra ogni anno una crescita in quello delle società per azioni: n. 152 nel 1987, n. 195 nel 1991 e n. 205 nel 1992.

In flessione è invece il numero delle imprese estere: n. 56 nel 1987, n. 54 nel 1991, n. 50 nel 1992. Lo scorso anno i due enti pubblici INA e BNL sono diventate società per azioni.

Il settore, che quindi è ormai tutto privato, nel 1992 contava n. 268 imprese italiane ed estere, delle quali 197 compagnie danni e 97 compagnie vita.

Rispetto alle compagnie danni, il numero delle compagnie vita sta facendo registrare un sensibile aumento anche per l'ingresso nel settore assicurativo degli Istituti di Credito.

Nel 1991 il totale dei premi è ammontato a 30.755.420 milioni di lire con un incremento rispetto al 1990 del 16,3%.

Nel 1992 il totale dei premi è stato di lit. 45.353.491 milioni con un incremento percentuale sull'anno



precedente del 14,1%.

Nel decennio 1982-92 la punta più alta di incremento dei premi è stata quella registrata nel 1982: +21,5%, la più bassa si è avuta nel 1989 con il 13,1%.

Dotate di un sufficiente margine di solvibilità, le imprese italiane sono nella generalità in condizione di corrispondere agli impegni presi con gli assicurati e quindi sono in grado di compensare le eventuali insufficienze delle riserve tecniche.

Stabile anche è l'assetto finanziario delle imprese, i cui mezzi propri nel 1991 ammontavano a L. 31.118.083 milioni (nel '90 erano di 22.074.749 milioni).

Nel 1988 i mezzi propri delle allora 224 imprese ammontavano a L. 14.248.300 milioni di lire.

Dal punto di vista dei risultati economici, contrariamente al settore vita, il settore danni ha fatto registrare una contrazione dei risultati positivi. E' peggiorato il rapporto sinistri/premi per l'aggravamento della sinistrosità e l'andamento economico ha risentito della evoluzione delle congiunture finanziarie e immobiliari poco favorevoli.

Nel mercato europeo dove operano circa 3900 compagnie di assicurazioni che hanno raccolto nel 1991 premi per circa 468.647 milioni di dollari, l'attività e la presenza degli assicuratori italiani in Europa è piuttosto modesta.

In questo versante la sfida italiana, dunque, ha notevoli possibilità di dispiegarsi se si saprà avere una visione ad ampio raggio delle prospettive che si sono aperte in un mercato, quello comunitario, che non è più di domanda

ma che è soprattutto di offerta e quindi avrà al centro il rapporto con il cliente, un rapporto che deve essere curato, stimolato ed incentivato, tenendo sempre presente la delicatezza del prodotto offerto dalle imprese di assicurazioni e quindi del servizio prestato in considerazione soprattutto del fatto che la portata di detto servizio può opportunamente essere verificata al verificarsi del sinistro che forma oggetto della copertura assicurativa.

In proposito un notevole sforzo è già stato compiuto per riformare il settore, ma la strada da percorrere è ancora lunga e difficile. Basti pensare alla fuoriuscita dal mercato di alcune imprese, anche di notevoli dimensioni, alla delicata situazione in cui alcune sono venute a trovarsi ed ai conseguenti problemi di salvaguardia del posto di lavoro e, più in generale, di stabilità e solidità del settore. Elementi tutti che assumono particolare rilievo nell'attuale fase di trasformazione che la nostra società sta ora attraversando.

## CAPITOLO I

## LE CARATTERISTICHE DEL SISTEMA ASSICURATIVO ITALIANO

## 1. Imprese ed enti di assicurazione in esercizio: situazione al 31 dicembre 1992.

Alla data del 31 dicembre 1992 erano autorizzate ad operare nel territorio nazionale 268 imprese, di cui 218 società nazionali e 50 rappresentanze di imprese estere. In particolare, 164 imprese erano autorizzate all'esercizio dei soli rami danni; 62 erano autorizzate all'esercizio dei soli rami vita; 27 erano imprese multiramo e 9 erano autorizzate alla sola attività indiretta.

Alla data del 31 dicembre 1991 erano invece operanti 264 imprese di cui 210 società nazionali e 54 rappresentanze di imprese estere.

Nel corso del 1992 sono state autorizzate 12 imprese (tutte società di diritto italiano) tre delle quali nei rami danni e nove nei rami vita e cioè:

SAT VITA S.p.A. (D.M. 24 febbraio 1992 - G.U. del 5 marzo 1992)

ESPERIA ASSICURAZIONI S.p.A. (D.M. 5 marzo 1992 - G.U. del 16 marzo 1992)

COMMERCIAL UNION ASSICURAZIONI S.p.A. (D.M. 5 marzo 1992 - G.U. del 25 marzo 1992)

COMMERCIAL UNION LIFE S.p.A. (D.M. 31 marzo 1992 - G.U. del 7 aprile 1992)

SUN ALLIANCE VITA S.p.A. (D.M. 31 marzo 1992 - G.U. del 7

aprile 1992)

BAYERISCHE VITA S.p.A. (D.M. 6 aprile 1992 - G.U. del 10 aprile 1992)

ADRIAVITA S.p.A. (D.M. 6 aprile 1992 - G.U. del 14 aprile 1992)

AZURITALIA S.p.A. (D.M. 23 aprile 1992 - G.U. del 29 aprile 1992)

NORWICH UNION VITA S.p.A. (D.M. 29 aprile 1992 - G.U. del 5 maggio 1992)

C.B.A. VITA S.p.A. (D.M. 22 maggio 1992 - G.U. del 1° giugno 1992)

FARO ASSICURAZIONI S.p.A. (D.M. 28 luglio 1992 - G.U. del 3 agosto 1992)

TICINO VITA S.p.A. (D.M. 27 luglio 1992 - G.U. del 5 agosto 1992).

Per contro sono uscite dal mercato le seguenti otto imprese:

COLONIA VERSICHERUNG AG (con D.M. 16 aprile 1992 l'intero complesso aziendale è stato trasferito alla società "NORDSTERN COLONIA ASSICURAZIONI DANNI" - G.U. del 30 aprile 1992).

NORDSTERN (con D.M. 16 aprile 1992 l'intero complesso aziendale è stato trasferito alla società "NORDSTERN COLONIA ASSICURAZIONI DANNI" - G.U. del 30 aprile 1992).

LLOYD NAZIONALE (con D.M. 27 giugno 1992 la società è stata posta in liquidazione coatta amministrativa - G.U. del 9 luglio 1992).

COMPAGNIA ITALIANA COMITAS (con D.M. 31 luglio 1992 la società è stata posta in liquidazione coatta amministrativa

- G.U. del 5 agosto 1992).

LLOYD NAZIONALE ITALIANO (con D.M. 31 luglio 1992 la società è stata posta in liquidazione coatta amministrativa - G.U. del 5 agosto 1992).

NORD DEUTSCHE VERSICHERUNG (con D.M. 23 settembre 1992 l'intero complesso aziendale della rappresentanza generale per l'Italia è stato trasferito alla società "FARO ASSICURAZIONI" - G.U. del 28 settembre 1992).

AUSONIA ASSICURAZIONI (con D.M. 30 ottobre 1992 l'intero complesso aziendale è stato trasferito alla società "LA PREVIDENTE ASSICURAZIONI" - G.U. dell'11 novembre 1992).

AVON INSURANCE PLC (con D.M. 16 dicembre 1992 è stata revocata l'autorizzazione dell'esercizio dell'attività assicurativa - G.U. del 29 dicembre 1992).

Più precisamente: 4 imprese hanno cessato l'attività, tre essendo state poste in liquidazione coatta amministrativa ed una in liquidazione volontaria; per contro quattro imprese, di cui tre estere, operanti tutte nei rami danni, hanno perso la propria personalità giuridica a seguito di operazioni di fusione per incorporazione.

Secondo l'attività esercitata le imprese nazionali e le rappresentanze di imprese estere autorizzate ad operare in Italia alla data del 31 dicembre 1992 possono così ripartirsi: 126 (di cui 109 nazionali e 17 rappresentanze di imprese estere) esercitavano l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti: 97 (di cui 91 nazionali e 6 rappresentanze di imprese estere) le assicurazioni sulla vita.

ELENCO DELLE IMPRESE ED ENTI CHE ESERCITANO  
L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE  
DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE E DEI NATANTI  
ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 1992

Denominazioni concise

*Imprese nazionali*

ABEILLE	GRAN ITALIA
ADRIATICA DANNI	GEAS
ALLIANZ PACE	GIANO
ALLSECURES ASSICURAZIONI	GIULIANA ASSICURAZIONI
ALPI ASSICURAZIONI	INTERCONTINENTALE ASS.NI
AMBRA ASSICURAZIONI	IST. ITALIANO DI PREVID.
AMBROSIANA ASSICURAZIONI	ITAL.INCENDIO VITA E R.D.
ASCOROMA	ITALICA
ASSICURATRICE EDILE	ITAS ASSICURAZIONI SPA
ASSICURATRICE VAL PIAVE	ITAS-IST.TRENT.ALTO ADIGE
ASSICURAZIONI GENERALI	LAVORO & SICURTÀ
ASSIMOCO	LEVANTE
ASSINT SPA	LIGURIA
ASSITALIA	LLOYD ADRIATICO
AUGUSTA ASSICURAZIONI	LLOYD ITALICO
AURORA ASSICURAZIONI	MAA ASSICURAZIONI
AXA	MAECI
AZZURRA	MAECI SPA
B.N.C. ASSICURAZIONI	MANNHEIM SPA
BAVARIA ASSICURAZIONI	MARE SPA
BERNESE ASSICURAZIONI	MEDIOLANUM ASSICURAZIONI
CARNICA - FRIULI ASSICURAZIONI	MEIE ASSICURATRICE
CASSA GENERALE DI ASS.NI	MEIE RISCHI DIVERSI
COMMERCIAL UNION ITALIA	MILANO ASSICURAZIONI
COMPAGNIA DI GENOVA	MINERVA ASSICURAZIONI
COMPAGNIA MERCURY	MULTIASS
COMPAGNIA TIRRENA	NATIONALE
D'EASS SPA	NATIONALE SUISSE
DANUBIO	NAVALE ASSICURAZIONI
DUOMO	NORDEST
EDERA	NORDITALIA ASSICURAZIONI
F.A.T.A.	NORDSTERN COLONIA
FIDUCIARIA	NORICUM ASSICURAZIONI
FIRS	NUOVA ASSICURATRICE
FONDIARIA ASSICURAZIONI	PADANA ASSICURAZIONI SPA

## Denominazione corrente

PIEMONTESE	UNIASS ASSICURAZIONI
POLARIS ASSICURAZIONI	UNIONE EURO-AMERICANA
PREVIDENTE	UNIONE SUBALPINA
PROGRESS INSURANCE	UNIPOL ASSICURAZIONI
PRUDENTIAL SPA	UNIVERSO
RISPARMIO ASSICURAZIONI	VENETA ASSICURAZIONI
RIUN. ADRIATICA SICURTÀ	VERONA ASSICURAZIONI
S.E.A.R.	VITTORIA ASSICURAZIONI
S.I.D.A.	WINTERTHUR
SAI	ZURICH INTERNATIONAL
SAPA	
SARA ASSICURAZIONI	
SARP	
SASA	
SAT ASSICURAZIONI SPA	
SAVOIA	
SERI ASSICURAZIONI	
SIAD	
SIAT	
SICURTÀ 1879	
SIS ASSICURAZIONI	
SOCIETÀ CATTOLICA	
SOCIETÀ REALE MUTUA	
SOLE	
SYSTEMA TERRA	
TICINO	
TORO ASSICURAZIONI	
TRIESTE E VENEZIA	
UAP ITALIANA	
ANIASS ASSICURAZIONI	
	<i>Rappresentanze di imprese estere</i>
	ABEILLE ASSURANCES
	AIG EUROPE
	ALPINA
	CIGNA INSURANCE
	GAN INCENDIE ACCIDENTS
	GEN.ACCID. FIRE & LIFE
	HELVETIA
	LEGAL AND GENERAL
	LLOYD'S OF LONDON (Limitata ai natanti)
	MAGDEBURGER VERS.
	MUNICIPAL GENERAL
	NORWICH UNION
	RHONE MEDITERRANEE
	SCHWEIZ ASSICURAZIONE
	SUMITOMO (Limitata ai natanti)
	SUN ALLIANCE
	ZURIGO

## Tab. 2

ELENCO DELLE IMPRESE CHE ESERCITANO LE ASSICURAZIONI SULLA VITA  
ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 1992

Denominazione corrente

*Imprese nazionali*

ABEILLE VITA	FIRS
ADRIAVITA	FONDIARIA ASSICURAZIONI
ALLEANZA ASSICURAZIONI	GRAN ITALIA VITA
ALLIANZ PACE	GIANO VITA
ALLSECURES VITA	GIULIANA VITA
AMBROSIANA VITA	HELVETIA VITA
ARCA VITA	INNOVAZIONE VITA
ASCOVITA	INTERCONTINENTALE ASS.NI
ASSICURATRICE EDILE	IST. ITALIANO DI PREVID.
ASSICURATRICE ITALIANA VITA	IST. NAZIONALE ASS.NI
ASSICURAZIONI GENERALI	ITAL.INCENDIO VITA E R.D.
ASSIMOCO VITA	ITALICA - DIVAL VITA
AURORA ASSICURAZIONI	LAVORO & SICURTÀ
AXA ASSICURAZIONI	LAVORO E PREVIDENZA SPA
AZURITALIA	LIGURIA VITA
B.N.C. ASSICURAZIONI	LLOYD ADRIATICO
BAVARIA VITA	LLOYD ITALICO VITA
BAYERISCHE	MAA VITA SPA
BERNESE VITA	MAECI VITA
BNL VITA	MARE VITA
C.B.A. VITA	MEDIOLANUM VITA
CARIVITA	MIEIE VITA
COMMERCIAL UNION LIFE	MGF VITA ITALIA
COMMERCIAL UNION VITA	MILANO ASSICURAZIONI
COMPAGNIA TIRRENA	MINERVA VITA E RAMI DIV.
EDERA VITA	MONTEPASCHI VITA
EUROVITA ITALCASSE	NATIONALE SUISSE VITA
F.A.T.A.	NORICUM VITA
FIDEURAM VITA	NORWISH UNIONN VITA
FIDUCIARIA VITA	PIEMONTESE VITA
FINANZA & FUTURO	POLARIS VITA



## Denominazione corrente

PRAEVIDENTIA	TICINO VITA
PREVIDENTE VITA	TORO ASSICURAZIONI
PRICOA VITA	UAP VITA
PRINE AUGUSTA VITA	UNIONE SUBALPINA
PROGETTO VITA	UNIPOL ASSICURAZIONI
PRUDENTIAL VITA SPA	UNIVERSO VITA
RISPARMIO VITA	VENETA VITA
RIUN.ADRIATICA SICURTÀ	UNIPOL ASSICURAZIONI
SAI	VENEZIA ASSICURAZIONI
SAN PAOLO VITA	VITA NUOVA
SARA VITA	VITTORIA ASSICURAZIONI
SAVOIA VITA	
SIAT VITA	<i>Rappresentanze di imprese estere</i>
SIS VITA	ALICO S.A.
SOCIETÀ CATTOLICA	CARDIF VIE
SOCIETÀ REALE MUTUA	GAN VIE
SUN ALLIANCE VITA	MAGDEBURGER LEBENSVERS.
SWISS LIFE	VITA
SYSTEMA VITA	WINTERTHUR VITA

Fonte ISVAP

Per quanto riguarda la natura giuridica i due enti pubblici (INA e Banca Nazionale delle Comunicazioni) sono stati trasformati in società per azioni, 12 imprese erano costituite in forma di mutua, 1 di cooperativa a responsabilità limitata; il 94% delle imprese nazionali in numero di 205 rivestiva la forma giuridica di società per azioni, 19 delle quali avevano quotato i propri titoli in borsa.

Delle 50 rappresentanze di imprese estere, 39 erano sedi secondarie di società con sede nella Comunità Economica Europea; delle restanti 11, 9 erano rappresentanze generali di imprese extra CEE che avevano sede nella Repubblica elvetica.

Sempre alla data del 31 dicembre 1992 166 imprese di assicurazione aventi sede legale in uno Stato della CEE, o comunque ivi stabilite, avevano comunicato di voler operare nel territorio della Repubblica in regime di libera prestazione di servizi nei "grandi rischi" ai sensi del decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 49.

## Denominazione-Sede sociale o stabilimento

*Imprese con sede sociale in Gran Bretagna o comunque ivi stabilite*

Aegon Ins. Co. LTD - Emma House - EDENBRIDGE Kent

AGF IART Rappr. Generale per la Gran Bretagna - AGF House 41,  
Botolph Lane - London

Alliance Assurance co. LTD - 1, Bartholomew Lane - London  
R.F.: Dr. Giorgio E. Fuselli 18- 8-92  
Via Martin Piaggio 1,16122 Genova

Assicurazioni Generali - Rappr. Generale per la Gran Bretagna Fen-  
church Street 117 - London  
R.F.: Ass.ni Generali - Dir. Centrale - Piazza Duca degli Abruzzi  
2 - 34132 TRIESTE

Atlas Assurance Co. Ltd. Royal Exchange - London  
R.F.: Allrisks s.p.a. - Corso Italia 15,20122 Milano

Aviation & General Ins. co. LTD - 155-157, Portsoken House, Mi-  
nories - London

AXA Marine and Aviation Insurance Ltd. - Maritime House, West  
Street FARNHAM-SURREY  
R.F.: Mario Pascucci c-o C.R.A. Via Consolata 3, 10122 TORINO

Britannia Steam Ship Ins. Association LTD  
New City Court, 20 St. Thomas Street -London

British and Foreign Marine Ins. co. LTD -  
New Hall Place - LIVERPOOL  
R.F.: Dr. Mondini Bruno 24- 3-92 - Via Fieschi 9 - 16121 Genova

British Engine Ins. LTD - Longridge House - Manchester

Cigna Ins. co. of Europe - Rappr. Gen. per la Gran Bretagna  
Kent House - Lower Stone Street - Maidstone Kent

CNA International Reinsurance Company LTD -  
Fountain House 125-135, Fenchurch St. - London

R.F. = Rappresentante fiscale in Italia, prescritto dall'art.26 del  
D.Lgs. n.49/92 per il regolare esercizio dell'attività assi-  
curativa in libera prestazione di servizi

## Denominazione-Sede sociale o stabilimento

Commercial Union Assurance co.plc St. Helen's Undershaft -  
London

Credit and Guarantee Ins.co. plc Surety House, Lyons Crescent -  
Tonbridge Kent

Eagle Star Ins. co LTD - 60 St. Mary Axe - London

English & American Ins. Co. LTD - Three Quays, Tower Hill  
- London

English & Scottish Maritime and General Ins.ce Co. Ltd  
Maritime House, West Street Farnham-Surrey  
R.F.: Mario Pascucci c-o C.R.A. 11- 3-92 Via Consolata 3, 10122  
Torino

Excess Ins. co LTD - The Warren Worthing West Sussex -Liverpool

Factory Mutual Insurance Co. LTD  
South Side, 105 Victoria St. - London

Fuji International Ins. Co. LTD  
Three Quays, Tower Hill - London

General Accident Fire and Life Assurance co. plc  
Pitheavlis PERTH - Scotland  
R.F.: Sig. Curzon Michael Barry 6- 5-92 - Piazza Duca degli Abruzzi  
11-23, 16100 Genova

General Surety & Guarantee co. LTD P.O. Box 10 - Wilmslow,  
Cheshire

GRE LTD - Royal Exchange - London  
R.F.: Allrisks s.p.a. 23- 7-92 Corso Italia 15,20122 Milano

Great Lakes Reinsurance - 1, Minster Court Mincing Lane  
London  
R.F.: Paolo Conci - via Grazioli, 77 Trento

Ins. Co. of North America LTD  
Kent House, Lower Stone Street - Maidstone Kent

Landmark Ins. Co. (U.K.) Ltd. - 10 Fenchurch Street - London  
R.F.: AIG Europe S.A. Rapp. Gen. per l'Italia - Via Valcava 6,20155  
Milano

## Denominazione-Sede sociale o stabilimento

Legal & General  
Southgate House, 15 Cannon Hill - London

Liberty Mutual Ins. co LTD  
St. Claire House - 30 33 Minories - London

Lloyds of London - 1, Lime Street - London  
R.F.: Dr. Alliata di Villafranca G., Via Siglieri 14 - 20135 Milano

London & Edimburgh Ins.co. LTD  
The Warren - Worthing West Sussex

Malvern Ins. co LTD  
Minster House, Arthur Street - London

Maritime Ins.co. LTD - Surrey Street - Norwich  
R.F.: D'Onofrio c-q Onello Apuzzo s.p.a.- Via Pantano 26 - 20122  
Milano

Minster Ins. co LTD  
Minster House, Arthur Street - London

Namur-Ins. of Credit Rapp. Gen. de Les Ass.ces du Credit s.a.(B)-  
22, Park Street - CROYDON  
R.F.: Assicuratrice Edile s.p.a. - Via de Togni 2, 20123 Milano

National Vulcan Engineering Ins. Group LTD - Leadenhall Court,  
1 Leadenhall Street - London  
R.F.: Mr. U. Pino Ditta Vittoria Pino Via XX Settembre 59, 16121  
Genova

Navigators & General Ins. co LTD -  
1 Threadneedle Street - London

NICEL - Nissan Ins.Co. LTD  
Scimitar House 23 Eastern House - ROMFORD (Essex)

Nippon Ins. Co. of Europe LTD - Three Quays, Tower Hill -  
London  
R.F.: Nippon Ins. Co. Rappr. Gen. per l'Italia - Piazza Velasca 5,  
20122 Milano

## Denominazione-Sede sociale o stabilimento

Northern Star Ins.co. LTD  
Barton House, Eastgate Street - Gloucester  
R.F.: Ass.ni Generali - Dir. Centrale - Piazza Duca degli Abruzzi  
2 - 34132 TRIESTE

Norwich Union Fire Ins. co LTD - Surrey Street - Norwich  
R.F.: D'Onofrio c-o Onello Apuzzo s.p.a. - Via Pantano 26, 20122  
Milano

Palatine Ins. co. LTD - Leaden hall Street 71-77 - London

Pan Financial Ins. co. Ltd International House, World Trade Centre,  
1 St. Katharines Way, London  
R.F.: Pan Financial Rapp. Gen. per l'Italia - Via Amedei 6, 20123  
Milano

Pearl Assurance Public Ltd. Co. - The Pearl Center - Lynchwood  
- PETERBOROUGH

Phoenix Assurance plc - Leadenhall Court, 1 Leadenhall Street -  
London  
R.F.: Dr. Giorgio E. Fuselli - Via Martin Piaggio 1, 16122 Genova

Polygon Ins. Co. (UK) - Three Quays, Tower Hill - London

Provincial Ins. co. plc Stramongate Kendal - Cumbria

Prudential Assurance co. LTD Lancaster House, 33 High Street  
Islington - London

Royal Exchange Assurance Co. LTD  
Royal Exchange - London  
R.F.: Allrisks s.p.a. - Corso Italia 15, 20122 Milano

Royal Ins. LTD New Hall Place, Old Hall Street - Liverpool  
R.F.: Dr. Mondini Bruno - Via Fieschi 9 - 16121 Genova

Royal Insurance (Global) LTD - 34-36 Lime street - London  
R.F.: Dr. Mondini Bruno - Via Fieschi 9 - 16121 Genova

Royal Reinsurance co. LTD - 24-B Lime Street - London

Scottish Union & National Ins.co - 32-34 St. Andrew Square  
- EDIMBURGH  
R.F.: D'Onofrio c-o Onello Apuzzo s.p.a. - Via Pantano 26 - 20122  
Milano

Sea Ins. co. LTD - 1, Bartholomew Lane - London  
R.F.: Mr. U. Pino Ditta Vittoria Pino - via XX Settembre 59, 16121  
- Genova

## Denominazione-Sede sociale o stabilimento

- Sirius (UK) Insurance plc. - 14, Fenchurch Avenue - London
- St. Katherine Ins.Co. LTD - The St. Paul House, 27 Camperdown St. - London
- St Paul Fire & Marine Ins.Co. LTD - Lime St. 15-18 - Forum House London
- Star Assurance Society LTD - 1 Threadneedle Street - London
- Sun Alliance & London Ins. plc - 1 Bartholomew Lane - London  
R.F.: Dr.Giorgio E. Fuselli - Via Martin Piaggio 1, 16122 Genova
- Sun Ins. Office LTD - 1, Bartholomew Lane - London  
R.F.: 1) Giorgio E. Fuselli; 2) Mr. H. Pino  
1) Via Martin Piaggio 1 - 16122 Genova  
2) Via XX Settembre - 16121 Genova
- Taisho Marine and Fire Ins. Co. Ltd - Unit 1-4-E, Plantation House 31-35- Fenchurch Street London
- Terra Nova Insurance LTD - 41-43 Mincing Lane - London
- The British Aviation Ins. Co LTD - 110-112 Fenchurch Street - London
- The City Fire Insurance co. LTD - Asia House, 31-33 Lime Street - London
- The Guardian Royal Exchange Ass. plc - Royal Exchange -London  
R.F.: Allrisks s.p.a. - Corso Italia 15, 20122 Milano
- The Indemnity Marine Ass. Co LTD - 1 St.Helen's Undershaft - London
- The London Assurance - 1, Bartolomeo lane - London  
R.F.: Dr.Giorgio E. Fuselli - Via Martin Piaggio 1, 16122 Genova
- The London Steam-Ship Owners Mutual - Insurance Association LTD - Leadenhall Street - London
- The Northern Ass. Co. LTD - 1, St.Helen's Undershaft - London
- The Ocean Marine Ins.Co. LTD - 1, St.Helen's Undershaft - London

## Denominazione-Sede sociale o stabilimento

- The Threadneedle Ins. co LTD - 1 Threadneedle Street - London
- The Union Marine and General Ins.co. - 1 Bartholomew Lane - London  
R.F.: Dr.Giorgio E. Fuselli - Via Martin Piaggio 1, 16122 Genova
- Through Transport Mutual Service - Holland House, 1-4 Bury Street - London  
R.F.: Luigi Greco - V.le Biancamaria 13, 20122 Milano
- Toa Re Ins. Co. LTD - Lime St. 37-39, ground floor - London
- Tokio Marine and Fire Ins. Co LTD - 150 Leadenhall St. - London
- Trade Indemnity Group plc - Great Eastern Street - London
- UIC Ins. Co. LTD - Lime St. 15-18 - Forum House - London  
R.F.: FINA Italiana - Via Rossini, 6 - 20122 Milano
- Winterthur Ins. co. LTD - St.Helen's, 1 Undershaft - London  
R.F.: Fabrizio Rindi c-o Winterthur s.p.a - Piazza Missori 2, 20122 Milano
- Zurich Int. (UK) LTD - Zurich House, Stanhope Road - London  
R.F.: Zurich International Italia S.p.a. - Via Sandro Sandri 1 - 20121 Milano
- Zurich Re (UK) LTD - The Zurich Building 90, Fenchurch Street - London  
R.F.: Zurich International Italia S.p.a. Via Sandro Sandri 1 - 20121 Milano

*Imprese con sede sociale in Francia o comunque ivi stabilite*

- Abeille Assurances - Rue de la Victoire, 52 Paris  
R.F.: Sig. Pierre Mercier - Via Leopardi 15, 20123 Milano
- AGF-IART - 87, Rue de Richelieu CEDEX 02 - 75060 Paris  
R.F.: Jean Pierre Audinot c-o Gan inc. accid. Via Guidubaldo del Monte 45 - 00197 Roma



## Denominazione-Sede sociale o stabilimento

AIG EUROPE S.A.(giàUNAT) - Tour American International CE-  
DEX 46 - 92079 Paris La Defense 2

R.F.: AIG Europe S.A. Rapp. Gen. per l'Italia - Via Valcava 6,  
20155 Milano

AXA IARD - Paroi Nord CEDEX 41 - 92044 Paris

AXA IARD Mutuelle - 14, Rue de Londres CEDEX 09 - 75440  
Paris

CIGNA France - Compagnie d' Assurances - 5, Rue de Turin - 75009  
Paris

R.F.: Cigna Italy s.r.l. - Viale Monza 258, 20128 Milano

COFACE - Compagnie Franaise pour le - Commerce Exterieur s.a.  
- 10-12 Cours Michelet CEDEX 51 - 92065 Paris La Defense

R.F.: Pierre Dalberto Via Campiero 14 - 20123 Milano

Commercial Union IARD - 104, Rue de Richelieu CEDEX 02  
- 75077 Paris

Factory Mutual Ins. Co. Ltd. Rapp. Gen. per la Francia - Parc des  
Glaisins B.P. 117 - 74941 Annecy le Vieux

R.F.: Factory Mutual Intern. Italia s.r.l. - V.le Curreno 41, 10133  
Torino

Gan Incendie Accidents S.A. - 2, Rue Pillet-Will - 75448 Paris

R.F.: Jean Pierre Audinot c-o Gan inc. accid. - Via Guidubaldo del  
Monte 45 - 00197 Roma

General Acc. Fire and Life 40, Rue Laffitte - 75440 Paris

R.F.: Sig. Curzon Michael Barry - Piazza Duca degli Abruzzi 11-23  
- 16100 Genova

Gerling Konzern Rapp. Gen. per la Francia - 111-113 Rue de Lon-  
gchamp 75116 Paris

R.F.: Sig. M.H. Graeff c-o Gerling Italia s.r.l. - Via Appiani 12, 20121  
Milano

L'Equité Compagnie d'Assurances, 32 - Rue de Mogador - 75009  
Paris

La Concorde S.A. - 5, Rue de Londres CEDEX 09 - 75456 Paris

Les Mutuelles du Mans assurance IARD 19-21, Rue Chanzy -  
Le Mans

## Denominazione-Sede sociale o stabilimento

Namur Les Assurances du Credit Rappr. Gen. per la Francia - 6, Rue Pierre et Marie Curie - 60206 Compiègne

R.F.: Assicuratrice Edile s.p.a. - Via de Togni 2, 20123 Milano

Royal International Insurance - Rappr. Gen. per la Francia - 149, Rue Montmartre - 75002 Paris

R.F.: Dr. Mondini Bruno - Via Fieschi 9 - 16121 Genova

S.F.A.C. - Società Française d'Assurance Credit - 1, Rue Euler - 75008 Paris

R.F.: Pierre Dalberto - Via Campiero 14 - 20123 Milano

SOFRASCAU - Société Française d'Assurance Cautionnements - Avenue du President Wilson Immeuble - Scor 1 CEDEX 39 - 92074 Paris La Defense

R.F.: Sig. E. Gavazzi c/o Vittoria Riass - Via Quarenghi 27, 20251 Milano

UAP - 2-4, Rue Jules Lefevre CEDEX 09 BP 44909 - 75427 Paris

UNI Europe Ass. Mutuelle - 24, Rue Drouot CEDEX 09 - 75425 Paris

UNI Europe Ass.ce - 24, Rue Drouot - 75009 Paris

Winterthur Europe France Rappr. Gen. per la Francia della Wint. s.a. - Tour Winterthur CEDEX 18 - 92085 Paris La Defense

R.F.: Fabrizio Rindi c/o Winterthur s.p.a. - Piazza Missori 2, 20122 Milano

Yorkshire Ins. Co LTD Rappr. Gen. per la Francia - 40, Rue Laffitte CEDEX 09 - 75440 Paris

R.F.: Sig. Curzon Michael Barry - Piazza Duca degli Abruzzi 11/23, 16100 Genova

Zurich International France - 14, Boulevard Poissonire - Paris

R.F.: Zurich International Italia S.p.a. - Via Sandro Sandri 1 - 20121 Milano

*Imprese con sede sociale in Germania o comunque ivi stabilite*

Allianz Versicherungs AG - Koniginstrabe 28 - Munchen 44

R.F.: Allianz Pace Ass.ni e Riass.ni s.p.a. - P.zza Cavour 5, 20121 Milano

## Denominazione Sede sociale o stabilimento

Assicurazioni Generali Rappr. gen. per la Germania - Kurt Schumacher str. 31 - Frankfurt AM Main 1

R.F.: Ass.ni Generali - Dir. Centrale - Piazza Duca degli Abruzzi 2 - 34132 Trieste

Bayerische Versicherungsbank AG Ludwigstrabe 21 - Munchen 22

R.F.: Allianz Pace Ass.ni e Riass.ni s.p.a. - P.zza Cavour 5, 20121 Milano

Colonia Versicherung A.G. - Colonia Allee 10-20 - KOLN 80

R.F.: Nordstern Colonia Ass.ni Danni s.p.a. - Via Camperio 2, 20123 Milano

Delvag Luftfahrtversicherungs AG - Gertrudenstr. 30-36 - Koln

Deutscher Lloyd Versicherungs AG - Karlstrabe 10 - Munchen 2

R.F.: Ass.ni Generali - Dir. Centrale - Piazza Duca degli Abruzzi 2 - 34132 Trieste

Erste Allgemeine Versicherungs AG - Sonnenstrabe 31 - Munchen 2

R.F.: Ass.ni Generali - Dir. Centrale - Piazza Duca degli Abruzzi 2 - 34132 Trieste

FM Insurance Company Ltd Direktion fur Deutschland - Eschersheimer Landstrasse 55 - Frankfurt, 1

R.F.: Factory Mutual Intern. Italia s.r.l. - V.le Curreno, 41 - 10133 Torino

Frankfurter Versicherungs AG - Taunusanlage 18 - Frankfurt AM Main 1

R.F.: Allianz Pace Ass.ni e Riass.ni s.p.a. - P.zza Cavour 5, 20121 Milano

General Accident Fire and Life Ass. Co. - Otto Volger str. 15 - 6231 Sulzbach/TS

R.F.: General Accident Rappr. Gen. per l'Italia - Via SS. Giacomo e Filippo 15 Genova

Gerling Konzern Allgemeine - Versicherungs-AG - Von Werth Strasse 4-14 Koln 1

R.F.: Sig. M.H. Graeff c/o Gerling Italia s.r.l. - Via Appiani 12, 20121 Milano

## Denominazione-Sede sociale o stabilimento

Gerling Konzern Speziale Kredit Versicherungs AG - Hohenzollenring 62 - Koln 1

R.F.: Sig. M.H. Graeff c/o Gerling Italia s.r.l. - Via Appiani 12, 20121 Milano

Gothaer Namur Kredit Versicherung AG - Kaiser Wilhelm Ring 3/5 - Koln 1

R.F.: Sig. Holm Peter Krach c/o Gothaer Versicherungsbank Italien - via B. Zenale 15, 20123 Milano

Gothaer Versicherungsbank VVAG - Kaiser-Wilhelm Ring 23-25 Koln 1

Hdi Haftpflichtverband der Deutschen Industrie V.a.G. - Riethorst 2 - Hannover Lahe

R.F.: ITAS Assicurazioni s.p.a. - Via Mantova, 67 Trento

Helvetia Versicherungs AG - Berliner Strasse 56-58 Frankfurt AM Main

R.F.: Dr. R. Clara c/o Helvetia Assicurazioni - via G.B. Cassinis 21, 20139 Milano

Hermes Kreditversicherungs AG Friedensallee 254 - Hamburg G 50

Nordstern Allgemeine Versicherungs AG - Gereonstrasse 43-65 - Koln 1

R.F.: Nordstern Colonia Ass.ni Danni s.p.a. - Via Camperio 2, 20123 Milano

Royal International Direktion - Bundesrepublik Deutschland - Theaterstrasse, 13 Aachen

R.F.: Dr. Mondini Bruno - Via Fieschi 9 - 16121 Genova

Tela Versicherung AG - Rechtsreferat Prannerstrabe, 8 Munchen 2

UAP International Allgemeine - Versicherungs AG - Neumarkt 15 - 6600 Saarbrucken

Victoria Versicherung, AG - Victoriaplaz 1 - 4000 Dussendorf

## Denominazione Sede sociale o stabilimento

Wintert.Europe Versicher. SA - Rappr. Gen. per la Germania - Leopoldstr. 204 - Munchen 40

R.F.: Fabrizio Rindi c/o Winterthur s.p.a. - Piazza Missori 2, 20122 Milano

Wurttembergische Feuerversicherung AG - Johannesstr. 1/7-7000 Stuttgart 1 (WEST)

R.F.: Wurttembergische Rappr. Gen. per l'Italia c/o Toro Ass ni Via Arcivescovado 16, 10121 Torino

Zurich International Deutschland - Zurich Haus am Opernplatz - AM Main 1

R.F.: Zurich International Italia S.p.a. - Via Sandro Sandri 1 - 20121 Milano

*Imprese con sede sociale in Belgio o comunque ivi stabilite*

AIG Europe S.A. Rappr.Gen. per il Belgio (giàUNAT) - Avenue de Cortenberg 170 - 1040 - Bruxelles

R.F.: AIG Europe S.A. Rapp. Gen. per l'Italia - Via Valcava 6, 20155 Milano

Assicurazioni Generali Belgium Rappr. Gen per il Belgio - Tour Louise, Avenue Louise 149 - 1050 Bruxelles

R.F.: Ass.ni Generali - Dir. Centrale - Piazza Duca degli Abruzzi 2 - 34132 Trieste

C.E.A.I. - Compagnie Europeenne d'Assurances Industrielle s.a. - Boulevard du Régent, 40 - 1000 Bruxelles

R.F.: FINA Italiana - Via Rossini 6 - 20122 Milano

CIAR Compagnie Internationale D'Assurances et de Reassurances S.A. - Rue de Trves, 45 B.te 1 Bruxelles

Cigna Ins. Co. of Europe S.A. N.V. - Rue Belliard-Straat 9/11/B - 1040 Bruxelles

R.F.: Cigna Italy s.r.l. - Viale Monza 258, 20128 Milano

COBAC - Compagnie Belge d'Assurance Credit S.A. - Rue Montoyer, 15 B - 1040 Bruxelles

Firm Insurers S.A. N.V. - Boulevard Anspachlaan 117 - 1000 Bruxelles

R.F.: C.C.R. srl Via Nirone 2A - 20100 Milano

General Accident Fire and Life Meir 14 - 2000 Antwrpen

R.F.: Sig. Curzon Michael Barry - Piazza Duca degli Abruzzi, 11/23 - 16100 Genova

## Denominazione-Sede sociale o stabilimento

Gerling Konzern Direction pour la Belgique - Avenu de Tervuren,  
273 Bruxelles

R.F.: Sg. M.H. Graeff c/o Gerling Italia s.r.l - Via Appiani 12,  
20121 Milano

Les Patrons Reunis S.A. Chaussée de Charleroi 60 - 1060 - Bruxelles  
R.F.: Ass.ni Generali - Dir. Centrale - Piazza Duca degli Abruzzi  
2 - 34132 Trieste

NAMUR - Les Assurances du Crédit S.A. - Avenue Prince de Liège,  
74.78 - 5100 Jambes Namur

R.F.: Assicuratrice Edile s.p.a. - Via de Togni, 2 - 20123 Milano

Sun Alliance S.A. - Boulevard de la Woluwe, 64 bre 1-B- 1200 Bru-  
xelles

R.F.: Dr.Giorgio E. Fuselli - Via Martin Piaggio 1, 16122 Genova

Union des Assurers S.A. - Place Rouppe 16 - 1000 Bruxelles

Winterthur Europe Assurances S.A. - Avenue des Arts, 56 - 1040  
Bruxelles

R.F.: Fabrizio Rindi c/o Winterthur s.p.a - Piazza Missori 2, 20122  
Milano

Zurich International S.A. Rappr.Gen. per il Belgio - Rue de la Loi  
76 - 1040 Bruxelles

R.F.: Zurich International Italia S.p.a. - Via Sandro Sandri 1 - 20121  
Milano

*Imprese con sede sociale in Olanda o comunque ivi stabilite*

AIG Europe S.A. Rappr. Gen per l'Olanda (giàUNAT) - Brainpark  
- K.P. Van Der Mandelelaan 50 - 3062 MB Rotterdam

R.F.: AIG Europe S.A. Rapp. Gen.per l'Italia - Via Valcava 6, 20155  
Milano

Boon & Pit NV Rapp.Gen.per l'Olanda della Royal Ins. (Global)  
Ltd. - Coolsingel 139, Post bus 64, Rotterdam

## Denominazione Sede sociale o stabilimento

Cigna Ins.Co. of Europe - Rappr. Gen. per l'Olanda - Blaak 22  
- 3011 TA Rotterdam

Delta Lloyd Schaderverzekering N.V. Spaklerweg 4 - 1000 BA Am-  
sterdam  
R.F.: Commercial Union Italia s.p.a. - Viale Abruzzi 94, 20131  
Milano

General Accident Fire Life Ass. Corp. plc, Rap. Gen. per i Paesi  
Bassi  
Johannes Vermeerstraat 9 - 1070 AG Amsterdam

Nederlanden 1870 - Diemerhof 42, Diemen Postbus 1870 - 1110 CG  
Diemen

Nederlandsche Credietverzekering Maatschaappj - Keizersgracht  
271/287 - Amsterdam

NV Schadeverz.Maatscappij UAP Nederland c/o Studio G.De Zucca-  
to - Via Sassoferrato 1 20135 Milano

Sun Alliance Verzekering - Gebouw-Rivierstaete Amsteldijk 166 Am-  
sterdam

R.F.: Dr.Giorgio E. Fuselli - Via Martin Piaggio 1, 16122 Genova

Royal Nederland Verzekeringen N.V. - Coolsingel 139 - 3000 Abrotterdam

Winterthur Europe Rappr.Gen.per l'Olanda - Prinses Irenestraat 33  
- 1077 WV Aamsterdam

R.F.: Fabrizio Rindi c/o Winterthur s.p.a - Piazza Missori 2, 20122  
Milano

Zurich International Nederland N.V. - Veurse Achtierweg 26 Post bus  
402 - 2260AH Leidschendam

R.F.: Zurich International Italia S.p.a. - Via Sandro Sandri 1 - 20121  
Milano

## Denominazione-Sede sociale o stabilimento

*Imprese con sede sociale in Spagna o comunque ivi stabilite*

AIG Europe S.A. Rapp. Gen. per la Spagna (già UNAT) - Orense 68 - Madrid 28020

R.F.: AIG Europe S.A. Rapp. Gen. per l'Italia - Via Valcava 6, 20155 Milano

Assicurazioni Generali Rapp. Gen. per la Spagna - Paseo de la Castellana 130 - 28046 Madrid

R.F.: Ass.ni Generali - Dir. Centrale - Piazza Duca degli Abruzzi 2 - 34132 Trieste

Caja de Prevision y Socorro Josep Tarradellas 34 - 08029 Barcellona

Winterthur Europe Seguros Rapp. Gen. per la Spagna - Plaza Francesc Maci 10 - 08036 Barcellona

R.F.: Fabrizio Rindi c/o Winterthur s.p.a - Piazza Missori 2, 20122 Milano

*Imprese con sede sociale in Danimarca o comunque ivi stabilite*

A/S det Kobenhavnske Garantiforsikringsselskab - Gl.Torv 14, Postboks 2168 DK 1016 Kobenhan

Assurance Compagniet Baltica Aktieselskab - Klauddalsbrovej, 601DK-2750 Ballerup

R.F.: Nordstern Colonia Ass.ni Danni s.p.a. - Via Camperio 2, 20123 Milano

Europaeiske Rejseforsikrings Vesterbrogade 84 - Copenhagen c/o StudioLegale Berlingieri via Roma 1612

*Imprese con sede sociale in Lussemburgo o comunque ivi stabilite*

Namur Les Assurances du Crédit - Rapp. Gen. per il Lussemburgo - 7, Rue Bertels L - 1230 Luxembourg

R.F.: Assicuratrice Edile s.p.a. - Via de Togni 2, 20123 Milano

*Imprese con sede sociale in Irlanda o comunque ivi stabilite*

SKF Ins.(Ireland) Ltd. - 11 Windsor Place, Lower Pembroke Street - Dublin 2 (EIRE)

R.F.: SKF Industrie s.p.a. Corso Vittorio Emanuele II, 48 Torino

*Imprese con sede sociale in Portogallo o comunque ivi stabilite*

Sun Insurance Office Limited Rapp. Gen. per il Portogallo - Av. de Outubro 146-150 Lisboa

R.F.: 1) Giorgio E. Fuselli; 2) Mr. H. Pino

1) Via Martin Piaggio 1 - 16122 Genova

2) Via XX Settembre - 16121 Genova



Al 31 dicembre 1992 ammontava a 27 il numero delle imprese italiane che hanno chiesto il rilascio della certificazione per poter operare negli altri Stati membri in regime di libera prestazione di servizi e per le quali l'istruttoria si è conclusa favorevolmente.

- ALG Europe - Via Fontanella Borghese, 42 - 00187 Roma
- Assicurazioni Generali S.p.A. - Piazza Duca degli Abruzzi, 2 - 34132 Trieste
- Assitalia - Assicurazioni d'Italia S.p.A. - Corso d'Italia, 33 - Roma
- Augusta Assicurazioni SPA - Via G. Mogari, 19 - 10125 Torino
- Aurora Assicurazioni SPA - Via Raimondo Montecuccoli, 20 - 20147 Milano
- AXA Assicurazioni S.r.p.A. - Via Consolata, 3 - 10122 Torino
- Cigna Insurance Company of Europe SA-NV - Viale M.I.L.O. Pilsudski, 124 - 00197 Roma
- Commercial Union Italia S.p.A. - Viale Abruzzi, 94 - 20131 Milano
- Compagnia Latina di Assicurazione S.p.A. - Strada 6 Palazzo A - 20090 Assago
- Eagle Star Insurance Company LTD. - Via Agnello, 2 - 20121 Milano
- Friuli-Venezia Giulia Ass.ni "La Carnica" S.p.A. - Viale Venezia, 99 - 33100 Udine
- Gerling-Konzern Allgemeine Versicherungs-AG - Via Andrea Appiani, 12 - 20121 Milano
- Mutua Assicuratrice - Cotoni
- Navale Assicurazioni S.p.A. - Via Emanuele Filiberto, 3 - 20149 Milano
- Riunione Adriatica di Sicurtà S.p.A. - Corso Italia, 23 - 20122 Milano
- Royal International Insurance Holdings Limited - Via Cavallotti, 13 - 20122 Milano
- SAI-Società Assicuratrice Industriale S.p.A. - Corso Galileo Galilei, 12 - 10126 Torino
- SASA Assicurazioni e Riass.ni S.p.a. - Rive Tommaso Gulli, 12 - Trieste
- Società Cattolica di Assicurazione Coop A.R.L. - Lungadige Cangrande, 16 - 37126 Verona
- Società Italiana Assicurazione Crediti S.p.A. - Via R. Matarazzo, 19 - 00139 Roma
- SIAD - Società Italiana Assicurazioni Danni S.p.A. - Via G. Ferraris, 119 - 80142 Napoli
- Sun Insurance Office LTD - Via Martin Piaggio, 1 - 16122 Genova
- Trieste e venezia Assicurazioni - Via N. Machiavelli, 4 - 34132 Trieste
- UAP Italiana S.p.A. - Piazza della Vittoria, 9 - 16121 Genova
- Unione Mediterranea di Sicurtà S.p.A. - Via S. Bartolomeo degli Armeni, 17 - 16122 Genova
- Winterthur Assicurazioni S.p.A. - Piazza Missori, 2 - 20122 Milano
- Zurich International (Italia) S.p.A. - Via Sandro Sandri, 1 - 20121 Milano

Le imprese in liquidazione coatta amministrativa erano, sempre alla citata data del 31 dicembre 1992, 96; le società di mutuo soccorso 59.

Nel 1992 sono state poste in liquidazione coatta amministrativa tre compagnie in precedenza debitamente autorizzate (Lloyd Nazionale, Comitas e Nitlloyd), oltre ad una società di mutuo soccorso che svolgeva abusivamente attività assicurativa (La Popolare).

Il numero complessivo delle imprese poste in liquidazione forzata alla data del 31 dicembre 1992 era dunque di 188, di cui 37 s.p.a. o società mutue di assicurazione, 56 società di mutuo soccorso e 25 facenti parte del gruppo Previdenza, ente di gestione fiduciaria abusivo.

## 2. Volume dei premi del lavoro diretto e indiretto italiano.

I premi del lavoro diretto italiano sono stati nel 1991 pari a L. 10.598 miliardi circa nei rami vita e capitalizzazione e L. 29.158 miliardi circa nei rami danni: la raccolta premi ha avuto uno sviluppo, in termini reali, rispetto all'esercizio precedente, del 14,8% e del 7,4% rispettivamente.

Per quanto concerne i soli rami auto, la raccolta premi è stata nel 1991 pari a L. 16.616 miliardi circa, rispetto a L. 14.342 miliardi del 1990, con una crescita reale dell'8,9%. Il ramo ha avuto una incidenza nel 1991 del 57% sul totale della raccolta premi nei rami danni. Il solo ramo r.c. auto ha inciso per il 44,8%.

In base alle stime effettuate dall'ISVAP lo

sviluppo del portafoglio nel 1992 è stato del 12% per i rami vita e capitalizzazione e del 7,5% per i rami danni, in termini reali: la raccolta premi è stata pari rispettivamente a L. 12.508 miliardi e L. 33.049 miliardi circa.

Il peso del ramo r.c. auto (44,8%) e del totale rami auto (57,5%) sui premi danni complessivi del 1992 è rimasto invariato rispetto al 1991, con una raccolta stimata rispettivamente pari a L. 14.882 miliardi e L. 18.988 miliardi.

Va anche detto che al 31 dicembre 1991 oltre il 50% dei premi globali erano stati raccolti dalle prime 9 imprese (pari al 4,2% del complessivo numero di imprese).

Nel 1991 le imprese del mercato italiano hanno mediamente ceduto e retroceduto ai riassicuratori italiani ed esteri il 19,9% dei premi (lavoro italiano) acquisiti nei rami danni ed il 18,5% di quelli raccolti nei rami vita. Globalmente questi premi ceduti e retroceduti ammontano a L. 8.679 miliardi, di cui L. 6.382 miliardi si riferiscono al settore danni ed i restanti 2.297 miliardi di lire al settore vita (al lordo della cessione legale dell'INA, pari a L. 935 miliardi).

Per quanto riguarda i rami vita l'aliquota di cessione è rimasta costante nel 1991 rispetto a quella dell'esercizio 1990.

I premi del lavoro indiretto globalmente acquisiti nei rami vita e danni delle imprese, sia italiane che estere, sono ammontati a L. 7.314 miliardi, il 38% dei quali dalle 9 imprese di sola riassicurazione. 164 imprese hanno emesso premi nel lavoro indiretto benché non fossero

riassicuratrici pure.

I premi provenienti dall'estero sono ammontati complessivamente a L. 2.142 miliardi, di cui L. 1.347 miliardi, pari al 62,9% del totale, si riferiscono al lavoro diretto, mentre il restante 37,1% di detti premi sono relativi al lavoro indiretto.

Lo sviluppo dell'attività all'estero è stata, rispetto all'esercizio precedente, del 14,9% in termini reali.

L'88% dei premi esteri è stato acquisito in ambito CEE.

Più precisamente, nei rami vita i premi del lavoro diretto risultano localizzati per l'89% nel Regno Unito e per l'8,6% in Spagna, mentre il lavoro indiretto era concentrato per l'84,6% nel territorio francese, per il 13% nel Regno Unito e per il 2,1% in Spagna.

Anche nel settore danni l'attività è stata svolta prevalentemente nel Regno Unito, ove è stato acquisito il 56,7% dei premi del lavoro diretto ed il 52,7% dei premi del lavoro indiretto.

I premi acquisiti nei Paesi extra CEE ammontano a L. 240 miliardi, con un incremento del 33,5% in termini reali rispetto al 1990.

Le imprese estere controllate da imprese italiane e le loro rappresentanze, localizzate in Paesi sia CEE che extra CEE, sono state 95, con una produzione pari a L. 11.249 miliardi nel 1991. L'incremento rispetto allo stesso dato del 1990 (L. 10.712 miliardi), è stato quindi minimo ed è stata registrata di conseguenza una sia pur lieve flessione, in termini reali, rispetto al precedente

esercizio, pari all'1,3%.

I premi acquisiti all'estero dalle imprese italiane attraverso le loro sedi nazionali con l'attività riassicurativa attiva sono ammontati a L. 1.756 miliardi (L. 458 miliardi nei rami vita e L. 1.298 miliardi nei rami danni), con un incremento reale rispetto al 1990 del 6,3% (che ha riguardato quasi esclusivamente i rami danni).

Le imprese italiane hanno acquisito all'estero complessivamente attraverso sedi nazionali, rappresentanze italiane, società estere controllate e loro rappresentanze un ammontare di premi pari a L. 15.148 miliardi.

### 3. Patrimonio netto delle imprese e loro situazione patrimoniale.

Al 31 dicembre 1991 i mezzi propri ammontavano a L. 31.118 miliardi, con un incremento del 32,5% rispetto al precedente esercizio in termini reali (41% circa, in valore nominale).

Il 22,2% dei mezzi propri, pari a L. 6.904 miliardi, è relativo al capitale sociale, ai fondi di dotazione ed al fondo di garanzia globalmente detenuti dalle imprese, mentre i restanti 24.214 miliardi di lire si riferiscono alle riserve patrimoniali.

In particolare, le prime 18 imprese nazionali (con premi superiori a L. 500 miliardi) dispongono, al 31.12.1991, mediamente di capitale netto per L. 1.150 miliardi circa; le 26 imprese che raccolgono premi fra i 200 e 500 miliardi di lire dispongono mediamente di capitale netto per L. 235 miliardi circa, mentre per le altre 32

imprese, che hanno emesso nel 1991 premi non inferiori a L. 100 miliardi ne' superiori a L. 200 miliardi, il livello medio dei capitali netti è leggermente superiore a L. 58 miliardi.

L'incidenza media del capitale netto sui premi emessi è decrescente per le prime tre fasce considerate, mentre torna ad essere crescente via via che si considerano le imprese che hanno una produzione inferiore, ovvero le imprese mediamente più giovani.

Nell'insieme, l'incidenza del capitale netto sui premi è stata nel 1991 del 65,3% con un incremento di oltre 11 punti percentuali rispetto allo stesso dato riferito all'esercizio 1990. In particolare, per le imprese delle prime tre fasce si è passati dal 53,9% al 60,9%, mentre per tutte le altre imprese l'incremento è stato in media meno sensibile, essendo stata registrata una incidenza del 59,8% nel 1991, rispetto all'incidenza del 56,6% del 1990.

L'insieme degli investimenti e delle disponibilità di tutte le imprese del mercato operanti nei rami vita e danni al 31 dicembre 1991 è stato pari a L. 110.644 miliardi, con un incremento del 18,3% in termini reali. Per quanto riguarda la composizione degli investimenti sono stati preferiti quelli che offrono maggior redditività e liquidità.

I beni immobili rappresentavano una quota pari al 17,6% del totale degli investimenti.

I titoli a reddito fisso erano pari a 66.195 miliardi di lire, con un incremento del 17% in termini reali rispetto al 1990.

Sempre con riferimento all'anno precedente,

l'incidenza dei titoli a reddito fisso in lire italiane sul totale degli investimenti è diminuita di oltre un punto percentuale, mentre quella dei titoli in valuta estera risulta incrementata di solo 1/2 punto percentuale. Il peso dei titoli a reddito fisso sul totale degli investimenti è stato del 59,8% (mentre era del 60,4% al 31 dicembre 1990).

Le partecipazioni in società ed enti italiani hanno avuto un peso in percentuale sul totale investito del 10,4% enl 1991. Se si considerano insieme le partecipazioni in enti italiani ed esteri, l'incidenza sale al 15%.

I mutui e prestiti vari sono diminuiti, in termini relativi, passando dal 4,4% del 1990 al 3,9% del 1991.

La liquidità è pari al 3,7% dell'attivo, al 31 dicembre 1991, mentre nell'esercizio 1990 era stata pari al 4%.

L'indice di copertura espresso dal rapporto fra gli investimenti netti e le riserve tecniche (al netto delle quote a carico dei riassicuratori e dei retrocessionari) è stato pari al 124% nel 1991. Tale indice era stato pari a 120,3% enl 1990 e 118,4% nel 1989. Nel settore vita l'indice del rapporto fra gli investimenti e le riserve tecniche, che era stato nel 1990 pari a 118,1% e nel 1989 pari a 117,7% ha raggiunto nel 1991 il 123,9%.

#### 4. Risultanze del mercato nel 1991: aspetti tecnico-finanziari.

Nel 1991 il mercato assicurativo ha registrato un surplus di utili conseguiti sulle perdite subite pari a L.



325 miliardi. Tale risultato, che equivale al 26,6%, in termini reali, del valore registrato nel 1990, pari a L. 1.150 miliardi, rappresenta lo 0,67% dell'ammontare globale dei premi acquisiti e l'1% dei patrimoni netti delle imprese. L'utile netto è stato determinato dai saldi globali delle gestioni dei rami vita e dei rami danni.

Più precisamente, la gestione dei rami vita ha fatto registrare utili netti per L. 1.465 miliardi, con una crescita reale rispetto all'esercizio precedente, mentre la gestione dei rami danni anche nel 1991 ha avuto andamento negativo, con un aumento delle perdite nette che sono state pari a L. 1.141 miliardi, contro le perdite registrate nel 1990, pari a L. 125 miliardi.

153 imprese, pari al 58,4% del totale, hanno chiuso il bilancio in pareggio o con risultati positivi, segnando un utile complessivo di L. 1715 miliardi, che rappresenta il 12,7% in meno, in termini reali, rispetto all'esercizio precedente.

Gli utili, pari a L. 236 miliardi, si riferiscono in minima parte al settore danni ed hanno segnato una contrazione, in termini reali, del 62,4% rispetto al 1990. Gli utili relativi alla gestione vita, pari a L. 1.479 miliardi, hanno subito un incremento reale del 10,6% rispetto all'esercizio precedente.

109 imprese hanno chiuso i bilanci con un risultato negativo ed hanno fatto registrare perdite per L. 1.390 miliardi: in termini reali l'incremento delle perdite è stato dell'87,7% rispetto all'esercizio precedente.

In particolare si può evidenziare quanto segue.

L'85,2% delle imprese multiramo ha chiuso i

bilanci con un utile netto pari a L. 1.245 miliardi, con un decremento reale del 16,7% rispetto all'esercizio precedente.

Le quattro imprese multiramo che hanno chiuso i bilanci con risultati negativi hanno subito perdite complessive per L. 490 miliardi.

Le sole imprese multiramo hanno raccolto, nel settore vita, premi pari al 53,6% del totale, con utili pari all'84,5% degli utili netti registrati complessivamente nei rami vita.

Il risultato complessivo, al netto delle perdite della gestione danni, che ammontano a L. 483 miliardi, è stato pari a L. 755 miliardi.

Il 77,4% delle imprese autorizzate all'esercizio nel settore vita ha conseguito utili per complessive L. 169 miliardi, con una diminuzione, in termini reali, del 34,1% rispetto all'esercizio precedente.

L'1,4% delle imprese vita ha chiuso i bilanci in perdita; rispetto all'esercizio 1990 le perdite, pari a L. 30 miliardi, sono aumentate del 123,9%, in termini reali, rispetto all'esercizio precedente.

Il 46% delle imprese che operano esclusivamente nel settore danni ha chiuso con un risultato di bilancio positivo o in pareggio; gli utili realizzati sono stati pari a L. 218 miliardi, con un incremento, in termini reali, del 10,3% rispetto all'esercizio precedente.

Il 15% delle imprese che operano nel settore danni che hanno chiuso il bilancio con risultati negativi hanno registrato perdite per L. 867 miliardi, pari al 39% in più rispetto al 1990, in termini reali.

Delle nove imprese autorizzate all'esercizio della riassicurazione, sei hanno conseguito utili pari a L. 82.691 milioni, le restanti tre hanno registrato perdite pari a L. 3.745 milioni.

Il risultato netto complessivo, pari a L. 78.946 milioni ha segnato un miglioramento, rispetto a quello registrato nel 1990, pari a L. 10.315 milioni.

Nei rami danni lo sviluppo dei premi è stato del 28,6% circa rispetto al 1987, in termini reali e del 62,4% in valori nominali.

Per la gestione vita lo sviluppo dei premi netti dell'esercizio fra il 1987 e il 1991 è stato, in termini reali, pari al 58,3% e circa 100% il valore nominale.

Nel 1991 il tasso di crescita della produzione dei rami vita ha continuato ad aumentare, anche in considerazione dell'offerta di nuovi prodotti assicurativi da parte delle imprese, sensibili alle accresciute richieste di coperture assicurative da parte del mercato.

Per quanto concerne i costi per i sinistri il settore danni ha segnato, nell'ultimo quinquennio, un incremento del 45,2% in termini reali e dell'83,3% in valore nominale. Per contro i pagamenti di competenza della gestione vita sono aumentati, rispetto al 1987, del 98,3% in termini reali e del 150% in valore nominale.

L'andamento dell'indice sinistri di competenza/premi netti è ancora in crescita per i rami danni ed è stato dell'87,5% nel 1991 rispetto al 76,9% del 1987.

Nel settore vita il rapporto fra i pagamenti di competenza ed i premi netti ha avuto un andamento incostante e si è attestato su un valore medio del 23% circa nei

precedenti quattro esercizi, mentre l'incidenza è salito al 27,7% nel 1991.

Per la gestione danni l'incidenza degli oneri di acquisizione sui premi netti è stata dapprima crescente, dal 1987 al 1989, poi decrescente, e si è attestata nel 1991 al 19,6%. Anche con riguardo all'incidenza delle spese generali sui premi netti è stata registrata una flessione dell'indice dal 1989 in quanto nell'esercizio 1991 l'incidenza è stata del 9,4%.

Per la gestione vita l'incidenza delle spese generali sui premi, lavoro diretto ed indiretto, si è attestata in tutto l'ultimo quinquennio attorno al 5,6% mentre era stata del 5,4% nel 1991.

Per quanto concerne la composizione degli oneri di acquisizione, produzione ed organizzazione del lavoro diretto italiano della gestione vita, le provvigioni di acquisto hanno avuto un peso sempre decrescente nel corso del quinquennio preso in considerazione. Infatti l'incidenza delle provvigioni di acquisto sul totale degli oneri di acquisizione, produzione ed organizzazione, che era stata del 64,3% nel 1987, è passata al 50% nel 1991.

I proventi della gestione ordinaria dei rami danni sono aumentati del 29,7%, in termini reali, dal 1987 e la crescita a valori nominali è stata del 5,3% rispetto al 1990, quindi inferiore all'indice di variazione del costo della vita.

Sempre per i rami danni anche nel 1991 è stato registrato un notevole contributo dei proventi della gestione straordinaria, che hanno frenato le perdite complessive. Queste ultime hanno infatti raggiunto L. 1.140

miliardi, anziché L. 2.152 miliardi.

L'indice di variazione del risultato al netto dell'apporto positivo della gestione straordinaria rispetto al risultato complessivo che era stato del 90,5% nel 1990 e del 10,5% nel 1989 è stato del 47% nel 1991.

I rami vita hanno registrato una tendenziale crescita dell'incidenza sui premi netti sia del risultato della gestione assicurativa che dei proventi finanziari della gestione ordinaria.

L'apporto della gestione straordinaria, la cui incidenza è stata del 322% nel 1991, ha sempre inciso notevolmente in tutto il periodo dei cinque anni compreso tra il 1987 ed il 1991.

Il rapporto percentuale tra i premi del lavoro diretto italiano ed il P.I.L. si è leggermente incrementato passando dal 2,79% del 1991 al 3,02% del 1992, mantenendosi, però, ancora su valori contenuti, specie se posto a confronto con quello di altri Paesi europei maggiormente industrializzati.

5. Andamento delle gestioni dei rami danni e vita.

1. I dati di gestione del Ramo r.c. auto.

L'andamento tecnico del ramo evidenzia difficoltà; in particolare, la lieve diminuzione della frequenza dei sinistri non riesce a compensare l'aumento del costo medio rispetto a quello dell'anno precedente.

La raccolta premi è stata pari a L. 13.052,3 miliardi, con un incremento rispetto al 1990 del 15,8%. Il peso percentuale dei premi diretti rispetto al totale dei premi danni è aumentato, anche se in maniera contenuta, passando dal 44,2% nel 1990 al 44,8% nel 1991. Anche se i premi continuano a crescere a tassi superiori all'inflazione i risultati di gestione segnano un costante peggioramento: infatti, da una perdita complessiva di L. 234 miliardi nel 1988 (2,6% dei premi) si passa ad una perdita di L. 1.251 miliardi nel 1991 (9,6% dei premi). Le imprese che hanno evidenziato una perdita di gestione nel ramo rappresentano l'80,6% del mercato (80,5% nel 1990).

Il rapporto dei sinistri pagati, riservati, spese dirette e spese di liquidazione rispetto ai premi di competenza si è attestato al 96% nel 1991 ed è risultato migliore di quello registrato nel 1990 (98,3%). Rimanendo però troppo elevato per consentire un riequilibrio dei risultati.

L'incidenza dei caricamenti sui premi, 28,7% (comprese le spese di liquidazione dei sinistri), risulta diminuita rispetto al 1990 (29,2%).

La quota delle spese di liquidazione dei sinistri sui premi emessi è stata pari al 7,3% (7,4% nel 1990).

Le spese di vendita e provvigionali sui premi 1991 hanno inciso per il 13,1% (13% nel 1990).

Le spese generali sono state pari nel 1991 all'8,4% dei premi (9% nel 1990), mentre per gli altri oneri l'incidenza è stata pari allo 0,1% (0,2% nel 1990).

Riguardo la gestione patrimoniale e finanziaria i proventi netti ordinari patrimoniali e finanziari in rapporto alla media delle riserve tecniche per il solo ramo r.c. auto sono stati pari al 7,8% nel 1991 (8,9% nel 1990), mentre, tenendo conto anche dei proventi straordinari, tale rapporto è passato dal 10,8% del 1990 al 9,5% del 1991.

La velocità di liquidazione dei sinistri della generazione 1991 con riferimento al numero dei sinistri pagati è aumentata ed è stata pari al 60,3% (59,6% nel 1990), mentre se vengono considerati gli importi dei risarcimenti sul totale dei sinistri pagati e riservati, sempre per la generazione 1991, la percentuale è stata del 39,4% (39,2% nel 1990).

L'incidenza del numero dei sinistri considerati senza seguito dalle imprese sul totale dei sinistri denunciati, nel 1991 è stata pari al 22% (21,7% nel 1990) e i sinistri riaperti nel 1991 sono stati pari all'8,4% di quelli a riserva al 31 dicembre 1990 (8,8% l'analogo valore per il 1990).

Il costo medio dei sinistri pagati per la generazione 1991 è stato di L. 1.325.753 con un incremento rispetto al 1990 pari al 9%, mentre il costo medio dei sinistri riservati risulta pari a L. 3.104.000 (incremento rispetto al 1990: 11%).

Nel complesso il costo medio dei sinistri 1991 è

stato pari a circa L. 2.031.000, con incremento rispetto al 1990 pari al 9,5%.

Le riserve per sinistri e spese di liquidazione al 31 dicembre 1990, tenuto conto dei pagamenti effettuati nel corso del 1991, hanno presentato un'insufficienza pari al 6,5% delle riserve stesse.

Il numero dei sinistri denunciati nel 1991 è stato pari a 6.918.891, con un incremento rispetto al 1990 del 3,20% (l'incremento nel 1990 era stato del 4,8% e nel 1989 del 7,5%).

Nel complesso l'ammontare dei premi per le imprese che esercitano la r.c. auto e natanti, lavoro diretto italiano, è stato pari a L. 28.519 miliardi, con un incremento rispetto al 1990 pari al 14,2%, compresi i premi di due compagnie poste in liquidazione coatta amministrativa e di una compagnia posta in gestione straordinaria.

Il margine di solvibilità da costituire da parte di tali imprese è risultato pari a L. 4.347 miliardi per il 1991, e trova ampia copertura nell'insieme degli elementi costitutivi, quali il patrimonio netto, per un ammontare pari a L. 12.648 miliardi.

Il risultato della gestione complessiva pone in evidenza una perdita pari a L. 1.035 miliardi nel 1991, che rappresenta il 6,6% del patrimonio netto. Tale aggravamento è da considerare anche in relazione al minor ricorso ai proventi netti, compresi quelli straordinari, i quali incidono sul patrimonio medio per il 10,4% (12,1% nel 1991) rispetto alla media delle riserve tecniche 11,4% (13,5% nel 1990).

L'incidenza delle attività ad elevato grado di



liquidità rispetto al totale delle riserve tecniche è rimasta invariata rispetto all'esercizio precedente (51,6% nel 1991; 51,9% nel 1990).

## 2. Riforma della R.C. Auto e libertà tariffaria.

Il problema dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile automobile è stato per tutti questi anni il problema assicurativo più dibattuto, che ha registrato riflessi negativi all'immagine del settore ma che ha appesantito, anche per una serie di circostanze, i bilanci delle imprese.

Rilevante però è stata la crescita del ramo che nel quinquennio 1987/1991 ha fatto registrare un incremento percentuale nominale del 57,9% e in termini reali del 24,5%.

Il volume dei premi è passato dagli 8.299,2 miliardi del 1987 ai 13.052 miliardi del 91. Nel 1992 l'incasso dei premi è stato di 15 mila miliardi di lire.

L'incidenza percentuale del ramo sul totale generale è passato dal 36 del 1987 al 32,8 nel 1991. Nel 1992 è stata del 33% come nel 1990.

Un settore quindi in continuo sviluppo ma che registra dei saldi tecnici negativi che preoccupano le imprese.

Nel corso di questi anni è stato al centro del dibattito oltre che il servizio della R.C. Auto, anche la congruità o meno degli aumenti delle tariffe deliberate rispetto al fabbisogno, che si sono sempre, però, mantenuti al di sotto degli indici del costo della vita.

Il sistema dell'assicurazione obbligatoria della

R.C. Auto ha comunque generalmente risposto alle sue finalità pubbliche ed ha contribuito a favorire l'azione del Governo e del Parlamento che con la collaborazione del mercato sono riusciti a portare il settore fuori dalla crisi degli anni settanta.

Il meccanismo di formazione delle tariffe, sottoposto al regime dei prezzi amministrati, è servito poi ad assicurare una certa stabilità al settore anche se è stato oggetto di continue critiche che ne postulavano la sua revisione per consentire una maggiore concorrenza. Oggi questo problema può dirsi avviato a soluzione.

Il 21 novembre del 1992 è divenuta operante nei Paesi CEE la direttiva comunitaria n. 618 dell'8 novembre 1990 - attuata in Italia con decreto legislativo nel quadro della legge comunitaria del 1991 che ha liberalizzato le tariffe R.C. Auto relative ai c.d. "grandi rischi".

In sostanza ha liberalizzato le polizze assicurative stipulate da aziende grandi e medio-grandi. Il 1° luglio 1994, in attuazione della III Direttiva Danni, anche per i c.d. "rischi di massa", cioè i rischi relativi alle persone, scatterà la liberalizzazione tariffaria.

Da quella data, quindi, si avrà la completa libertà delle tariffe per tutti i paesi dell'area comunitaria.

L'evento, alla luce delle aspettative, è molto atteso dal mercato assicurativo. Ma esso metterà alla prova il grado di responsabilità delle imprese in quanto saranno chiamate a dar prova della loro capacità di misurarsi tra loro e con le compagnie comunitarie tenendo sempre bene in

vista i principi della stabilità del mercato, della solvibilità delle compagnie e della tutela dell'utente.

Questo nuovo scenario che si apre con la libertà di prestazione dei servizi nella R.C. Auto e la libertà tariffaria dovrà avere riflessi anche sull'attività di controllo del settore assicurativo che, esercitato a posteriori, dovrà inevitabilmente essere più rigoroso e puntuale.

Nel disegno di legge, come è noto decaduto con lo scioglimento del Parlamento, erano previste la determinazione di criteri nuovi di risarcimento per i danni alle persone e la delega

al Governo a redigere le nuove tabelle di risarcimento, rendendo pertanto più semplice la garanzia assicurativa e conseguentemente offrendo adeguata protezione al danneggiato per quanto riguarda il danno alla salute.

Diverse sono state le tappe per giungere alla libertà tariffaria nell'area dei Paesi della CEE.

In oltre 20 anni l'assicurazione di responsabilità civile autoveicoli è stata infatti oggetto di sei Direttive: tre per armonizzare le garanzie ed altrettante per realizzare la libera prestazione dei servizi (LPS).

In particolare con la direttiva del 24 aprile 1972 è stata estesa a tutti i Paesi comunitari l'obbligatorietà dell'assicurazione di R.C. Auto ed è stato soppresso il controllo della Carta Verde per favorire la libera circolazione delle persone nell'area della Comunità.

Con la Direttiva del 30 dicembre 1983 sono stati armonizzati i massimali minimi di garanzia attraverso un loro progressivo adeguamento; è stata resa obbligatoria la istituzione del Fondo di Garanzia delle vittime della strada ed è stata estesa la copertura assicurativa obbligatoria a familiari terzi trasportati.

Le tappe della LPS sono state contrassegnate da altrettante Direttive. La Direttiva del 22 giugno 1988, entrata in vigore il 1° luglio 1990, che ha fatto la distinzione, per la R.C. Auto, fra "grandi rischi" e "rischi di massa", definendone le caratteristiche. "Grandi rischi", infatti, per quanto attiene l'assicurazione di R.C. Auto, sono considerati quelli che rispondono ad almeno due delle

tre seguenti condizioni: l'impresa deve avere un bilancio superiore ai 6,2 milioni di ECU, deve avere una cifra di affari superiore ai 12,8 milioni di ECU, deve avere più di 250 dipendenti.

La Direttiva del 20 novembre 1990 entrata in vigore il 20 novembre 1992 mantenendo sempre la distinzione tra "rischi di massa" e "grandi rischi" ha esteso la LPS nell'assicurazione obbligatoria di responsabilità civile autoveicoli a questi ultimi.

La Direttiva dell'8 giugno 1992 (III Danni) che entrerà in vigore il 1° luglio 1994 sopprime la distinzione fra "grandi rischi" e "rischi di massa" e quindi estendendo l'assicurazione di R.C. Auto anche a questi ultimi, attua la completa liberalizzazione delle tariffe.

### 3. I principali rami danni, escluso il ramo r.c. auto.

Da un'analisi dell'andamento dei principali rami del mercato assicurativo, ad eccezione del ramo r.c. auto emerge che il ramo malattia è quello che ha subito il maggior sviluppo nell'ultimo quinquennio (13,6% in termini nominali e 89,7% in termini reali). Seguono il ramo auto rischi diversi, con una crescita reale del 46,5% e gli altri rami che hanno avuto una crescita ridotta: 31% il ramo responsabilità civile generale; 30,8% il ramo infortuni, 27% il ramo trasporti.

#### a. - auto rischi diversi

Il ramo auto rischi diversi ha registrato una sia pur lieve flessione del rapporto sinistri a premi che si è attestato nel 1991 al 95% mentre era stato sempre crescente

nei precedenti quattro anni, passando dal 68,2% del 1987 al 96,2% circa del 1990.

E' sempre minore l'incidenza delle spese di acquisizione, organizzazione e produzione sui premi; nel 1991 l'indice è stato pari al 21,6%.

Il ricorso alla riassicurazione passiva in rapporto alla produzione, decrescente dal 1987, nel 1991 si è mantenuto quasi allo stesso livello di quello registrato nel precedente esercizio: l'indice premi ceduti a premi è sceso dal 17,5% del 1987 all'11,8% del 1990; nel 1991 si è attestato sull'11,6%.

Il rapporto fra il saldo tecnico al lordo della riassicurazione ed i premi è stato pari a - 13,8% ed ha registrato un leggero miglioramento rispetto al 1990.

Il rapporto tra riserva sinistri e premi è cresciuto di 18 punti percentuali fra il 1987 ed il 1990, mentre il valore del 1991, pari al 50,3% è superiore a quello del 1990 di un solo punto percentuale: si osserva quindi una inversione di tendenza.

b. - r.c. generale

Il ramo responsabilità civile generale ha presentato valori decrescenti nel quinquennio per l'indice sinistri a premi che è passato dall'81,2% del 1987 al 77,3% del 1991, mentre l'indice di cessione, dopo una tendenza decrescente registrata nel periodo 1987-1990 ha evidenziato una crescita nel 1991, attestandosi lo stesso al 19,3% (contro il 17,8% registrato nel 1990). Per quanto riguarda le spese di produzione, organizzazione e acquisizione, sempre rapportate ai premi, è rimasto invariato l'andamento

decescente dell'indice, attestatosi nel 1991 al 27%.

Il rapporto fra riserva sinistri e premi è stato sempre crescente in tutto l'ultimo quinquennio, passando dal 162,6% del 1987 al 180,3% del 1991.

Il saldo tecnico lordo ha inciso per lo 0,2% sui premi di ramo (nel 1990 l'indice era pari all'1,3%).

#### c. - malattia

##### 1. I dati di gestione del ramo.

Il ramo malattia è quello che, come accennato, ha avuto il maggior sviluppo negli ultimi cinque anni rispetto ai rami considerati.

L'incidenza delle perdite tecniche lorde sui premi di ramo è stata, nel 1991, pari al 13,1% e, quindi, leggermente inferiore al medesimo dato registrato nel 1990 (13,6%).

Il ricorso alla riassicurazione passiva è stato minimo se confrontato con quello di altri rami ed è in crescita: il rapporto premi ceduti a premi è stato pari al 10,2% nel 1987 ed al 14,8% nel 1991.

L'incidenza dei sinistri sui premi è in aumento ed è passata dall'81,3% del 1987 all'87,5% del 1991. Il rapporto tra la riserva sinistri e i premi è, invece, cresciuto meno di 2 punti percentuali in questi ultimi cinque anni (33,2% per il 1991).

##### 2. Le prospettive di sviluppo.

Nel 1991 il ramo Malattia ha superato i 1.100 miliardi, un importo superiore di 10 volte il volume di affari del 1981. Rispetto al 1990 l'incremento è stato del 20%, al di sopra del tasso di inflazione del 6,4% e dello

stesso indice medio di aumento di tutti i rami danni (14,29%). Anche la quota di mercato ha registrato un aumento del + 0,2%. Siamo quindi di fronte ad una domanda vivace che richiede risposte assicurative adeguate ad una delle esigenze fondamentali dei cittadini che è quella della tutela della salute.

Il problema dell'assicurazione malattia è infatti tra quelli più avvertiti dall'opinione pubblica non soltanto per le carenze del sistema sanitario nazionale ma anche per l'evoluzione stessa della coscienza previdenziale dei cittadini che postulano garanzie sempre più ampie e durature.

Il ramo presenta, dunque, notevoli possibilità di sviluppo che in altri paesi europei, con i quali tradizionalmente ci confrontiamo, è una realtà dinamica, tanto da occupare il terzo posto dopo l'Automobile e la Vita.

In Germania nel 1990 l'incasso dei premi nel ramo Malattia è stato di 9.073 milioni di ECU, in Francia di 4.548 milioni di ECU, in Gran Bretagna di 2.254 milioni di ECU.

In Italia, invece, nello stesso anno i premi sono ammontati a 608 milioni di ECU (918,8 miliardi). Altri dati significativi dell'evoluzione del ramo nell'area comunitaria sono l'ammontare complessivo dei premi incassati nel '90: 29 miliardi di dollari, pari al 5,6% della raccolta complessiva di tutti i rami e il numero degli assicurati: il 15% degli abitanti.

In particolare nel 1990 gli inglesi assicurati con polizza Malattia erano 15,6 milioni, 12 milioni i francesi,



ma soltanto 6 milioni gli italiani.

I diversi tipi di contratti e prestazioni forniti dall'assicurazione privata malattia in Europa sono simili a quelli del resto del mondo.

La rilevanza sociale di un prodotto rispetto ad un altro scaturisce comunque dall'espansione della previdenza privata..

Sempre restando in Europa l'assicurazione privata malattia deve affrontare diversi problemi.

Il primo è quello della esplosione dei costi sanitari. In tutti i paesi le spese sanitarie negli ultimi anni sono aumentate generalmente più del PIL. C'è poi la sfida della realizzazione del mercato unico che porterà a profondi cambiamenti nei sistemi assicurativi privati.

La CEE, per stimolare la concorrenza fra le imprese, favorisce la creazione di nuove istituzioni, l'erogazione di nuovi servizi, la deregulation.

La situazione nei Paesi comunitari, dove pure la previdenza pubblica offre una copertura di base più o meno ampia, mette dunque in evidenza il peso che sempre più sta acquistando il ramo Malattia schiudendo per il nostro paese notevoli prospettive di sviluppo di un'attività che deve essere sempre più incentrata alla modernizzazione e alla offerta di prodotti innovativi.

Le compagnie di assicurazione italiane si stanno muovendo in questa direzione e recependo la crescente domanda di polizze integrative hanno messo a punto una serie di pacchetti di prestazioni aggiuntive a quelle di base, offrendo in tal modo coperture più ampie e articolate che possono essere alternative ma anche sostitutive dello stesso

Servizio Sanitario Nazionale.

Sussistono però ancora lacune non indifferenti come certe esclusioni nei confronti degli utenti più anziani che viceversa, proprio per la loro età, richiedono maggiori protezioni. E' pur vero però che alcune compagnie hanno elevato a 75 anni il limite di età per la stipula delle polizze Malattia.

Altre lacune addebitate al settore sono quelle relative all'uso frequente del "diritto di recesso" in caso di sinistro e all'esclusione dalle coperture assicurative delle malattie contratte nel periodo antecedente la stipula della polizza, il cosiddetto "periodo di carenza".

Il Governo per stimolare lo sviluppo del settore e recependo la richiesta delle compagnie che da tempo sollecitavano l'adozione di uno strumento tecnico che eliminasse una distorsione nella concorrenza e fosse di ristoro al progressivo deterioramento dei dati di gestione del ramo, ma soprattutto per concorrere ad un decisivo miglioramento del servizio che andasse sempre più incontro alle esigenze dei cittadini, ha introdotto, con l'art. 31 lettera d) del D.L. 15 gennaio 1992 n. 49, l'obbligo per gli assicuratori di costituire, in esenzione d'imposta, le riserve di senescenza per far fronte ai contratti pluriennali.

Il Governo, dunque, con un intervento atteso da anni dal mercato ha creato tutti i presupposti perché anche la fascia d'età coperta da una polizza malattia venisse adeguatamente ampliata.

Ora però spetta alle compagnie di assicurazione adeguare speditamente alle finalità sociali lo sgravio fiscale ottenuto.

### 3. Le garanzie assicurative in Italia.

Attualmente operano in Italia sul mercato nel ramo malattia 130 compagnie, le prime dieci delle quali coprono oltre il 60% del mercato.

Anche per quanto concerne le polizze sanitarie il settore assicurativo tende a cogliere le più rilevanti esigenze della collettività e ad offrire garanzie adeguate oltre anche a colmare le lacune delle prestazioni offerte dal servizio pubblico e ad offrire garanzie in determinate e particolari situazioni di precarietà in cui il cittadino può venire a trovarsi.

In tale ottica al momento le forme di copertura si presentano come rimborso spese dovute a ricovero, o diaria giornaliera da ricovero.

Nella prima ipotesi l'assicurato può scegliere tra la garanzia completa (le spese sostenute sono interamente rimborsate) e la garanzia integrativa (il rimborso serve a completare quanto erogato dalle USSL a chi decida di rivolgersi ad un ospedale privato).

Entrambe le garanzie coprono le spese per gli accertamenti diagnostici, le visite specialistiche, etc. che siano state sostenute dall'assicurato nei 90 giorni precedenti e successivi il ricovero.

Tale tipo di copertura può essere estesa al rimborso delle spese per accertamenti diagnostici e per le visite specialistiche anche indipendentemente da ricovero.

Nella seconda ipotesi la prestazione offerta dalla compagnia di assicurazione consiste in una somma prestabilita per ogni giorno di degenza in ospedale: il costo del premio annuo della polizza è agganciato all'indice ISTAT dei costi sanitari ed è determinato in funzione del sesso, dell'età dell'assicurato e della durata del contratto di assicurazione.

Le basi tecniche su cui si basano le tariffe di assicurazione sono costituite dalla frequenza annua dei ricoveri, dal costo medio e dal numero dei giorni di degenza che mediamente ogni ricovero comporta.

Premesso quanto sopra va richiamata l'attenzione su alcuni aspetti che vengono qui di seguito sintetizzati e che rappresentano dei limiti connessi al contratto di assicurazione per polizze malattie che condizionano sensibilmente lo sviluppo del ramo e che è quindi auspicabile possano trovare entro breve tempo una nuova e più adeguata disciplina:


- il Codice Civile delimita in 10 anni la durata massima dell'assicurazione malattia (art. 1899);
- il limite massimo di età per potersi assicurare o per rimanere assicurato è di 70 anni;
- non vengono coperte da assicurazione le malattie mentali, le intossicazioni da alcoolismo, le tossicodipendenze, le cure e le protesi dentarie;
- l'efficacia delle polizze malattia non è immediata: esiste un "termine di aspettativa" che normalmente dura 180

giorni dalla firma del contratto;


- l'assicurato può disdire la polizza malattie in qualsiasi momento; l'assicuratore, secondo le polizze di riferimento Ania, può recedere solo nei primi due anni di durata del contratto.

Tenuto conto di ciò ed in relazione alle aspettative di rilevanti innovazioni legate all'applicazione delle disposizioni relative al piano sanitario nazionale si può dire che anche le imprese che operano nel comparto dell'assicurazione malattia si trovano in uno stato di vigile attesa e di approfondimento al fine di poter ancora una volta intervenire a fronte delle mutate esigenze della collettività.

Spese di salute espresse in % del PIL (1979-1990) in alcuni paesi



- ..... Etats-Unis
- Canada
- - - Suisse
- . - Grande-Bretagne



- ..... Allemagne fédérale
  - France
  - - - Italie
  - . - Espagne
- Données : OECD Health Data

Fonte: SIGMA

## L'ASSICURAZIONE PRIVATA MALATTIA IN ALCUNI PAESI

Pays	Taux de croissance annuel moyen, en valeur réelle (%)			Répartition du volume des primes (%)		Assurance des frais de maladie en 1990		Nombre d'assurés en 1990 en % de la population
	70/80	80/90	70/90	assurance groupe	assurance individuelle	primes millions Mn.	part dans l'assurance maladie privé (%)	
Allemagne fédérale	3,9	4,3	4,1	0	100	17 856 <sup>1</sup>	93 <sup>2</sup>	18
France	11,5	6,5 <sup>3</sup>	9,6 <sup>3</sup>	78	22	17 000	54	21 <sup>4</sup>
Grande-Bretagne	7,7	14,3	11,0	52	48	1 114	100	13
Italie	23,4	18,8	21,0	30	70	n.c.	n.c.	7 <sup>4</sup>
Suisse	7,7	4,6	6,1	70	30	431 <sup>5</sup>	30	6 <sup>5</sup>
Espagne	8,0	6,9	7,4	n.c.	n.c.	128 281 <sup>6</sup>	96	16
Canada	7,7	4,4	6,0	87	13	2 303 <sup>7</sup>	46	49
Etats-Unis	1,5	2,0	1,8	78	22	48 900	85 <sup>7</sup>	35

<sup>1</sup> y.c. allocation forfaitaire hospitalière<sup>2</sup> contrairement au volume des primes du tab. 1, les chiffres ne tiennent compte ici que des affaires enregistrées par les membres de l'association de l'assurance maladie privée (env. 99 % du marché)<sup>3</sup> 1980-86 et 1970-86 : taux de croissance 1987-90 : 8,17 %, suite à un remaniement du traitement statistique des assurances maladie et accident<sup>4</sup> source : CEA<sup>5</sup> uniquement assurance des frais de maladie<sup>6</sup> encaissement de primes de l'assurance d'assistance sanitaire ("asistencia sanitaria")<sup>7</sup> concerne uniquement les affaires des assureurs Vie (env. 92 % de l'ensemble des affaires) estimation

Composizione della crescita reale delle spese di salute in alcuni paesi.

70-1980

Pays	Taux de croissance annuel moyen en valeur réelle (%)		
	Prix relatif <sup>1</sup>	Population	Volume par habitant
Allemagne fédérale	0,5	0,1	5,8
France	-1,1	0,6	6,6
Grande-Bretagne	-0,5	0,1	4,7
Italie	-0,3	0,5	6,5
Suisse	2,3	0,2	2,2
Espagne	0,1	1,0	6,7
Canada	-0,1	1,2	3,8
Etats-Unis	0,4	0,9	3,9

1980-1990

Pays	Taux de croissance annuel moyen en valeur réelle (%)		
	Prix relatif <sup>1</sup>	Population	Volume par habitant
Allemagne fédérale	0,3	0,2	1,0
France	-1,0	0,5	4,5
Grande-Bretagne	1,0	0,2	2,2
Italie	0,7	0,2	2,6
Suisse	0,3	0,6	1,3
Espagne	0,6	0,4	3,7
Canada	1,7	1,0	2,2
Etats-Unis	2,6	1,0	2,1

<sup>1</sup> indice des prix de la santé divisé par indice des prix du PIB




## Spese di salute per abitante e rapporto col PIL in alcuni paesi

Tableau 3  
 Dépenses de santé par habitant exprimées  
 en dollars (1990)

	Conversion basée sur les taux de change	Conversion basée sur la parité des pouvoirs d'achat
Allemagne fédérale	1899	1287
France	1867	1379
Grande-Bretagne	1039	909
Italie	1426	1113
Suisse	2488	1389
Espagne	831	730
Canada	1933	1795
Etats-Unis	2566	2566
Moyenne OCDE	1480	1128

Source : OÉCO Health Data


Figure 7  
 Relation entre le PIB  
 par habitant et les  
 dépenses de santé par  
 habitant (dans les pays  
 de l'OCDE, en dollars)




Quota parte delle assicurazioni malattia e infortuni in  
alcuni paesi

Part de l'assurance maladie et de l'assurance accident dans le volume  
global des primes des compagnies d'assurance privées en 1990


Allemagne fédérale



France




Grande-Bretagne




\* correspond à la private medical insurance


Italie




Suisse




Espagne



Canada



Etats-Unis



Fonte: SIGMA

## Percentuale delle spese di salute nel PIL

	1970	1980	1990
Allemagne fédérale	5,9	8,4	8,1
France	5,8	7,6	8,9
Grande-Bretagne	4,5	5,6	6,1
Italie	5,2	6,8	7,6
Suisse	5,2	7,3	7,4
Espagne	3,7	5,6	6,6
Canada	7,1	7,4	9,0
Etats-Unis	7,4	9,3	12,4
OCDE	5,3	7,0	7,5

sans la Turquie

Fonte: OCSE

## d. - furto

Il ramo furto è stato caratterizzato dalla grave incidenza dei sinistri sui premi e, conseguentemente, delle riserve sinistri sui premi.

Il primo indicatore è cresciuto di 30 punti percentuali fra il 1987 ed il 1991, passando dal 70,3% al 100,3%.

Il secondo indice è passato dal 51,9% del 1987 all'84,6% del 1991.

Il ricorso alla riassicurazione passiva comportava un rapporto premi ceduti a premi del 29,3% nel 1987. Tale valore nel 1988 era sceso di 4,8 punti percentuali. Nel 1991 si è attestato attorno al 26,8%.

Negli ultimi cinque anni si è registrata una incidenza media delle spese di produzione, organizzazione ed acquisizione del 28,8%. Rispetto a tale dato medio l'incidenza nel 1991 è risultata più bassa, pari al 27%.

E' ulteriormente peggiorato il rapporto tra il risultato tecnico lordo ed i premi, attestatosi nel 1991 al - 22%; questo indice nel 1987 era pari al 7%, facendo registrare, quindi, un calo di circa 30 punti percentuali in cinque anni.

## e. - infortuni

Il ramo infortuni ha presentato una sostanziale costanza dell'indice sinistri a premi a partire dal 1989. Al contrario, il rapporto tra riserva sinistri e premi ha assunto valori sempre crescenti in tutto l'ultimo quinquennio, passando dal 61,5% del 1987 al 74,2% del 1991.

Il ricorso alla riassicurazione passiva ha inciso mediamente per il 19,5% in questo ultimo quinquennio (l'aliquota premi ceduti a premi è stata del 21,1% nel 1991).

Il rapporto fra il saldo tecnico lordo ed i premi è stato pari al - 4% ed ha registrato una inversione di tendenza dell'andamento negativo del saldo tecnico, rilevabile nei precedenti esercizi.

L'incidenza delle spese di acquisizione, produzione ed organizzazione sui premi, nel 1991 è diminuita e si è attestata al di sotto della media dell'ultimo quinquennio (incidenza nel 1991: 29,1%; incidenza media: 31,8%).

f. - trasporti

Il ramo trasporti è stato caratterizzato dall'incidenza ridotta delle spese di acquisizione, produzione ed organizzazione rispetto agli altri rami considerati, che è stata, nel 1991, pari al 19,1%.

Nell'ultimo esercizio l'incidenza dei sinistri sui premi è stata particolarmente rilevante ed ha registrato una crescita di circa 10 punti percentuali sul 1990. Nell'arco degli ultimi cinque anni tale indice è cresciuto del 92,1% del 1987 al 109,5% del 1991.

Analogamente, l'incidenza della riserva sinistri sui premi è passata dal 115,7% del 1987 al 131,6% del 1991.

Per quanto riguarda il risultato tecnico lordo del ramo, l'andamento è stato simile a quello registrato per il ramo furto: nell'ultimo quinquennio l'andamento fortemente negativo ha ridotto di circa 28 punti percentuali il

rapporto tra il risultato tecnico lordo ed i premi, indice che si è attestato nel 1991 al - 28%.

g. - incendio

Nel ramo incendio il rapporto sinistri a premi, passato dal 76,6% del 1987 al 98,7% del 1990, si è ridotto al 94,2% nel 1991. L'incidenza delle perdite tecniche al lordo della riassicurazione è, analogamente, calata dal 19,8% del 1990 al 12,8% nel 1991.

Per contro è aumentato l'indice premi ceduti a premi, decrescente dal 1987 al 1990, che si è attestato su valori maggiori di quelli di inizio periodo (ha assunto il valore 45,3% nel 1991).

E' diminuita l'incidenza delle spese di produzione, acquisizione ed organizzazione sui premi che aveva assunto valori attorno al 29,5% nel periodo 1987-1990, che è stata del 27,4% nel 1991.

### 3. Assicurazioni sulla vita.

#### 1. I dati di gestione del ramo

Nel corso dell'esercizio 1992 è continuata l'espansione del mercato assicurativo vita nella misura del 22,1% in termini nominali e del 14,8% in termini reali, al netto dell'inflazione calcolata al 6,4%. E' continuata quindi la crescita della raccolta dei premi iniziata nel 1990 in particolare per quanto concerne le assicurazioni collettive. E' stata invece in diminuzione la quota delle assicurazioni ordinarie sul totale dei premi incassati.

Anche i premi relativi alle operazioni di

capitalizzazione hanno subito un incremento rispetto all'esercizio precedente, anche se in valore assoluto sono ancora contenuti: l'aumento cui si è accennato è comunque del 150,7%.

Anche il capitale medio assicurato, pari a L. 26 milioni è aumentato nel 1991.

Parimenti in crescita sono stati il rapporto riserve tecniche/premi e l'incidenza di questi ultimi rispetto al prodotto interno lordo: aspetti tutti che sono un segnale del continuo sviluppo del settore delle assicurazioni sulla vita.

Ciò nonostante in Italia l'incidenza dei rami vita sul totale della produzione del settore assicurativo, pari al 25,4% è ancora molto ridotta rispetto a quella di altri Paesi. Ciò vale anche per il peso percentuale dei premi emessi sul prodotto interno lordo.

I premi del lavoro diretto italiano raccolti nel corso del 1992 dalle 97 imprese operanti in Italia nei rami vita sono stati pari a circa L. 12.508 miliardi, con un incremento del 18% rispetto all'anno precedente (12% in termini reali), che risulta inferiore a quello registrato nel 1991 (22,1%); è stato, comunque, superiore a quello relativo ai rami danni, determinando un aumento del peso del settore vita sul totale dei premi del mercato, che passa dal 26,7% del 1991 al 27,5% del 1992.

## 2. Le nuove frontiere.

L'evoluzione dell'assicurazione sulla vita è influenzata, com'è noto, dalla situazione economica generale, in particolare da come procede lo sviluppo economico di un paese. Vi è invece una correlazione diretta

fra le assicurazioni-persona e il sistema di sicurezza pubblica. Laddove quest'ultimo è posto alla base della previdenza dei cittadini, le assicurazioni-persona registrano, infatti, un trend di crescita contenuto che viceversa è accentuato nei paesi dove il sistema di sicurezza pubblica è scarsamente diffuso o è inesistente.

Ciò premesso, va sottolineato che l'aumento della speranza di vita che in certi paesi europei prospetta un crescente numero di ultraottantenni nel 2000 e di novantenni nel 2025, pone in primo piano il riequilibrio urgente della previdenza pubblica e quindi l'altrettanto urgente riforma del sistema previdenziale, appunto per fronteggiare i problemi demografici ed economici che ha di fronte.

Grandi spazi si aprono dunque al settore vita, che potranno essere adeguatamente occupati se le assicurazioni sapranno stimolare la domanda assicurativa che in Italia è ancora molto contenuta. Infatti anche se l'Italia fa registrare, tra tutti i paesi industrializzati, tassi di incremento elevati (nel decennio 1980-1990 la crescita è stata superiore al 14% collocando il nostro paese in testa assieme con la Francia), il rapporto fra volume premi e prodotto interno lordo, cioè la capacità di penetrazione, è molto al di sotto della media.

La dinamica del ramo vita è comunque evidente. Cresce infatti l'attenzione verso i prodotti finanziari e di reinvestimento ed aumenta l'ammontare delle somme assicurate che in certi paesi hanno superato lo stesso prodotto interno lordo. Nel decennio 1980-90 il tasso di crescita medio annuo, depurato dell'inflazione, è stato 9,9 in Italia, 8,3 in Germania, 6,2 in Gran Bretagna, 5,9 in Svizzera, 5,5



nell'ex Repubblica Federale Tedesca, 5,3 negli Stati Uniti.

L'assicurazione vita non è più considerata soltanto come una garanzia per i beneficiari in caso di premorienza o quando si determinano condizioni che ledono in maniera duratura il reddito. Essa è vista anche se non soprattutto come strumento previdenziale per il tempo della pensione.

Prendendo in esame le riserve tecniche - che servono a garantire le prestazioni - analogamente al risparmio bancario o al possesso di azioni che sono considerate come risorse monetarie delle famiglie, si evidenzia, nei citati paesi, per il decennio 1980-90, il seguente tasso di crescita (depurato dell'inflazione), 17,3 in Francia, 13,5 in Spagna, 11,1 in Italia, 9,2 nel Regno Unito, 7,7 in Germania, 6,7 negli Stati Uniti e 6,6 in Svizzera.

Ma la domanda assicurativa sale in quanto i consumatori sono oggi più sensibili alle garanzie assicurative, ma esigono anche avere prodotti chiari, un'informazione semplice e di facile accessibilità, una adeguata assistenza da parte dell'assicuratore, una maggiore fiducia nella qualità della gestione. In definitiva essi chiedono più tutela così come postula la stessa Commissione CEE che prevede, in proposito, specifiche normative.

La libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi assicurativi hanno fatto cadere molte barriere ed hanno aperto alla concorrenza il settore assicurativo che fino a poco tempo fa, era un settore "coperto".

Sono entrati in scena molti attori, si è accentuata la competizione fra tutte le istituzioni

finanziarie e si sono moltiplicati i prodotti assicurativi che per soddisfare i bisogni e far crescere la domanda dei consumatori devono ora più di prima saper rispondere alla richiesta di polizze trasparenti contrattualmente ma anche flessibili ed agibili.

Le imprese di assicurazioni nel mondo mostrano di aver recepito queste esigenze ed in alcuni paesi hanno posto in commercio polizze vita di forte richiamo, come quelle che consentono all'utente di modificare sia la struttura del capitale che l'entità dei premi secondo le necessità assicurative del momento. Altre, hanno la caratteristica di essere impostate in unità di conto legate a fondi di investimento e altre cercano di soddisfare il bisogno di risparmio dell'assicurato in vista del pensionamento.


Gli assicuratori sempre più impegnati a ricercare formule assicurative nuove, atte a dare risposte alle necessità del cittadino, hanno così inventato polizze che, accanto alla garanzia principale, offrono garanzie complementari come quelle che consentono all'assicurato di potere utilizzare, prima della scadenza del contratto, una parte del capitale in caso di malattie incurabili. Questo tipo di marketing, così ricco di inventiva, ha portato a far contrarre in un certo senso la redditività delle imprese, tanto che ora, in certi paesi, come quelli nordamericani si cerca di tornare al "back to basic", cioè ai principi tradizionali dell'assicurazione di base.

In Europa, comunque, la linea di marcia delle imprese di assicurazioni è piuttosto quella di commercializzare prodotti vita che rispondano ad esigenze effettive. Nel paese, dove più lento è lo sviluppo economico e il livello di vita è ancora basso, sono largamente diffuse le polizze vita tradizionali.

Struttura del volume  
premi nel ramo vita (1990)


## Repubblica federale tedesca

Individuali di capitale	88,1%
Collettive di capitale	7,4%
Individuali di rendita	4,5%




## Italia

Individuali di capitale e di rendita	85,2%
Collettive di capitale e di rendita	14,8%




## Francia

Individuali di capitale e di rendita	82,7%
Collettive di capitale e di rendita	17,3%




## Giappone

Individuali di capitale	61,3%
Collettive di capitale	5,0%
Collettive di rendita	26,4%
Individuali di rendita	7,3%




## Canada

Individuali di capitale	26,1%
Collettive di capitale	10,1%
Individuali di rendita	39,3%
Collettive di rendita	24,5%




## Stati Uniti.

Individuali di capitale	29,4%
Collettive di capitale	6,9%
Individuali di rendita	27,1%
Collettive di rendita	36,6%




## Gran Bretagna

Individuali di capitale	42,8%
Individuali di rendita	32,1%
Collettive di capitale e di rendita	25,1%



## Svizzera

Individuali di capitale	33,4%
Individuali di rendita	3,3%
Collettive di capitale e di rendita	63,3%



Fonte: SIGMA

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Il volume premi dell'assicurazione  
individuale di rendita

	Mrd. (moneta originale)	Volume premi		Crescita*	Quota al volume complessivo	
		1980	1990		1980	1990
Stati Uniti	\$USA	7,83	55,52	16,2 %	12 %	27 %
Canada	\$can	1,76	7,30	8,8 %	27 %	39 %
Giappone	Yen	124,00	1'976,00	29,2 %	2 %	7 %
Gran Bretagna	£	0,62	10,68	24,7 %	9 %	32 %
Francia <sup>1</sup>	F	0,19	1,11	12,3 %	1 %	1 %
Rep. fed. tedesca	DM	0,86	2,45	8,3 %	3 %	4 %
Svizzera	fr.	0,36	0,47	-0,7 %	7 %	3 %

\* tasso di crescita medio annuo depurato dell'inflazione  
<sup>1</sup> solo rendite immediate a premio unico

volume premi dell'assicurazione  
collettiva

	Mrd. (moneta originale)	Volume premi		Crescita*	Quota al volume complessivo	
		1980	1990		1980	1990
Stati Uniti	\$USA	24,64	89,68	8,7	39 %	44 %
Canada	\$can	2,42	6,43	4,1	37 %	35 %
Giappone	Yen	1'500,00	8'546,00	16,6	18 %	31 %
Gran Bretagna	£	2,56	8,35	5,6	38 %	25 %
Francia	F	10,79	34,60	5,7	39 %	17 %
Rep. fed. tedesca	DM	1,98	4,04	4,7	7 %	7 %
Italia	Lit	-	1'280,0	-	-	15 %
Svizzera	fr.	2,77	9,00	8,8	53 %	63 %

\* tasso di crescita medio annuo depurato dell'inflazione

Fonte: SIGMA

Il volume premi delle assicurazioni vita: tassi di crescita medi annui senza l'inflazione





Figura 4 Penetrazione nel 1980 e nel 1990: volume premi in % del PIL



Fonte: SIGMA

## 6. Il personale dipendente.

Nel settore assicurativo il numero dei lavoratori dipendenti è in costante aumento, nonostante il ricorso, sempre più ampio, agli strumenti informatici; inoltre imprese ed agenzie di assicurazione hanno anche utilizzato contratti di formazione e forme di lavoro "part-time".

In particolare, alla data del 31 dicembre 1992, i dipendenti delle agenzie erano 40.000, mentre i dipendenti delle imprese di assicurazione erano complessivamente 48.069, suddivisi fra 43.845 amministrativi (compresi i dirigenti) e 4.224 addetti alla produzione.

Per contro, alla data del 31 dicembre 1991, i dipendenti delle imprese di assicurazione erano 47.574, suddivisi fra 43.676 amministrativi (compresi i dirigenti) e 3.898 addetti alla produzione.

Per una più completa informativa nella tabella che segue viene indicato l'andamento del costo complessivo (in miliardi di lire) per il personale negli anni 1987-1992, suddiviso, come sopra indicato, in personale amministrativo (compresi i dirigenti) e personale addetto alla produzione.

	Personale amministrativo	Personale addetto addetto alla produzione	TOTALE
1987	2.210	139	2.349
1988	2.490	151	2.641
1989	2.775	164	2.939
1990	2.921	170	3.091
1991	3.374	182	3.556
1992	3.390	194	3.584

Come accennato le imprese di assicurazione stanno sempre più facendo ricorso agli strumenti informatici, sia sotto il profilo gestionale sia sotto il profilo della organizzazione aziendale.

Tale circostanza ha reso possibile un miglioramento del servizio reso agli assicurati ed una maggiore efficienza operativa, nonché il contenimento dei costi, che altrimenti sarebbero stati certamente più rilevanti.

Al riguardo il settore assicurativo dispone di una propria rete di telecomunicazioni, che offre numerosi servizi (in particolare il collegamento tra direzione ed uffici periferici) ed è già utilizzata da un gran numero di imprese.

Per quanto concerne i livelli occupazionali appare opportuno riflettere su alcuni delicati aspetti anche in considerazione del fatto che il settore assicurativo sta attraversando un periodo di difficoltà e l'eventuale adozione di provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa di imprese potrebbe comportare un esubero di personale.

E' ben noto in proposito che il comparto assicurativo non è stato mai destinatario di valide politiche di incentivazione o lavoristiche.

Per quanto concerne la prima considerazione va ricordata la possibilità di deduzione dal reddito di modesti importi in presenza di contratti di assicurazioni sulla vita.



Per quanto concerne la seconda considerazione è appena il caso di ricordare che, ai sensi dell'art. 11 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito in legge 26 febbraio 1977, n. 39 il commissario liquidatore di una compagnia di assicurazioni posta in liquidazione coatta amministrativa può trasferire convenzionalmente il relativo portafoglio a compagnie autorizzate all'esercizio dell'attività assicurativa per gli stessi rami che abbiano capitali e riserve tecniche non minori del doppio di quelli dell'impresa liquidata.

Proprio in tale sede il legislatore ha cercato di venire incontro alle esigenze del personale prevedendo l'obbligo, a carico delle imprese cessionarie del portafoglio, di assumere una parte del personale della società posta in liquidazione coatta amministrativa.

Sempre con riferimento ai livelli occupazionali è meritevole di attenzione il fenomeno della concentrazione delle imprese, fenomeno che sta acquistando un peso crescente nel settore assicurativo in quanto risponde ad una coerente logica di mercato. E' vero però che le conseguenze non vanno sottovalutate per ogni possibile impatto in una realtà, quale quella del mercato italiano, caratterizzato da imprese di medie e piccole dimensioni.

In tale scenario si rende necessario l'impegno delle imprese teso ad una concreta opera di ristrutturazione che miri al raggiungimento di dimensioni ottimali che consentano, anche attraverso un processo di riorganizzazione il contenimento dei costi e condizioni ottimali di produttività.

Tutto ciò comporta però la creazione di nuove figure dotate di professionalità di grado elevato e duttile nei confronti delle esigenze che vanno via via nel tempo manifestandosi sul mercato e, per così dire, plasmata in vista dei compiti che è chiamato a svolgere.

\* \* \*

Per un esame più analitico di quanto esposto nel presente capitolo si rinvia agli elenchi ed alle tavole allegate, che riportano in maniera più dettagliata i dati più significativi relativi al mercato assicurativo italiano nel 1992.

Allegati al Capitolo I  
(situazione al 31 dicembre 1992)

- Tavole relative al mercato assicurativo italiano
- Tavole relative al mercato assicurativo europeo e mondiale
- Elenco delle società di mutuo soccorso in liquidazione coatta amministrativa
- Elenco delle imprese ed enti di assicurazione in esercizio
- Elenco delle imprese ed enti che esercitano l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti

ANZIANITA' AL 31 DICEMBRE 1992 DELLE IMPRESE E DEGLI ENTI DI ASSICURAZIONE IN ESERCIZIO A TALE DATA (a)

secondo la natura giuridica per le imprese nazionali e secondo la nazionalità della casa madre per le imprese estere

CATEGORIE DI IMPRESE	ANZIANITA' IN ANNI COMPIUTI										TOTALE
	0 - 2	3 - 10	11 - 20	21 - 35	36 - 50	51 - 75	76 - 100	101 e più			
Imprese private nazionali di cui s.p.a.	37	54	30	28	11	33	11	14			218
di cui soc. cooperative di cui soc. mutue	37	54	29	27	11	27	10	10			205
Totale imprese nazionali	37	54	1	1	6	33	1	4			12
Imprese del Paesi CEE di cui belghe di cui francesi di cui inglesi di cui germaniche	7	13	7	5	2	3	2			39	
Imprese di altri Paesi di cui svizzere di cui statunitensi di cui finlandesi	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	11
Totale imprese estere	8	14	9	7	4	4	3	1			50
Totale imprese nazionali ed estere	45	68	39	35	15	37	14	15			268

ISVAP - Ufficio Elaborazione Dati

(a) L'anzianità per le imprese operanti prima dell'entrata in vigore della legge 29 aprile 1923, n. 966 e' considerata dalla data di fondazione per le imprese nazionali e dalla costituzione della rappresentanza in Italia per le imprese estere; per le une e per le altre, operanti dopo l'entrata in vigore della predetta legge, dalla data di autorizzazione all'esercizio in Italia.

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

## RIPARTIZIONE NUMERICA DELLE IMPRESE PER ATTIVITA' ESERCITATA NEL 1991 (a)

IMPRESSE RAMI	IMPRESSE NAZIONALI				IMPRESSE ESTERE	TOTALE IMPRESSE NAZIONALI ED ESTERE
	di cui società per azioni	di cui società cooperative	di cui società mutue	totale imprese nazionali (b)		
<b>IMPRESSE OPERANTI IN ITALIA IN ASSICURAZIONI DIRETTE NEI VARI RAMI</b>						
Aeronautica	76	1	4	82	12	94
Auto rischi diversi	107	1	7	116	13	129
Cauzione	73	1	5	79	10	89
Credito	50	1	3	54	1	55
Furto	113	1	8	122	33	155
Grandine	67	1	8	76	2	78
Incendio	114	1	9	124	36	160
Infortuni	117	1	8	127	37	164
Malattia	103	1	7	111	24	135
Perdite pecuniarie	76	1	4	81	19	100
R.C. diversi	114	1	8	124	37	161
R.C. obb. autoveicoli	104	1	7	113	14	127
R.C.obb. natanti	95	1	5	102	13	115
Rischi atomici	45		5	50	7	57
Trasporti	107	1	5	113	34	147
Tutela giudiziaria	71		7	78	6	84
Altri danni ai beni	108	1	9	118	33	151
Imprese rami danni (1)	132	1	12	146	47	193
Imprese ramo vita (2)	79	1	1	83	6	89
Imprese rami danni e vita (3)	24	1	1	27		27
Imprese operanti in ass.ni dirette in Italia	187	1	12	202	53	255
(4) = (1) + (2) - (3)						
<b>IMPRESSE NAZIONALI OPERANTI ALL'ESTERO IN ASSICURAZIONI DIRETTE</b>						
Imprese rami danni (5)	15		1	16		16
Imprese ramo vita (6)	2			* 2		2
Imprese rami danni e vita (7)	2			2		2
Imprese operanti in ass.ni dirette all'estero	15		1	16		16
(8) = (5) + (6) - (7)						
<b>IMPRESSE NAZIONALI DI RIASSICURAZIONE PURA</b>						
Imprese rami danni e vita	8			8	1	9

ISVAP - Ufficio Elaborazione Dati

(a) La tabella, compilata sulla base dei modelli e degli allegati dei bilanci presentati dalle imprese per l'anno indicato in testata, fornisce la ripartizione delle imprese stesse con riferimento all'effettiva attività svolta in detto anno.

(b) Nel totale si tiene conto anche degli enti pubblici.

RIPARTIZIONE DELLE IMPRESE OPERANTI AL 31 DICEMBRE 1992 SECONDO LA NATURA GIURIDICA  
E SECONDO L'AMMONTARE DEI PREMI ACCOLTI NEL 1991

GRUPPI DI IMPRESE	Numero	Premi del lavoro diretto e indiretto italiano ed estero			Premi del lavoro diretto italiano		
		vita	danni	totale	vita	danni	totale
dati assoluti in miliardi di lire							
Società per azioni	205	13.090,8	31.546,3	44.637,1	10.109,3	26.040,8	36.150,1
Società cooperative	1	93,7	457,8	551,5	93,5	429,9	523,4
Società mutue	12	211,6	1.504,9	1.716,5	211,3	1.379,3	1.590,6
Rappresent. di imprese estere	50	183,9	1.327,7	1.511,6	183,5	1.307,8	1.491,3
<b>Totale</b>	<b>268</b>	<b>13.580,0</b>	<b>34.836,7</b>	<b>48.416,7</b>	<b>10.597,6</b>	<b>29.157,8</b>	<b>39.755,4</b>
dati percentuali sul totale							
Società per azioni	76,5	96,4	90,6	92,2	95,4	89,3	90,9
Società cooperative	0,4	0,7	1,3	1,1	0,9	1,5	1,3
Società mutue	4,5	1,6	4,3	3,5	2,0	4,7	4,0
Rappresent. di imprese estere	18,7	1,4	3,8	3,1	1,7	4,5	3,8
<b>Totale</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

ISVAP - Ufficio Elaborazione Dati

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PREMI DEL LAVORO DIRETTO ITALIANO - IMPRESE NAZIONALI ED ESTERE  
anni 1982 - 1991

dati assoluti e variazioni percentuali

R A M I	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991
	dati assoluti in milioni di lire									
Aeronautica	56.834	63.987	82.835	95.953	114.710	124.852	127.775	141.781	155.029	154.178
Auto rischi diversi	939.581	1.074.445	1.260.848	1.451.962	1.667.755	1.926.725	2.236.434	2.650.574	3.068.892	3.564.011
Cauzione	190.878	225.996	269.099	289.984	305.918	339.997	354.869	370.587	392.895	423.405
Credito	72.542	96.360	128.986	164.099	198.444	195.028	219.126	241.263	273.529	300.415
Furto	369.741	413.501	469.872	531.453	601.414	710.596	781.578	880.736	988.964	1.069.815
Grandine	128.851	183.265	209.802	240.417	282.496	380.448	396.603	417.962	501.778	443.799
Incendio	970.287	1.089.453	1.219.641	1.387.804	1.549.326	1.773.105	1.910.128	2.126.091	2.328.776	2.631.706
Infurtuni e malattie	1.009.400	1.203.243	1.440.043	1.678.213	1.963.719	2.308.115	2.706.432	3.136.082	3.633.263	4.155.469
Perdite pecuniarie	11.050	11.246	13.958	25.520	33.119	44.110	55.086	76.294	69.110	68.878
R.C. diversi	491.479	567.970	672.134	799.852	940.205	1.132.736	1.255.866	1.455.289	1.655.274	1.874.248
R.C. obbligatoria	4.047.582	4.850.977	5.806.902	6.702.477	7.624.839	8.299.198	8.837.501	9.845.002	11.272.785	13.052.346
Trasporti	522.949	552.822	623.399	556.051	556.486	634.749	691.014	754.693	854.693	1.018.415
Tutela giudiziaria	11.485	13.077	14.962	17.058	20.505	25.598	30.336	34.119	38.407	48.439
Altri rami	85.205	98.383	122.271	140.564	155.353	189.251	202.989	241.564	275.897	352.721
Totale rami danni	8.907.864	10.444.725	12.334.752	14.081.407	16.014.289	18.084.508	19.805.737	22.372.037	25.509.292	29.157.845
Vita e capitalizzazione	1.211.219	1.500.786	1.933.293	2.598.063	3.583.616	4.993.578	6.303.721	7.332.458	8.677.087	10.597.575
Totale generale	10.119.083	11.945.511	14.268.045	16.679.470	19.597.905	23.078.086	26.109.458	29.704.495	34.186.379	39.755.420
	variazioni annue percentuali									
Aeronautica	22,7	12,6	29,5	15,8	19,5	8,8	2,3	11,0	9,3	-0,5
Auto rischi diversi	25,0	14,4	17,3	15,2	14,9	15,5	16,1	18,5	15,8	16,1
Cauzione	31,3	18,4	19,1	7,8	5,5	11,1	4,4	4,4	6,0	7,8
Credito	18,8	32,8	33,9	27,2	20,9	-1,7	12,4	10,1	13,4	9,8
Furto	18,5	11,8	13,6	13,1	13,2	18,2	10,0	12,7	12,3	8,2
Grandine	40,5	42,2	14,5	14,6	17,5	34,7	4,2	5,4	20,1	-11,6
Incendio	21,7	12,3	11,9	13,8	11,6	14,4	7,7	11,3	9,5	13,0
Infurtuni e malattie	23,4	19,2	19,7	16,5	17,0	17,5	17,3	15,9	15,9	14,4
Perdite pecuniarie	32,3	1,8	24,1	82,8	29,8	33,2	24,9	38,5	-9,4	-0,3
R.C. diversi	29,5	15,6	18,3	19,0	17,5	20,5	10,9	15,9	13,7	13,2
R.C. obbligatoria	22,6	19,8	19,7	15,4	13,8	8,8	6,5	11,4	14,5	15,8
Trasporti	6,0	5,7	12,8	-10,8	0,1	14,1	8,9	9,2	13,3	19,2
Tutela giudiziaria	20,9	13,9	14,4	14,0	20,2	24,8	18,5	12,5	12,6	26,1
Altri rami	40,4	15,5	24,3	15,0	10,5	21,8	7,3	19,0	14,2	27,8
Totale rami danni	22,4	17,3	18,1	14,2	13,7	12,9	9,5	13,0	14,0	14,3
Vita e capitalizzazione	15,1	23,9	28,8	34,4	37,9	39,3	26,2	16,3	18,3	22,1
Totale generale	21,5	18,0	19,4	16,9	17,5	17,8	13,1	13,8	15,1	16,3

ISVAP - Ufficio Elaborazione Dati

anni 1987 - 1992

## dati assoluti e variazioni percentuali

	1987	1988	1989	1990	1991	1992 (a)
	dati assoluti in miliardi di lire correnti					
Premi rami vita e danni di cui:	23.078,1	26.109,4	29.704,5	34.186,4	39.755,4	45.500
Premi ramo vita	4.993,6	6.303,7	7.332,5	8.677,1	10.597,6	12.200
Premi rami danni	18.084,5	19.805,7	22.372,0	25.509,3	29.157,8	33.300
Prodotto interno lordo	983.803	1.091.837	1.193.462	1.311.638	1.427.342	1.525.628
Indice costo vita (base 1989=100)	89,4	93,8	100,0	106,1	112,9	119,0
	variazioni annue percentuali					
Premi rami vita e danni di cui:	17,8	13,1	13,8	15,1	16,3	14,4
Premi ramo vita	39,3	26,2	16,3	18,3	22,1	15,1
Premi rami danni	12,9	9,5	13,0	14,0	14,3	14,2
Prodotto interno lordo	9,3	11,0	9,3	9,9	8,8	6,9
Indice costo vita	4,6	5,0	6,6	6,1	6,4	5,4
	dati assoluti in miliardi di lire 1985 (b)					
Premi rami vita e danni di cui:	20.791,0	22.412,3	23.918,0	25.944,1	28.353,6	- 30.730,7
Premi ramo vita	4.498,7	5.411,1	5.904,1	6.585,1	7.558,2	8.239,9
Premi rami danni	16.292,3	17.001,2	18.013,9	19.359,0	20.795,4	22.490,8
Prodotto interno lordo	860.422	895.397	921.714	942.271	955.817	967.741
	variazioni annue percentuali					
Premi rami vita e danni di cui:	12,6	7,8	6,7	8,5	9,3	8,4
Premi ramo vita	33,2	20,3	9,1	11,5	14,8	9,0
Premi rami danni	7,9	4,4	6,0	7,5	7,4	8,2
Prodotto interno lordo	3,1	4,1	2,9	2,2	1,4	1,2

ISVAP - Ufficio Elaborazione Dati

(a) dati stimati

(b) dati deflazionati con i coefficienti pubblicati dall'ISTAT.



PREMI DEL LAVORO DIRETTO ITALIANO, IMPRESE NAZIONALI ED ESTERE  
anni 1987 - 1991  
dati assoluti e incrementi percentuali

	1987	1988	1989	1990	1991	Incrementi percentuali 1991/1987 nominali
	dati assoluti in miliardi di lire correnti					
R.C.Auto	8.299,2	8.837,5	9.845,0	11.272,8	13.052,3	57,3
Altri rami danni	9.785,3	10.968,2	12.527,0	14.236,5	16.105,5	64,6
Totale rami danni	18.084,5	19.805,7	22.372,0	25.509,3	29.157,8	61,2
Vita e capitalizzazione	4.993,6	6.303,7	7.332,5	8.677,1	10.597,6	112,2
Totale Vita e Danni	23.078,1	26.109,4	29.704,5	34.186,4	39.755,4	72,3
Prodotto interno lordo	983.803	1.091.837	1.193.462	1.311.638	1.427.342	45,1
Indice costo vita	89,4	93,8	100,0	106,1	112,9	26,3
	dati assoluti in miliardi di lire 1985 (a)					reali
R.C.Auto	7.476,7	7.586,1	7.927,2	8.554,9	9.308,9	24,5
Altri rami danni	8.815,6	9.415,1	10.086,7	10.804,1	11.486,5	30,3
Totale rami danni	16.292,3	17.001,2	18.013,9	19.359,0	20.795,4	27,6
Vita e capitalizzazione	4.498,7	5.411,1	5.904,1	6.585,1	7.558,2	68,0
Totale Vita e Danni	20.791,0	22.412,3	23.918,0	25.944,1	28.353,6	36,4
Prodotto interno lordo	860.422	895.397	921.714	942.271	955.817	11,1

ISVAP - Ufficio Elaborazione Dati

(a) Dati deflazionati con i coefficienti pubblicati dall'ISTAT.

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PREMI DEL LAVORO DIRETTO ITALIANO - IMPRESE NAZIONALI ED ESTERE  
anni 1987 - 1992

dati assoluti e composizione percentuale

	1987	1988	1989	1990	1991	1992 (*)
dati assoluti in milioni di lire						
Aeronautica	124.852	127.775	141.781	155.029	154.178	145.000
Auto rischi diversi	1.926.725	2.236.434	2.650.574	3.068.892	3.564.011	4.150.000
Cauzione	339.997	354.869	370.587	392.895	423.405	445.000
Credito	195.028	219.126	241.263	273.529	300.415	335.000
Furto	710.596	781.578	880.736	988.964	1.069.815	1.140.000
Grandine	380.448	396.603	417.962	501.778	443.799	485.000
Incendio	1.773.105	1.910.128	2.126.091	2.328.776	2.631.706	3.000.000
Infortunati	1.846.428	2.123.781	2.404.431	2.714.481	3.049.339	3.350.000
Malattia	461.687	582.651	731.651	918.782	1.106.130	1.350.000
Perdite pecuniarie	44.110	55.086	76.294	69.110	68.878	75.000
R.C. diversi	1.132.736	1.255.866	1.455.289	1.655.274	1.874.248	2.150.000
R.C. obbligatoria	8.299.198	8.837.501	9.845.002	11.272.785	13.052.346	15.000.000
Trasporti	634.749	691.014	754.693	854.693	1.018.415	1.175.000
Tutela giudiziaria	25.598	30.336	34.119	38.407	48.439	70.000
Altri rami	189.251	202.989	241.564	275.897	352.721	430.000
<b>Totale rami danni</b>	<b>18.084.508</b>	<b>19.805.737</b>	<b>22.372.037</b>	<b>25.509.292</b>	<b>29.157.845</b>	<b>33.300.000</b>
Vita e capitalizzazione	4.993.578	6.303.721	7.332.458	8.677.087	10.597.575	12.200.000
<b>Totale generale</b>	<b>23.078.086</b>	<b>26.109.458</b>	<b>29.704.495</b>	<b>34.186.379</b>	<b>39.755.420</b>	<b>45.500.000</b>
incidenze percentuali sul totale generale						
Aeronautica	0,5	0,5	0,5	0,5	0,4	0,3
Auto rischi diversi	8,4	8,6	8,9	9,0	9,0	9,1
Cauzione	1,5	1,4	1,2	1,1	1,1	1,0
Credito	0,8	0,8	0,8	0,8	0,7	0,7
Furto	3,1	3,0	3,0	2,9	2,7	2,5
Grandine	1,6	1,5	1,4	1,5	1,1	1,1
Incendio	7,7	7,3	7,2	6,8	6,6	6,6
Infortunati	8,0	8,1	8,1	7,9	7,7	7,4
Malattia	2,0	2,2	2,5	2,7	2,8	3,0
Perdite pecuniarie	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2
R.C. diversi	4,9	4,8	4,9	4,8	4,7	4,7
R.C. obbligatoria	36,0	33,9	33,1	33,0	32,8	33,0
Trasporti	2,8	2,7	2,5	2,5	2,5	2,6
Tutela giudiziaria	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Altri rami	0,8	0,8	0,8	0,8	0,9	0,9
<b>Totale rami danni</b>	<b>78,4</b>	<b>75,9</b>	<b>75,3</b>	<b>74,6</b>	<b>73,3</b>	<b>73,2</b>
Vita e capitalizzazione	21,6	24,1	24,7	25,4	26,7	26,8
<b>Totale generale</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

ISVAP - Ufficio Elaborazione Dati

(\*) Dati stimati.

PREMI DELLE ASSICURAZIONI DIRETTE, PREMI PER ABITANTE E PREMI RISPETTO  
AL PRODOTTO INTERNO LORDO

Graduatoria dei paesi sulla base del totale premi (a)

anno 1990

	Premi vita	Premi danni	Totale	Premi vita Totale	Premi danni Totale	Premi per abitante	Tot. Premi P.I.L.
	milioni di \$ USA			%	%	\$ USA	%
STATI UNITI	205.756	276.352	482.108	42,7	57,3	1.928,7	8,89
GIAPPONE	203.279	74.994	278.273	73,1	26,9	2.252,5	8,78
REGNO UNITO	65.645	36.071	101.716	64,5	35,5	1.775,1	9,67
GERMANIA (*)	35.585	56.866	92.451	38,5	61,5	1.462,8	5,75
FRANCIA	39.081	35.236	74.317	52,6	47,4	1.316,7	5,88
CANADA	16.006	15.823	31.829	50,3	49,7	1.196,6	5,50
ITALIA (**)	7.677	22.571	30.248	25,4	74,6	524,6	2,61
OLANDA	12.474	11.627	24.101	51,8	48,2	1.613,2	8,08
AUSTRALIA	11.494	10.663	22.157	51,9	48,1	1.296,5	7,57
SVIZZERA	10.971	8.666	19.637	55,9	44,1	2.926,6	8,03
SPAGNA	4.688	12.113	16.801	27,9	72,1	431,2	3,25
SVEZIA	5.901	5.450	11.351	52,0	48,0	1.326,1	4,83
FINLANDIA	6.376	3.063	9.439	67,5	32,5	1.901,1	6,54
BELGIO	2.512	6.162	8.674	29,0	71,0	868,3	4,09
AUSTRIA	2.584	5.707	8.291	31,2	68,8	1.075,4	4,97
DANIMARCA	2.600	3.666	6.266	41,5	58,5	1.219,0	4,47
NORVEGIA	2.120	3.348	5.468	38,8	61,2	1.289,7	4,88
IRLANDA	2.565	1.748	4.313	59,5	40,5	1.232,2	9,45
PORTOGALLO	518	1.655	2.173	23,8	76,2	206,3	3,40
NUOVA ZELANDA	941	776	1.717	54,8	45,2	512,5	3,98
GRECIA	437	608	1.045	41,8	58,2	103,9	1,56
LUSSEMBURGO	150	299	449	33,4	66,6	1.167,5	4,78

ISVAP - Ufficio Elaborazione Dati

(a) I dati sono desunti dalla rivista *Sigma* e dall'*Annuario Statistico Italiano*

(\*) Sono esclusi i dati della Germania orientale; senza i premi dalla riserva per rimborso dei premi

(\*\*) Per l'Italia il rapporto percentuale dei premi vita e danni sul prodotto interno lordo è stato per il 1991 pari al 2,78% e, sulla base delle più aggiornate stime, dovrebbe raggiungere nel 1992 il 2,98%.

CONTO ECONOMICO DELLE IMPRESE NAZIONALI E  
DELLE RAPPRESENTANZE DI IMPRESE ESTERE IN ITALIA  
LAVORO ITALIANO ED ESTERO  
RAMI VITA E DANNI  
Importi in miliardi di lire

PERDITE E SPESE	1987	1988	1989	1990	1991
- Riserve tec. a carico riass. e retrocess. a chiusura esercizio precedente	3.744,1	4.668,2	5.697,9	7.074,8	8.775,5
- Riserve sin. a carico riass. e retrocess. a chiusura esercizio precedente	3.183,4	3.726,8	4.188,3	4.924,4	6.027,3
- Premi ceduti	5.869,7	6.357,7	7.077,2	8.079,4	9.552,0
- Somme e risarcimenti pagati nell'esercizio: assicurazioni dirette	12.400,9	14.901,7	17.372,5	20.545,5	24.538,0
- Somme e risarcimenti pagati nell'esercizio: assicurazioni indirette	2.313,8	2.753,7	3.103,8	3.286,7	4.000,3
- Oneri di acquisizione, produzione, organizzazione: assicurazioni dirette	5.134,6	5.614,5	6.188,7	6.820,7	7.624,0
- Oneri di acquisizione, produzione, organizzazione: assicurazioni indirette	1.196,9	1.356,2	1.465,0	1.588,3	1.736,6
- Riserve tecniche alla chiusura dell'eser- cizio: assicurazioni dirette	24.617,6	30.741,1	38.468,6	47.822,1	59.239,2
- Riserve tecniche alla chiusura dell'eser- cizio: assicurazioni indirette	5.969,2	6.838,5	7.891,0	9.355,2	11.146,4
- Riserve sinistri alla chiusura dell'esercizio: assicurazioni dirette	17.131,4	19.900,6	23.281,2	27.389,9	31.730,1
- Riserve sinistri alla chiusura dell'esercizio: assicurazioni indirette	2.841,0	3.221,8	3.525,8	4.017,4	4.926,1
- Movimenti di portafoglio: riserve tecniche	348,6	535,6	704,3	1.948,0	971,5
- Movimenti di portafoglio: riserve sinistri	419,5	467,4	659,0	1.493,5	1.107,8
- Provvigioni di acquisizione non ammortiz- zate a chiusura esercizio precedente	255,8	512,1	713,8	915,7	1.128,4
- Imposte a carico degli assicurati	1.952,5	2.522,0	2.925,3	3.323,5	3.798,4
- Oneri inerenti agli investimenti immobi- liari e alle tenute agricole	384,4	407,9	428,1	462,2	504,8
- Altri oneri patrimoniali e finanziari	311,4	393,4	450,3	592,6	859,4
- Altri oneri	301,7	231,9	198,7	283,7	612,8
- Spese generali e di amministrazione	2.102,1	2.453,3	2.769,5	3.043,6	3.326,7
- Imposte a carico della società	344,7	261,3	326,3	443,2	1.186,8
- Quote di ammortamento immobili	47,9	66,1	84,4	76,8	79,9
- Altre quote di ammortamento	140,3	154,7	172,5	222,2	258,9
- Quote assegnate a fondi di accantonamen- to con destinazione specifica	514,1	948,7	998,8	1.184,8	1.059,6
- Altre partite tecniche	685,7	776,0	868,3	961,2	1.096,4
- Minusvalenze, pedite e spese derivanti da negoziazioni	94,3	93,1	135,5	236,5	181,7
- Minusvalenze da valutazioni di bilancio	641,9	317,5	386,6	853,5	591,3
- Altri oneri straordinari	158,4	172,9	119,8	189,2	247,7
- Utile dell'esercizio	942,9	1.069,0	1.046,1	1.149,9	324,6
<b>T O T A L E</b>	<b>94.048,8</b>	<b>111.463,7</b>	<b>131.247,3</b>	<b>158.284,5</b>	<b>186.632,2</b>

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PROFITTI E RENDITE	1987	1988	1989	1990	1991
- Riserve tecniche alla chiusura esercizio precedente: assicurazioni dirette	19.433,0	24.669,5	30.686,9	38.446,0	47.753,4
- Riserve tecniche alla chiusura esercizio precedente: assicurazioni indirette	4.957,9	5.986,9	6.853,8	7.879,9	9.363,8
- Riserve sinistri alla chiusura esercizio precedente: assicurazioni dirette	14.603,9	17.190,5	19.810,5	23.189,0	27.143,1
- Riserve sinistri alla chiusura esercizio precedente: assicurazioni indirette	2.334,8	2.926,5	3.174,2	3.452,1	4.026,8
- Premi e accessori dell'esercizio: assicurazioni dirette	23.996,5	27.057,6	30.661,7	35.319,8	41.102,7
- Premi e accessori dell'esercizio: assicurazioni indirette	4.510,0	5.000,0	5.466,5	6.109,4	7.314,0
- Quote a carico riassicuratori e retrocessionari: provvigioni	1.487,1	1.618,2	1.792,0	1.967,1	2.200,9
- Quote a carico riassicuratori e retrocessionari: somme e risarcimenti pagati	2.913,1	3.390,2	3.920,4	4.339,6	5.289,7
- Quote a carico riassicuratori e retrocessionari: riserve tecniche	4.654,9	5.709,2	7.090,2	8.787,6	10.790,1
- Quote a carico riassicuratori e retrocessionari: riserve sinistri	3.681,9	4.236,9	5.016,1	6.063,4	7.648,5
- Movimenti di portafoglio: riserve tecniche	414,1	435,8	492,9	1.857,2	897,6
- Movimenti di portafoglio: riserve sinistri	669,1	593,0	728,7	1.673,0	1.263,8
- Provvigioni di acquisizione non ammortizzate alla chiusura dell'esercizio	512,2	714,0	915,7	1.122,8	1.334,9
- Imposte a carico degli assicurati	1.952,5	2.522,0	2.925,3	3.323,5	3.798,4
- Ricavi e recuperi della gestione immobiliare e delle tenute agricole	1.018,0	1.114,8	1.213,2	1.345,1	1.401,7
- Altri proventi patrimoniali e finanziari	4.105,9	4.845,4	6.088,9	7.843,7	9.473,8
- Altri proventi e recuperi	317,3	312,8	332,3	450,5	487,2
- Altre partite tecniche	863,9	963,1	1.078,2	1.212,6	1.367,0
- Prelievi da fondi di accantonamento con destinazione specifica	404,6	350,3	603,4	668,4	523,6
- Plusvalenze derivanti da negoziazioni	861,9	1.001,6	1.450,9	1.986,2	2.760,0
- Altri proventi straordinari	356,2	825,4	945,5	1.247,6	691,2
- Perdita dell'esercizio					
<b>TOTALE</b>	<b>94.048,8</b>	<b>111.463,7</b>	<b>131.247,3</b>	<b>158.284,5</b>	<b>186.632,2</b>

ISVAP - Ufficio Elaborazione Dati

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PREMI DIRETTI E INDIRETTI, PREMI CEDUTI IN RIASSICURAZIONE E RAPPORTO IN % CESSIONI A  
PREMI DEL LAVORO ITALIANO  
anni 1987 - 1991  
dati assoluti in milioni di lire

ANNI	Premi diretti e indiretti	Premi ceduti	Rapporto cessioni a premi	Premi diretti e indiretti	Premi ceduti	Rapporto cessioni a premi	Premi diretti e indiretti	Premi ceduti	Rapporto cessioni a premi
	AERONAUTICA			AUTO RISCHI DIVERSI			CAUZIONE		
1987	284.818	225.247	79,1	2.068.948	362.773	17,5	436.827	242.208	55,4
1988	279.060	218.945	78,5	2.381.053	362.026	15,2	455.087	256.819	56,4
1989	290.668	220.199	75,8	2.795.077	359.161	12,8	474.797	267.824	56,4
1990	301.636	237.343	78,7	3.202.890	376.786	11,8	497.648	276.527	55,6
1991	303.087	228.384	75,4	3.760.855	437.276	11,6	538.819	301.374	55,9
	CREDITO			FURTO			GRANDINE		
1987	222.954	84.919	38,1	788.095	230.989	29,3	799.452	542.767	67,9
1988	253.135	102.655	40,6	856.401	209.671	24,5	836.540	558.143	66,7
1989	283.280	119.454	42,2	957.328	224.103	23,4	881.828	589.452	66,8
1990	318.849	137.090	43,0	1.081.892	270.495	25,0	1.071.757	731.950	68,3
1991	354.495	148.672	41,9	1.202.409	322.799	26,8	954.204	652.361	68,4
	INCENDIO			INFORTUNI			MALATTIA		
1987	2.133.151	957.944	44,9	2.023.469	421.820	20,8	471.035	47.926	10,2
1988	2.318.154	983.458	42,4	2.324.474	442.139	19,0	592.893	56.321	9,5
1989	2.588.657	1.091.923	42,2	2.619.656	470.471	18,0	744.362	79.109	10,6
1990	2.822.568	1.181.339	41,9	2.972.169	554.547	18,7	952.502	119.236	12,5
1991	3.247.153	1.471.321	45,3	3.399.619	718.545	21,1	1.157.003	171.438	14,8
	R. C. DIVERSI			R. C. OBBLIGATORIA			TRASPORTI		
1987	1.202.572	253.325	21,1	8.458.830	300.617	3,6	795.440	477.427	60,0
1988	1.338.606	257.151	19,2	9.023.346	303.778	3,4	879.666	544.817	61,9
1989	1.543.628	292.380	18,9	10.009.081	336.538	3,4	955.863	581.921	60,9
1990	1.749.677	310.900	17,8	11.436.067	326.351	2,9	1.082.564	670.168	61,9
1991	2.082.497	402.043	19,3	13.246.449	462.706	3,5	1.302.342	825.631	63,4
	TUTELA GIUDIZIARIA			ALTRI RAMI			TOTALE RAMI DANNI		
1987	25.893	4.146	16,0	264.079	120.791	45,7	19.975.563	4.272.899	21,4
1988	30.569	4.171	13,6	292.163	133.842	45,8	21.861.147	4.433.936	20,3
1989	35.213	2.647	7,5	361.897	162.535	44,9	24.541.335	4.797.717	19,5
1990	39.582	2.952	7,5	389.638	174.096	44,7	27.919.439	5.369.780	19,2
1991	52.851	4.529	8,6	484.784	234.615	48,4	32.086.567	6.381.694	19,9

ISVAP - Ufficio Elaborazione Dati

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

## SITUAZIONE PATRIMONIALE A FINE ANNO DELLE IMPRESE NAZIONALI

## E DELLE RAPPRESENTANZE DI IMPRESE ESTERE IN ITALIA

## RAMI VITA E DANNI

Importi in miliardi di lire

ATTIVO	1987	1988	1989	1990	1991
Credito verso i soci per versamenti ancora dovuti	20,2	82,1	24,4	34,3	22,3
Beni immobili e tenute agricole	9.905,0	10.678,0	11.094,3	12.638,8	19.478,7
Titoli a reddito fisso in lire emessi dallo Stato e da enti pubblici	20.787,3	26.728,1	32.238,8	42.000,1	52.754,1
Obbligazioni convertibili ed altri titoli a reddito fisso in lire	5.439,6	6.160,4	6.953,7	7.775,4	8.653,1
Titoli a reddito fisso in valuta estera	1.873,9	2.609,6	3.079,8	3.374,7	4.788,1
Partecipazioni in società italiane quotate	2.862,7	3.297,9	3.861,5	4.641,8	5.198,2
Partecipazioni in altre società italiane ed enti diversi	2.900,8	3.493,9	4.173,3	5.539,5	6.330,6
Azioni proprie	17,9	1,8	1,7	17,5	5,5
Partecipazioni in società ed enti esteri	1.388,2	2.762,9	3.712,8	4.532,1	5.053,9
Mutui e prestiti ad enti pubblici o con garanzia reale	1.123,0	1.094,5	1.075,0	1.049,8	982,5
Altri mutui e prestiti	551,0	643,9	2.097,0	2.408,1	2.763,8
Prestiti su polizze di assicurazione sulla vita	237,2	268,8	341,0	426,9	530,2
Crediti verso compagnie di riass.ne e di ass.ne - conti deposito	4.273,0	4.667,7	5.098,0	5.756,1	6.672,0
Crediti verso compagnie di riass.ne e di ass.ne - conti correnti	1.648,8	1.969,0	2.252,4	2.604,8	3.029,8
Riserve tecniche a carico dei riassicuratori e retrocessionari	4.654,9	5.709,2	7.090,2	8.787,6	10.790,1
Riserve sinistri a carico dei riassicuratori e retrocessionari	3.681,9	4.236,9	5.016,1	6.063,4	7.648,5
Contante in cassa	21,1	18,8	33,6	25,7	27,0
Depositi presso istituti ed aziende di credito	2.697,9	2.737,4	3.089,4	3.497,6	4.078,2
Crediti verso agenti ed altri intermediari	2.083,1	2.095,0	2.705,8	2.913,6	3.322,8
Crediti verso assicurati per premi dell'esercizio	1.840,0	2.714,2	3.204,7	3.791,1	4.237,5
Crediti verso assicurati per premi degli esercizi precedenti	230,2	289,1	319,5	377,1	428,9
Altri crediti	2.568,9	3.193,6	3.882,7	4.897,8	6.695,7
Mobili, macchine, impianti, attrezzature	731,7	851,2	989,6	1.149,7	1.294,8
Spese di impianto, di avviamento e altre spese da ammortizzare	109,8	130,4	337,6	665,7	896,5
Provvigioni di acquisizione da ammortizzare	512,3	714,1	916,6	1.121,7	1.326,9
Altre attività	2.163,4	2.617,1	3.071,2	4.964,5	5.895,4
Perdite degli esercizi precedenti	47,8	80,0	87,9	81,8	185,7
Perdita dell'esercizio					
TOTALE	74.371,6	89.845,6	106.748,6	131.137,2	163.090,8

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PASSIVO	1987	1988	1989	1990	1991
Capitale sociale	3.244,8	4.695,5	5.195,2	6.082,3	6.903,9
Riserva legale	388,2	490,6	569,1	709,3	840,4
Riserva sovrapprezzo emissione azioni	1.749,9	2.841,3	3.467,7	5.324,8	7.078,5
Riserva statutaria	220,0	349,6	442,1	525,5	1.037,6
Riporto utili esercizi precedenti	94,3	146,8	142,9	173,3	186,9
Altre riserve patrimoniali	5.058,8	5.760,5	6.838,9	9.259,5	15.070,8
Fondi di ammortamento immobili	246,5	312,5	382,4	449,3	523,0
Altri fondi di ammortamento	501,5	586,2	678,8	772,5	899,7
Fondi di accantonamento con destinazione specifica	1.779,7	2.012,0	2.276,4	2.332,1	3.324,7
Fondo indennità di anzianità	904,8	917,0	981,5	1.050,8	1.095,6
Riserve tecniche	30.586,8	37.579,6	46.359,6	57.177,4	70.385,6
Riserve sinistri	19.972,3	23.122,4	26.807,0	31.407,2	36.656,2
Debiti verso compagnie di riass.ne e di ass.ne - conti deposito	2.873,9	3.488,7	4.250,3	5.074,6	6.231,0
Debiti verso compagnie di riass.ne e di ass.ne - conti correnti	1.339,8	1.479,7	1.534,0	1.787,2	1.950,7
Debiti verso istituti e aziende di credito	5,6	15,7	74,3	303,1	616,5
Debiti verso agenti ed altri intermediari	354,0	332,0	338,9	434,6	520,8
Debiti per imposte a carico assicurati	718,7	821,6	1.048,0	1.146,6	1.386,4
Debiti per oneri tributari diversi	119,5	125,5	187,8	227,2	655,2
Altri debiti	1.727,9	1.911,8	2.207,4	3.376,5	4.596,8
Altre passività	1.541,7	1.787,6	1.920,2	2.373,5	2.805,9
Utile dell'esercizio	942,9	1.069,0	1.046,1	1.149,9	324,6
<b>TOTALE</b>	<b>74.371,6</b>	<b>89.845,6</b>	<b>106.748,6</b>	<b>131.137,2</b>	<b>163.090,8</b>

ISVAP - Ufficio Elaborazione Dati



**CAPITALE AZIONARIO, FONDO DI GARANZIA, FONDO DI DOTAZIONE  
RISERVE PATRIMONIALI**  
per gruppi di imprese: anni 1987 - 1991  
dati assoluti a fine anno in milioni di lire

ANNI	Capitale azionario fondo di garanzia fondo di dotazione		Riserve patrimoniali	Patrimonio (a)	Capitale azionario fondo di garanzia fondo di dotazione		Riserve patrimoniali	Patrimonio (a)
	Versato	Sottoscritto			Versato	Sottoscritto		
	I.N.A.							
	SOCIETA' PER AZIONI							
1987	3.110.284	3.129.756	5.985.860	9.115.616			797.533	797.533
1988	4.465.834	4.544.082	7.547.250	12.091.332			1.192.745	1.192.745
1989	5.020.970	5.042.242	9.077.374	14.119.616			1.386.561	1.386.561
1990	5.826.758	5.860.058	12.897.065	18.757.123			1.882.305	1.882.305
1991	6.557.114	6.575.964	18.916.861	25.492.825			3.616.620	3.616.620
	SOCIETA' COOPERATIVE							
1987	9.073	9.073	106.763	115.836	3.168.258	3.168.414	7.330.637	10.519.051
1988	10.484	10.484	139.068	149.552	4.527.786	4.609.855	9.393.181	14.003.036
1989	13.658	13.658	191.570	205.228	5.091.483	5.115.845	11.222.915	16.338.760
1990	14.048	14.048	208.457	222.505	5.905.891	5.940.156	15.700.495	21.640.651
1991	14.169	14.169	311.894	326.063	6.711.977	6.734.326	23.899.943	30.634.269
	SOCIETA' MUTUE							
1987	47.401	48.085	389.263	437.348	56.424	56.424	180.564	236.988
1988	49.968	53.789	453.456	507.245	85.645	85.645	195.597	281.242
1989	55.355	58.445	493.681	552.126	79.355	79.355	237.653	317.008
1990	63.585	64.550	627.724	692.274	142.165	142.165	291.933	434.098
1991	139.194	142.694	928.202	1.070.896	169.535	169.535	314.279	483.814
	IMPRESE PRIVATE NAZIONALI							
1987	3.166.758	3.186.914	6.481.886	9.668.800	3.224.682	3.244.838	7.511.201	10.756.039
1988	4.526.286	4.608.355	8.139.774	12.748.129	4.613.431	4.695.500	9.588.778	14.284.278
1989	5.089.983	5.114.345	9.762.625	14.876.970	5.170.838	5.195.200	11.460.568	16.655.768
1990	5.904.391	5.938.656	13.733.246	19.671.902	6.048.056	6.082.321	15.992.428	22.074.749
1991	6.710.477	6.732.827	20.156.957	26.889.784	6.881.512	6.903.861	24.214.222	31.118.083
	IMPRESE NAZIONALI ED ESTERE							

(a) Il patrimonio e' costituito dal capitale e dal fondo di garanzia sottoscritto, dal fondo di dotazione e dalle riserve patrimoniali.

(b) comprende le imprese private nazionali, l'INA e la Banca Nazionale delle Comunicazioni

ISVAP - Ufficio Elaborazione Dati

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

## RISERVE TECNICHE DEL PORTAFOGLIO COMPLESSIVO DIRETTO E INDIRETTO

## AL NETTO DELLE CESSIONI

per gruppi di imprese: anni 1987 - 1991

dati assoluti a fine anno in milioni di lire

	RAMO VITA E CAPITALIZZAZ.	RAMI DANNI			TOTALE RAMI
	Riserva matematica	Riserve premi	Riserve sinistri	Riserve premi e sinistri	Riserve tecniche complessive
IMPRESE PRIVATE NAZIONALI					
1987	12.431.365	6.153.600	15.462.442	21.616.042	34.047.407
1988	15.570.150	6.852.413	17.951.260	24.803.673	40.373.823
1989	19.774.530	7.709.878	20.713.838	28.423.716	48.198.246
1990	25.101.929	8.725.276	24.038.876	32.764.152	57.866.081
1991	31.865.398	9.808.045	27.363.405	37.171.450	69.036.848
I.N.A.					
1987	6.803.620				6.803.620
1988	8.764.738				8.764.738
1989	11.023.032				11.023.032
1990	13.696.922				13.696.922
1991	16.839.122				16.839.122
IMPRESE NAZIONALI (a)					
1987	19.302.328	6.174.538	15.506.566	21.681.104	40.983.432
1988	24.413.126	6.876.092	17.999.086	24.875.178	49.288.304
1989	30.886.756	7.736.575	20.772.697	28.509.272	59.396.028
1990	38.903.800	8.755.647	24.113.127	32.868.774	71.772.574
1991	48.828.311	9.844.033	27.452.430	37.296.463	86.124.774
IMPRESE ESTERE					
1987	217.962	237.093	521.914	759.007	976.969
1988	313.526	267.636	586.329	853.965	1.167.491
1989	328.307	317.781	692.195	1.009.976	1.338.283
1990	372.115	358.212	797.796	1.156.008	1.528.123
1991	512.835	410.291	1.027.162	1.437.453	1.950.288
IMPRESE NAZIONALI ED ESTERE					
1987	19.520.290	6.411.631	16.028.480	22.440.111	41.960.401
1988	24.726.652	7.143.728	18.585.415	25.729.143	50.455.795
1989	31.215.063	8.054.356	21.464.892	29.519.248	60.734.311
1990	39.275.915	9.113.859	24.910.923	34.024.782	73.300.697
1991	49.341.146	10.254.324	28.479.592	38.733.916	88.075.062

ISVAP - Ufficio Elaborazione Dati

(a) Comprende le imprese private nazionali, l'INA e la Banca Nazionale delle Comunicazioni

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

## INVESTIMENTI E DISPONIBILITÀ

per gruppi di imprese: anni 1987 - 1991  
dati assoluti a fine anno in milioni di Lire

ANNI	Beni immobili	Titoli a reddito fisso in Lire italiane	Partecipazioni in società italiane	Titoli a reddito fisso in valuta estera	Partecipazioni in società estere	Mutui ipotecari e prestiti vari	Depositi c/c bancari contanti	TOTALE
IMPRESE PRIVATE NAZIONALI								
1987	8.288.728	21.278.083	4.920.926	1.784.825	1.387.994	828.577	2.392.962	40.882.095
1988	8.735.596	25.944.565	5.877.169	2.474.007	2.759.334	962.552	2.467.507	49.220.730
1989	9.183.170	31.547.476	6.769.941	2.958.687	3.588.980	1.290.972	2.762.328	58.101.554
1990	10.394.805	39.384.950	8.909.902	3.222.316	4.383.617	1.636.831	3.120.078	71.052.499
1991	15.166.256	48.207.921	10.174.283	4.350.868	4.864.309	2.038.896	3.510.405	88.312.938
I.N.A.								
1987	1.385.426	4.132.278	798.017	55.300	3.420	1.065.798	162.863	7.599.682
1988	1.677.884	5.924.572	859.149	109.124	123.738	1.022.361	159.438	9.755.948
1989	1.637.441	6.472.822	1.197.224	102.907	146.648	2.198.598	203.431	11.936.161
1990	1.960.816	9.037.720	1.210.219	127.798	181.846	2.169.100	272.974	14.925.275
1991	3.945.855	11.516.929	1.250.429	401.848	458.767	2.141.607	458.767	19.897.281
IMPRESE NAZIONALI (a)								
1987	9.712.559	25.535.399	5.719.985	1.840.125	1.387.994	1.905.084	2.595.683	48.696.829
1988	10.453.345	32.038.875	6.737.372	2.583.131	2.762.754	1.998.397	2.647.310	59.221.184
1989	10.861.669	38.216.846	7.967.573	3.061.594	3.712.718	3.504.953	2.987.228	70.312.581
1990	12.397.948	48.672.210	10.120.458	3.350.114	4.530.265	3.820.728	3.406.650	86.298.373
1991	19.197.591	60.027.394	11.425.029	4.752.716	5.046.155	4.195.681	3.984.542	108.629.108
IMPRESE ESTERE								
1987	192.485	691.505	61.403	33.746	172	6.147	123.395	1.108.853
1988	224.649	849.612	56.209	26.492	178	8.745	108.913	1.274.798
1989	232.649	975.687	68.895	18.169	135	8.023	135.822	1.439.380
1990	240.807	1.103.241	78.364	24.611	1.855	64.005	116.659	1.629.542
1991	281.090	1.379.836	109.253	35.412	7.774	80.821	120.682	2.014.868
IMPRESE NAZIONALI ED ESTERE								
1987	9.905.044	26.226.904	5.781.388	1.873.871	1.388.166	1.911.231	2.719.078	49.805.682
1988	10.677.994	32.888.487	6.793.581	2.609.623	2.762.932	2.007.142	2.756.223	60.495.982
1989	11.094.318	39.192.533	8.036.468	3.079.763	3.712.853	3.512.976	3.123.050	71.751.961
1990	12.638.755	49.775.451	10.198.822	3.374.725	4.532.120	3.884.733	3.523.309	87.927.915
1991	19.478.681	61.407.230	11.534.282	4.788.128	5.053.929	4.276.502	4.105.224	110.643.976

(a) Comprende le imprese private nazionali, l'INA e la Banca Nazionale delle Comunicazioni

ISVAP - Ufficio Elaborazione Dati

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

INVESTIMENTI E DISPONIBILITA' - LAVORO ITALIANO ED ESTERO  
 RAMI VITA E DANNI  
 anni 1987 - 1991  
 dati assoluti e composizione percentuale

	1987	1988	1989	1990	1991
	dati assoluti in miliardi di lire				
Beni immobili	9.905,0	10.678,0	11.094,3	12.638,8	19.478,7
Titoli a reddito fisso in lire italiane	26.226,9	32.888,5	39.192,5	49.775,5	61.407,2
Titoli a reddito fisso in valuta estera	1.873,9	2.609,6	3.079,8	3.374,7	4.788,1
Partecipazioni in società ed enti italiani	5.781,4	6.793,6	8.036,5	10.198,8	11.534,3
Partecipazioni in società ed enti esteri	1.388,2	2.762,9	3.712,9	4.532,1	5.054,0
Mutui e prestiti vari	1.911,2	2.007,2	3.513,0	3.884,7	4.276,5
Contante in cassa	21,1	18,8	33,6	25,7	27,0
Depositi presso istituti ed aziende di credito	2.698,0	2.737,4	3.089,4	3.497,6	4.078,2
<b>TOTALE</b>	<b>49.805,7</b>	<b>60.496,0</b>	<b>71.752,0</b>	<b>87.927,9</b>	<b>110.644,0</b>
	incidenze percentuali sul totale				
Beni immobili	19,9	17,7	15,5	14,4	17,6
Titoli a reddito fisso in lire italiane	52,7	54,4	54,6	56,6	55,5
Titoli a reddito fisso in valuta estera	3,8	4,3	4,3	3,8	4,3
Partecipazioni in società ed enti italiani	11,6	11,2	11,2	11,6	10,4
Partecipazioni in società ed enti esteri	2,8	4,6	5,2	5,2	4,6
Mutui e prestiti vari	3,8	3,3	4,9	4,4	3,9
Contante in cassa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Depositi presso istituti ed aziende di credito	5,4	4,5	4,3	4,0	3,7
<b>TOTALE</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

## INVESTIMENTI E DISPONIBILITA' - LAVORO ITALIANO ED ESTERO

RAH1 DANNI

anni 1987 - 1991

dati assoluti e composizione percentuale

	1987	1988	1989	1990	1991
	dati assoluti in miliardi di lire				
Beni immobili	5.493,3	6.005,3	6.477,4	7.454,8	10.296,8
Titoli a reddito fisso in lire italiane	13.457,5	14.929,8	16.897,7	20.010,5	22.783,2
Titoli a reddito fisso in valuta estera	1.474,3	1.894,1	2.111,5	2.082,8	2.749,3
Partecipazioni in società ed enti italiani	4.083,8	4.890,4	5.378,7	7.350,5	8.273,3
Partecipazioni in società ed enti esteri	892,0	1.366,7	1.920,4	1.835,6	2.461,6
Mutui e prestiti vari	493,0	677,7	850,1	1.158,8	911,9
Contante in cassa	18,4	17,1	29,4	23,5	24,1
Depositi presso istituti ed aziende di credito	2.046,1	2.188,1	2.265,1	2.300,8	2.434,4
<b>TOTALE</b>	<b>27.958,4</b>	<b>31.969,2</b>	<b>35.930,3</b>	<b>42.217,3</b>	<b>49.934,6</b>
	incidenze percentuali sul totale				
Beni immobili	19,6	18,8	18,0	17,7	20,6
Titoli a reddito fisso in lire italiane	48,1	46,7	47,0	47,4	45,6
Titoli a reddito fisso in valuta estera	5,3	5,9	5,9	4,9	5,5
Partecipazioni in società ed enti italiani	14,6	15,3	15,0	17,4	16,6
Partecipazioni in società ed enti esteri	3,2	4,3	5,3	4,3	4,9
Mutui e prestiti vari	1,8	2,1	2,4	* 2,7	1,8
Contante in cassa	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Depositi presso istituti ed aziende di credito	7,3	6,8	6,3	5,5	4,9
<b>TOTALE</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

ISVAP - Ufficio Elaborazione Dati

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

## INVESTIMENTI E DISPONIBILITA' - LAVORO ITALIANO ED ESTERO

RAMO VITA

anni 1987 - 1991

dati assoluti e composizione percentuale

	1987	1988	1989	1990	1991
	dati assoluti in miliardi di lire				
Beni immobili	4.411,7	4.672,7	4.616,9	5.184,0	9.181,9
Titoli a reddito fisso in lire italiane	12.769,4	17.958,7	22.294,8	29.765,0	38.624,0
Titoli a reddito fisso in valuta estera	399,6	715,5	968,3	1.291,9	2.038,8
Partecipazioni in società ed enti italiani	1.697,6	1.903,2	2.657,8	2.848,3	3.261,0
Partecipazioni in società ed enti esteri	496,2	1.396,2	1.792,5	2.696,5	2.592,4
Mutui e prestiti vari	1.418,2	1.329,5	2.662,9	2.725,9	3.364,6
Contante in cassa	2,7	1,7	4,2	2,2	2,9
Depositi presso istituti ed aziende di credito	651,9	549,3	824,3	1.196,8	1.643,8
<b>TOTALE</b>	<b>21.847,3</b>	<b>28.526,8</b>	<b>35.821,7</b>	<b>45.710,6</b>	<b>60.709,4</b>
	incidenze percentuali sul totale				
Beni immobili	20,2	16,4	12,9	11,4	15,1
Titoli a reddito fisso in lire italiane	58,4	62,9	62,3	65,1	63,6
Titoli a reddito fisso in valuta estera	1,8	2,5	2,7	2,8	3,4
Partecipazioni in società ed enti italiani	7,8	6,7	7,4	6,2	5,4
Partecipazioni in società ed enti esteri	2,3	4,9	5,0	5,9	4,3
Mutui e prestiti vari	6,5	4,7	7,4	6,0	5,5
Contante in cassa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Depositi presso istituti ed aziende di credito	3,0	1,9	2,3	2,6	2,7
<b>TOTALE</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

ISVAP - Ufficio Elaborazione Dati

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CONTO ECONOMICO DELLE IMPRESE NAZIONALI E  
DELLE RAPPRESENTANZE DI IMPRESE ESTERE IN ITALIA

LAVORO ITALIANO

RAMI DANNI

Importi in miliardi di lire

PERDITE E SPESE	1987	1988	1989	1990	1991
Riserve tec. a carico riass. e retrocess. a chiusura esercizio precedente	1.111,8	1.257,2	1.311,9	1.437,4	1.623,6
Riserve sin. a carico riass. e retrocess. a chiusura esercizio precedente	2.784,0	3.282,2	3.695,2	4.332,3	5.343,8
Premi ceduti	4.272,9	4.433,9	4.797,7	5.369,8	6.381,7
Somme e risarcimenti pagati nell'esercizio: assicurazioni dirette	11.184,9	13.210,6	15.554,6	18.158,1	21.246,7
Somme e risarcimenti pagati nell'esercizio: assicurazioni indirette	1.075,1	1.316,0	1.507,9	1.394,5	1.749,6
Oneri di acquisizione, produzione, organizzazione: assicurazioni dirette	3.715,3	4.130,9	4.707,5	5.199,2	5.726,0
Oneri di acquisizione, produzione, organizzazione: assicurazioni indirette	436,0	473,6	484,6	545,5	573,1
Riserve tecniche alla chiusura dell'eser- cizio: assicurazioni dirette	6.620,9	7.305,0	8.259,9	9.377,5	10.569,7
Riserve tecniche alla chiusura dell'eser- cizio: assicurazioni indirette	558,1	597,1	649,6	716,8	721,3
Riserve sinistri alla chiusura dell'esercizio: assicurazioni dirette	16.399,7	18.991,2	22.309,2	26.280,3	30.414,0
Riserve sinistri alla chiusura dell'esercizio: assicurazioni indirette	1.380,5	1.571,0	1.830,1	2.205,2	2.945,6
Movimenti di portafoglio: riserve tecniche	268,8	300,6	298,0	711,3	516,6
Movimenti di portafoglio: riserve sinistri	340,7	381,7	503,7	1.266,6	928,8
Provvigioni di acquisizione non ammortiz- zate a chiusura esercizio precedente	242,0	284,2	322,4	365,2	424,7
Imposte a carico degli assicurati	1.851,6	2.367,8	2.744,3	3.109,5	3.534,6
Oneri inerenti agli investimenti immobi- liari e alle tenute agricole	154,6	162,9	178,1	199,4	226,3
Altri oneri patrimoniali e finanziari	116,0	127,3	124,7	185,0	311,5
Altri oneri	140,0	121,9	127,9	193,5	507,2
Spese generali e di amministrazione	1.653,2	1.903,3	2.133,2	2.315,3	2.483,9
Imposte a carico della società	181,7	145,5	165,5	172,8	436,5
Quote di ammortamento immobili	41,8	31,6	42,8	46,6	51,1
Altre quote di ammortamento	118,2	127,5	142,9	186,2	199,3
Quote assegnate a fondi di accantonamen- to con destinazione specifica	368,6	355,2	391,6	440,8	622,3
Altre partite tecniche	660,7	743,5	822,5	914,5	1.038,1
Minusvalenze, perdite e spese derivanti da negoziazioni	40,3	51,6	48,3	119,2	112,7
Minusvalenze da valutazioni di bilancio	331,0	182,7	191,2	491,3	391,1
Altri oneri straordinari	114,2	92,8	87,1	136,5	193,5
Utile dell'esercizio	475,4	337,3	2,1		
<b>T O T A L E</b>	<b>56.638,0</b>	<b>64.286,1</b>	<b>73.434,5</b>	<b>85.870,3</b>	<b>99.273,3</b>

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PROFITTI E RENDITE	1987	1988	1989	1990	1991
Riserve tecniche alla chiusura esercizio precedente: assicurazioni dirette	5.844,0	6.626,5	7.293,7	8.240,1	9.311,5
Riserve tecniche alla chiusura esercizio precedente: assicurazioni indirette	454,1	563,0	594,1	644,9	718,8
Riserve sinistri alla chiusura esercizio precedente: assicurazioni dirette	13.970,7	16.419,4	18.943,2	22.241,0	26.033,0
Riserve sinistri alla chiusura esercizio precedente: assicurazioni indirette	1.063,7	1.390,5	1.566,8	1.816,9	2.207,7
Premi e accessori dell'esercizio: assicurazioni dirette	18.084,5	19.805,7	22.372,0	25.509,3	29.157,8
Premi e accessori dell'esercizio: assicurazioni indirette	1.891,1	2.055,4	2.169,3	2.410,1	2.928,7
Quote a carico riassicuratori e retrocessioni: provvigioni	1.002,7	1.021,4	1.084,9	1.191,6	1.287,6
Quote a carico riassicuratori e retrocessioni: somme e risarcimenti pagati	2.403,1	2.790,2	3.230,2	3.336,9	4.159,3
Quote a carico riassicuratori e retrocessioni: riserve tecniche	1.251,4	1.314,8	1.448,8	1.604,6	1.788,1
Quote a carico riassicuratori e retrocessioni: riserve sinistri	3.261,2	3.724,4	4.403,3	5.322,5	6.875,1
Movimenti di portafoglio: riserve tecniche	330,6	354,0	334,0	742,6	525,9
Movimenti di portafoglio: riserve sinistri	502,8	488,5	596,8	1.464,2	1.091,9
Provvigioni di acquisizione non ammortizzate alla chiusura dell'esercizio	284,2	322,6	365,2	419,1	518,0
Imposte a carico degli assicurati	1.851,6	2.367,8	2.744,3	3.109,5	3.534,6
Ricavi e recuperi della gestione immobiliare e delle tenute agricole	420,1	452,8	527,0	554,6	595,1
Altri proventi patrimoniali e finanziari	2.007,7	2.244,7	2.554,3	3.151,0	3.511,1
Altri proventi e recuperi	236,2	238,0	265,5	343,2	392,8
Altre partite tecniche	847,6	935,8	1.056,0	1.175,9	1.325,7
Prelievi da fondi di accantonamento con destinazione specifica	267,3	241,2	256,3	364,7	281,6
Plusvalenze derivanti da negoziazioni	418,6	547,8	855,0	1.295,5	1.441,2
Altri proventi straordinari	244,8	381,6	773,8	774,0	526,6
Perdita dell'esercizio				158,1	1.061,2
<b>T O T A L E</b>	<b>56.638,0</b>	<b>64.286,1</b>	<b>73.434,5</b>	<b>85.870,3</b>	<b>99.273,3</b>



## CONCENTRAZIONE DEI PREMI DEL LAVORO DIRETTO ITALIANO

(dati assoluti in milioni di lire)

## RAMO R.C. OBBLIGATORIA

Gruppi di imprese	1987		1991	
	PREMI	% SUL TOTALE	PREMI	% SUL TOTALE
Prime 10	3.826.771	46,1	6.163.612	47,2
Prime 20	5.267.652	63,5	8.315.541	63,7
Prime 30	6.147.218	74,1	9.589.446	73,5
Prime 40	6.853.499	82,6	10.631.286	81,5
TOTALE	8.299.198	100,0	13.052.346	100,0

## RAMI DANNI

Gruppi di imprese	1987		1991	
	PREMI	% SUL TOTALE	PREMI	% SUL TOTALE
Prime 10	8.688.945	48,0	14.577.641	50,0
Prime 20	11.369.755	62,9	18.693.358	64,1
Prime 30	13.088.805	72,4	21.306.364	73,1
Prime 40	14.422.996	79,8	23.232.387	79,7
TOTALE	18.084.508	100,0	29.157.845	100,0

## RAMO VITA

Gruppi di imprese	1987		1991	
	PREMI	% SUL TOTALE	PREMI	% SUL TOTALE
Prime 10	3.904.590	78,2	7.534.637	71,1
Prime 20	4.473.399	89,6	9.023.161	85,1
Prime 30	4.729.056	94,7	9.695.891	91,5
Prime 40	4.899.551	98,1	10.096.741	95,3
TOTALE	4.993.578	100,0	10.597.575	100,0

## RAMI VITA E DANNI

Gruppi di imprese	1987		1991	
	PREMI	% SUL TOTALE	PREMI	% SUL TOTALE
Prime 10	11.373.249	49,3	19.678.824	49,5
Prime 20	14.927.317	64,7	25.584.061	64,4
Prime 30	16.871.042	73,1	28.816.610	72,5
Prime 40	18.347.036	79,5	31.060.478	78,1
TOTALE	23.078.086	100,0	39.755.420	100,0

PREMI DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO, SINISTRI DELL'ESERCIZIO E RAPPORTO IN % SINISTRI A  
PREMI DEL LAVORO DIRETTO ITALIANO  
anni 1987 - 1991  
dati assoluti in milioni di Lire

ANNI	Premi di competenza dell'esercizio	Sinistri dell'esercizio	Rapporto sinistri a premi	Premi di competenza dell'esercizio	Sinistri dell'esercizio	Rapporto sinistri a premi	Premi di competenza dell'esercizio	Sinistri dell'esercizio	Rapporto sinistri a premi	CAUZIONE	
										Sinistri dell'esercizio	Rapporto sinistri a premi
										AUTO RISCHI DIVERSI	
1987	120.979	36.961	30,6	1.806.508	1.232.745	68,2	295.753	125.030	42,3		
1988	128.026	61.533	48,1	2.136.686	1.608.015	75,3	318.763	159.363	50,0		
1989	136.680	78.986	57,8	2.523.128	2.151.419	85,3	341.219	180.027	52,8		
1990	150.119	37.243	24,8	2.929.138	2.818.596	96,2	362.197	152.119	42,0		
1991	154.289	64.409	41,7	3.378.174	3.207.581	95,0	386.044	213.481	55,3		
										GRANDINE	
1987	177.625	163.095	91,8	668.305	469.669	70,3	362.130	214.517	59,2		
1988	192.412	169.271	88,0	756.138	554.584	73,3	383.179	307.921	80,4		
1989	215.270	193.453	89,9	846.368	699.831	82,7	419.718	442.959	105,5		
1990	256.894	231.732	90,2	949.456	899.149	94,7	477.384	183.943	38,5		
1991	279.558	265.431	94,9	1.030.791	1.034.251	100,3	428.997	222.875	52,0		
										MALATTIA	
1987	1.676.155	1.283.110	76,6	1.747.948	1.238.394	70,8	429.568	349.195	81,3		
1988	1.839.337	1.416.894	77,0	2.037.147	1.524.012	74,8	544.484	455.872	83,7		
1989	2.037.115	1.733.185	85,1	2.298.442	1.773.421	77,2	683.163	571.393	83,6		
1990	2.230.797	2.201.813	98,7	2.603.233	1.996.940	76,7	856.886	738.607	86,2		
1991	2.495.432	2.351.397	94,2	2.921.300	2.244.935	76,8	1.042.565	912.234	87,5		
										TRASPORTI	
1987	1.061.319	861.835	81,2	7.939.506	7.463.718	94,0	634.749	584.766	92,1		
1988	1.213.131	977.511	80,6	8.631.051	8.301.216	96,2	691.014	682.739	98,8		
1989	1.389.614	1.089.095	78,4	9.462.301	9.277.702	98,0	754.694	730.400	96,8		
1990	1.589.570	1.240.188	78,0	10.777.022	10.597.722	98,3	854.693	855.448	100,1		
1991	1.794.618	1.388.012	77,3	12.341.675	11.848.713	96,0	1.016.709	1.113.314	109,5		
										TOTALE RAMI DANNI	
1987	20.126	6.600	32,8	201.180	168.473	83,7	17.141.851	14.198.108	82,8		
1988	29.155	8.155	28,0	240.610	194.707	80,9	19.141.133	16.421.793	85,8		
1989	32.836	8.373	25,5	288.596	215.679	74,7	21.429.144	19.145.923	89,3		
1990	37.119	10.768	29,0	338.890	256.688	75,7	24.413.398	22.220.956	91,0		
1991	45.061	12.938	28,7	385.121	367.213	95,4	27.700.334	25.246.784	91,1		
										ALTRI RAMI	
1987	20.126	6.600	32,8	201.180	168.473	83,7	17.141.851	14.198.108	82,8		
1988	29.155	8.155	28,0	240.610	194.707	80,9	19.141.133	16.421.793	85,8		
1989	32.836	8.373	25,5	288.596	215.679	74,7	21.429.144	19.145.923	89,3		
1990	37.119	10.768	29,0	338.890	256.688	75,7	24.413.398	22.220.956	91,0		
1991	45.061	12.938	28,7	385.121	367.213	95,4	27.700.334	25.246.784	91,1		

ISVAP - Ufficio Elaborazione Dati

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CONTO ECONOMICO DELLE IMPRESE NAZIONALI E  
DELLE RAPPRESENTANZE DI IMPRESE ESTERE IN ITALIA

## LAVORO ITALIANO

## RAMO VITA

Importi in miliardi di Lire

PERDITE E SPESE	1987	1988	1989	1990	1991
Riserve tec. a carico riass. e retrocess. a chiusura esercizio precedente	2.480,2	3.222,4	4.202,0	5.427,3	6.935,8
Riserve sin. a carico riass. e retrocess. a chiusura esercizio precedente	22,1	27,3	29,5	36,0	44,3
Premi ceduti	1.002,9	1.276,9	1.565,5	1.888,3	2.297,4
Somme e risarcimenti pagati nell'esercizio: assicurazioni dirette	890,4	1.057,1	1.299,9	1.711,9	2.484,2
Somme e risarcimenti pagati nell'esercizio: assicurazioni indirette	166,3	197,9	225,2	283,8	398,2
Oneri di acquisizione, produzione, organizzazione: assicurazioni dirette	1.270,0	1.316,0	1.317,1	1.433,9	1.662,4
Oneri di acquisizione, produzione, organizzazione: assicurazioni indirette	278,2	368,7	430,1	475,0	530,3
Riserve tecniche alla chiusura dell'eser- cizio: assicurazioni dirette	17.348,8	22.723,0	29.299,5	37.199,6	47.037,5
Riserve tecniche alla chiusura dell'eser- cizio: assicurazioni indirette	2.832,9	3.650,9	4.674,5	5.957,5	7.533,5
Riserve sinistri alla chiusura dell'esercizio: assicurazioni dirette	165,7	194,4	206,9	301,5	363,0
Riserve sinistri alla chiusura dell'esercizio: assicurazioni indirette	14,0	12,8	17,4	20,3	26,1
Movimenti di portafoglio: riserve tecniche	9,9	9,8	33,7	974,1	235,7
Movimenti di portafoglio: riserve sinistri	0,3	1,2	0,4	8,5	2,9
Provvigioni di acquisizione non ammortiz- zate a chiusura esercizio precedente	13,8	228,0	391,4	550,5	703,7
Imposte a carico degli assicurati	100,9	154,1	181,0	213,9	263,8
Oneri inerenti agli investimenti immobi- liari e alle tenute agricole	220,5	235,9	239,4	251,8	265,8
Altri oneri patrimoniali e finanziari	180,8	248,9	310,7	388,2	530,3
Altri oneri	155,8	90,1	66,2	90,2	100,2
Spese generali e di amministrazione	360,3	448,4	527,9	603,7	705,6
Imposte a carico della società	137,9	87,1	134,7	234,4	719,1
Quote di ammortamento immobili	5,5	33,2	40,3	28,9	27,2
Altre quote di ammortamento	19,0	23,1	25,0	29,3	51,6
Quote assegnate a fondi di accantonamen- to con destinazione specifica	115,5	572,0	556,7	718,9	419,6
Altre partite tecniche	19,4	28,0	35,8	39,2	52,4
Minusvalenze, perdite e spese derivanti da negoziazioni	12,6	19,8	51,5	38,8	30,2
Minusvalenze da valutazioni di bilancio	227,2	93,2	139,6	235,0	154,7
Altri oneri straordinari	14,8	27,7	11,7	12,2	30,5
Utile dell'esercizio	360,6	536,4	897,9	1.228,8	1.418,4
<b>T O T A L E</b>	<b>28.426,3</b>	<b>36.884,3</b>	<b>46.911,5</b>	<b>60.381,5</b>	<b>75.024,4</b>

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PROFITTI E RENDITE	1987	1988	1989	1990	1991
Riserve tecniche alla chiusura esercizio precedente: assicurazioni dirette	13.226,9	17.348,8	22.722,4	29.301,1	37.199,0
Riserve tecniche alla chiusura esercizio precedente: assicurazioni indirette	2.186,3	2.832,3	3.650,8	4.675,0	5.957,2
Riserve sinistri alla chiusura esercizio precedente: assicurazioni dirette	152,5	165,7	194,4	206,9	301,5
Riserve sinistri alla chiusura esercizio precedente: assicurazioni indirette	12,7	14,0	12,8	17,4	20,4
Premi e accessori dell'esercizio: assicurazioni dirette	4.993,6	6.303,7	7.332,5	8.677,1	10.597,6
Premi e accessori dell'esercizio: assicurazioni indirette	813,6	1.028,2	1.269,7	1.507,1	1.827,8
Quote a carico riassicuratori e retrocessionari: provvigioni	340,0	442,8	532,0	581,9	700,7
Quote a carico riassicuratori e retrocessionari: somme e risarcimenti pagati	171,4	203,5	242,7	313,9	440,9
Quote a carico riassicuratori e retrocessionari: riserve tecniche	3.222,4	4.202,1	5.427,0	6.932,8	8.769,3
Quote a carico riassicuratori e retrocessionari: riserve sinistri	27,3	29,5	36,0	44,2	53,3
Movimenti di portafoglio: riserve tecniche	17,3	16,2	45,8	985,9	269,9
Movimenti di portafoglio: riserve sinistri	1,5	0,5	0,1	8,3	3,7
Provvigioni di acquisizione non ammortizzate alla chiusura dell'esercizio	228,0	391,4	550,5	703,7	817,0
Imposte a carico degli assicurati	100,9	154,1	181,0	213,9	263,8
Ricavi e recuperi della gestione immobiliare e delle tenute agricole	570,9	630,9	682,7	752,2	762,6
Altri proventi patrimoniali e finanziari	1.762,6	2.224,2	3.080,0	4.128,9	5.446,4
Altri proventi e recuperi	79,2	72,3	63,6	105,0	94,3
Altre partite tecniche	13,7	20,1	18,4	32,7	35,8
Prelevi da fondi di accantonamento con destinazione specifica	104,1	88,3	333,2	222,5	209,2
Plusvalenze derivanti da negoziazioni	329,9	345,7	424,7	536,7	1.122,8
Altri proventi straordinari	71,5	370,0	111,2	434,3	131,2
Perdita dell'esercizio					
<b>T O T A L E</b>	<b>28.426,3</b>	<b>36.884,3</b>	<b>46.911,5</b>	<b>60.381,5</b>	<b>75.024,4</b>

LAVORO ITALIANO ED ESTERO  
ANNO 1991

(valori in miliardi di lire)

	RAMO VITA	RAMI DANNI	TOTALE
Premi diretti	10.954,0	30.148,6	41.102,6
Premi indiretti	2.626,0	4.688,1	7.314,1
Premi ceduti	2.245,3	5.469,7	7.715,0
Premi retroceduti	138,9	1.698,0	1.836,9
Premi conservati	11.195,8	27.669,0	38.864,8
Quota conservazione dei:			
- premi diretti	79,5	81,9	81,2
- premi indiretti	94,7	63,8	74,9
- premi complessivi	82,4	79,4	80,3
Premi di prima annualità	1.818,6		
Incidenza % degli oneri di acquisizione, produzione e organizzazione su:			
- premi del lavoro diretto	15,3	19,7	
- premi del lavoro indiretto	26,4	22,3	
- premi complessivi	17,4	20,1	
Riserve tecniche lavoro diretto	48.182,5		
Riserve tecniche lavoro indiretto	9.967,4		
Riserve premi lavoro diretto		11.057,0	
Riserve premi lavoro indiretto		1.179,0	
Riserve sinistri lavoro diretto		31.355,2	
Riserve sinistri lavoro indiretto		4.706,7	

GESTIONE R.C.AUTO - anno 1991  
(valori in miliardi di lire)

Premi complessivi dei rami danni raccolti  
dalle imprese che esercitano la r.c.auto: L. 28.519,1

Incidenza % per il ramo r.c.auto delle spese generali  
(escluse le imposte) sui premi diretti del ramo: 8,4 %

Riserve tecniche  
(valori in miliardi di lire)

	1986	1987	1988	1989	1990	1991
Riserve premi	2.694,3	2.924,1	3.130,6	3.506,3	3.996,2	4.499,3
Riserve sinistri (comprese spese di liquidazione)	8.151,5	9.455,7	10.771,4	12.344,2	14.114,7	16.022,7

ISVAP - Ufficio Elaborazione Dati

Numero imprese operanti nel ramo r.c.auto al 31/12/1991

- imprese italiane: 113  
- imprese estere: 19

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

degli affari 1991  
 ggiori mercati assicurativi mondiali,  
 ppati per continenti

Nazione	Moneta	Premi 1991 in milioni della moneta nazionale	Sviluppo reale rispetto al 1990 in %	Premi 1991 in milioni di \$USA <sup>1,2</sup>	Quota mondiale in %
<b>Asia</b>					
Giappone <sup>7</sup>	Yen	38.533.000	-0,2	30.772	21,76
Corea (incl. Sud) <sup>7</sup>	Won	24.118.900	12,0	31.702	2,74
Taiwan	NT\$	212.450	9,6	8.254	0,54
India <sup>8</sup>	Ru	102.431	7,1	3.966	0,26
Cina	Yuan	18.195	17,3	3.348	0,24
Israele <sup>8</sup>	NSI	7.064	0,5	3.094	0,22
Iran	Ri	157.487	25,6	2.430	0,17
Thailandia	Baht	44.221	13,3	1.740	0,11
Malaysia	\$M	4.397	18,7	1.610	0,11
Singapore	\$S	2.344	13,0	1.437	0,11
Indonesia	Ru	2.065.800	5,3	1.038	0,07
Filippine <sup>8</sup>	Pesos	26.396	4,5	980	0,07
Pakistan	RuP	7.858	4,3	318	0,02
Altre Nazioni <sup>8</sup>			Ø 1,7	3.900	0,27
<b>Totale Asia</b>				<b>371.617</b>	<b>26,27</b>
<b>Africa</b>					
Sudafrica	R	33.476	4,3	12.204	0,86
Marocco	DH	4.521	2,6	555	0,04
Egitto	GE	966	9,9	280	0,02
Algeria	DA	6.176	-9,8	289	0,02
Zimbabwe	\$Z	1.269	23,7	251	0,02
Nigeria <sup>8</sup>	Naira	2.221	3,5	225	0,02
Tunisia	Dt	190	4,0	220	0,02
Libia	Dlb	58	-7,3	215	0,02
Costa d'Avorio	F.C.F.A.	50.328	-7,0	194	0,01
Kenya <sup>8</sup>	Sh	5.412	-7,8	193	0,01
Cameroon	F.C.F.A.	31.353	-8,0	121	0,01
Altre Nazioni <sup>8</sup>			Ø 3,7	15.707	1,11
<b>Totale Africa</b>				<b>157.077</b>	<b>11,11</b>
<b>Oceania</b>					
Australia	\$A	27.864	-5,8	21.172	1,54
Nuova Zelanda <sup>8</sup>	\$NZ	3.058	2,1	1.655	0,12
Altre Nazioni <sup>8</sup>			Ø -5,2	22.891	1,65
<b>Totale Oceania</b>				<b>144.363</b>	<b>10,04</b>
<b>Totale mondiale</b>				<b>1.414.363</b>	<b>100,00</b>

<sup>1</sup> Corso di fine 1991  
<sup>2</sup> possibile differenza per arrotondamento  
<sup>3</sup> premi netti inferiori  
<sup>4</sup> 1991 incl. nuovi Bundesländer; premi lordi di competenza  
<sup>5</sup> excl. 4 "recargo esterno"  
<sup>6</sup> incl. 04 "adicionais"  
<sup>7</sup> 31.3.1991/1992  
<sup>8</sup> incl. "registration and policy fees"  
<sup>9</sup> 21.3.1991/1992  
<sup>10</sup> incl. le assicurazioni statali  
<sup>11</sup> 30.6.1991/1992  
<sup>12</sup> cifre provvisorie o stimate

Fonte: SIGMA

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

1991 dei continenti  
di nazioni

Organizzazioni economiche e regioni

	Volume premi (milioni di \$USA)	Sviluppo reale rispetto al 1990 (%)	Quota mondiale (%)	Volume premi 1991 (milioni di \$USA)	Sviluppo reale rispetto al 1990 (%)	Quota mondiale (%)	Densità assicurativa	Penetrazione del mercato (%)
<b>affari</b>								
	520.670	-3,0	36,81	1.315.469	1,2	93,01	1.530	2,76
	14.901	10,3	1,05	1.162.515	0,9	82,19	1.774	7,59
	469.617	6,9	33,13	404.932	8,0	28,63	1.173	5,87
	37.1617	1,7	26,27	58.546	2,6	4,14	1.784	6,31
	15.207	3,7	1,11	6.825	10,5	0,48	21	1,08
	22.811	-5,2	1,62					
<b>totale</b>	<b>1.414.363</b>	<b>1,6</b>	<b>100,00</b>					
<b>Rami danni</b>								
	621.933	0,9	93,62				730	3,47
	547.465	0,8	81,62				836	3,57
	205.514	5,3	30,64				596	2,88
	27.773	2,2	4,14				847	3,00
	3.425	8,2	0,51				10	1,00
<b>Ramo vita</b>								
	687.536	1,4	92,45				800	3,79
	615.051	1,1	82,71				939	4,01
	199.418	10,7	26,82				577	2,89
	30.733	2,9	4,13				937	3,31
	3.400	12,9	0,46				10	0,99

Fonte: SIGMA

<sup>1</sup> Germania, Francia, Gran Bretagna, Italia, Giappone, Canada e Stati Uniti  
<sup>2</sup> Finlandia, Islanda, Norvegia, Svezia, Svizzera (incl. Liechtenstein), Austria  
<sup>3</sup> Indonesia, Malaysia, Filippine, Singapore, Thailandia

	Volume premi (milioni di \$USA)	Sviluppo reale rispetto al 1990 (%)	Quota mondiale (%)
<b>affari</b>	520.670	-3,0	36,81
	14.901	10,3	1,05
	469.617	6,9	33,13
	37.1617	1,7	26,27
	15.207	3,7	1,11
	22.811	-5,2	1,62
<b>totale</b>	<b>1.414.363</b>	<b>1,6</b>	<b>100,00</b>

	Volume premi (milioni di \$USA)	Sviluppo reale rispetto al 1990 (%)	Quota mondiale (%)
<b>Nord</b>	300.610	-1,4	44,82
	11.628	7,4	1,73
	236.914	4,4	35,32
	104.940	1,7	15,65
	5.381	3,0	0,80
	11.242	-3,0	1,68
<b>totale</b>	<b>670.715</b>	<b>1,2</b>	<b>100,00</b>

	Volume premi (milioni di \$USA)	Sviluppo reale rispetto al 1990 (%)	Quota mondiale (%)
<b>Nord</b>	220.029	-5,0	29,59
	3.733	21,2	0,43
	231.733	9,5	31,16
	266.677	1,6	35,86
	10.326	4,0	1,39
	11.649	-7,3	1,57
<b>totale</b>	<b>743.648</b>	<b>1,9</b>	<b>100,00</b>



## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SOCIETA'	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992
GRUPPO FONDIARIA La Fondiaria spa	Ferruzzi Fin. spa (Gruppo Montedison)	-	-	-	Oaic spa	-	(2)
La Previdente Ass.ni	La Fondiaria spa	-	-	-	-	(trasfer. del complesso aziend. in Milano Ass.ni D.M. 11.07.91)	-
C.A.R.D. spa	La Fondiaria spa	-	-	-	-	-	-
GEAS Ass.ni spa	La Fondiaria spa	-	-	-	-	-	-
MILLIRI (incorp. nella Fondiaria)	La Fondiaria spa	-	(incorp. in Fondiaria)	-	-	-	-
Fondiaria Ass.ni (già Italis Ass.ni spa)	Milano Ass.ni spa	-	-	-	La Fondiaria spa	-	-
Milano Ass.ni spa	La Fondiaria spa	-	-	-	-	-	-
Ass.ce Edile spa	Finance spa 50% Generelli spa 25% La Fondiaria spa 25%	-	Finance spa 50% Fondiaria spa 50%	-	-	-	Finanziaria Edile (Gruppo SMA-BTP)
Systema Terra (già (R+V Comp. Italiana spa D.M. 1.6.88)	La Fondiaria spa 25%	-	R+V Allgemaine Vers.	Milano Ass.ni	-	-	-
Bavaria Ass.ni spa	Asfer spa (Gruppo Ferruzzi)	-	-	Asfer spa (Ferruzzi Cabassi e Varese tramite ISVIM spa)	Asfer (Fondiaria)	-	-
S.A.T. spa	Pizzolante Paolo e Fam. Bentivoglio	Fin. Centro Nord spa (Fam. Gennari)	-	Finanziaria Centro Nord spa (Tanzi)	La Fondiaria spa	-	-
LLOYD Internazionale	Tirrena Ass.ni	-	-	-	Milano Ass.ni (Gruppo Fondiaria)	(fusione per inc. in Milano Ass. D.M. 1.8.91)	-
Compagnia Latina di Assicurazioni spa	Cofide spa (Grup- po De Benedetti)	-	-	Cofint spa (Gruppo De Benedetti)	-	Fondiaria s.p.a.	-
Previdente Vita (già Latina Vita)	Compagnia Latina di Ass.ni spa	-	-	-	-	-	La Previdente Ass.ni S.p.A.
Renana Ass.ni spa	Compagnia Latina di Ass.ni spa	-	-	-	(incorp. in Ausonia Ass.ni DM 20.12.90)	-	-
Ausonia spa	Chamotte Unie (Gruppo SASEA S.A) e succes. Comp. Latina di Ass. spa	-	-	-	-	-	-

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SOCIETA'	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992
Ausonìa Vita spa	Ausonìa spa	-	-	-	(Incor. in Latina Vita DM 20.12.90)	-	-
Ausonìa Aird spa	Aysonìa spa	-	-	-	(incorporata in Ausonìa Ass.ni DM 20.12.90)	-	-
Polaris Ass.ni spa (già Sipea spa)	Gruppo Acqua Marcia	-	-	Guardian Royal Exchange	-	Ist. Banc. S. Paolo di Torino e succ. Finpolaris (Milano-S. Paolo di Torino)	Finpolaris (Milano)
GRUPPO GENERALI Ass.ni Generali	Public Company	-	-	-	-	Mediobanca	(2)
Alleanza Ass.ni	Ass.ni Generali	-	-	-	-	-	-
Friuli Venezia Giulia - Ia Carnica	Ass.ni Generali	-	-	-	-	-	-
Aurora Ass.ni	Ass. Generali	-	-	-	-	-	-
Agricoltura ama	Aurora (Generali)	-	-	-	-	-	-
Navale	Ass.ni Generali	-	-	-	-	-	-
Unione Mediterranea di Sicutrà	Ass.ni Generali	-	-	-	-	-	-
Venezia Ass.ni	Ass.ni Generali	-	-	-	-	-	-
Trieste e Venezia	Ass.ni Generali	-	-	-	-	-	-
SIAD spa	Ass.ni Generali	-	-	-	-	-	-
GRUPPO WINTERTHUR Intercontinentale Ass.ni spa	Cofim spa (Gruppo Cabassi)	Cemina spa	Winterthur S.A.	-	-	-	-
Veneta Ass.ni spa	De Angeli Frua spa (ex Gruppo Cabassi) e successivamente Intercontinentale Ass. spa	-	-	-	-	-	-
Veneta Vita spa	Veneta Ass.ni spa	-	-	-	-	-	-
SAPA	Veneta	-	-	-	-	-	-

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SOCIETA'	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992
GRUPPO BALOISE Levante Ass.ni spa	Alifin Italiana spa (Gruppo Sasea)	Chamotte Unie (Gruppo SASEA) e succ. te la Basilese spa (Gruppo Baloise)	-	-	-	-	-
Norditalia Ass.ni spa	I.F.P. spa (F.lli Canavesio)	Gest. Straord. (D.M. 28.7.1987)	Baloise S.A.	-	-	-	-
Vita Nuova spa (già Norditalia Vita)	Norditalia Ass.ni spa	-	-	-	-	-	-
GRUPPO SASEA Firs Italiana di Ass.ni spa (gestione straord. D.M. 28.7.1992)	Pacchetti spa (Gruppo Bocchi)	-	-	SASEA	-	-	-
Euriteas spa	Firs spa	-	-	-	-	-	-
LLOYD Nazionale Italiano-Nitlloyd (liquidazione coatta amministrativa D.M. 31.7.1992)	Pacchetti spa	-	-	SASEA	-	-	-
Lloyd Nazionale (già Assolimpie- liquidazione coatta amministrativa D.M. 27.6.1992)	Fam.Giordano Orsini	Pacchetti spa	-	SASEA Finan. e succ. Chamotte Unie	De Angeli Frua (SASEA)	-	-
Comitas (liquidazione coatta amministrativa D.M. 31.7.1992)	Savoie Ass.ni	-	-	Chamotte Unie (SASEA) e successivamente SOPAF (Vender)	-	De Angeli Frua (SASEA)	-

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SOCIETA'	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992
GRUPPO ZUST AMBROSETTI Sear spa	Vianello ed altri	-	Zust Ambrosetti spa	-	-	-	-
CASSA DI RISPARMIO DI TORINO Risparmio Ass.ni spa (già Varese Ass.ni.)	Zelig spa (Fam. Alzarak)	Pa.Fin.spa e succ. Reale Riass.ni	-	Ist. Credito Fondario Piemontese e Valle d'Aosta (Gruppo CRT)	-	-	-
Risparmio Vita (già Colonia Vita D.M. 9.9.1988)			Colonia Financier Holding B.V.	Ist. Credito Fondario Piemonte e Valle d'Aosta (Gruppo CRT)	-	-	-
GRUPPO S.CO.R. S.A. Vittoria Riass.ni spa	Toro Ass.ni	-	S.CO.R. S.A.	-	-	-	-
GRUPPO CORPORATION MAPFRE DE REASEGURORS S.A. Progress Ins. spa	Famiglia Cassina	-	Corporacion Mapfre (40%) Reale Riass. spa (11%)	-	Corporacion Mapfre (60%)(3)	-	-
MONTE DEI PASCHI DI SIENA Ticino spa	Archimede spa (Gruppo ILVA di Saronno spa)	Unipar spa (Gruppo Finprogetti)	Unipar spa (Gruppo Euro-Belge)	Profin spa (Finprogetti- Pafin) e succ. te Monte dei Paschi di Siena	-	-	-
Montepaschi Vita spa (già Nazionale Vita spa)	Nazionale Ass.ni (Gruppo Finrex)	Unipar (Gruppo Finprogetti)	Unipar spa (Gruppo Euro - Belge)	Ticino (Gruppo Monte dei Paschi di Siena)	-	-	-
GRUPPO VICTOIRE Prudential Ass.ni (D.M. 6.12.1988)			Prudential Holding (Gruppo Prudential- Benetton)	-	Prudential Holding (Gruppo Prudential -Victoire) e suc. Prudential Holding (Gruppo Victoire)	-	-

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SOCIETA'	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992
GRUPPO HELVETIA Ass.ni (San Gallo) Ass. Internazionali spa	Tagetes srl	Norditalia Ass.ni spa	Helvetia Ass.ni (San Gallo)	-	-	-	-
GRUPPO ZURICH INS. Siar spa	Zurich ins.	-	-	-	-	-	-
Minerva spa	Siar spa	-	-	-	-	-	-
Minerva Vita spa	Siar spa	-	-	-	-	-	-
La Sicutà 1879	Siar spa (Gruppo Zurich Ins)	-	-	-	-	Depositi e finan- ziamenti spa e succ. SIAR spa (gruppo ZURIGO)	-
GRUPPO B.V. INS. HOLDING Bernese Vita spa (già Vita Domanl)	Siar spa (Gruppo Zurich Ins)	Bernese Ass.ni Fin. spa (Gruppo Bernese di Assicurazioni)	-	-	-	B.V. Ins. Holding (Bernese e Vedese)	-
Bernese Ass.ni spa (già Lloyd Europeo)	Siar spa (Gruppo Zurich Ins)	Bernese Ass.ni Fin spa	-	-	-	B.V. Ins. Holding (Bernese e Vedese)	-
GRUPPO MUTUELLES DU MANS IARD La Fiduciaria spa	SIPA srl (Di Donna)	Fin. Padovana spa	Mutuelles du Mans. Iard	-	-	-	-
La Fiduciaria Vita spa	Sipa srl e succ. Ifim spa (Di Donna)	Fin. Padovana spa	Mutuelles du Mans. Iard	-	-	-	-
SERI Ass.ni spa (già Salda spa)	Fin. Padovana spa e	SIPA srl e succ. Fin. Padovana spa	Mutuelles du Mans. Iard	-	-	-	-
Mercury spa	Ifim spa (Di Donna)	-	Mutuelles du Mans. Iard	-	-	-	-
Nationale spa	Finrex spa	Unione Nazionale Partecipazioni spa (ex U.C.E.- Gruppo Fin - Progetti)	Mutuelles du Mans. Iard	-	-	-	-

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SOCIETA'	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992
GRUPPO FONDIARIA - SAN PAOLO DI TORINO San Paolo Vita (già Polaris Vita D.M. 22.12.1986)	Siper spa	-	-	Ist. Bancario San Paolo di Torino	-	Finpolaris (Milano-San Paolo di Torino)	Milano e San Paolo di Torino
Cidas (incorporata in Polaris Ass.ni D.M. 18.12.91)	Gruppo Acqua Marcia	-	-	Guardian Royal Exchange	-	Istituto Bancario San Paolo di Torino	-
GRUPPO FININVEST Ambrosiana Vita spa (D.M. 1.6.1988)	-	-	Da Famiglia Ricci e Ambrosiana Ass.ni spa a Gruppo Fininvest	-	-	-	-
GRUPPO ROYAL INTERNATIONAL Lloyd Italo Ass.ni (già Sistema Terra)	La Fondiaria spa	-	-	-	Royal International	-	-
GRUPPO AXA ASSURANCES Compagnie Riunite di Assicurazione	Assurances du Groupe de Paris	-	-	Axe-Midi Ass.ni	-	Axa Ass.ce	-
GRUPPO ASSIFIX Difesa Ass.ni	Il Delfino spa	-	-	Il Delfino spa (Gruppo Finrex)	Assifix spa (Gruppo Finrex)	Assifix spa (Borlenghi)	-
GRUPPO FINLEADER Atlans Ins. Co. spa	Petrone Cesare	-	La Difesa Ass.ni spa e succ. Il Delfino spa	Fin. Dieci srl (Metelli)	Sud Chemie Italia spa e succ. Finleader spa	-	-
GRUPPO TIRRENA Compagnia Tirrena (gestione straord. D.M. 15/04/1992)	Società Invest.ti e Partec. spa (Fam. Amabile)	-	-	-	-	Finanz. Imm.re Romana spa (Fam. Amabile) e succ. Soc.Invest. e Partec. spa (Fam. Amabile)	-
SIDA (gestione straord. D.M. 29/07/92)	Compagnia Tirrena	-	-	-	-	-	-
Unione Euro - Americana (gestione straord. D.M. 29/07/92)	Compagnia Tirrena	-	-	-	-	-	-

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SOCIETA'	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992
GRUPPO STENA Delta spa	Alifin Italiana spa (Gruppo Sasea)	-	Alifin Italiana spa (Gruppo Stena)	-	-	-	-
GRUPPO U.A.P. Allsecures Ass.ni (già Unitalia)	Toro Ass.ni spa	-	-	Gruppo UAP	-	-	-
Allsecures Vita (D.M. 12.10.1987)	Allsecures Ass.ni	-	-	-	-	-	-
GRUPPO MUTUELLES DU MANS/VECCHIA MUTUA GRANDINE Maeci Vita spa	Maeci 50% e Nurnberger Leben50%	Maeci s.m.a. 30% Nurnberger Leben 20%-Partec. Ass.ve 50%	Maeci s.m.a. 30% Nurnberger Leben 20%-Raggio di Sole Finanz. spa 25% Sviluppo Finanz. spa 25%	Maeci s.m.a. 100% succ. S.Paolo Finance, ancora Maeci s.m.a. ed Infine Part.Ass.ve Vita spa	Duomo spa	-	-
Maeci spa (D.M. 2.9.1991)	-	-	-	-	-	Maeci ama e succ. Il Duomo spa	-
GRUPPO PREMAMIN Sis spa (già Dima spa D.M. 23.4.1988)	-	-	Ist.Fin.Riuniti spa e succ. S.I.S. Holding Ag	-	-	-	Sai Ass.ni (Premafin)
Sis Vita spa (D.M. 21.6.1990)	-	-	-	-	Sis Holding AG	-	-
GRUPPO PILAR Il Mare spa (D.M. 13.2.1987)	Partecipazioni Finanziarie e Ind. spa (Gr. Verasi) e successivamente Gruppo Pilar Ins.	-	Gruppo Pilar Ins. (3)	-	-	-	-
GRUPPO SWISS RE Lloyd Adriatico spa	Gotthardfinanz S.A. (fam. Inneri)	-	Swisse Re (tramite Gotthardfinanz. S.A.)	-	-	-	-
Savoia	Elvia	-	-	-	-	Elvia(Gr.Swiss Re)	Swiss Re
Savoia Vita	Elvia	-	-	-	-	Elvia(Gr.Swiss Re)	Swiss Re
GRUPPO PRUDENTIAL LTD Prudential Vita (D.M. 23.4.1988)	-	-	Prudential Holding (Gruppo Prudential - Benetton)	-	Prudential Holding (Gruppo Prudential; -Victoire) e succ. Prudential LTD	-	-

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SOCIETA'	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992
GRUPPO REALE MUTUA Progetto Vita (D.M. 07.02.1991)					Reale Mutua (tramite U. Iverso Finanziaria) e succ. Unigest e Unire (Unipol e Reale Mutua)	Fima (Gruppo Membrini)	Società Reale Mutua
GRUPPO UNIVERSO Universo Ass.ni spa	Universo-Finanz.				UNIGEST		
Universo Vita	Universo Ass.ni						
GRUPPO SKANDIA Unias	Sofigea				Gruppo Skandia		
Multias	Sofigea				Gruppo Skandia		
GRUPPO IMI Fideuram Vita	Fideuram spa (IMI)					Banca Fideuram Banca Fideuram	
Fideuram Ass.ni spa (D.N. 18.3.1989)				Fideuram spa (IMI)			
Alpi Ass.ni spa	Velafin spa			Urefin spa (Fabretti)			
Ambra Ass.ni spa (gestione straord. D.M. 26.3.1992)	Comp. Riunite di Ass.ni spa				Fiscom Finanziaria spa	G.B.S. Financial Holding	
Ambrosiana spa (D.M. 20.6.1986)	Aram (Ricci)		SO.FI.PAR. (Ricci)	Italia Ass.ni e succ. Ricci	B.B.V. Italia spa (Gr. Bayerische)		
Europa Ass.ni spa	Levante Ass.ni spa (Sasea S.A.)		Sasea Italia spa (Sasea S.A.) e succ. Sintesi (Gruppo Cabassi)	Ievim spa (Ferruzzi, Cabassi e Varasi)		Ievim (gruppo Ferruzzi)	



ELENCO IN ORDINE CRONOLOGICO DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE POSTE  
IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE  
1992.

- Compagnia Mediterranea di Assicurazione s.p.a. - d.P.R. 17/9/1964.  
Integratrice s.p.a. - d.P.R. 1/3/1974.  
L'Integratrice s.m.s. - d.P.R. 14/11/1974.  
Columbia s.p.a. - d.P.R. 11/8/1976.  
Centrale s.p.a. - d.P.R. 11/8/1976.  
La Secura Assipopolare s.p.a. - d.P.R. 21/3/1977.  
La Concordia s.p.a. - d.P.R. 31/3/1978.  
Cosida s.p.a. - d.P.R. 17/11/1978.  
Lloyd Centauro Italiana s.p.a. - d.P.R. 17/11/1978.  
Siarca s.p.a. - d.P.R. 28/5/1979.  
Compagnia Italiana di Sicurtà s.p.a. - d.P.R. 28/5/1979.  
Palatina Assicurazioni s.p.a. - d.P.R. 30/11/1979.  
Apal s.m.a. - D.M. 4/3/1980.  
Previdenza e Sicurtà s.m.a. - D.M. 28/6/1980.  
Sile s.p.a. - D.M. 28/3/1981.  
Saer s.p.a. - D.M. 18/6/1981.  
Compagnia Meridionale di Assicurazioni s.p.a. - D.M. 6/11/1981.  
Compagnia di Firenze s.p.a. - D.M. 9/12/1981.  
Delfino s.m.s. - D.M. 26/1/1982.  
L'Adriatica Italia s.m.s. - D.M. 26/1/1982.  
San Paolo di Torino s.m.s. - D.M. 26/1/1982.  
Lloyd Tirreno s.m.s. - D.M. 26/1/1982.  
La San Marco s.m.s. - D.M. 26/1/1982.  
Compagnia Italiana di Sicurtà s.m.s. - D.M. 26/1/1982 (PROCEDURA CHIUSA).  
Unitas s.m.s. - D.M. 26/1/1982.  
Saturno Assicurazioni S.m.r.l. - Società mutua a responsabilità limitata s.m.s. - D.M. 26/1/1982.  
La Mercantile s.m.s. - D.M. 26/1/1982.  
San Giorgio s.p.a. - D.M. 15/3/1982.  
Ionica Insurance s.m.s. - D.M. 7/6/1982.  
Austria Assicurazioni s.m.s. - D.M. 7/6/1982.  
Lavoro & Previdenza Assicurazioni s.m.s. - D.M. 7/6/1982.  
Lloyd Continentale s.m.s. - D.M. 27/7/1982.

Euro Lloyd s.p.a. - D.M. 27/7/1982.  
La Potenza s.m.a. - D.M. 27/7/1982.  
Astra s.p.a. - D.M. 5/4/1983.  
La Normanna di Previdenza e Sicurtà s.m.s. - D.M. 5/4/1983.  
La Marzocco s.m.s. - D.M. 13/6/1983.  
Globo s.p.a. - D.M. 22/6/1983.  
RO-MI s.m.s. - D.M. 22/6/1983.  
L'Antonelliana s.m.s. - D.M. 6/7/1983.

su proposta ISVAP:

La Peninsulare s.p.a. - D.M. 15/11/1983.  
La Mutua 1886 - Mutua di Previdenza, assistenza e assicurazione s.m.s. D.M. 18/11/1983.  
Lloyd Tirrenico s.m.s. - D.M. 20/1/1984.  
Lloyd Italiano s.m.s. - D.M. 2/4/1984.  
The Previdential 1886 s.m.s.- D.M. 3/4/1984.  
Aia - Associazione italiana autoutenti s.m.s. - D.M. 10/7/1984.  
Colombo s.p.a.- D.M. 12/7/1984.  
La Continentale s.m.s. - D.M. 25/7/1984 (PROCEDURA CHIUSA).  
Mutua Padana di Previdenza s.m.s. - D.M. 30/7/1984.  
Unica s.p.a. - D.M. 4/8/1984.  
Giove s.p.a. - D.M. 4/8/1984.  
L'Airone s.m.s. - D.M. 9/8/1984.  
Trinacria s.m.s. - D.M. 9/8/1984.  
Fiduciaria di Previdenza - Mutual Credit Insurance s.m.s. - D.M. 29/8/1984.  
S.C.M. La Commerciale - Finanziaria di crediti, leasing e fidejussioni s.p.a. - D.M. 12/9/1984 (PROCEDURA CHIUSA).  
La Commerciale di Credito, Assistenza e previdenza s.m.s. - D.M. 5/10/1984.  
MACI - Mutua assicurazione tra cittadini italiani s.m.s. - D.M. 10/12/1984.  
SITA - Sud Italia Tirreno Assicurazioni s.m.s. - D.M. 10/12/1984.  
Mediterranea 1948 di Previdenza e Sicurtà a r.l. s.m.s. - D.M. 10/12/1984.  
L'Artigiana s.m.s. - D.M. 10/12/1984.  
Lloyd Roma s.m.s. denominata anche Lloyd Italy s.m.s., Seven Lloyd Roma s.m.s., Seven Lloyd Italy, Seven provinces - D.M. 14/5/1985.  
Euroservice - Previdenza, Assistenza e Assicurazione s.m.s. - D.M. 6/8/1985.  
MILA - Mutua Integrativa Lavoratori Autonomi s.m.s. - D.M. 6/8/1985.  
Lloyd Union - Mutua di previdenza, assistenza e assicurazione s.m.s. - D.M. 4/10/1985.  
Etrusca s.p.a. - D.M. 15/10/1985.  
Compagnia Europea di Previdenza s.p.a. - D.M. 15/10/1985.  
Intereuropea s.p.a. - D.M. 15/10/1985.  
Assicurazione Internazionale s.m.s. - D.M. 27/6/1986.  
Italmondo - Mutua di previdenza e assistenza s.m.s. - D.M. 10/7/1986.  
SADA - Società Assicurazione Danni Automobilistici s.m.s. a r.l. - D.M. 10/7/1986.

Trans-Atlantica s.p.a. - D.M. 31/7/1986.

Ass Italiana previdenza s.m.s. - Società Mutua di previdenza e assistenza - D.M. 4/9/1986.

Red Insurance s.m.s. di Mutua previdenza a r.l. - D.M. 10/10/1986

SIA - Società Italiana Assistenza s.m.s. - D.M. 4/11/1986

Securitas - Mutua Assicuratrice - Società Mutua di Previdenza, Assistenza, Assicurazione s.m.s. denominata anche Securitas Fidelitas Vitae s.m.s. - Previdenza, Assistenza, Assicurazione, Cassa Popolare di Assicurazione e Credito - D.M. 4/11/1986.

PAN ASS s.p.a. - D.M. 3/12/1986.

Lloyd Ionico - Società di mutuo soccorso fra lavoratori - D.M. 16/4/1987.

Lloyd Italiana - Società operaia di mutuo soccorso denominata anche Lloyd Italiana Mutua di Previdenza, Assistenza, Assicurazione e Lloyd Italiana Società Mutua di Previdenza e Assicurazione - D.M. 17/6/1987.

UPS - Unione Popolare di Sicurtà - Mutua Assicuratrice - D.M. 17/6/1987.

MIPLA - Mutua Italiana di Previdenza e Assistenza Lavoratori - D.M. 17/6/1987.

Lloyd Subalpino - Società di mutuo soccorso previdenza - assistenza e assicurazione - D.M. 5/10/1987.

Assicuratrice Ionica Società di mutua Sicurtà denominata anche Ionica Assicuratrice e Ionica Assicurazione - D.M. 6/10/1987.

Drago - Mutua di Previdenza e di Assistenza tra soci operai pensionati artigiani denominata anche Drago s.m.s. di Previdenza Credito Assistenza Assicurazione ovvero Drago Mutual Credit Insurance. D.M. 14/10/1987.

Scudo - Mutua di Previdenza e di Assistenza società a responsabilità limitata denominata anche Scudo Società Mutua di Assicurazioni e Riassicurazioni o Scudo Assicurazioni Mutua di Credito Assicurativo e Finanziario - D.M. 14/10/1987.

Eurofiduciaria - Società di mutuo soccorso denominata anche Euro-Fiduciaria Società Mutua di Previdenza - D.M. 10/6/1988.

Suditalia (S.I.A.) - Compagnia di Assicurazione e Riassicurazioni s.p.a. - D.M. 1/8/1988.

Garante - Società di Mutuo Soccorso Previdenza Assistenza e Assicurazioni denominata anche La Garante s.m.s. Società Mutua di Previdenza - Assistenza - nonché La Garante s.p.a. - Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni - D.M. 31/8/1988.

Assifin - Trust Compay LTD - Società mutua cooperativa a r.l. già Assitaliana - Società mutua Cooperativa a r.l. ed anche denominata Athena Società Mutua di Previdenza - Società di mutuo soccorso - D.M. 23/11/1988.

Sanremo s.p.a. Assicurazioni e Riassicurazioni - D.M. 19/7/1989.

Cemar s.p.a. Assicurazioni - D.M. 2/8/1990.

Nuova Vigor s.m.s. di Previdenza e Sicurtà - D.M. 1/10/1991.

L'Europa s.r.l. - D.M. 21/10/1991.

Lloyd Nazionale s.p.a. - D.M. 27/6/1992.

Comitas s.p.a. - D.M. 31/7/1992.

Lloyd Nazionale Italiano s.p.a. (NITLLOYD s.p.a) - D.M. 31/7/1992.

La Popolare sms - D.M. 16/11/1992.

Fonte ISVAP

SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA  
ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 1992.

- L'Integratrice s.m.s. posta in l.c.a. con D.P.R. 14/11/1974, pubblicato nella G.U. n. 321 del 9/12/1974.  
Commissario liquidatore: Avv. Costantino Volpes - Via Torrearsa, 24 - 90139 Palermo.
- Delfino s.m.s. posta in l.c.a. con D.M. 26/1/1982, pubblicato nella G.U. n. 30 dell'1/2/1982.  
Commissario liquidatore: Avv. Vincenzo Carlo Amati - Corso Venezia, 2/A - 20121 Milano.
- L'Adriatica Italia s.m.s. posta in l.c.a. con D.M. 26/1/1982 pubblicato nella G.U. n. 30 dell'1/2/1982.  
Commissario liquidatore: Rag. Francesco Corrado, Corso Unità d'Italia, 14 - 22063 Canrù (CO).
- San Paolo di Torino s.m.s. posta in l.c.a. con D.M. 26/1/1982 pubblicato nella G.U. n. 30 dell'1/2/1982.  
Commissario liquidatore: Avv. Vincenzo Carlo Amati - Corso Venezia 2/A - 20121 Milano.
- Lloyd Tirreno s.m.s. posta in l.c.a. con D.M. 26/1/1982 pubblicato nella G.U. n. 30 dell'1/2/1982.  
Commissario liquidatore: Avv. Giuseppe Lo Sardo - Via Sabotino, 22 - 00195 Roma.
- La San Marco s.m.s. posta in l.c.a. con D.M. 26/1/1982, pubblicato nella G.U. n. 30 dell'1/2/1982.  
Commissario liquidatore: Dott. Roberto Maria Rubini - Piazza Bra, 10, 5 - 37100 Verona.
- Compagnia Italiana di Sicurtà s.m.s. posta in l.c.a. con D.M. 26/1/1982, pubblicato nella G.U. n. 30 dell'1/2/1982.  
Commissario liquidatore: Avv. Bruno Campese - Riviera di Chiaia, 18 - 80122 Napoli  
(PROCEDURA CHIUSA).
- Unitas s.m.s. posta in l.c.a. con D.M. 26/1/1982, pubblicato nella G.U. n. 30 dell'1/2/1982.  
Commissario liquidatore: Avv. Luigi Campese - Riviera di Chiaia, 18 - 80122 Napoli.
- Saturno Assicurazioni s.m.r.l. - Società Mutua a Responsabilità Limitata s.m.s. posta in l.c.a. con D.M. 26/1/1982, pubblicato nella G.U. n. 30 dell'1/2/1982.  
Commissario liquidatore: Avv. Costantino Volpes - Via Torrearsa, 24 - 90139 Palermo.
- La Mercantile s.m.s. posta in l.c.a. con D.M. 26/1/1982 pubblicato nella G.U. n. 30 dell'1/2/1982.  
Commissario liquidatore: Avv. Enrico Bottai - Via Domenico Barone, 31 - 00165 Roma.
- Ionica Insurance s.m.s. posta in l.c.a. con D.M. 7/6/1982, pubblicato nella G.U. n. 156 del 9/6/1982.  
Commissario liquidatore: Avv. Carmelo Costa - Via Archia, 40 - 96100 Siracusa.
- Austria Assicurazioni s.m.s. posta in l.c.a. con D.M. 7/6/1982, pubblicato nella G.U. n. 156 del 9/6/1982.  
Commissario liquidatore: Avv. Vincenzo Carlo Amati - Corso Venezia, 2/A - 20121 Milano.
- Lavoro & Previdenza Assicurazioni s.m.s. posta in l.c.a. con D.M. 7/6/1982, pubblicato nella G.U. n. 156 del 9/6/1982.  
Commissario liquidatore: Avv. Bruno Campese - Riviera di Chiaia, 18 - 80122 Napoli.
- Lloyd Continentale s.m.s. posta in l.c.a. con D.M. 27/7/1982, pubblicato nella G.U. n. 208 del 30/7/1982.  
Commissario liquidatore: Dott. Santo Rosario Mazza - Largo Parolini, 31 Pal. E - 36031 Bassano del Grappa. (VC)
- La Normanna di previdenza e sicurtà s.m.s. posta in l.c.a. con D.M. 5/4/1983, pubblicato nella G.U. n. 100 del 13/4/1983.  
Commissario liquidatore: Avv. Costantino Volpes - Via Terranova, 24 - 90139 Palermo.
- La Marzocco s.m.s. posta in l.c.a. con D.M. 13/6/1983, pubblicato nella G.U. n. 171 del 23/6/1983.  
Commissario liquidatore: Dott. Paolo Alberto Basetti Sani - Via 27 Aprile, 9 - 50129 Firenze.
- RO-MI s.m.s. posta in l.c.a. con D.M. 22/6/1983, pubblicato nella G.U. n. 174 del 27/6/1983.  
Commissario liquidatore: Rag. Federico Caiani - Via S. Giovanni sul Muro, 18 - 20121 Milano.

- L'Antonelliana s.m.s. posta in l.c.a. con D.M. 6/7/1983, pubblicato nella G.U. n. 186 dell'8/7/1983  
Commissario liquidatore: Dott. Franco Ferrara - Corso Matteotti, 21 - 10121 Torino.
- La Mutua 1886 - Mutua di Previdenza, Assistenza e Assicurazione s.m.s. posta in l.c.a. con D.M. 18/11/1983, pubblicato nella G.U. n. 320 del 22/11/1983.  
Commissario liquidatore: Dott.ssa Carmen Gocini - Piazza Meda, 5 - 20121 Milano.
- Lloyd Tirrenico s.m.s. posta in l.c.a. con D.M. 20/1/1984, pubblicato nella G.U. n. 24 del 25/1/1984.  
Commissario liquidatore: Avv. Ubaldo Mafrici - Via del Salvatore, 21/c - 89100 Reggio Calabria.
- The Providential 1886 s.m.s. posta in l.c.a. con D.M. 3/4/1984 pubblicato nella G.U. n. 104 del 13/4/1984.  
Commissario liquidatore: Avv. Luigi Campese - Riviera di Chiaia, 18 - 80122 Napoli.
- Lloyd Italiano - Società Mutua Previdenza, Assistenza e Assicurazione s.m.s. posta in l.c.a. con D.M. 2/4/1984, pubblicato nella G.U. n. 104 del 13/4/1984.  
Commissario liquidatore: Dott. Paolo Alberto Basetti Sani - Via 27 Aprile, 9 - 50129 Firenze.
- AIA - Associazione Italiana Autoutenti s.m.s. posta in l.c.a. con D.M. 10/7/1984, pubblicato nella G.U. n. 312 del 3/8/1984.  
Commissario liquidatore: Dott.ssa Gabriella Ottaviani Donti - Via XIV Settembre, 3 - 06100 Perugia.
- Mutua Padana di Previdenza s.m.s. posta in l.c.a. con D.M. 30/7/1984, pubblicato nella G.U. n. 230 del 22/8/1984.  
Commissario liquidatore: Dott. Gian Luigi Rossini - Via Canalino, 45 - 41100 Modena.
- La Continentale s.m.s. posta in l.c.a. con D.M. 25/7/1984, pubblicato nella G.U. n. 233 del 24/8/1984.  
Commissario liquidatore: Dott. Paolo Alberto Basetti Sani - Via 27 Aprile, 9 - 50129 Firenze.  
(PROCEDURA CHIUSA)
- L'Airone s.m.s. posta in l.c.a. con D.M. 9/8/1984, pubblicato nella G.U. n. 236 del 28/8/1984.  
Commissario liquidatore: Rag. Antonio Parisi, Via N. Fabrizi, 194 - 98100 Messina.
- Trinacria s.m.s. posta in l.c.a. con D.M. 9/8/1984, pubblicato nella G.U. n. 236 del 28/8/1984.  
Commissario liquidatore: Avv. Carlo De Francesco - Largo Bozzi, 9 - 98100 Messina.
- Fiduciaria di Previdenza - Mutual Credit Insurance s.m.s. posta in l.c.a. con D.M. 29/8/1984, pubblicato nella G.U. n. 243 del 4/9/1984.  
Commissario liquidatore: Avv. Fulvio Salvatore Foti - Via L. Manara, 5 - 20122 Milano.
- S.C.M. La Commerciale S.p.A.-Finanziaria di Crediti Leasing e Fideiussioni posta in l.c.a. con D.M. 12/9/1984, pubblicato nella G.U. n. 260 del 20/9/1984.  
Commissario liquidatore: Avv. Arrigo Gattai - Via Fontana, 5 - 20122 Milano.  
(PROCEDURA CHIUSA)
- La Commerciale di Credito, Assistenza e Previdenza s.m.s. posta in l.c.a. con D.M. 5/10/1984, pubblicato nella G.U. n. 278 del 9/10/1984.  
Commissario liquidatore: Avv. Luigi Angeli - Via Vittorio Emanuele, 1 - 20052 Monza.
- MACI - Mutua assicurazione tra cittadini italiani s.m.s. posta in l.c.a. con D.M. 10/12/1984 pubblicato nella G.U. n. 346 del 18/12/1984.  
Commissario liquidatore: Avv. Nicola Romano - Piazza Adriana, 15 - 00165 Roma.
- SITA s.m.s. Sud Italia Tirreno Assicurazioni posta in l.c.a. con D.M. 10/12/1984, pubblicato nella G.U. n. 346 del 18/12/1984.  
Commissario liquidatore: Dott. Ubaldo Procaccini - Via Mergellina, 2 - 80122 Napoli.
- Mediterranea 1948 di Previdenza e Sicurezza a r.l. s.m.s. posta in l.c.a. con D.M. 10/12/1984, pubblicato nella G.U. n. 346 del 18/12/1984.  
Commissario liquidatore: Avv. Santi Distefano - Via Ruggero VII, 28 - 95127 Catania.

- L'Artigiana s.m.s. posta in l.c.a. con D.M. 10/12/1984, pubblicato nella G.U. n. 346 del 18/12/1984.  
Commissario liquidatore: Avv. Massimo Della Campa - Via Luciano Manara, 15 - 20122 Milano.
- Lloyd Roma s.m.s., denominata anche Lloyd Italy, Seven Lloyd Roma s.m.s., Seven Lloyd Italy, Seven Provinces posta in l.c.a. con D.M. 14/5/1985, pubblicato nella G.U. n. 114 del 16/5/1985  
Commissario liquidatore: Dott. Alessandro Pazzaglia - Largo Generale Gonzaga del Vodice, - 2 00195 Roma.
- Euroservice - Previdenza, Assistenza e Assicurazione s.m.s. posta in l.c.a. con D.M. 6/8/1985, pubblicato nella G.U. n. 209 del 5/9/1985.  
Commissario liquidatore: Dott. Pasquale del Vecchio - Piazza Bovio, 8 - 80100 Napoli.
- MILA - Mutua Integrativa Lavoratori Autonomi s.m.s. posta in l.c.a. con D.M. 6/8/1985 pubblicato nella G.U. n. 209 del 5/9/1985.  
Commissario liquidatore: Avv. Roberta Rustia - Via Mazzini, 27 - 34100 Trieste.
- Lloyd Union - Mutua di Previdenza, Assistenza e Assicurazione s.m.s. posta in l.c.a. con D.M. 4/10/1985, pubblicato nella G.U. n. 254 del 28/10/1985.  
Commissario liquidatore: Avv. Aurelio Improta - Via Ippolito Nievo, 81 - 00153 Roma.
- Assicurazione Internazionale s.m.s. posta in l.c.a. con D.M. 27/6/1986, pubblicato nella G.U. n. 164 del 17/7/1986.  
Commissario liquidatore: Avv. Enrico Scocchini - Via Piemonte, 32 - 00187 Roma.
- Italmondo - Mutua di previdenza e assistenza s.m.s. posta in l.c.a. con D.M. 10/7/1986, pubblicato nella G.U. n. 179 del 4/8/1986.  
Commissario liquidatore: Rag. Giovanni Ianni Alice - Via Ugo De Carolis, 93 - 00136 Roma.
- SADA - Società Assicurazione Danni Automobilistici s.m.s. ar.l. posta in l.c.a. con D.M. 10/7/1986, pubblicato nella G.U. n. 181 del 6/8/1986.  
Commissario liquidatore: Rag. Paolo Bergamo - Largo Duomo, 15 - 57100 Livorno.
- Ass. Italiana Previdenza s.m.s. - Società Mutua di previdenza e assistenza posta in l.c.a. con D.M. 4/9/1986, pubblicato nella G.U. n. 211 dell'11/9/1986.  
Commissario liquidatore: Avv. Antonino Spadaro - Via La Farina, 37 - 98100 Messina.
- Red Insurance s.m.s. di Mutua previdenza a r.l. posta in l.c.a. con D.M. 10/10/1986, pubblicato nella G.U. n. 253 del 30/10/1986.  
Commissario liquidatore: Avv. Rosario Di Vittorio - Via Napoli, 84 - 90133 Messina.
- SIA - Società Italiana Assistenza s.m.s. posta in l.c.a. con D.M. 4/11/1986, pubblicato nella G.U. n. 273 del 24/11/1986.  
Commissario liquidatore: Rag. Paola Lattanzi - Viale delle Mura Aurelie, 7/C - 00165 Roma.
- Securitas - Mutua Assicuratrice - Società Mutua di Previdenza, Assistenza, Assicurazione denominata anche Securitas Fidelitas Vitae s.m.s. - Previdenza, Assistenza, Assicurazione, Cassa Popolare di Assicurazione e Credito posta in l.c.a. con D.M. 4/11/1986, pubblicato nella G.U. n. 273 del 24/11/1986.  
Commissario liquidatore: Avv. Italo Scalera - Via Achille Papa, 7 - 00195 Roma.
- Lloyd Ionico - Società di mutuo soccorso fra lavoratori posta in l.c.a. con D.M. 16/4/1987, pubblicato nella G.U. n. 105 dell'8/5/1987.  
Commissario liquidatore: Dott. Giovanni Di Blasi - Via Ciro Menotti, 21 - 97019 Vittoria (RG).
- Lloyd Italiana - Società operaia di mutuo soccorso denominata anche Lloyd Italiana Mutua di Previdenza Assistenza, Assicurazione e Lloyd Italiana Società Mutua di Previdenza e Assicurazione posta in l.c.a. con D.M. 17/6/1987, pubblicato nella G.U. n. 172 del 25/7/1987.  
Commissario liquidatore: Avv. Wladimiro Catarisano - Piazzale Medaglie d'Oro, 1 - 20135 Milano.

- UPS - Unione Popolare di Sicurtà - Mutua Assicuratrice posta in l.c.a. con D.M. 17/6/1987, pubblicato nella G.U. n. 172 del 25/7/1987.  
Commissario liquidatore: Avv. Pietro Adragna - Via Barberini, 86 - 00186 Roma
- MIPLA - Mutua Italiana di Previdenza e Assistenza Lavoratori posta in l.c.a. con D.M. 17/6/1987, pubblicato nella G.U. n. 172 del 25/7/1987.  
Commissario liquidatore: Dott. Alberto Croce - Via Cannelle Sabatini, 102 - 00144 Roma.
- Lloyd Subalpino - Società di mutuo soccorso previdenza e assistenza e assicurazione posta in l.c.a. con D.M. 5/10/1987 pubblicato nella G.U. n. 248 del 23/10/1987.  
Commissario liquidatore: Dott. Franco Ferrara - Corso Matteotti, 21 - 10121 Torino.
- Assicuratrice Ionica Società di Mutua Sicurtà denominata anche Ionica Assicuratrice e Ionica Assicurazione posta in l.c.a. con D.M. 6/10/1987 pubblicato nella G.U. n. 249 del 24/10/1987.  
Commissario liquidatore: Dott. Salvatore Gigliuto - Corso Sicilia, 97 - 95100 Catania.
- Drago - Mutua di Previdenza e di Assistenza tra soci operai pensionati artigiani denominata anche Drago s.m.s. di Previdenza Credito Assistenza Assicurazione ovvero Drago Mutual Credit Insurance posta in l.c.a. con D.M. 14/10/1987, pubblicato nella G.U. n. 258 del 4/11/1987.  
Commissario liquidatore: Avv. Gianfranco Vignoli Rinaldi - Corso Vercelli, 11 - 20144 Milano.
- Scudo - Mutua di Previdenza e di Assistenza società a responsabilità limitata denominata anche Scudo Società Mutua di Assicurazioni e Riassicurazioni o Scudo Assicurazioni Mutua di Credito Assicurativo e Finanziario posta in l.c.a. con D.M. 14/10/1987, pubblicato nella G.U. n. 260 del 6/11/1987.  
Commissario liquidatore: Dott. Lino De Vecchi - Via Torino, 51 - 20123 Milano.
- Eurofiduciaria - Società di Mutuo Soccorso denominata anche Euro-Fiduciaria Società Mutua di Previdenza posta in l.c.a. con D.M. 10/6/1988, pubblicato nella G.U. n. 146 del 23/6/1988.  
Commissario liquidatore: Dott. Mauro Lucaferri - Viale Mazzini, 146 - 00195 Roma.
- Garante - Società di Mutuo Soccorso Previdenza - Assistenza e Assicurazioni denominata anche La Garante s.m.s. Società Mutua di Previdenza - Assistenza - Assicurazioni nonché La Garante S.p.A. Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni posta in l.c.a. con D.M. 31/8/1988, pubblicato nella G.U. n. 218 del 16/9/1988.  
Commissario liquidatore: Rag. Francesco Corrado, Corso Unità d'Italia, 14 - 22036 Cantù (CO).
- Assifin - Trust Company LTD - Società Mutua Cooperativa ar.l. già Assitaliana - Società Mutua Cooperativa ar.l. ed anche denominata Athena Società Mutua di Previdenza - Società di mutuo soccorso posta in l.c.a. con D.M. 23/11/1988, pubblicato nella G.U. n. 298 del 21/12/1988.  
Commissario liquidatore: Dott. Fabio Arduini - Piazzale Clodio, 14 - 00195 Roma.
- Nuova Vigor s.m.s. di Previdenza e Sicurtà posta in l.c.a. con D.M. 1/10/1991, pubblicato nella G.U. n. 235 del 7/10/1991.  
Commissario liquidatore: Rag. Antonio Parisi - Via Nicola Fabrizi, 31 - 98100 Messina.
- L'Europea s.r.l. posta in l.c.a. con D.M. 21/10/1991, pubblicato nella G.U. n. 259 del 5/11/1991.  
Commissario liquidatore: Dott. Fosco Giglioli - Via G.B. Piatti, - 5 - 20081 Abbiategrasso (MI).
- La Popolare s.m.s. posta in l.c.a. con D.M. 16/11/1992, pubblicato nella G.U. n. 276 del 23/11/1992.  
Commissario liquidatore: Dott. Luigi Soprano - Via Vito Fornari, 4 - 80121 Napoli.

---

 XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
 

---

ELENCO DELLE IMPRESE ED ENTI DI ASSICURAZIONE IN ESERCIZIO  
 ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 1992

DENOMINAZIONE CORRENTE	DENOMINAZIONE SOCIALE ED INDIRIZZO
<i>Imprese nazionali</i>	
ABEILLE	L'ABEILLE COMPAGNIA ITALIANA DI ASSICURAZIONE SPA VIA LEOPARDI 15 - 20123 MILANO
ABEILLE VITA	L'ABEILLE VITA S.P.A. VIA LEOPARDI, 15 - 20123 MILANO
ADRIATICA DANNI	ADRIATICA DANNI S.P.A. CORSO ITALIA 23 - 20122 MILANO
ADRIAVITA	ADRIAVITA S.P.A. VIA MACHIAVELLI, 4 - 34132 TRIESTE
AGRICOLTURA S.M.A.	AGRICOLTURA ASSICURAZIONI SOCIETA' MUTUA VIA RAIMONDO MONTECUCCOLI 20 - 20147 MILANO
ALA ASSICURAZIONI	ALA ASSICURAZIONI SPA-AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA VIA PORTUENSE, 96/D - 00153 ROMA
ALLEANZA ASSICURAZIONI	ALLEANZA ASSICURAZIONI SPA VIALE LUIGI STURZO 37 - 20154 MILANO
ALLIANZ PACE	ALLIANZ PACE ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SPA PIAZZA CAVOUR 5 - 20121 MILANO
ALLIANZ RAS	ALLIANZ-RAS TUTELA GIUDIZIARIA SPA COMP.DI ASS. PIAZZA ERCULEA N.13/15 - 20122 MILANO
ALLSECURES ASSICURAZIONI	ALLSECURES ASSICURAZIONI S.P.A. LUNGOTEVERE A. DA BRESCIA 12 - 00196 ROMA
ALLSECURES VITA	ALLSECURES VITA LUNGOTEVERE A.DA BRESCIA 12 - 00196 ROMA
ALPI ASSICURAZIONI	ALPI ASSICURAZIONI SPA VIA PIRANESI 34 - 20137 MILANO
AMBRA ASSICURAZIONI	AMBRA ASSICURAZIONI SPA PIAZZA FIDIA 1 - 20159 MILANO
AMBROSIANA ASSICURAZIONI	AMBROSIANA ASSICURAZIONI COMPAGNIA DI ASS. SPA VIA RIPAMONTI 322/10 - 20141 MILANO
AMBROSIANA VITA	AMBROSIANA VITA SPA COMP.ITAL. DI ASS. SULLA VITA VIA PALEOCAPA, 3 - 20121 MILANO
ARAG	ARAG ASS.RISCHI AUTOMOBILISTICI E GENERALI VIALE DELLE NAZIONI, 9 - 37135 VERONA
ARCA VITA	ARCA VITA S.P.A. LUNGADIGE CANGRANDE 16 - 37126 VERONA
ASCOROMA	ASCOROMA-MUTUA ASSICURATRICE COMUNALE ROMANA L.RE RAFFAELLO SANZIO 15 - 00153 ROMA
ASCOVITA	ASCOVITA ASSICURAZIONI S.P.A. PIAZZA DELLE MUSE, 8 - 00197 ROMA
ASSICURATRICE EDILE	ASSICURATRICE EDILE SPA VIA ARISTIDE DE TOGNI 2 - 20123 MILANO
ASSICURATRICE ITAL. VITA	ASSICURATRICE ITALIANA VITA S.P.A. CORSO ITALIA, 23 - 20122 MILANO
ASSICURATRICE MILANESE	ASSICURATRICE MILANESE COMP.DI ASSICURAZIONI SPA VIA SAN MARTINO, 7 - 20122 MILANO
ASSICURATRICE VAL PIAVE	ASSICURATRICE VAL PIAVE - S.M.A. VIA V.VENETO-COND. FALORIA - 32100 BELLUNO
ASSICURAZIONI GENERALI	ASSICURAZIONI GENERALI SOCIETA' PER AZIONI PIAZZA DUCA DEGLI ABRUZZI 2 - 34132 TRIESTE
ASSIMOCO	ASSIMOCO SPA COMP.DI ASS. E RIASS.MOVIM.COOPER. V.P.STANISLAO MANCINI 27 - 00196 ROMA



## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

DENOMINAZIONE CORRENTE	DENOMINAZIONE SOCIALE ED INDIRIZZO
ASSIMOCO VITA	ASSIMOCO VITA S.P.A. V.P. STANISLAO MANCINI, 27 - 00196 ROMA
ASSINT SPA	ASSICURAZIONI INTERNAZIONALI SPA VIA BONCOMPAGNI, 60 - 20139 MILANO
ASSITALIA	ASSITALIA LE ASSICURAZIONI D'ITALIA SPA CORSO D'ITALIA 33 - 00198 ROMA
ATLANS	ATLANS INS. CO. S.P.A. VIA RODI 17/19 - 25100 BRESCIA
AUGUSTA ASSICURAZIONI	AUGUSTA ASSICURAZIONI SPA VIA G. MORGARI, 19 - 10125 TORINO
AURORA ASSICURAZIONI	AURORA ASSICURAZIONI SPA VIA RAIMONDO MONTECUCCOLI 20 - 20147 MILANO
AUSTRIA ASSICURAZIONI	AUSTRIA ASSICURAZIONI SPA VIA FRANCESCO SFORZA 43 - 20122 MILANO
AXA ASSICURAZIONI	AXA ASSICURAZIONI S.P.A. VIA CONSOLATA 3 - 10122 TORINO
AZURITALIA	AZURITALIA S.P.A. VIA MIRABELLO, 2 - 42100 REGGIO EMILIA
AZZURRA	AZZURRA ASSICURAZIONI S.P.A. VIA CARLO MARENCO, 25 - 10126 TORINO
B.N.C ASSICURAZIONI	B.N.C. ASSICURAZIONI S.P.A. V.S. MARTINO DELLA BATTAGLIA 4 - 00185 ROMA
BAVARIA ASSICURAZIONI	BAVARIA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA VIALE ERMINIO SPALLA 41 - 00142 ROMA
BAVARIA VITA	BAVARIA VITA - COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.P.A. VIALE ERMINIO SPALLA, 41 - 00142 ROMA
BAYERISCHE	BAYERISCHE - COMPAGNIA DI ASS. SULLA VITA S.P.A. VIA RIPAMONTI, 332/10 - 20141 MILANO
BERNESE ASSICURAZIONI	BERNESE ASS. NI COMP. ITALO-SVIZZERA DI ASS. E RIASS. VIA A. VALENZIANI 6/10 - 00187 ROMA
BERNESE VITA	BERNESE VITA COM. ITALO-SVIZZERA DI ASS. E RIASS. SPA VIA A. VALENZIANI 6/10 - 00187 ROMA
BNL VITA	BNL VITA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE E RIASSICURAZ. VIA ALBRICCI, 7 - 20122 MILANO
C.B.A. VITA	COMP. BANCHE E ASS. PER LE ASS. SULLA VITA S.P.A. VIA MELCHIORRE GIOIA, 64 - 20125 MILANO
CARIVITA	CARIVITA - COMP. DI ASS. E RIASS. SULLA VITA S.P.A. VIA MONTE DI PIETA' 8 - 20121 MILANO
CARNICA-FRIULI VEN. GIULIA	FRIULI-VENEZIA GIULIA ASS. NI "LA CARNICA" SPA VIALE VENEZIA 99 - 33100 UDINE
CASSA GENERALE DI ASS. NI	CASSA GENERALE DI ASSICURAZIONI SPA VIA GALVANI 24 - 20124 MILANO
COMMERCIAL UNION ASSIC.	COMMERCIAL UNION ASSICURAZIONI S.P.A. CEN. DIR. LORETO V. LE ABRUZZI, 94 - 20131 MILANO
COMMERCIAL UNION ITALIA	COMMERCIAL UNION ITALIA S.P.A. VIALE ABRUZZI, 94 - 20131 MILANO
COMMERCIAL UNION LIFE	COMMERCIAL UNION LIFE S.P.A. VIALE ABRUZZI, 94 - 20131 MILANO
COMMERCIAL UNION VITA	COMMERCIAL UNION VITA S.P.A. VIALE ABRUZZI, 94 - 20131 MILANO

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

DENOMINAZIONE CORRENTE	DENOMINAZIONE SOCIALE ED INDIRIZZO
COMP. EUROPEA D'ASS.NI	COMPAGNIA EUROPEA D'ASSICURAZIONE SPA VIA EMANUELE FILIBERTO 3 - 20148 MILANO
COMPAGNIA DI GENOVA	COMPAGNIA DI GENOVA SPA CORSO ITALIA 23 - 20122 MILANO
COMPAGNIA LATINA	COMPAGNIA LATINA DI ASSICURAZIONI SPA STRADA 6 PALAZZO A - 20090 ASSAGO
COMPAGNIA MERCURY	COMPAGNIA MERCURY DI ASS. E RIASS. SPA VIA ANGELO FINELLI 8 - 40126 BOLOGNA
COMPAGNIA TIRRENA	COMPAGNIA TIRRENA DI ASSICURAZIONI SPA VIA MASSIMI 158 - 00136 ROMA
CONSORZIALE	LA CONSORZIALE-SOC. ITALIANA DI RIASSICURAZIONE SPA VIA FATEBENEFRATELLI N.10 - 20121 MILANO
D.A.S.	DAS DIFESA AUTOMOBILISTICA SINISTRI SPA VIA IV NOVEMBRE 24 - 37126 VERONA
D'EASS SPA	D'EASS SPA DI ASSICURAZIONI VIA PIETRO NENNI, 23 - 90146 PALERMO
DANUBIO	DANUBIO SPA (DONAU) COMP. DI ASS. NI E RIASS. GEN. VIALE DEL POLICLINICO 149/B - 00161 ROMA
DELTA	DELTA COMP. DI ASS. E RIASS. SPA VIA BANCHI VECCHI, 102 - 00186 ROMA
DIFESA	LA DIFESA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA PIAZZA DELLE MUSE 8 - 00197 ROMA
DUOMO	IL DUOMO SPA DI ASS. E RIASS. VIA GALVANI 24 - 20124 MILANO
EDERA	L'EDERA COMPAGNIA ITALIANA DI ASSICURAZIONI SPA PIAZZALE DE MATTHAEIS 41 - 03100 FROSINONE
EDERA VITA	EDERA VITA S.P.A. COMPAGNIA DI ASS. NI SULLA VITA VIA MANTOVA, 67 - 38100 TRENTO
ESPERIA	ESPERIA ASSICURAZIONI S.P.A. VIA GIAMBATTISTA VICO, 20 - 00196 ROMA
EURITASS	EURITASS ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI VIA ADELMO NICCOLAI 20/26 - 00155 ROMA
EUROPA	EUROPA ASSICURAZIONI SPA STRADA 3 PAL. B/7 MILANOFIORI - 20090 ASSAGO
EUROVITA ITALCASSE	EUROVITA ITALCASSE ASSICURAZIONI S.P.A. VIA VERSILIA 10 - 00187 ROMA
F.A.T.A.	FONDO ASSICURATIVO TRA AGRICOLTORI SPA DI ASS. E R. VIA URBANA 169/A - 00184 ROMA
FARO	FARO - COMPAGNIA DI ASS. E RIASS. S.P.A. VIA S. BARTOLOMEO D. ARMENI, 11 - 16122 GENOVA
FENICE RI.	LA FENICE RI - SPA COMPAGNIA DI RIASSICURAZIONI PIAZZA DE FERRARI, 1 - 16121 GENOVA
FIDEURAM	FIDEURAM ASSICURAZIONI SPA VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI, 80 - 00193 ROMA
FIDEURAM VITA	FIDEURAM VITA-COMP. DI ASS. E RIASS. SPA VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI, 80 - 00193 ROMA
FIDUCIARIA	LA FIDUCIARIA COMPAGNIA DI ASS. E RIASS. SPA VIA ANGELO FINELLI 8 - 40126 BOLOGNA

Fonte ISVAP

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

DENOMINAZIONE CORRENTE	DENOMINAZIONE SOCIALE ED INDIRIZZO
FIDUCIARIA VITA	LA FIDUCIARIA VITA SPA COMP. DI ASS. E RIASS. S. VITA VIA ANGELO FINELLI 8 - 40126 BOLOGNA
FINANZA & FUTURO	FINANZA & FUTURO VITA S.P.A. VIA MELCHIORRE GIOIA 8 - 20124 MILANO
FIRS	FIRS ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI VIA ADELMO NICCOLAI 20/26 - 00155 ROMA
FONDIARIA	LA FONDIARIA SPA PIAZZA DELLA LIBERTA' 6 - 50129 FIRENZE
FONDIARIA ASSICURAZIONI	LA FONDIARIA ASSICURAZIONI S.P.A. VIA LORENZO IL MAGNIFICO, 1 - 50129 FIRENZE
GAN ITALIA	GAN ITALIA S.P.A. COMP. ITALIANA DI ASS. E RIASS. VIA GUIDUBALDO DEL MONTE 45 - 00197 ROMA
GAN ITALIA VITA	GAN ITALIA VITA SPA COMP. ITALIANA DI ASS. E RIASS. VIA GUIDUBALDO DEL MONTE 45 - 00197 ROMA
GEAS	GEAS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI PIAZZA VITTORIO VENETO 1 - 50123 FIRENZE
GIANO	GIANO ASSICURAZIONI SPA VICOLO SAN LORENZO 1 - 10122 TORINO
GIANO VITA	GIANO VITA SPA VICOLO S. LORENZO 1 - 10122 TORINO
GIULIANA ASSICURAZIONI	GIULIANA ASSIC. S.P.A. VIA LOCCHI 19/B - 34123 TRIESTE
GIULIANA VITA	GIULIANA VITA S.P.A. VIA LOCCHI, 19/B - 34123 TRIESTE
HELVETIA VITA	HELVETIA-COMP. ITALO SVIZZERA DI ASS. VITA SPA VIA G.B. CASSINIS 21 - 20139 MILANO
INNOVAZIONE VITA	INNOVAZIONE VITA S.P.A. VIA CARLO MARENCO, 25 - 10126 TORINO
INTERCONTINENTALE ASS. NI	INTERCONTINENTALE ASSICURAZIONI SPA VIA DI PRISCILLA 101 - 00199 ROMA
IST. ITALIANO DI PREVID.	ISTITUTO ITALIANO DI PREVIDENZA VIA DELLA CHIUSA 15 - 20123 MILANO
IST. NAZIONALE ASS. NI	ISTITUTO NAZIONALE DELLE ASSICURAZIONI VIA SALLUSTIANA 51 - 00187 ROMA
ITAL. INCENDIO VITA E R.D.	ITALIANA INCENDIO VITA E RISCHI DIVERSI VIA DELLA CHIUSA 15 - 20123 MILANO
ITALICA	L'ITALICA SOC. PER AZIONI DI ASS. E RIASS. PIAZZA ERCULEA 13/15 - 20122 MILANO
ITALICA - DIVAL VITA	L'ITALICA - DIVAL VITA SPA PIAZZA ERCULEA 13/15 - 20122 MILANO
ITAS ASSICURAZIONI SPA	ITAS ASSICURAZIONI SPA VIA MANTOVA 67 - 38100 TRENTO
ITAS-IST. TRENT. ALTO ADIGE	ITAS ISTITUTO TRENTO ALTO ADIGE PER ASSICURAZ. VIA MANTOVA 67 - 38100 TRENTO
LAVORO & SICURTA'	LAVORO & SICURTA' SPA PIAZZA ERCULEA 13/15 - 20122 MILANO
LAVORO E PREVIDENZA SPA	COMPAGNIA ASSICURATRICE LAVORO E PREVIDENZA SPA VIA STALINGRADO 53 - 40128 BOLOGNA
LEVANTE	LEVANTE ASSICURAZIONI SPA VIALE BRIGATE PARTIGIANE 92/R - 16129 GENOVA
LIGURIA	LIGURIA SOCIETA' DI ASSICURAZIONI SPA VIA PIER MARIA PENNACCHI 1 - 31100 TREVISO
LIGURIA VITA	LIGURIA VITA S.P.A. VIA PIER MARIA PENNACCHI 1 - 31100 TREVISO

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

DENOMINAZIONE CORRENTE	DENOMINAZIONE SOCIALE ED INDIRIZZO
LLOYD ADRIATICO	LLOYD ADRIATICO SPA LARGO UGO IRNERI N.1 - 34123 TRIESTE
LLOYD ITALIANO	LLOYD ITALIANO SPA VIA VITTORIO VENETO 183 - 00187 ROMA
LLOYD ITALICO	LLOYD ITALICO ASSICURAZIONI SPA VIA FIESCHI, 9 - 16121 GENOVA
LLOYD ITALICO VITA	LLOYD ITALICO VITA S.P.A. VIA FIESCHI 9 - 16121 GENOVA
LLOYD 1885	LLOYD 1885 SPA CORSO ITALIA 23 - 20122 MILANO
LOMBARDA ASSICURAZIONI	LOMBARDA ASSICURAZIONI SPA VIA TONALE 26 - 20125 MILANO
MAA ASSICURAZIONI	MAA ASSICURAZIONI AUTO E RISCHI DIVERSI SPA VIA TONALE 26 - 20125 MILANO
MAA VITA SPA	MAA VITA ASSICURAZIONI SPA VIA TONALE 26 - 20125 MILANO
MAECI	MAECI SOCIETA' MUTUA DI ASSICURAZIONI E RIASS. VIA BROGGI 22 - 20129 MILANO
MAECI S.P.A.	MAECI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.P.A. VIA LODOVICO ZAMBELETTI 11 - 20129 MILANO
MAECI VITA	MAECI VITA S.P.A. VIA GIUSEPPE BROGGI 21 - 20129 MILANO
MANNHEIM SPA	LA MANNHEIM ASSICURAZIONI E RIASS. SPA VIA SAN BASILIO 41 - 00187 ROMA
MARE SPA	IL MARE SPA COMPAGNIA DI ASSICURAZ. E RIASSICURAZ. VIALE MONZA, 265 - 20126 MILANO
MARE VITA	MARE VITA COMP.DI ASS. E RIASS. SPA VIALE MONZA, 265 - 20126 MILANO
MEDIOLANUM ASSICURAZIONI	MEDIOLANUM ASSICURAZIONI SPA VIA PALEOCAPA, 3 - 20121 MILANO
MEDIOLANUM VITA	MEDIOLANUM VITA SPA VIA PALEOCAPA, 3 - 20121 MILANO
MEIE ASSICURATRICE	MEIE ASSICURATRICE MUTUA FRA ESER.IMP.ELETTR.E AFF CORSO DI PORTA VIGENTINA 9 - 20122 MILANO
MEIE RISCHI DIVERSI	MEIE RISCHI DIVERSI SPA C.SO DI PORTA VIGENTINA N.9 - 20122 MILANO
MEIE VITA	MEIE VITA SOCIETA' DI ASSICURAZIONI PER AZIONI CORSO DI PORTA VIGENTINA 9 - 20122 MILANO
MGF VITA ITALIA	MGF VITA ITALIA SPA VIA GALVANI 24 - 20124 MILANO
MIAS-MUTUA ITAL. ASS.NI	MIAS-MUTUA ITALIANA DI ASSICURAZIONI VIA CROCEFISSO 27 - 20122 MILANO
MILANO ASSICURAZIONI	MILANO ASSICURAZIONI SPA VIA DEL LAURO 7 - 20121 MILANO
MINERVA ASSICURAZIONI	LA MINERVA SPA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI VIA MAURIZIO QUADRIO 17 - 20154 MILANO
MINERVA VITA E RAMI DIV.	LA MINERVA VITA E RAMI DIVERSI SPA DI ASS. E RIASS. VIA MAURIZIO QUADRIO 17 - 20154 MILANO

---

 XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
 

---

DENOMINAZIONE CORRENTE	DENOMINAZIONE SOCIALE ED INDIRIZZO
MONTEPASCHI VITA	MONTEPASCHI VITA SPA VIA SAN GIOVANNI DELLA CROCE, 3 - 00166 ROMA
MULTIASS	MULTIASS ASSICURAZIONI S.P.A. VIA RIPAMONTI 89 - 20141 MILANO
MUNCHENER	MUNCHENER RUCK ITALIA S.P.A. VIA TURATI 16/18 - 20121 MILANO
MUTUA ASSICURAT. COTONI	MUTUA ASSICURATRICE COTONI VIA EMANUELE FILIBERTO 3 - 20149 MILANO
NATIONALE	LA NATIONALE COMPAGNIA ITAL. DI ASS. NI E RIASS. SPA PIAZZA DEL PORTO DI RIPETTA 1 - 00186 ROMA
NATIONALE SUISSE	NATIONALE-SUISSE COMPAGNIA ITALIANA DI ASS. SPA VIA FESTA DEL PERDONO 10 - 20122 MILANO
NATIONALE SUISSE VITA	NATIONALE SUISSE VITA COMP. ITALIANA DI ASS. SPA VIA FESTA DEL PERDONO N. 10 - 20122 MILANO
NAVALE ASSICURAZIONI	NAVALE ASSICURAZIONI SPA VIA BORGOLEONI 16 - 44100 FERRARA
NORDEST	NORDEST ASSICURAZIONI S.P.A. VIA LUIGI EINAUDI, 3 - 34121 TRIESTE
NORDITALIA ASSICURAZIONI	NORDITALIA ASSICURAZIONI SPA VIALE CERTOSA 222 - 20156 MILANO
NORDSTERN COLONIA	NORDSTERN COLONIA ASSICURAZIONI DANNI S.P.A. VIA CAMPERIO 2 - 20123 MILANO
NORICUM ASSICURAZIONI	NORICUM ASSICURAZIONI SPA VIA STALINGRADO 45 - 40128 BOLOGNA
NORICUM VITA	NORICUM VITA S.P.A. VIA STALINGRADO 55 - 40128 BOLOGNA
NORWICH UNION VITA	NORWICH UNION VITA S.P.A. VIA PANTANO, 26 - 20122 MILANO
NUOVA ASSICURATRICE	SOCIETA' NUOVA ASSICURATRICE SPA VIA CASSANESE, 224 - 20090 SEGRATE
PADANA ASSICURAZIONI SPA	PADANA ASSICURAZIONI SPA CORSO VENEZIA 16 - 20121 MILANO
PIEMONTESE	LA PIEMONTESE SOC. MUTUA DI ASSICURAZIONI CORSO PALESTRO 3 - 10122 TORINO
PIEMONTESE VITA	LA PIEMONTESE VITA SPA CORSO PALESTRO 3 - 10122 TORINO
POLARIS ASSICURAZIONI	POLARIS ASSICURAZIONI S.P.A. VIA CESARE GIULIO VIOLA 48 - 00148 ROMA
POLARIS VITA	POLARIS VITA SPA VIA CESARE GIULIO VIOLA, 48 - 00148 ROMA
PRAEVIDENTIA	PRAEVIDENTIA SPA ASS. RIASS. E CAPITALIZZ. VIA SALLUSTIANA 29 - 00187 ROMA
PREVIDENTE	SPA LA PREVIDENTE COMPAGNIA ITALIANA DI ASS. VIA COPERNICO 38 - 20125 MILANO
PREVIDENTE VITA	LA PREVIDENTE VITA S.P.A. STRADA 6 PALAZZO A - 20090 ASSAGO
PRICOA VITA	PRICOA VITA S.P.A. VIA TOMMASO GROSSI 2 - 20121 MILANO
PRIME AUGUSTA VITA	PRIME AUGUSTA VITA SPA VIA G. MORGARI, 19 - 10125 TORINO
PROGETTO VITA	PROGETTO VITA S.P.A. VIA E. D'ONOFRIO, 212 - 00155 ROMA
PROGRESS INSURANCE	PROGRESS INSURANCE SPA PIAZZA ALBERICO GENTILI 3 - 90143 PALERMO

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

DENOMINAZIONE CORRENTE	DENOMINAZIONE SOCIALE ED INDIRIZZO
PRUDENTIAL S.P.A.	PRUDENTIAL ASSICURAZIONI SPA VIA CORNELIO CELSO, 6 - 00161 ROMA
PRUDENTIAL VITA SPA	PRUDENTIAL VITA SPA VIA DEL TORCHIO, 7 - 20123 MILANO
REALE RIASSICURAZIONI	REALE RIASSICURAZIONI SPA CORSO VITTORIO EMANUELE II 101 - 10128 TORINO
RISPARMIO ASSICURAZIONI	RISPARMIO ASSICURAZIONI S.P.A. C.SO VITTORIO EMANUELE II, 103 - 10128 TORINO
RISPARMIO VITA	RISPARMIO VITA ASSICURAZIONI SPA CORSO VITTORIO EMANUELE II 103 - 10128 TORINO
RIUN.ADRIATICA SICURTA'	RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTA' SPA CORSO ITALIA 23 - 20122 MILANO
S.E.A.R.	SEAR SOC.EUROPEA ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI VIA RINALDO RIGOLA, 7 - 20159 MILANO
S.I.D.A.	SOCIETA' ITALIANA DI ASSICURAZIONI SPA VIA MASSIMI 158 - 00136 ROMA
SAI	SAI-SOCIETA' ASSICURATRICE INDUSTRIALE SPA CORSO GALILEO GALILEI 12 - 10126 TORINO
SANPAOLO VITA	SANPAOLO VITA S.P.A. VIA BROLETTO 44 - 21121 MILANO
SAPA	SAPA SECURITY AND PROPERTY ASSURANCE SPA VIA A.RIVA VILLASANTA 3 - 20145 MILANO
SARA ASSICURAZIONI	SARA ASSICURAZIONI SPA VIA PO 20 - 00198 ROMA
SARA VITA	SARA VITA SPA VIA PO 20 - 00198 ROMA
SARP	SARP SOC.DI ASS.DEI RISCHI DELLE PERSONE SPA VIA DEL VECCHIO POLITECNICO 9 - 20121 MILANO
SASA	SASA ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SPA RIVA TOMMASO GULLI 12 - 34123 TRIESTE
SAT ASSICURAZIONI SPA	SAT ASSICURAZIONI COMPAGNIA DI ASS.NI SPA VIA DEL LAURO 7 - 20121 MILANO
SAVOIA SPA	SAVOIA SPA VIA S.VIGILIO 1 - 20142 MILANO
SAVOIA VITA	SAVOIA VITA SPA VIA S.VIGILIO 1 - 20142 MILANO
SECURITALIA	SECURITALIA SPA VIA DURAZZO,4 - 20134 MILANO
SERI ASSICURAZIONI	SERI ASSICURAZIONI SPA VIA ANGELO FINELLI 8 - 40126 BOLOGNA
SIAC-ASSICURAZIONI	SIAC-ASSICURAZIONI SPA VIA SAN VITTORE 45 - 20123 MILANO
SIAC-SOC.IT.ASS.CREDITI	SOCIETA' ITALIANA ASSICURAZIONE CREDITI S.P.A. VIA R.MATARAZZO, 19 - 00139 ROMA
SIAD	SOCIETA' ITALIANA ASSICURAZIONI DANNI SPA VIA G.RICCIARDI 33 - 80142 NAPOLI
SIAR SPA	SIAR SPA - SOCIETA' ITALIANA ASSICURAZIONI RIASS. LUNGOTEVERE DEI MELLINI 27 - 00193 ROMA
SIAT	SIAT SOCIETA' IT. ASS.E RIASS. SPA VIA BARTOLOMEO BOSCO 15 - 16121 GENOVA
SIAT VITA	SIAT VITA SPA VIA BARTOLOMEO BOSCO, 15 - 16121 GENOVA

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

DENOMINAZIONE CORRENTE	DENOMINAZIONE SOCIALE ED INDIRIZZO
SICURTA' 1879	LA SICURTA' 1879 SPA DI ASS. E RIASS. VIA MAURIZIO QUADRIO 17 - 20154 MILANO
SIS ASSICURAZIONI	SIS - COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA VIA PINTURICCHIO N.1 - 20133 MILANO
SIS VITA	SIS VITA S.P.A. - COMPAGNIA DI ASS.NI VITA VIA PINTURICCHIO 1 - 20133 MILANO
SLP	SLP SPA ASS.SPESE LEGALI PERITALI E RISCHI ACC. CORSO MATTEOTTI 3 BIS - 10121 TORINO
SOC.ES.MUT.ASS. FIRENZE	SOC. ESERCENTI MUTUA ASSICURAZIONE FIRENZE VIA DE'GINORI 16 - 50129 FIRENZE
SOC.ITALIANA CAUZIONI	SOCIETA' ITALIANA CAUZIONI COMP.ASS. E RIASS. SPA VIA CRESCENZIO 12 - 00193 ROMA
SOCIETA' CATTOLICA	SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE COOP A R.L. LUNGADIGE CANGRANDE 16 - 37126 VERONA
SOCIETA' REALE MUTUA	SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI VIA CORTE D'APPELLO 11 - 10122 TORINO
SOLE	IL SOLE ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SPA VIA ILVA 4/2 - 16128 GENOVA
SUN ALLIANCE VITA	SUN ALLIANCE VITA S.P.A. VIA MARTIN PIAGGIO 1 - 16122 GENOVA
SWISS LIFE	SWISS LIFE (ITALIA) SPA C.SO DI PORTA ROMANA, 2 - 20122 MILANO
SWISS LIFE INFORT. E MAL.	SWISS LIFE (ITALIA) - INFORTUNI E MALATTIE S.P.A C.SO DI PORTA ROMANA 2 - 20122 MILANO
SYSTEMA TERRA	SYSTEMA TERRA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.P.A VIA DEL LAURO, 7 - 20121 MILANO
SYSTEMA VITA	SYSTEMA VITA COMPAGNIA DI ASS.NI SULLA VITA SPA VIA DEL LAURO, 7 - 20121 MILANO
TICINO	TICINO-COMPAGNIA ITALIANA DI ASS. E RIASS. SPA VIA S.GIOVANNI DELLA CROCE 3 - 00166 ROMA
TICINO VITA	TICINO VITA - COMPAGNIA DI ASS. E RIASS. S.P.A. VIA S. GIOVANNI DELLA CROCE, 3 - 00166 ROMA
TORO ASSICURAZIONI	TORO ASSICURAZIONI SPA VIA ARCIVESCOVADO 16 - 10121 TORINO
TRIESTE E VENEZIA	TRIESTE E VENEZIA ASSICURAZIONI VIA N. MACHIAVELLI 4 - 34132 TRIESTE
UAP ITALIANA	UAP ITALIANA S.P.A. PIAZZA DELLA VITTORIA 9 - 16121 GENOVA
UAP VITA	UAP VITA S.P.A. PIAZZA DELLA VITTORIA 9 - 16121 GENOVA
UCA-ASS.NE SPESE LEGALI	UCA-ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI S.P.A. VIA S.FRANCESCO DA PAOLA 20 - 10123 TORINO
UNIASS ASSICURAZIONI	UNIASS ASSICURAZIONI SOCIETA' PER AZIONI VIA CRISTOFORO COLOMBO 112 - 00147 ROMA
UNIONE EURO-AMERICANA	UNIONE EUROAMERICANA DI ASSICURAZIONI SPA VIA MASSIMI 15B - 00136 ROMA
UNIONE ITAL. RIASSICURAZ.	UNIONE ITALIANA DI RIASSICURAZIONE SPA VIA DEI GIUOCHI ISTMICI 40 - 00194 ROMA
UNIONE MEDIT. DI SICURTA'	UNIONE MEDITERRANEA DI SICURTA' SPA V.S.BARTOLOMEO DEGLI ARMENI 17 - 16122 GENOVA

Fonte ISVAP

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

DENOMINAZIONE CORRENTE	DENOMINAZIONE SOCIALE ED INDIRIZZO
UNIONE SUBALPINA	UNIONE SUBALPINA DI ASSICURAZIONI SPA VIA ALFIERI 22 - 10121 TORINO
UNIPOL ASSICURAZIONI	COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL SOCIETA' PER AZIONI VIA STALINGRADO 45 - 40128 BOLOGNA
UNIVERSO	UNIVERSO ASSICURAZIONI SPA VIA DEL PILASTRO 52 - 40127 BOLOGNA
UNIVERSO VITA	UNIVERSO VITA SPA VIA DEL PILASTRO 52 - 40127 BOLOGNA
VECCHIA MUTUA GRANDINE	VECCHIA MUTUA GRANDINE ED EGUAGLIANZA VIA GALVANI 24 - 20124 MILANO
VENETA ASSICURAZIONI	VENETA ASSICURAZIONI SPA VIA E. SCROVEGNI ANG. VIA DELU' 2 - 35131 PADOVA
VENETA VITA	VENETA VITA SPA VIA DARIO DELU' 4 - 35131 PADOVA
VENEZIA ASSICURAZIONI	LA VENEZIA ASSICURAZIONI VIA NICOLO' MACHIAVELLI 4 - 34132 TRIESTE
VERONA ASSICURAZIONI	VERONA ASSICURAZIONI SPA VIA CARLO EDERLE 45 - 37126 VERONA
VISCONTEA	LA VISCONTEA COMPAGNIA DI ASS.NI E RIASS.NI SPA VIA LAMPEDUSA, 13 - 20141 MILANO
VITA NUOVA	VITA NUOVA SPA VIALE CERTOSA 222 - 20156 MILANO
VITTORIA ASSICURAZIONI	VITTORIA ASSICURAZIONI SPA PIAZZA SAN BABILA 3 - 20122 MILANO
VITTORIA RIASSICURAZIONI	LA VITTORIA RIASSICURAZIONI SPA VIA QUARENGHI, 27 - 20151 MILANO
WINTERTHUR	WINTERTHUR ASSICURAZIONI S.P.A. PIAZZA MISSORI 2 - 20122 MILANO
ZURICH INTERNATIONAL	ZURICH INTERNATIONAL (ITALIA) S.P.A. VIA SANDRO SANDRI, 1 - 20121 MILANO

Fonte ISVAP



## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

DENOMINAZIONE CORRENTE	DENOMINAZIONE SOCIALE ED INDIRIZZO
Rappresentanze di imprese estere	
AACHENER UND MUENCHENER	AACHENER UND MUENCHENER VERSICHERUNG AG VIA DEL LAURO 7 - 20121 MILANO
ABEILLE ASSURANCES	ABEILLE ASSURANCES RAPP.GENERALE PER L'ITALIA VIA LEOPARDI 15 - 20123 MILANO
AIG EUROPE	AIG EUROPE VIA FONTANELLA BORGHESE N.42 - 00187 ROMA
ALICO S.A.	ALICO THE EUROPEAN LIFE INSURANCE COMPANY VIA VALCAVA, 6 - 20155 MILANO
ALPINA	ALPINA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE S.A. CORSO DI PORTA NUOVA 24 - 20121 MILANO
ASS. GEN. FRANCE I.A.R.T.	ASSURANCES GENERALES DE FRANCE I.A.R.T. VIA GUIDUBALDO DEL MONTE 45 - 00197 ROMA
CARDIF VIE	CARDIF - SOCIETE' VIE RAPPRESENTANZA GENERALE VIA S.PIETRO ALL'ORTO, 17 - 20121 MILANO
CENTURY INSURANCE COMPANY	CENTURY INSURANCE COMPANY LIMITED VIA MARTIN PIAGGIO 1 - 16122 GENOVA
CHUBB INSURANCE CO.S.A.	CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE S.A. PIAZZETTA PATTARI 2 - 20122 MILANO
CIGNA INSURANCE	CIGNA INSURANCE COMPANY OF EUROPE SA-NV VIALE M.LLO PILSUDSKI 124 - 00197 ROMA
CONTINENTAL INSURANCE CO.	THE CONTINENTAL INSURANCE COMPANY RAPPRESENTANZA G CORSO MATTEOTTI 22 - 20121 MILANO
EAGLE STAR	EAGLE STAR INSURANCE COMPANY LTD. VIA AGNELLO, 2 - 20121 MILANO
ELVIA	ELVIA SOCIETA' DI ASSICURAZIONI DI VIAGGI CORSO SEMPIONE 21 - 20145 MILANO
GAN INCENDIE ACCIDENTS	GAN INCENDIE ACCIDENTS VIA GUIDUBALDO DEL MONTE 45 - 00197 ROMA
GAN VIE	GAN VIE RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA VIA GUIDUBALDO DEL MONTE 45 - 00197 ROMA
GEN.ACCID.FIRE & LIFE	GENERAL ACCIDENT FIRE & LIFE ASSURANCE CORP.P.L.C VIA S.S.GIACOMO E FILIPPO,15 - 16122 GENOVA
GERLING-KONZERN	GERLING-KONZERN ALLGEMEINE VERSICHERUNGS-AG VIA ANDREA APPIANI 12 - 20121 MILANO
GOTHAER VERSICHERUNSBANK	GOTHAER VERSICHERUNGSBANK VVAG VIA B. ZENALE 15 - 20123 MILANO
GUARDIAN ROYAL EXCHANGE	GUARDIAN ROYAL EXCHANGE ASSURANCE PLC CORSO ITALIA 15 - 20122 MILANO
HELIOS	HELIOS RISQUES DIVERS RAPPRESENTANZA GENERALE VIA S.PIETRO ALL'ORTO, 17 - 20121 MILANO
HELVETIA	HELVETIA COMP.SVIZZERA DI ASS.NI VIA G.B.CASSINIS 21 - 20139 MILANO
LEGAL AND GENERAL	LEGAL AND GENERAL ASSURANCE SOCIETY LIMITED VIALE SOMALIA 1 - 00199 ROMA
LIMMAT	LIMMAT COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI CORSO DI PORTA ROMANA 68 - 20122 MILANO
LLOYD'S OF LONDON	LLOYD'S OF LONDON VIA SIGIERI 14 - 20135 MILANO
MAGDEBURGER LEBENSVERS.	MAGDEBURGER LEBENSVERSICHERUNGS. PIAZZA DELLA REPUBBLICA 32 - 20124 MILANO
MAGDEBURGER RECHTVERS.	MAGDEBURGER RECHTVERSICHERUNGS AG. PIAZZA DELLA REPUBBLICA 32 - 20124 MILANO

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

DENOMINAZIONE CORRENTE	DENOMINAZIONE SOCIALE ED INDIRIZZO
MAGDEBURGER VERS.	MAGDEBURGER VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 32 - 20124 MILANO
MARINE INSURANCE CO.	THE MARINE INSURANCE COMPANY LIMITED CORSO ANDREA PODESTA' 1 - 16121 GENOVA
MERCANTILE AND GENERAL	THE MERCANTILE AND GENERAL REINSURANCE COMPANY PLC PIAZZA S. ERASMO, 9 - 20121 MILANO
MUNICIPAL GENERAL	MUNICIPAL GENERAL INSURANCE LTD VIA FABIO FILZI 2 - 20124 MILANO
NATIONAL VULCAN	NATIONAL VULCAN ENGINEERING INSURANCE GROUP LTD VIA XX SETTEMBRE 5 - 16121 GENOVA
NEUCHATELOISE	LA NEUCHATELOISE SOC.SVIZZERA ASS.GEN.RAPP.GEN. VIA CARDUCCI 37 - 20123 MILANO
NIPPON INSURANCE	NIPPON INSURANCE COMPANY OF EUROPE LTD PIAZZA VELASCA 5/10C - 20122 MILANO
NORWICH UNION	NORWICH UNION FIRE INSURANCE SOCIETY LIMITED VIA PANTANO 26 - 20122 MILANO
PHOENIX ASSURANCE	PHOENIX ASSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY VIA M.PIAGGIO 1 - 16122 GENOVA
REUNION FRANCAISE	LA REUNION FRANCAISE S.A. PIAZZA DELLA VITTORIA, 10 - 16121 GENOVA
RHONE MEDITERRANEE	RHONE MEDITERRANEE COMP.FRANCESE DI ASS.E RIASS. V.S.BARTOLOMEO DEGLI ARMENI 7 - 16122 GENOVA
ROYAL INT.INSUR.LIMITED	ROYAL INTERNATIONAL INSURANCE HOLDINGS LIMITED VIA CAVALLOTTI 13 - 20122 MILANO
SCHWEIZ ASSICURAZIONE	LA SVIZZERA SOC.AN.DI ASS.NI GENERALI ZURIGO VIA DI SOTTORIPA 1/A - 16123 GENOVA
SEA INSURANCE CO.	THE SEA INSURANCE COMPANY LIMITED VIA XX SETTEMBRE 5 - 16121 GENOVA
SUMITOMO	THE SUMITOMO MARINE & FIRE INS.CO. (EUROPE) LTD. VIA BROLETTO, 44 - 20121 MILANO
SUN ALLIANCE	SUN INSURANCE OFFICE LTD VIA MARTIN PIAGGIO 1 - 16122 GENOVA
TAISHO MARINE AND FIRE	TAISHO MARINE AND FIRE INSURANCE CO.EUROPE LTD PIAZZA DUOMO 31 - 20122 MILANO
TOKIO MARINE FIRE INS.CO.	THE TOKIO MARINE AND FIRE INSURANCE CO.(UK) LTD P.ZZA CAVOUR 5 - 20121 MILANO
VAKUUTUSOSAKEY. POHJOLA	VAKUUTUSOSAKEYHTIO POHJOLA VIA PANTANO 26 - 20122 MILANO
VITA	VITA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SULLA VITA VIA SANDRO SANDRI 1 - 20121 MILANO
WINTERTHUR VITA	WINTERTHUR SOCIETA' DI ASSICURAZIONI SULLA VITA PIAZZA MISSORI 2 - 20122 MILANO
- WUERTTEMBERGISCHE VERSIC.	WUERTTEMBERGISCHE VERSICHERUNG AG. VIA ARCIVESCOVADO, 16 - 10121 TORINO
YASUDA FIRE AND MARINE	YASUDA FIRE AND MARINE INS.CO. OF EUROPE LIMITED VIA SENIGALLIA 18/2 - 20161 MILANO
ZURIGO	ZURIGO COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.A. VIA SANDRO SANDRI 1 - 20121 MILANO

## CAPITOLO II

## GLI ENTI VIGILATI

## 1. ISVAP - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo.

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo è stato istituito con la legge 12 agosto 1982, n. 576, che ha riformato la vigilanza sul mercato assicurativo italiano.

L'Istituto è entrato nell'esercizio delle sue funzioni il 1° settembre 1983.

Ai sensi degli artt. 23 e 25 della legge sopracitata, parte del contributo previsto dall'art. 67 del Testo Unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n.449 - costituisce, per trasferimento, l'entrata più rilevante dell'Istituto ai fini dell'esercizio dei compiti istituzionali dell'Istituto stesso. In proposito le spese più significative sostenute dall'ISVAP sono rappresentate dagli "oneri per il personale" per circa L. 25.041 milioni, il 63% dei quali è destinato agli stipendi ed agli assegni fissi per il personale; il 7,6% è destinato agli straordinari ed alle indennità di missione ed il restante 28% agli oneri previdenziali ed al trattamento di fine rapporto: tutto ciò, peraltro, è coerente con la natura e con le funzioni dell'ISVAP.

La tabella organica relativa al 1992, approvata con decreto ministeriale in data 3 giugno 1992, ha previsto un aumento rispetto alla precedente dotazione organica, di

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

40 unità, con qualifica di vice-capo Ufficio (complessivamente n.321 unità).

L'aumento di personale si è reso necessario in relazione alle esigenze di funzionamento dell'Istituto anche in relazione ai nuovi compiti di legge attribuiti all'Istituto stesso (legge 20/91, decreti legislativi di attuazione di direttive comunitarie, legge n.166/1992 istitutiva del Ruolo dei periti assicurativi). Comunque il personale in effettivo servizio al 31/12/1991 era al di sotto della dotazione organica di 50 unità (n.321 contro n.281) e così ripartito:

## Dirigenti

- grado quinto (vice direttore generale)	1
- grado quarto	2
- grado terzo	3
- grado secondo	5
- grado primo	5
Totale	16

## Carriera direttiva

- Funzionari	30
- Capi Ufficio	55
- Vice Capi Ufficio	105
Totale	190

## Carriera di concetto

- 1a categoria	43
----------------	----

## Carriera esecutiva ed ausiliaria

- 2a categoria	50
- 3a categoria	20
- 4a categoria	2
Totale	321

Rispetto all'anno precedente, sono aumentate 5 unità, tenuto conto che una unità si è dimessa. Il personale di conseguenza è aumentato da 231 a 236 unità ed è così ripartito:

- Dirigenti	14
- Funzionari	30
- Capi ufficio	53
- Vice capi ufficio	53
- 1a categoria	41
- 2a categoria	35
- 3a categoria	10
- 4a categoria	-

Presto l'Istituto prestano, inoltre, servizio 3 dipendenti con contratto a tempo determinato, ai sensi dell'art. 3, comma 5, della legge n. 20/91.

Per completezza di informativa va detto che nel corso del 1992 sono stati assunti i vincitori dei seguenti concorsi:

- concorso pubblico per esami a 5 posti di vice capi ufficio riservato ai laureati in economia e commercio e giurisprudenza;
- concorso pubblico per titoli ed esami a un posto di dirigente di primo grado riservato ai laureati in giurisprudenza.

E' inoltre in fase di espletamento il concorso pubblico per titoli ed esami a 20 posti di vice capi ufficio riservato ai laureati in economia e commercio, mentre sono stati banditi i seguenti:

- concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione di 8 vice capi ufficio in prova (carriera direttiva) riservato ai laureati in giurisprudenza;
- concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione di 6 vice capi ufficio in prova (carriera direttiva) riservato ai laureati in scienze statistiche ed attuariali;
- concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione di 3 vice capi ufficio in prova (carriera direttiva) con mansioni di analista programmatore da destinare all'ufficio per l'elaborazione dei dati.

Per quanto concerne l'attività del Consiglio di Amministrazione va detto che lo stesso nel corso del 1992 ha tenuto 23 sedute ed ha proposto al Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato l'adozione dei seguenti provvedimenti:

- 7 autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami vita in accoglimento di altrettante istanze avanzate dalle seguenti società: Adriavita s.p.a., Commercial Union Life s.p.a., Ticino Vita s.p.a., C.B.A. Vita s.p.a., Azuritalia s.p.a., Assiba s.p.a., Rappresentanza Generale per l'Italia della Nationale Nederlanden Levensverzekering Maatschappij;
- 3 autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami danni in accoglimento di altrettante istanze avanzate dalle seguenti società: Esperia Assicurazioni s.p.a., Faro Assicurazioni s.p.a., Europ Assistance s.p.a.;
- 1 autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa in libera prestazione di servizi - rischi di massa - in

- accoglimento dell'istanza avanzata dalla società Europaeische Rejseforsikrings A.S.;
- 11 autorizzazioni all'estensione dell'esercizio dell'attività assicurativa nei rami vita in accoglimento di altrettante istanze avanzate dalle seguenti società: Siat Vita s.p.a., B.N.L. Vita S.p.A., Finanza e Futuro Vita s.p.a., Azuritalia s.p.a., Eurovita Italcasse Assicurazioni s.p.a., Bavaria Vita s.p.a., Allsecures Vita s.p.a., Arca Vita s.p.a., Ascovita Assicurazioni s.p.a., Prudential Vita s.p.a., Cardif Société Vie;
  - 6 autorizzazioni all'estensione dell'esercizio dell'attività assicurativa nei rami danni in accoglimento di altrettante istanze avanzate dalle seguenti società: Fideuram Assicurazioni s.p.a., Riunione Adriatica di Sicurtà s.p.a., ARAG - Assicurazioni Rischi Automobilistici e Generali s.p.a., Allianz Ras Tutela Giudiziaria s.p.a., Zurich International Italia s.p.a., Rappresentanza Generale per l'Italia della Helios Risques Divers;
  - 5 proposte di adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;
  - 6 proposte di adozione del provvedimento ex art. 7 della legge n. 576/82, come sostituito dall'art. 2 della legge n. 20/91;
  - 2 pareri negativi alle istanze di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa in alcuni rami danni avanzate rispettivamente dalle società: Adria Assicurazioni s.p.a. e Compagnia di Assicurazione di Napoli s.p.a.;
  - 1 revoca dell'esercizio dell'attività assicurativa nei

rami della responsabilità civile autoveicoli terrestri e responsabilità civile veicoli marittimi, lacustri e fluviali alla Rappresentanza Generale per l'Italia della A.G.F. I.A.R.T.

Nel corso del 1992 l'ISVAP ha effettuato 77 accertamenti ispettivi (rispetto ai 64 del 1991), per un totale di 2.436 giornate ispettive uomo che hanno interessato 22 intermediari tra broker, agenzie e subagenzie, 8 operatori non autorizzati e 47 direzioni o uffici periferici di imprese di assicurazione. Per quanto concerne questi ultimi, 4 accertamenti sono stati finalizzati alla esecuzione degli adempimenti di cui all'art. 7 della legge n. 576 del 1982; 2 si sono svolti presso uffici periferici di imprese; 11 presso ispettorati sinistri; 4 presso la direzione di imprese che esercitano i rami vita; 30 presso la direzione di imprese che esercitano i rami danni.

L'attività di vigilanza ha riguardato, altresì, numerosi aspetti delle gestioni societarie, ed in particolare:

- la verifica dei bilanci di esercizio delle imprese e l'esame dei verbali delle assemblee e dei collegi sindacali, con la conseguente formalizzazione, ove necessario, di rilievi e contestazioni;
- i vari adempimenti connessi con le gestioni commissariali;
- l'accertamento, per le imprese autorizzate all'esercizio dei rami credito e cauzioni, del possesso dei requisiti previsti dalla legge per la prestazione di garanzie in favore dello Stato e degli altri enti pubblici, con la conseguente esclusione di 4 imprese dall'elenco annuale di



- cui alla legge n. 348/82;
- l'approvazione delle deliberazioni e condizioni di 3 fusioni e conferimenti aziendali e di un trasferimento parziale di portafoglio, per i quali è stata accertata la sussistenza delle condizioni di legge;
  - il rilascio, in favore delle società che avendone diritto ne hanno fatto richiesta, dei certificati attestanti l'osservanza delle disposizioni in materia di margine di solvibilità e di copertura delle riserve tecniche;
  - il richiamo delle imprese che risultavano in ritardo nelle prescritte immissioni di dati Conto Consortile ad un più puntuale rispetto dei termini di cui agli artt. 54 e 55 del D.P.R. novembre 1970, n. 973.
  - l'istruttoria delle domande presentate per l'autorizzazione all'esercizio della attività assicurativa nel territorio della Repubblica (e quella che vi è connessa, prevista dalla legge n. 20/91) in relazione alle quali è stato espresso parere favorevole al rilascio di n. 10 autorizzazioni, di cui 7 riguardanti i rami vita, e di 17 estensioni, nonché due proposte di denegazione dell'autorizzazione ed una revoca di ramo;
  - l'istruttoria delle numerose domande presentate per l'autorizzazione all'esercizio del nuovo ramo "assistenza";
  - l'istruttoria, prevista dalla legge comunitaria e da quella nazionale, ai fini della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'elenco semestrale delle imprese che possono operare in regime di libertà di prestazione di servizi e delle relative attestazioni (art. 30 del decreto legislativo gennaio 1992, n. 49, pubblicato nella

G.U. del 3 febbraio 1992, n. 22).

Nel 1992 l'ISVAP ha applicato sanzioni amministrative per un importo di L. 12.604 milioni a seguito di 72 contestazioni mosse a: imprese di assicurazione autorizzate, intermediari di assicurazione, soggetti partecipanti al capitale di imprese assicurative, società esercenti abusivamente l'attività assicurativa.

L'Istituto ha inoltre svolto una notevole attività di consulenza giuridica e di studio ed ha pronunciato numerosi pareri in ordine all'interpretazione di norme ed alla <sup>risoluzione</sup> ~~risoluzione~~ di problemi pratici emersi nel corso dell'espletamento dei compiti istituzionali di vigilanza.

Intensa è stata anche l'attività effettuata in sede internazionale ove l'ISVAP ha seguito, al pari di rappresentanti della direzione generale delle assicurazioni private del Ministero dell'Industria, l'iter di approvazione delle direttive di terza generazione, ha partecipato alle riunioni in seno al gruppo esperti sulla proposta di direttiva in materia di liquidazione coatta delle imprese di assicurazione ed a quelli del comitato delle assicurazioni e dei sottogruppi di lavoro costituiti nell'ambito dello stesso.

Va altresì ricordata la partecipazione ai lavori del Comitato per la regolamentazione bancaria e le procedure di vigilanza, alle Conferenze dei servizi di vigilanza assicurativi della CEE ed ai gruppi di lavoro costituiti nell'ambito delle predette conferenze.

Per quanto concerne il sistema informativo nel corso del 1992 l'ISVAP ha ulteriormente potenziato la propria struttura con riferimento al numero di stazioni

disponibili, che ora sono 75, ed alle applicazioni realizzate.

Si ricorda in proposito che ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 ottobre 1991 l'ISVAP è stato incluso fra gli enti che hanno parte del Sistema Statistico Nazionale (SISTAM) e che devono quindi dotarsi di un apposito ufficio di statistica.

Merita infine di essere ricordata l'attività svolta dalla sezione reclami, alla quale nel 1992 sono stati presentati 13.085 reclami (1350 più che nel 1991), riguardanti, per il 70,90% il ramo r.c. auto e per il restante 29,10% gli altri rami. Più precisamente, 9281 reclami si riferiscono al ramo r.c. auto, 3804 agli altri rami (1327 al ramo furto, 857 al ramo infortuni, 355 alle assicurazioni sulla vita, 231 al ramo incendio).

#### PROVENIENZA TERRITORIALE

It. settentrionale		It. centrale		It. meridionale		It. insulare	
Piemonte	523	Toscana	409	Campania	2.847	Sicilia	1.019
V.V. Aosta	11	Umbria	121	Molise	42	Sardegna	550
Lombardia	1.290	Marche	206	Puglia	866		
Liguria	227	Abruzzi	142	Basilicata	158		
Veneto	559	Lazio	2.743	Calabria	492		
Friuli	116	Totale	3.621	Totale	4.405	Totale	1.349
Trentino	93		28,43 %		34,59 %		10,60 %
E. Romagna	511						
Totale	3.330					ESTERO	25
	26,14 %						0,20 %

Tipologia Esponenti	Numero	Perc.
Cittadini	5.202	40,86 %
Avvocati	5.734	45,04 %
Studi Tecnici	542	4,26 %
Altri	1.252	9,84 %

FOINTE : ISVAP

A completamento di quanto detto si ricorda che è stato presentato in Parlamento il disegno di legge recante "Modifiche all'ISVAP" (Atto Senato n. 1370) che prevede, tra l'altro, come è detto in maniera dettagliata nel capitolo quinto dedicato alla legislazione interna, la delega al Governo ad emanare un decreto legislativo per il coordinamento delle norme riguardanti l'istituzione ed il funzionamento dell'Istituto in parola.

2 - SPORTASS - Cassa di Previdenza per l'Assicurazione degli Sportivi.

La Cassa di Previdenza per l'Assicurazione degli Sportivi, costituita con R.D. 16 ottobre 1934, n. 2047, fornisce, senza finalità di lucro, prestazioni assicurative, assistenziali e previdenziali le cui esigenze emanino dall'esercizio, dall'organizzazione e dallo svolgimento delle discipline sportive inquadrare nell'ambito del C.O.N.I.

Con successivi provvedimenti la Cassa è stata autorizzata ad esercitare l'assicurazione contro gli infortuni degli atleti e la responsabilità civile dei cacciatori.

L'attuale statuto è quello approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1972, n. 1126 in base al quale le prestazioni della Cassa sono rivolte a tutti i soggetti, persone fisiche o organizzazioni, iscritti o affiliati alle Federazioni Sportive riconosciute dal C.O.N.I. e concernono:

- l'assicurazione contro i danni derivanti dagli infortuni personali occorsi ad atleti ed ausiliari sportivi nell'esercizio dello sport;
- l'assicurazione contro i danni arrecati a terzi o a cose di terzi in conseguenza dello svolgimento e dell'organizzazione di attività sportive;
- l'assicurazione "malattia" relativamente ad alcune speciali categorie di atleti e di ausiliari sportivi;

- forme previdenziali a favore di sportivi professionisti, atleti ed ausiliari.

Con decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1978, n. 250, concernente il riordinamento degli Enti pubblici, la Cassa è stata dichiarata necessaria ai fini dello sviluppo economico, civile, culturale e democratico del Paese ed è stata inserita tra gli Enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e assistenza, di cui alla categoria I della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975 n. 70 e ciò in quanto la Cassa stessa è stata ritenuta necessaria ai suddetti fini.

Nel corso del 1992 la SPORTASS ha fornito a tutti i tesserati delle Federazioni ed Enti sportivi tutelati da C.O.N.I., atleti ed ausiliari sportivi in genere, le coperture assicurative contro gli infortuni accaduti durante lo svolgimento delle varie discipline ed in conseguenza dell'organizzazione di tali attività.

Nell'anno 1992 sono stati denunciati ed ammessi alla trattazione assicurativa n. 20.893 infortuni. L'impegno economico che ne è scaturito e che ha gravato sull'importo netto disponibile dei premi di L. 21.924.126.140, ammonta tra liquidazioni di sinistri già avvenuti e trattazioni in attesa di definizione a complessive L. 20.913.703.700.

L'attività nel ramo Responsabilità Civile Terzi riguarda totalmente il settore Caccia, le Federazioni, gli Enti e le Società sportive che ne facciano richiesta. L'accertamento dei premi è stato di L. 11.163.165.560.

Modesta è stata l'attività nel settore assicurazione integrativa malattia, che è riservata alle categorie professionali sportive, peraltro facoltativa; i

premi accertati nel 1992 sono ulteriormente diminuiti dello 0,20% rispetto al 1991 ed ammontano a L. 6.078.700; premi sui quali gli oneri dei relativi rimborsi gravano per L. 8.896.320.

Altro settore in cui si esplica l'attività della SPORTASS è quello connesso alla gestione di uno speciale "Fondo di Previdenza" con lo scopo di fornire prestazioni di quiescenza e pensionistiche integrative di quelle di legge o sostitutive ove la categoria ne sia sprovvista.

Tale fondo previdenziale nel corso del 1992 ha registrato introiti contributivi netti complessivi di L. 2.203.343.295 mentre gli oneri relativi alle pensioni e liquidazioni di quiescenza erogate agli sportivi professionisti sono aumentati a L. 3.470.325.372.

Il conto consuntivo 1992 pone in evidenza un avanzo finanziario di competenza di L. 6.177 milioni, un avanzo di amministrazione di L. 33.087 milioni, la gestione economica ha registrato un avanzo di L. 498 milioni che consente di decurtare il disavanzo registrato alla fine del 1991 e che al 31.12.1992 residua in L. 1.889.037.987.

La situazione organica ed economica del personale nel 1992 non ha subito variazioni rispetto all'esercizio precedente salvo quelle relative agli oneri sostenuti in conseguenza dell'applicazione delle disposizioni di legge.

La dotazione organica del personale della SPORTASS prevista dal Regolamento è rimasta invariata in 60 unità, mentre gli elementi effettivamente in servizio al 31.12.1992 risultano in numero di 40 unità.

Il bilancio di previsione 1993 espone, in sintesi un avanzo di competenza di L. 24.500 milioni pari all'avanzo

di amministrazione presunto al 31.12.1992, applicato al bilancio di previsione 1993.

Da una disamina dei principali aggregati di bilancio raffrontati con le correlative previsioni definitive dell'esercizio precedente, si evince che le entrate contributive evidenziano un decremento pari al 12,8%, quelle relative ai redditi e proventi patrimoniali sono diminuite del 43%, mentre quelle derivanti dalla vendita di beni e servizi sono rimaste immutate. Le entrate in conto capitale registrano, invece, un decremento del 24%.

Tra le uscite correnti le variazioni maggiormente significative attengono alle spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi (+ 5,9%), mentre le spese in conto capitale registrano un incremento del 36% e riguardano, principalmente, acquisto di beni di uso durevole ed opere immobiliari.

La gestione economica, infine, è caratterizzata da un avanzo di L. 416 milioni.

### 3. - INA - Istituto Nazionale delle Assicurazioni.

Nel corso del 1992 due enti pubblici operanti nel mercato assicurativo italiano sono stati trasformati in società per azioni nell'ambito del programma di privatizzazione elaborato dal Governo e determinato dalla necessità di adottare misure urgenti per il riordinamento della finanza pubblica. Si tratta dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni e della Banca Nazionale delle Comunicazioni, di cui si dirà nel paragrafo che segue.



In particolare con l'art. 15 del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1992, n. 359, l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni - INA è stato trasformato da ente pubblico in società per azioni, con effetto dall'11 luglio 1992, e al Ministero del Tesoro è stata attribuita la totalità delle azioni che costituiscono il capitale dell'Istituto stesso.

Per contro, l'art. 14 del citato decreto legge dispone che le attività e i diritti attribuiti o riservati per legge o con atti amministrativi agli Enti pubblici restino attribuiti ai medesimi soggetti (e quindi in capo ad essi permangano dopo la trasformazione in S.p.A.) a titolo di concessione, dettando criteri per la disciplina delle concessioni medesime, che avranno la durata massima prevista dalle norme vigenti e comunque non inferiore a venti anni.

Nel corso dell'"iter" parlamentare di conversione del decreto legge in parola, è emerso che la trasformazione societaria era la necessaria premessa per la predisposizione, e quindi per l'attuazione, del piano di riordino delle partecipazioni dello Stato voluto dal legislatore.

Il 30 dicembre 1992 il Consiglio dei Ministri ha approvato il programma di riordino delle partecipazioni in IRI, ENI, ENEL, IMI, BNL, INA, predisposto dal Ministro del Tesoro e trasmesso al Presidente del Consiglio di intesa con il Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica e con il Ministro dell'Industria e ad interim delle Partecipazioni Statali; e con esso "... l'avvio delle operazioni tecniche propedeutiche alla collocazione in Borsa entro il 1993 dell'INA previa separazione dell'attività di

impresa dalle funzioni pubbliche esercitate".

Sul programma di riordino, e sull'ampio programma di privatizzazioni che esso comporta, avevano espresso il loro parere le competenti Commissioni Parlamentari V, VI e X della Camera dei Deputati in data 16 dicembre 1992, e del Senato in data 17 dicembre 1992.

Il 30 dicembre 1992 il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica ha adottato la deliberazione volta a regolare la dismissione anche parziale delle partecipazioni attribuite al Ministero del Tesoro nelle società di cui al ripetuto articolo 15, nonché in quelle derivanti dalla trasformazione in società per azioni ai sensi dell'art. 18 dello stesso Decreto-Legge.

E' seguito il "Documento del Ministro del Tesoro (sul riordino delle partecipazioni pubbliche e sullo stato delle privatizzazioni)" in data 8 aprile 1993, presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e trasmesso alla Presidenza della Camera dei Deputati il 14 aprile 1993.

I pareri delle Commissioni Parlamentari e il programma di riordino, per quanto in particolare riguarda l'INA, avevano sottolineato ripetutamente l'esigenza di definire l'assetto societario ed istituzionale dell'INA S.p.A. garantendo la separazione dello svolgimento di attività e funzioni di interesse pubblico, o di quelle private che nella loro particolare forma di svolgimento vengono per così dire "pubblicizzate", dalla ordinaria attività quale impresa assicurativa nel ramo "vita" svolta.

L'intervenuta trasformazione ha reso necessario quindi riconsiderare sia le disposizioni che gli istituti relativi all'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo

vita che sono state nel tempo affidate all'Istituto.

In proposito, è stato necessario affrontare una serie di questioni con riferimento alle attività svolte dall'INA che non sono direttamente riconducibili all'esercizio delle assicurazioni sulla vita e che sarebbero in contrasto con il principio dell'esclusività dell'oggetto sociale di cui all'art. 4, comma 2, della legge 22 ottobre 1986, n. 742.

E' stato altresì necessario considerare le attività che pur essendo collegate all'esercizio delle assicurazioni sulla vita erano tuttavia riservate all'INA in considerazione della sua natura di ente pubblico, quali la gestione dei rischi in cessione legale e l'acquisizione del portafoglio vita delle imprese poste in liquidazione coatta amministrativa.

Necessaria premessa ad ogni iniziativa volta ad avviare, nell'ambito del programma di riordino delle partecipazioni statali, il processo di privatizzazione dell'INA S.p.A. è stata dunque la fase mirata alla esatta individuazione di funzioni e attività ricadenti nella previsione del richiamato art. 14 che ha trasformato il titolo in base al quale esse venivano esercitate, autoritativamente determinandolo nel rapporto concessorio instaurato tra amministrazione "istituzionalmente competente" ed Ente pubblico assoggettato alla trasformazione in società azionaria.

Al fine di esaminare le problematiche cui si è accennato, con D.M. 12 gennaio 1993 è stata istituita dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato un'apposita commissione di studio che ha presentato la

propria relazione conclusiva il successivo 22 febbraio.

In armonia con quanto emerge dai lavori della suddetta Commissione si ritiene di evidenziare che, in applicazione dell'art. 14 sono attribuiti a titolo di concessione quei diritti e attività che per legge o per atti amministrativi erano attribuiti o riservati ad amministrazioni diverse da quelle istituzionalmente competenti, ad Enti pubblici, ovvero a società a partecipazione statale.

Inoltre, con la trasformazione in concessione del titolo attributivo di specifiche funzioni e attività, vengono conferiti alla Amministrazione dello Stato posizione e ruolo di concedente, mentre viene riservata alle società azionarie derivate dalla trasformazione la competenza a svolgere attività di diritto comune nel settore statutariamente determinato.

In tal modo viene realizzata la trasformazione degli enti originari in società per azioni, senza dover affrontare contestualmente il problema della sorte delle funzioni e attività pubbliche o di quelle private che nella loro particolare forma di svolgimento vengono per così dire "pubblicizzate".

Prima di richiamare le attività individuate ai sensi del richiamato art. 14 è bene chiarire che le problematiche alle quali si è accennato, connesse alla gestione dei rischi in cessione legale e l'acquisizione del portafoglio vita delle imprese poste in liquidazione coatta amministrativa appaiono superate a seguito dell'emanazione del decreto legislativo 23 dicembre 1992, n. 515, di recepimento della seconda direttiva vita, che all'art. 27

prevede, a decorrere dal 20 maggio 1993, l'abolizione dell'obbligo della cessione legale per i contratti stipulati successivamente a tale data, nonché l'abrogazione delle norme regolanti il trasferimento ex lege all'INA del portafoglio vita delle imprese in l.c.a., prevedendo per tale ipotesi l'applicazione dell'art. 88 del T.U. n. 449/59, regolante il trasferimento di portafoglio di imprese danni in liquidazione.

Premesso quanto sopra si fa presente che alla luce del citato art. 14, le attività svolte dall'INA sotto vario aspetto atipiche, ovvero estranee rispetto alla ordinaria attività di qualsiasi impresa esercente l'attività assicurativa nel ramo vita, sono state individuate come segue:

- Cessioni legali.

In base alla disciplina contenuta nel D.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449 (artt. 23-26), e nella legge 22 ottobre 1986, n. 742 (artt. 62 e 63), le imprese di assicurazione nazionali e quelle estere stabilite in Italia autorizzate all'esercizio delle assicurazioni sulla vita hanno l'obbligo di cedere all'INA una quota parte di ciascun rischio vita assunto per le operazioni facenti parte del portafoglio italiano.

L'INA in ordine alla quota ceduta assume i rischi previsti dal contratto e corrisponde all'impresa cedente un compenso calcolato a norma dell'art. 63 della citata legge n. 742 del 1986.

L'INA inoltre gestisce la quota di sua pertinenza all'interno del suo portafoglio, riconoscendo alle imprese

cedenti gli stessi utili assegnati ai propri assicurati: le quote cedute vengono garantite dallo Stato.

Come accennato l'art. 27 del decreto legislativo 515/1992 ha abolito l'obbligo della cessione a decorrere dal 20 maggio 1993 ed ha previsto che l'obbligo stesso continui per i contratti stipulati in data anteriore:

- Fondo di Previdenza Personale addetto alle gestioni delle Imposte di Consumo.

In base alla disciplina contenuta nel Regio Decreto 30 aprile 1936, n. 1138; Regio Decreto 20 ottobre 1939, n. 1863; D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 649 (artt. 17 e 22), le prestazioni di capitale gestite dall'INA sono inserite nell'ambito del trattamento di pensione garantito dall'INPS. La convenzione che regola la gestione è tra l'INA e l'INPS.

Attualmente, le prestazioni di capitale sono solo in minima parte erogate attraverso polizze miste che entrano nel portafoglio diretto dell'INA; la maggior parte è finanziata da contributi straordinari ad uno speciale fondo integrativo che l'INA alimenta con rimesse dirette dell'INPS e che trasferisce poi ai beneficiari.

La gestione è comunque a stralcio in quanto la legge 9 ottobre 1971 n. 1036 ha trasferito il personale già addetto alla riscossione delle imposte di consumo alle dipendenze dello Stato.

- Riassicurazione rischi agricoli speciali e gestione CIRAS (Consorzio Italiano Rischi Agricoli Speciali).

In base alla disciplina contenuta nella legge 25

maggio 1970, n. 364, nel D.P.R. 13 settembre 1971, n. 1241, nella legge 10 giugno 1978, n. 295, nella legge 15 ottobre 1981, n. 590 e nella legge 14 febbraio 1992, n. 185, le assicurazioni agevolate dei rischi agricoli speciali nell'ambito del CIRAS sono l'unico settore non vita nel quale l'INA assume direttamente un rischio assicurativo.

Al CIRAS affluisce il 100% dei premi raccolti dalle imprese per le assicurazioni agevolate contro i rischi agricoli e l'INA riassicura il 100% dei rischi ceduti dalle imprese al Consorzio stesso e retrocede, poi, alle stesse imprese quote del totale dei rischi ricevuti in proporzione alle quote immesse da ciascuna.

La legge fa obbligo all'INA di trattenersi non meno del 10% e non più del 30% del totale dei rischi ceduti dalle imprese al Consorzio e riassicurati dall'INA.

La gestione del CIRAS è affidata ad un apposito Comitato presieduto dall'INA e presso l'INA ha sede la segreteria del Consorzio che, oltre alla funzione di ridistribuire i rischi, ha anche quella di elaborare statistiche a supporto delle tariffe da applicare nel settore.

- Conto Consortile R.C. Auto.

In base alla disciplina contenuta nella legge 24 dicembre 1969, n. 990 (art. 14) e successive modificazioni e nel D.P.R. 24 novembre 1970, n. 973 (artt. 51-64), è stata affidata all'INA la tenuta di un "Conto Consortile", nel quale tutte le imprese esercenti tale assicurazione hanno l'obbligo di immettere una quota pari al 2% di tutti i rischi assunti, e ciò al fine di consentire l'elaborazione

annuale di una statistica completa dei rischi R.C. Auto, sulla cui base vengono poi elaborate le tariffe del settore.

In sostanza, il Conto Consortile viene a costituire il riflesso speculare del portafoglio R.C. Auto di ciascuna impresa di assicurazione.

A seguito del Decreto Legislativo 17 dicembre 1992 n. 509, con cui è stata recepita la Direttiva Comunitaria n. 90/618/CEE, è stato soppresso per i grandi rischi R.C. Auto l'obbligo di immissione al Conto Consortile, mentre per gli altri, cioè per i "rischi di massa", analoga cessazione dovrà avvenire al più tardi con il 1° luglio 1994.

- Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.

La disciplina normativa è contenuta nella legge 24 dicembre 1969, n. 990 (artt. 19 e 20), nella legge 26 febbraio 1977, n. 39 (art. 9), nella legge 24 novembre 1978, n. 378 (art. 4) e nella legge 24 dicembre 1992, n. 506.

Il Fondo di Garanzia è stato istituito per erogare risarcimenti a fronte dei danni provocati da veicoli non assicurati, veicoli non identificati e veicoli assicurati presso imprese poste in liquidazione.

Ai sensi della citata legge n. 506/1992, inoltre il Fondo potrà finanziare gli interventi di risanamento delle imprese di assicurazione esercenti il ramo R.C. Auto in amministrazione straordinaria, secondo le modalità previste dalla legge stessa.

Il Fondo è alimentato con contributi inseriti nei premi della R.C. Auto obbligatoria.

La gestione del Fondo è stata affidata dalla legge istitutiva al Consiglio di Amministrazione dell'INA con



l'apporto di un Comitato Consultivo dove sono rappresentati amministrazioni pubbliche, imprese assicuratrici ed utenti.

- Fondo di Solidarietà per le Vittime dell'Estorsione.

La disciplina normativa è contenuta nel Decreto Legislativo 31 dicembre 1991 n. 419 convertito con legge 18 febbraio 1992, n. 172 e nel Decreto del Ministro dell'Industria 12 agosto 1992, n. 396 (Regolamento).

La gestione del Fondo è affidata all'INA e si avvale dell'apporto di un Comitato presieduto dal Presidente dell'INA. Il Fondo, che ha da tempo iniziato la propria attività operativa è alimentato, a norma dell'art. 6 del citato Decreto Legge n. 419/91 convertito nella legge n. 172/92 da contributi su premi assicurativi, contributi dello Stato e da somme di denaro confiscate e derivanti dalle vendite di beni confiscati.

- Fondo di Garanzia per le Vittime della Caccia.

La disciplina normativa è contenuta nella legge 11 febbraio 1992, n. 157 e nel Decreto del Ministro dell'Industria del 22 giugno 1993, n. 346 (Regolamento).

Anche per il Fondo in parola la gestione è affidata all'INA con il supporto di un Comitato consultivo presieduto dal Presidente dell'Istituto.

\* \* \*

Le attività sopra indicate hanno posto, come già detto, il problema della loro compatibilità con la

privatizzazione dell'INA, problema che è stato risolto facendo ricorso all'istituto della scissione recentemente introdotto nel codice civile, in armonia con quanto contenuto nel documento del Ministro del Tesoro di cui si è già detto.

In proposito è stata effettuata una "scissione parziale", mediante attribuzione di funzioni e attività di interesse pubblico a favore di nuova società originata dalla scissione, operazione in base alla quale non è stato realizzato un trasferimento di funzioni e di attività da un soggetto ad un altro. In definitiva, la società scissa e la nuova beneficiaria altro non sono che, ciascuna di esse, una parte dello stesso soggetto-persona giuridica originariamente titolare anche di quelle funzioni e attività in regime concessorio.

Inoltre alla società beneficiaria non viene assegnato personale dipendente della scissa INA S.p.A. essendo previsto che la nuova società, per la sua gestione, si avvalga della struttura organizzativa della società stessa.

Con l'atto di scissione in data 24 settembre 1993 è terminato il procedimento con il quale l'INA S.p.A., ossia la Società in cui si era trasformato l'ex Ente Pubblico Istituto Nazionale delle Assicurazioni, si è scissa dando vita ad un nuovo soggetto giuridico, la Società per Azioni CONSAP - Concessionaria di Servizi Assicurativi Pubblici.

Con l'attuazione di tale scissione, che ha avuto effetto dal 1° ottobre 1993, sono state assegnate alla CONSAP S.p.A., in regime di concessione, le attività elencate nell'articolo 4 del titolo II del proprio statuto.

E' proprio su tali attività che continuano ad esplicarsi i compiti di vigilanza da parte di questo Ministero. Si ritiene, per contro, che siano venute meno le competenze, sempre in materia di vigilanza, affidate a questo Ministero medesimo ed a quello del Tesoro sull'Istituto Nazionale delle Assicurazioni a seguito della trasformazione di quest'ultimo, di cui si è già parlato, da ente pubblico in società per azioni, quindi società di diritto comune e, in quanto tale, soggetta al controllo tecnico dell'ISVAP, al quale la legge 12 agosto 1982, n. 576, ha affidato, come è noto, la vigilanza su tutti gli operatori del mercato assicurativo.

#### 4. BNC - Banca Nazionale delle Comunicazioni.

Come accennato nel paragrafo che precede anche la Banca Nazionale delle Comunicazioni, l'altro ente pubblico operante nel settore assicurativo, al pari dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni sul quale si è appena riferito, è stato trasformato in società per azioni.

La privatizzazione della Banca Nazionale delle Comunicazioni si inserisce nel più ampio quadro della ristrutturazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico, regolata dalla legge n. 218 del 30 luglio 1990, cosiddetta "Legge Amato", e dal decreto legislativo n. 356 del 20 novembre 1990.

Detta ristrutturazione ha comportato il conferimento da parte della Banca Nazionale delle Comunicazioni delle attività e passività della Sezione credito e della Sezione previdenza a due neo-costituite

società per azioni, denominate rispettivamente "Banca Nazionale delle Comunicazioni S.p.A." e "BNC Assicurazioni S.p.A.", quest'ultima controllata al 100% dalla prima.

In relazione alla privatizzazione, il cui progetto è stato preventivamente approvato dal Ministro del Tesoro, sentita la Banca d'Italia, con decreto del 28 maggio 1992, l'ISVAP ha provveduto a verificare il possesso, da parte della neo-costituita BNC Assicurazioni S.p.A., dei requisiti richiesti dalle leggi 10 giugno 1978, n. 295 e 22 ottobre 1986, n. 742 per lo svilgimento dell'attività assicurativa, nonché la sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità dei soggetti preposti all'amministrazione e alla gestione della società stessa.

In particolare, con atto in data 1° luglio 1992 sono state costituite la Banca Nazionale delle Comunicazioni e la BNC Assicurazioni S.p.A., mediante conferimento, rispettivamente, dell'Azienda bancaria e dell'Azienda assicurativa della Banca Nazionale delle Comunicazioni, ente di diritto pubblico.

Per completezza di informativa va anche detto che il data 31 marzo 1992 il Ministro dell'Industria, Commercio e Artigianato ha preventivamente autorizzato la BNC a conferire il ramo aziendale identificabile come Sezione Previdenza alla costituenda società per azioni, demandando all'Isvap la verifica delle condizioni dei requisiti richiesti dalla legge per l'esercizio dell'attività assicurativa.

Inoltre, come accennato, con decreto 28 maggio 1992, il Ministro del Tesoro ha approvato il progetto presentato dalla Banca Nazionale delle Comunicazioni,

ribadendo "le competenze del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e dell'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni private e di interesse collettivo (Isvap) in ordine alla verifica del possesso da parte della B.N.C. Assicurazioni S.p.A. dei requisiti previsti dalle citate leggi 295/1979 e 742/1986 per lo svolgimento dell'attività assicurativa, dei requisiti di onorabilità di cui al D.M. 10 luglio 1991 nonché di ogni altro elemento richiesto dalle norme di settore".

Come parimenti accennato, con l'operazione attuata dalla Banca Nazionale delle Comunicazioni è stato realizzato il processo di ristrutturazione dell'ente medesimo ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218 e del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356 che prevede, all'art. 1, comma 2, la possibilità di conferimenti di aziende in una o più società per azioni aventi per oggetto l'attività svolta dall'ente conferente.

Nel caso di specie, l'attività della Banca delle Comunicazioni, così come stabilito dalla legge n. 700 del 6 agosto 1967, era individuata in due distinti rami: l'uno denominato "sezione credito" e l'altro "sezione previdenza".

Ciò stante la costituzione di due società per azioni, così come effettuato dall'ente in argomento, risponde pienamente ai principi della richiamata normativa, il cui obiettivo è quello della trasformazione degli enti pubblici in società per azioni senza pregiudicare la struttura originaria degli enti stessi per quanto riguarda la loro operatività che, per la Banca Nazionale delle Comunicazioni, risulta disciplinata dalla citata legge n.700 del 1967.

Peraltro, non si è ravvisato un mutamento nel soggetto titolare del controllo sulla BNC Assicurazioni S.p.A. in quanto la nuova configurazione del gruppo si è realizzata mediante un processo di *ramificazione* successiva e si è pertanto ritenuto che la BNC Assicurazioni S.p.A. possa legittimamente operare in qualità di società "multibranches" derivando l'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa in vari rami danni e nel ramo vita dalla ripetuta legge n. 700 del 1967.

Resta fermo che la BNC Assicurazioni S.p.A. può continuare ad operare solo nei rami di assicurazione autorizzati dalla legge n. 700/1967 e che eventuali istanze di estensione rientreranno nella richiamata normativa generale di settore.

Per quanto concerne l'esercizio delle attività assicurative da parte della Banca Nazionale delle Comunicazioni - Ente di Diritto pubblico - è appena il caso di ricordare che lo stesso derivava direttamente dalla propria Legge istitutiva (Legge n. 700 del 6 agosto 1967, più volte citata) e dal proprio Statuto, approvato con Decreto del Ministro del Tesoro del 20 ottobre 1970 e con lo stesso iter successivamente modificato. Per tale motivo, in sede di emanazione dei decreti, in data 26 novembre 1984, di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa, adottati dal Ministero dell'Industria, la Banca non venne inclusa nel gruppo delle compagnie per le quali fu emesso tale decreto.

A seguito dell'intervenuta privatizzazione la BNC Assicurazioni S.p.A. ha richiesto l'emanazione di analogo provvedimento ricognitivo fermo restando che eventuali

estensioni dell'attività ad altri rami dovranno essere autorizzate secondo le disposizioni dell'art. 14 della citata legge n. 295/1978.

Considerata la mutata forma giuridica della BNC Assicurazioni, divenuta società per azioni di diritto privato, il Ministero dell'Industria ha ritenuto di accogliere detta richiesta e con decreto ministeriale 8 giugno 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 14 giugno 1993, ha effettuato la ricognizione dell'attività finora svolta dalla BNC Assicurazioni S.p.A. e la relativa conversione dei rami esercitati, secondo le classificazioni introdotte dalle leggi n. 295/1978 e n. 742/1986; con lo stesso criterio seguito per la ricognizione in precedenza effettuata e rispetto del principio della salvaguardia da possibili soluzioni di continuità circa l'attività globale dell'impresa sottoposta a ricognizione.153

## CAPITOLO III

L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA  
RELATIVA AI SETTORI VITA E NON VITA

## 1 - Rami vita.

L'attività della competente divisione del Ministero dell'Industria si è sviluppata, nel corso del 1992, secondo le linee istituzionali stabilite dalle normative specifiche ed ha riguardato:

- le autorizzazioni alle imprese;
- le approvazioni di prodotti assicurativi;
- i lavori in sede comunitaria.

Circa l'attività svolta in sede comunitaria, concernente la terza direttiva vita ed i fondi pensione privati, si rimanda all'apposito capitolo che tratta le problematiche comunitarie.

In questa sede ci si limita a ricordare che sono stati svolti gli adempimenti connessi alla predisposizione dei criteri di delega per il recepimento della terza direttiva vita.

L'attività autorizzativa si è estrinsecata, nel rispetto della normativa di cui alla legge 22 ottobre 1986, n. 742, nell'analisi delle istanze collegate all'esercizio dei vari rami vita (artt. 7 e seguenti, artt. 19 e seguenti), al trasferimento del portafoglio (art. 68), all'estensione dell'autorizzazione ad altri rami art. 27, 16 e 17), a fusioni di imprese (art. 69), alla cessazione



dell'esercizio.

Per gli atti emanati è stato preventivamente acquisito il parere dell'ISVAP.

Le imprese di assicurazione esercenti il ramo vita alla data del 31 dicembre 1992 risultavano complessivamente 98, di cui 92 imprese nazionali e 6 rappresentanze di imprese estere.

Le nuove società autorizzate sono state: SAI Vita, Sun Allianz Vita, Commercial Union Life, Bayerische Vita, CBA Vita, Azuritalia, Norwich Union Vita, Ticino Vita e Adria Vita.

Nel corso dell'anno in esame sono state esaminate 11 nuove istanze di autorizzazione e sono state sottoposte 9 domande al parere della Commissione Consultiva per le assicurazioni private, costituita con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1946, n. 349 e disciplinata dagli articoli 76 e 79 del Testo Unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.

Sempre nell'arco di tempo considerato sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 13 decreti autorizzativi e sono stati adottati 3 provvedimenti di estensione dell'autorizzazione (rispetto alle 10 istanze istruite), 2 provvedimenti di vincoli patrimoniali ai sensi dell'art. 44 della legge n. 746/1986, 4 provvedimenti di trasferimento di portafoglio e 1 provvedimento riguardante gli investimenti delle riserve matematiche.

Sono stati inoltre emanati 18 provvedimenti

amministrativi di approvazione dei piani di partecipazione agli utili a favore degli assicurati, ai sensi dell'art. 25 del citato Testo Unico delle leggi sulle assicurazioni private.

Le unità di flusso informativo sono state complessivamente 2787.

Nello svolgimento dell'attività amministrativa sopraindicata è stata data attuazione alla legge 7 agosto 1990, n. 241 riguardante le nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi: a fronte di ogni richiesta pervenuta dall'utenza si è provveduto alla nomina del responsabile del procedimento ed alla relativa comunicazione personale agli interessati.

## 2 - Rami danni.

Nell'anno 1992 gli adempimenti curati dalla competente divisione di questo Ministero, attinenti al settore delle assicurazioni contro i danni hanno riguardato oltre la predisposizione dei provvedimenti di ordinaria amministrazione richiesti dalle imprese e rientranti nella propria competenza (autorizzazioni per i rischi all'estero, elenco imprese autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni, trasferimenti di portafoglio etc.), l'istruttoria relativa ai sottoelencati provvedimenti per i quali è obbligatorio il parere della Commissione consultiva per le assicurazioni private. Al riguardo si precisa che nel 1992 tale Commissione si è riunita cinque volte ed ha espresso parere favorevole in ordine ai seguenti provvedimenti: 13

autorizzazioni ed estensioni all'esercizio delle assicurazioni sulla vita; 6 autorizzazioni ed estensioni all'esercizio delle assicurazioni contro i danni; 4 liquidazioni coatte amministrative ai sensi dell'art. 75 della legge 10.6.1978, n. 295; 1 revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'assicurazione R.C.A.; 1 fusione per incorporazione; scioglimento degli organi amministrativi e sindacali ordinari, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 576/1982, quale modificato dall'art. 2 della legge n. 20/1991 di 5 imprese di assicurazione; 8 svincoli totali delle attività a copertura delle riserve matematiche e delle cauzioni; 1 divieto dell'autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni contro i danni; 3 autorizzazioni per investimenti a copertura delle riserve tecniche; 4 trasferimenti pacchetto azionario.

Inoltre la Divisione ha curato gli adempimenti di competenza relativamente:

- all'approvazione delle tariffe e condizioni generali di polizza relative all'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;
- all'adozione di provvedimenti ex art. 26 del regolamento di esecuzione della legge n. 990/1969, approvato con D.P.R. 24.12.1970, n. 973 (rischi non contemplati in tariffa e rischi con caratteri di particolarità od eccezionalità). Al riguardo è stato sentito il parere della Commissione ministeriale prevista dall'art. 11 della legge 24.12.1969, n. 990, e successive modifiche.

Anche al fine dell'approvazione delle predette tariffe, la Divisione ha predisposto i seguenti

provvedimenti:

- determinazione dell'aliquota per il calcolo degli oneri di gestione da dedursi dai premi incassati da enti o imprese di assicurazione ai fini della determinazione dei contributi che gravano sui premi stessi;
- determinazione dei limiti minimi e massimi dei caricamenti;
- determinazione dell'aliquota del contributo dovuto a favore del Fondo di garanzia per le vittime della strada;
- determinazione delle formule tariffarie da applicare per l'assicurazione di determinate categorie di veicoli a motore.

Inoltre, ha curato tutti gli adempimenti connessi al versamento del contributo dovuto dalle imprese per il Servizio Sanitario Nazionale ai sensi dell'art. 25 della legge 28.2.1990, n. 38.

Per quanto riguarda l'assicurazione agevolata dei prodotti agricoli contro i rischi derivanti dalla grandine, brina e gelo, l'Ufficio ha curato gli adempimenti di sua competenza per l'emanazione dei provvedimenti di approvazione delle relative tariffe e condizioni di polizza. Tali provvedimenti sono emanati di concerto con il Ministero dell'Agricoltura e Foreste.

Per quanto concerne l'attività legislativa la divisione:

- ha seguito l'iter di conversione del decreto legge 31.12.1991 n. 419 nella legge 18.2.1992 n. 172, recante l'istituzione del fondo di sostegno delle vittime di richieste estorsive ed ha altresì curato la redazione del relativo regolamento previsto dall'art. 5 della stessa

legge, adottato con decreto ministeriale 12.8.1992, n. 396;

- ha seguito i lavori in sede parlamentare relativi alla legge di riforma della R.C. auto; ha predisposto i criteri di delega per il recepimento della terza direttiva concernente le assicurazioni danni.

Nello svolgimento dell'attività amministrativa sopraindicata è stata data attuazione alla legge 7 agosto 1990, n. 241 riguardante le nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi: a fronte di ogni richiesta pervenuta dall'utenza si è provveduto alla nomina del responsabile del procedimento ed alla relativa comunicazione personale agli interessati.

## CAPITOLO IV

## LA DISTRIBUZIONE DEI PRODOTTI ASSICURATIVI

## 1 - L'Albo Nazionale degli Agenti di Assicurazione.

Si ricorda preliminarmente che la legge 7 febbraio 1979, n. 48, istitutiva dell'Albo Nazionale degli Agenti di Assicurazione, è stata integrata e modificata dalla legge 26 gennaio 1980, n. 13 e che successivamente la legge 28 novembre 1984, n. 792, istitutiva dell'Albo dei Mediatori di Assicurazione, all'art. 16 ha introdotto ulteriori modifiche.

Si ricorda altresì che allo scopo di fornire chiarimenti e precisazioni circa le disposizioni contenute nella citata legge 48/1979 il Ministero dell'Industria in data 30 aprile 1979 ha emanato la circolare n. 26, concernente appunto l'istituzione ed il funzionamento dell'albo in parola, e successivamente le seguenti altre:

- n. 478 del 27 novembre 1981, che contiene chiarimenti relativi alla documentazione necessaria a dimostrare il possesso dei titoli equipollenti della prova di idoneità;
- n. 485 del 17 giugno 1982, che contiene comunicazioni alle commissioni provinciali in merito alle disposizioni concernenti l'applicazione delle sanzioni disciplinari;
- n. 508 del 16 aprile 1987, che contiene chiarimenti circa la documentazione da presentare con riferimento allo svolgimento dell'attività di subagente e procuratore;
- n. 509 del 20 giugno 1990 e n. 511 del 6 novembre 1990,

concernente le comunicazioni relative ai conferimenti ed alle variazioni dei mandati agenziali;

- n. 510 del 7 agosto 1990, concernente la presentazione della certificazione di cui all'art. 7 della legge 19 marzo 1990, n. 55.

La competente divisione del Ministero dell'Industria, che cura la tenuta dell'albo e provvede alla relativa pubblicazione, istruisce ogni anno circa 3000 pratiche provvedendo anche a richiedere, se necessario, ulteriore documentazione attestante il possesso dei requisiti indicati dagli articoli 4 e 5 della citata legge n. 48 del 1979.

In proposito si fa presente che il numero degli iscritti alla prima sezione dell'Albo Nazionale, alla data del 31 dicembre 1992, era di 22.465 unità (rispetto alle 22.186 unità che risultavano iscritte al 31 dicembre 1991). Sempre alla stessa data del 31 dicembre 1992 il numero degli iscritti alla seconda sezione era di ~~40~~.855 unità (rispetto alle ~~40~~.461 unità che risultavano iscritte al 31 dicembre 1991).

Le istanze sottoposte all'esame della Commissione Nazionale per l'Albo Agenti di Assicurazione danno luogo a iscrizioni, a supplementi di istruttoria per acquisire ulteriori elementi attestanti il possesso dei requisiti indicati dagli articoli 4 e 5 della citata legge n. 48, a provvedimenti di inizio di rigetto e di rigetto definitivo, cancellazioni e reinscrizioni.

Oltre all'attività istruttoria di istanze di iscrizione, l'ufficio preposto alla tenuta dell'Albo provvede agli adempimenti connessi ai compiti della

Commissione Nazionale per l'Albo degli agenti di assicurazione, alla quale è affidato il compito di accertare il possesso dei requisiti indicati dagli articoli 4 e 5 della legge n. 48/79 ai fini dell'iscrizione, ed esprime pareri per quanto concerne i provvedimenti di rigetto e di cancellazione dell'Albo; dispone l'apertura dell'istruttoria concernente i procedimenti disciplinari, sottoponendo al Ministro gli atti motivati per la ratifica dei provvedimenti da adottare nei confronti di agenti che hanno tenuto comportamenti "non conformi all'etica, alla dignità e al decoro professionale" come richiamato all'art. 18 della legge n. 48/79.

Al riguardo, l'ufficio competente effettua le comunicazioni relative all'apertura dei procedimenti disciplinari, ai provvedimenti sanzionatori e ad eventuali accertamenti disposti dalla Commissione.

La Commissione infine è organo consultivo del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato per tutti gli argomenti che riguardano la formazione e tenuta dell'Albo degli Agenti di Assicurazione.

La Commissione Nazionale per l'Albo degli Agenti di Assicurazione ha tenuto nel corso dell'anno 1992 14 riunioni nel corso delle quali sono state effettuate 2677 iscrizioni e disposti 50 supplementi di istruttoria.

Le domande respinte sono state 1339; sono state inoltre effettuate 172 reiscrizioni e 89 cancellazioni e sono stati aperti 146 procedimenti disciplinari.

La Commissione ha disposto l'applicazione della sanzione della radiazione in 47 casi, della sanzione della censura in 4 casi e del richiamo in 11 casi.



In 54 casi la Commissione ha disposto l'archiviazione ritenendo valide le giustificazioni fornite dagli interessati in relazione alle contestazioni mosse.

Sono stati inoltre presentati dagli interessati 11 ricorsi avverso provvedimenti di radiazione e 2 ricorsi avverso provvedimenti di rigetto.

La legge 7 febbraio 1979, n. 48, prevede il superamento di una prova di idoneità o il possesso di determinati requisiti ai fini dell'iscrizione all'Albo Nazionale.

Per quanto concerne il possesso dei requisiti che consentono, in alternativa a detta prova di idoneità, l'iscrizione all'Albo Nazionale Agenti di Assicurazione, si ricorda che i cittadini della Comunità Economica Europea possono ottenere l'iscrizione all'Albo se risultano iscritti nell'Albo professionale del paese di appartenenza; i cittadini di Stati che non prevedono l'Albo degli Agenti di Assicurazione debbono aver esercitato l'attività agenziale per almeno due anni, anche non continuativamente.

I cittadini dei Paesi della Comunità Europea, compresa l'Italia, già iscritti all'Albo degli Agenti di Assicurazione, possono richiedere l'iscrizione entro cinque anni dalla cancellazione, purché il provvedimento non sia stato disposto a seguito di procedimento disciplinare.

Si considera, inoltre, equipollente della prova di idoneità lo svolgimento delle attività di seguito indicate in modo continuativo:

- dirigente di impresa di assicurazione o di impresa iscritta all'Albo dei Mediatori di Assicurazione e Riassicurazione, istituito dalla legge 28 novembre 1984,

- n. 792, per almeno due anni;
- assunzione e produzione ovvero la gestione e trattazione di affari assicurativi con rapporto di lavoro subordinato presso un'impresa pubblica e privata o presso un'agenzia di assicurazione per almeno tre anni;
  - procuratore dell'Agente con il riconoscimento da parte dell'impresa preponente per almeno due anni;
  - sub-agente professionista per almeno due anni.

Per quel che concerne la prova di idoneità, ogni anno vengono indette due sessioni di esami che comprendono una prova scritta, basata su una serie di quesiti di carattere tecnico-giuridico in materia assicurativa. In caso di superamento della medesima con una votazione pari ad almeno sessanta centesimi i candidati sono ammessi a sostenere la prova orale su materie giuridiche e tecniche riguardanti le assicurazioni private. Nel 1992 si sono avuti i seguenti risultati:

- nella prima sessione hanno sostenuto la prova scritta 443 candidati di cui 338 sono stati ammessi alle prove orali, dopo le quali sono stati dichiarati idonei 297 candidati;
- nella seconda sessione hanno sostenuto la prova scritta 278 candidati di cui 217 sono stati ammessi alle prove orali, dopo le quali sono stati dichiarati idonei 167 candidati.

Nel corso della trattazione di alcune questioni di carattere generale relative all'applicazione della normativa, la Commissione Nazionale per l'Albo degli Agenti ha inoltre provveduto a richiedere, tramite l'Ufficio che cura la tenuta dell'Albo, il conforme parere dell'Ufficio Legislativo del Ministero dell'Industria.

In particolare, nel periodo che interessa è stato richiesto il parere dell'Ufficio Legislativo in merito alla possibilità di riaprire un procedimento disciplinare per i medesimi motivi che avevano portato all'irrogazione di una sanzione nel caso la sanzione medesima fosse stata ritenuta nulla dall'autorità giurisdizionale per difetto di notificazione degli atti.

E' stato inoltre richiesto il parere dell'Ufficio Legislativo in merito alla possibilità di indicare o meno il voto contrario di un componente della Commissione, relativamente alle deliberazioni in materia di procedimenti disciplinari, in caso di decisioni che non vengano prese all'unanimità.

Per quanto concerne la procedura di automazione, attualmente l'Ufficio Albo Agenti si avvale di una procedura informatica predisposta unitamente all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

E' stata inoltre ~~preveduta~~ <sup>avviziata</sup> la richiesta, nell'ambito del piano triennale del Ministero, per predisporre adeguati programmi informatici necessari per gestire i dati relativi ai nominativi degli iscritti e di coloro che hanno presentato istanza di iscrizione.

Nello svolgimento dell'attività amministrativa sopraindicata è stata data attuazione alla legge 7 agosto 1990, n. 241 riguardante le nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi: a fronte di ogni richiesta pervenuta dall'utenza è stato nominato il responsabile del relativo procedimento e ne è stata data comunicazione agli interessati.

2. - L'Albo dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione.

Si ricorda preliminarmente che l'Albo dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione è stato istituito con la legge 28 novembre 1984, n. 792, che ha completato il recepimento nell'ordinamento italiano della direttiva CEE 13 dicembre 1976 (n. 77/92), già iniziato con la legge 7 febbraio 1979, n. 48, riguardante gli agenti di assicurazione.

Si ricorda altresì che, allo scopo di fornire precisazioni circa le disposizioni contenute nella predetta legge sono state emanate dal Ministero dell'Industria, nei trascorsi anni, le seguenti circolari:

- n. 449 del 19 dicembre 1984, con la quale sono state fornite precisazioni per la presentazione delle domande di iscrizione all'Albo da parte delle persone fisiche e da parte delle società;
- n. 500 del 19 gennaio 1985, con la quale sono state fornite precisazioni per l'iscrizione delle persone fisiche e delle persone giuridiche della Comunità Economica Europea;
- n. 502 del 3 febbraio 1986 che vieta a partire dall'entrata in vigore della legge 792/1984 le attività di mediazione svolte dai cosiddetti produttori liberi e da quelli occasionali;
- n. 504 dell'11 settembre 1986, con la quale sono stati forniti chiarimenti in merito ad alcuni problemi interpretativi sorti in applicazione delle disposizioni normative;
- n. 506 del 16 aprile 1987, con la quale sono state fornite

precisazioni circa gli adempimenti che debbono essere effettuati annualmente da parte degli iscritti all'Albo;

- n. 512 del 26 settembre 1991, con la quale sono state fornite indicazioni concernenti: versamento dei contributi al Fondo di garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e riassicurazione; trasmissione del bilancio annuale; certificato di assicurazione; tassa annuale di iscrizione; rendiconto complessivo annuale dei contratti mediati; obbligo della comunicazione delle variazioni societarie.

La competente divisione del Ministero dell'Industria cura la tenuta dell'Albo e provvede alla relativa pubblicazione.

In proposito si fa presente che alla data del 31 dicembre 1992 risultavano iscritte all'Albo:

- nella I sezione 1285 persone fisiche; di queste 1218 svolgevano attività di mediazione assicurativa e 67 attività di mediazione riassicurativa;
- nella II sezione 700 società; di queste 655 svolgevano attività di mediazione assicurativa, 13 attività di mediazione riassicurativa e 32 entrambe le attività.

Per contro, alla data del 31 dicembre 1991 risultavano iscritte all'Albo:

- nella I sezione 1218 persone fisiche; di queste 1157 svolgevano attività di mediazione assicurativa e 61 attività di mediazione riassicurativa;
- nella II sezione 670 società; di queste 627 svolgevano attività di mediazione assicurativa, 13 attività di mediazione riassicurativa e 30 entrambe le attività.

Alla predetta data del 31 dicembre 1992

risultavano effettuate, in applicazione dell'art. 11 della legge n. 792/1984, 298 cancellazioni dall'Albo, di cui 143 relative alla I sezione e 146 relative alla II sezione.

Inoltre, risultavano effettuate 17 radiazioni dall'Albo, di cui 10 relative alla I sezione e 7 relative alla II sezione, in applicazione dell'art. 9 - II comma, della citata legge n. 792/1984.

Le iscrizioni effettuate nel corso dell'anno 1992 sono state 166, delle quali: 107 nella I sezione (102 nel settore della mediazione assicurativa e 5 nel settore della mediazione riassicurativa) e 59 nella II sezione (58 nel settore della mediazione assicurativa e 1 nel settore della mediazione riassicurativa).

Per quanto riguarda la I sezione 93 domande sono state accolte in seguito ad esame e parere favorevole espresso dalla Commissione per l'Albo, mentre 14 domande presentate da persone fisiche che avevano superato la prova di idoneità di cui all'art. 4, lett. h) della legge n. 792/1984, sono state accolte d'ufficio dall'Amministrazione in adesione ad un criterio generale deliberato dalla Commissione stessa.

Per quanto riguarda la II sezione, 11 domande sono state accolte in seguito ad esame e parere favorevole espresso dalla Commissione e 48 sono state accolte d'ufficio in quanto le società interessate possedevano i requisiti per l'iscrizione ed erano rappresentate e gestite da persone fisiche che risultavano già iscritte alla I sezione dell'Albo.

I rigetti effettuati nel corso dell'anno 1992 sono stati 22.

Nel corso dell'anno 1992 sono state effettuate 60 cancellazioni in applicazione dell'art. 11 della legge n. 792/1984, di cui 31 dalla I sezione e 29 dalla II sezione.

Alla data del 31 dicembre 1992 risultavano presentate 3.011 domande di iscrizione, delle quali 1.964 nella I sezione e 1.047 nella II sezione. Le domande definite erano 2.916, mentre 95 erano in corso di istruttoria.

Nel corso dell'anno 1992 sono pervenute all'Amministrazione 177 domande di iscrizione, di cui 111 per la I sezione e 66 per la II sezione.

I procedimenti definiti nel corso dell'anno 1992 sono stati 16 dei quali 1 concluso con l'irrogazione della sanzione disciplinare del richiamo; 3 conclusi con l'irrogazione della censura, mentre per 12 casi la Commissione ha ritenuto valide le giustificazioni fornite e gli adempimenti che sono stati eseguiti dagli interessati in relazione alle contestazioni mosse.

I procedimenti aperti nel corso dell'anno 1992 sono stati 41, dei quali 13 sono stati conclusi nello stesso anno 1992 e 28 erano in corso di trattazione alla data del 31 dicembre 1992.

Per completezza di informativa si fa presente che le istanze sottoposte all'esame della Commissione Nazionale per l'Albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione danno luogo a iscrizioni, a supplementi di istruttoria, a provvedimenti di rigetto, a cancellazioni.

Oltre all'attività di istruttoria di istanze di iscrizione, l'ufficio preposto alla tenuta dell'Albo provvede agli adempimenti connessi ai compiti della

Commissione, che è competente ad accertare il possesso dei requisiti necessari ai fini dell'iscrizione ed esprime pareri per quanto concerne i provvedimenti di rigetto e di cancellazione dall'Albo; dispone l'apertura dell'istruttoria concernente i provvedimenti disciplinari, sottoponendo al Ministro gli atti motivati per la ratifica dei provvedimenti da adottare nei confronti dei mediatori passibili di sanzioni.

La legge 28 novembre 1984, n. 792 prevede il superamento di una prova di idoneità o il possesso di determinati requisiti ai fini dell'iscrizione all'Albo.

Per quanto concerne il possesso dei requisiti che consentono, in alternativa a detta prova di idoneità, l'iscrizione all'Albo dei mediatori si ricorda che sono esonerati dalla prova in parola coloro che abbiano svolto per almeno un quadriennio, in modo continuativo, mansioni direttive in un'impresa di assicurazione o in un'impresa di brokeraggio, o siano stati per lo stesso periodo agenti di assicurazione iscritti nella prima sezione del relativo Albo.

Per quanto concerne la prova annuale di idoneità, che consiste in una prova scritta ed una prova orale ed è distinta per mediatori di assicurazione e mediatori di riassicurazione, con il decreto ministeriale 26 luglio 1985 sono state fissate le modalità.

In proposito nel 1992, alla prova scritta tenutasi il 29 e 30 ottobre, rispettivamente per i mediatori di assicurazione e per i mediatori di riassicurazione, hanno partecipato complessivamente 80 candidati, di cui 76 alla prima prova scritta e 4 alla seconda.



Sono stati ammessi alla prova orale 45 candidati dei 76 sopra indicati. Hanno superato quest'ultima prova 34 candidati.

Con decreto ministeriale in data 14 novembre 1991 è stato determinato per l'anno 1992 l'ammontare di copertura della polizza di assicurazione della responsabilità civile professionale di cui all'art. 4, lett. g) e all'art. 5, lett. f), della legge n. 792/1984.

Detta disposizione legislativa prevede, infatti, che i mediatori debbano stipulare con almeno cinque imprese non appartenenti tutte allo stesso gruppo finanziario, in coassicurazione, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per negligenze od errori professionali, comprensiva della garanzia per infedeltà dei dipendenti, destinata al risarcimento dei danni nei confronti degli assicurati e delle imprese di assicurazione.

Con il predetto decreto ministeriale è stato fissato l'ammontare minimo di copertura per l'anno 1992, con una quota massima dell'eventuale franchigia non superiore al limite di cinquanta milioni:

- lire un miliardo, per i mediatori di assicurazione con provvigioni annue fino a lire tre miliardi;
- lire due miliardi, per i mediatori di assicurazione con provvigioni annue superiori a lire tre miliardi;
- lire tre miliardi, per i mediatori che esercitano la riassicurazione.

Con altro decreto ministeriale in data 14 novembre 1991 è stata determinata per l'anno 1992 la misura del contributo dovuto al Fondo di garanzia sopracitato da parte degli iscritti all'Albo.

Per tale anno è stato confermato il contributo fissato per gli anni precedenti nella misura dello 0,50% delle provvigioni acquisite dai mediatori nel corso dell'anno 1991, provvigioni risultanti dai relativi bilanci o dichiarazioni dei redditi.

La Commissione per l'Albo dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione prevista dall'art. 12 della legge n. 792/1984 è organo consultivo del Ministero dell'Industria per tutte le questioni concernenti la formazione e la tenuta dell'Albo.

La Commissione ha evidenziato alcune auspicabili modifiche di carattere normativo, che si possono così riassumere:

a) Modifica dell'art. 9 della legge 792/1984 per quanto concerne la procedura per la irrogazione delle sanzioni amministrative. Si evidenzia, a tale proposito, che l'attuale norma, non solo richiama erroneamente la legge 24 dicembre 1981, n. 689, ma detta disposizioni in contrasto con i principi basilari in materia di depenalizzazione contenuti nella citata legge 689/1981. Il D.P.R. 22 luglio 1982, n. 571, emanato per l'attuazione dell'art. 17 della legge 689/1981 individua, infatti, per quanto concerne le attribuzioni del Ministero dell'Industria, negli Uffici Provinciali Industria, Commercio e Artigianato, l'autorità competente ad applicare le sanzioni amministrative per le violazioni alle leggi in materia di assicurazioni private.

L'art. 9 della legge 792/1984 dovrebbe, quindi, essere modificato in tal senso.

b) modifica dell'art. 5 - lett. c): tale disposizione

richiede che l'amministratore delegato e il direttore generale di una società di brokeraggio debbano, oltre che essere iscritti alla I sezione dell'Albo, avere anche esercitato per almeno cinque anni l'attività di mediatore di assicurazione o di riassicurazione. Tale norma viene considerata discriminatoria rispetto a quelle persone fisiche operanti nell'ambito di società di brokeraggio che non hanno la configurazione societaria di società per azioni o a responsabilità limitata, le quali pure, al pari dell'Amministratore delegato e del Direttore generale, sono investite della legale rappresentanza ovvero esercitano mansioni di gestore. Infatti per tali soggetti è richiesta solo l'iscrizione all'Albo e non anche l'operatività da almeno cinque anni.

- c) tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 11 - II comma - della legge 792/1984 che prevede la reinscrizione all'Albo del mediatore, già radiato dall'Albo stesso, trascorsi almeno tre anni dalla radiazione, si propone l'introduzione di una disposizione analoga nel caso di quei soggetti che, essendo stati radiati dall'Albo degli agenti di assicurazione, richiedano poi l'iscrizione all'Albo mediatori.

Nello svolgimento dell'attività amministrativa sopraindicata è stata data attuazione alla legge 7 agosto 1990, n. 241 riguardante le nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi: a fronte di ogni richiesta pervenuta dall'utenza è stato nominato il responsabile del relativo procedimento e ne è stata data comunicazione agli interessati.

2.1 - Il fondo di garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e riassicurazione.

Si ricorda preliminarmente che il Fondo di garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione è stato costituito con D.M. 30 aprile 1985 in applicazione dell'art. 4, lett. f) della legge n. 792/1984. Con detto decreto ministeriale, al quale sono state apportate modifiche con D.M. 9 aprile 1992, sono state dettate norme per il funzionamento del Fondo stesso.

Il Fondo di garanzia è persona giuridica ed ha sede presso il Ministero dell'Industria - Direzione generale delle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo.

Il Fondo garantisce agli assicurati ed alle imprese di assicurazione:

- il risarcimento dei danni derivanti dall'attività del mediatore iscritto all'Albo, che non rientrino nei casi garantiti dalla polizza di cui all'art. 4, lett. g), e all'art. 5, lettera f) della legge n. 792/1984;
- il risarcimento dei danni cagionati da negligenza od errori professionali del mediatore stesso e da fatto doloso dei suoi dipendenti nelle ipotesi in cui non sia valido od efficace il contratto d'assicurazione previsto dall'art. 4, lett. g), della legge. Il Fondo interviene anche nei casi di inesistenza di detto contratto. Il risarcimento del danno è limitato in ogni caso alle somme corrispondenti all'ammontare di copertura di detta polizza di assicurazione della responsabilità civile

professionale.

Il Fondo di garanzia è amministrato da un Comitato di gestione nominato con decreto del Ministro dell'Industria e composto da tre rappresentanti del Ministero dell'Industria, tre rappresentanti del Ministero del Tesoro e da tre mediatori eletti in apposita assemblea dagli iscritti all'Albo.

Il Presidente ed il Vicepresidente del Comitato di gestione sono scelti fra i rappresentanti del Ministero dell'Industria.

Le funzioni di revisione dei conti sono esercitate da un Collegio nominato con decreto del Ministro dell'Industria costituito da tre membri effettivi e tre supplenti designati, rispettivamente, dal Ministro dell'Industria, dal Ministro del Tesoro e dall'assemblea degli iscritti all'Albo.

Il Fondo di garanzia è alimentato dai contributi annuali dei mediatori iscritti all'Albo che percepiscono provvigioni per l'attività assicurativa o riassicurativa che nel 1992 sono stati di L. 2.850 milioni circa, con una disponibilità globale del Fondo nel periodo 1.9.1991 - 31.8.1992 di L. 14.776 milioni.

Entro il 31 luglio di ogni anno i contribuenti del Fondo debbono versare il contributo, determinato nella misura fissata con apposito decreto ministeriale, sull'intero ammontare dei ricavi provvigionali risultanti dal bilancio o dalle dichiarazioni dei redditi dell'anno precedente, dedotte le provvigioni retrocesse.

Alla data del 31 dicembre 1992, i contribuenti del Fondo erano 880 dei quali 700 società e 180 ditte

individuali.

L'ammontare delle provvigioni quali risultano dai bilanci e dalle dichiarazioni dei redditi al 31 dicembre 1991, era di L. 630.289.771.351; l'ammontare dei contributi di competenza dell'esercizio 1992, basati sulle predette provvigioni era di L. 3.249 milioni. Alla chiusura dell'esercizio le disponibilità globali del fondo risultavano di lire 20.000 milioni circa.

Per contro, alla data del 31 dicembre 1991, i contribuenti del Fondo erano 776 dei quali 598 società e 178 ditte individuali.

L'ammontare delle provvigioni quali risultano dai bilanci e dalle dichiarazioni dei redditi al 31 dicembre 1990, era di L. 469.838.812.530; l'ammontare dei contributi di competenza dell'esercizio 1991, basati sulle predette provvigioni era di lire 2.451 milioni. Alla chiusura dell'esercizio 1° settembre 1990 - 31 agosto 1991 le disponibilità globali del fondo risultavano di lire 12.700 milioni.

Alla data del 31 dicembre 1992 risultano pervenute al Fondo di garanzia 32 richieste di indennizzo per un importo di lire 2.586 milioni circa; di queste 16 sono state definite con un esborso di 131 milioni circa.

## CAPITOLO V

## LA LEGISLAZIONE INTERNA

- 1.1 - Decreto Legislativo 15 gennaio 1992, n. 49 - Attuazione della direttiva n. 88/357/CEE concernente coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e alla fissazione delle disposizioni volte ad agevolare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi e che modifica la direttiva n. 73/239/CEE. (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 3.2.1992 - Serie generale n. 27).

Il provvedimento è stato emanato nel rispetto dei criteri di delega contenuti nell'art. 28 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990)", il cui capo IV - assicurazioni del titolo II contiene i criteri di delega per il recepimento di altre tre direttive comunitarie rispettivamente agli art. 25 (direttiva 84/641/CEE del 10 dicembre 1984), 26 (direttiva 87/343/CEE del 22 giugno 1988), 27 (direttiva 87/344 del 22 giugno 1988).

Come è noto, la legge comunitaria - articolata in titoli e capi nei quali le disposizioni sono raggruppate per materia con riferimento all'attività comunitaria ed all'ordinamento del

diritto interno - rappresenta una fattispecie di normativa in linea con gli impegni assunti dal Governo per favorire una progressiva integrazione europea in vita del Mercato Unico del 1993 e costituisce la prima attuazione della legge 9 marzo 1989, n. 86, recante "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari", che prevede, tra l'altro, la predisposizione, a cadenza annuale, di un apposito disegno di legge quale strumento per garantire l'adeguamento della legislazione italiana alla produzione normativa comunitaria, negli ultimi anni particolarmente intensa.

Il decreto legislativo recepisce la seconda direttiva 88/357/CEE del 22 giugno 1988, concernente la libera prestazione dei servizi nei rami danni ed è articolato in sei titoli, dei quali il primo (artt. 1-7) contiene disposizioni generali; il secondo (artt. 8-14) norme applicabili alle imprese stabilite nel territorio della Repubblica; il terzo (artt. 15-26) norme applicabili alle imprese stabilite in altro stato membro della Comunità Economica Europea; il quarto (art. 27) disposizioni sulla legge applicata ai contratti di assicurazione contro i danni; il quinto (art. 28) modifiche ed integrazioni alle legge tributaria sulle assicurazioni; il sesto (artt. 29 e 30) modifiche ed integrazioni alla legislazione sull'esercizio dell'attività assicurativa ed adeguamenti della struttura dell'ISVAP.



- 1.2 - Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 90 - Attuazione della direttiva n. 88/627/CEE, relativa alle informazioni da pubblicare al momento dell'acquisto e della cessione di una partecipazione importante in una società quotata in borsa. (Gazzetta Ufficiale del 14.2.1992, serie generale n. 37)

Con il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 90 viene recepita la direttiva 88/627/CEE del 12 dicembre 1988 concernente le informazioni da pubblicare al momento dell'acquisto e della cessione di una partecipazione importante in una società quotata in borsa, nel rispetto dei criteri di delega contenuti nell'art. 20 della citata legge comunitaria per il 1990 in materia di variazioni nella partecipazioni rilevanti in società con azioni quotate nei mercati regolamentati.

In particolare, per quanto interessa, in sede di recepimento nell'ordinamento italiano della direttiva in parola, tesa alla trasparenza della proprietà azionaria attualmente disciplinata da normative diverse per i vari settori di competenza (borsa, credito, assicurazioni private), si è reso necessario apportare modifiche agli articoli 9 e 10 della legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante "Integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi". Ciò allo scopo di coordinare la vigente normativa grazie al criterio di delega di cui all'art. 2, lettera c) della ripetuta legge comunitaria per il 1990, per non gravare sul soggetto obbligato alla comunicazione a causa di diverse modalità di calcolo della partecipazione, rilevante a seconda

dell'autorità di vigilanza destinataria della comunicazione stessa.

1.3 - Legge 19 febbraio 1992, n. 142 - Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1991). (Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 1992 - Serie generale n. 42).

La legge comunitaria per il 1991 al Capo III - Assicurazioni contiene i criteri di delega per il recepimento delle seguenti direttive comunitarie:

- 90/618/CEE - libera prestazione di servizi in materia di assicurazione della circolazione di autoveicoli (art. 26);
- 90/232/CEE - assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti - Persone trasportate (art. 27);
- 84/5/CEE - assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti - Estensione soggettiva della garanzia (art. 28);
- 90/619/CEE - libera prestazione di servizi in materia di assicurazione diretta sulla vita (art. 33).

Da notare che gli articoli da 29 a 32 disciplinano anch'essi la materia assicurativa e precisamente: estensione territoriale della garanzia assicurativa ai sinistri verificatisi nel territorio degli Stati membri (art. 29), massimali di garanzia (art. 30), intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada (art. 31). L'art. 32 infine stabilisce la decorrenza delle disposizioni sopra richiamate.

- 1.4 - Legge 11 febbraio 1992, n. 157 - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. (Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 1992 - Serie generale).

Per quanto interessa il settore assicurativo la legge 11 febbraio 1992, n. 157, ha previsto l'istituzione, presso l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, di un Fondo di garanzia per le vittime della caccia, come accennato nel capitolo che precede dedicato agli enti vigilati dal Ministero dell'Industria, per il risarcimento dei danni causati a terzi dall'esercizio dell'attività venatoria. Il Fondo interviene in due casi: se il cacciatore responsabile di un incidente non viene identificato; se il cacciatore, pur identificato, non è assicurato per la responsabilità civile.

Nel primo caso l'indennizzo è dovuto per i soli danni alla persona che abbiano comportato la morte o un'invalidità permanente superiore al 20% con il limite di 750 milioni di lire per ogni persona danneggiata.

Nel secondo caso il risarcimento è dovuto per i danni alla persona con lo stesso limite massimo di 750 milioni di lire, nonché per i danni alle cose il cui ammontare sia superiore ad un milione e per la parte eccedente tale importo sempre col limite di 750 milioni di lire.

Con Decreto Ministeriale 22 giugno 1993, n. 346, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1993, serie generale, è stato emanato il Regolamento che contiene norme per la gestione da parte dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni S.p.A. del Fondo di garanzia suddetto.

In proposito va detto che la precedente legge sulla

caccia, che risale al 1977, pur prevedendo l'obbligo di assicurazione per chi intende esercitare l'attività venatoria, non contemplava un meccanismo di copertura dei danni alla persona anche nel caso di mancata identificazione del responsabile dell'incidente.

Ai sensi della nuova legge sulla caccia, inoltre, la caccia stessa può esser esercitata solo dai cittadini maggiorenni, muniti della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi con un massimale di miliardo di lire per ogni sinistro (di cui 750 milioni di lire per ogni persona danneggiata e 250 milioni di lire per danni ad animali e cose), nonché di una polizza per infortuni connessa all'attività venatoria con un massimale di 100 milioni di lire per morte o invalidità permanente.

Ogni quattro anni i massimali saranno aggiornati in relazione alle variazioni del costo della vita.

1.5 - Legge 17 febbraio 1992, n. 166 - Istituzione e funzionamento del ruolo nazionale dei periti assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni ai veicoli a motore ed ai natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990, derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio degli stessi. (Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 1992, n. 48 - serie generale).

Con la legge 17 febbraio 1992, n. 166 è stato istituito il ruolo nazionale dei periti assicurativi in relazione ad una

esigenza più volte rappresentata dal Parlamento, dai consumatori e dalle categorie interessate tesa alla salvaguardia degli interessi degli assicurati e dei terzi danneggiati.

Con decreto ministeriale 9 settembre 1992, n. 562, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10 febbraio 1993, serie generale, è stato emanato il Regolamento recante modalità per l'iscrizione nel ruolo nazionale dei periti assicurativi che ha riunito in un unico testo le norme di attuazione della legge sopracitata.

Il provvedimento in parola è stato adottato seguendo la procedura prevista dall'art. 17 della legge n. 400/1988 ed è stato sottoposto quindi al parere del Consiglio di Stato, alla comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al visto del Guardasigilli ed infine, prima della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, alla registrazione della Corte dei Conti.

Durante l'iter per l'emanazione delle norme di attuazione, è stato impostato uno studio per l'automazione della gestione del ruolo nazionale, che prevedesse anche la pubblicazione annuale del ruolo, il collegamento in via telematica con le commissioni provinciali, istituite per legge presso le Camere di Commercio, nonché la procedura automatizzata per l'espletamento della prova di idoneità, necessaria per l'iscrizione nel ruolo in questione.

Il ruolo professionale dei periti assicurativi è operativo dai primi mesi del 1993, ad avvenuta pubblicazione del citato regolamento ministeriale di attuazione.

La legge prevede l'iscrizione nel ruolo, per titoli o per esami, dei periti assicurativi che esercitino attività in proprio e che siano in possesso di determinati requisiti.

In proposito le norme transitorie prevedono l'esonero dalla prova di idoneità per coloro che, per cinque anni prima dell'entrata in vigore della legge medesima, abbiano esercitato con carattere di continuità l'attività di perito, ma non abbiano il necessario titolo di studio. Viene inoltre limitata a due anni l'anzianità di attività richiesta per coloro che domandano di partecipare alla prova di idoneità essendo privi del richiesto titolo di studio.

Le imprese, dal canto loro, possono effettuare direttamente l'accertamento e la stima dei danni alle cose e possono proporre la liquidazione all'assicurato che ha la facoltà di accettarla oppure di ricorrere all'accertamento ed alla stima tramite un perito assicurativo iscritto nel ruolo.

Appositi articoli della legge prevedono, rispettivamente, la obbligatorietà dell'iscrizione nel ruolo ed i requisiti per l'iscrizione stessa; altri disciplinano la cancellazione dal ruolo e la reinscrizione nel medesimo; l'istituzione, la composizione e i compiti della Commissione nazionale e delle commissioni provinciali, l'emanazione di un decreto ministeriale per disciplinarne il funzionamento.

La legge disciplina inoltre la misura del contributo annuale dovuto dagli iscritti e le modalità della sua variazione, le sanzioni disciplinari applicabili nei confronti degli iscritti ed il relativo procedimento, nonché le sanzioni amministrative applicabili in caso di inosservanza delle disposizioni in essa contenute, le modalità per la determinazione della tariffa delle prestazioni, la copertura finanziaria dell'onere derivante dalla sua applicazione.

Come è noto, in precedenza l'attività di perito assicurativo non era stata giuridicamente disciplinata ed era

quindi sfuggita ad un controllo pubblico, con possibile pregiudizio per l'interesse generale e per coloro che esercitano l'attività stessa, attività che pertanto poteva essere esercitata da soggetti privi della necessaria qualificazione tecnico-professionale e degli indispensabili requisiti di correttezza e di moralità.

Per tale motivo in sede parlamentare da tempo fu prospettata da più parti l'esigenza di una disciplina legislativa dell'infortunistica stradale e di una puntuale normativa sull'attività dei periti assicurativi operanti nel settore dell'infortunistica stradale.

In particolare, in tale sede venne sottolineata l'anomalia esistente nell'ordinamento italiano che mentre prevede una disciplina giustamente rigorosa e precisa per l'esercizio dell'attività assicurativa e della professione di agente di assicurazione non prevedeva alcuna norma regolatrice dell'attività di perito assicurativo, attività pertanto non soggetta ad alcuna forma di controllo e di vigilanza da parte della Pubblica amministrazione.

Nel quadro delle iniziative legislative volte ad aggiornare la disciplina normativa dell'attività assicurativa alle mutate esigenze del settore, con particolare riguardo all'assicurazione R.C. Auto, in modo da salvaguardare prioritariamente gli interessi degli assicurati e dei terzi danneggiati, si ritenne di colmare la lacuna normativa prevedendo, con apposito disegno di legge, d'iniziativa governativa, l'istituzione del ruolo nazionale dei periti assicurativi.

Tuttavia, per la fine anticipata della IX legislatura, il disegno di legge in parola decadde quando stava per

concludersi il suo iter di approvazione presso il Senato e soltanto nel corso della X legislatura la normativa è stata approvata con l'istituzione del ruolo nazionale dei periti assicurativi presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che ne cura la tenuta mediante la Direzione generale delle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo, la quale provvede anche all'aggiornamento e alla pubblicazione dello stesso.

A tal fine la legge in parola ha anche previsto il potenziamento della struttura della Direzione generale delle Assicurazioni Private rispetto alla dotazione organica fissata a seguito della riforma della vigilanza sul mercato assicurativo italiano incentrata sull'istituzione dell'ISVAP.

Per completezza di informativa si fa presente che il decreto-legge 29 ottobre 1993, n. 429, provvedimento che ha reiterato numerosi analoghi provvedimenti legislativi e che reca "Disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative" - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 30 ottobre 1993, serie generale - all'art. 37 ha previsto il differimento al 31 dicembre 1993 del termine del 13 marzo 1993, previsto dall'articolo 16, comma 4, della legge 17 febbraio 1992, n. 166, relativo alla decorrenza degli effetti della disposizione di cui all'articolo 4 della medesima legge, concernente l'obbligatorietà dell'iscrizione nel ruolo nazionale dei periti assicurativi.

Successivamente poi il decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 542, che parimenti reca "Disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 - serie generale, del 29 dicembre 1993) all'art. 41, concernente il ruolo nazionale dei



periti assicurativi, prevede testualmente che "E' differito al 31 dicembre 1994 il termine del 13 marzo 1993, previsto dall'articolo 16, comma 4, della legge 17 febbraio 1992, n. 166, relativo alla decorrenza degli effetti della disposizione di cui all'articolo 4 della medesima legge, concernente l'obbligatorietà dell'iscrizione nel ruolo nazionale dei periti assicurativi".

- 1.6 - Legge 18 febbraio 1992, n. 172 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, recante istituzione del Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive (Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 1992 - serie generale).

La legge 18 febbraio 1992, n. 172 ha istituito presso l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, come accennato nel capitolo che precede dedicato agli enti vigilati dal Ministero dell'Industria, un Fondo per l'indennizzo delle vittime delle attività estorsive che abbiano resistito all'intimidazione.

La dotazione di detto Fondo è assicurata da un prelievo dell'1% (con aumento dell'aliquota dell'imposta sulle assicurazioni) sui premi dei rami danni e Responsabilità civile diversi; da un contributo dello Stato di 100 miliardi di lire a carico del bilancio triennale 1991-93; dalla metà delle somme confiscate e da un terzo del ricavato dalla vendita dei beni confiscati in base alle leggi antimafia.

Oltre che dall'interessato la richiesta di risarcimento può essere presentata, per motivi di riservatezza, anche dalle associazioni di categoria o dagli ordini, purché con il consenso della vittima.

Il risarcimento può essere liquidato a rate, delle quali il risarcito deve documentare l'impiego per il ripristino dei beni distrutti. Il risarcimento non può eccedere il 70% del danno e il limite massimo è di mezzo miliardo di lire. Un soggetto particolarmente perseguitato non potrà comunque ricevere più di tre miliardi di lire in tre anni. I risarcimenti sono esenti da imposte dirette e sono basati sul principio del ristoro

dei danni subiti dagli imprenditori e dai liberi professionisti a condizione che si siano opposti a richieste estorsive e, per intimidazione o ritorsione, abbiano subito un danno a beni mobili o immobili.

Ovviamente la vittima non deve aver concorso al fatto delittuoso, non deve essere sottoposta a misure di prevenzione (con una eccezione per i pentiti), deve aver denunciato immediatamente all'autorità giudiziaria il danno subito e l'eccesso del danno subito rispetto a quello coperto da assicurazione.

La legge interviene anche sul reato di estorsione previsto dall'articolo 629 del codice penale, aumentando da tre a cinque anni il minimo della pena e modifica la disciplina del concorso tra circostanze attenuanti e aggravanti.

In proposito si fa presente che, dopo numerosi approfondimenti con i Ministeri concertanti, sono stati predisposti gli schemi dei regolamenti, previsti dagli artt. 5 e 6 del decreto legge n. 419/1991 convertito in legge 18 febbraio 1992, n. 172.

In particolare, il regolamento che disciplina ai sensi del predetto art. 5 le modalità per la gestione del Fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsione e per la concessione e la liquidazione delle relative elargizioni, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 3 ottobre 1992, serie generale.

Trattasi del decreto ministeriale 12 agosto 1992, n. 396 "Regolamento recante le modalità per la gestione del Fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsione e per la concessione e la liquidazione delle relative elargizioni".

Il regolamento disposto dal successivo art. 6 per

l'applicazione ed il versamento del contributo sui premi assicurativi destinati all'alimentazione del sopraindicato Fondo è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 27 luglio 1993, serie generale. Si tratta del decreto ministeriale 13 febbraio 1993, n. 251 "Regolamento di attuazione dell'art. 6, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 18 febbraio 1992, n. 172, recante l'istituzione del Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive.

Il Comitato in parola si è insediato l'11 dicembre 1992 e sta operando.

Per completezza di informativa va ricordata la legge 18 novembre 1993 n. 468, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 settembre 1993, n. 382, recante misure urgenti a sostegno delle vittime di richieste estorsive", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273, serie generale, del 20 novembre 1993.

Viene in tal modo introdotta nell'ordinamento italiano la normativa approvata dalla Camera dei Deputati il 3 novembre 1993 (rispettivamente Atto Senato n. 1617 e Atto Camera n. 3173), consistente in otto articoli e tesa ad apportare modifiche alla normativa di cui al decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172. Conseguentemente, con apposito decreto ministeriale si devono apportare modifiche al regolamento di cui al D.M. 12 agosto 1992, n. 396, di cui si è parlato.

1.7 - Legge 14 febbraio 1992, n. 185 - Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale (Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 51 del marzo 1992 - Serie generale).

La normativa è ispirata a meccanismi e modalità contenuti nella precedente legislazione (legge 25 maggio 1970, n. 364, successivamente aggiornata con la legge 15 ottobre 1981, n. 590) della quale ripropone gli interventi a carattere compensativo sia di tipo creditizio che contributivo e le agevolazioni sui premi assicurativi contro i danni arrecati alle colture da eventi naturali. Non mancano, comunque, i punti innovativi, alcuni dei quali rivestono particolare importanza.

Per quanto interessa, l'art. 9 della legge 14 febbraio 1992, n. 185 prevede che i consorzi di difesa disciplinati dalle norme sopra richiamate possono fare ricorso a contratti di assicurazione stipulati con società autorizzate all'esercizio del ramo grandine.

Un aspetto di indubbio interesse per gli agricoltori è la possibilità di estendere l'assicurazione agevolata a tutte le colture e a tutti i danni da eventi e l'allargamento delle tipologie contrattualistiche, prevedendo una polizza multirischi anche a livello aziendale, fino ad offrire la possibilità di coprire con assicurazione agevolata il rischio di perdite da fitopatie e virosi o anche il danno alla qualità del prodotto, possibilità, quest'ultima, di grande sollievo soprattutto per il comparto frutticolo.

La legge pone inoltre un limite alle percentuali di franchigia da applicare sui risarcimenti assicurativi, nella considerazione che tale strumento, oltre certi limiti,

rappresenti per gli assicurati una ingiustificabile penalizzazione. E' anche apprezzabile che ai periti sia stata riconosciuta una maggiore autonomia nei confronti delle compagnie assicuratrici attraverso la costituzione di un fondo autonomo, che permetterà una più equilibrata valutazione degli indennizzi.

Trattasi di aspetti che evidentemente soddisfano gli agricoltori, a differenza di altre scelte operate dal legislatore per quanto concerne l'impostazione del nuovo Fondo di solidarietà dal punto di vista delle procedure e delle modalità di attuazione degli interventi di soccorso.

Il legislatore non sembra infatti aver pienamente recepito la richiesta del mondo agricolo tesa a responsabilizzare gli imprenditori, limitando la partecipazione dello Stato ai soli interventi eccezionali di soccorso. In effetti gli agricoltori dovrebbero avere la possibilità di salvaguardare il proprio reddito attraverso un contratto assicurativo a tariffe, rese accessibili dall'agevolazione pubblica, limitando il soccorso contributivo-creditizio dello Stato al caso di mancanza dei presupposti soggettivi e oggettivi per l'accensione di una polizza. Peraltro, con la nuova legge e il mantenimento del sistema di aiuti creditizi e contributivi, senza una effettiva semplificazione sotto l'aspetto del numero, delle tipologie e delle modalità applicative, sorge il dubbio che non possano essere completamente superate le difficoltà.

Gli inconvenienti della predetta legislazione sono che le disposizioni riguardanti l'allargamento delle possibilità assicurative agevolate, proprio per l'introduzione di norme contrattuali innovative, non trovino pronta applicabilità da parte delle compagnie assicuratrici, da sempre più propense a fornire solo la copertura antigrandine.

1.8 - Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada ( Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 124 del 18 maggio 1993 - serie generale).

Per quanto interessa si evidenzia che l'art. 193 del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 disciplina l'obbligo dell'assicurazione della responsabilità civile per tutti i veicoli a motore senza guida di rotaie e che il precedente art. 97 stabilisce, tra l'altro, che i ciclomotori devono essere muniti di un "contrassegno di identificazione" consistente, secondo quanto previsto dall'articolo 248 del regolamento di esecuzione e di attuazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in una targhetta da applicare sul ciclomotore stesso.

Come è noto, l'articolo 5 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, concernente l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, esclude dall'obbligo assicurativo i "ciclomotori che non sono muniti di targa di riconoscimento", nonché le macchine agricole. Si è reso pertanto necessario adeguare l'obbligo assicurativo, tenendo conto di quanto disposto dall'articolo 97 del nuovo codice della strada.

Ora, poiché l'articolo 253 del citato regolamento di esecuzione prevede, quale norma transitoria, decorrenze diverse per l'applicazione sui ciclomotori della predetta targhetta, si è reso parimenti necessario stabilire una decorrenza unitaria ai fini dell'adempimento dell'obbligo assicurativo.

L'urgenza di una modifica normativa va posta anche in relazione alla circostanza che, come detto, l'articolo 193 del nuovo codice della strada prevede l'assicurazione obbligatoria di

tutti i veicoli a motore senza guida di rotaie, a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi, e che l'abrogazione dell'articolo 5 della citata legge n. 990 del 1969, contenuta nel disegno di legge di riforma della r.c. auto, che avrebbe dovuto essere emanata contemporaneamente al nuovo codice della strada, non è stata ancora approvata dal Parlamento.

In relazione a ciò l'art. 130 del decreto legislativo 10 settembre 1993 n. 360, recante "Disposizioni correttive e integrative del codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 217 del 15 settembre 1993 - Serie generale - ha espressamente previsto l'obbligo di assicurazione, a decorrere dal 1° ottobre 1993, per i ciclomotori e le macchine agricole.

In tal modo è venuta meno la situazione di incertezza circa la decorrenza dell'obbligo assicurativo.

1.9 - Decreto-legge 20 luglio 1992, n. 342 - Disposizioni urgenti in materia di finanza locale per il 1992 (Gazzetta Ufficiale n. 170 - serie generale del 21 luglio 1992)

Il provvedimento, che è stato più volte reiterato, per quanto interessa, all'art. 18, comma 20, prevede testualmente che "Il comma 2 dell'articolo 80 della legge 22 ottobre 1986, n. 742, deve essere interpretato nel senso della continuità della vigenza dell'articolo 32, secondo comma, del Testo Unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, in base



al quale le attività relative alle riserve matematiche della gestione dell'assicurazione sulla vita sono riservate in modo esclusivo all'adempimento delle obbligazioni assunte con i contratti di assicurazione sulla vita".

Detta disposizione è ora contenuta nella legge 19 marzo 1993, n. 68 "Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, recante disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica" (Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 1993 - serie generale), che all'art. 12, comma 20 disciplina la materia in questione.

La norma va posta in relazione alle problematiche attinenti il passaggio del portafoglio del ramo vita all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, dopo la messa in liquidazione coatta amministrativa di una impresa di assicurazione. Infatti la copertura assicurativa che l'Istituto può offrire è al livello delle quote di attività a copertura delle riserve matematiche trasferite all'Istituto medesimo in sede di cessione legale.

Si tratta, evidentemente, di una situazione che desta gravi preoccupazioni in quanto il ramo vita è, come è noto, caratterizzato da una forte valenza finanziaria di risparmio e previdenziale. Di conseguenza il fatto di non poter garantire agli assicurati vita il livello delle prestazioni contrattualmente stabilite avrebbe ripercussioni negative di notevole peso per l'immagine del settore assicurativo.

In proposito è appena il caso di ricordare che il portafoglio danni desta minori preoccupazioni per le ben diverse motivazioni che sono alla base delle relative coperture assicurative. In particolare, poi, i sinistri del ramo R.C. Auto possono essere risarciti, ove ne esistono i presupposti, in base alla vigente legislazione, dal Fondo di Garanzia per le vittime della

strada, gestito dall'Istituto Nazionale delle Assicurazioni.

In relazione a quanto detto, per ovviare agli inconvenienti ai quali si è accennato il Governo ha ritenuto opportuno adottare la disciplina sopra richiamata, cioè una chiara norma interpretativa circa la vigenza dell'art. 32 del Testo Unico delle leggi sulle assicurazioni private approvato con D.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449 nel nuovo sistema normativo successivo al recepimento nell'ordinamento italiano, con legge 22 ottobre 1986 n. 742, della prima direttiva comunitaria sulle assicurazioni vita del 5 marzo 1979 (79/267/CEE).

1.10 - Decreto legislativo 17 dicembre 1992, n. 509 - Attuazione della direttiva 90/618/CEE che modifica, in particolare, per quanto riguarda l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE che coordinano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita (Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 1992 - serie generale).

Il decreto legislativo 17 dicembre 1992, n. 509 ha dato attuazione alla quarta direttiva comunitaria (90/618/CEE) in materia di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, che ha introdotto il regime della libera prestazione dei servizi secondo le condizioni e le regole contenute nella direttiva 88/357/CEE, recepito, come detto, con il decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 48, per quanto concerne gli altri rami danni.

Il recepimento nell'ordinamento italiano della citata

direttiva 90/618/CEE è avvenuto nel rispetto dei criteri di delega contenuti nell'art. 26 della parimenti citata legge comunitaria per il 1991 (legge 19 febbraio 1992, n. 142). La tecnica legislativa seguita per il recepimento è stata quella della modifica del decreto legislativo n. 49/1992 ai fini di inserire la r.c. auto nella legislazione che introduce il nuovo regime di libera prestazione dei servizi.

Il decreto legislativo in esame contiene anche modifiche alla legge 10 giugno 1978, n. 295, che sono state rese necessarie al fine di evitare distorsioni di concorrenza a danno delle imprese italiane che sarebbero state determinate dalla possibilità riservata alle imprese estere di esercitare, sia pure per i grandi rischi, il ramo r.c. auto in libertà tariffaria, mentre le imprese italiane che operano nel territorio nazionale per gli stessi rischi avrebbero dovuto applicare le tariffe previste dalla vigente normativa.

1.11 - DECRETO LEGISLATIVO 23 dicembre 1992, n. 515 - Attuazione della direttiva 90/619/CEE che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta sulla vita. (Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 386 del 31 dicembre 1992, serie generale).

Il decreto legislativo 23 dicembre 1992, n. 515, ha dato attuazione alla seconda direttiva CEE in materia di assicurazioni sulla vita (90/619/CEE). Le relative disposizioni sono entrate in vigore il 20 maggio 1993. Alla predisposizione

del testo ha collaborato un comitato costituito presso il Ministero dell'Industria ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 4 marzo 1983, n. 315 che ha riorganizzato la Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo a seguito della riforma della vigilanza sul mercato assicurativo incentrato sull'Istituzione dell'ISVAP.

Dalla liberalizzazione sono escluse le operazioni di gestione dei fondi collettivi di pensione di cui al ramo VI di cui alla tabella allegata alla legge 22 ottobre 1986, n. 742.

La normativa in parola si applica infatti ai rami dal I al V della citata tabella.

Ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto legislativo in parola le imprese comunitarie che intendono assumere contratti in libera prestazione di servizi attiva devono chiedere apposita autorizzazione e devono sottoporre le tariffe e le condizioni di polizza all'approvazione.

Nel caso di libera prestazione passiva il decreto legislativo prevede che l'iniziativa si consideri presa dal contraente nelle seguenti due ipotesi:

- quando il contratto è sottoscritto da entrambe le parti nello Stato membro in cui l'impresa è stabilita, ovvero dall'impresa nello Stato membro di stabilimento e dal contraente nello Stato membro di prestazione dei servizi, sempreché il contraente non sia stato sollecitato nello Stato membro di prestazione dei servizi a contrarre attraverso un intermediario di assicurazione o una persona incaricata dall'impresa stessa, o per mezzo di una pubblicità commerciale a lui destinata personalmente:
- quando il contraente si rivolge ad un mediatore di assicurazione, che ha il proprio domicilio abituale ovvero la

propria sede nello Stato membro di prestazione dei servizi, per ottenere informazioni sui contratti di assicurazione che è possibile concludere con imprese stabilite in un altro Stato membro, oppure al fine di concludere un contratto per suo tramite con una di tali imprese.

Con riferimento a tale ultima ipotesi, il decreto legislativo ha dato immediata attuazione alla direttiva anche se, a norma dell'art. 27 della direttiva stessa, gli Stati membri avrebbero potuto ritardare di tre anni l'efficacia di tale norma.

Nel caso di imprese che operano in Italia in regime di libera prestazione passiva è stata prevista la possibilità per l'ISVAP di richiedere la comunicazione, in via non sistematica, delle condizioni generali e speciali di polizza, delle tariffe, dei formulari e di ogni altro stampato che l'impresa intende adottare per ciascuna categoria di assicurazioni o di operazioni.

Il decreto è stato emanato nel rispetto dei criteri di delega contenuti nell'art. 33 della citata legge n. 142/1992.

In proposito, in relazione alle funzioni pubblicistiche svolte dall'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, trasformato, come è noto, in INA S.p.A. a norma dell'art. 15 del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359, si ritiene di dover richiamare l'attenzione sull'art. 27 del citato decreto legislativo n. 515/1992 che reca modifiche al Testo Unico delle leggi sulle assicurazioni private approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, ed alla legge 22 ottobre 1986, n. 742.

In particolare la normativa sopra citata prevede il venir meno, a decorrere dal 20 maggio 1993:

- dell'obbligo di cedere una quota parte di rischi all'Istituto

Nazionale delle Assicurazioni;

- della garanzia dello Stato sulle polizze di assicurazione emesse dal predetto Istituto;
- del trasferimento all'Istituto in parola dei contratti di assicurazione sulla vita stipulati con impresa posta in liquidazione coatta amministrativa. Di conseguenza anche per questo tipo di contratti troverà applicazione l'art. 88 del citato Testo Unico, che disciplina appunto il trasferimento di portafoglio di imprese in liquidazione.

In ordine al contenuto del decreto legislativo merita di essere sottolineata la previsione del diritto di recesso concesso al contraente di un contratto di assicurazione individuale sulla vita sottoscritto in regime di libera prestazione dei servizi nei trenta giorni successivi alla conclusione del contratto. A tal fine l'impresa di assicurazioni deve fare sì che il contraente sia messo nella condizione di esercitare il diritto di recesso e deve fornirgli una informazione scritta. La normativa prevede anche un termine entro il quale l'impresa deve rimborsare al contraente il premio eventualmente corrisposto dal predetto, al netto della parte relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto. L'impresa, inoltre, ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'emissione del contratto, purché le stesse siano state individuate e quantificate nella proposta e nel contratto.

Con l'occasione si ricorda che è contenuta nel decreto legislativo in esame l'abolizione, a decorrere al 20 maggio 1993, della cessione legale dell'INA.

Il decreto ha inoltre stabilito che i contratti di assicurazione di gruppo sottoscritti in virtù del contratto di lavoro e dell'attività professionale dell'assicurato possono

essere conclusi in regime di libertà di prestazione di servizi, fino al 31 dicembre 1994, esclusivamente nella forma attiva.

1.12 - Legge 24 dicembre 1992, n. 506 - Intervento finanziario per le imprese di assicurazione in amministrazione straordinaria. (Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 1992 - serie generale).

La legge 24 dicembre 1992, n. 506 risponde all'esigenza di consentire che le risorse del Fondo di garanzia per le vittime della strada, gestito dall'INA, possano essere utilizzate per il finanziamento delle imprese in difficoltà consentendo ai commissari, sulla base dei finanziamenti erogati del citato Fondo, di tentare il risanamento anticipando, per il settore R.C. Auto, quegli interventi finanziari che il Fondo medesimo dovrebbe comunque porre in essere a favore dei danneggiati assicurati con imprese insolventi a valle dell'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa.

Si tratta, in sostanza, di anticipare sul piano temporale il predetto intervento del Fondo che, proprio perché reso preventivo, può consentire di evitare il provvedimento di liquidazione coatta.

In proposito è appena il caso di ricordare che l'istituto dell'amministrazione straordinaria era inizialmente previsto dall'art. 7 della legge 12 agosto 1982, n. 576, che ha modificato la vigilanza sul mercato delle assicurazioni private incentrata sull'istituzione dell'ISVAP, ed è stato successivamente sostituito dall'art. 2 della legge 9 gennaio

1991, n. 20, recante "Integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi".

Il ricorso a detto istituto mira ad agevolare il risanamento di imprese di assicurazione in crisi in modo da evitare che le imprese stesse vengano poste in liquidazione coatta amministrativa - tenuto conto delle serie ripercussioni negative di tali provvedimenti nei confronti degli assicurati, dei terzi danneggiati, del personale dipendente e degli agenti - e consiste nello scioglimento degli organi amministrativi e sindacali ordinari della società interessata e nella loro sostituzione, rispettivamente, con uno o più commissari straordinari e con un comitato di sorveglianza.

Peraltro, la vigente normativa sull'amministrazione straordinaria delle imprese di assicurazione in crisi, pur attribuendo al commissario straordinario tutti i poteri necessari per perseguire il risanamento dell'impresa, non mette a disposizione dello stesso disponibilità finanziarie aggiuntive rispetto a quelle che egli trova nella società al momento del commissariamento o che siano prodotte dalla continuazione da parte sua dell'esercizio dell'impresa assicurativa.

Poiché un'impresa in crisi è, in genere, carente di disponibilità patrimoniali, tale circostanza costituisce un grave limite all'opera di risanamento e finisce in molti casi per rendere vano l'intervento del Commissario ed inevitabile la liquidazione coatta.

Al riguardo è opportuno ricordare che in altri settori, allorché sono stati disposti provvedimenti per l'amministrazione straordinaria di imprese in crisi, sono state nel contempo disposte misure di sostegno anche sul piano finanziario



all'attività del Commissario straordinario.

In proposito si può citare la cosiddetta legge Prodi (decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95).

In relazione ai numerosi, recenti ricorsi all'istituto dell'amministrazione straordinaria, è emersa l'urgenza di colmare la suddetta carenza della normativa vigente e prevedere un intervento finanziario in favore della gestione commissariale, intervento che può essere realizzato per il tramite del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, considerato che in caso di liquidazione coatta di imprese di assicurazione esercenti l'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti la legislazione vigente già prevede che il Fondo di Garanzia debba sopportare l'Onere dei Sinistri provocati da assicurati presso le imprese stesse.

In sostanza l'emanazione della legge in parola va posta in relazione all'esigenza di individuare uno strumento di finanziamento per le imprese in crisi già assoggettate al commissariamento, per rendere possibile il risanamento ed il rilancio delle stesse, atteso che in base all'art. 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 20, la nomina del commissario per la gestione straordinaria viene disposta quando l'impresa già si trova in una situazione di grave irregolarità e presenta gravi squilibri sul piano finanziario e patrimoniale e l'opera del commissario risulta, perciò, fortemente condizionata da tale situazione tanto che può risultare impossibile affrontare la stessa dall'interno dell'impresa anche ipotizzando margini positivi di profitto che non sarebbero comunque realizzabili nei tempi in cui si svolge la gestione straordinaria.

2.1 - Modificazioni alla disciplina dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ed altre norme in materia di assicurazioni private.

Per completare il quadro della legislazione interna occorre richiamare i disegni e le proposte di legge all'esame del Parlamento che interessano il settore assicurativo - e il cui iter, ad eccezione della legge comunitaria per il 1993, è stato arrestato in relazione al recente scioglimento anticipato del Parlamento - iniziando dal disegno di legge che reca modifiche alla disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile veicoli a motore e natanti, normativa che ha subito notevoli modifiche ed integrazioni anche in relazione alla normativa comunitaria ed alla conseguente parziale liberalizzazione delle tariffe che si completerà a partire dal 1° gennaio 1994. Nel richiamare le considerazioni contenute nel primo capitolo della presente Relazione è appena il caso di ricordare in questa sede che con l'entrata in vigore della normativa contenuta nel nuovo codice della strada sono sorte controversie interpretative, peraltro, è noto, risolte, come accennato in ordine all'obbligatorietà dell'assicurazione per i ciclomotori e le macchine agricole.

La proposta di legge in materia r.c. auto (Atto Camera n. 2467) è stata esaminata dalla VI Commissione permanente della Camera dei Deputati, dopo essere stata approvata dal Senato il 24 marzo 1993 con modificazioni rispetto al testo unificato già approvato dal Senato della Repubblica nella X legislatura, modificato dalla Camera dei

deputati, definitivamente approvato dal Senato della Repubblica e rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica il 29 febbraio 1992 per una nuova deliberazione ai sensi dell'art. 74 della Costituzione. Lo stesso provvedimento, come è noto, era stato poi nuovamente approvato dal Senato il 4 marzo 1992 ma non era stato possibile sottoporlo ad un nuovo esame da parte della Camera a causa dello scioglimento anticipato del Parlamento.

## 2.2 - Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria per il 1993.

Il disegno di legge in parola (Atto Senato n.1381) \* dà attuazione per la terza volta alla legge 9 marzo 1989, n. 86, di cui si è già parlato, nella parte in cui prevede una "legge comunitaria" annuale come strumento istituzionalmente preordinato ad assicurare con cadenza periodica l'adeguamento della legislazione nazionale agli obblighi derivanti dall'appartenenza alle Comunità europee.

In linea con l'art. 3 della citata legge 86/1989 il disegno di legge in questione prevede tre forme di produzione normativa (normazione diretta, recante le disposizioni innovative occorrenti a conformare l'ordinamento interno a quello comunitario; conferimento della delega legislativa; autorizzazione al Governo ad operare con lo strumento del regolamento delegificante) da utilizzare in relazione alla complessità della normativa di attuazione.

\*La legge comunitaria per il 1993, come è noto, è stata di recente definitivamente approvata dal Parlamento.

Per quanto interessa il titolo II - Capo II disciplina la materia assicurativa.

In particolare, gli articoli 15 e 16 contemplano, rispettivamente, i principi per l'attuazione della direttiva 92/96/CEE (che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e modifica le direttive 79/267/CEE e 90/619/CEE) e della direttiva 92/49/CEE (che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE). I criteri di delega prevedono obblighi a carico delle imprese assicuratrici allo scopo di permettere un adeguato controllo da parte dell'ISVAP; disciplinano il diritto del contraente di recedere dal contratto in caso di cessione del portafoglio; prevedono talune facoltà per le imprese assicuratrici in diverse ipotesi di gestione; regolano infine alcuni poteri dell'ISVAP di esigere informazioni dalle imprese assicuratrici sulle condizioni di polizza.

L'articolo 17 detta disposizioni in attuazione della direttiva del Consiglio del 20 giugno 1991, n. 91/371/CEE relativa all'applicazione dell'accordo tra la CEE e la Confederazione svizzera concernente l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita. In proposito va detto che in base alla vigente legislazione le imprese di assicurazione aventi sede sociale negli Stati della Comunità possono attualmente esercitare l'assicurazione contro i danni in regime di stabilimento aprendo agenzie o succursali in altri Stati della stessa Comunità una volta che abbiano

ottenuto l'autorizzazione ad esercitare l'assicurazione nel ramo da parte della propria competente autorità nazionale.

Va anche detto che ai sensi della legge 10 giugno 1978, n. 295, veniva richiesta anche l'autorizzazione della competente autorità dello Stato di stabilimento.

Con l'accordo di cui alla direttiva 91/371/CEE viene prevista l'estensione della normativa sopra citata alle imprese aventi sede sociale in Svizzera.

L'articolo 18, infine, detta i criteri di delega per l'attuazione della direttiva del Consiglio del 19 dicembre 1991, n. 91/674/CEE, relativa ai conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione.

La direttiva fa seguito a quelle sui conti annuali e consolidati delle società (direttive nn. 78/660/CEE e 83/349/CEE), cui è stata data attuazione con il decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, ed alle direttive sui conti annuali e consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (direttive nn. 86/635/CEE e 89/117/CEE), cui è stata data attuazione con il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87.

I criteri direttivi riprendono dalle precedenti legge di delega il principio fondamentale per cui il complesso informativo dei documenti che costituiscono il bilancio e lo integrano devono fornire un quadro veritiero e corretto della situazione patrimoniale, economica e finanziaria, attraverso informazioni complete ed analitiche.

### 2.3 - Modifiche all'ISVAP.

Il disegno di legge recante "Modifiche all'ISVAP" (Atto Senato n. 1370), di iniziativa del Sen. Gianotti e di altri parlamentari appartenenti al Gruppo del Partito Democratico della Sinistra, consta di dieci articoli.

In particolare, i primi sette articoli recano modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576 che ha riformato la vigilanza sul mercato assicurativo italiano con l'istituzione appunto dell'ISVAP; l'art. 8 apporta modifiche al Testo Unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, per la parte relativa alla Commissione Consultiva per le assicurazioni private; l'art. 9 disciplina le sanzioni a carico degli amministratori, dei direttori generali e dei sindaci che forniscono all'ISVAP dati, notizie o informazioni non esatte e non rispondenti al vero; infine il decimo ed ultimo articolo prevede la delega al Governo ad emanare (entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di riforma dell'ISVAP) un decreto legislativo per il coordinamento delle norme riguardanti l'istituzione ed il funzionamento dell'ISVAP.

Principio informatore del provvedimento di riforma dell'ISVAP è quello di garantire all'Istituto in parola autonomia nei confronti dell'autorità politica di Governo analogamente a quanto già previsto dall'attuale legislazione per altre autorità (CONSOB ed Antitrust) nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali.

In definitiva l'ISVAP dovrebbe avere compiti di

indirizzo e di controllo del mercato assicurativo, da perseguire con una maggiore autorità e meno vincoli politici rispetto a quanto avviene ora, mentre il Governo, attraverso il CIPE e per mezzo del Ministro dell'Industria, dovrebbe disegnare le strategie assicurative.

Dall'insieme del disegno di legge emerge, in sostanza, che, al fine di stimolare e garantire la capacità concorrenziale del sistema assicurativo, tutta la responsabilità della vigilanza deve essere affidata all'ISVAP realizzando nel contempo una semplificazione delle procedure che sembrano rappresentare un inutile e pericoloso appesantimento.

In linea con ciò è previsto il venir meno della Commissione Consultiva per le assicurazioni private, il cui parere, come è noto, in base alla vigente legislazione, è obbligatorio ma non vincolante per il Ministro e che viene sostituita con una Consulta per le Assicurazioni, rappresentativa di coloro che sono a vario titolo portatori di interessi in campo assicurativo.

Altro aspetto innovativo riguarda la prevista differenziazione del ruolo del Presidente dell'ISVAP da quello del Direttore Generale con una conseguente attenuazione del carattere monocratico dell'Istituto e la sostituzione del Consiglio di Amministrazione con un Consiglio di Istituto, i cui componenti dovrebbero lavorare a tempo pieno.

Il provvedimento è stato esaminato dalla X Commissione Industria del Senato, che ha anche acquisito il parere della Giunta per gli Affari della Comunità Europea.

2.4 - Disposizioni urgenti sull'estensione dell'obbligo di cessione di quota parte dei rischi delle imprese che esercitano l'assicurazione vita.

La materia è stata da ultimo disciplinata dal decreto-legge 7 gennaio 1994, n. 7, che ha reiterato precedenti provvedimenti, aventi analogo argomento, decaduti non essendo stati convertiti in legge entro i termini prescritti.

Il decreto-legge in parola consta di due articoli, il primo dei quali articolato in sei punti.

In particolare va rilevato che il punto 1 prevede l'abolizione dell'obbligo della cessione legale, a decorrere dal 1° gennaio 1994, anche per le quote dei rischi assunti dalle imprese con contratti stipulati prima del 20 maggio 1993.

La data di cessazione dell'obbligo della cessione legale è stata mantenuta al 1° gennaio del corrente anno per evitare soluzioni di continuità tra il precedente decreto, come detto decaduto, dell'8 novembre 1993, n. 439, ed il provvedimento di reiterazione in argomento.

Da notare inoltre la modifica tecnica apportata al testo precedente per quanto concerne il riferimento alla CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A., anziché all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni a seguito della scissione di cui si è parlato nel precedente capitolo secondo della presente Relazione dedicato agli enti vigilati di questo Ministero.



## ALLEGATI AL CAPITOLO V

- Decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 49
- Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 90
- Legge 11 febbraio 1992, n. 157
  - D.M. 22 giugno 1993, n. 346
- Legge 14 febbraio 1992, n. 285
- Legge 17 febbraio 1992, n. 166
  - D.M. 9 settembre 1992, n. 562
  - Decreto legge 28 dicembre 1993, n. 542
- Legge 18 febbraio 1992, n. 172
  - D.M. 12 agosto 1992, n. 396
  - D.M. 13 febbraio 1993, n. 251
- Legge 19 febbraio 1992, n. 142
- Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
- Decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360
- Decreto-legge 20 luglio 1992, n. 342
  - Decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8 e legge di conversione 19 marzo 1993, n. 68
- Decreto legislativo 17 dicembre 1992, n. 509
- Decreto legislativo 23 dicembre 1992, n. 515
- Legge 24 dicembre 1992, n. 506

3-5-1992 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale n. 27

**DECRETO LEGISLATIVO 15 gennaio 1992, n. 49.**

Attuazione della direttiva n. 88/357/CEE concernente coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e alla fissazione delle disposizioni volte ad agevolare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi e che modifica la direttiva n. 73/239/CEE.

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 28 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva n. 88/357/CEE del Consiglio del 22 giugno 1988, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e alla fissazione delle disposizioni volte ad agevolare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi e che modifica la direttiva n. 73/239/CEE;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 1991;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

**Titolo I**

**DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 1.**

**Definizioni**

1. Agli effetti del presente decreto si intende per:

a) Stato-membro: uno Stato membro della Comunità economica europea;

b) Stabilimento: la sede legale o una sede secondaria di un'impresa di assicurazione;

c) Stato membro di ubicazione del rischio:

1) lo Stato membro in cui si trovano i beni, quando l'assicurazione riguarda beni immobili, ovvero beni immobili e beni mobili in essi contenuti, sempreché entrambi siano coperti dallo stesso contratto di assicurazione;

2) lo Stato membro di immatricolazione, quando l'assicurazione riguarda veicoli di ogni tipo soggetti ad immatricolazione;

3) lo Stato membro in cui l'assicurato ha sottoscritto il contratto, quando questo abbia durata inferiore o pari a quattro mesi e sia relativo a rischi inerenti ad un viaggio o ad una vacanza;

4) lo Stato membro in cui l'assicurato ha il proprio domicilio abituale, ovvero, se l'assicurato è una persona giuridica, lo Stato membro della sede della stessa alla quale si riferisce il contratto, in tutti i casi non esplicitamente previsti dai numeri precedenti;

d) Stato membro di stabilimento: lo Stato membro in cui è situato lo stabilimento che copre il rischio;

e) Stato membro di prestazione di servizi: lo Stato membro in cui è ubicato il rischio quando lo stesso è coperto da uno stabilimento, situato in altro Stato membro;

f) unità di conto europea (ECU): quella definita all'art. 10 del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale della Comunità economica europea.

(Direttiva n. 88/357, art. 21.)

**Art. 2.**

**Ambito di applicazione**

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano:

a) alle imprese di assicurazione aventi la sede legale nel territorio della Repubblica e a quelli aventi la sede legale in altri Stati membri che siano stabilite nel predetto territorio, per le operazioni effettuate in Stati membri diversi dall'Italia in regime di libertà di prestazione di servizi nei rami indicati al punto A) della tabella di cui all'allegato I della legge 10 giugno 1978, n. 295;

b) alle imprese di assicurazione aventi la sede legale in altri Stati membri, nonché agli stabilimenti in questi stessi Stati di dette imprese e delle imprese con sede legale nel territorio della Repubblica, per le operazioni effettuate in regime di libertà di prestazione di servizi nel predetto territorio.

2. Il presente decreto non si applica per le operazioni assicurative che non rientrano nel campo di applicazione della direttiva CEE n. 73/239 del 24 luglio 1973, nonché per quelle relative ai rischi rientranti nei seguenti rami del punto A) della tabella di cui al primo comma, lettera a):

— 1 (infortuni), per quanto riguarda gli infortuni sul lavoro;

— 10 (r.c. autoveicoli terrestri), ad eccezione della responsabilità del vettore;

— 12 (r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali), per quanto riguarda i natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi dell'art. 2 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modifiche;

— 13 (r.c. generale), per quanto riguarda la responsabilità civile nucleare e quella relativa ai prodotti farmaceutici.

3. Non possono effettuare operazioni assicurative in regime di libertà di prestazione di servizi le imprese e gli enti che non rientrano nel campo di applicazione della direttiva CEE n. 73/239 del 24 luglio 1973, nonché le imprese assicuratrici che hanno la sede legale al di fuori della Comunità economica europea, ancorché in essa stabilite.

(Direttiva n. 88/357, art. 12.)

992

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 27

## Art. 3.

Contratti di assicurazione stipulati in regime di libertà di prestazione di servizi.

È concluso in regime di libertà di prestazione di servizi il contratto di assicurazione con il quale l'impresa avente la propria sede legale all'interno della comunità economica europea copre direttamente, da uno stabilimento situato in uno Stato membro, un rischio nato nel territorio d'altro Stato membro.

(Direttiva n. 88/357, art. 12).

## Art. 4.

## Grandi rischi

1. Si intendono per grandi rischi quelli rientranti nei seguenti rami del punto A) della tabella di cui all'allegato I alla legge 10 giugno 1978, n. 295:

a) 4 (corpi di veicoli ferroviari), 5 (corpi di veicoli aerei), 6 (corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali), 7 (merci trasportate), 11 (r.c. aeromobili) e 12 (r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali);

b) 14 (credito) e 15 (cauzione), qualora l'assicurato eserciti professionalmente un'attività industriale, commerciale o intellettuale e il rischio riguardi questa attività;

c) 8 (incendio ed elementi naturali), 9 (altri danni ai beni), 13 (r.c. generale) e 16 (perdite pecuniarie), purché il contraente assicurato superi i limiti di almeno due dei tre criteri seguenti:

- 1) fino al 31 dicembre 1992:
  - il totale dell'attivo dello stato patrimoniale risulti superiore ai 12,4 milioni di ECU;
  - l'importo del volume d'affari risulti superiore ai 24 milioni di ECU;
  - numero dei dipendenti occupati in media durante l'esercizio risulti superiore alle 500 unità;

- 2) a partire dal 1° gennaio 1993:
  - il totale dell'attivo dello stato patrimoniale risulti superiore ai 6,2 milioni di ECU;
  - l'importo del volume d'affari risulti superiore ai 12,8 milioni di ECU;
  - il numero dei dipendenti occupati in media durante l'esercizio risulti superiore alle 250 unità.

2. Qualora l'assicurato sia un'impresa facente parte di un gruppo tenuto a redigere un bilancio consolidato, le condizioni di cui sopra si riferiscono al bilancio consolidato del gruppo.

(Direttiva n. 73/234, art. 5, nel testo modificato dall'art. 5 della direttiva n. 88/357).

## Art. 5.

## Controvalore in lire italiane dell'unità di conto europea

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dichiara con proprio decreto il controvalore in lire italiane dell'unità di conto europea da prendere in

considerazione a decorrere dal 31 dicembre di ciascun anno. Tale controvalore è quello dell'ultimo giorno del mese di ottobre precedente per il quale sono disponibili i controvalori dell'unità di conto europea in tutte le monete della Comunità economica europea.

(Direttiva n. 88/357, art. 30).

## Art. 6.

## Condizioni specifiche di assicurazione per circostanze particolari del rischio

1. Le disposizioni del presente decreto che fanno riferimento alle condizioni generali e speciali di polizza non riguardano le condizioni specifiche di assicurazione che contemplano, in un caso determinato, circostanze particolari del rischio da coprire.

(Direttiva n. 88/357, art. 4).

## Art. 7.

## Collocamento di rischi all'estero

1. Le disposizioni di cui al primo, secondo e terzo comma, lettera c), dell'art. 114 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, non si applicano a coloro che stipulano con le imprese di cui all'art. 2, primo comma, lettera b), contratti in regime di libertà di prestazione di servizi per l'assicurazione di rischi ubicati nel territorio della Repubblica, nonché a coloro che svolgono attività di mediazione per la stipulazione di detti contratti.

## Titolo II

## NORME APPLICABILI ALLE IMPRESE STABILITE NEL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA

## Art. 8.

## Comunicazioni all'ISVAP e programma di attività

1. Le imprese stabilite nel territorio della Repubblica che intendono effettuare operazioni in regime di libertà di prestazione di servizi dallo stabilimento situato in Italia, debbono darne preventiva comunicazione all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), allegando un programma di attività dal quale risultino gli Stati membri nel cui territorio esse si propongono di operare e la natura dei rischi che esse intendono garantire.

(Direttiva n. 88/357, art. 14).

## Art. 9.

## Poteri dell'ISVAP

1. L'ISVAP, entro trenta giorni dalla data di comunicazione di cui all'art. 8, rilascia all'impresa un certificato che attesti quali sono i rami che essa è autorizzata ad esercitare, che può operare anche all'estero e che non vi sono obiezioni a che effettui operazioni in regime di libertà di prestazione di servizi. Per le imprese

3-2-1992

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 27

che hanno nel territorio della Repubblica la sede legale, il certificato deve altresì attestare che l'impresa possiede, per l'insieme delle sue attività, il margine di solvibilità minimo previsto dalla legge 10 giugno 1978, n. 295.

2. Il provvedimento con il quale l'ISVAP rifiuta il rilascio del certificato deve essere motivato.

3. Decorso il termine di cui al primo comma senza che l'ISVAP si sia pronunciato, il rilascio del certificato si intende rifiutato.

(Direttiva n. 88/357, art. 16).

#### Art. 10.

##### Esercizio della vigilanza

1. L'attività svolta dalle imprese stabilite nel territorio della Repubblica in regime di libertà di prestazione di servizi ai sensi dell'art. 8 è soggetta alla vigilanza dell'ISVAP.

2. L'ISVAP, anche su segnalazione dell'autorità di controllo dello Stato membro di prestazione di servizi, adotta le misure idonee a porre fine alle irregolarità commesse in altri Stati membri dalle imprese di cui al primo comma, dandone comunicazione all'autorità di controllo interessata.

3. L'ISVAP comunica, altresì, all'autorità di controllo dello Stato membro di prestazione di servizi i provvedimenti adottati nei confronti delle imprese di cui al primo comma, per i casi di irregolare funzionamento.

(Direttiva n. 88/357, art. 19).

#### Art. 11.

##### Comunicazioni relative alle operazioni effettuate

1. Le imprese di cui all'art. 8 debbono comunicare all'ISVAP, entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio, l'importo dei premi dell'esercizio precedente relativi alle operazioni effettuate in libertà di prestazione di servizi, al lordo delle cessioni in riassicurazione, suddiviso per Stati membri e per i seguenti gruppi di rami del punto A) della tabella di cui all'allegato I della legge 10 giugno 1978, n. 295:

- 1 (infortuni) e 2 (malattia);
- 8 (incendio ed elementi naturali) e 9 (altri danni ai beni);
- 3 (corpi di veicoli terrestri), 4 (corpi di veicoli ferroviari), 5 (corpi di veicoli aerei), 6 (corpi di veicoli marittimi, lacustri o fluviali), 7 (merci trasportate), 11 (r.c. aeromobili) e 12 (r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali);
- 13 (r.c. generale);
- 14 (credito) e 15 (cauzione);
- 16 (perdite pecuniarie), 17 (tutela giudiziaria) e 18 (assistenza).

2. L'ISVAP porta a conoscenza delle autorità di controllo degli Stati membri di prestazione di servizi le comunicazioni di cui al primo comma.

(Direttiva n. 88/357, art. 22).

#### Art. 12.

##### Conto tecnico di gestione

1. Qualora, per le operazioni di cui all'art. 8, un'impresa raccolga in un determinato Stato membro un volume di premi, al lordo delle cessioni in riassicurazione, superiore a 2,5 milioni di ECU, essa deve tenere e comunicare all'ISVAP, per detto Stato membro e per ogni gruppo di rami, un conto tecnico di gestione contenente le voci previste dall'allegato I A o I B.

2. Lo stesso obbligo si applica anche agli stabilimenti in Italia di imprese aventi la sede legale in altro Stato membro per le operazioni di cui all'art. 8 da essi compiute.

3. Nel caso in cui un'impresa avente la propria sede legale nel territorio della Repubblica raccolga in un determinato Stato membro in regime di libertà di prestazione di servizi, con l'insieme dei suoi stabilimenti ivi compresa eventualmente la sede legale, un volume di premi, al lordo delle cessioni in riassicurazione, superiore a 2,5 milioni di ECU, l'ISVAP, su richiesta dell'autorità di controllo dello Stato membro di prestazione di servizi, richiede a detta impresa che ogni stabilimento rediga il conto tecnico di cui al primo comma per l'attività svolta in tale territorio.

4. L'ISVAP comunica i conti tecnici di gestione di cui ai commi precedenti all'autorità di controllo dello Stato membro di prestazione di servizi su richiesta di quest'ultima.

(Direttiva n. 88/357, art. 22).

#### Art. 13.

##### Riserve tecniche

1. Le riserve tecniche relative alle operazioni di cui all'art. 8 debbono essere determinate e rappresentate in conformità alle disposizioni della legge 10 giugno 1978, n. 295, sotto il controllo dell'ISVAP, salvo che si tratti di operazioni il cui esercizio è soggetto al rilascio di autorizzazione da parte dello Stato membro di prestazione di servizi. In quest'ultimo caso le riserve tecniche debbono essere determinate e rappresentate in conformità delle disposizioni vigenti in detto Stato e sotto il controllo delle autorità del medesimo.

2. In ogni caso l'ISVAP vigila affinché le riserve tecniche relative all'insieme delle operazioni di cui all'art. 8 abbiano come contropartita attivi sufficienti e congrui. A tal fine l'ISVAP si avvale della collaborazione dell'autorità di controllo dello Stato membro di prestazione di servizi.

(Direttiva n. 88/357, art. 23).

3-2-1992

Supplemento ordinario, alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 27

## Art. 14.

*Trasferimento di portafoglio*

1. In caso di trasferimento volontario di portafoglio riguardante contratti stipulati in regime di libertà di prestazione di servizi, l'impresa cedente deve sottoporre all'approvazione del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato le relative deliberazioni e condizioni. Il complesso dei contratti concernenti rischi ubicati in un determinato Stato membro costituisce un portafoglio. Il trasferimento può riguardare tutto il portafoglio o parte di esso, in relazione alla natura dei rischi.

2. L'approvazione è data dal Ministro, sentito l'ISVAP, con decreto da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

3. Ove l'impresa cessionaria sia stabilita nel territorio della Repubblica; si applicano le disposizioni di cui al terzo comma dell'art. 72 della legge 10 giugno 1978, n. 295. Ove la cessione avvenga nei confronti di uno stabilimento di un'impresa avente la propria sede legale in altro Stato membro, l'approvazione è subordinata all'attestazione da parte dell'autorità di controllo di detto Stato che l'impresa stessa dispone, tenuto conto del trasferimento, del margine di solvibilità necessario. L'impresa cessionaria deve inoltre soddisfare, in ciascuno Stato membro di prestazione di servizi, alle condizioni previste dagli articoli 13, 14, 15 e 16 della direttiva CEE n. 88/357 del 22 giugno 1988.

4. Ove l'impresa cessionaria sia stabilita nello Stato membro di prestazione di servizi, l'approvazione è subordinata all'attestazione da parte dell'autorità di controllo dello Stato membro della sede legale dell'impresa, che quest'ultima dispone, tenuto conto del trasferimento, del margine di solvibilità necessario.

5. Ove l'impresa cessionaria non sia stabilita nello Stato membro di prestazione di servizi, l'approvazione è subordinata all'esistenza delle seguenti condizioni:

— che l'autorità di controllo dello Stato membro della sede legale dell'impresa cessionaria attesti che detta impresa dispone, tenuto conto del trasferimento, del margine di solvibilità necessario;

— che l'autorità di controllo dello Stato membro di stabilimento dell'impresa cessionaria dia il proprio assenso al trasferimento;

— che l'impresa cessionaria soddisfi, nello Stato membro di prestazione di servizi, alle condizioni previste dagli articoli 13, 14, 15 e 16 della direttiva CEE n. 88/357 del 22 giugno 1988, e che la legislazione di detto Stato preveda la possibilità del trasferimento.

6. Nei casi di cui ai commi 3, 4 e 5, l'approvazione è rilasciata previo consenso dell'autorità di controllo dello Stato membro di prestazione di servizi.

7. Il trasferimento del portafoglio non è causa di scioglimento dei contratti trasferiti; tuttavia, gli assicurati che risiedono nel territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto di approvazione del trasferimento.

(Direttiva n. 88/357, art. 11).

## Titolo III

NORME APPLICABILI ALLE IMPRESE STABILITE IN ALTRO STATO MEMBRO DELLA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA

## Art. 15.

*Limitazione dell'attività in regime di libertà di prestazione di servizi e cumulo dell'attività in regime di stabilimento e in libertà di prestazione di servizi.*

1. Le imprese che coprono in regime di libertà di prestazione di servizi i rischi ubicati nel territorio della Repubblica non possono avvalersi di strutture permanenti nel predetto territorio, anche se consistenti in un semplice ufficio gestito da personale dipendente, ovvero da una persona indipendente, ma che agisca per conto dell'impresa.

2. Tuttavia, le imprese aventi la propria sede legale in un altro Stato membro, anche se stabilite nel territorio della Repubblica possono, con l'osservanza delle disposizioni del presente decreto, assicurare in regime di libertà di prestazione di servizi rischi ubicati in detto territorio direttamente dalla sede sociale o da uno stabilimento situato in altro Stato membro:

— senza limitazioni, quando si tratti di grandi rischi;

— limitatamente ai rischi rientranti nei rami non compresi nell'autorizzazione rilasciata allo stabilimento situato in Italia, negli altri casi.

3. La facoltà di cui al secondo comma è riconosciuta, per l'assicurazione dei grandi rischi, anche agli stabilimenti situati in altri Stati membri di imprese aventi la propria sede legale nel territorio della Repubblica.

(Direttiva n. 88/357, articoli 3 e 13).

## Art. 16.

*Condizioni per l'assicurazione dei grandi rischi*

1. Le imprese stabilite in un altro Stato membro che intendono effettuare operazioni in regime di libertà di prestazione di servizi per l'assicurazione di grandi rischi ubicati nel territorio della Repubblica, debbono preventivamente presentare all'ISVAP:

— un certificato, rilasciato dall'autorità di controllo dello Stato membro della sede legale, attestante che l'impresa possiede, per l'insieme delle sue attività, il margine di solvibilità minimo previsto dagli articoli 16 e 17 della direttiva CEE n. 73/239 del 24 luglio 1973 e che l'autorizzazione di cui l'impresa dispone le consente di esercitare l'attività assicurativa anche all'estero;

— un certificato, rilasciato dall'autorità di controllo dello Stato membro dello stabilimento da cui l'impresa intende operare, indicante i rami che l'impresa è autorizzata ad esercitare nello Stato e attestante che detta autorità consente che l'impresa stessa effettui operazioni in regime di libertà di prestazione di servizi;

— una dichiarazione indicante la natura dei rischi che l'impresa si propone di coprire nel territorio della Repubblica.

3-2-1992

Supplemento ordinario ALLA GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 27

2. L'impresa può iniziare ad effettuare le operazioni di cui al primo comma a decorrere dal momento in cui l'ISVAP attesta di aver ricevuto la documentazione prevista dal medesimo comma.

3. Le imprese che successivamente alla presentazione della dichiarazione di cui al terzo alinea del primo comma intendano effettuare operazioni in regime di libertà di prestazione di servizi per l'assicurazione di rischi diversi da quelli indicati in detta dichiarazione, debbono darne preventiva comunicazione all'ISVAP.

4. L'ISVAP, ove ne ravvisi l'opportunità, può richiedere alle imprese la comunicazione delle condizioni generali e speciali di polizza, delle tariffe, dei formulari e di ogni altro stampato da esse utilizzato. Di tale facoltà l'ISVAP non può tuttavia valersi in via sistematica.

(Direttiva n. 88/357, articoli 16, 17 e 18).

#### Art. 17.

##### *Autorizzazione per l'assicurazione di altri rischi e condizioni per il rilascio*

1. Le imprese stabilite in un altro Stato membro che intendono effettuare operazioni in regime di libertà di prestazione di servizi per l'assicurazione di rischi ubicati nel territorio della Repubblica diversi da quelli contemplati dall'art. 4 debbono essere a ciò preventivamente autorizzate.

2. L'autorizzazione è rilasciata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private, di cui al titolo IX del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni, previa istruttoria e parere dell'ISVAP. Essa è valida per l'intero territorio nazionale. Si applicano gli articoli 8 e 15 della legge 10 giugno 1978, n. 295.

3. Per ottenere l'autorizzazione l'impresa deve farne domanda al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Alla domanda di autorizzazione devono essere uniti i seguenti documenti:

— un certificato rilasciato dall'autorità di controllo dello Stato membro della sede legale, attestante che l'impresa possiede, per l'insieme delle sue attività, il margine di solvibilità minimo previsto dagli articoli 16 e 17 della direttiva CEE n. 73/239 del 24 luglio 1973 e che l'autorizzazione di cui l'impresa dispone consente di esercitare l'attività assicurativa anche all'estero;

— un certificato rilasciato dall'autorità di controllo dello Stato membro dello stabilimento da cui l'impresa intende operare, indicante i rami che l'impresa è autorizzata ad esercitare ed attestante che detta autorità consente che l'impresa stessa effettui operazioni in regime di libertà di prestazione di servizi;

— un programma di attività, redatto in lingua italiana, recante l'indicazione dei rischi che l'impresa intende garantire, le condizioni generali e speciali di polizza, le tariffe, i formulari ed ogni altro stampato che l'impresa intende adottare per ciascuna categoria di operazioni. Si applicano le disposizioni dei commi quarto e quinto, secondo periodo, dell'art. 12 della legge 10 giugno 1978, n. 295.

4. Qualora l'impresa, successivamente al rilascio dell'autorizzazione di cui al primo comma, intenda effettuare operazioni in regime di libertà di prestazione di servizi per l'assicurazione di rischi diversi da quelli indicati nel programma di attività, deve essere a ciò espressamente autorizzata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con l'osservanza delle modalità di cui al precedente secondo comma.

5. Le imprese debbono comunicare all'ISVAP ogni modifica delle condizioni generali e speciali di polizza, delle tariffe e dei formulari e stampati originariamente presentati.

(Direttiva n. 88/357, articoli 15 e 18).

#### Art. 18.

##### *Diniego dell'autorizzazione*

1. L'autorizzazione non può essere concessa qualora gli elementi indicati nel programma di attività non soddisfino alle condizioni previste dalle leggi vigenti nel territorio della Repubblica.

2. L'autorizzazione è negata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa istruttoria e parere dell'ISVAP, con decreto motivato da notificare all'impresa con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di sei mesi dalla data di presentazione della domanda di autorizzazione completa di tutta la documentazione necessaria.

3. L'autorizzazione s'intende negata se il Ministro non si pronuncia entro il termine di cui al secondo comma.

(Direttiva n. 88/357, art. 15).

#### Art. 19.

##### *Disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie*

1. L'ISVAP comunica alla Commissione della Comunità economica europea le assicurazioni di cui la legge italiana dispone l'obbligatorietà, indicando per le stesse:

— le disposizioni vigenti per ciascuna di esse;

— gli elementi che devono figurare nel documento attestante l'adempimento dell'obbligo di assicurazione che eventualmente l'assicuratore debba rilasciare all'assicurato.

Resta fermo l'obbligo di richiedere la preventiva approvazione delle condizioni generali e speciali di polizza per i contratti di assicurazione di cui al comma 1), quali tale obbligo fosse in vigore alla data del 30 giugno 1988, anche se stipulati in regime di libertà di prestazione di servizi.

*Direttiva n. 88/357, art. 8).*

#### Art. 20.

##### *Informativa del contraente*

Le imprese stabilite in uno Stato membro che usano operazioni in regime di libertà di prestazione di servizi per l'assicurazione dei rischi di cui all'art. 17 devono preventivamente comunicare al contraente e, se non diversa, all'assicurato, facendone esplicita menzione anche nella documentazione agli stessi eventualmente fornita, lo Stato membro in cui è ubicato lo stabilimento a partire dal quale la garanzia verrà prestata.

Nella proposta di assicurazione e nella polizza devono essere indicati lo Stato e l'indirizzo dello stabilimento di cui al primo comma. Se tale stabilimento è la sede legale dell'impresa, le stesse indicazioni devono essere fornite per la sede legale.

*Direttiva n. 88/357, art. 21).*

#### Art. 21.

##### *Esercizio della vigilanza*

Qualora l'ISVAP accerti che un'impresa che opera in regime di libertà di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica non rispetta le disposizioni della legge italiana che essa è tenuta ad osservare, intima all'impresa di porre fine alla situazione di irregolarità.

Qualora l'impresa non ottemperi, l'ISVAP informa l'autorità di controllo dello Stato membro in cui è ubicato lo stabilimento a partire dal quale vengono svolte le operazioni, nonché, se questo è diverso dalla sede legale, l'autorità di controllo dello Stato membro di quest'ultima, chiedendo che vengano adottate le misure necessarie a far cessare le irregolarità.

Se le irregolarità persistano, dopo averne informato l'autorità di controllo dello Stato membro di quest'ultima, l'ISVAP adotta nei confronti dell'impresa le misure idonee a porre termine alla situazione di irregolarità. Se strettamente necessario, il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, su proposta dell'ISVAP, può, con proprio decreto, vietare la stipulazione e l'ulteriore stipulazione, nel territorio della Repubblica, di contratti in regime di libertà di prestazione di servizi. Se tali misure riguardano uno stabilimento diverso dalla sede legale, esse sono irrogate nei soli confronti di detto stabilimento.

Nei confronti delle imprese che operano in regime di libertà di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica per l'assicurazione di rischi di cui all'art. 17,

le misure di cui al terzo comma possono comprendere la revoca dell'autorizzazione, da disporsi con decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, su proposta dell'ISVAP.

5. Qualora l'impresa che ha commesso le irregolarità disponga di uno stabilimento nel territorio della Repubblica, le sanzioni amministrative previste per tali irregolarità possono essere applicate nei confronti di detto stabilimento. Qualora l'impresa disponga di beni ubicati nel territorio della Repubblica, questi possono essere vincolati a garanzia delle obbligazioni dell'impresa nei confronti dello Stato o dei privati.

6. L'ISVAP può chiedere all'impresa ogni documentazione ritenuta necessaria per l'applicazione del presente articolo.

7. Delle misure adottate a norma dei commi precedenti l'ISVAP ordina la menzione, a spese dell'impresa, sui quotidiani o su altre pubblicazioni a tal fine appositamente individuati, per il periodo di tempo ritenuto necessario.

8. Dei provvedimenti adottati l'ISVAP informa l'autorità di controllo dello Stato membro di stabilimento e, se questo non è la sede legale, l'autorità di controllo dello Stato membro di quest'ultima.

*(Direttiva n. 88/357, art. 19).*

#### Art. 22.

##### *Altri poteri dell'ISVAP*

1. Qualora l'ISVAP sia informato dall'autorità di controllo dello Stato membro di stabilimento che nei confronti di un'impresa operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di prestazione di servizi è stato assunto uno dei provvedimenti di cui all'art. 20, primo e terzo comma, della direttiva CEE n. 73/239 del 24 luglio 1973, provvede per l'adozione delle misure atte a salvaguardare gli interessi degli assicurati e dei terzi aventi diritto alle prestazioni assicurative.

2. Qualora l'ISVAP sia informato che nei confronti di un'impresa operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di prestazione di servizi è stato assunto il provvedimento di cui all'art. 22 della direttiva CEE n. 73/239 del 24 luglio 1973, provvede per l'adozione delle misure necessarie ad impedire l'ulteriore stipulazione di contratti di assicurazione da parte dell'impresa. Qualora il provvedimento riguardi uno stabilimento diverso dalla sede legale, le predette misure sono adottate nei soli confronti di tale stabilimento.

3. Delle misure adottate a norma dei commi precedenti l'ISVAP ordina la menzione, a spese dell'impresa, sui quotidiani o su altre pubblicazioni a tal fine appositamente individuati, per il periodo di tempo ritenuto necessario.

*(Direttiva n. 88/357, art. 19).*

3-2-1992

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 27

## Art. 23.

*Conto tecnico di gestione*

1. Nel caso in cui un'impresa raccolga nel territorio della Repubblica, in regime di libertà di prestazione di servizi, attraverso un solo stabilimento, un volume di premi, al lordo delle cessioni in riassicurazione, superiore a 2,5 milioni di ECU, l'ISVAP chiede all'autorità di controllo dello Stato membro di detto stabilimento, la comunicazione di un conto tecnico di gestione contenente, per ogni gruppo di rami, le voci previste dall'allegato IA o IB.

2. Nel caso in cui un'impresa raccolga nel territorio della Repubblica, in regime di libertà di prestazione di servizi, con l'insieme dei suoi stabilimenti, un volume di premi, al lordo delle cessioni in riassicurazione, superiore a 2,5 milioni di ECU, l'ISVAP chiede all'autorità di controllo dello Stato membro della sede legale che per le future operazioni effettuate in Italia da ciascuno di detti stabilimenti venga redatto e comunicato allo stesso ISVAP il conto tecnico di gestione di cui al primo comma.

(Direttiva n. 88/357, art. 22).

## Art. 24.

*Riserve tecniche*

1. Le riserve tecniche relative alle operazioni di cui all'art. 17 debbono essere determinate e rappresentate in conformità alle disposizioni della legge 10 giugno 1978, n. 295, sotto il controllo dell'ISVAP.

2. L'ISVAP, in relazione alle riserve tecniche di cui al primo comma, fornisce all'autorità di controllo dello Stato membro di stabilimento tutte le informazioni da questa richieste ai fini dello svolgimento delle sue funzioni di vigilanza.

(Direttiva n. 88/357, art. 23).

## Art. 25.

*Trasferimento di portafoglio*

1. Il trasferimento volontario, totale o parziale, del portafoglio dei contratti stipulati in libertà di prestazione di servizi per la copertura di rischi ubicati nel territorio della Repubblica non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti quando sia stato autorizzato dall'autorità di controllo dello Stato membro di stabilimento dell'impresa cedente e venga effettuato con l'accordo dell'ISVAP.

2. Qualora il portafoglio venga trasferito ad una impresa stabilita nel territorio della Repubblica, l'ISVAP dà il suo accordo solo dopo aver verificato:

a) quando il trasferimento è effettuato ad impresa con sede sociale nello Stato italiano, che l'impresa cessionaria dispone, tenuto conto del trasferimento, del margine di solvibilità necessario;

b) quando il trasferimento è effettuato alla sede secondaria di impresa con sede sociale in altro Stato membro, che l'impresa cessionaria ha fornito all'autorità

di controllo del Paese di stabilimento dell'impresa cedente l'attestazione del possesso, tenuto conto del trasferimento, del margine di solvibilità necessario.

3. Qualora, invece, il portafoglio venga trasferito ad una impresa stabilita in un altro Stato membro, l'ISVAP dà il suo accordo solo dopo aver verificato che:

a) le autorità di controllo dello Stato membro della sede sociale del cessionario attestano che questi dispone, tenuto conto del trasferimento, del margine di solvibilità necessario;

b) lo Stato membro in cui è stabilito il cessionario è d'accordo;

c) il cessionario soddisfa, nel territorio della Repubblica, alle condizioni di cui agli articoli 15, 16, 17 e 26 del presente decreto.

4. L'ISVAP provvede a dare notizia nella *Gazzetta Ufficiale* dei trasferimenti di portafoglio di cui al primo comma, effettuati con il suo accordo. Nei sessanta giorni successivi a quello dell'avvenuta pubblicazione della notizia del trasferimento i contraenti dei contratti ceduti possono recedere dal contratto.

(Direttiva n. 88/357, art. 11).

## Art. 26.

*Rappresentanza fiscale*

1. L'impresa stabilita in un altro Stato membro che intende effettuare operazioni in regime di libertà di prestazione di servizi per l'assicurazione di rischi ubicati nel territorio della Repubblica attraverso uno o più stabilimenti, deve nominare un rappresentante ai fini del pagamento dell'imposta di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e successive modificazioni, dovuta sui premi relativi ai contratti conclusi in detto regime.

2. Il rappresentante deve avere la residenza nel territorio dello Stato e la sua nomina deve essere comunicata all'ufficio del registro di Roma ed all'ISVAP.

3. Le imprese di cui al primo comma che dispongano nel territorio della Repubblica di un proprio stabilimento, possono far svolgere da tale stabilimento le funzioni attribuite al rappresentante fiscale.

4. Il rappresentante fiscale deve tenere, distintamente per le assicurazioni di cui all'art. 4 e per le assicurazioni di altri rischi, un elenco dei contratti assunti in regime di libertà di prestazione di servizi dall'impresa con l'indicazione per ciascuno di essi delle generalità del contraente, del numero del contratto, della data di decorrenza e di quella di scadenza, della natura del rischio assicurato, dell'ammontare del premio o delle rate di premio incassate, dell'aliquota o delle aliquote d'imposta e dell'ammontare di questa. L'elenco deve essere tenuto in ordine cronologico con riguardo alla data di incasso del premio o della rata di premio ed i contratti vanno inclusi nell'elenco entro il mese successivo alla predetta data. Per i contratti di assicurazione relativi ai rischi diversi da quelli contemplati dall'art. 4 il rappresentante deve tenere anche una copia di ciascun contratto.



Il rappresentante deve presentare all'ufficio del registro di Roma mensilmente la denuncia dei premi versati nel mese precedente per i contratti di cui ai premi precedenti, distinguendo i premi stessi a seconda dell'aliquota d'imposta applicabile. Contestualmente all'incisa il rappresentante corrisponde l'imposta dovuta.

Si applicano al rappresentante fiscale le disposizioni di cui agli articoli 12, 24 e 28 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e successive modificazioni.

(Direttiva n. 88/357, art. 25).

#### Titolo IV

#### DISPOSIZIONI SULLA LEGGE APPLICABILE AI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI

##### Art. 27.

#### Legge applicabile ai contratti di assicurazione contro i danni.

I contratti di assicurazione contro i danni relativi a beni ubicati nel territorio della Repubblica sono regolati dalle disposizioni dettate nel presente decreto e in quanto derogate da questo dalle norme della legge italiana in materia di assicurazioni.

Le parti possono convenire di sottoporre il contratto alla legislazione di un altro Paese, salvo i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative.

Le disposizioni specifiche relative a una assicurazione obbligatoria, previste dallo Stato che impone l'obbligo, valgono su quelle della legge applicabile al contratto; quando quest'ultimo preveda una garanzia destinata ad essere in più Stati, prevalgono le disposizioni specifiche dello Stato interessato.

Per quanto non disposto dal presente articolo si applicano le disposizioni della convenzione di Roma del 1980, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, resa esecutiva con legge 18 dicembre 1984, n. 5, presumendosi, ai fini della sua applicazione, che il contratto presenti il collegamento più stretto con lo Stato in cui il rischio è ubicato.

I contratti di assicurazione contro i danni relativi a beni ubicati in un altro Stato membro sono regolati dalla legge dello Stato di tale Stato salvo che le parti, in conformità dell'articolo 17 della Convenzione di Roma del 1980, non abbiano convenuto di sottoporre il contratto alla legislazione di un altro Paese.

(Direttiva n. 88/357, art. 7).

#### Titolo V

#### MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE TRIBUTARIA SULLE ASSICURAZIONI

##### Art. 28.

#### Imposta sulle assicurazioni

All'art. 1 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, i primi sei commi sono sostituiti dal seguente:

«Sono soggette alle imposte stabilite nell'annessa tariffa (allegato A):

a) le assicurazioni riguardanti beni immobili o beni mobili in essi contenuti che non siano in transito commerciale, quando i beni immobili sono situati nel territorio della Repubblica;

b) le assicurazioni riguardanti veicoli, navi od aeromobili immatricolati o registrati in Italia;

c) le assicurazioni aventi durata inferiore o pari a quattro mesi e relative a rischi inerenti ad un viaggio o ad una vacanza, quando sono stipulate nel territorio della Repubblica;

d) le assicurazioni riguardanti le merci trasportate da o verso l'Italia, quando siano stipulate per conto di soggetti domiciliati o aventi sede nel territorio della Repubblica e sempreché per dette assicurazioni non sia stata pagata imposta all'estero;

e) le assicurazioni contro i danni diverse da quelle indicate alle precedenti lettere a), b), c) e d), quando il contraente ha nel territorio della Repubblica il proprio domicilio ovvero, se trattasi di persona giuridica, la sede o lo stabilimento cui si riferisce il contratto o cui sono addette le persone assicurate;

f) le assicurazioni sulla vita, quando il contraente ha nel territorio della Repubblica il proprio domicilio o, se trattasi di persona giuridica, la sede o lo stabilimento cui sono addette le persone assicurate».

2. L'art. 2 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, è soppresso.

3. La disposizione di cui al secondo comma del primo comma dell'art. 3 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, è da intendersi nel senso che le riassicurazioni fatte da imprese aventi la sede legale nel territorio della Repubblica o da imprese estere quivi operanti con sedi secondarie e concernenti assicurazioni di rischi esteri non sono soggette all'imposta di cui alla stessa legge.

4. Sono indeducibili dal reddito d'impresa soggetto alle imposte sui redditi i premi delle assicurazioni per i quali non sia stato effettuato il pagamento dell'imposta di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e successive modificazioni, qualora al pagamento della predetta imposta sia tenuto il contraente.

(Direttiva n. 88/357, art. 25).

#### Titolo VI

#### MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGISLAZIONE SULL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ ASSICURATIVA ED ADEGUAMENTO DELLA STRUTTURA DELL'ISVAP.

##### Art. 29.

#### Funzioni dell'ISVAP

1. Al secondo comma dell'art. 4 della legge 12 agosto 1982, n. 576, è aggiunta la seguente lettera:

«i) promuovere tutte le forme di collaborazione ritenute necessarie con gli altri organi di controllo dei Paesi della Comunità economica europea al fine di rendere organica la vigilanza dell'attività assicurativa

2-2-1992

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 27

esercitata in libera prestazione dei servizi sia da parte di imprese estere nel territorio nazionale sia da parte di imprese nazionali nel territorio degli altri Stati membri».

## Art. 30.

*Pubblicità*

1. L'ISVAP provvede ogni sei mesi alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica dell'elenco delle imprese di altri Stati comunitari che hanno comunicato di voler operare nel territorio della Repubblica in regime di libera prestazione di servizi nei grandi rischi e la cui istruttoria si è conclusa in senso favorevole.

## Art. 31.

*Modifiche ed integrazioni  
alla legge 10 giugno 1978, n. 295.*

1. Alla legge 10 giugno 1978, n. 295, sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:

a) All'art. 12, quarto comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Essa non è altresì necessaria per l'autorizzazione all'assicurazione dei grandi rischi, ad eccezione dei rischi di responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione di natanti per i quali sussiste obbligo di assicurazione a norma della legge 24 dicembre 1969, n. 990».

b) La lettera d), primo comma, dell'art. 16 è così sostituita:

«d) se le persone preposte all'amministrazione ed alla gestione dell'impresa abbiano riportato condanne per delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, contro il patrimonio, nonché per alcuni dei delitti previsti dalla legge sul fallimento, dal codice civile in materia di società e consorzi, dalle vigenti disposizioni in materia tributaria e valutaria, e per altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e nel massimo a cinque, oppure condanna comportante interdizione dai pubblici uffici perpetua o di durata superiore a tre anni, ovvero sono state amministratori, direttori generali, sindaci o liquidatori di società od enti che siano stati assoggettati a procedure di fallimento, di amministrazione straordinaria o di liquidazione coatta amministrativa, almeno per i tre esercizi precedenti alla adozione dei relativi provvedimenti. Il divieto avrà la durata di tre anni dalla adozione dei provvedimenti stessi».

c) Dopo, l'art. 18 è inserito il seguente:

«Art. 18-bis (*Decadenza dei soggetti preposti all'amministrazione ed alla gestione delle imprese di assicurazione*). — L'insorgere in capo ai soggetti preposti all'amministrazione e alla gestione dell'impresa di una delle cause di inidoneità di cui alla lettera d), primo comma, dell'art. 16 comporta la decadenza della carica».

d) Dopo l'art. 30-bis sono aggiunti i seguenti articoli:

«30-ter (*Riserva di senescenza*). — 1. Per i contratti di assicurazione contro le malattie facenti parte del portafoglio italiano che abbiano durata poliennale o che,

pur avendo durata annuale prevedano l'obbligo dell'assicuratore di rinnovarli alla scadenza, le imprese, qualora i premi siano determinati, per l'intera durata del rapporto, con riferimento all'età degli assicurati al momento della stipulazione del contratto, debbono costituire una riserva di senescenza destinata a compensare l'aggravarsi del rischio dovuto al crescere dell'età degli assicurati.

2. La riserva di cui al comma 1 deve essere calcolata in relazione alla prevedibile durata dei contratti, all'età degli assicurati e alle basi tecniche adottate dall'impresa.

3. Le imprese debbono presentare all'ISVAP in allegato al bilancio una relazione dalla quale risultino i criteri seguiti per il calcolo della riserva di senescenza.

4. Il calcolo della riserva di senescenza può essere effettuato anche forfettariamente, in misura non inferiore al dieci per cento dei premi lordi dell'esercizio relativi ai contratti aventi le caratteristiche indicate al primo comma. L'ISVAP, sulla base dei criteri indicati al secondo comma, può fissare, anche per singole imprese, una aliquota più elevata per il calcolo in via forfettaria della riserva».

«30-quater (*Riserva per sinistri denunciati tardivamente*). — 1. Le imprese di assicurazione hanno l'obbligo di costituire per i contratti facenti parte del portafoglio italiano una riserva per i sinistri avvenuti nell'esercizio ma non ancora denunciati al termine dell'esercizio stesso secondo i criteri che sono fissati con decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, su proposta dell'ISVAP.

2. Per le assicurazioni della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e successive modificazioni».

e) Nell'art. 31, terzo comma, le parole: «debbono essere espresse o realizzabili nella stessa moneta nella quale sono stati sottoscritti gli impegni», sono sostituite dalle parole: «debbono soddisfare al principio di congruenza di cui ai successivi articoli 31-bis e 31-ter».

f) Dopo il predetto art. 31 sono inseriti i seguenti articoli 31-bis e 31-ter:

«31-bis (*Valuta nella quale sono esigibili le obbligazioni dell'assicuratore*). — 1. Quando la garanzia assicurativa è espressa in una moneta determinata, l'obbligazione dell'assicuratore si considera esigibile in detta moneta.

2. Quando la garanzia assicurativa non è espressa in moneta, l'obbligazione dell'assicuratore si considera esigibile nella moneta del Paese di ubicazione del rischio. Tuttavia l'assicuratore può eseguire la prestazione nella stessa moneta in cui è stato pagato il premio se, sin dalla stipulazione del contratto, risulti obiettivamente prevedibile che la prestazione stessa debba essere corrisposta in tale ultima moneta.

L'assicuratore è in ogni caso libero di effettuare la stazione nella moneta utilizzabile in base alle proprie sole di esperienze ovvero, in difetto di queste, in lireiane:

— per le operazioni assicurative che coprono rischi rientranti nei rami 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 (limitatamente alla del produttore) del punto A) della tabella di cui allegato I della presente legge;

— per le operazioni assicurative che coprono rischi rientranti in altri rami della predetta tabella, quando, a suo riguardo alla natura del rischio, la prestazione deve essere corrisposta in una moneta diversa da quella risultante ai sensi dei commi precedenti.

4. Quando, dopo il verificarsi del sinistro, la prestazione dell'assicuratore risulta liquidata, in particolare a seguito di sentenza o di accordo tra le parti, in una determinata valuta diversa da quella derivante dall'applicazione dei commi precedenti, l'obbligazione dell'assicuratore stesso si considera esigibile in detta moneta;

5. Quando, dopo il verificarsi del sinistro, la prestazione dell'assicuratore viene stimata in una valuta allo stesso revidamente nota ma diversa da quella risultante all'applicazione dei commi precedenti, l'obbligazione dell'assicuratore stesso si considera esigibile in detta moneta.

«31-ter (Derughe al principio della congruenza). — 1. Le imprese possono provvedere alla copertura delle riserve tecniche in deroga al principio della congruenza:

— qualora, in applicazione di detto principio, risulti che esse dovrebbero disporre di attività espressa in una determinata moneta per un importo non eccedente il 7% delle attività esposte in altre monete;

— qualora gli impegni risultino esigibili in una moneta di uno Stato terzo rispetto alla Comunità economica europea e gli investimenti in tale moneta siano soggetti a regolamentazione, o sussistano restrizioni al trasferimento della moneta stessa, o quest'ultima non risulti, per altri motivi, adatta alla copertura delle predette riserve;

— nei limiti del 20% dei loro impegni esigibili in una determinata moneta; tuttavia la totalità degli attivi in tutte le monete considerate insieme deve essere pari almeno alla totalità degli impegni esigibili in tutte le monete considerate insieme.

2. Qualora gli impegni risultino esigibili in monete di Stati membri, le imprese possono provvedere alla copertura delle riserve tecniche con attivi espressi in ECU nel limite del 50% degli impegni stessi.

3. Per quanto riguarda la congruenza in dracme, in lire sterline irlandesi e in escudos portoghesi, l'importo di cui al primo alinea del comma 1 non può superare:

— 1 milione di ECU fino al 31 dicembre 1992;

— 2 milioni di ECU a decorrere dal 1° gennaio 1993 e fino al 31 dicembre 1998.

4. Per quanto riguarda la congruenza in franchi belgi, in franchi lussemburghesi e in pesetas, l'importo di cui al primo alinea del comma 1 non può superare 2 milioni di ECU fino al 31 dicembre 1996».

g) All'art. 42, dopo il quarto comma, è inserito il seguente:

«Le imprese debbono inoltre comunicare, se espressamente richieste, le condizioni generali e speciali di polizza, le tariffe, i formulari ed ogni altro stampato da esse utilizzati per la copertura dei grandi rischi. Tale richiesta non può tuttavia avere carattere sistematico».

I commi quinto, sesto, settimo ed ottavo diventano rispettivamente sesto, settimo, ottavo e nono.

h) All'art. 72, primo comma, le parole: «In caso di trasferimento volontario del portafoglio italiano» sono sostituite dalle seguenti: «In caso di trasferimento volontario del portafoglio concernente rischi ubicati nel territorio della Repubblica».

i) L'art. 82 è sostituito dal seguente:

«1. Agli effetti della presente legge si intende per:

— unità di conto europea (ECU): quella definita all'art. 10 del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale della Comunità economica europea;

— congruenza: la rappresentazione degli impegni esigibili in una determinata valuta con corrispondenti attività espresse o realizzabili in detta valuta;

— localizzazione delle attività in un determinato Stato: la presenza di attività mobiliari ed immobiliari all'interno del territorio di tale Stato; i crediti sono considerati come localizzati nello Stato nel quale gli stessi sono esigibili».

(Direttiva n. 58/357, allegato 1).

## Art. 32.

### Modifiche ed integrazioni alla legge 11 novembre 1986, n. 772

1. Alla legge 11 novembre 1986, n. 772, sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:

a) L'art. 1, primo comma, è sostituito dal seguente:

«1. Le assicurazioni contro i danni stipulate per la copertura di rischi situati nel territorio della Repubblica possono essere ripartite in coassicurazione, per quote determinate, tra imprese che abbiano la loro sede legale in Stati membri della Comunità economica europea, a condizione che:

a) almeno una delle imprese partecipanti al contratto sia stabilita in uno Stato membro diverso da quello del coassicuratore delegatario;

b) i rischi da coprire siano quelli rientranti tra i grandi rischi».

b) Il secondo comma dell'art. 1 è soppresso.

c) All'art. 2:

— al terzo comma, sono sopresse le parole «ed è tenuto al pagamento dell'indennità assicurativa per l'intero nei confronti dell'assicurato, salva la rivalsa nei confronti degli altri assicuratori per la rispettiva quota di partecipazione»;

— al quinto comma, le parole: «Il coassicuratore delegatario è tenuto altresì al pagamento dell'imposta», sono sostituite con le parole «Il coassicuratore delegatario, se stabilito nel territorio della Repubblica, è tenuto altresì al pagamento dell'imposta».

3-2-1992

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 27

— dopo il quinto comma è aggiunto il seguente:

«6. L'impresa stabilita in altro Stato membro della Comunità economica europea che intenda assumere il ruolo di coassicuratore delegatario deve essere in regola con quanto previsto dall'art. 16 della direttiva CEE n. 88/357, del 22 giugno 1988, e deve altresì nominare un proprio rappresentante ai fini del pagamento dell'imposta di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e successive modificazioni ed integrazioni».

d) all'art. 3, primo comma:

— dopo le parole: «Le imprese autorizzate ad esercitare le assicurazioni contro i danni nel territorio della Repubblica», sono aggiunte le seguenti: «in regime di libertà di stabilimento»;

— dopo l'ultima frase è aggiunta la seguente: «Tuttavia, per poter assumere il ruolo di coassicuratore delegatario, le imprese stesse debbono essere abilitate all'accesso agli altri Stati membri della Comunità economica europea ed essere in regola, nello Stato membro di ubicazione del rischio, con quanto previsto dall'art. 16 della direttiva CEE n. 88/357, del 22 giugno 1988».

e) All'art. 4, primo comma:

— dopo le parole: «Le imprese autorizzate ad esercitare le assicurazioni contro i danni nel territorio della Repubblica», sono aggiunte le seguenti: «in regime di libertà di stabilimento»;

— le parole «le disposizioni di cui agli articoli 30, 31, 32 e 33 della legge 10 giugno 1978, n. 295» sono sostituite dalle seguenti: «le disposizioni di cui agli articoli 30, 30-bis, 30-ter, 30-quater, 31, 31-bis, 31-ter, 32 e 33 della legge 10 giugno 1978, n. 295».

f) All'art. 6, secondo comma, sono soppresse le parole: «ed in particolare vigila affinché la partecipazione di imprese stabilite in Italia alle coassicurazioni di cui all'art. 1 sia effettiva, avuto riguardo anche alla entità delle quote sottoscritte».

g) All'art. 9, primo comma, le parole «lettera d)» sono sostituite dalle parole «lettera c)».

h) Le disposizioni di cui all'art. 4, terzo comma, nonché agli articoli 5, 7, 8 e 11 sono abrogate.

i) Le operazioni effettuate in regime di coassicurazione comunitaria ai sensi della legge 11 novembre 1986, n. 772, sono altresì disciplinate dalle disposizioni di cui al presente decreto, in quanto applicabili.

#### Art. 33.

*Modifiche al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449*

1. L'art. 51 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, è sostituito dal seguente:

«51 (*Estensione di esercizio all'estero*). — 1. Le imprese di assicurazione e di capitalizzazione aventi la sede legale nel territorio della Repubblica che intendono istituire una sede secondaria in uno Stato membro della Comunità economica europea, ovvero in uno Stato terzo, debbono darne preventiva comunicazione all'ISVAP, indicando gli Stati nel cui territorio si propongono di operare.

2. L'impresa deve unire alla comunicazione un programma di attività recante l'indicazione dei rischi che essa intende garantire, nonché le previsioni relative all'ammontare delle provvigioni da corrispondere, al gettito dei premi da raccogliere e all'ammontare dei sinistri da pagare.

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle imprese di assicurazione e di capitalizzazione aventi la sede legale nel territorio della Repubblica che intendono effettuare operazioni in regime di libertà di prestazione di servizi in uno Stato terzo rispetto alla Comunità economica europea».

#### Art. 34.

##### *Segreto d'ufficio*

1. All'art. 5, secondo comma, della legge 12 agosto 1982, n. 576, sostituito dall'art. 3 della legge 9 gennaio 1991, n. 20, è aggiunta la seguente frase: «La Banca d'Italia, la Consob e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato non possono opporre all'ISVAP il segreto d'ufficio».

#### Art. 35.

##### *Impugnativa dei bilanci delle società autorizzate all'esercizio dell'attività assicurativa*

1. Il quarto comma dell'art. 68 della legge 10 giugno 1978, n. 295, ed il quarto comma dell'art. 66 della legge 22 ottobre 1986, n. 742, sono sostituiti dai seguenti:

«4. Ai fini di cui al primo comma si applicano, anche per le società non soggette alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, gli articoli 1, 2, primo, secondo, terzo e quarto comma, 3, 4, primo e secondo comma, 5, 6, primo e terzo comma, 12, 14, 15, 16 e 17 del decreto stesso.

4-bis. L'impugnazione può essere proposta anche dall'ISVAP, nel termine di sei mesi dall'iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese».

#### Art. 36.

##### *Onorabilità delle persone preposte all'amministrazione e alla gestione dell'impresa di assicurazione*

1. La lettera d), primo comma, dell'art. 15 della legge 22 ottobre 1986, n. 742, è così sostituita:

«d) se le persone preposte all'amministrazione ed alla gestione dell'impresa abbiano riportato condanna per delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, contro il patrimonio, nonché per alcuno dei delitti previsti dalla legge sul fallimento, dal codice civile in materia di società e consorzi, dalle leggi in materia tributaria e valutaria, o per altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e nel massimo a cinque anni, oppure condanna comportante l'interdizione dai pubblici uffici per una

3-2-1992

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 27

durata superiore a tre anni, ovvero sono stati amministratori, direttori generali, sindaci o liquidatori di società od enti che siano stati assoggettati a procedure di fallimento, di amministrazione straordinaria o di liquidazione, o a procedure amministrative, almeno per i tre esercizi precedenti alla adozione dei relativi provvedimenti. Il divieto avrà la durata di tre anni dalla adozione dei provvedimenti stessi».

## Art. 37.

**Decadenza dei soggetti preposti alla amministrazione ed alla gestione delle imprese di assicurazione**

1. Dopo l'art. 17 della legge 22 ottobre 1986, n. 742, è inserito il seguente:

«Art. 17-bis (Decadenza dei soggetti preposti alla amministrazione ed alla gestione delle imprese di assicurazione). — L'insorgere in capo ai soggetti preposti all'amministrazione e alla gestione dell'impresa di una delle cause di inidoneità di cui, alla lettera d) del primo comma, dell'art. 15 comporta la decadenza dalla carica».

## Art. 38.

**Insufficienza della riserva sinistri**

1. L'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, è sostituito dal seguente:

«34 (Insufficienza della riserva sinistri). — Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, qualora, dai dati forniti con il prospetto di cui al primo comma del precedente articolo o acquisiti dal conto consortile o da altri elementi, rilevi che la riserva sinistri, ancorché corrispondente alla misura minima prevista dal precedente art. 32, è inferiore all'ammontare occorrente per far fronte alla totale liquidazione dei sinistri stessi, invita l'impresa ad adottare le misure necessarie ad eliminare l'insufficienza, assegnando a tale scopo un termine non inferiore a sessanta giorni».

## Art. 39.

**Struttura dell'ISVAP**

1. L'art. 17 della legge 12 agosto 1982, n. 576, è sostituito dal seguente:

«1. Nell'ambito dell'ISVAP sono istituiti:

- n. 1 servizio assicurazione danni;
- n. 1 servizio assicurazione persone;
- n. 1 servizio patrimoniale e finanziario;
- n. 1 servizio giuridico, studi e affari comunitari e internazionali;
- n. 1 servizio amministrazione, affari generali, personale e informatica.

2. Il consiglio di amministrazione, con propria delibera, stabilisce le attribuzioni e la struttura dei servizi in relazione alle esigenze organizzative e funzionali dell'Istituto.

3. Nella stessa forma il consiglio di amministrazione stabilisce le modalità di funzionamento dei servizi, il numero e la ripartizione tra i servizi delle divisioni e delle sezioni nonché le relative qualifiche dirigenziali nell'ambito della tabella organica allegata al bilancio preventivo annuale ai sensi dell'art. 19 della legge istitutiva».

Art. 40.

**Assunzione del personale dell'ISVAP**

1. Il secondo comma dell'art. 21 della legge 12 agosto 1982, n. 576, è sostituito dal seguente:

«L'assunzione del personale non dirigente è effettuata mediante pubblico concorso per titoli ed esami. La partecipazione ai corsi di formazione professionale organizzati dall'ISVAP costituisce titolo preferenziale».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*ROMITA, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie*DE MICHELIS, *Ministro degli affari esteri*MARTELLI, *Ministro di grazia e giustizia*CARLI, *Ministro del tesoro*FORMICA, *Ministro delle finanze*BODRATO, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI

ALLEGATO 1A

## CONTO TECNICO DI GESTIONE

1. Totale dei premi lordi riscossi.
2. Onere totale dei danni.
3. Spese di provvigione.
4. Risultato tecnico lordo.

ALLEGATO 1B

## CONTO TECNICO DI GESTIONE

1. Premi lordi dell'ultimo esercizio di sottoscrizione concluso.
2. Danno lordo subito nel corso dell'ultimo esercizio di sottoscrizione concluso (compresa la riserva per sinistri dopo il termine dell'esercizio).
3. Spese di provvigione.
4. Risultato tecnico lordo.

92C0055

14-2-1992

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 37

Art. 6.  
1. Il secondo comma dell'art. 12 della legge 23 marzo 1983, n. 77, è sostituito dal seguente:

«Le aziende e gli istituti di credito le cui azioni, o titoli similari, non sono ammesse alla negoziazione in borsa o al mercato ristretto non sono soggetti alla disciplina di cui agli artt. 3, lettera a), e 4 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, ed all'art. 4 della legge 23 febbraio 1977, n. 49, anche se alla negoziazione stessa sono ammessi le obbligazioni e gli altri titoli emessi nell'attività di raccolta del risparmio per l'esercizio del credito. In tal caso, tuttavia, le aziende e gli istituti di credito i cui titoli diversi dalle azioni, o titoli similari, sono ammessi alla negoziazione in borsa sono soggetti, limitatamente all'ipotesi di proposte che importano una modificazione dell'atto costitutivo idonea ad influire sui diritti dei portatori di tali titoli, all'obbligo di cui all'art. 4, primo comma, punto 2), del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, ed alle sanzioni previste per la sua violazione».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ROMITA, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie*

DE MICHELIS, *Ministro degli affari esteri*

MARIELLI, *Ministro di grazia e giustizia*

CARLI, *Ministro del tesoro*

BODRATO, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, il Guardasigilli MARIELLI  
92G0149

DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 1992, n. 90.

Attuazione della direttiva n. 88/627/CEE, relativa alle informazioni da pubblicare al momento dell'acquisto e della cessione di una partecipazione importante in una società quotata in borsa.

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 20 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva n. 88/627/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1988, relativa alle informazioni da pubblicare al momento dell'acquisto e della cessione di una partecipazione importante in una società quotata in borsa;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 gennaio 1992.

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali:

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. L'art. 5 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, nel testo stabilito dalla legge 4 giugno 1985, n. 281, è sostituito dal seguente:

«Art. 5. — Fatta coloro che partecipano in una società con azioni quotate in borsa o ammesse alle negoziazioni nel mercato ristretto in misura superiore al 2 per cento del capitale di questa, nonché le società con azioni quotate in borsa o ammesse alle negoziazioni nel mercato ristretto che partecipano in una società le cui azioni non sono quotate in borsa o ammesse alle negoziazioni nel mercato ristretto o in una società a responsabilità limitata o in una società estera in misura superiore al 10 per cento del capitale di questa, devono darne comunicazione scritta alla società stessa ed alla Commissione nazionale per le società e la borsa entro trenta giorni da quello in cui la partecipazione ha superato il detto limite percentuale. Le successive variazioni della partecipazione devono essere comunicate entro trenta giorni da quello in cui la misura dell'aumento o della diminuzione ha superato la metà della percentuale stessa o la partecipazione si è ridotta entro il limite percentuale.

Ai fini del calcolo della percentuale di cui al comma precedente, per capitale della società si intende quello sottoscritto rappresentato da azioni o quote con diritto di voto. Agli stessi fini la partecipazione è determinata senza tenere conto delle azioni o quote prive del diritto di voto. Sempre agli stessi fini si tiene conto anche: delle azioni o quote possedute indirettamente da una persona fisica o giuridica per il tramite di società controllate o di società fiduciarie o per interposta persona; delle azioni o quote possedute, direttamente o indirettamente, a titolo di pegno o di usufrutto, sempreché i diritti di voto ad esse inerenti spettino al creditore pignoratizio o all'usufruttuario; delle azioni o quote possedute, direttamente o indirettamente a titolo di deposito, qualora il depositario possa esercitare discrezionalmente i diritti di voto ad esse inerenti; delle azioni o quote oggetto di contratto di riporto delle quali si tiene conto, direttamente o indirettamente, tanto nei confronti del riportatore che del riportatore. Le società con azioni quotate in borsa o ammesse alle negoziazioni nel mercato ristretto portano

oscenza del pubblico, con modalità stabilite dalla missione nazionale per le società e la borsa, ogni azione superiore al cinque per cento del proprio capitale sottoscritto e rappresentato da quote o azioni con o di voto

Le comunicazioni vengono redatte in conformità ad un tipo modello, approvato con deliberazione della Commissione nazionale per le società e la borsa, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Devono in ogni caso risultare dalle comunicazioni per ciascuna partecipazione:

1) la data ed il titolo dell'acquisto della partecipazione o dell'aumento o della diminuzione della stessa;

2) il numero, il valore nominale, il valore percentuale e la categoria delle azioni o quote possedute;

3) il numero delle azioni o quote possedute direttamente, con l'indicazione delle società controllate fiduciarie o delle persone interposte, nonché di quelle possedute in pegno o in usufrutto o in deposito e di quelle oggetto di contratto di riporto; nelle comunicazioni fatte da società fiduciarie devono essere indicati gli effettivi proprietari delle azioni o quote;

4) il nominativo della o delle persone fisiche o giuridiche cui spetta il diritto di voto qualora il socio se ne sia privato in virtù di un accordo.

Al fine di verificare l'osservanza degli obblighi di cui al comma 1, la Commissione nazionale per le società e la borsa può chiedere informazioni ai soggetti che partecipano all'operazione.

Le comunicazioni si considerano eseguite nel giorno in cui sono state consegnate o spedite per lettera raccomandata, salva la facoltà della Commissione nazionale per le società e la borsa di permettere in via generale l'adozione di altri mezzi idonei alla trasmissione.

Il diritto di voto inerente alle azioni o quote per le quali sia stata omessa la comunicazione non può essere esercitato. In caso di inosservanza la deliberazione è impugnabile a norma dell'art. 2377 del codice civile se, senza il voto degli aventi diritto che avrebbero dovuto astenersi dalla votazione, non si sarebbe raggiunta la necessaria maggioranza. L'impugnazione può essere proposta anche dalla Commissione nazionale per le società e la borsa entro sei mesi dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro sei mesi dall'iscrizione.

Le azioni per le quali, a norma del presente articolo, non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

Nel caso di partecipazioni reciproche eccedenti da entrambi i lati i limiti percentuali stabiliti nel comma 1, la società che esegue la comunicazione di cui al presente articolo ed al successivo, dopo avere ricevuto quella dell'altra società non può esercitare il diritto di voto

inerente alle azioni o quote eccedenti e deve alienarle entro dodici mesi da quello in cui ha ricevuto la comunicazione; in caso di mancata alienazione entro il termine previsto, la sospensione del diritto di voto si estende all'intera partecipazione. Se le due società ricevono la comunicazione nello stesso giorno la sospensione del diritto di voto e l'obbligo di alienazione si applicano ad entrambe, salvo loro diverso accordo, che deve essere immediatamente comunicato alla Commissione nazionale per le società e la borsa.

Per le plusvalenze delle azioni o quote alienate in ottemperanza alle norme del presente articolo e nei termini ivi stabiliti si applicano le disposizioni dell'articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.»

#### Art. 2.

1. L'art. 5-bis del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, nel testo aggiunto dall'art. 8 della legge 4 giugno 1985, n. 281, è sostituito dai seguenti:

«Art. 5-bis. — Tutti coloro che partecipano in una società con azioni quotate in borsa o ammesse alle negoziazioni nel mercato ristretto, in misura superiore al 10, 20, 33, 50 o 75 per cento del capitale di questa, devono darne comunicazione scritta alla società stessa ed alla Commissione nazionale per le società e la borsa: entro due giorni dalla conoscenza dell'operazione idonea a comportare il superamento di una delle menzionate soglie rilevanti, anche se il trasferimento delle azioni ha luogo successivamente con la liquidazione di borsa ed in altro momento; o dal momento in cui, date le circostanze, avrebbe dovuto averne conoscenza. La comunicazione deve essere effettuata, nei medesimi termini, anche quando la misura della partecipazione scende al di sotto di una delle suddette soglie rilevanti.

Ai fini del calcolo della percentuale di cui al comma precedente si applica il comma 2 dell'art. 5. Agli stessi fini si tiene conto anche delle azioni possedute da uno o più soggetti con i quali si è concluso, direttamente o indirettamente, un accordo scritto per l'esercizio concertato dei diritti di voto; in questo caso il termine di cui al comma 1 decorre dal momento in cui il soggetto ha avuto conoscenza, o date le circostanze, avrebbe dovuto avere conoscenza dell'operazione, ivi compreso l'accordo stesso, che ha comportato il superamento delle soglie rilevanti o la diminuzione al di sotto delle stesse. Sempre agli stessi fini, si tiene conto anche delle azioni che in virtù di un accordo, stipulato direttamente o indirettamente, si possono acquistare di propria iniziativa; in questo caso il termine di cui al comma 1 decorre dalla data dell'accordo.

La comunicazione deve essere effettuata con le modalità stabilite dalla Commissione nazionale per le società e la borsa. In ogni caso tale comunicazione deve contenere:

14-2-1992

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 37

- a) la data e il tipo dell'operazione;
- b) il numero e il valore nominale e la percentuale delle azioni acquistate o cedute, nonché di quelle possedute;
- c) la categoria cui le azioni appartengono;
- d) il titolo del possesso;
- e) nel caso di accordi di cui al punto 2, il nominativo del o dei soggetti che partecipano agli accordi medesimi.

Il diritto di voto inerente alle azioni per le quali sia stata omessa la comunicazione non può essere esercitato. In caso di inosservanza la deliberazione è impugnabile a norma dell'art. 2377 del codice civile se, senza il voto degli aventi diritto che avrebbero dovuto astenersi dalla votazione, non si sarebbe raggiunta la necessaria maggioranza. L'impugnazione può essere proposta anche dalla Commissione nazionale per le società e la borsa entro sei mesi dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro sei mesi dall'iscrizione.

Le azioni per le quali, a norma del presente articolo, non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

Al fine di verificare l'osservanza degli obblighi di cui al comma 1, la Commissione nazionale per le società e la borsa può chiedere informazioni ai soggetti che partecipano all'operazione.

La società destinataria deve informare il pubblico entro due giorni dal ricevimento della comunicazione. A tal fine l'informazione deve essere pubblicata in due giornali a diffusione nazionale, di cui uno economico. In caso di inottemperanza la Commissione nazionale per le società e la borsa provvede a spese della società.

La Commissione nazionale per le società e la borsa disciplina, con regolamento da emanarsi d'intesa con le autorità di vigilanza competenti per legge, le eventuali dispense dall'obbligo di informare il pubblico, qualora ritenga che la divulgazione dell'informazione in questione sia contraria all'interesse pubblico e possa recare grave danno alle società interessate, sempreché in quest'ultimo caso la mancata pubblicazione non possa indurre in errore il pubblico su fatti e circostanze essenziali per la valutazione dei valori mobiliari in questione.

Il Ministro del tesoro, sentita la Commissione nazionale per le società e la borsa, può modificare, tenuto conto della composizione del capitale delle società, le soglie delle partecipazioni di cui al comma 1 al fine di assicurare la trasparenza delle proprietà azionarie.

**Art. 5-ter.** — Sono esentate dall'obbligo di effettuare le comunicazioni di cui agli articoli 5 e 5-bis le società e gli enti del gruppo facente capo ad una società o ad un ente tenuti alla redazione di un bilancio consolidato, qualora questi ultimi, o la persona fisica che li controlla, abbiano effettuato le comunicazioni medesime.

**Art. 5-quater.** — Per l'applicazione dei precedenti articoli 5, 5-bis e 5-ter, una società si considera controllata nei casi previsti dall'art. 2359 del codice civile. Sono in ogni caso considerate controllate le società in cui un altro

soggetto, in base ad accordi con altri soci, controlla da solo la maggioranza dei diritti di voto, ovvero ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori.

**Art. 5-quinquies.** — L'omissione delle comunicazioni di cui agli articoli 4-bis, 5 e 5-bis è punita con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 20 milioni; la stessa sanzione si applica per le comunicazioni di cui all'art. 5 eseguite con ritardo superiore a trenta giorni; per le comunicazioni di cui all'art. 5 eseguite con un ritardo non superiore a trenta giorni si applica l'ammenda da lire 1 milione a lire 20 milioni; per le comunicazioni contenenti indicazioni false, se il fatto non costituisce reato più grave, si applica l'arresto fino a tre anni.

Per la violazione dell'obbligo di alienazione previsto dal penultimo comma del precedente art. 5, si applicano le pene stabilite nel secondo comma dell'art. 2630 del codice civile.

**Art. 5-sexies.** — La Commissione nazionale per le società e la borsa, nell'ambito delle competenze relative alle comunicazioni di cui agli articoli precedenti, presta alle autorità competenti degli Stati membri della Comunità economica europea la necessaria cooperazione, a tal fine comunicando e ricevendo le informazioni richieste, anche in deroga al disposto dell'art. 1, comma 11.»

#### Art. 3.

1. Il primo periodo del comma 1, dell'art. 4, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, è sostituito dal seguente:

«A tutti coloro che partecipano in una società di intermediazione mobiliare in misura superiore al 2 per cento del capitale di questa si applicano gli articoli 5, 5-ter e 5-quinquies del citato decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 216 del 1974, e successive modificazioni ed integrazioni.»

2. Il comma 9 dell'art. 20 della citata legge n. 1 del 1991, è sostituito dal seguente:

«Al fine di consentire alle società estere quotate in Italia l'applicazione del regime giuridico in vigore nel Paese ove esse hanno la propria sede legale, la Consob è autorizzata a derogare alle previsioni di cui agli articoli 4, 5, 5-bis, 5-ter, 5-quater, 5-quinquies e 17 del citato decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 216 del 1974, e successive modificazioni e integrazioni.»

#### Art. 4

1. I commi secondo e seguenti dell'art. 9 della legge 4 giugno 1985, n. 281, sono così sostituiti:

«Ai fini del calcolo della percentuale di cui al comma precedente, per capitale della società si intende quello sottoscritto rappresentato da azioni o quote con diritto di



14-2-1992

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 37

voto. Agli stessi fini la partecipazione è determinata, senza tener conto delle azioni o quote prive del diritto di voto. Sempre agli stessi fini si tiene conto anche:

a) delle azioni o quote possedute indirettamente da una persona fisica o giuridica per il tramite di società controllate o di società fiduciarie o per interposta persona;

b) delle azioni o quote possedute, direttamente o indirettamente, a titolo di pegno o di usufrutto, sempreché i diritti di voto ad esse inerenti spettino all'creditore pignoratizio o all'usufruttuario;

c) delle azioni o quote possedute, direttamente o indirettamente, a titolo di deposito, qualora il depositario possa esercitare discrezionalmente i diritti di voto ad esse inerenti;

d) delle azioni o quote oggetto di contratto di riporto delle quali si tiene conto, direttamente o indirettamente, tanto nei confronti del riportato che del riportatore.

Le comunicazioni vengono redatte in conformità ad apposito modello, approvato con deliberazione della Banca d'Italia, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Devono in ogni caso risultare dalle comunicazioni, per ciascuna partecipazione:

1) la data ed il titolo dell'acquisto della partecipazione o dell'aumento o della diminuzione della stessa;

2) il numero, il valore nominale, il valore percentuale e la categoria delle azioni o quote possedute;

3) il numero delle azioni o quote possedute indirettamente, con l'indicazione delle società controllate o fiduciarie o delle persone interposte, nonché di quelle possedute in pegno o in usufrutto o in deposito e di quelle oggetto di contratto di riporto; nelle comunicazioni fatte da società fiduciarie devono essere indicati gli effettivi proprietari delle azioni o quote;

4) il nominativo della o delle persone fisiche o giuridiche cui spetta il diritto di voto qualora il socio se ne sia privato in virtù di un accordo.

Al fine di verificare l'osservanza degli obblighi di cui al comma 1, la Banca d'Italia può chiedere informazioni ai soggetti che partecipano all'operazione.

Le comunicazioni si considerano eseguite nel giorno in cui sono state consegnate o spedite per lettera raccomandata, salva la facoltà della Banca d'Italia di permettere in via generale l'adozione di altri mezzi idonei alla trasmissione.

Il diritto di voto inerente alle azioni o quote per le quali sia stata omessa la comunicazione non può essere esercitato. In caso di inosservanza la deliberazione è impugnabile a norma dell'art. 2377 del codice civile se, senza il voto degli aventi diritto che avrebbero dovuto astenersi dalla votazione, non si sarebbe raggiunta la necessaria maggioranza. L'impugnazione può essere proposta anche dalla Banca d'Italia entro sei mesi dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro sei mesi dall'iscrizione.

Le azioni per le quali, a norma del presente articolo, non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

È salva l'applicazione degli articoli 5, 5-bis, 5-ter, 5-quater, 5-quinquies e 5-sexies, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni e integrazioni, in aggiunta alle disposizioni dei commi che precedono del presente articolo ».

## Art. 5.

Dopo l'art. 9 della legge 4 giugno 1985, n. 281, è inserito il seguente:

«Art. 9-bis. — Sono esentati dall'obbligo di effettuare le comunicazioni di cui all'articolo precedente ed all'art. 27, comma 3, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, le società e gli enti del gruppo facenti capo ad una società o ad un ente tenuti alla redazione di un bilancio consolidato, qualora questi ultimi, o la persona fisica che li controlla, abbiano effettuato le comunicazioni medesime.»

## Art. 6

1. Per le partecipazioni esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, le comunicazioni da effettuare in base alle innovazioni introdotte dal precedente art. 1 all'art. 5 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, e dal precedente art. 4 all'art. 9 della legge 4 giugno 1985, n. 281, devono essere eseguite entro novanta giorni dalla data suddetta. Tali comunicazioni non sono dovute qualora la percentuale di partecipazione non sia mutata rispetto alle ultime comunicazioni effettuate.

2. Per le partecipazioni esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo la pubblicazione di cui al comma settimo dell'art. 5-bis del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, come sostituito dal precedente art. 2 deve essere effettuata entro centoventi giorni dalla data suddetta.

## Art. 7

1. All'art. 9, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 20, le parole «entro dieci giorni» sono sostituite dalle parole «entro trenta giorni».

2. All'art. 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 20, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Sono esentate dall'obbligo di effettuare le comunicazioni di cui al precedente comma 1 la società e gli enti del gruppo facente capo ad una società o ad un ente tenuti alla redazione di un bilancio consolidato, qualora questi ultimi, o la persona fisica che li controlla, abbiano effettuato le comunicazioni medesime.»

3. All'art. 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 20, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Ai fini del calcolo della percentuale di cui al comma 1 per capitale dell'impresa o dell'ente si intende quello sottoscritto rappresentato da azioni o quote con

14-2-1992

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 37.

diritto di voto. Agli stessi fini la partecipazione è determinata senza tenere conto delle azioni o quote prive del diritto di voto. Sempre agli stessi fini si tiene conto anche:

a) delle azioni o quote possedute indirettamente da una persona fisica o giuridica per il tramite di società controllate o di società fiduciarie o per interposta persona;

b) delle azioni o quote possedute, direttamente o indirettamente, a titolo di pegno o di usufrutto sempreché i diritti di voto ad esse inerenti spettino a creditore pignoratizio o all'usufruttuario;

c) delle azioni o quote possedute, direttamente o indirettamente a titolo di deposito, qualora il depositario possa esercitare discrezionalmente i diritti di voto ad esse inerente;

d) delle azioni o quote oggetto di contratto di riporto delle quali si tiene conto, direttamente o indirettamente, tanto nei confronti del riportato che del riportatore.».

4. All'art. 10, della legge 9 gennaio 1991, n. 20, il comma 2 è sostituito come segue:

«2. Ai fini della presente legge una società si considera controllata nei casi previsti dall'art. 2359 del codice civile. Sono in ogni caso considerate controllate le società in cui un altro soggetto, in base ad accordi con altri soci, controlla da solo la maggioranza dei diritti di voto, ovvero ha il diritto di nominare o revocare la

maggioranza degli amministratori. Costituisce sindacato di voto qualsiasi accordo tra i soci che regola l'esercizio del voto. Ogni accordo che regola l'esercizio del voto deve essere, entro quarantotto ore dalla data di stipulazione, comunicato all'ISVAP.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ROMITA, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie*

DE MICHELIS, *Ministro degli affari esteri*

MARTELLI, *Ministro di grazia e giustizia*

CARLI, *Ministro del tesoro*

BODRATO, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, il Guardasigilli MARTELLI  
92G0150

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*  
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

27-2-1992 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale n. 48

LEGGE 17 febbraio 1992, n. 166.

Istituzione e funzionamento del ruolo nazionale dei periti assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni ai veicoli a motore ed ai natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990, derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio degli stessi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Istituzione, tenuta  
e pubblicazione del ruolo*

1. È istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il ruolo nazionale dei periti assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990.

2. La tenuta del ruolo è affidata alla Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero

dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3. La Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo cura l'aggiornamento del ruolo entro il 31 dicembre di ogni anno e la sua pubblicazione entro i tre mesi successivi e ne invia copia alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

4. Per ciascun iscritto debbono essere indicati il nome, la data di nascita, il comune di residenza, il titolo di studio, il codice fiscale, la data di iscrizione, l'indirizzo della sede operativa e il tribunale territorialmente competente presso il

2-3-1992

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 51

7. Le tariffe dei premi, distinte per prodotti e per comune, nella loro articolazione in premi puri e caricamenti, analiticamente documentati in rapporto agli effettivi costi di gestione, le modalità per la valutazione dei danni, l'entità della franchigia, che non potrà in nessun caso essere superiore al 10 per cento, nonché le condizioni generali di polizza e l'impiego del corpo peritale, sono concordati annualmente, entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui i contratti si riferiscono, fra i consorzi delle società di assicurazione costituiti ai sensi dell'articolo 21 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e l'organismo nazionale di rappresentanza dei consorzi di difesa di cui all'articolo 11 della legge 15 ottobre 1981, n. 590. L'accordo è approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

8. Ove entro la data del 30 novembre di cui al comma 7 l'accordo non sia stato raggiunto, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, convoca le parti su richiesta di una di esse, per favorirne la stipula. In caso di mancato accordo si provvede, entro il 31 gennaio dell'anno a cui le tariffe e le condizioni di polizza si riferiscono, a stabilire le tariffe e le condizioni medesime con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

9. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 21, commi sesto e settimo, della legge 25 maggio 1970, n. 364.

10. È costituito un Fondo per la gestione del corpo peritale, alimentato con una percentuale delle somme dovute a titolo di caricamento, concordata fra i soggetti di cui al comma 7 e approvata, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Il Fondo, gestito pariteticamente dai predetti soggetti, provvede al pagamento delle spese peritali nonché

alla formazione e aggiornamento del corpo peritale. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è attribuita al Fondo la personalità giuridica e sono stabilite le norme per la gestione ed il finanziamento del Fondo medesimo.

## ART. 10.

*Consorzi di difesa*

1. Il riconoscimento di idoneità allo svolgimento delle attività dei consorzi per la difesa attiva e passiva delle produzioni agricole di cui all'articolo 10 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, attribuisce la personalità giuridica di diritto privato. Agli acquisti immobiliari effettuati dai consorzi di difesa per il raggiungimento degli scopi sociali non si applica l'articolo 17 del codice civile. I consorzi già riconosciuti potranno presentare la domanda per l'attribuzione della personalità giuridica alla regione competente, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I consorzi di produttori agricoli costituiti ai sensi dell'articolo 15 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e dell'articolo 10 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, possono accedere al credito agrario di esercizio a tasso agevolato.

2. Non possono essere attribuite funzioni proprie dei consorzi di difesa a nuovi organismi o ad organismi già operanti con finalità statutarie diverse, quando nella provincia interessata sia già riconosciuto ed operante un organismo abilitato a svolgere tali funzioni.

3. Ove in una provincia non sia già riconosciuto ed operante un consorzio di difesa, lo svolgimento delle funzioni relative può essere affidato ad un nuovo organismo che si costituisca ed abbia i requisiti richiesti o ad un consorzio di una provincia limitrofa, che ne faccia domanda alla regione.

2-3-1992

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 51

grandine, della brina, del gelo o di altre avversità atmosferiche.

b) il risarcimento dei danni subiti da strutture aziendali e da determinate colture a causa dell'insieme delle avversità atmosferiche in grado di incidere in maniera superiore all'ordinario sul valore della produzione aziendale. I contratti possono riguardare anche i danni causati da fitopatie qualora siano strettamente collegate al verificarsi di avversità atmosferiche, i danni alla qualità nonché quelli causati da epizootie;

c) il risarcimento dei danni subiti dalle colture prevalenti negli ordinamenti produttivi aziendali a causa dell'insieme delle avversità atmosferiche, in grado di incidere in misura superiore all'ordinario sulla produzione.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da emanarsi, sentite le regioni e le province autonome nonché i soggetti di cui all'articolo 21, comma primo, della legge 25 maggio 1970, n. 364, e all'articolo 11 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, entro il 30 novembre di ogni anno per l'anno successivo, sono stabiliti, con riferimento a territori agricoli omogenei, gli eventi, le colture e le fitopatie che possono essere oggetto dei contratti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1.

3. I contratti di cui al comma 1 possono essere stipulati da società di assicurazione aderenti ad uno dei consorzi costituiti ed operanti con le modalità previste dall'articolo 21 della legge 25 maggio 1970, n. 364.

4. I rischi che le società di assicurazione, aderenti ai consorzi di cui al comma 3, assumono con la stipulazione dei contratti di cui al comma 1 del presente articolo debbono essere ceduti ai consorzi stessi ai sensi del citato articolo 21, commi quarto e quinto, della legge 25 maggio 1970, n. 364.

5. Sono raddoppiate, con riferimento alle singole percentuali del rapporto sinistri-premi, le aliquote di accantonamento stabilite dall'articolo 2 del decreto del

Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 29 ottobre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 341 del 12 dicembre 1981, in base alle quali le società di assicurazione autorizzate a termini del comma 3 del presente articolo sono tenute ad integrare, alla fine di ciascun esercizio, la riserva dei premi per i rischi in corso. È elevata al 50 per cento la percentuale dell'ammontare dei premi lordi dell'esercizio, dedotte le imposte a carico degli assicurati, al di sopra della quale cessa l'obbligo dell'accantonamento integrativo. Sono del pari raddoppiate, per ciascuna percentuale del rapporto sinistri-premi, le aliquote di utilizzo in base alle quali le imprese devono utilizzare l'accantonamento integrativo. L'importo dell'integrazione della riserva dei premi non costituisce imponibile ai fini fiscali. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, le suindicate aliquote possono essere modificate.

6. Nel caso in cui per due anni consecutivi gli indennizzi complessivi pagati dalle società di assicurazione aderenti ai consorzi di cui al comma 3 superino l'importo dei premi percepiti, esclusi gli oneri di caricamento e compresa la percentuale di utilizzo, di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui al comma 5, dell'ammontare dell'accantonamento integrativo stabilito dal medesimo comma 5, lo Stato interviene per il tramite del Fondo di cui all'articolo 1, nei limiti del 5 per cento delle disponibilità dello stesso, quale riassicuratore in eccesso dei sinistri globali al 30 per cento del disavanzo dichiarato ed accertato con riferimento all'ultimo anno. Alla relativa assegnazione all'Istituto nazionale delle assicurazioni (INA) provvede con proprio decreto il Ministro dell'agricoltura e delle foreste. L'INA retrocede il relativo importo fra le società partecipanti ai consorzi secondo un piano di riparto formato in base alla partecipazione di ciascuna società alla formazione del disavanzo globale.

2-3-1992

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 51

3. Lo Stato concorre fino alla metà della spesa sostenuta dalla cassa sociale, accertata sulla base del relativo conto consuntivo.

## ART. 7.

*Pubblicità degli interventi*

1. Gli elenchi nominativi dei danneggiati, nonché gli atti contenenti la valutazione dei danni e le provvidenze concesse, ai sensi degli articoli 3, 4, 5 e 6, sono accessibili ai cittadini ed esposti per quindici giorni nell'albo pretorio dei comuni interessati, ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

## ART. 8.

*Iniziativa di difesa attiva  
contro le avversità atmosferiche*

1. Può essere riconosciuta a carico del Fondo di cui all'articolo 1 una aliquota fino all'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile per investimenti relativi ad iniziative, anche pilota, di difesa attiva, comprese le reti antigrandine, assunte anche in forma associata dai consorzi di difesa di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364, nonché dai soggetti di cui all'articolo 10 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, quando le iniziative stesse interessino almeno il 75 per cento dei produttori aderenti.

2. Per la gestione e manutenzione delle attrezzature finanziate ai sensi del comma 1 del presente articolo può essere riconosciuta a carico del Fondo di cui all'articolo 1 una aliquota fino al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

3. I consorzi di difesa, anche associati, possono provvedere alle iniziative di cui ai commi 1 e 2 anche attraverso convenzioni con enti, consorzi e società, preferibilmente a partecipazione statale o di cui gli organismi a carattere agricolo detengono la maggioranza degli interessi sociali, forniti di accertata esperienza nelle specifiche materie.

4. All'approvazione dei progetti di cui al presente articolo ed alla concessione dei relativi contributi provvede il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

5. I risultati delle iniziative di cui al presente articolo, aventi carattere pilota, sono sottoposti a verifica del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

6. Le regioni possono finanziare la realizzazione dei progetti, presentati dai consorzi di difesa nonché dai soggetti di cui all'articolo 10 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, di impianti a carattere aziendale di difesa contro le avversità atmosferiche.

7. I progetti di reti antigrandine o di impianti di difesa contro le avversità atmosferiche possono essere finanziati dalle regioni solo nel caso in cui l'iniziativa risulti economicamente vantaggiosa rispetto alla corrispondente spesa di difesa passiva. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste stabilisce periodicamente, con proprio decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, le soglie minime dei tassi assicurativi, con riguardo alle singole regioni, al di sotto delle quali non può considerarsi economicamente conveniente l'installazione di impianti di difesa attiva.

## ART. 9.

*Contratti di assicurazione*


1. I consorzi di difesa di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364, ed alla legge 15 ottobre 1981, n. 590, come modificate ed integrate dalla presente legge, possono, per il raggiungimento delle finalità associative, deliberare di far ricorso a forme assicurative mediante contratti da stipulare anche dagli stessi consorzi in nome e per conto dei soci, con società di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo grandine. Tali contratti possono riguardare, a scelta dei soci dei consorzi:

a) il risarcimento dei danni subiti da determinate colture a causa della

Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale", n. 51 del 2 marzo 1992 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo 1 (70%)

*do ppione*

GAZZETTA  UFFICIALE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 2 marzo 1992

SI PUBBLICA TUTTI  
I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 95061

N. 47

LEGGE 14 febbraio 1992, n. 185.

**Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale.**

7-9-1993

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 210

## DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA  
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 22 giugno 1993, n. 346.

Regolamento recante norme per la gestione da parte dell'Istituto nazionale delle assicurazioni S.p.a. del Fondo di garanzia per le vittime della caccia.IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA  
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio;

Visto, in particolare, l'art. 25, comma 3, della predetta legge n. 157/1992, con il quale è stabilito che con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono emanate le norme regolamentari per la gestione da parte dell'Istituto nazionale delle assicurazioni S.p.a. del Fondo di garanzia per le vittime della caccia;

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 25 febbraio 1993;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988, con nota n. 911342 del 15 giugno 1993;

ADOTTA

il seguente regolamento:

## Art. 1.

1. È costituito presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni S.p.a. un «Fondo di garanzia per le vittime della caccia», in appresso denominato Fondo, per il risarcimento dei danni a terzi causati dall'esercizio dell'attività venatoria nei seguenti casi:

a) l'esercente l'attività venatoria responsabile dei danni non sia identificato;

b) l'esercente l'attività venatoria responsabile dei danni non risulti coperto dall'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi di cui all'art. 12, comma 8, della legge 11 febbraio 1992, n. 157

2. La liquidazione dei danni è effettuata per conto del Fondo dall'impresa designata a norma del successivo art. 6 per il territorio in cui il sinistro è avvenuto.

3. L'eventuale azione per il risarcimento del danno può essere esercitata nei confronti della stessa impresa.

## Art. 2.

1. Il Fondo è gestito, sotto al controllo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dall'Istituto nazionale delle assicurazioni S.p.a., a mezzo del proprio consiglio di amministrazione, sentito un comitato.

2. Il comitato è presieduto dal presidente o, in sua vece, dall'amministratore delegato dell'Istituto nazionale delle assicurazioni S.p.a., che ne sono membri di diritto.

3. Fanno parte altresì del comitato di cui al primo comma:

a) due rappresentanti, con qualifica non inferiore a quella di primo dirigente, designati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

b) il dirigente del servizio dell'Istituto nazionale delle assicurazioni S.p.a. per la gestione autonoma del Fondo;

c) un rappresentante delle imprese assicuratrici, scelto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato su designazione dell'associazione di categoria più rappresentativa sul piano nazionale;

d) un rappresentante delle associazioni venatore riconosciute, scelto tra quelle maggiormente rappresentative, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, assicurando il principio della rotazione.

4. Le funzioni di segreteria del comitato sono espletate da un funzionario dell'Istituto nazionale delle assicurazioni S.p.a., designato dal presidente dell'Istituto stesso e da un funzionario del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con qualifica non inferiore all'ottavo livello funzionale.

5. I componenti il comitato ed i segretari sono nominati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Essi durano in carica un triennio e possono essere riconfermati.

## Art. 3.

1. Spetta al comitato di cui al precedente art. 2 dare parere al consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni S.p.a.:

1) sulle questioni relative all'applicazione delle disposizioni della legge concernente il Fondo;

2) sulla designazione delle imprese di cui al successivo art. 6;



9-1993

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 210

3) sulle convenzioni da stipularsi, con le imprese designate di cui al successivo art. 6, da parte dell'Istituto nazionale delle assicurazioni S.p.a. quale gestore del Fondo;

4) su ogni altra questione che il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni S.p.a. ritenga di sottoporgli.

2. Le riunioni del comitato sono valide quando partecipino almeno quattro dei suoi componenti.

3. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza degli intervenuti; in caso di parità di voti prevale quello del presidente.

Ai membri del comitato ed ai segretari spetta un diritto di presenza, il cui ammontare è determinato dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni S.p.a., posto a carico del bilancio dell'Istituto stesso.

#### Art. 4.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni S.p.a. deve tenere contabilità e scritture separate per le operazioni relative alla gestione autonoma del Fondo, nonché una rata di amministrazione dei beni ad essa pertinenti, in modo che risulti identificato il patrimonio destinato a soddisfare delle obbligazioni del Fondo stesso.

Il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni S.p.a., nel deliberare sull'impiego delle somme disponibili, deve aver riguardo alle esigenze di liquidità del Fondo. Le somme disponibili possono essere investite esclusivamente in titoli emessi o garantiti dallo Stato italiano.

Il rendiconto della gestione del Fondo approvato dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni S.p.a., deve essere trasmesso, unitamente alla relazione dello stesso consiglio, al Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui esso si riferisce.

#### Art. 5.

Il rendiconto di cui al precedente art. 4 deve contenere le seguenti voci:

##### *Entrate:*

contributi di competenza dell'esercizio;  
redditi ricavati dall'impiego delle somme disponibili.

somme recuperate dalle imprese designate in esecuzione di azioni di regresso e di surroga, al netto delle spese e distinte a seconda che si riferiscano a sinistri avvenuti nell'esercizio o in esercizi anteriori;

interessi di mora per il ritardato versamento dei contributi;

altre entrate, da indicare analiticamente;

eventuale disavanzo.

##### *In uscita:*

1) somme anticipate dalle imprese designate per pagamenti di sinistri e delle relative spese di liquidazione, distinte a seconda che si riferiscano a sinistri avvenuti nell'esercizio o in esercizi anteriori. Le predette somme debbono essere altresì distinte a seconda che si riferiscano a sinistri di cui alle lettere a) o b) del primo comma dell'art. 25 della legge 11 febbraio 1992, n. 157;

2) quota delle spese generali sostenute dalle imprese designate per la gestione di sinistri a carico del Fondo, quali risultano dai rendiconti delle imprese stesse;

3) spese sostenute dall'Istituto nazionale delle assicurazioni S.p.a. per la gestione del Fondo;

4) interessi passivi sulle somme anticipate dalle imprese designate per pagamenti di sinistri e relative spese di liquidazione, calcolati secondo le modalità previste dalle convenzioni di cui all'art. 8 del presente decreto;

5) altre uscite, da indicare analiticamente;  
eventuale avanzo.

2. Il rendiconto di cui sopra deve essere accompagnato da una situazione patrimoniale dalla quale risultino alla fine dell'esercizio:

##### *Nell'attivo:*

1) la consistenza di cassa;

2) l'ammontare dei depositi presso istituti di credito;

3) altre attività mobiliari, da indicare analiticamente;

4) i crediti per contributi non incassati;

5) altre partite creditorie, da indicare analiticamente;  
l'eventuale saldo a conguaglio.

##### *Nel passivo:*

1) i debiti verso le imprese designate di somme da queste anticipate per il pagamento di sinistri e relative spese di liquidazione;

2) altre partite debitorie, da indicare analiticamente;  
l'eventuale saldo a conguaglio.

3. In apposita colonna interna deve essere posto in evidenza l'avanzo o il disavanzo risultante dal rendiconto di cui al precedente art. 4, distinguendolo dal saldo a conguaglio positivo o negativo riportato dall'esercizio precedente.

4. Ai fini della determinazione del contributo previsto dalla legge per il funzionamento del Fondo, il rendiconto deve essere altresì corredato da un prospetto dal quale deve risultare l'ammontare presumibile dei danni per sinistri avvenuti e non ancora pagati dalle imprese designate alla fine dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto.

5. Gli importi suddetti debbono essere distinti a seconda che si riferiscano ai sinistri avvenuti nell'esercizio stesso o in esercizi anteriori e a seconda che si riferiscano ai sinistri di cui alle lettere a) o b) del comma 1 dell'art. 25 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

1993

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 218

6. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può chiedere in qualunque momento all'Istituto nazionale delle assicurazioni S.p.a. notizie e dati sulla gestione autonoma del Fondo e disporre accertamenti ove lo ritenga necessario.

## Art. 6

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con decreto da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, sentito il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni S.p.a., designa per ogni regione o per gruppi di regioni del territorio nazionale, l'impresa di assicurazione che provvede a liquidare agli aventi diritto le somme loro dovute per i sinistri di cui all'art. 25 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

2. Per la designazione si terrà conto, per ogni singola impresa, della capacità finanziaria e dell'esistenza di una adeguata organizzazione per la liquidazione dei sinistri.

## Art. 7.

1. L'impresa designata, di cui al precedente art. 6, dovrà provvedere a quanto dovuto per i sinistri verificatisi nel territorio di sua competenza entro tre anni dalla data di pubblicazione del decreto o dalla diversa data indicata nel decreto stesso. La stessa impresa dovrà garantire il risarcimento dei sinistri anche oltre la scadenza del periodo stabilito, fino alla pubblicazione del decreto che designi altra impresa.

2. L'impresa designata che, anche in via di transazione, ha risarcito il danno nei casi previsti dalla legge, ha azione di regresso, per conto del Fondo, nei confronti dei responsabili del sinistro per il recupero dell'indennizzo pagato nonché dei relativi interessi e spese.

## Art. 8.

1. Le somme anticipate dalle imprese designate, comprese le spese ed al netto delle somme recuperate a norma del comma 5 dell'art. 25 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, saranno rimborsate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni S.p.a., gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, secondo le convenzioni che saranno stipulate fra le imprese e l'Istituto predetto.

2. Tali convenzioni, soggette ad approvazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito l'ISVAP, debbono in ogni caso regolare:

a) il termine entro il quale l'Istituto dovrà comunicare il proprio benessere o le sue eventuali osservazioni sui rendiconti semestrali, trasmessi dalle imprese a norma del successivo art. 9;

b) il termine entro il quale l'Istituto, nei limiti delle disponibilità del Fondo, dovrà rimettere alle imprese designate il saldo dei predetti rendiconti semestrali;

c) le modalità per la determinazione degli interessi da riconoscere alle imprese sulle somme da queste anticipate per pagamenti di sinistri e relative spese di liquidazione;

d) i casi di giustificata necessità in cui le imprese potranno chiedere il rimborso di somme pagate per sinistri anche prima della scadenza del termine di cui alla precedente lettera b);

e) i criteri cui le imprese dovranno attenersi per determinare le spese di liquidazione dei sinistri di cui all'art. 25 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e per calcolare la quota parte delle spese generali da imputarsi alla gestione separata di detti sinistri;

f) i casi in cui le imprese dovranno chiedere il preventivo benessere all'Istituto prima di procedere alla liquidazione dei sinistri, nonché le procedure cui, le imprese dovranno attenersi nei rapporti con l'Istituto in caso di contestazioni relative ai sinistri di cui all'art. 25 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

3. L'Istituto nazionale delle assicurazioni S.p.a., gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della caccia può chiedere alle imprese designate dati ed elementi relativi alla gestione dei sinistri di cui all'art. 25 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Le stesse imprese designate debbono tenere a disposizione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni S.p.a., per gli eventuali riscontri, tutti i libri, registri e documenti riguardanti la predetta gestione.

4. L'ISVAP ha facoltà di disporre ispezioni presso le imprese designate, per controllare l'osservanza delle disposizioni della legge sopra richiamata, dei decreti, delle istruzioni ministeriali, nonché delle convenzioni di cui al presente articolo.

5. Le imprese debbono mettere a disposizione dei funzionari incaricati delle ispezioni tutta la corrispondenza, gli atti, i libri, le scritture e tutto quanto concerne i rapporti con la gestione autonoma del Fondo e la prestazione del servizio di liquidazione dei sinistri e debbono fornire le notizie e i dati che siano ad esse richiesti.

## Art. 9.

1. Le imprese designate debbono tenere gestione separata dei sinistri di cui all'art. 25 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, provvedendo a tutti gli adempimenti previsti dal presente decreto.

2. Per la predetta gestione le imprese debbono tenere separatamente, presso la sede centrale, tutti i registri richiesti dalla normativa in vigore.

3. La corrispondenza, i libri, i registri e tutti i documenti delle imprese designate relativi alle operazioni inerenti alla gestione separata dei sinistri di cui all'art. 25 della legge citata debbono recare, oltre la denominazione

7-9-1993

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie Ordinaria n. 210

dell'impresa e le altre indicazioni prescritte, la seguente indicazione «Impresa designata a norma dell'art. 6 del decreto ministeriale ..... per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di garanzia per le vittime della caccia»

4. Le imprese non possono utilizzare l' intestazione di cui al precedente comma per la corrispondenza, i libri e i registri e tutti i documenti relativi alle operazioni che non rientrano nella gestione separata dei sinistri sopra prevista.

5. Il rendiconto degli oneri sostenuti in ciascun semestre che le imprese designate debbono trasmettere all'Istituto nazionale delle assicurazioni S.p.a., gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, deve comprendere le seguenti voci:

1) i pagamenti effettuati nel semestre, per indennizzi di sinistri avvenuti nell'esercizio e, distintamente, in esercizi anteriori; i predetti pagamenti debbono anche essere distinti a seconda che si riferiscano a sinistri di cui alle lettere a) o b) del comma 1 dell'art. 25 della legge 11 febbraio 1992, n. 157;

2) spese sostenute per la liquidazione dei sinistri di cui al punto 1);

3) quota delle spese generali sostenute nel semestre per la gestione separata dei sinistri di cui all'art. 25 della legge citata;

4) somme recuperate dall'impresa nel semestre in dipendenza di azioni di regresso e di surroga, al netto delle relative spese, distinte a seconda che si riferiscano a sinistri avvenuti nell'esercizio o negli esercizi precedenti.

6. Al rendiconto deve essere allegato un estratto del conto relativo alle operazioni di addebitamento e accreditalimento effettuate nel semestre dall'impresa nei rapporti con l'Istituto nazionale delle assicurazioni S.p.a., gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della caccia.

7. Da tale estratto conto debbono risultare:

*Nella parte A:*

1) l'importo dei sinistri, degli oneri e delle spese desunti dal relativo rendiconto per le voci 1), 2) e 3) di cui al comma 1 del presente articolo;

2) l'importo degli interessi attivi sulle somme anticipate dall'impresa in conformità di quanto stabilito nelle convenzioni di cui al precedente art. 6;

3) le altre somme eventualmente addebitate al Fondo;

l'eventuale saldo a conguaglio.

*Nella parte B:*

1) l'importo dei rimborsi da parte della gestione autonoma del Fondo all'impresa per le somme da questa anticipate nel semestre per il pagamento di sinistri e relative spese di liquidazione;

2) le somme recuperate nel semestre dall'impresa in dipendenza di azioni di regresso e di surroga, al netto delle relative spese;

3) l'importo degli interessi passivi;

4) altre somme eventualmente accreditate al Fondo, l'eventuale saldo a conguaglio.

8. Il rendiconto deve essere trasmesso nel termine di quarantacinque giorni dalla scadenza del semestre al quale si riferisce.

9. Entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono i rendiconti, le imprese designate debbono trasmettere all'Istituto nazionale delle assicurazioni S.p.a., gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, un prospetto dal quale deve risultare l'ammontare presumibile dei danni per sinistri avvenuti e non ancora pagati alla fine dell'esercizio cui si riferisce il prospetto.

10. Gli importi suddetti debbono essere distinti a seconda che si riferiscano ai sinistri avvenuti nell'esercizio medesimo o in esercizi anteriori.

11. I documenti indicati nel presente articolo debbono essere sottoscritti dai legali rappresentanti delle imprese designate.

Art. 10.

1. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro il 31 ottobre di ciascun anno, sono determinate la misura del contributo al Fondo nonché le modalità di versamento dello stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 22 giugno 1993

*Il Ministro SAVONA*

Visto, il Guardasigilli: CONSO  
Registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 1993  
Registro n. 6 Industria, foglio n. 177

NOTI

AVVERTENZA.

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

... Il testo dell'art. 25 della legge n. 157/1992 e il seguente:

«Art. 25 (Fondo di garanzia per le vittime della caccia). — 1. È costituito presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni un Fondo di garanzia per le vittime della caccia per il risarcimento dei danni a terzi causati dall'esercizio dell'attività venatoria nei seguenti casi:

a) l'esercizio dell'attività venatoria responsabile dei danni non sia identificato;

3-1992

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale n. 210

b) l'esecutore l'attività venatoria responsabile dei danni non risulti coperto dall'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi di cui all'art. 12, comma 8.

2. Nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 1 il risarcimento è dovuto per i soli danni alla persona che abbiano comportato la morte od un'invalidità permanente superiore al 20 per cento, con il limite massimo previsto per ogni persona sinistrata dall'art. 12, comma 8. Nell'ipotesi di cui alla lettera b) del comma 1 il risarcimento è dovuto per i danni alla persona, con il medesimo limite massimo di cui al citato art. 12, comma 8, nonché per i danni alle cose il cui ammontare sia superiore a lire un milione e per la parte eccedente tale ammontare, sempre con il limite massimo di cui al citato art. 12, comma 8. La percentuale di invalidità permanente, la qualifica di vivente a carico e la percentuale di reddito del sinistrato da calcolare a favore di ciascuno dei viventi a carico sono determinate in base alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, recante il testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

3. Le modalità di gestione da parte dell'Istituto nazionale delle assicurazioni del Fondo di garanzia per le vittime della caccia sono stabilite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

4. Le imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile di cui all'art. 12, comma 8, sono tenute a versare annualmente all'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, un contributo da determinarsi in una percentuale dei premi incassati per la predetta assicurazione. La misura del contributo è determinata annualmente con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato nel limite massimo del 5 per cento dei predetti premi. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di versamento del contributo. Nel primo anno di applicazione della presente legge il contributo predetto è stabilito nella misura dello 0,5 per cento dei premi del ramo responsabilità civile generale risultanti dall'ultimo bilancio approvato, da congruarsi l'anno successivo sulla base dell'aliquota che sarà stabilita dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, applicata ai premi dell'assicurazione di cui all'art. 12, comma 8.

5. L'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, che, anche in via di transazione, abbia risarcito il danno nei casi previsti dal comma 1, ha azione di regresso nei confronti del responsabile del sinistro per il recupero dell'indennizzo pagato nonché dei relativi interessi e spese.

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400, 1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Nota all'art. 1*

— Il testo dell'art. 12 della legge n. 157/1992 è il seguente.

«Art. 12 (Esercizio dell'attività venatoria). — 1. L'attività venatoria si svolge per una concessione che lo Stato rilascia ai cittadini che la richiedano e che posseggano i requisiti previsti dalla presente legge.

2. Costituisce esercizio venatorio ogni atto diretto all'abbattimento o alla cattura di fauna selvatica mediante l'impiego dei mezzi di cui all'art. 13.

3. È considerato altro esercizio venatorio il vagare o la permanenza con i mezzi destinati a tale scopo o in atteggiamento di ricerca della fauna selvatica o di attesa della medesima per abbatterla.

4. Ogni altro modo di abbattimento e uccisione salvo che non avvenga per caso fortuito o per forza maggiore.

5. Tutto salvo l'esercizio venatorio con fucile o con il falco, l'esercizio venatorio stesso può essere praticato in via esclusiva in una delle seguenti forme:

a) vagante in zona Alpi

b) da appostamento fisso,

c) nell'insieme delle altre forme di attività venatoria consentite dalla presente legge e praticate nel rimanente territorio destinato all'attività venatoria programmata.

6. La fauna selvatica abbattuta durante l'esercizio venatorio nel rispetto delle disposizioni della presente legge appartiene a colui che l'ha cacciata.

7. Non costituisce esercizio venatorio il prelievo di fauna selvatica ai fini di impresa agricola di cui all'art. 10, comma 8, lettera d).

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di cui lire 750 milioni per ogni persona danneggiata e lire 250 milioni per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di lire 100 milioni per morte o invalidità permanente.

9. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, provvede ogni quattro anni, con proprio decreto, ad aggiornare i massimali suddetti.

10. In caso di sinistro colui che ha subito il danno può procedere ad azione diretta nei confronti della compagnia di assicurazione presso la quale colui che ha causato il danno ha contratto la relativa polizza.

11. La licenza di porto di fucile per uso di caccia ha validità su tutto il territorio nazionale e consente l'esercizio venatorio nel rispetto delle norme di cui alla presente legge e delle norme emanate dalle regioni.

12. Ai fini dell'esercizio dell'attività venatoria è altresì necessario il possesso di un apposito tesserino rilasciato dalla regione di residenza, ove sono indicate le specifiche norme inerenti il calendario regionale, nonché le forme di cui al comma 5 e gli ambiti territoriali di caccia ove è consentita l'attività venatoria. Per l'esercizio della caccia in regioni diverse da quella di residenza è necessario che, a cura di quest'ultima vengano apposte sul predetto tesserino le indicazioni sopramenzionate».

*Nota all'art. 5*

— Per il testo dell'art. 25 della legge n. 157/1992 v. note alle premesse.

*Nota all'art. 6*

— Per il testo dell'art. 25 della legge n. 157/1992 v. note alle premesse.

*Nota all'art. 8*

— Per il testo dell'art. 25 della legge n. 157/1992 v. note alle premesse.

*Nota all'art. 9*

— Per il testo dell'art. 25 della legge n. 157/1992 v. note alle premesse.

93G0423

Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale", n. 46 del 25 febbraio 1992 - Serie generale

edizione in abbonamento postale - Gruppo 1 (70%)

GAZZETTA  UFFICIALE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ARTE PRIMA

Roma - Martedì, 25 febbraio 1992

SI PUBBLICA TUTTI  
I GIORNI NON FESTIVI

EDIZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
MINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85061

N. 41

LEGGI 11 febbraio 1992, n. 157.

**Norme per la protezione della fauna selvatica  
meoterma e per il prelievo venatorio.**

torie nazionali riconosciute non comporta l'assoggettamento delle stesse al controllo previsto dalla legge 21 marzo 1958, n. 259

Art. 25.

*(Fondo di garanzia  
per le vittime della caccia)*

1. È costituito presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni un Fondo di garanzia per le vittime della caccia per il risarcimento dei danni a terzi causati dall'esercizio dell'attività venatoria nei seguenti casi:

- a) l'esercente l'attività venatoria responsabile dei danni non sia identificato;
- b) l'esercente l'attività venatoria responsabile dei danni non risulti coperto dall'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi di cui all'articolo 12, comma 8

2. Nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 1 il risarcimento è dovuto per i soli danni alla persona che abbiano comportato la morte od un'invalidità permanente superiore al 20 per cento, con il limite massimo previsto per ogni persona sinistrata dall'articolo 12, comma 8. Nell'ipotesi di cui alla lettera b) del comma 1 il risarcimento è dovuto per i danni alla persona, con il medesimo limite massimo di cui al citato articolo 12, comma 8, nonché per i danni alle cose il cui ammontare sia superiore a lire un milione e per la parte eccedente tale ammontare, sempre con il limite massimo di cui al citato articolo 12, comma 8. La percentuale di invalidità permanente, la qualifica di vivente a carico e la percentuale di reddito del sinistrato da calcolare a favore di ciascuno dei viventi a carico sono determinate in base alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, recante il testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

3. Le modalità di gestione da parte dell'Istituto nazionale delle assicurazioni del Fondo di garanzia per le vittime della cac-

cia sono stabilite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

4. Le imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile di cui all'articolo 12, comma 8, sono tenute a versare annualmente all'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, un contributo da determinarsi in una percentuale dei premi incassati per la predetta assicurazione. La misura del contributo è determinata annualmente con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato nel limite massimo del 5 per cento dei predetti premi. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di versamento del contributo. Nel primo anno di applicazione della presente legge il contributo predetto è stabilito nella misura dello 0,5 per cento dei premi del ramo responsabilità civile generale risultanti dall'ultimo bilancio approvato, da congruarsi l'anno successivo sulla base dell'aliquota che sarà stabilita dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, applicata ai premi dell'assicurazione di cui all'articolo 12, comma 8

5. L'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, che, anche in via di transazione, abbia risarcito il danno nei casi previsti dal comma 1, ha azione di regresso nei confronti del responsabile del sinistro per il recupero dell'indennizzo pagato nonché dei relativi interessi e spese.

Art. 26.

*(Risarcimento dei danni prodotti  
dalla fauna selvatica e dall'attività  
venatoria)*

1. Per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta, e dall'attività venatoria, è costituito a cura di ogni regione un

24-7-1993

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 172

La denuncia di cui al comma precedente deve essere redatta in conformità al modello stabilito con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con quello per l'Industria e il commercio.

Sulla base della denuncia l'ufficio del registro procede alla liquidazione definitiva dell'imposta dovuta per l'anno precedente ed alla liquidazione provvisoria dell'imposta dovuta per l'anno in corso il cui ammontare deve essere corrisposto in rate trimestrali eguali con scadenze il giorno 15 dei mesi di giugno, settembre, dicembre e marzo.

Le eventuali differenze risultanti a debito o a credito dell'assicuratore dalla liquidazione definitiva sono conteggiate sulla rata trimestrale scadente il 15 giugno dell'anno per il quale la denuncia è presentata.

L'importo da pagare è sempre arrotondato in più a lire 100 quando risulti una frazione di lire 100.

Gli assicuratori che iniziano la loro attività nel corso dell'anno debbono effettuare entro il termine di cui al primo comma o entro un mese dal giorno dell'inizio delle operazioni, se successivo, una denuncia dei premi che si presume possano essere incassati nel corso dell'anno. Sulla base di tale denuncia l'ufficio del registro procede alla liquidazione provvisoria della imposta dovuta per l'anno in corso, il cui ammontare deve essere corrisposto in rate eguali alle stesse scadenze di cui al terzo comma, successive alla presentazione della denuncia.

Le stesse disposizioni si applicano nei confronti degli assicuratori che nel corso dell'anno estendono l'esercizio a nuovi rami di assicurazione, per i premi che si presume possano essere incassati per detti rami.

«Art. 11 — Per le assicurazioni stipulate, da contraenti domiciliati od aventi sede in Italia, con assicuratori all'estero, la denuncia dell'ammontare del premio e degli accessori versati all'assicuratore estero ed il pagamento della corrispondente imposta devono essere eseguiti dal contraente all'Ufficio del registro nella cui circoscrizione egli ha il suo domicilio.

La denuncia deve essere presentata entro un mese dal giorno del pagamento del premio ed accessori all'assicuratore; l'imposta deve essere pagata contemporaneamente alla denuncia.

Per le merci trasportate da o verso l'Italia, gli uffici doganali sono tenuti ad accertare, all'atto delle operazioni doganali, se sia stata stipulata assicurazione contro i rischi del trasporto e, quando questa risulti stipulata con assicuratore all'estero, a controllare se per la stessa sia stata pagata l'imposta dovuta a norma dell'art. 1 della presente legge, o, in caso diverso, a segnalare l'assicurazione all'ufficio del registro nel cui distretto sono domiciliati o hanno sede il contraente o, nella ipotesi di cui al quinto comma, lettera c), dell'art. 1, la ditta o persona assicurata».

— B. D. Lgs. n. 49/1992 recita: «Attuazione della direttiva n. 88/377/CEE concernente coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e alla fissazione delle disposizioni volte ad agevolare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi e che modifica la direttiva n. 75/282/CEE». Si trascrive il testo del relativo art. 26.

«Art. 26 - *Rappresentanza fiscale*: — 1. L'impresa stabilita in un altro Stato membro che intende effettuare operazioni in regime di libertà di prestazione di servizi per l'assicurazione di rischi ubicati nel territorio della Repubblica attraverso uno o più stabilimenti, deve nominare un rappresentante ai fini del pagamento dell'imposta di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e successive modificazioni, dovuta sui premi relativi ai contratti conclusi in detto regime.

2. Il rappresentante deve avere la residenza nel territorio dello Stato e la sua nomina deve essere comunicata all'ufficio del registro di Roma ed all'ISVAP.

3. Le imprese di cui al primo comma che dispungano nel territorio della Repubblica di un proprio stabilimento, possono far svolgere da tale stabilimento le funzioni attribuite al rappresentante fiscale.

4. Il rappresentante fiscale deve tenere, distintamente per le assicurazioni di cui all'art. 4 e per le assicurazioni di altri rischi, un elenco dei contratti assunti in regime di libertà di prestazione di servizi dall'impresa con l'indicazione per ciascuno di essi delle generalità del contraente, del numero del contratto, della data di decorrenza e di quella di scadenza, della natura del rischio assicurato, dell'ammontare del premio o delle rate di premio incassate, dell'aliquota o delle aliquote d'imposta e dell'ammontare di questa. L'elenco deve essere tenuto in

ordine cronologico con riguardo alla data di incasso del premio o della rata di premio ed i contratti vanno inclusi nell'elenco entro il mese successivo alla predetta data. Per i contratti di assicurazione relativi ai rischi diversi da quelli contemplati dall'art. 4 il rappresentante deve tenere anche una copia di ciascun contratto.

5. Il rappresentante deve presentare all'ufficio del registro di Roma mensilmente la denuncia dei premi incassati nel mese precedente per i contratti di cui ai commi precedenti, distinguendo i premi stessi a seconda dell'aliquota d'imposta applicabile. Contestualmente alla denuncia il rappresentante corrisponde l'imposta dovuta.

6. Si applicano al rappresentante fiscale le disposizioni di cui agli articoli 12, 24 e 28 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e successive modificazioni».

9360319

DECRETO 8 luglio 1993.

Autorizzazione all'Istituto Giordano S.p.a., in Bellaria-Igea Marina, al rilascio di certificazione CEE per i giocattoli.

#### IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 1, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, che conferisce delega al Governo per l'emanazione dei decreti legislativi di attuazione delle direttive della Comunità economica europea di cui all'elenco A allegato alla medesima legge;

Visto il decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313, di attuazione della direttiva n. 88/378/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli, a norma dell'art. 51 della legge 29 dicembre 1990, n. 428;

Visto il decreto 13 dicembre 1991 del Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato concernente le modalità di presentazione delle istanze di autorizzazione alla certificazione prevista dalla direttiva n. 88/378/CEE;

Vista la istanza con la quale l'Istituto Giordano S.p.a., con sede in Bellaria-Igea Marina (Forlì), via Rossini n. 2, ha chiesto di essere autorizzato a rilasciare la certificazione CEE relativamente ai giocattoli;

Considerato che il richiedente ha dichiarato di possedere i requisiti previsti in allegato II alla direttiva CEE n. 84/532;

Decreta:

Art. 1.

L'Istituto Giordano S.p.a., con sede in Bellaria-Igea Marina (Forlì), via Rossini n. 2, è autorizzato al rilascio di certificazione CEE per i giocattoli, secondo le forme, modalità e procedure stabilite nella direttiva CEE n. 88/378 e nel decreto legislativo di attuazione della stessa.

Art. 2.

L'Istituto Giordano S.p.a. esercita i controlli di conformità dei prodotti al tipo certificato e nei casi previsti, con le procedure e modalità indicate nella direttiva CEE n. 88/378, sospende o revoca la certificazione CEE già rilasciata.

17-2-1992

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale n. 48

quale gli iscritti svolgono le funzioni di consulenti del giudice o di periti di ufficio.

## Art. 2.

*Iscrizione nel ruolo*

1. Nel ruolo sono iscritti i periti assicurativi che esercitano l'attività in proprio e che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5.

2. L'iscrizione nel ruolo è disposta dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con provvedimento motivato, previo accertamento dei requisiti di cui all'articolo 5 da parte della commissione nazionale di cui all'articolo 7. Si applicano le norme di cui all'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

## Art. 3.

*Accertamento dei danni da parte delle imprese di assicurazione*

1. Le imprese di assicurazione possono effettuare direttamente l'accertamento e la stima dei danni alle cose e proporre la liquidazione all'assicurato che ha la facoltà di accettarla oppure di ricorrere all'accertamento ed alla stima dei medesimi tramite un perito assicurativo iscritto nel ruolo di cui all'articolo 1.

## Art. 4.

*Obbligatorietà dell'iscrizione nel ruolo*

1. L'attività professionale di perito assicurativo per l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990, non può essere esercitata da chi non sia iscritto nel ruolo.

## - Art. 5.

*Requisiti per l'iscrizione nel ruolo*

1. Ha diritto di essere iscritto nel ruolo chiunque sia in possesso dei seguenti requisiti:

a) sia cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri della Comunità economica europea o straniero residente nel territorio della Repubblica italiana a condizione che analogo trattamento sia riservato nei Paesi di origine ai cittadini italiani, salvo il caso di apolidia;

b) abbia il godimento dei diritti civili;

c) non abbia riportato condanna per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, contro il patrimonio, o per altro delitto non colposo per il quale sia comminata la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, o per il reato di omesso versamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, ovvero condanna comportante l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici di durata superiore a tre anni;

d) sia fornito di diploma di scuola media secondaria superiore di indirizzo tecnico o di laurea;

e) abbia superato una prova di idoneità mediante esame scritto ed orale vertente su materie tecniche specialistiche concernenti l'esercizio dell'attività, salvo coloro che risultano forniti di diploma di perito industriale in area meccanica o di laurea in ingegneria e risultano iscritti nei relativi albi professionali da almeno tre anni, avendo altresì esercitato per tre anni l'attività nel settore specifico che deve risultare da idonea documentazione anche fiscale.

2. Non possono esercitare l'attività di perito assicurativo gli enti pubblici, le imprese o gli enti assicurativi. Non possono esercitare l'attività di perito assicurativo né essere iscritti nel ruolo gli agenti e i mediatori di assicurazione, i riparatori di veicoli e di natanti e tutti coloro che hanno



17-2-1992

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale, n. 48

rapporto di lavoro dipendente, salvo le deroghe già concesse allo scopo di aggiornare la qualità professionale.

3. Le modalità della domanda di iscrizione nel ruolo, le materie e i programmi di esame per la prova di idoneità, la composizione della commissione esaminatrice, i compensi ad essa spettanti e le modalità per la partecipazione e lo svolgimento degli esami sono disciplinati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi, per la prima attuazione della presente legge, entro tre mesi dalla data della sua entrata in vigore.

4. Alla domanda di iscrizione nel ruolo deve essere allegata l'attestazione del versamento della tassa di concessione governativa di lire 150.000 ai sensi del numero 117, lettera b), della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni. Il versamento deve essere effettuato all'ufficio del registro di Roma.

5. Si applicano le norme di cui agli articoli 2, 18, 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

#### Art. 6.

##### *Cancellazione dal ruolo e reinscrizione*

1. La cancellazione dal ruolo è disposta dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con provvedimento motivato, sentita la commissione nazionale di cui all'articolo 7, in caso di:

- a) rinuncia all'iscrizione;
- b) perdita di uno dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b);
- c) sopravvenuta incompatibilità ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
- d) condanna irrevocabile per alcuno dei reati di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c);
- e) radiazione;
- f) dichiarazione di fallimento.

2. La reinscrizione nel ruolo può essere richiesta senza alcun limite in caso di rinuncia; dopo il venir meno dei presupposti che hanno determinato la cancellazione,

qualora la stessa sia disposta nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 1; dopo intervenuta l'estinzione della pena quando la cancellazione sia stata disposta in alcuno dei casi di cui alla lettera d) del comma 1; dopo intervenuta la riabilitazione, quando la cancellazione sia stata disposta in alcuno dei casi di cui alla lettera f) del comma 1; decorsi cinque anni in caso di radiazione. Per la reinscrizione si segue lo stesso procedimento previsto per l'iscrizione. Resta valido l'esame sostenuto in sede di prima iscrizione.

#### Art. 7.

##### *Commissione nazionale per i periti assicurativi*

1. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituita la commissione nazionale per i periti assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990.

2. La commissione è composta:

- a) da un Sottosegretario di Stato del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che la presiede;
- b) dal direttore generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, con funzioni di vice presidente;
- c) da un funzionario della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo con qualifica non inferiore a primo dirigente;
- d) da un funzionario del Ministero del tesoro con qualifica non inferiore a primo dirigente;
- e) da quattro rappresentanti dei periti iscritti nel ruolo, di cui almeno due iscritti nei rispettivi albi professionali;
- f) da un rappresentante delle imprese di assicurazione;
- g) da un rappresentante dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP).

3. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario con la qualifica non inferiore all'ottavo livello funzionale in servizio presso la Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo.

4. Tutti i componenti della commissione, nonché i supplenti per ciascuno dei componenti di cui al comma 2, lettere c), d), e) e f), ad eccezione del presidente e del vice presidente, nonché i segretari ed i relativi supplenti, sono nominati, per la durata di tre anni, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

5. I componenti di cui al comma 2, lettere e) ed f), nonché i relativi supplenti sono nominati su designazione delle rispettive organizzazioni sindacali e professionali di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Qualora dette organizzazioni non provvedano all'indicazione dei soggetti proposti entro trenta giorni dalla data della richiesta, i componenti sono nominati di propria iniziativa dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Ai componenti ed ai segretari compete, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, ed al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, un compenso per ogni seduta che viene stabilito con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

6. I supplenti dei componenti di cui al comma 2, lettere c) e d), sono rispettivamente nominati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su designazione effettuata dalla Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, e dal Ministro del tesoro.

7. La commissione decide a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità di voti prevale quello del presidente.

8. La commissione è organo consultivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per tutte le questioni concernenti la formazione e la tenuta del ruolo. La commissione ha inoltre il compito di promuovere ed istruire i procedimenti disciplinari nei confronti degli iscritti nel ruolo e di proporre al Ministro dell'indu-

stria, del commercio e dell'artigianato i provvedimenti disciplinari da adottare.

#### Art. 8.

##### *Commissioni provinciali per i periti assicurativi*

1. Presso ogni camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituita una commissione provinciale per i periti assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti, soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990.

2. Le commissioni durano in carica tre anni e sono composte:

a) dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o da un suo delegato, con funzioni di presidente;

b) da un funzionario della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che assolve le funzioni di segretario;

c) da tre rappresentanti dei periti iscritti al ruolo, nominati dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di cui almeno uno iscritto nel rispettivo albo professionale, designati tra gli iscritti nel ruolo dalle rispettive organizzazioni sindacali e professionali di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

3. Le commissioni provinciali, oltre ad adempiere a tutti gli altri compiti loro demandati dalla presente legge:

a) esercitano le funzioni inerenti alla custodia del ruolo;

b) controllano la legittimazione degli esercenti l'attività di perito assicurativo;

c) esercitano funzioni di controllo sull'etica professionale degli iscritti nel ruolo e vigilano sul corretto esercizio della attività di perito assicurativo comunicando alla commissione nazionale le eventuali infrazioni riscontrate;

d) promuovono iniziative atte ad elevare la qualificazione e l'aggiornamento professionale dei periti assicurativi.

## Art. 9.

*Funzionamento della commissione nazionale e delle commissioni provinciali*

1. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le norme per la costituzione ed il funzionamento della commissione nazionale di cui all'articolo 7 e delle commissioni provinciali di cui all'articolo 8.

## Art. 10.

*Tassa annuale*

1. A decorrere dall'anno 1991 gli iscritti nel ruolo sono tenuti al pagamento della tassa annuale di lire 150.000 da versarsi in modo ordinario entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce l'iscrizione. La attestazione relativa al suddetto pagamento deve essere inviata alla competente commissione provinciale entro trenta giorni dalla data del versamento.

2. La misura della tassa annuale è modificata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la commissione di cui all'articolo 7, in modo da assicurare la copertura finanziaria degli oneri recati dalla presente legge.

3. Le entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo sono iscritte in apposito capitolo all'uopo istituito nello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.

## Art. 11.

*Sanzioni disciplinari*

1. L'iscritto nel ruolo che nell'esercizio della propria attività tenga una condotta o compia atti non conformi all'etica, alla dignità e al decoro professionale è soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari:

- a) richiamo;
- b) censura;
- c) radiazione dal ruolo.

2. Il richiamo consiste in una dichiarazione di biasimo formale; è motivato ed è inflitto per lievi violazioni. Viene notificato all'iscritto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

3. La censura è disposta per rilevanti violazioni. Viene notificata all'iscritto con le stesse modalità del richiamo e di essa è data comunicazione anche alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia in cui l'iscritto ha la sua sede operativa.

4. La radiazione è inflitta per violazioni di particolare gravità e comporta la cancellazione dal ruolo. Essa viene notificata all'iscritto con le stesse modalità del richiamo e di essa è data comunicazione con le stesse modalità di cui al comma 3 alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia in cui l'iscritto ha la sua sede operativa e a tutte le imprese di assicurazione operanti nel territorio nazionale.

5. Contro il provvedimento di radiazione dal ruolo può essere proposta impugnazione, entro novanta giorni dalla data di comunicazione della deliberazione di cui al comma 4, con ricorso al tribunale nella cui circoscrizione l'iscritto aveva la sua sede operativa, il quale decide in camera di consiglio sentito il pubblico ministero.

6. I provvedimenti disciplinari di cui al presente articolo adottati nei confronti di coloro che risultino iscritti ad albi professionali devono essere comunicati ai rispettivi albi. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

7. I provvedimenti disciplinari sono adottati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta della commissione nazionale di cui all'articolo 7.

## Art. 12.

*Procedimento disciplinare*

1. Il procedimento disciplinare è promosso dalla commissione nazionale di cui all'articolo 7, anche su segnalazione delle commissioni provinciali di cui all'articolo

27-2-1992

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 48

8. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Il presidente della commissione nazionale dispone i necessari accertamenti e ordina la comunicazione all'interessato della apertura del procedimento disciplinare, nomina il relatore e fissa la data della seduta per la trattazione orale.

3. La comunicazione all'interessato deve essere fatta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e deve contenere l'avvertimento che gli atti del procedimento restano, per venti giorni dalla data della ricezione, a sua disposizione presso la Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, con facoltà per l'interessato di estrarne copia. Deve contenere, altresì, l'invito all'interessato a far pervenire alla commissione, almeno venti giorni prima della data fissata per la seduta, eventuali scritti o memorie difensive e documenti.

4. L'interessato ha facoltà di intervenire alla seduta per svolgere oralmente la propria difesa.

5. Nel giorno fissato per la trattazione orale la commissione, sentiti il relatore e l'interessato, sempre che questi ne abbia fatto richiesta, adotta le proprie deliberazioni.

#### Art. 13.

##### *Sanzioni amministrative*

1. Salva l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto sia previsto dalla legge come reato e delle sanzioni disciplinari previste dall'articolo 11, l'inosservanza delle disposizioni contenute nella presente legge è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di lire 500.000 a un massimo di lire 5 milioni.

2. Al procedimento per l'accertamento e l'irrogazione della sanzione amministrativa si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. Competente ad emettere la ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 18 della stessa legge è il diretto-

re dell'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato del luogo in cui è stato commesso l'illecito amministrativo.

#### Art. 14.

##### *Tariffa delle prestazioni*

1. La tariffa delle prestazioni dei periti assicurativi, previste dalla presente legge, per l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti, soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990, è determinata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite la commissione nazionale di cui all'articolo 7 e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei periti assicurativi iscritti nel ruolo nonché l'associazione rappresentativa delle imprese di assicurazione.

2. Per le prestazioni rese ad imprese o enti assicurativi la tariffa è determinata di intesa dalle associazioni dei periti maggiormente rappresentative sul piano nazionale e dall'associazione rappresentativa delle imprese di assicurazione ed è approvata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. In caso di mancata intesa la tariffa è determinata a norma del comma 1.

3. Per la determinazione delle tariffe a norma del comma 1, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato chiama a partecipare alle riunioni della commissione nazionale di cui all'articolo 7 esperti nella particolare materia.

4. Resta fermo quanto previsto dalla normativa per le prestazioni effettuate dagli iscritti nel ruolo quali consulenti del giudice o quali periti d'ufficio.

#### Art. 15.

##### *Oneri finanziari*

1. A decorrere dall'anno 1991, agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 48

entrate derivanti dalla tassa annuale  
 ta dall'articolo 10 e dai successivi  
 etti ministeriali di variazione.

## Art. 16.

*Disposizioni transitorie*

1. Entro il termine previsto dal comma 3 sono esonerati dalla prova di idoneità necessaria per l'iscrizione nel ruolo coloro che, essendo in possesso dei requisiti previsti all'articolo 5, comma 1, lettere a), b) e c), abbiano esercitato senza soluzione di continuità l'attività di perito assicurativo per l'accertamento e la stima di danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti, soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nei cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della presente legge.

2. Possono partecipare alla prova di idoneità necessaria per l'iscrizione coloro che, essendo in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 5, comma 1, lettere a), b) e c), abbiano esercitato senza soluzione di continuità l'attività di perito assicurativo per l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti, soggetti alla disciplina della citata

legge n. 990 del 1969, nei due anni precedenti la data di entrata in vigore della presente legge.

3. Con decreto da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato adotta le norme per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 in conformità a quanto disposto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 4 hanno effetto a decorrere da un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Le associazioni di cui all'articolo 14, comma 2, determinano la tariffa entro il termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

## Art. 17.

*Ampliamento del ruolo delle assicurazioni private e di interesse collettivo*

1. Le dotazioni organiche del ruolo delle assicurazioni private e di interesse collettivo di cui alle tabelle 1 e 2 allegate al decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, sono sostituite da quelle di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 febbraio 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI

TABELLA A  
(Articolo 17)

## RUOLO DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

## Quadro E

*Dirigenti della Direzione generale delle assicurazioni private  
e di interesse collettivo*

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
D	Dirigente superiore	1	Vice direttore generale.....	1
	Dirigente superiore	2	Consiglieri ministeriali aggiunti.....	2
E	Primo dirigente.....	6	Direttore di divisione.....	6

TABELLA B  
(Articolo 17)

## RUOLO DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

QUALIFICA FUNZIONALE	POSTI
VIII.....	11
VII.....	15
VI.....	6
V.....	6
IV.....	16
III.....	2
II.....	2

NOTE

AZN:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

— La legge n. 990/1969 reca: «Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti».

Nota all'art. 2:

— Il testo dell'art. 18 della legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) è il seguente:

«Art. 18. — 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni interessate adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche amministrazioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni. Delle misure adottate le amministrazioni danno comunicazione alla Commissione di cui all'art. 27.

2. Qualora l'interessato dichiara che fatti, stati e qualità sono attestati in documenti già in possesso della stessa amministrazione precedente o di altra pubblica amministrazione, il responsabile del procedimento provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi.

3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione precedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare».

Nota all'art. 4:

— Per il titolo della legge n. 990/1969 si veda la precedente nota all'art. 1.

Nota all'art. 7:

— Il numero 117, lettera b), della tariffa annessa al D.P.R. n. 641/1972 (Disciplina delle tasse sulle concessioni governative) è il seguente:

«TARIFFA

Numero d'ordine	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Importo della tassa	Mezzo di pagamento	Note
117	Autorizzazioni, licenze, iscrizioni in albi, ruoli ed elenchi riguardanti l'esercizio di professioni, arti e mestieri o di attività a carattere industriale e commerciale, nei casi in cui da leggi, regolamento o dalla presente tariffa non sia stabilita una diversa tassa di concessione governativa: a) (omissa) ... b) per le professioni ...	(*) 60.000	ordinario	

(\*) Con decreto di attuazione dell'art. 47 del comma 2, del D.L. 30 settembre 1989, n. 322, convertito con modificazioni dalla legge 27 novembre 1989, n. 334.

— Il testo degli articoli 2, 19 e 20 della citata legge n. 241/1990 è il seguente:

«Art. 2. — 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte.

3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il termine è di trenta giorni.

4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti».

«Art. 19. — 1. Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere delle competenti commissioni parlamentari, sono determinati i casi in cui l'esercizio di un'attività privata, subordinato ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato, può essere intrapreso su denuncia di inizio dell'attività stessa da parte dell'interessato all'amministrazione competente. In tali casi spetta all'amministrazione competente verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e, se del caso, con provvedimento motivato, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigente della attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa.

2. Con il regolamento di cui al comma 1 vengono indicati i casi in cui all'attività può darsi inizio immediatamente dopo la presentazione della denuncia, ovvero dopo il decorso di un termine fissato per categoria di atti, in relazione alla complessità degli accertamenti richiesti.

3. Ai fini dell'adozione del regolamento di cui al comma 1, il parere delle commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato deve essere reso entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, il Governo procede comunque all'adozione dell'atto.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nei casi in cui il rilascio dell'atto di assenso dell'amministrazione dipenda esclusivamente dall'accertamento dei presupposti e dei requisiti prescritti, senza l'esperimento di prove a ciò destinate, non sia previsto alcun limite o contingente complessivo per il rilascio dell'atto stesso e in ogni caso non possa derivare pregiudizio alla tutela dei valori storico-artistici e ambientali e siano rispettate le norme a tutela del lavoratore sul luogo di lavoro.

5. Restano ferme le norme attualmente vigenti che stabiliscono regole analoghe o equipollenti a quelle previste dal presente articolo».

«Art. 20. — 1. Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere delle competenti commissioni parlamentari, sono determinati i casi in cui la domanda di rilascio di una autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso od altro atto di consenso comunque denominato, con cui subordinato lo svolgimento di un'attività privata, si considera accolta qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine fissato per categoria di atti, in relazione alla complessità del rispettivo procedimento, dal medesimo predetto regolamento. In tali casi, sussistendone le ragioni di pubblico interesse, l'amministrazione competente può annullare l'atto di assenso illegittimamente formato, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a sanare i vizi entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa.

2. Ai fini dell'adozione del regolamento di cui al comma 1, il parere delle commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato deve essere reso entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, il Governo procede comunque all'adozione dell'atto.

3. Restano ferme le disposizioni attualmente vigenti che stabiliscono regole analoghe o equipollenti a quelle previste dal presente articolo».

Per il testo dell'art. 18 della citata legge n. 241/1990 si veda la precedente nota all'art. 2.

7-2-1992

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 48

## Nota all'art. 7

— Per il titolo della legge n. 990/1969 si veda la precedente nota all'art. 1.

— Il D.P.R. n. 5/1956 recita: «Compensi ai componenti delle commissioni, consigli, comitati o collegi operanti nelle amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo e delle commissioni giudicatrici dei concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere statali».

— Il D.P.R. n. 748/1972 recita: «Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo».

## Nota all'art. 8

— Per il titolo della legge n. 990/1969 si veda la precedente nota all'art. 1.

## Nota all'art. 11

Per il testo dell'art. 2 della legge n. 241/1990 si veda in nota all'art. 5.

## Nota all'art. 12

— Per il testo dell'art. 2 della legge n. 241/1990 si veda in nota all'art. 5.

## Nota all'art. 13

La legge n. 689/1981 recita: «Modifiche al sistema penale».

## Nota all'art. 14

— Per il titolo della legge n. 990/1969 si veda la precedente nota all'art. 1.

## Nota all'art. 16

— Per il titolo della legge n. 990/1969 si veda la precedente nota all'art. 1.

— Per il titolo della legge n. 241/1990 si veda la precedente nota all'art. 2.

## Nota all'art. 17

Il D.P.R. n. 315/1983 recita: «Riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, in attuazione dell'art. 28 della legge 12 agosto 1982, n. 576, recante riforma della vigilanza sulle assicurazioni».

## LAVORI PREPARATORI

## Senato della Repubblica (atto n. 822)

Presentato dal sen. GALEOTTI ed altri il 3 febbraio 1988.

Assegnato alla 10ª commissione (Industria), in sede referente, il 24 marzo 1988, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 10ª commissione, in sede referente, il 19 maggio 1988; 1º giugno 1988; 6 luglio 1988; 4, 12 ottobre 1988.

Assegnato nuovamente alla 10ª commissione, in sede deliberante, il 14 ottobre 1988.

Esaminato dalla 10ª commissione, in sede deliberante, il 19 ottobre 1988 e approvato il 27 ottobre 1988.

## Camera dei deputati (atto n. 3325)

Assegnato alla VI commissione (Finanze), in sede legislativa, il 24 novembre 1988, con pareri delle commissioni I, II, V, X e XI.

Esaminato dalla VI commissione il 7 febbraio 1990; 15 marzo 1990; 19 dicembre 1990; 9, 22 gennaio 1991; 21 febbraio 1991; 25 giugno 1991; 16 luglio 1991 e approvato il 25 luglio 1991, in un testo unificato con atto n. 2210 (BELLOCCHIO ed altri).

## Senato della Repubblica (atto n. 822, B)

Assegnato alla 10ª commissione (Industria), in sede deliberante, il 12 settembre 1991, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª e 6ª.

Esaminato dalla 10ª commissione il 2, 3 ottobre 1991; 11 dicembre 1991 e approvato, con modificazioni, il 18 dicembre 1991.

## Camera dei deputati (atto n. 3323-2210, B)

Assegnato alla VI commissione (Finanze), in sede legislativa, il 14 gennaio 1992, con pareri delle commissioni I, X e XI.

Esaminato dalla VI commissione il 14 gennaio 1992 e approvato, con modificazioni, il 21 gennaio 1992.

## Senato della Repubblica (atto n. 822, D)

Assegnato alla 10ª commissione (Industria), in sede deliberante, il 21 gennaio 1992.

Esaminato dalla 10ª commissione e approvato il 28 gennaio 1992  
92G0218

## DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DEL TESORO

DECRUTO 14 febbraio 1992.

Designazione degli enti creditizi con i quali le regioni e le province autonome possono contrarre i mutui da destinare al finanziamento della maggiore spesa sanitaria relativa all'anno 1991.

## II. MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 20 gennaio 1992, n. 12, recante «Finanziamento della maggiore spesa sanitaria relativa all'anno 1991 e disposizioni urgenti per il funzionamento del Servizio sanitario nazionale»;

Visto in particolare l'art. 1, comma 2, di detto decreto-legge, che autorizza le regioni e le province autonome ad assumere mutui fino all'importo complessivo di lire 5.600 miliardi — da ammortizzarsi a carico del bilancio dello Stato — con gli istituti di credito all'uopo designati con decreto del Ministro del tesoro;

Ritenuto di dover provvedere in merito:

## Decreti:

Le operazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 20 gennaio 1992, n. 12, per il finanziamento della maggiore spesa sanitaria relativa all'anno 1991, possono essere attivate con gli istituti e le sezioni di credito speciale, nonché con le aziende di credito. Queste ultime, peraltro, potranno effettuare i finanziamenti in questione purché gli stessi abbiano carattere di eccezionalità — nell'ambito della complessiva operatività oltre il breve termine — e siano motivatamente deliberati dai competenti organi aziendali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 1992

Il Ministro CARLI



07/1992

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Venerdì 27 settembre 1992 n. 39

## DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA  
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 9 settembre 1992 n. 562.

**Regolamento recante modalità per l'iscrizione nel ruolo nazionale dei periti assicurativi.**IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA  
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, recante norme per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 26 febbraio 1977, n. 39, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, recante: «Modifica della disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti»;

Vista la legge 13 aprile 1977, n. 114, recante modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, di riforma della vigilanza sulle assicurazioni private;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della direzione generale delle assicurazioni private del Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante norme di disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed in particolare l'art. 17, comma 3;

Visto il decreto ministeriale 16 marzo 1990, che disciplina i compensi per la commissione esaminatrice per l'iscrizione all'albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante norme di integrazione e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e di imprese o enti assicurati;

Vista la legge 17 febbraio 1992, n. 166, recante norme per l'istituzione ed il funzionamento del ruolo nazionale dei periti assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni ai veicoli a motore ed ai natanti, soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990, derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio degli stessi;

Visti l'art. 5, comma 3, l'art. 9 e l'art. 16, comma 3, della citata legge n. 166/1992, che prevedono rispettivamente che, con decreto del Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, vengano dettate norme per le modalità di presentazione della domanda di iscrizione nel predetto ruolo nazionale nonché per la disciplina della relativa prova di idoneità; per la costituzione ed il funzionamento della commissione nazionale e delle commissioni provinciali per i periti assicurativi; per l'attuazione delle disposizioni transitorie di cui ai commi 1 e 2 del citato art. 16;

Riténuta la necessità di provvedere all'emanazione delle predette norme;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 25 giugno 1992;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, con nota n. 890031 del 5 agosto 1992.

A D O T T A

il seguente regolamento:

## Capo I

MODALITÀ DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONI  
NEL RUOLO NAZIONALE

## Art. 1.

## Presentazione - Requisiti

1. La domanda di iscrizione nel ruolo nazionale dei periti assicurativi, ai sensi della legge 17 febbraio 1992, n. 166, deve essere presentata in carta legale al Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo - Ruolo nazionale dei periti assicurativi - Via Campania, 59 C - 00187 Roma (vedi schema semplificato - Allegato A).

10/3/1993

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale — n. 33

2. La domanda di iscrizione deve indicare i seguenti dati:

cognome e nome;

luogo e data di nascita;

cittadinanza;

residenza;

codice fiscale;

godimento dei diritti civili;

di non aver riportato condanne per i reati di cui all'art. 5, lettera c), della legge n. 166/1992;

indirizzo della sede operativa;

tribunale presso il quale sono svolte eventualmente funzioni di consulente-del giudice o di perito di ufficio.

3. La sottoscrizione della domanda, completa dei predetti dati e dichiarazioni, deve essere autenticata con le modalità di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

4. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

a) certificato di godimento dei diritti politici;

b) certificato generale del casellario giudiziale;

c) certificato rilasciato dalla competente pretura circondariale relativo ai carichi pendenti;

d) dichiarazione sottoscritta dall'interessato che attesti che, ottenuta l'iscrizione nel ruolo nazionale, non vi sia alcuna delle incompatibilità previste dall'art. 5, comma 2, della legge n. 166/1992;

e) fotocopia autenticata del titolo di studio.

I certificati di cui alle lettere a), b) e c) devono essere stati rilasciati in data non anteriore a tre mesi dalla data della domanda di iscrizione;

f) certificazione antimafia, ai sensi dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1982, n. 936, modificato dall'art. 7 della legge 19 marzo 1990, n. 55, da richiedersi alla prefettura competente;

g) ricevuta del versamento della tassa di concessione governativa di lire centocinquantomila, prevista al n. 177, lettera b), della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni. Detto versamento deve essere effettuato all'ufficio del registro di Roma direttamente o mediante accreditamento sul conto corrente postale n. 8003 con la causale tassa per l'iscrizione al ruolo nazionale dei periti assicurativi, di cui all'art. 5, comma 4, della legge 17 febbraio 1992, n. 166.

5. Nel caso in cui il richiedente dichiara nella domanda di iscrizione nel ruolo di essere esonerato dalla prova di idoneità trovandosi in possesso di diploma di perito industriale in area meccanica o di laurea in ingegneria, iscritto nel relativo albo professionale da almeno tre anni ed avendo altresì esercitato per tre anni l'attività nel settore specifico, alla domanda debbono essere allegati,

oltre ai documenti di cui alle precedenti lettere, anche i seguenti altri documenti:

fotocopia autenticata del diploma di perito industriale in area meccanica o del diploma di laurea in ingegneria;

certificazione rilasciata dal consiglio nazionale dell'ordine professionale presso il quale risulta iscritto dalla quale risulti l'avvenuta iscrizione da almeno tre anni.

dichiarazione sottoscritta, con firma autenticata, del legale rappresentante di almeno un'impresa di assicurazione o di altri enti operanti nel settore specifico, che attesti lo svolgimento per tre anni (non oltre il 13 marzo 1993) dell'attività di perito assicurativo, di cui alla legge n. 166/1992, in qualità di dipendente o di lavoratore autonomo e che indichi altresì l'ammontare dei compensi erogati all'interessato per ciascun anno di riferimento;

dichiarazione rilasciata dall'interessato, a mezzo atto notorio, ai sensi dell'art. 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114, e con le responsabilità di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, che attesti l'ammontare del reddito percepito nei tre anni e dichiarato ai fini fiscali per ciascun anno di riferimento quale compensi per l'esercizio dell'attività di perito assicurativo, ai sensi della legge n. 166/1992.

## Capo II

### DISCIPLINA DELLA PROVA DI IDONEITÀ

#### Art. 2.

##### Composizione e nomina commissione esaminatrice

1. La commissione esaminatrice, prevista dall'art. 5, comma 3, della legge 17 febbraio 1992, n. 166, è composta da:

a) tre dirigenti della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

b) tre rappresentanti dei periti assicurativi iscritti nel ruolo nazionale;

c) un rappresentante delle imprese di assicurazione;

d) un docente di ruolo, laureato in materie tecniche, che insegni o abbia effettivamente insegnato tali discipline negli istituti secondari superiori di indirizzo tecnico.

2. Le funzioni di segreteria sono svolte da due impiegati della Direzione generale delle assicurazioni private con la qualifica non inferiore al settimo livello funzionale.

3. I membri della commissione sono nominati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Con lo stesso decreto sono nominati il presidente ed il vice-presidente.

4. La commissione si riunisce su convocazione del presidente e decide a maggioranza, con la presenza di tutti i membri.

## Art. 3

*Compensi della commissione d'esame*

vi componenti ed ai segretari della commissione di cui al precedente art. 2 sarà corrisposto lo stesso trattamento economico, previsto dal decreto ministeriale 16 marzo 1990, che disciplina i compensi per i componenti la commissione d'esame dell'albo dei periti di assicurazione e di riassicurazione.

Ai membri della commissione estranei alla pubblica amministrazione, che dovranno recarsi fuori dell'ordinanza per partecipare ai lavori della commissione, è corrisposto il trattamento di missione previsto per i periti generali di livello C, ai sensi della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni.

La relativa spesa graverà sul capitolo 5837 del bilancio del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 1992 e sui corrispondenti bilanci per gli esercizi finanziari successivi.

## Art. 4.

*Sessioni di esame*

Ogni anno, con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, è indetta una sessione di esame, ai fini della prova di ammissione prevista dalla lettera e) dell'art. 5 della legge 17 agosto 1992, n. 166.

## Art. 5.

*Modalità della domanda - Requisiti di ammissione*

La domanda di ammissione alla prova di idoneità, in carta legale, dovrà pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse pubblico - Ruolo nazionale dei periti assicurativi, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni, che decorre il giorno successivo a quello della data di pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, del decreto che indetta la sessione d'esame.

Si considera prodotta in tempo utile la domanda di ammissione anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Per l'ammissione all'esame è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri della Comunità economica europea, ovvero cittadino residente nel territorio della Repubblica italiana, a condizione che analogo trattamento sia fatto ai cittadini di origine a favore dei cittadini italiani, salvo il caso degli apolidi;

b) godere dei diritti civili;

c) non avere riportato condanna per un delitto commesso contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro

l'economia pubblica, l'industria e il commercio, contro il patrimonio, o per altro delitto non colposo per il quale sia comminata la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, o per il reato di omesso versamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, ovvero condanna comportante l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici di durata superiore a tre anni;

d) essere munito di diploma di scuola media secondaria superiore di indirizzo tecnico oppure di laurea ovvero, in mancanza, essere in possesso del requisito di cui all'art. 16, comma 2, della legge n. 166/1992, accertato dal relativo provvedimento ministeriale.

4. Sono diplomi di scuola media secondaria superiore di indirizzo tecnico i seguenti:

## DIPLOMI DI MATURITÀ TECNICA

*Maturità tecnica commerciale:*

indirizzo amministrativo;  
indirizzo mercantile;  
indirizzo programmatori;  
commercio con l'estero;  
amministrazione industriale.

*Maturità tecnica per perito aziendale e corrispondente in lingue estere.**Maturità tecnica femminile:*

indirizzo generale;  
econome dietiste;  
dirigenti di comunità.

*Maturità tecnica per il turismo.**Maturità tecnica per geometri.**Maturità tecnica agraria:*

indirizzo generale;  
viticoltura ed enologia.

*Maturità tecnica nautica:*

capitani;  
macchinisti;  
costruttori navali.

*Maturità tecnica industriale.*

arti fotografiche;  
arti grafiche;  
chimica conciaria;  
chimica industriale;  
chimica nucleare;  
confezione industriale;  
costruzioni aeronautiche;  
cronometria;  
disegno di tessuti;  
edilizia;  
elettronica industriale;  
elettrotecnica;  
energia nucleare;

10/2/1993

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

Serie generale - n. 33

fisica industriale;  
 industria cartaria;  
 industria cerealicola;  
 industria metalmeccanica;  
 industria mineraria;  
 industria navalmeccanica;  
 industria ottica;  
 industria tessile;  
 industria tintoria;  
 informatica;  
 maglieria;  
 materie plastiche;  
 meccanica;  
 meccanica di precisione;  
 metallurgia;  
 tecnologie alimentari;  
 telecomunicazioni;  
 termotecnica.

*Maturità tecnica aeronautica*  
 indirizzo navigazione aerea;  
 indirizzo assistenza alla navigazione aerea.

*Diplomi rilasciati dagli istituti tecnici nautici.*

*Diplomi relativi alla sperimentazione «Ergom».*

*Diplomi di maturità professionale:*  
 analisi contabile;  
 operatore commerciale;  
 analista contabile ad indirizzo informatico-gestionale;  
 tecnico delle industrie meccaniche.

*Diplomi di maturità Progetto 92 del settore economico-aziendale.*

5. Nella domanda di ammissione all'esame, gli aspiranti debbono dichiarare:  
 cognome e nome (le donne coniugate debbono aggiungere al proprio cognome, quello del marito);  
 luogo e data di nascita;  
 codice fiscale;  
 titolo di studio posseduto; istituto tecnico o professionale o università degli studi presso i quali è stato conseguito; eventuale specializzazione e relativa data di conseguimento;  
 domicilio e recapito al quale desiderano vengano inviate le eventuali comunicazioni, nonché eventuale recapito telefonico;  
 data e firma.

6. Inoltre i candidati debbono dichiarare, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 5, lettere a), b) e c), del presente decreto.

7. La firma dei candidati apposta in calce alla domanda deve essere legalizzata a norma delle vigenti disposizioni

8. Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui sopra, non verranno prese in considerazione.

## Art. 6.

*Prove di esame - Sede - Svolgimento*

1. Gli esami comprendono una prova scritta ed una prova orale.
2. La prova scritta si svolge a Roma; la data e la sede della prova scritta saranno precisate nel decreto ministeriale che indice la sessione di esame.
3. I candidati sono tenuti a presentarsi muniti di un documento di riconoscimento valido.
4. La prova scritta si effettua mediante la compilazione di una relazione tecnica o di un questionario di domande intesi ad accertare il possesso dei requisiti di professionalità necessari per l'esercizio dell'attività di perito assicurativo.
5. Il candidato ha facoltà di scegliere tra due tracce di relazioni tecniche o due questionari di domande attinenti all'accertamento e alla stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti.
6. Il tempo assegnato ai candidati per lo svolgimento della prova scritta viene indicato in calce alla traccia della prova.
7. Per quanto non espressamente previsto, si applicano, con riferimento allo svolgimento della prova scritta, le garanzie e le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.
8. Dell'esito della prova scritta verrà data comunicazione ai candidati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
9. Alla prova orale, che si svolgerà del pari a Roma, saranno ammessi i candidati che avranno riportato una votazione non inferiore a sessanta centesimi, se trattasi di questionario, o non inferiore a sei decimi, se relazione tecnica.
10. L'avviso di presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima del giorno in cui essi dovranno sostenerla.
11. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione formerà l'elenco dei candidati esaminati e per ciascuno sarà indicato se risulta «idoneo» o «non idoneo».
12. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dai due segretari della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno all'albo dell'amministrazione.
13. A ciascun candidato risultato idoneo verrà inviata apposita comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

1993

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 33

## Art. 7.

*Programmi e materie di esame*

Per i periti assicurativi il programma d'esame verte su due sezioni: nozioni giuridiche e materie tecniche.

Le nozioni giuridiche riguardano:

- 1) elementi di diritto e di procedura civile e penale;
- 2) cenni di diritto e tecnica delle assicurazioni;
- 3) elementi di diritto della circolazione (codice della strada e codice della navigazione).

Le materie tecniche concernono:

- 1) elementi di fisica e di meccanica;
- 2) elementi di topografia e di fotogrammetria;
- 3) veicoli a motore e natanti;
- 4) elementi di estimo.

I candidati all'esame devono fornire la prova di conoscenza teorica e pratica delle materie di cui sopra, con particolare riguardo ai seguenti argomenti:

## NOZIONI GIURIDICHE

*Elementi di diritto e di procedura civile e penale:*

- a) definizione di responsabilità;
  - b) nesso causale;
  - c) regime della prova;
  - d) consulenza tecnica e perizia.
- 1) *Cenni di diritto e tecnica delle assicurazioni:*
- a) ruolo nazionale dei periti assicurativi (legge 66/1992);
  - b) assicurazione obbligatoria r.c. auto e natanti; (legge n. 990/1969 e successive modifiche);
  - c) assicurazione contro i danni: r.c. auto, furto e incendio;
  - d) convenzione indennizzo diretto; accordo terzi; accordo tamponamenti multipli.

*Elementi di diritto della circolazione (codice della strada e della navigazione).*

## MATERIE TECNICHE

*Elementi di fisica e di meccanica:*

- a) Elementi di meccanica dei corpi rigidi:
  - unità di misura;
  - forza e massa;
  - lavoro e potenza;
  - energia cinetica;
  - composizione, scomposizione ed equilibrio delle forze;
  - baricentri;
  - momenti d'inerzia, centrifughi e centripeti;
  - cinematica;
  - moto di un corpo rigido, moto relativo;
  - dinamica del corpo rigido;
  - urti.

atrito.

aderenza;

durezza.

*b) Elementi di termometria e calorimetria*

- calore e temperatura;
- dilatazione termica;
- isolamento termico nei veicoli.

*c) Materiali e loro proprietà:*

- resistenza dei materiali;
- sollecitazioni semplici e composte;
- carico di rottura, di sicurezza e di fatica;
- nozioni di tecnologia: materiali metallici e non metallici, ferrosi e non ferrosi, leghe, materie plastiche, vernici, trattamenti termici, saldature, strumenti di misura e di controllo.

*d) Elementi di fluidodinamica:*

- lubrificanti e sistemi di lubrificazione.

*e) Elementi di elettrotecnica e di elettronica:*

- unità di misura;
- correnti elettriche (continue ed alternate);
- legge di OHM;
- forze elettromotrici in un circuito semplice;
- condensatori, pile ed accumulatori;
- classificazione delle macchine elettriche;
- nozioni generali di elettronica.

*2) Elementi di topografia e di fotogrammetria:*

- a) nozioni di topografia e strumentazione necessaria per il rilevamento del sinistro stradale e nautico;
- b) nozioni di fotografia e rilievi fotografici di un sinistro: metodologie e attrezzature.

*3) Veicoli a motore e natanti:*

- a) parti strutturali dei veicoli a motore: nomenclatura;
- b) motori con alimentazione a benzina; a metano; a gas; motori Diesel; motori elettrici;
- c) organi meccanici, elettrici ed elettronici;
- d) componenti non funzionali al movimento;
- e) deformazioni e rotture a seguito di incidenti;
- f) metodologie di intervento per la riparazione: tecniche di officina e di carrozzeria, cicli di riparazione, attrezzature per le riparazioni e i controlli;
- g) generalità sulle costruzioni nautiche: materiali in uso;
- h) caratteristiche della struttura di una imbarcazione in relazione ai materiali utilizzati;
- i) sistemi di propulsione e di trasmissione del moto;
- l) attrezzature elettriche ed elettroniche di una imbarcazione.

10.2.1993

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

Nuovo giornale n. 33

4) *Elementi di stima*

a) accertamento e valutazione dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, stima per differenza di valori; con il metodo sintetico a corpo, analitico, attraverso il calcolo del valore di realizzo del relitto;

b) preventivi dei tempi per le riparazioni;

c) metodi per la determinazione costo orario mano d'opera;

d) analisi di un incidente stradale e di un incidente nautico;

e) perizia estimativa: redazione e considerazioni;

f) stima dei danni da furto e da incendio;

g) fermo tecnico;

h) criteri di elaborazione delle stime dei danni ad imbarcazioni da diporto.

## Art. 8.

*Parere della commissione nazionale*

1. La commissione nazionale per i periti assicurativi, di cui all'art. 7 della legge n. 166/1992, esprime parere in merito all'individuazione delle materie e degli argomenti, di cui al precedente art. 7, che di volta in volta formeranno oggetto del programma di esame per la prova di idoneità.

## Capo III

## COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE NAZIONALE E DELLE COMMISSIONI PROVINCIALI

## Art. 9.

*Costituzione della commissione nazionale*

1. La commissione nazionale per i periti assicurativi, composta ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 3, della legge 17 febbraio 1992, n. 166, è costituita quale organo consultivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per tutte le questioni concernenti la formazione e la tenuta del ruolo nazionale dei periti assicurativi ed esercita le funzioni attribuite ad essa dalla predetta legge.

2. Con apposito decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, vengono nominati i componenti ed i segretari della predetta commissione nazionale.

3. In sede di prima applicazione, relativamente alla nomina dei quattro rappresentanti dei periti iscritti nel ruolo, previsti all'art. 7, comma 2, punto e), della citata legge n. 166/1992, si provvede, con il decreto ministeriale di cui al comma precedente, individuando i predetti componenti tra i designati dalle rispettive organizzazioni sindacali e professionali di categoria, maggiormente rappresentative sul piano nazionale, indipendentemente dal requisito della iscrizione nel ruolo, tenuto conto che non vi sono soggetti con il predetto requisito

## Art. 10

*Funzionamento della commissione nazionale*

1. La commissione nazionale per i periti assicurativi si riunisce almeno una volta ogni bimestre solare ed ogni qualvolta il presidente ne ravvisi l'opportunità o qualora lo richieda almeno la metà dei componenti.

2. Per la trattazione di particolari argomenti o di singole questioni, il presidente può affidare ad uno o più componenti della commissione il compito di riferire alla commissione stessa.

3. La convocazione della commissione nazionale, effettuata da parte del segretario su incarico del presidente, deve essere comunicata almeno sette giorni prima la data fissata per la riunione. In caso di necessità o di urgenza, le convocazioni sono inoltrate fino a tre giorni prima la data della riunione. Possono essere effettuate a mezzo telegrafo, telescrivente ovvero fax.

4. L'ordine del giorno della riunione è comunicato ai componenti effettivi della commissione nazionale in uno nel testo della convocazione ed i relativi atti e documentazione sono depositati presso la segreteria della commissione, a disposizione dei componenti, nei cinque giorni precedenti la data della riunione. Nell'ipotesi di convocazione in via di necessità o di urgenza il deposito della documentazione in segreteria avviene nei tre giorni precedenti la data della riunione. In casi particolari, su autorizzazione del presidente, si procede all'inserimento di eventuali ulteriori pratiche concernenti gli argomenti all'ordine del giorno.

5. I componenti ed i supplenti della commissione nazionale durano in carica tre anni come previsto dall'art. 7, comma 4, della legge n. 166/1992, e possono essere confermati; le relative designazioni devono essere effettuate almeno tre mesi prima della scadenza; in mancanza delle designazioni effettuate entro il predetto termine, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede alla richiesta, ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge citata. In caso di mancanza della nuova designazione si nomina il rappresentante uscente, salvo sostituzione a designazione effettuata. In caso di impossibilità di nomina del rappresentante uscente, si provvede ugualmente alla nomina della commissione.

6. Nell'ipotesi di sostituzione di un componente, per effetto di diversa designazione o per dimissioni, si applica la stessa procedura prevista per la designazione.

7. Il numero legale per la validità delle sedute è stabilito nella metà più uno dei componenti.

8. Per l'approvazione delle deliberazioni occorre un numero di voti pari alla metà più uno dei presenti.

9. Le votazioni si effettuano di regola per alzata di mano. Si procede a scrutinio segreto quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei partecipanti alla seduta.

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

1993

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

N. 209 - 10/08/93

0. La commissione nazionale promuove di ufficio o entro sessanta giorni dalla segnalazione delle commissioni provinciali, il procedimento disciplinare di cui all'art. 12 della legge n. 166/1992. Il termine per la conclusione del detto procedimento è determinato in un anno dalla data della comunicazione all'interessato dell'apertura del procedimento disciplinare che lo riguarda.

## Art. 11.

## Istituzione e funzionamento delle commissioni provinciali

1. Le commissioni provinciali per i periti assicurativi, istituite ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 166, sono istituite presso ogni camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura ed esercitano le funzioni attribuite ad esse dalla predetta legge.

2. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente regolamento, il presidente di ogni camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura provvede alla nomina per il primo triennio, di componenti la commissione provinciale per i periti assicurativi, nella composizione prevista dall'art. 8, comma 2, della legge n. 166/1992. Il presidente è tenuto a dare avviso dell'avvenuta costituzione della commissione, comunicando altresì i nominativi dei componenti e le eventuali variazioni, entro i successivi trenta giorni, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private - Ruolo nazionale dei periti assicurativi.

3. Le commissioni provinciali si riuniscono almeno una volta ogni trimestre ed ogni qualvolta il presidente ne avvisi l'opportunità o qualora lo richiedano almeno tre componenti.

4. Per il funzionamento delle commissioni provinciali si applicano le disposizioni di cui all'art. 40, punti 2-3-4, del presente regolamento.

5. In sede di rinnovo, i componenti delle commissioni provinciali possono essere confermati; le relative designazioni devono essere effettuate almeno tre mesi prima della scadenza: in mancanza, il presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura provvede direttamente all'individuazione dei componenti di cui alla lettera c), comma 2, dell'art. 8 della legge n. 166/1992, entro un mese dalla scadenza. In caso di mancanza della nuova designazione si nomina il rappresentante uscente, salvo sostituzione a designazione effettuata. In caso di impossibilità di nomina del rappresentante uscente, si provvede ugualmente alla nomina della commissione.

6. Nell'ipotesi di sostituzione di un componente, per effetto di diversa designazione o per dimissioni, si applica la stessa procedura prevista per la designazione.

7. Il numero legale per la validità delle sedute è stabilito nella presenza di almeno tre componenti.

8. Per l'approvazione delle deliberazioni occorre un numero di voti pari alla metà più uno dei presenti.

9. Le votazioni si effettuano di regola per alzata di mano. Si procede a scrutinio segreto quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei partecipanti alla seduta.

## Capo II

## DISPOSIZIONI TRANSITORIE

## Art. 12

Presentazione della domanda - Art. 16, comma 1  
Modalità e requisiti

1. Gli aventi titolo all'esonero dalla prova di idoneità, ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 17 febbraio 1992, n. 166, necessaria per l'iscrizione nel ruolo nazionale dei periti assicurativi, devono presentare, entro e non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente regolamento, domanda di iscrizione in carta legale al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo - Ruolo nazionale dei periti assicurativi - Via Campania, 59/c - 00187 Roma, ed inoltrarla a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (vedi schema semplificato - allegato B).

2. La domanda di iscrizione deve indicare i seguenti dati:

- cognome e nome;
- luogo e data di nascita;
- cittadinanza;
- residenza;
- codice fiscale;
- godimento dei diritti civili;
- di non aver riportato condanne per i reati di cui all'art. 5, lettera c), della legge n. 166/1992;
- indirizzo della sede operativa;
- tribunale presso il quale sono svolte eventualmente funzioni di consulente del giudice o di perito di ufficio.

3. La sottoscrizione della domanda, completa dei predetti dati e dichiarazioni, deve essere autenticata con le modalità di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

4. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

- a) certificato di godimento dei diritti civili;
- b) certificato generale del casellario giudiziale;
- c) certificato rilasciato dalla competente pretura circondariale relativo ai carichi pendenti;
- d) dichiarazione sottoscritta dall'interessato che attesti che, ottenuta l'iscrizione nel ruolo nazionale, non vi sia alcuna delle incompatibilità previste dall'art. 5, comma 2, della legge n. 166/1992.

I certificati di cui alle lettere a), b), e c) devono essere stati rilasciati in data non anteriore a tre mesi dalla data della domanda di iscrizione.

e) certificazione antimafia, ai sensi dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1982, n. 936, modificata dall'art. 7 della legge 19 marzo 1990, n. 55, da richiedersi alla prefettura competente.

24-7-1993

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

Serie generale - n. 172

Nel corso della riunione presso il comune, sulla base degli elementi disponibili sono emerse le seguenti indicazioni:

A breve termine

dare attuazione immediata alle prescrizioni contenute nelle ordinanze del sindaco che prevedono alcuni interventi di salvaguardia e la sorveglianza 24 ore su 24 dell'impianto ossia:

a) scaricare l'area e rendere disponibile un sufficiente quantitativo di sabbia;

b) realizzare le opere di sigillatura delle vasche di contenimento;

c) sistemare la rete idrica antincendio;

d) controllare la messa a terra dei serbatoi fuori terra;

e) controllare il livello e le variazioni di livello dei serbatoi interrati;

f) effettuare controlli sulle acque prelevate dai pozzi nelle aree viciniori all'impianto per l'eventuale presenza di tracce di idrocarburi; prevedere l'allontanamento dei liquidi dai serbatoi fuori terra ed interrati e lo stoccaggio provvisorio in depositi viciniori a norma di legge.

Ove tale operazione non potesse realizzarsi nel breve periodo convertirsi predisporre una fossa impermeabilizzata di volume pari a circa 1000-1500 m<sup>3</sup> per consentire il contenimento all'interno dell'area dell'impianto di eventuali perdite dai serbatoi fuoriterra e relative vasche di contenimento.

A medio termine:

avendo predisposto le misure di cui sopra sarà possibile valutare il modo più razionale per lo stoccaggio provvisorio e per lo smaltimento di tutti i rifiuti pericolosi presenti nell'impianto.

Torino, 14 luglio 1993

MIRRELLI Componente quinta sezione settore chimico industriale ed ecologico della commissione nazionale per la previsione e prevenzione dei grandi rischi

93A4138

## DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

### MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 13 febbraio 1993, n. 251.

Regolamento di attuazione dell'art. 6, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 18 febbraio 1992, n. 172, recante l'istituzione del Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive.

#### IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECONFERMA CON

#### IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito in legge 18 febbraio 1992, n. 172, recante l'istituzione del Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive;

Visto, in particolare, l'art. 6, comma 3, del predetto decreto-legge n. 419/1991, con il quale è stabilito che, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro sono emanate le norme regolamentari necessarie per l'attuazione di quanto disposto al comma 1, lettera a) dello stesso articolo in materia di contributo per l'alimentazione del predetto Fondo, determinato sui premi assicurativi raccolti nel territorio dello Stato nei rami incendio, responsabilità civile diversi, auto e rischi diversi e furto, relativi ai contratti stipolati a decorrere dall'entrata in vigore del medesimo decreto-legge;

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 29 ottobre 1961, n. 1216, recante nuove disposizioni tributarie in materie di assicurazioni private e di contratti vitalizi, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 30 novembre 1992;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988, con nota n. 910112 del 18 gennaio 1993.

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

*Applicazione del contributo*

1. Le aliquote delle imposte sulle assicurazioni di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e successive modificazioni ed integrazioni, applicabili sui premi dell'assicurazione dei rami «incendio», «responsabilità civile diversi» (auto rischi diversi e furto) sono aumentate di un punto.



24-7-1993

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 172

2. Le aliquote, nella misura indicata al comma 1, si applicano sui premi pagati per i contratti di assicurazione stipulati o rinnovati a decorrere dal 2 gennaio 1992.

## Art. 2.

*Denuncia dei premi*

1. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* le imprese di assicurazione debbono presentare, all'ufficio del registro nella cui circoscrizione hanno la sede o la rappresentanza presso la quale tengono il registro di cui agli articoli da 5 a 8 della citata legge n. 1216/1961, e successive modificazioni, la denuncia dei premi che prevedono di incassare nell'anno 1992 relativi ai contratti di cui al precedente art. 1. Copia della denuncia deve essere inviata, entro lo stesso termine, all'Istituto nazionale delle assicurazioni - Gestione autonoma del Fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsione.

2. L'ufficio del registro procede alla liquidazione provvisoria dell'importo derivante dalla maggiore imposta dovuta per l'anno 1992 da ciascuna impresa, applicando l'aliquota dell'uno per cento sull'ammontare dei premi indicati nella denuncia di cui al comma 1. Il versamento della maggiore imposta è effettuato alla prima delle scadenze indicate all'art. 9, comma 3, della citata legge n. 1216/1961, successiva alla presentazione della denuncia.

3. A decorrere dal 1993 le imprese devono indicare, in allegato alla denuncia dei premi di cui all'art. 9 della citata legge n. 1216/1961, l'importo dei premi incassati relativo ai contratti indicati all'art. 1. Copia dell'allegato deve essere inviata all'ufficio del registro, competente ai sensi del precedente comma 1, ed all'Istituto nazionale delle assicurazioni - Gestione autonoma del Fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsione.

4. Il rappresentante fiscale dell'impresa stabilita in altro Stato membro della Comunità economica europea, nella denuncia mensile di cui all'art. 26 del decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 49, da presentare all'ufficio del registro di Roma, dei premi incassati nel mese precedente, deve indicare separatamente i premi incassati per i rami per i quali si applica la maggiorazione dell'imposta.

5. Per le assicurazioni stipulate da contraenti domiciliati o aventi sede in Italia con assicuratori all'estero, l'imposta, compresa quella relativa ai rami per i quali si applica la maggiorazione, è liquidata e riscossa dall'ufficio del registro in base alla denuncia presentata dal contraente ai sensi dell'art. 11 della citata legge n. 1216/1961.

## Art. 3.

*Esogazione dei contributi al Fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsione*

1. Le somme riscosse a seguito della maggiorazione dell'aliquota sono versate a cura dell'ufficio del registro alla competente sezione della tesoreria provinciale dello Stato con imputazione al capo VIII, cap. 1209, delle entrate del bilancio dello Stato.

2. Le somme affluite al cap. 1209 sono riassegnate con decreto del Ministro del tesoro ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, per essere trasferite all'Istituto nazionale delle assicurazioni - Gestione autonoma del Fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 13 febbraio 1993

*Il Ministro dell'industria  
del commercio e dell'artigianato*  
GUARINO

*Il Ministro del tesoro*  
BARUCCI

Visto, il Guardasigilli, CONSO  
Registrato alla Corte dei conti il 2 giugno 1993  
Registro n. 5 Industria, foglio n. 400

## NOTE

## AVVERTENZE

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 26 gennaio 1985, n. 1092 al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il testo e l'effettivo contenuto degli atti legislativi qui trascritti.

## CITAZIONI

Il comma 3 dell'art. 6 del D.L. n. 419/1991, prevede che «Con decreto del Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, sono emanate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le norme regolamentari necessarie per l'attuazione di quanto disposto dal comma 3, lettera a)».

Il comma 1, lettera a), del medesimo art. 3 (sopra citato) stabilisce che gli oneri di sostegno per le vittime dell'estorsione saranno sostenuti dal contributo sui premi assicurativi, raccolti nel territorio dello Stato nei rami incendio, responsabilità civile diversi, auto rischi e rami correlati ai contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto.

24-1-1991

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

Serie generale - n. 172

*Nota alle premesse*

Per il testo dell'art. 6, commi 1, lettera a), e 3, del D.L. n. 419/1991 si veda in nota al titolo.

Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamenti», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Nota all'art. 2*

Il testo degli articoli da 5 a 9 e 11 della legge n. 1216/1961 è il seguente:

«Art. 5. Per l'esercizio delle assicurazioni soggette alle imposte previste dalla presente legge, gli assicuratori nazionali e quelli esteri operanti in Italia devono tenere, per ogni esercizio annuale, secondo i rispettivi bilanci, un registro conforme al modello stabilito con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con quello per l'industria e il commercio, nel quale devono registrare tutte le somme che sono loro pagate o altrimenti soddisfatte, in Italia o all'estero, direttamente o a mezzo di agenti o incaricati, per premi ed accessori in dipendenza di dette assicurazioni.

La registrazione di ogni singolo pagamento deve essere fatta periodicamente per ogni polizza e per ciascuna delle categorie di assicurazioni indicate nelle annesse tariffe (allegati A e B), tenendo distinte le somme soggette ad imposta da quelle relative a contratti di riassicurazione e a contratti di assicurazione esenti da imposta.

Per ogni partita riscossa devono essere indicati nel registro:

a) l'agenzia o l'ufficio presso il quale la partita figura iscritta, o il nome e cognome del rappresentante o dell'incaricato speciale per le partite non iscritte in alcuna agenzia od ufficio;

b) il numero o i numeri della polizza, certificato od appendice cui la partita si riferisce;

c) la data della polizza, quando i numeri non siano sufficienti per identificarla;

d) il mese o i mesi di scadenza delle rate di premio arretrate, correnti od anticipate che, rispetto a ciascuna polizza continuativa, sono successive alla prima. Quando il mese non sia dell'anno in corso verrà indicato anche l'anno;

e) il periodo di tempo cui si riferisce l'effettuato incasso per le polizze in abbonamento, rispetto alle quali il pagamento dei premi sia regolato con conti periodici;

f) il mese in cui è stato effettuato il pagamento dal contraente. Quando il mese non sia dell'anno in corso deve essere indicato anche l'anno;

g) l'importo incassato per premio ed accessori;

h) l'importo riscosso a titolo di imposta dell'imposta.

Le partite devono essere iscritte nel registro entro il secondo mese successivo al trimestre in cui il contraente ha eseguito il pagamento distinguendole per ogni agenzia, ufficio od incaricato speciale e per periodi di tempo per ciascuno dei quali gli agenti od altri incaricati rendono i propri conti all'assicuratore, senza bisogno che, rispetto all'insieme, si segua ordine rigoroso di successione di detti periodi di tempo.

Le partite che fossero pagate direttamente alla sede dell'assicuratore e che non figurassero iscritte e pagate in un registro con ufficio, anno iscritte nel registro per ordine di mese.

Il registro può essere tenuto anche separatamente per ciascuna categoria di assicurazione e per ciascuna di gruppi di agenti od uffici o per incaricati speciali.

Inoltre è data facoltà di adattare norme sopra in questo articolo indicate per polizze di nuova emissione di quelle relative a polizze in corso.

Il registro deve essere addizionato alla fine di ciascun trimestre dell'esercizio, e deve essere chiuso e totalizzato alla fine di ciascun esercizio apponendovi una dichiarazione, datata e firmata dall'assicuratore o suoi legali rappresentanti, con cui sia constatato l'ammontare totale, da indicare in tutte lettere, dei premi ed accessori iscritti per ogni colonna del registro stesso.

Le partite riscosse nell'ultimo trimestre dell'esercizio che non abbiano potuto essere iscritte nel registro durante lo stesso ultimo trimestre potranno esservi iscritte entro i tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio. Anche per queste partite dovranno essere compiute le operazioni di cui al comma precedente.

Qualora siano tenuti più registri separati, ciascuno di essi dovrà essere come sopra addizionato e chiuso, e le cifre totali rispettive verranno riportate e riassunte in uno di questi registri, con la dichiarazione di cui all'ottavo comma per l'ammontare cumulativo di ogni colonna dei registri medesimi».

«Art. 6. — Per le partite, riscosse a mezzo di agenti od incaricati, con o senza formale procura, è data facoltà agli assicuratori di iscrivere le partite stesse nel registro di cui al precedente articolo, anziché per ogni polizza, cumulativamente per ogni rendiconto di ciascuna agente od incaricato, e per ciascuna delle categorie di assicurazioni indicate nelle allegate tariffe, raggruppando le categorie soggette ad una identica aliquota di imposta e riportando le cifre totali dell'incasso risultante da ogni rendiconto originale, con riferimento al medesimo.

L'esercizio di questa facoltà è subordinato alla condizione che la registrazione avvenga per rendiconti per tutti gli affari conclusi a mezzo di agenti o incaricati e che i rendiconti:

a) siano datati, numerati e firmati dagli agenti e incaricati;

b) presentino la distinta delle partite riscosse con tutte le indicazioni che sono prescritte per il registro dei premi;

c) siano conservati per dieci anni dagli assicuratori, tanto nazionali che esteri, presso le sedi o rappresentanze ove deve essere pure conservato il registro dei premi.

Quando gli assicuratori si avvalgono della facoltà di cui al primo comma, gli agenti e incaricati di stipulare contratti di assicurazione devono tenere il registro di cui all'art. 5 per le operazioni da loro effettuate e tenere altresì copia di tutti i rendiconti mandati all'assicuratore.

Agli effetti delle disposizioni contenute nei successivi articoli 12 e 24 i rendiconti, quando ne siano stati riportati i totali nel registro dei premi, sono considerati come parte integrante del registro medesimo».

«Art. 7. — Per il registro prescritto dall'art. 5 debbono osservarsi le norme stabilite dall'art. 2215 del codice civile. La viduazione del registro è esente da tassa di concessione governativa.

Il Ministro per le finanze, di concerto con quello per l'industria e il commercio, può consentire che il registro di cui al citato articolo sia sostituito con altro a scheda mobile, anche con sistema meccanografico».

«Art. 8. — Il registro dei premi deve essere tenuto presso la sede dell'assicuratore se italiano, o presso la sede del rappresentante in Italia dell'assicuratore estero. Per gli agenti od incaricati di cui all'art. 6 il registro deve essere tenuto presso la sede dell'agenzia od ufficio. Gli assicuratori aventi più sedi o rappresentanze devono tenere il registro presso la sede o la rappresentanza principale o presso ciascuna delle sedi o rappresentanze, che nei rapporti con i terzi sono indipendenti l'una dall'altra.


Il registro medesimo deve essere conservato per dieci anni e comportare l'annotazione dell'esercizio di cui incassa.

Per i poli di assicurazione sono ammessi, conservate per cinque anni dal giorno in cui hanno cessato di essere iscritte le polizze originarie relative alle assicurazioni assoggettate all'imposta.

«Art. 9. — Entro il 31 maggio di ogni anno gli assicuratori di abbonamento di cui all'art. 5 del presente articolo che hanno la sede o la rappresentanza presso la quale il registro di cui al presente articolo è tenuto, la cui polizza di cui all'art. 5 ha la denominazione di «polizza complessiva dei premi ed accessori», non sono tenuti ad eseguire, su ogni anno, il registro di cui al presente articolo, ma, per ogni assicurazione, secondo le disposizioni dell'art. 5 del presente articolo».

Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale", n. 42 del 20 febbraio 1992 - Serie generale

zione in abbonamento postale - Gruppo 1 (70%)

**AZZETTA**  **UFFICIALE**  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

RTE PRIMA

Roma - Giovedì, 20 febbraio 1992

SI PUBBLICA TUTTI  
I GIORNI NON FESTIVI

IONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
ISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 36

GGE 19 febbraio 1992, n. 142.

**Disposizioni per l'adempimento di obblighi  
derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comu-  
ità europee (legge comunitaria per il 1991).**

## CAPO III

## ASSICURAZIONI

## Art. 26.

*Libera prestazione di servizi in materia di assicurazioni della circolazione di autoveicoli: criteri di delega)*

L'attuazione della direttiva del Consiglio 90/618/CEE dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti criteri:

a) sarà fatto obbligo alle imprese comunitarie che assicurano in regime di libertà di servizi i rischi del ramo n. 10, di cui all'allegato I alla legge 10 giugno 1978, n. 295, diversi dalla responsabilità del vettore:

1) di rendere noto alle autorità competenti il nome e l'indirizzo del proprio rappresentante responsabile delle richieste di indennizzo da parte delle vittime e dei terzi aventi diritto, in caso di incidenti provocati nel territorio della Repubblica ad opera di autoveicoli ivi circolanti e dalle stesse assicurati;

2) di indicare il nome e l'indirizzo del suddetto responsabile nella polizza di assicurazioni e in altri documenti contrattuali;

3) di presentare una dichiarazione a cui risulti che le imprese stesse sono associate all'ente di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 242, e contribuiscono al Fondo di garanzia per le vittime della strada di cui all'articolo 19 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modifiche e integrazioni;

b) può essere previsto che le imprese di assicurazione comunitarie operanti nel territorio della Repubblica in regime di libera prestazione di servizi per l'assicurazione dei rischi di cui al ramo n. 10 dell'allegato I alla legge 10 giugno 1978, n. 295, debbano costituire le riserve tecniche relative a tali assicurazioni sotto il controllo del

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), conformemente alle leggi vigenti secondo il regime applicabile in via transitoria ai sensi dell'articolo 11 della direttiva;

c) al fine di evitare disparità di trattamento tra i consumatori, l'attuazione della direttiva dovrà essere coordinata con disposizioni specifiche dell'ordinamento nazionale.

## Art. 27.

*(Attuazione della direttiva del Consiglio 90/232/CEE in materia di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti. Persone trasportate)*

1. Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«L'assicurazione deve comprendere anche la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto».

## Art. 28.

*(Attuazione della direttiva del Consiglio 84/5/CEE in materia di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti. Estensione soggettiva della garanzia)*

1. L'articolo 4 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 4. - 1. Non è considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria stipulato a norma della presente legge il solo conducente del veicolo responsabile del sinistro.

20-2-1992

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 42

2. Ferme restando la disposizione di cui al secondo comma dell'articolo 1 e quella di cui al comma 1 del presente articolo, non sono inoltre considerati terzi e non hanno diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione stipulati a norma della presente legge, limitatamente ai danni alle cose:

a) i soggetti di cui all'articolo 2054, terzo comma, del codice civile;

b) il coniuge non legalmente separato, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi dei soggetti di cui al comma 1 e di quelli di cui alla lettera a), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l'assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;

c) ove l'assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b).

#### Art. 29.

*(Estensione territoriale della garanzia assicurativa ai sinistri verificatisi nel territorio degli Stati membri)*

1. Dopo l'articolo 1 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«Art. 1-bis. - 1. L'assicurazione stipulata ai sensi dell'articolo 1 copre anche la responsabilità per i danni causati nel territorio degli Stati membri della Comunità economica europea, secondo le condizioni ed entro i limiti stabiliti dalle legislazioni nazionali di ciascuno di tali Stati, concernenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, ferme le maggiori garanzie eventualmente previste dal contratto o dalla legislazione dello Stato in cui stazionano abitualmente».

#### Art. 30.

*(Massimali di garanzia)*

1. Per l'adempimento dell'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, il contratto deve essere stipulato per somme non inferiori, per ciascun sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime o dalla natura dei danni, a quelle fissate con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con lo stesso decreto sarà stabilita la data dalla quale i nuovi massimali avranno applicazione; fino a tale data si applica l'articolo 9 della legge 24 dicembre 1969, n. 990.

2. Le somme fissate a norma del comma 1 possono essere variate, sempre con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tenuto conto anche delle variazioni dell'indice generale dei prezzi al consumo desunte dalle rilevazioni dell'Istituto nazionale di statistica.

3. È comunque assicurato il rispetto dei massimali minimi previsti dalla vigente normativa comunitaria.

#### Art. 31.

*(Intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada)*

1. Il secondo comma dell'articolo 19 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Nell'ipotesi di cui alla lettera a) il risarcimento è dovuto solo per i danni alla persona. Nell'ipotesi di cui alla lettera b) il risarcimento è dovuto per i danni alla persona nonché per i danni alle cose il cui ammontare sia superiore al controvalore in

10.2.1993

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Sera - giovedì 11.33

f) dichiarazione sottoscritta, con firma autenticata, del legale rappresentante di almeno un'impresa di assicurazione o di altri enti operanti nel settore specifico, che attesti lo svolgimento continuativo dell'attività di perito assicurativo, di cui alla legge n. 166/1992, in qualità di dipendente o di lavoratore autonomo, per i cinque anni anteriori la data del 13 marzo 1992 e che indichi altresì l'ammontare dei compensi erogati all'interessato per ciascun anno di riferimento;

g) dichiarazione rilasciata dall'interessato, a mezzo atto notorio, ai sensi dell'art. 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114, e con le responsabilità di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, che attesti l'ammontare del reddito percepito e dichiarato ai fini fiscali per ciascun anno di riferimento quale compensi per l'esercizio dell'attività di perito assicurativo, ai sensi della legge n. 166/1992, degli ultimi cinque anni precedenti il 13 marzo 1992;

h) ricevuta del versamento della tassa di concessione governativa di lire centocinquantomila, prevista al n. 117, lettera b), della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni. Detto versamento deve essere effettuato all'ufficio del registro di Roma direttamente o mediante accreditamento sul conto corrente postale n. 8003 con la causale «tassa per l'iscrizione al ruolo nazionale dei periti assicurativi, di cui all'art. 5, comma 4, della legge 17 febbraio 1992, n. 166».

## Art. 13.

*Presentazione della domanda - Art. 16, comma 2  
Modalità e requisiti*

1. Gli aventi titolo a partecipare alla prova di idoneità, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 166, devono presentare in carta legale domanda di ammissione alla predetta prova, che sarà regolamentata con successivo decreto, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo - Ruolo nazionale dei periti assicurativi - Via Campania, 59/c - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente regolamento (vedi schema semplificativo - allegato C)

2. La domanda di ammissione alla prova, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge n. 166/1992, deve indicare i seguenti dati:

- cognome e nome;
- luogo e data di nascita;
- cittadinanza;
- residenza;
- codice fiscale;
- godimento dei diritti civili;
- di non aver riportato condanne per i reati di cui all'art. 5, lettera c), della legge n. 166/1992;
- indirizzo della sede operativa;
- tribunale presso il quale sono svolte eventualmente funzioni di consulente del giudice o di perito di ufficio.

3. La sottoscrizione della domanda, completa dei predetti dati e dichiarazioni, deve essere autenticata con le modalità di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

4. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti

a) dichiarazione sottoscritta, con firma autenticata, del legale rappresentante di almeno un'impresa di assicurazione o di altri enti operanti nel settore specifico, che attesti lo svolgimento continuativo dell'attività di perito assicurativo, di cui alla legge n. 166/1992, in qualità di dipendente o di lavoratore autonomo, per i due anni anteriori la data del 13 marzo 1992 e che indichi altresì l'ammontare dei compensi erogati all'interessato per ciascun anno di riferimento;

b) dichiarazione rilasciata dall'interessato, a mezzo atto notorio, ai sensi dell'art. 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114, e con le responsabilità di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, che attesti l'ammontare del reddito percepito e dichiarato ai fini fiscali per ciascun anno di riferimento quali compensi per l'esercizio dall'attività di perito assicurativo, ai sensi della legge n. 166/1992, degli ultimi due anni precedenti il 13 marzo 1992.

## Capo V

## DISPOSIZIONI FINALI

## Art. 14.

*Termini del procedimento*

1. Sulle domande di iscrizione, presentate ai sensi dell'art. 5 e dell'art. 16, comma 1, della legge n. 166/1992 e con le modalità di cui al presente regolamento, si pronuncia il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con provvedimento motivato, sentita la commissione nazionale per i periti assicurativi di cui all'art. 7 della citata legge, entro centoventi giorni dalla data di ricevimento delle domande stesse.

2. Entro il termine di cui al comma 1, sulla domanda di ammissione alla prova di idoneità, presentata ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge n. 166/1992 e con le modalità di cui all'art. 13 del presente regolamento, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato accerta, sentita la commissione nazionale per i periti assicurativi di cui all'art. 7 della citata legge, l'esistenza del titolo per l'ammissione alla predetta prova di idoneità.

## Art. 15.

*Responsabilità del procedimento*

1. L'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, relativi alle domande previste ai capi I, II e IV del presente regolamento, è la divisione VI della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, cui è stata affidata la tenuta del predetto ruolo.

992

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Secon. generali n. 33

presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà  
posto nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della  
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di  
questo decreto e di farlo osservare.

Roma, 9 settembre 1992

Il Ministro: GUARINO

Il Guardasigilli MARILLI  
istrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 1992  
ris. n. 18, Industria, foglio n. 134

ALLEGATO A

Schema di domanda in carta legale per l'iscrizione nel ruolo nazionale  
dei periti assicurativi, ai sensi dell'art. 5 della legge 17 febbraio  
1992, n. 166.

RACCOMANDA A.R.

Al Ministero dell'Industria, del  
commercio e dell'artigianato -  
Direzione generale delle assi-  
curazioni private e di interesse  
collettivo - Ruolo nazionale  
periti assicurativi - Via Cam-  
pania, 59/c - 00187 ROMA

Il sottoscritto ..... (cognome e nome),

nato a ..... il ..... (c.a.p.),

residente in ..... (c.a.p.),

titolo di studio di ..... codice

fiscale n. .... operante

in ..... (indirizzo completo della sede operativa), con funzioni di consulente del  
giudice o quale perito di ufficio presso il tribunale di .....  
(eventuale), chiede di essere iscritto nel ruolo nazionale dei periti  
assicurativi, ai sensi dell'art. 5 della legge 17 febbraio 1992, n. 166.

Al fine dichiara, sotto la propria responsabilità,

a) di essere cittadino italiano (o di rientrare in uno dei casi  
di dalla lettera a) dell'art. 5, primo comma, della legge 17 febbraio  
n. 166);

b) di godere dei diritti civili;

c) di essere residente in ..... c.a.p. ....

d) di non aver riportato condanne per i delitti previsti alla  
lettera c) dell'art. 5 della legge n. 166/92;

e) di essere in possesso del diploma di scuola media secondaria  
o di indirizzo tecnico di .....  
laurea in .....

f) di aver superato la prova di idoneità prevista alla lettera e),  
primo comma, dell'art. 5 della legge n. 166/92 nella sessione  
di ..... (eventuale) di non dover sostenere la prova di idoneità trovandosi nelle  
condizioni previste dalla stessa lettera e), primo comma, dell'art. 5 della  
legge n. 166/92.

A dimostrazione di quanto sopra allega alla presente:

- 1) certificato di godimento dei diritti civili;
- 2) certificato rilasciato dalla competente procura circondariale  
relativo ai carichi pendenti;
- 3) certificato del casellario giudiziario generale;
- 4) fotocopia autenticata del titolo di studio;
- 5) certificazione antimafia, ai sensi dell'art. 2 della legge 23  
dicembre 1982, n. 936, modificata dall'art. 7 della legge 19 marzo 1990  
n. 96, rilasciata dalla prefettura competente.

6) ricevuta del versamento della tassa di concessione governativa  
di lire centocinquanta mila, effettuato all'ufficio del registro di Roma  
(direttamente o) mediante accredito sul conto corrente postale  
n. 3003 con la causale attesa per l'iscrizione al ruolo nazionale dei periti  
assicurativi, di cui all'art. 5, comma 4 della legge 17 febbraio 1992,  
n. 166;

7) dichiarazione sottoscritta dove risulta che, ottenuta l'iscrizione  
nel ruolo, non svolge attività di agente o mediatore di assicurazione  
né di riparatore di veicoli e di natanti né ha in corso rapporti di lavoro  
dipendente;

8) in alternativa all'idoneità conseguita nell'esame per l'iscrizione  
nel ruolo (punto f), presenta i seguenti documenti:

1) fotocopia autenticata del diploma di perito industriale in area  
meccanica o del diploma di laurea in ingegneria;

2) certificazione rilasciata dal consiglio nazionale dell'ordine  
professionale presso il quale risulta iscritto, dalla quale risulta l'avvenuta  
iscrizione da almeno tre anni;

3) dichiarazione sottoscritta, con firma autenticata, del legale  
rappresentante di almeno un'impresa di assicurazione o di altri enti  
operanti nel settore specifico, che attesta lo svolgimento per tre anni  
(non oltre il 13 marzo 1993) dell'attività di perito assicurativo, di cui alla  
legge n. 166/92, in qualità di dipendente o di lavoratore autonomo, e che  
indica altresì l'ammontare dei compensi erogati per ciascun anno di  
riferimento;

4) dichiarazione rilasciata, a mezzo atto notorio, ai sensi  
dell'art. 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114, e con le responsabilità di  
cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, che attesta l'ammontare del reddito  
percepito nei tre anni e dichiarato ai fini fiscali per ciascun anno di  
riferimento quali compensi per l'esercizio dell'attività di perito  
assicurativo, ai sensi della legge n. 166/92.

Data .....

Firma autenticata

ALLEGATO B

Schema di domanda in carta legale per l'iscrizione nel ruolo nazionale  
dei periti assicurativi, ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 17  
febbraio 1992, n. 166.

RACCOMANDA A.R.

Al Ministero dell'Industria, del  
commercio e dell'artigianato -  
Direzione generale delle assi-  
curazioni private e di interesse  
collettivo - Ruolo nazionale  
periti assicurativi - Via Cam-  
pania, 59/c - 00187 ROMA

Il sottoscritto ..... (cognome e nome),

nato a ..... il ..... (c.a.p.),

residente in ..... (c.a.p.),

titolo di studio di ..... codice

fiscale n. .... operante

in ..... (indirizzo completo della sede operativa), con funzioni di consulente del  
giudice o quale perito di ufficio presso il tribunale di .....  
(eventuale) chiede di essere iscritto nel ruolo nazionale dei periti  
assicurativi, ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 17 febbraio 1992,  
n. 166.

Al fine dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere in  
possesso dei requisiti previsti dall'art. 5, comma 1, lettere a), b) e c),  
della citata legge n. 166/92.

Dichiaro altresì di aver esercitato con continuità l'attività di perito  
assicurativo per l'accertamento e la stima di danni alle cose derivanti  
dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei  
natanti, soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nei  
cinque anni precedenti il 13 marzo 1992.

10-2-1993

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 33

Allega pertanto alla domanda

- a) certificato di godimento dei diritti civili;
- b) certificato generale del casellario giudiziale;
- c) certificato rilasciato dalla competente pretura circondariale relativo ai carichi pendenti;
- d) dichiarazione sottoscritta che attesta che, ottenuta l'iscrizione nel ruolo nazionale, non vi è alcuna delle incompatibilità previste dall'art. 5, comma 2, della legge n. 166/1992;
- e) certificazione antimafia, ai sensi dell'art. 2 della legge 23 novembre 1982, n. 936, modificato dall'art. 7 della legge 19 marzo 1990 n. 55, rilasciata dalla Prefettura competente;
- f) dichiarazione sottoscritta, con firma autenticata, del legale rappresentante di almeno un'impresa di assicurazione o di altri enti operanti nel settore specifico, che attesta lo svolgimento continuativo dell'attività di perito assicurativo, di cui alla legge n. 166/1992, in qualità di dipendente o di lavoratore autonomo, per i cinque anni anteriori la data del 14 marzo 1992 e che indica altresì l'ammontare dei compensi erogati per ciascun anno di riferimento;
- g) dichiarazione a mezzo atto notorio, ai sensi dell'art. 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114, e con le responsabilità di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, che attesta l'ammontare del reddito percepito e dichiarato ai fini fiscali per ciascun anno di riferimento, quali compensi per l'esercizio dell'attività di perito assicurativo, ai sensi della legge n. 166/1992, degli ultimi cinque anni precedenti il 13 marzo 1992;
- h) ricevuta in originale del versamento della tassa di concessione governativa di lire centocinquanta mila, effettuato all'ufficio del registro di Roma direttamente o mediante accreditamento sul conto corrente postale n. 8003.

Data, .....

Firma autenticata

## ALLEGATO C

Schema di domanda in carta legale per la partecipazione alla prova di idoneità necessaria per l'iscrizione nel ruolo nazionale dei periti assicurativi, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 166.

RACCOMANDATA A.R.

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo - Ruolo nazionale periti assicurativi - Via Campania, 59/c - 00187 ROMA

Il sottoscritto..... (cognome e nome), nato a..... il..... (c.a.p.), residente in..... (c.a.p.), via..... codice fiscale n....., operante in..... (indirizzo completo della sede operativa), con funzioni di consulente del giudice o quale perito di ufficio presso il tribunale di..... (eventuale), chiede di essere ammesso ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge n. 166/1992, a sostenere la prova di idoneità prevista dall'art. 5, comma 1, lettera e), della legge n. 166/1992, che verrà indetta con successivo decreto ministeriale.

Declaro sotto la propria responsabilità di essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 5, comma 1, lettere a), b) e c) della citata legge n. 166/1992

Declaro altresì di aver esercitato con continuità l'attività di perito assicurativo per l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti, soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nei due anni precedenti la data del 13 marzo 1992.

Allega pertanto alla presente

- a) dichiarazione sottoscritta con firma autenticata del legale rappresentante di almeno un'impresa di assicurazione o di altri enti operanti nel settore specifico, che attesta lo svolgimento continuativo dell'attività di perito assicurativo, di cui alla legge n. 166/92, in qualità di dipendente o di lavoratore autonomo, per i due anni anteriori la data del 13 marzo 1992 e che indica altresì l'ammontare dei compensi erogati per ciascun anno di riferimento;
- b) dichiarazione a mezzo atto notorio, ai sensi dell'art. 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114, e con le responsabilità di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, che attesta l'ammontare del reddito percepito e dichiarato ai fini fiscali per ciascun anno di riferimento quali compensi per l'esercizio dell'attività di perito assicurativo, ai sensi della legge n. 166/92, degli ultimi due anni precedenti il 13 marzo 1992

Data, .....

Firma autenticata

## NOTE

## AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

## Note alle premesse.

- Il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con D.P.R. n. 449/1959, è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 158 del 6 luglio 1959.
- Il regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, concernente l'esercizio sulle assicurazioni private è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 1925.
- La legge 24 dicembre 1969, n. 990, è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 3 gennaio 1970.
- La legge 26 febbraio 1977, n. 39, è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 26 febbraio 1977.
- La legge 13 aprile 1977, n. 114, è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 16 aprile 1977.
- La legge 12 agosto 1982, n. 576, è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 20 agosto 1982.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 9 luglio 1983.
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 18 agosto 1990.
- La legge 9 gennaio 1991, n. 20, è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 22 gennaio 1991.
- La legge 17 febbraio 1992, n. 166, è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 27 febbraio 1992.
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previa parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.



12-1993

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

N. 200 del 12-11-93

— Il comma 3 dell'art. 5 della legge n. 166/1992 è il seguente: «Le modalità della domanda di iscrizione nel ruolo, le materie e i programmi esaminali per la prova di idoneità, la composizione della commissione esaminatrice, i compensi ad essa spettanti e le modalità per la anticipazione e lo svolgimento degli esami sono disciplinati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi, per la prima attuazione della presente legge, entro tre mesi alla data della sua entrata in vigore».

— Il testo dell'art. 9 della legge n. 166/1992 è il seguente:

«Art. 9 — Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le norme per la costituzione ed il funzionamento della commissione nazionale di cui all'art. 7 e delle commissioni provinciali di cui all'art. 8».

— Il testo dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 16 della legge n. 166/1992 è il seguente:

«1. Entro il termine previsto dal comma 3 sono esonerati dalla prova di idoneità necessaria per l'iscrizione nel ruolo coloro che, essendo in possesso dei requisiti previsti all'art. 5, comma 1, lettere a), b) e c), abbiano esercitato senza soluzione di continuità l'attività di perito assicurativo per l'accertamento e la stima di danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti, soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nei cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della presente legge.

2. Possono partecipare alla prova di idoneità necessaria per l'iscrizione coloro che, essendo in possesso dei requisiti previsti all'art. 5, comma 1, lettere a), b) e c), abbiano esercitato senza soluzione di continuità l'attività di perito assicurativo per l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti, soggetti alla disciplina della citata legge n. 990 del 1969, nei due anni precedenti la data di entrata in vigore della presente legge.

3. Con decreto da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato adotta le norme per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 in conformità a quanto disposto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241».

Note all'art. 1:

— Il testo della lettera c) dell'art. 5 della legge n. 166/1992 è il seguente: «c) non abbia riportato condanna per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, contro il patrimonio, o per altro delitto non colposo per il quale sia comminata la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, o per il reato di omesso versamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, ovvero condanna comportante l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici di durata superiore a tre anni».

— Il testo dell'art. 20 della legge n. 15/1968 (Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme) è il seguente:

«Art. 20 (Autenticazione delle sottoscrizioni). — La sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della pubblica amministrazione può essere autenticata, ove l'autenticazione sia prescritta, dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco. L'autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive».

Il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalità di identificazione, la data e il luogo della autenticazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio. Per l'autenticazione delle firme apposte sui margini dei fogli intermedi è sufficiente che il pubblico ufficiale aggiunga la propria firma».

— Il comma 2 dell'art. 5 della citata legge n. 166/1992 è il seguente: «2. Non possono esercitare l'attività di perito assicurativo gli enti pubblici, le imprese o gli enti assicurativi. Non possono

esercitare l'attività di perito assicurativo in esecuzioni nel ruolo gli agenti e i mediatori di assicurazione, i riparatori di veicoli di natante e tutti coloro che hanno un rapporto di lavoro dipendente, salvo le deroghe già concesse allo scopo di aggiornare la qualità professionale».

— L'art. 7 della legge n. 55/1990 aggiunge l'art. 10 *sexies* nella legge 31 maggio 1965, n. 575, recante disposizioni contro la mafia. Se ne trascrive il testo, come modificato dall'art. 20 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203:

«Art. 10 *sexies* — 1. La pubblica amministrazione, prima di rilasciare o consentire le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni previste dall'art. 10, e prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e i subcontratti di cui al medesimo articolo deve acquisire apposita certificazione relativa all'interessato circa la sussistenza a suo carico di un procedimento per l'applicazione, a norma della presente legge, di una misura di prevenzione, nonché circa la sussistenza di provvedimenti che applicano una misura di prevenzione e dispongono divieti, sospensioni o decadenze a norma dell'art. 10, ovvero del secondo comma dell'art. 10 *quater*. Per i rinnovi, allorché la legge dispone che gli stessi abbiano luogo con provvedimento formale, per i provvedimenti comunque conseguenti a provvedimenti già disposti, salvo gli atti di esecuzione, e per i contratti derivati da altri già stipulati dalla pubblica amministrazione l'obbligo sussiste con riguardo alla certificazione dei provvedimenti definitivi o provvisori che applicano la misura di prevenzione o dispongono i divieti, le sospensioni o le decadenze. Per i contratti concernenti obbligazioni a carattere periodico o continuativo per forniture di beni o servizi, la certificazione deve essere acquisita per ciascun anno di durata del contratto.

2. La certificazione è rilasciata dalla prefettura nella cui circoscrizione gli atti o i contratti devono essere perfezionati, su richiesta dell'amministrazione o dell'ente pubblico, previa esibizione dei certificati di residenza e di stato di famiglia di data non anteriore a tre mesi.

3. Nel caso di contratti stipulati da un concessionario di opere o servizi pubblici, la certificazione, oltre che su richiesta dell'amministrazione o dell'ente pubblico interessato, può essere rilasciata anche a richiesta del concessionario, previa acquisizione dall'interessato dei certificati di residenza e di stato di famiglia di data non anteriore a tre mesi.

4. Quando gli atti o i contratti riguardano società, la certificazione è richiesta nei confronti della stessa società. Essa è altresì richiesta, se trattasi di società di capitali anche consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile o di società cooperative, di consorzi cooperativi, ovvero di consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II del codice civile, nei confronti del legale rappresentante e degli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché di ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento, e di quei soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione; per i consorzi di cui all'art. 2602 del codice civile la certificazione è richiesta nei confronti di chi ne ha la rappresentanza e degli imprenditori o società consorziate. Se trattasi di società in nome collettivo, la certificazione è richiesta nei confronti di tutti i soci; se trattasi di società in accomandita semplice, nei confronti dei soci accomandatari. Se trattasi delle società di cui all'art. 2506 del codice civile la certificazione è richiesta nei confronti di coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato.

5. Ai fini dell'applicazione della specifica disciplina dell'albo nazionale dei costruttori, la certificazione è altresì richiesta nei confronti del direttore tecnico dell'impresa.

6. Le certificazioni possono anche essere rilasciate su richiesta del privato interessato presentata alla prefettura competente per il luogo ove lo stesso ha la residenza ovvero la sede, se trattasi di società, impresa o ente. La relativa domanda, alla quale vanno allegati i certificati prescritti, deve specificare i provvedimenti, atti o contratti per i quali la certificazione è richiesta o anche solo le amministrazioni o enti pubblici interessati ed indicare il numero degli esemplari occorrenti e la persona, munita di procura speciale, incaricata di ritirarli. La certificazione deve essere acquisita dalla pubblica amministrazione o dal concessionario entro tre mesi dalla data del rilascio prodotta anche in copia autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 2 gennaio 1968, n. 15.

10/2/1992

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

Nuovo ordinamento

7. Nei casi di urgenza, in attesa che pervenga alla pubblica amministrazione o al concessionario la certificazione prefettizia, l'esecuzione dei contratti di cui all'art. 10 può essere effettuata sulla base di una dichiarazione con la quale l'interessato attesta di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione e di non essere a conoscenza della esistenza a suo carico e dei propri conviventi di procedimenti in corso per l'applicazione della misura di prevenzione o di una delle cause, ostante all'iscrizione negli albi di appaltatori o fornitori pubblici ovvero nell'albo nazionale dei costruttori. La sottoscrizione della dichiarazione deve essere autenticata con le modalità stabilite dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Le stesse disposizioni si applicano quando è richiesta l'autorizzazione di subcontratti, cessioni e cottimi concernenti la realizzazione delle opere e dei lavori e la prestazione di servizi riguardanti la pubblica amministrazione.

8. La certificazione non è richiesta quando beneficiario dell'atto contrattuale con l'amministrazione è un'altra amministrazione pubblica ovvero quando si tratta di licenze e autorizzazioni rilasciate dall'autorità provinciale di pubblica sicurezza e del loro rinnovo.

9. La certificazione non è inoltre richiesta ed è sostituita dalla dichiarazione di cui al comma 7:

a) per la stipulazione o approvazione di contratti con artigiani o con esercenti professioni intellettuali;

b) per la stipulazione o l'approvazione dei contratti di cui all'art. 10 e per le concessioni di costruzione, nonché di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione o di servizi pubblici, il cui valore complessivo non supera i cento milioni di lire;

c) per l'autorizzazione di subcontratti, cessioni e cottimi concernenti la realizzazione delle opere e la prestazione di servizi di cui alla lettera b) il cui valore complessivo non supera i cento milioni di lire;

d) per la concessione di contributi, finanziamenti e mutui agevolati e altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, per lo svolgimento di attività imprenditoriali il cui valore complessivo non supera i cinquanta milioni di lire.

10. È fatta comunque salva la facoltà della pubblica amministrazione che procede sulla base delle dichiarazioni sostitutive di richiedere successivamente ulteriore certificazione alla prefettura territorialmente competente.

11. L'impresa aggiudicataria è tenuta a comunicare tempestivamente all'amministrazione appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi.

12. Le certificazioni prefettizie, le relative istanze nonché la documentazione accessoria previste dal presente articolo sono esenti da imposte di bollo.

13. Le certificazioni prefettizie sono rilasciate entro trenta giorni dalla richiesta. Le prefetture sono tenute a rilasciare apposita ricevuta attestante la data di presentazione dell'istanza di certificazione, nonché i soggetti per cui la medesima è richiesta; trascorsi inutilmente trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, gli interessati possono sostituire ad ogni effetto la certificazione con la dichiarazione di cui al comma 7, ferma restando la possibilità per l'amministrazione di avvalersi della facoltà di cui al comma 10.

14. Chiunque, nelle dichiarazioni sostitutive di cui al presente articolo, attesta il falso è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

15. Nel caso di opere pubbliche il Ministero dei lavori pubblici ha facoltà di verificare anche in corso d'opera la permanenza dei requisiti previsti dalla presente legge per l'affidamento dei lavori. Alla predetta verifica possono altresì procedere le altre amministrazioni o enti pubblici committenti o concedenti.

16. Decorso un anno dalla firma del contratto riguardante opere o lavori per la pubblica amministrazione, l'amministrazione o ente pubblico committente o concedente è comunque tenuto ad effettuare la verifica di cui al comma 15.

— La tariffa ammessa al D.P.R. n. 641/1972 (Disciplina delle tasse sulle concessioni governative) è stata sostituita dalla nuova tariffa delle tasse sulle concessioni governative, approvata con decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 106 alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992. Il n. 117, lettera b), della tariffa ammessa al D.P.R. n. 641/1972 riguarda la tassa dovuta per l'iscrizione in albi, ruoli ed elenchi, riguardanti l'esercizio delle professioni. Per quanto riguarda l'iscrizione nel ruolo nazionale dei periti assicurativi bisogna fare ora riferimento all'art. 74 della nuova tariffa del seguente tenore: «1. Iscrizione nel ruolo nazionale dei periti assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni ai veicoli a motore ed ai natanti (legge 17 febbraio 1992, n. 166): tasse per l'iscrizione e annualità L. 15/10/90».

Il comma 4 dell'art. 5 della legge n. 166/1992 e il seguente:  
4. Alle domande di iscrizione nel ruolo deve essere allegata l'autorizzazione del versamento della tassa di concessione governativa di L. 150.000 ai sensi del n. 117, lettera b), della tariffa ammessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 e successive modificazioni. Il versamento deve essere effettuato all'ufficio del registro di Roma».

Il testo dell'art. 24 della legge n. 166/1992 è il seguente:

«Art. 24. I soggetti tenuti a produrre, ai fini della concessione di benefici e vantaggi non tributari previsti da leggi speciali, certificati rilasciati dagli uffici delle imposte dirette concernenti la propria situazione reddituale possono, in luogo dei certificati, dichiarare i fatti oggetto della certificazione. Alle dichiarazioni si applicano le disposizioni della legge 4 gennaio 1968, n. 15».

Quando il riferimento contenuto nelle norme vigenti per la concessione di benefici e vantaggi non tributari e fatto a imposte abolite dal 1° gennaio 1974, si applicano le disposizioni dell'art. 88-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 60».

Vedi all'art. 2.

— Per il testo del comma 3 dell'art. 5 della legge n. 166/1992 si veda in note alle premesse.

Vedi all'art. 3.

— La legge del 18 dicembre 1973, n. 836, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 333 del 29 dicembre 1973 e reca «Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali».

Vedi all'art. 4.

— Il testo della lettera c) dell'art. 5 della legge n. 166/1992 è il seguente: «e) abbia superato una prova di idoneità mediante esame scritto ed orale vertente su materie tecniche specialistiche concernenti l'esercizio dell'attività, salvo coloro che risultano forniti di diploma di perito industriale in area meccanica o di laurea in ingegneria e risultano iscritti nei relativi albi professionali da almeno tre anni, avendo altresì esercitato per tre anni l'attività nel settore specifico che deve risultare da idonea documentazione anche fiscale».

Vedi all'art. 5.

— Per il testo del comma 2 dell'art. 16 della legge n. 166/1992 si veda in note alle premesse.

Vedi all'art. 6.

— Il D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 12 agosto 1957 e reca «Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato».

Vedi all'art. 7.

Per il titolo della legge n. 990/1969 si veda in note alle premesse.

Vedi all'art. 8.

— Il testo dell'art. 7 della legge n. 166/1992 è il seguente:

«Art. 7 (Commissione nazionale per i periti assicurativi) — 1. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituita la commissione nazionale per i periti assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990».

2. La commissione è composta:

a) da un Sottosegretario di Stato del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che la presiede;

b) dal direttore generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, con funzioni di vice presidente;

c) da un funzionario della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo con qualifica non inferiore a primo dirigente.

1993

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 33

d) da un funzionario del Ministero del tesoro con qualifica non inferiore a primo dirigente.

e) da quattro rappresentanti dei periti iscritti nel ruolo, di cui uno due iscritti nei rispettivi albi professionali,

f) da un rappresentante delle imprese di assicurazione,

g) da un rappresentante dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP).

3. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario con la fascia non inferiore all'ottavo livello funzionale in servizio presso la Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo.

4. Tutti i componenti della commissione, nonché i supplenti per uno dei componenti di cui al comma 2, lettere c), d), e) ed f), adozione del presidente e del vice presidente, nonché i segretari ed i loro supplenti, sono nominati, per la durata di tre anni, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

5. I componenti di cui al comma 2, lettere c) ed f), nonché i relativi supplenti sono nominati su designazione delle rispettive organizzazioni locali e professionali di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Qualora dette organizzazioni non provvedano all'indicazione dei soggetti proposti entro i trenta giorni dalla data della richiesta, i componenti sono nominati di propria iniziativa dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Ai componenti ed ai loro supplenti compete, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica n. 5 del 1956, ed al decreto del Presidente della Repubblica n. 30 del 1972, n. 748, un compenso per ogni seduta che viene stabilito con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

6. I supplenti dei componenti di cui al comma 2, lettere c) ed d), sono nominati, nominativi dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su designazione effettuata dalla Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, dal Ministro del tesoro.

7. La commissione decide a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità di voti prevale quello del presidente.

8. La commissione è organo consultivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per tutte le questioni concernenti la funzione e la tenuta del ruolo. La commissione ha inoltre il compito di promuovere ed istituire i procedimenti disciplinari nei confronti degli iscritti nel ruolo e di proporre al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato i provvedimenti disciplinari da adottare.

9. all'art. 9:

— Per il testo dei commi 2 e 3 nonché del punto c) del predetto comma 2 dell'art. 7 della legge n. 166/1992 si veda in nota all'art. 8.

10. all'art. 10:

— Per il testo dei commi 4 e 5 dell'art. 7 della legge n. 166/1992 si veda in nota all'art. 8.

— Il testo dell'art. 12 della legge n. 166/1992 è il seguente:

«Art. 12. — 1. Il procedimento disciplinare è promosso dalla Commissione nazionale di cui all'art. 7, anche su segnalazione delle Commissioni provinciali di cui all'art. 8. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Il presidente della commissione nazionale dispone i necessari provvedimenti e ordina la comunicazione all'interessato della apertura del procedimento disciplinare, nomina il relatore e fissa la data della seduta per la trattazione orale.

3. La comunicazione all'interessato deve essere fatta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e deve contenere l'elenco degli atti del procedimento restano, per venti giorni dalla data della ricezione, a sua disposizione presso la Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, con facoltà per l'interessato di estrarne copia. Deve contenere, altresì, l'invito all'interessato a far pervenire alla commissione, almeno venti giorni prima della data fissata per la seduta, eventuali scritti o memorie scritte e documenti.

4. L'interessato ha facoltà di intervenire alla seduta per sostenere oralmente la propria difesa.

5. Nel giorno fissato per la trattazione orale la commissione, sentito il relatore e l'interessato, sempre che questi ne abbia fatto richiesta, adotta le proprie deliberazioni».

Nota all'art. 11

— Il comma 2 compresa la lettera c), dell'art. 8 della legge n. 166/1992 è il seguente:

«2. Le commissioni durano in carica tre anni e sono composte:

a) dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o da un suo delegato, con funzioni di presidente;

b) da un funzionario della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che assolve le funzioni di segretario;

c) da tre rappresentanti dei periti iscritti al ruolo, nominati dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di cui almeno uno iscritto nel rispettivo albo professionale designati tra gli iscritti nel ruolo dalle rispettive organizzazioni sindacali e professionali di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale».

Note all'art. 12:

— Per il testo del comma 1 dell'art. 16 della legge n. 166/1992 si veda in nota alle premesse.

— Per il testo della lettera c) del comma 2 e del comma 4 dell'art. 5 della legge n. 166/1992 si veda in nota all'art. 1.

— Per il testo dell'art. 20 della legge n. 15/1968 si veda in nota all'art. 1.

— Per il testo dell'art. 7 della legge n. 55/1990 si veda in nota all'art. 1.

— Per il testo dell'art. 24 della legge n. 114/1977 si veda in nota all'art. 1.

— Per la tariffa annessa al D.P.R. n. 641/1972 si veda in nota all'art. 1.

Note all'art. 13:

— Per il testo del comma 2 dell'art. 16 della legge n. 166/1992 si veda in nota alle premesse.

— Per il testo della lettera c) dell'art. 5 della legge n. 166/1992, dell'art. 20 della legge n. 15/1968, dell'art. 24 della legge n. 114/1977 si veda in nota all'art. 1.

Note all'art. 14

— Il testo dell'art. 5 della legge n. 166/1992 è il seguente:

«Art. 5 (Requisiti per l'iscrizione nel ruolo). — 1. Ha diritto di essere iscritto nel ruolo chiunque sia in possesso dei seguenti requisiti:

a) sia cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri della Comunità economica europea o straniero residente nel territorio della Repubblica italiana a condizione che analogo trattamento sia riservato nei Paesi di origine ai cittadini italiani, salvo il caso di apolidia;

b) abbia il godimento dei diritti civili;

c) non abbia riportato condanna per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, contro il patrimonio, o per altro delitto non colposo per il quale sia comminata la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, o per il reato di omesso versamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, ovvero condanna comportante l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici di durata superiore a tre anni.

d) sia fornito di diploma di scuola media secondaria superiore di indirizzo tecnico o di laurea.

10/2/1993

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

Nuovo giornale n. 33

1. L'abito supposto una prova di idoneità mediante esame scritto ed orale vertente su materie tecniche specialistiche concernenti l'esercizio dell'attività, salvo coloro che risultano titolari di diploma di perito industriale in area meccanica o di laurea in ingegneria e risultano iscritti nei relativi albi professionali da almeno tre anni, avendo altresì esercitato per tre anni l'attività nel settore specifico che deve risultare da idonea documentazione anche fiscale.

2. Non possono esercitare l'attività di perito assicurativo gli enti pubblici, le imprese o gli enti assicurativi. Non possono esercitare l'attività di perito assicurativo né essere iscritti nel ruolo gli agenti e i mediatori di assicurazione, i riparatori di veicoli e di natanti e tutti coloro che hanno un rapporto di lavoro dipendente, salvo le deroghe già concesse allo scopo di aggiornare la qualità professionale.

3. Le modalità della domanda di iscrizione nel ruolo, le materie e i programmi di esame per la prova di idoneità, la composizione della commissione esaminatrice, i compensi ad essa spettanti e le modalità per la partecipazione e lo svolgimento degli esami sono disciplinati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi, per la prima attuazione della presente legge, entro tre mesi dalla data della sua entrata in vigore.

4. Alla domanda di iscrizione nel ruolo deve essere allegata l'attestazione del versamento della tassa di concessione governativa di lire 150.000 ai sensi del numero 117, lettera b), della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni. Il versamento deve essere effettuato all'ufficio del registro di Roma.

5. Si applicano le norme di cui agli articoli 2, 18, 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

— Per il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 16 della legge n. 166/1992 si veda in nota alle premesse.

— Per il testo dell'art. 7 della legge n. 166/1992 si veda in nota all'art. 8.

93G0074

**DECRETO 30 dicembre 1992.****Disciplina relativa alla gestione delle scorte di prodotti petroliferi.****IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA  
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO**

Visto l'art. 5 della direttiva del Consiglio delle Comunità europee e del 20 dicembre 1968, n. 68/414;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto l'art. 19 di detta legge;

Tenuto conto che il Comitato per la gestione delle scorte di riserva di prodotti petroliferi, nel periodo di applicazione del decreto ministeriale n. 15347 in data 4 marzo 1992 non ha riscontrato carenze di prodotti di categoria B e C per le quali anzi si sono evidenziate giacenze tali da garantire un sicuro e pronto impiego di detti prodotti nell'interesse del Paese;

Ritenuto di dover comunque assicurare la prosecuzione sperimentale del decreto ministeriale n. 15347 del 4 marzo 1992 anche per l'anno 1993 per i soli prodotti di categoria A

**Decreto****Art. 1.**

La conversione delle scorte di prodotti finiti in greggio e/o semilavorati può essere effettuata nella misura massima del 40% dell'obbligo per i prodotti di categoria T e B e nella misura massima del 50% dell'obbligo per prodotti di categoria C, secondo il fattore di conversione annualmente fissato dal Ministero dell'industria e riportato nel decreto di imposizione delle scorte.

**Art. 2.**

Le raffinerie e i depositi doganali/SIF che immettono al consumo prodotti petroliferi finiti nel territorio nazionale possono convertire quota parte delle proprie scorte-prodotti in greggio secondo i criteri fissati dall'art. 1 e possono altresì trasferire tali quote di greggio e/o semilavorati presso altri impianti di raffinazione e/o presso depositi doganali abilitati allo stoccaggio di tali prodotti, dandone tempestiva comunicazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

**Art. 3.**

Le disposizioni di cui al precedente art. 2 annullano e sostituiscono per l'anno 1993 quelle previste nel decreto ministeriale 24 luglio 1987, art. 3, comma 4.

**Art. 4.**

Ai fini del soddisfacimento dell'obbligo di scorta non sono possibili trasferimenti di singole partite di prodotti finiti che siano inferiori a tonnellate 50 per i prodotti finiti.

**Art. 5.**

A decorrere dalla data del presente decreto, e per tutto l'anno 1993, presso ciascuna struttura situata nelle regioni Lazio, Abruzzo, Molise ed Umbria ed assoggettata ad un obbligo di scorta di prodotti finiti derivante dalle immissioni sul mercato interno, non è consentito, senza l'esplicita autorizzazione prevista dal successivo art. 7, il trasferimento delle scorte di prodotti finiti di categoria A in misura superiore al 60% dell'obbligo di scorta di detta categoria, al di fuori dell'area costituita dalle regioni sopra indicate.

**Art. 6.**

Per gli impianti di raffinazione presenti nell'area costituita dalle citate regioni le disposizioni di cui al precedente art. 5 si applicano ai prodotti residui dalla conversione prodotto/greggio.

**Art. 7.**

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può autorizzare singoli impianti, sentito il Comitato, a trasferire al di fuori dell'area di cui all'art. 5, scorte di

## RETTIFICHE

VERTENZA. — L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'errata-corrigenda, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

## AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Ministro delle finanze 23 dicembre 1992 recante: «Organizzazione interna del Dipartimento delle entrate». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 4 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 6 del 9 gennaio 1993).

All'art. 4, comma 3, del decreto citato in epigrafe, riportato alla pag. 8, seconda colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Con provvedimento del competente direttore generale...», leggesi: «Con provvedimento del direttore generale...», e dove è scritto: «Alle sezioni sono preposti funzionari appartenenti a profili professionali della VIII e della IX qualifica funzionale», leggesi: «Alle sezioni sono preposti funzionari appartenenti a profili professionali di qualifica funzionale non inferiore alla VII».

93A0870

Comunicato relativo al decreto del Ministro della sanità 30 dicembre 1992 recante: «Aggiornamento degli elenchi allegati alla legge 11 ottobre 1986, n. 713, sulla produzione e la vendita dei cosmetici, in attuazione della direttiva della Commissione delle Comunità europee n. 92/78/CEE». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 6 del 9 gennaio 1993).

Alla pag. 7 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, all'art. 3, comma 5, del decreto ministeriale citato in epigrafe, alla colonna b) del numero d'ordine 13, dopo l'espressione «cloruro di disobutillene ossidato», il numero benzilaminico, il simbolo Br e N deve intendersi soppresso.

93A0871

## ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato al decreto 9 settembre 1992, n. 562, riguardante: «Regolamento recante modalità per l'iscrizione nel ruolo nazionale dei periti assicurativi». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 35 del 10 febbraio 1993).

All'art. 1, comma 4, del decreto citato in epigrafe, riportato alla pag. 4 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla lettera a), dove è scritto: «a) certificato di godimento dei diritti politici», leggesi: «a) certificato di godimento dei diritti civili».

93A0872

Comunicato relativo al decreto del Ministro delle finanze 23 dicembre 1992 recante: «Organizzazione interna della Direzione generale degli affari generali e del personale». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 4 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 6 del 9 gennaio 1993).

Alla pag. 35 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, nell'art. 12, al titolo della rubrica: «Informatizzazione della gestione di tutto il personale dell'amministrazione finanziaria», deve intendersi collocato come segue:

«Art. 12

Servizio VI

CENTRO INFORMATIVO

Informatizzazione della gestione di tutto il personale dell'Amministrazione finanziaria

Divisione XIII».

93A0871

FRANCESCO NIGRO, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore  
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

29-12-1993

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 304

## LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 28 dicembre 1993, n. 542.

Disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative.

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

## Art. 1.

*Piano regolatore generale degli acquedotti*

1. Le disponibilità in conto residui del capitolo 7014 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, non impegnate alla data del 31 dicembre 1991, possono esserlo nell'anno 1994. Il Ministero dei lavori pubblici provvede ad utilizzare dette disponibilità per la predisposizione di un programma di studi e di indagini finalizzati all'aggiornamento del piano regolatore generale degli acquedotti.

2. Le somme iscritte al capitolo 8882 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1991, e non ancora impegnate, possono esserlo negli anni 1993 e 1994.

## Art. 2.

*Procedure di approvazione di progetti di opere concernenti reti ferroviarie o di impianti aeroportuali*

1. Il termine di cui all'articolo 7 della legge 15 dicembre 1990, n. 385, è prorogato fino al 31 dicembre 1994.

## Art. 3.

*Impiantistica sportiva*

1. I termini previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 7 agosto 1989, n. 289, concernenti la definizione dei programmi di impiantistica sportiva, sono prorogati al 31 dicembre 1994. I mutui sono concessi dall'Istituto per il credito sportivo utilizzando per la copertura del relativo onere contributivo lo stanziamento di cui all'articolo 27,

comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412. I mutui a favore di enti locali sono assistiti, a carico dello stanziamento suddetto, dalla contribuzione pari ad una rata di ammortamento costante annua posticipata al 6 per cento, comprensiva di capitale e di interessi, rimanendo la parte ulteriore della rata di ammortamento a carico degli enti beneficiari. I mutui a favore dei soggetti indicati nel secondo comma dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, come sostituito dall'articolo 2 della legge 18 febbraio 1983, n. 50, sono assistiti dal contributo del 7,50 per cento sugli interessi.

2. Sono attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le competenze statali in materia di impiantistica sportiva già appartenenti al soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo.

3. Le regioni e le province autonome continuano ad assicurare le necessarie risorse per il funzionamento delle rispettive organizzazioni turistiche anche ai sensi del comma settimo dell'articolo 4 della legge quadro 17 maggio 1983, n. 217.

## Art. 4.

*Rinvio del termine per l'approvazione dei bilanci 1993 e 1994 e proroga dei termini per la comunicazione agli enti locali dei contributi erariali.*

1. Per l'esercizio 1993 il termine di deliberazione dei bilanci di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142, resta fissato al 28 febbraio 1993. Decorso infruttuosamente il termine, l'organo regionale di controllo attiva immediatamente le procedure previste dal comma 2 dell'articolo 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Le province, i comuni e le comunità montane, nelle more dell'approvazione dei bilanci di previsione da parte dell'organo di controllo, possono effettuare, per ciascun capitolo, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme definitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.

2. Il termine del mese di settembre previsto dagli articoli 36, 37, 38, 39 e 40 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per la comunicazione agli enti locali dei contributi erariali per il biennio 1994-1995, resta fissato al 31 dicembre 1993.

3. Per l'esercizio 1994, il termine di deliberazione dei bilanci di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è prorogato al 28 febbraio 1994. Per l'inosservanza e per la gestione finanziaria 1994 si applicano le disposizioni del secondo e terzo periodo del comma 1.

29-12-1993

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 304

2. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo delle disponibilità di cui al capitolo 1222 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1993. Le somme non impegnate entro l'anno 1993 possono esserlo nell'anno 1994.

3. Per l'anno 1994 i cittadini extracomunitari, regolarmente residenti in Italia ed iscritti nelle liste di collocamento, sono equiparati ai cittadini italiani non occupati, iscritti nelle liste di collocamento, per quanto attiene all'assistenza sanitaria erogata in Italia dal Servizio sanitario nazionale ed al relativo obbligo contributivo di cui all'articolo 63 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. All'articolo 3 del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992, n. 390, è aggiunto il seguente comma:

«4-bis. Per la prosecuzione nell'anno 1994 degli interventi straordinari di cui all'articolo 1, le somme non impegnate nell'anno 1993 possono esserlo nell'anno successivo.»

5. L'articolo 4 del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992, n. 390, è sostituito dal seguente:

«Art. 4 (Ordini di accreditamento). — 1. Per l'attuazione degli interventi connessi con le attività indicate nel presente capo, il Presidente del Consiglio dei Ministri ripartisce le disponibilità di cui all'articolo 3, comma 1, tra le amministrazioni interessate che provvedono alle attività di rispettiva competenza a mezzo dei prefetti o di altri funzionari preposti ad uffici della pubblica amministrazione con ordini di accreditamento anche in deroga ai limiti di somma stabiliti dalle norme sulla contabilità generale dello Stato. Beneficiari degli ordini di pagamento emessi dai prefetti o dagli altri funzionari potranno essere anche gli enti locali, la Croce rossa italiana ed ogni altra istituzione ed organizzazione operante per finalità umanitarie, previsti dall'articolo 1, comma 4, del presente decreto.

2. I funzionari di cui al comma 1 sono tenuti a presentare, per semestri, i rendiconti amministrativi delle somme erogate alle competenti ragionerie regionali dello Stato unitamente ad una relazione. Gli enti locali, la Croce rossa italiana e le altre istituzioni ed organizzazioni di cui al comma 1 sono tenuti a presentare i rendiconti semestrali relativi alle somme ricevute unitamente ad una relazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.»

## Art. 39.

*Sperimentazione coordinata di progetti adolescenti con finalità preventiva*

1. Le somme iscritte sul capitolo 4235 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il 1992 ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del

Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, non impegnate entro l'anno 1993 possono esserlo nell'anno 1994.

## Art. 40.

*Comitato per la cooperazione nelle zone del confine nord-orientale e nell'Adriatico*

1. Le funzioni del Comitato interministeriale di coordinamento delle attività di cooperazione nelle zone del confine nord-orientale e nell'Adriatico, istituito dall'articolo 8 del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992, n. 390, sono prorogate per il triennio 1993-1995.

2. Per consentire il funzionamento del Comitato interministeriale di cui all'articolo 1, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1993 e di lire 50 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995. Al relativo onere si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 1135 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno 1993 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

3. È autorizzata la spesa di lire 75 miliardi:

a) per il finanziamento degli studi per il piano di bacino del fiume Isonzo in territorio sloveno;

b) per il proseguimento degli studi finalizzati alla redazione del piano di bacino dello stesso fiume Isonzo in territorio italiano;

c) per la progettazione e l'esecuzione delle opere di regolazione delle acque di bacino del medesimo fiume Isonzo, nel rispetto della legislazione vigente in materia ambientale ed in conformità alle indicazioni dell'Autorità di bacino.

4. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dei lavori pubblici, sentita l'Autorità di bacino competente per territorio, la somma di cui al comma 3 è ripartita tra il Ministero degli affari esteri, l'Autorità di bacino sopramenzionata e il Ministero dei lavori pubblici.

5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3 si provvede con le disponibilità in conto residui iscritte al capitolo 7725 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio nel conto dei residui.

## Art. 41.

*Ruolo nazionale dei periti assicurativi*

1. È differito al 31 dicembre 1994 il termine del 13 marzo 1993, previsto dall'articolo 16, comma 4, della legge 17 febbraio 1992, n. 166, relativo alla decorrenza degli effetti della disposizione di cui all'articolo 4 della medesima legge, concernente l'obbligatorietà dell'iscrizione nel ruolo nazionale dei periti assicurativi.

28-2-1992

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

N. 49

LEGGE 7 febbraio 1992, n. 171.

Concessione di un contributo straordinario all'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente (ISMEO).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

### Art. 1.

1. È concesso un contributo straordinario dello Stato di lire un miliardo per l'anno 1991 in favore dell'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente (ISMEO) a titolo di concorso nel ripiano del disavanzo di amministrazione alla data del 31 dicembre 1990.

### Art. 2.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire un miliardo per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Interventi vari di competenza del Ministero degli affari esteri».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

### Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 febbraio 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DE MICHELIS, *Ministro degli affari esteri*

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI

### LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2947):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DE MICHELIS) il 30 luglio 1991.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede deliberante, il 12 settembre 1991, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 7ª.

Esaminato dalla 3ª commissione (Affari esteri) il 13 ottobre 1991 e approvato il 13 novembre 1991.

Camera dei deputati (atto n. 1607):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri) in sede legislativa il 2 dicembre 1991, con pareri delle commissioni I, V e VII.

Esaminato dalla III commissione e approvato, con modificazioni, il 28 gennaio 1992.

Senato della Repubblica (atto n. 2947 B):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri) in sede deliberante il 29 gennaio 1992, con parere della commissione 5ª.

Esaminato dalla 3ª commissione e approvato il 29 gennaio 1992.

92G0188

LEGGE 18 febbraio 1992, n. 172.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, recante istituzione del Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

### Art. 1.

1. Il decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, recante istituzione del Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi previsti dalla legge 15 dicembre 1990, n. 395, entro il termine del 31 ottobre 1992, con l'osservanza dei principi, modalità e criteri direttivi contenuti nella legge stessa.

3. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 346.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 febbraio 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARTELLI, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI



28 - 1992

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

N. 418 - 24 FEBBRAIO 1992 - P. 473

## ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 31 DICEMBRE 1991, N. 419.

All'articolo 1, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. A titolo di contributo per il ristoro del pregiudizio subito e corrisposta una elargizione di una somma di danaro in favore di chi, esercitando un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, ed avendo opposto un rifiuto a richieste di natura estorsiva o, comunque, non avendovi aderito, subisce nel territorio dello Stato un danno a beni mobili o immobili in conseguenza di fatti delittuosi commessi, anche al di fuori dell'esistenza di un vincolo associativo, per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 416-bis del codice penale».

L'articolo 9 è soppresso.

All'articolo 10, al comma 1, le parole: «629-bis.» sono soppresse.

All'articolo 11, al comma 1, le parole: «629-bis.» sono soppresse.

L'articolo 12 è soppresso.

## NOTE

## AVVERTENZA

Il decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 1 del 2 gennaio 1992.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 31.

## LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 6259):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (ANDREOTTI) e dal Ministro di grazia e giustizia (MARTELLI) il 2 gennaio 1992.

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 2 gennaio 1992, con pareri delle commissioni I, V, VI, X e XI.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, l'8 gennaio 1992.

Esaminato dalla II commissione il 28 gennaio 1992.

Esaminato in aula l'11 febbraio 1992 e approvato il 12 febbraio 1992.

Senato della Repubblica (atto n. 3234):

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, il 12 febbraio 1992 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 6ª e 10ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 13 febbraio 1992.

Esaminato dalla 2ª commissione il 13 febbraio 1992.

Esaminato in aula e approvato il 13 febbraio 1992.

92G0195

LEGGI 24 febbraio 1992, n. 418

Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 418, recante modifica del termine in materia di giudizio disciplinare nei confronti di magistrati ordinari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato.

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 418, recante modifica del termine in materia di giudizio disciplinare nei confronti di magistrati ordinari.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 25 ottobre 1991, n. 326.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 febbraio 1992

## COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARTELLI, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI

## NOTE

## AVVERTENZA:

Il decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 418, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 1 del 2 gennaio 1992.

In questa stessa *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 30, è ripubblicato il testo del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 418, corredato della relativa nota, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

## LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 6258):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (ANDREOTTI) e dal Ministro di grazia e giustizia (MARTELLI) il 2 gennaio 1992.

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 2 gennaio 1992, con parere della commissione I.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, l'8 gennaio 1992.

Esaminato dalla II commissione il 22 gennaio 1992.

Esaminato in aula l'11 febbraio 1992 e approvato il 12 febbraio 1992.

Senato della Repubblica (atto n. 3235):

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, il 12 febbraio 1992, con parere della commissione 1ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 13 febbraio 1992.

Esaminato dalla 2ª commissione il 13 febbraio 1992.

Esaminato in aula e approvato il 13 febbraio 1992.

92G0194

1992

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 49

sto del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 1 del 2 gennaio 1992), coordinato con la legge di conversione 18 febbraio 1992, n. 172 (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 11), recante: «Istituzione del Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive».

## AVVERTENZA

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di Grazia e Giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La legge di conversione del presente decreto, oltre a convertire il decreto (art. 1, comma 1), contiene anche altre disposizioni (art. 1, commi 2 e 3) il cui testo è riportato in appendice.

## Capo I

## DANNI PATRIMONIALI CAGIONATI PER FINALITÀ ESTORSIVE

## Art. 1.

Elargizioni pecuniarie a ristoro di danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive

1. *A titolo di contributo per il ristoro del pregiudizio subito è corrisposta una elargizione di una somma di danaro in favore di chi, esercitando un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, ed avendo opposto un rifiuto a richieste di natura estorsiva o, comunque, non avendovi aderito, subisce nel territorio dello Stato un danno a beni mobili o immobili in conseguenza di fatti delittuosi commessi, anche al di fuori dell'esistenza di un vincolo associativo, per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 416-bis del codice penale (a).*

2. L'elargizione è corrisposta, nei limiti della dotazione del Fondo, di cui all'articolo 5, a condizione che:

a) si tratti di danno provocato allo scopo di costringere la vittima a non opporre un rifiuto a richieste di natura estorsiva o a recedere dal rifiuto opposto a tali richieste, ovvero si tratti di danno comunque causato per finalità di ritorsione conseguente al rifiuto medesimo;

b) il rifiuto di cui alla lettera a) o, comunque, la mancata adesione alle richieste estorsive, permangano anche in epoca successiva alla presentazione della domanda di cui all'articolo 3;

c) la vittima non abbia concorso nel fatto delittuoso, ovvero in reati con questo connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale (b).

d) la vittima, al tempo dell'evento e successivamente, non risulti sottoposta a misura di prevenzione, o al relativo procedimento di applicazione, ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423 (c), e 31 maggio 1965, n. 575, e successive modifiche ed integrazioni (d), né risulti destinataria di provvedimenti che dispongono divieti, sospensioni o decadenze a norma degli articoli 10 e 10-*quater*, comma secondo, della medesima legge 31 maggio 1965, n. 575 (d), salvi gli effetti della riabilitazione;

e) il danno patrimoniale superi, per ammontare, quello eventualmente coperto, anche indirettamente, da polizza assicurativa;

f) il fatto delittuoso sia stato denunciato all'autorità giudiziaria senza ritardo e con l'esposizione di tutti i particolari dei quali si abbia conoscenza.

3. Non si tiene conto della condizione di cui alla lettera d) del comma 2 quando la vittima fornisce un rilevante contributo all'autorità di polizia o all'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato dal quale è derivato il danno, o di reati con questo connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale (b).

4. L'elargizione è corrisposta in relazione ad eventi verificatisi successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

(a) Si riproduce il testo dell'art. 416-bis del codice penale, introdotto dall'art. 1 della legge 13 settembre 1982, n. 646, poi modificato dall'art. 36, comma 2, della legge 19 marzo 1990, n. 55:

«Art. 416-bis (Associazione di tipo mafioso). — Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da tre a sei anni

(a). Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da quattro a nove anni

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni nei casi previsti dal primo comma e da cinque a quindici anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

## CAZZOLA UGOSSO DELLA REGALBIA F. S. S. S. S.

1. Nel caso di più reati commessi da una persona, il giudice, in base alle circostanze, può disporre, per il più grave dei reati, la misura di prevenzione di tipo affettivo, e per gli altri reati, la misura di prevenzione di tipo patrimoniale.

2. Le misure di prevenzione di tipo affettivo, abilitativo, autorizzatorio, concessivo, inscrivibile, di tipo patrimoniale e di tipo economico, sono applicate a carico del reo, il quale è tenuto a provvedere alle spese di esecuzione delle misure di prevenzione di tipo affettivo, abilitativo, autorizzatorio, concessivo, inscrivibile, di tipo patrimoniale e di tipo economico.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla categoria delle altre associazioni e comunque localmente denominate che, al di fuori della forma minimali previste dall'articolo precedente, scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

4. Si trascrive il testo dell'art. 42 del codice di procedura penale come modificato dall'art. 1 del D.L. 20 novembre 1991, n. 367 convertito, con modificazioni, dalla legge 20 gennaio 1992, n. 8.

«Art. 42 (Casi di commessione)». 1. Si ha commessione di procedimenti:

a) se il reato per cui si procede è stato commesso da più persone in concorso o cooperazione tra loro, o se più persone con condotte indipendenti hanno determinato l'evento;

b) se una persona è imputata di più reati commessi con una sola azione od omissione ovvero con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso;

c) se gli atti per cui si procede gli uni sono stati commessi per eseguire o per occultare gli altri in occasione di questi ovvero per conseguire o assicurare al colpevole o ad altri il profitto, il prezzo o il reddito o l'impianto.

5. La legge n. 1474/1986 concerne «Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità».

6. La legge n. 575/1965 reca disposizioni contro la mafia. Si trascrive il testo vigente degli articoli 10 e 10-*quater* di detta legge:

«Art. 10 (prima sostituito dall'art. 19 della legge 13 settembre 1982, n. 646, poi così sostituito dall'art. 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successivamente integrato dall'art. 20 del D.L. 13 maggio 1991, n. 203). — 1. Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una misura di prevenzione non possono ottenere:

a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;

b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali;

c) concessioni di costruzione, nonché di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessione di servizi pubblici;

d) iscrizioni negli albi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione e nell'albo nazionale dei costruttori, nei registri della camera di commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri dei commissionari astatori presso i mercati annonari all'ingrosso;

e) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati.

f) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali.

2. Il provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione determina la decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1, nonché il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione e relativi subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le iscrizioni sono cancellate a cura degli organi competenti.

3. Nel caso di più reati commessi da una persona, il giudice, in base alle circostanze, può disporre, per il più grave dei reati, la misura di prevenzione di tipo affettivo, e per gli altri reati, la misura di prevenzione di tipo patrimoniale.

4. Le misure di prevenzione di tipo affettivo, abilitativo, autorizzatorio, concessivo, inscrivibile, di tipo patrimoniale e di tipo economico, sono applicate a carico del reo, il quale è tenuto a provvedere alle spese di esecuzione delle misure di prevenzione di tipo affettivo, abilitativo, autorizzatorio, concessivo, inscrivibile, di tipo patrimoniale e di tipo economico.

5. La legge n. 1474/1986 concerne «Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità».

6. Per le licenze ed autorizzazioni di polizia e di commercio di quelle relative alle armi, munizioni ed esplosivi e per gli altri provvedimenti di cui al comma 1 le decadenze e i divieti previsti dal presente articolo possono essere esclusi dal giudice nel caso in cui per effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all'interessato e alla famiglia.

5-bis. *Salvo che si tratti di provvedimenti di carattere affettivo o comunque conseguenti ai provvedimenti già disposti ovvero di contratti derivanti da altri già stipulati dalla pubblica amministrazione, le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni indicate nel comma 1 non possono essere ritirate o cancellate e la conclusione dei contratti o subcontratti indicati al comma 2 non può essere consentita a favore di persona, per cui, in attesa di corso al provvedimento di prevenzione senza che sui dati presenti sul conto bancario del giudice competente il quale può disporre, in ordine al provvedimento di divieto e alle sospensioni previste a norma del comma 5, il provvedimento amministrativo di cui al comma 1 non sia stato impugnato, il giudice non provvede e comunque, per motivi conclusivi, non può essere revocata la data in cui la pubblica amministrazione ha provveduto alla concessione.*

«Art. 10-*quater* (aggiunto dall'art. 20 della legge 13 settembre 1982, n. 646, poi modificato dall'art. 5 della legge 18 marzo 1990, n. 55). — Il tribunale, prima di adottare alcuno dei provvedimenti di cui al comma 1 dell'art. 10 chiama, con decreto motivato ad intervenire nel procedimento le parti interessate, le quali possono anche con l'assistenza di un difensore svolgere in camera di consiglio le loro deduzioni e chiedere l'acquisizione di ogni elemento utile al fine della decisione. *Atti dei relativi confronti si applicano le disposizioni degli articoli 2-bis e 2-ter.*

I provvedimenti previsti dal comma 1 dell'art. 10 possono essere adottati, su richiesta del procuratore della Repubblica o del questore, quando ne ricorrano le condizioni, anche dopo l'applicazione della misura di prevenzione. Sulla richiesta provvede lo stesso tribunale che ha disposto la misura di prevenzione, con le ferme previste per il relativo procedimento e rispettando la divisione di cui al precedente comma.

Si applicano le disposizioni di cui al primo e al secondo comma dell'art. 3-*ter*.

## Art. 2

## Ammontare dell'elargizione

1. L'elargizione è corrisposta in misura non superiore al 70 per cento dell'ammontare del danno e comunque non superiore a lire 500 milioni. Qualora più domande, per eventi diversi, relative ad uno stesso soggetto, siano proposte nel corso di un triennio, l'importo complessivo delle elargizioni non può superare nel triennio la somma di lire 3.000 milioni.

2. L'elargizione è esente dal pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche e delle persone giuridiche.

## Art. 3

*Modalità e termini per la domanda*

1. L'elargizione è concessa a domanda.
2. La domanda può essere presentata dall'interessato ovvero, con il consenso di questi, dal consiglio nazionale del relativo ordine professionale o da una delle associazioni nazionali di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.
3. La domanda di cui ai commi 1 e 2 deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di centoventi giorni dalla data dell'evento lesivo.

## Art. 4.

*Criteri di concessione e di liquidazione*

1. La concessione dell'elargizione è disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del comitato di cui all'articolo 5, commi 2 e 3. La proposta deve dare conto della natura del fatto che ha cagionato il danno patrimoniale, del rapporto di causalità, dei singoli presupposti positivi e negativi stabiliti dal presente decreto e dell'ammontare del danno patrimoniale, dettagliatamente documentato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 7, 10 e 13 della legge 20 ottobre 1990, n. 302 (a). Si applica altresì l'articolo 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575 (b).
2. L'elargizione di cui al presente decreto è corrisposta indipendentemente dagli emolumenti ricevuti in applicazione della legge 20 ottobre 1990, n. 302 (a).
3. In caso di copertura assicurativa, se l'importo del danno supera il massimale assicurativo, l'elargizione è concessa per la sola quota eccedente.
4. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 7, comma 3, della legge 20 ottobre 1990, n. 302 (a), l'elargizione, una volta determinata nel suo ammontare, può essere liquidata in una o più soluzioni. Nel caso di più soluzioni, il pagamento di ogni singolo rateo deve essere preceduto dalla produzione da parte dell'interessato di idonea documentazione comprovante l'impiego delle somme già corrisposte per il ripristino dei beni distrutti o danneggiati. In deroga a quanto previsto dall'articolo 7, comma 4, ultimo periodo, della legge 20 ottobre 1990, n. 302 (a), qualora l'interessato non provi, con idonea documentazione, l'avvenuto impiego del contributo o dei ratei già riscossi nel ripristino dei beni distrutti o danneggiati, la concessione dell'elargizione è revocata e l'amministrazione ha diritto all'immediata ripetizione di quanto erogato.
5. Oltre a quanto stabilito dal comma 4 e salvo quanto previsto dall'articolo 7 della legge 20 ottobre 1990, n. 302 (a), la concessione dell'elargizione è altresì revocata e l'amministrazione ha diritto alla ripetizione di quanto erogato se si accerta l'insussistenza dei relativi presupposti, ivi compresa la permanenza, nel corso del triennio successivo al provvedimento di concessione, del rifiuto o della mancata adesione alla richiesta estorsiva di cui al comma 1 dell'articolo 1.

(a) La legge n. 302/1990 reca il Nome e l'elenco delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. Si trovano il testo del relativo articolo 7, 10 e 13.

*Art. 5. Comitato di studio e di proposta*

1. I competenti organi amministrativi decidono, in materia di benefici prevista dalla presente legge sulla base di quanto richiesto, in sede giurisdizionale con sentenza, anche non definitiva, ovvero, se la decisione amministrativa intervenga in assenza di ottemperanza a sentenza sulla base delle informazioni acquisite e delle indagini esperite.

2. A tali fini i competenti organi si pronunciano sulla natura e sulla azione causale lesive sul nesso di causalità tra queste e le lesioni prodotte sui singoli presupposti positivi e negativi stabiliti dalla presente legge per il conferimento dei benefici.

3. Ove si giunga a decisione positiva per il conferimento di benefici in assenza di sentenza, ancorché non definitiva, i competenti organi possono disporre, su istanza degli interessati, esclusivamente la corresponsione dell'assegno vitalizio, nei casi previsti dalla presente legge e previa espressa opzione, ovvero, nei casi di elargizione in unica soluzione, una provvisoria pari al 20 per cento dell'ammontare complessivo dell'elargizione stessa.

4. Nei casi di cui al comma 3, all'esito della sentenza di primo grado gli organi competenti deliberano le risultanze in essa contenute e verificano nuovamente la sussistenza dei presupposti per la concessione dei benefici, disponendo o negando la definitiva erogazione dell'assegno vitalizio o del residuo dell'elargizione in unica soluzione. Non si dà comunque luogo a ripetizione di quanto già erogato.

5. Ove si giunga a decisione negativa sul conferimento di benefici, in assenza di sentenza, ancorché non definitiva, i competenti organi all'atto della disponibilità della sentenza di primo grado, deliberano quanto in essa stabilito, disponendo la conferma o la riforma della precedente decisione.

6. La decisione, nel rispetto di quanto fissato nei precedenti commi fatto salvo il ricorso giurisdizionale, è definitiva. L'eventuale contrasto tra gli assunti posti a base della stessa, alla stregua di sentenza di primo grado, e quelli contenuti nella sentenza passata in giudicato, è irrilevante ai fini dei benefici già corrisposti.

*«Art. 10 (Autonomia del beneficio e concorrenza con il risarcimento del danno). —* 1. Le elargizioni e gli assegni vitalizi di cui alla presente legge sono erogati indipendentemente dalle condizioni economiche e dall'età del soggetto leso o dei soggetti beneficiari e dal diritto al risarcimento del danno agli stessi spettante nei confronti dei responsabili dei fatti delittuosi.

2. Tuttavia, se il beneficiario ha già ottenuto il risarcimento del danno, il relativo importo si detrae dall'entità dell'elargizione. Nel caso di corresponsione di assegno vitalizio la detrazione è operata dopo aver proceduto alla capitalizzazione dello stesso, moltiplicando l'ammontare annuale dell'assegno per il numero di anni corrispondente alla differenza tra l'età del beneficiario e la cifra 75.

3. Qualora il risarcimento non sia stato ancora conseguito, lo Stato è surrogato, fino all'ammontare dell'elargizione o della somma relativa alla capitalizzazione dell'assegno vitalizio, nel diritto del beneficiario verso i responsabili.

*«Art. 13 (Concorso di benefici). —* 1. Gli assegni vitalizi previsti dalla presente legge non sono cumulabili con provvidenze pubbliche a carattere continuativo conferite o conferibili in ragione delle medesime circostanze, quale che sia la situazione soggettiva della persona lesa o comunque beneficiaria.

2. Parimenti, le elargizioni di cui alla presente legge non sono cumulabili con provvidenze pubbliche in unica soluzione o comunque a carattere non continuativo, conferite o conferibili in ragione delle medesime circostanze, quale che sia la situazione soggettiva della persona lesa o comunque beneficiaria.

3. In caso di concorso di benefici pubblici non cumulabili è richiesta esplicita e irrevocabile opzione da parte dei soggetti interessati, con espressa rinuncia ad ogni altra provvidenza pubblica conferibile in ragione delle medesime circostanze.

28.2.1992

CAZZULLA ULRICHI DELLA REPUBBLICA ITALIANA

N. 275/90

4. Per gli enti precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge, l'opzione di cui al comma 3 non è più effettuabile qualora agli interessati siano già state corrisposte provvidenze a carattere automatico previsti in ragione delle circostanze considerate nella presente legge.

5. Per i medesimi enti di cui al comma 4 è riconosciuto il diritto di accedere alla differenza tra l'aliquota in unica soluzione già concessa e quella prevista dalla presente legge.

(b) La legge n. 875/1968 (ex disposizione contro la mafia) e l'articolo 19 della legge n. 55 del 19 marzo 1990, poi modificato dall'art. 20 del D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 1991 n. 203.

**ART. 10-SEXIES.** — 1. La pubblica amministrazione prima di rilasciare o consentire le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, le deroghe, le esenzioni e le esecuzioni previste dall'art. 10, e prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e i subcontratti di cui al medesimo articolo deve acquisire apposita certificazione relativa all'interessato circa la sussistenza o suo carico di un procedimento per l'applicazione, a norma della presente legge, di una misura di prevenzione anche circa la sussistenza di provvedimenti che applicano una misura di prevenzione o disposizione di divieto, sospensione o decadenza a norma dell'art. 10 ovvero del secondo comma dell'art. 10-quat. Per i rinvii allorché la legge dispone che gli stessi abbiano luogo con provvedimento territoriale, per i procedimenti comunque conseguenti a provvedimenti già disposti, salvo gli atti di esecuzione e per i contratti derivati da altri già stipulati dalla pubblica amministrazione l'obbligo sussiste con riguardo alla certificazione dei provvedimenti definitivi o provvisori che applicano la misura di prevenzione o disposizione di divieto, le sospensioni o le decadenze. Per i contratti concernenti obbligazioni a carattere periodico o continuativo per forniture di beni o servizi, la certificazione deve essere acquisita per ciascun anno di durata del contratto.

2. La certificazione è rilasciata dalla prefettura nella cui circoscrizione gli atti o i contratti devono essere perfezionati, su richiesta dell'amministrazione o dell'ente pubblico, previa esibizione dei certificati di residenza e di stato di famiglia di data non anteriore a tre mesi.

3. Nel caso di contratti stipulati da un concessionario di opere o servizi pubblici, la certificazione, oltre che su richiesta dell'amministrazione o dell'ente pubblico interessato, può essere rilasciata anche a richiesta del concessionario, previa acquisizione dall'interessato dei certificati di residenza e di stato di famiglia di data non anteriore a tre mesi.

4. Quando gli atti o i contratti riguardano società, la certificazione è richiesta nei confronti della stessa società. Essa è altresì richiesta, se trattasi di società di capitali anche consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile o di società cooperative, di consorzi cooperativi, ovvero di consorzi di cui al libro I, titolo V, capo II, sezione II del codice civile, nei confronti del legale rappresentante e degli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione nonché di ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento e di quei soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operano in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione, per i consorzi di cui all'art. 2602 del codice civile la certificazione è richiesta nei confronti di chi ne ha la rappresentanza e degli imprenditori o società consorziate. Se trattasi di società in nome collettivo, la certificazione è richiesta nei confronti di tutti i soci; se trattasi di società in accomandita semplice, nei confronti dei soci accomandatari. Se trattasi delle società di cui all'art. 2506 del codice civile la certificazione è richiesta nei confronti di coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato.

5. Ai fini dell'applicazione della specifica disciplina dell'albo nazionale dei costruttori, la certificazione è altresì richiesta nei confronti del direttore tecnico dell'impresa.

6. La certificazione non è richiesta, anche in caso di atti o contratti di cui al presente articolo, per i contratti di cui al presente articolo, se il beneficiario, la società o la persona fisica, ha la residenza ovvero la sede, se trattasi di società, nell'area comunale. La richiesta deve essere presentata alla prefettura competente per territorio e provvedimenti atti a contratto per i quali la certificazione è richiesta e anche solo le amministrazioni o enti pubblici cui è stato ad imputare il numero degli esemplari eccedenti. La presente articolo di portata speciale in materia di contratti. La certificazione deve essere acquisita dalla pubblica amministrazione o dal concessionario, entro la metà della data del rilascio richiesta anche all'ente pubblico di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

7. Nei casi di urgenza in attesa che pervenga alla pubblica amministrazione o al concessionario la certificazione prelettriva, l'esecuzione dei contratti di cui all'art. 10 può essere effettuata sulla base di una dichiarazione con la quale l'interessato attesta di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione e di non essere, a conoscenza della esistenza a suo carico, dei propri componenti di procedimenti in corso per l'applicazione della misura di prevenzione (e di una delle cause ostative all'iscrizione negli albi di appaltatori o fornitori pubblici ovvero nell'albo nazionale dei costruttori). La sottoscrizione della dichiarazione deve essere autenticata con le modalità stabilite dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Le stesse disposizioni si applicano quando è richiesta l'autorizzazione di subcontratti, cessioni e cottimi concernenti la realizzazione delle opere e dei lavori e la prestazione di servizi riguardanti la pubblica amministrazione.

8. La certificazione non è richiesta quando beneficiario dell'atto o contratto con l'amministrazione è un'altra amministrazione pubblica, ovvero quando si tratta di licenze e autorizzazioni rilasciate dall'autorità provinciale di pubblica sicurezza o del loro rinnovo.

9. La certificazione non è inoltre richiesta, ed è sostituita dalla dichiarazione di cui al comma 7,

a) per la stipulazione o approvazione di contratti con artigiani o con esercenti professioni intellettuali;

b) per la stipulazione o l'approvazione dei contratti di cui all'art. 10 e per le concessioni di costruzione, nonché di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione o di servizi pubblici, il cui valore complessivo non supera i cento milioni di lire;

c) per l'autorizzazione di subcontratti, cessioni e cottimi concernenti la realizzazione delle opere e la prestazione dei servizi di cui alla lettera b) il cui valore complessivo non supera i cento milioni di lire;

d) per la concessione di contributi, finanziamenti e mutui agevolati e altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, per lo svolgimento di attività imprenditoriali il cui valore complessivo non supera i cinquanta milioni di lire.

10. È fatta comunque salva la facoltà della pubblica amministrazione che procede sulla base delle dichiarazioni sostitutive di richiedere successivamente ulteriore certificazione alla prefettura territorialmente competente.

11. L'impresa aggiudicatata è tenuta a comunicare tempestivamente all'amministrazione appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa, e negli organismi tecnici e amministrativi.

12. Le certificazioni, prelettrive, le relative istanze nonché la documentazione necessaria previste dal presente articolo sono esenti da imposta di bollo.

13. Le certificazioni prelettrive sono rilasciate entro trenta giorni dalla richiesta. Le prefetture sono tenute a rilasciare apposita ricevuta attestante la data di presentazione dell'istanza di certificazione, nonché i soggetti per cui la medesima è richiesta; trascorsi inutilmente trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, gli interessati possono sostituire ad ogni effetto la certificazione con la dichiarazione di cui al comma 7, fermo restando la possibilità per l'amministrazione di avvalersi della facoltà di cui al comma 10.

14. Chiunque, nelle dichiarazioni sostitutive di cui al presente articolo, attesta il falso è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

15. Nel caso di opere pubbliche il Ministero dei lavori pubblici ha facoltà di verificare anche in corso d'opera la permanenza dei requisiti previsti dalla presente legge per l'affidamento dei lavori. Alla predetta verifica possono altresì procedere le altre amministrazioni o enti pubblici committenti o concedenti.

16. Decorso un anno dalla firma del contratto riguardante opere o lavori per la pubblica amministrazione, l'amministrazione o ente pubblico committente o concedente è comunque tenuto ad effettuare la verifica di cui al comma 15.

## Art. 5

*Fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsione*

1. È istituito presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni un «Fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsione», di seguito denominato «Fondo».

2. Il Fondo è amministrato, sotto la vigilanza del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dall'Istituto nazionale delle assicurazioni a mezzo del proprio consiglio di amministrazione. Presso il medesimo Istituto, fermi restando gli ordinari controlli cui è sottoposta la relativa attività, è istituito un comitato avente compiti consultivi, propositivi e di verifica della rispondenza della gestione del Fondo alle finalità previste dal presente decreto.

3. Il comitato di cui al comma 2 è presieduto dal presidente dell'Istituto nazionale delle assicurazioni o in sua vece dal direttore ed è composto da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del tesoro, delle finanze, dell'interno e di grazia e giustizia, nonché da tre componenti, nominati annualmente dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro su designazione delle associazioni nazionali di categoria in esso rappresentate, assicurando il principio della rotazione.

4. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del tesoro, delle finanze, dell'interno e di grazia e giustizia, sono disciplinate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le modalità per la gestione del Fondo e per la concessione e la liquidazione delle elargizioni, secondo criteri idonei ad assicurare la speditezza del procedimento e la tutela della riservatezza dei soggetti interessati, in particolare nei casi di domanda inoltrata dal consiglio nazionale del relativo ordine professionale o da un'associazione nazionale di categoria. Con il medesimo decreto sono altresì stabiliti i criteri per la liquidazione delle elargizioni in misura proporzionale. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (a), per l'emanazione del decreto di cui al presente comma non è richiesto il previo parere del Consiglio di Stato.

5. Gli organi preposti alla gestione del Fondo promuovono intese con gli ordini professionali e le associazioni nazionali di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro per

assicurare, anche presso i relativi uffici, la tutela della riservatezza dei soggetti interessati e delle procedure di elargizione.

(a) Il comma 4 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) stabilisce che i regolamenti di cui ai commi precedenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati per via pratica del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

## Art. 6

*Dotazione del Fondo*

1. Il Fondo è alimentato da:

a) un contributo, determinato ai sensi del comma 2, sui premi assicurativi, raccolti nel territorio dello Stato, nei rami incendio, responsabilità civile diversi, auto rischi diversi e furto, relativi ai contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto,

b) un contributo dello Stato pari a lire 9.950 milioni per l'anno 1991, a lire 40.000 milioni per l'anno 1992 ed a lire 50.000 milioni per l'anno 1993;

c) una quota pari alla metà dell'importo, per ciascun anno, delle somme di denaro confiscate ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modifiche ed integrazioni (a), nonché una quota pari ad un terzo dell'importo del ricavato, per ciascun anno, delle vendite disposte a norma dell'articolo 4, commi 4 e 6, del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282 (b), relative ai beni mobili o immobili ed ai beni costituiti in azienda confiscati ai sensi della medesima legge n. 575 del 1965 (a). Per l'anno 1991 le aliquote sono commisurate agli importi delle somme di denaro e del ricavato degli immobili confiscati a partire dal centottantesimo giorno anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Ai fini di quanto disposto al comma 1, lettera a), l'imposta sui premi assicurativi dei rami incendio, responsabilità civile diversi, auto rischi diversi e furto, è aumentata dell'uno per cento. Tale misura percentuale può essere rideterminata, in relazione alle esigenze del Fondo, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del tesoro e di grazia e giustizia.

3. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, sono emanate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le norme regolamentari necessarie per l'attuazione di quanto disposto al comma 1, lettera a).

(a) La legge n. 575/1965 reca «Disposizioni contro la mafia». Detta legge è stata successivamente modificata dalla legge 13 settembre 1982, n. 646, dal D.L. 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 936, dalla legge 3 agosto 1988, n. 327, dal D.L.

28/2/1989

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

N. 74 - Roma

12 giugno 1989, n. 230 convertita, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 55, dalla legge 19 marzo 1991, n. 55, e dagli articoli 20 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.

(b) Il D.L. n. 230/1989, rec. «Disposizioni urgenti per l'amministrazione e la destinazione dei beni confiscati ai sensi della legge 31 maggio 1985, n. 575», si trascrive il testo del relativo art. 4, comma 4 e 6.

64. Se i beni confiscati sono composte somme di danaro, l'amministratore provvede senza ritardo al loro versamento all'ufficio del registro, salvo che le stesse debbano essere utilizzate per la gestione di altri beni confiscati. Se sono stati confiscati crediti, titoli o beni mobili non costituiti in azienda, ivi comprese a quelli registrati, l'amministratore provvede al recupero dei crediti o alla vendita degli altri beni, anche a trattativa privata, provvedendo al versamento delle relative somme all'ufficio del registro. Qualora la procedura di recupero dei crediti, ovvero quella relativa alla vendita dei beni, appaiano antieconomiche, con decreto dell'intendente di finanza se il valore del credito o del bene non supera il milione di lire, ovvero con decreto del Ministro delle finanze negli altri casi, può essere disposto l'annullamento del credito, ovvero la cessione gratuita o la distruzione degli altri beni da eseguirsi a cura dell'amministratore. Il Ministro delle finanze, prima di provvedere, può disporre ulteriori accertamenti sulla solvibilità del debitore, avvalendosi anche degli organi di polizia.

#### 5. (Quinta)

6. Il Ministro delle finanze, ricevuta la proposta (da parte del prefetto, *n. d. r.*), provvede con proprio decreto in ordine alla destinazione dei beni, eventualmente anche in difformità dalla proposta medesima in considerazione di situazioni sopravvenute, ovvero di esigenze di carattere generale. Nei casi di trasferimento o di cessione a titolo gratuito di cui al comma 5, il decreto del Ministro costituisce ad ogni effetto titolo acquisitivo della proprietà del bene da parte dell'ente assegnatario. Quando sia stata disposta la conservazione del bene al patrimonio dello Stato, può esserne altresì stabilita la concessione in uso ad enti forniti di personalità giuridica di diritto privato che per finalità statutarie operino, senza fini di lucro, nel campo sociale o educativo. Quando sia stata disposta la liquidazione dei beni, alle relative operazioni provvede l'intendente di finanza, il quale può affidarle anche all'amministratore incaricato della gestione, che vi procede, con l'osservanza delle norme di cui al comma 3, entro il termine di sei mesi dalla data del decreto del Ministro delle finanze. Anche prima dell'adozione del decreto del Ministro delle finanze, per la tutela dei beni confiscati si applica il disposto di cui al secondo comma dell'art. 823 del codice civile.

Il secondo comma dell'art. 823 del codice civile, richiamato nel comma 6 dell'art. 4 del D.L. n. 230/1989 (sopra riportato), prevede che: «Spetta all'autorità amministrativa la tutela dei beni che (ano parte del demanio pubblico. Essa ha sia facoltà di procedere in via amministrativa, sia di valersi dei mezzi ordinari a difesa delle proprietà e del possesso regolati dal presente codice».

## Capo II

### DISPOSIZIONI PENALI, PROCESSUALI ED IN MATERIA DI SICUREZZA PUBBLICA

#### Art. 7.

##### Circostanze aggravanti

1. Nell'articolo 111 del codice penale (a), dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

«Se chi ha determinato altri a commettere il reato ne è il genitore esercente la potestà, la pena è aumentata fino alla metà o, se si tratta di delitti per i quali è previsto l'arresto in flagranza, da un terzo a due terzi».

2. Nell'articolo 112 del codice penale (a), dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

«Se chi ha determinato altri a commettere il reato o si è avvalso di altri nella commissione del delitto ne è il genitore esercente la potestà, nel caso previsto dal numero 4 del primo comma la pena è aumentata fino alla metà e in quello previsto dal secondo comma la pena è aumentata fino a due terzi».

3. Nel terzo comma dell'articolo 114 del codice penale (a), dopo le parole: «numeri 3 e 4» sono inserite le seguenti: «del primo comma e del terzo comma».

4. Per i delitti di cui all'articolo 275, comma 3, del codice di procedura penale (b), le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98 del codice penale (a), concorrenti con le aggravanti di cui agli articoli 111 e 112, comma primo, numeri 3) e 4), e comma secondo, del codice penale (a), non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste se chi ha determinato altri a commettere il reato, o si è avvalso di altri nella commissione del delitto, ne è il genitore esercente la potestà ovvero il fratello o la sorella e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

--

(a) Si trascrive il testo vigente degli articoli 98, 111, 112 e 114 del codice penale:

«Art. 98 [come modificato per effetto dell'art. 146 della legge 24 novembre 1981, n. 689] (*Minore degli anni diciotto*). — È imputabile che, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciotto, se aveva capacità d'intendere e di volere; ma la pena è diminuita.

Quando la pena detentiva inflitta è inferiore a cinque anni, o si tratta di pena pecuniaria, alla condanna non conseguono pene accessorie. Se si tratta di pena più grave, la condanna importa soltanto l'interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a cinque anni, e, nei casi stabiliti dalla legge, la sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori [o dell'autorità maritale].

L'istituto della potestà maritale, previsto dall'art. 144 del codice civile, è stato soppresso a seguito della sostituzione del detto articolo intervenuta con l'art. 26 della legge 19 maggio 1975, n. 151.

«Art. 111 [come modificato dall'art. 11 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, dal presente articolo] (*Determinazione al reato di persona non imputabile o non punibile*). — Chi ha determinato a commettere un reato una persona non imputabile, ovvero non punibile a cagione di una condizione o qualità personale, risponde del reato da questa commesso, e la pena è aumentata. Se si tratta di delitti per i quali è previsto l'arresto in flagranza, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Se chi ha determinato altri a commettere il reato ne è il genitore esercente la potestà, la pena è aumentata fino alla metà, o se si tratta di delitti per i quali è previsto l'arresto in flagranza, da un terzo a due terzi».

«Art. 112 [come modificato dall'art. 11 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, dal presente articolo] (*Circostanze aggravanti*). — La pena da infliggerci per il reato commesso è aumentata:

1) se il numero delle persone, che sono concorse nel reato, è o cinque o più, salvo che la legge disponga altrimenti;

2) per chi, anche fuori dei casi previsti dai due numeri seguenti, ha promosso od organizzato la cooperazione nel reato, ovvero dirette l'attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo.

3) per chi, nell'esercizio delle sue attività di direzione o vigilanza, ha determinato o commesso il reato personale ad esso soggetto.

3) *Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale, la pena è aumentata di un terzo se il reato è commesso in stato di infermità o di detenzione pubblica, ovvero se è commesso avvalso degli stessi nella commissione di un delitto per il quale è previsto l'arresto in flagranza.*

La pena è aumentata fino alla metà per chi si è avvalso di persona non imputabile o non punibile, a carico di una costituzione o qualità personale, nella commissione di un delitto per il quale è previsto l'arresto in flagranza.

Se chi ha determinato altri a commettere il reato o si è avvalso di altri nella commissione del delitto, o è il genitore o esercita la potestà, nel caso previsto dal numero 4 del primo comma la pena è aumentata fino alla metà e in quello previsto dal secondo comma la pena è aumentata fino a due terzi.

Gli aggravamenti di pena stabiliti nei numeri 1), 2) e 3) di questo articolo si applicano anche se taluno dei partecipi al fatto non è imputabile o non è punibile.

«Art. 114 [come modificato dal presente articolo] (*Circostanze attenuanti*). — Il giudice, qualora ritenga che l'opera prestata da talune delle persone che sono concorse nel reato a norma degli articoli 110 e 113 abbia avuto minima importanza nella preparazione o nell'esecuzione del reato, può diminuire la pena.

Tale disposizione non si applica nei casi indicati nell'art. 112.

La pena può altresì essere diminuita per chi è stato determinato a commettere il reato o a cooperare nel reato, quando concorrono, le condizioni stabilite nei numeri 3 e 4 del primo comma e nel terzo comma dell'art. 112».

(b) Il comma 3 dell'art. 275 del codice di procedura penale, come modificato dall'art. 5 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e dall'art. 1 del D.L. 9 settembre 1991, n. 292, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 1991, n. 356, prevede che: «La custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-bis e 422 del codice penale, a quelli, consumati o tentati, di cui agli articoli 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 dello stesso codice, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, ai delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a dieci anni ovvero ai delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110, ovvero ai delitti di cui agli articoli 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 80, comma 2, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari».

#### Art. 8.

##### Aggravamenti di pena

1. Nel primo comma dell'articolo 629 del codice penale (a), le parole: «da tre a dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «da cinque a dieci anni».

2. Nel secondo comma dell'articolo 629 del codice penale (a), le parole: «da quattro anni e sei mesi a venti anni e della multa da lire seicentomila a lire tre milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei a venti anni e della multa da lire due milioni a lire sei milioni».

3. Nel terzo comma dell'articolo 628 del codice penale (a), le parole: «da lire seicentomila a lire tre milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da lire due milioni a lire sei milioni».

4. Nel secondo comma dell'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533 (b), le parole: «da lire seicentomila a lire tre milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da lire quattro milioni a lire dodici milioni».

(a) Si trascrive il testo vigente degli articoli 628 e 629 del codice penale.

«Art. 628 [come modificato dall'art. 3 della legge 14 ottobre 1974, n. 497, dall'art. 9 della legge 13 settembre 1982, n. 646, e dal presente articolo] (*Rapina*). — Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene e punto con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da lire un milione a quattro milioni.

Alla stessa pena soggiace chi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o ad altri l'immunità.

La pena è della reclusione da quattro anni e sei mesi a venti anni e della multa da lire due milioni a lire sei milioni.

1) se la violenza o minaccia è commessa con armi, o da persona travisata o da più persone riunite;

2) se la violenza consiste nel porre taluno in stato di incapacità di volere o di agire;

3) se la violenza o minaccia è posta in essere da persona che fa parte dell'associazione di cui all'art. 416-bis.

Art. 629 (*Estorsione*). — Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da lire un milione a quattro milioni.

La pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da lire due milioni a lire sei milioni se concorre taluna delle circostanze indicate nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente».

(b) Il testo dell'art. 4 della legge n. 533/1977 (Disposizioni in materia di ordine pubblico), come modificato dal presente articolo, è il seguente:

«Art. 4. — Se il fatto previsto dall'art. 624 del codice penale è commesso su armi, munizioni od esplosivi nelle armerie ovvero in depositi o in altri locali adibiti alla custodia di essi, si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni e della multa da lire centomila a lire quattrocentomila. Se concorre, inoltre, taluna delle circostanze previste dall'art. 61, o dall'art. 625, numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 7, del codice penale, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni e della multa da lire duecentomila a lire seicentomila.

La pena stabilita nella prima parte dell'art. 628 del codice penale è aumentata della metà se l'agente si impossessa di armi, munizioni o esplosivi, commettendo il fatto nelle armerie, ovvero in depositi o in altri locali adibiti alla custodia di essi. In tal caso, se concorre taluna delle circostanze indicate nell'ultimo capoverso dello stesso art. 628, la pena è della reclusione da dieci a venti anni e della multa da lire quattro milioni a lire dodici milioni».

#### Art. 9.

(Soppresso dalla legge di conversione)

#### Art. 10.

##### Disposizioni processuali

1. Quando è necessario per acquisire rilevanti elementi probatori ovvero per la individuazione o cattura dei responsabili dei delitti di cui agli articoli 629, 648-bis e 648-ter del codice penale (a), il pubblico ministero può,



28-2-1992

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Sera, giornale n. 49

con decreto motivato, rinviare l'esecuzione dei provvedimenti che applicano una misura cautelare, dell'arresto, del fermo dell'indiziato di delitto o del sequestro. Nei casi di urgenza il rinvio dell'esecuzione dei predetti provvedimenti può essere disposto anche oralmente, ma il relativo decreto deve essere emesso entro le successive quarantotto ore.

2. Per gli stessi motivi di cui al comma 1 gli ufficiali di polizia giudiziaria possono omettere o ritardare gli atti di propria competenza, dandone immediato avviso, anche oralmente, al pubblico ministero competente per le indagini, e provvedono a trasmettere allo stesso motivato rapporto entro le successive quarantotto ore.

(a) Per il testo dell'art. 629 del codice di procedura penale si veda la nota (a) all'art. 8. Il testo degli articoli 648-bis e 648-ter del medesimo codice di procedura penale è il seguente:

«Art. 648-bis (Introdotta dall'art. 3 del D.L. 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, poi sostituito dall'art. 23 della legge 19 marzo 1990, n. 55) (Ritardaggi). — Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce denaro, beni o altre utilità provenienti dai delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata, di sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope, con altro denaro, altri beni o altre utilità, ovvero ostacola l'identificazione della loro provenienza dai delitti suddetti, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da lire due milioni a lire trenta milioni.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Si applica l'ultimo comma dell'art. 648».

«Art. 648-ter (Introdotta dall'art. 24 della legge 19 marzo 1990, n. 55) (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita). — Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti dai delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata, di sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da lire due milioni a lire trenta milioni.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Si applica l'ultimo comma dell'art. 648».

## Art. 11.

### Disposizioni in materia di misure di prevenzione

1. All'articolo 14, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55 (a), le parole: «sia quella prevista dall'articolo 630 del codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «sia una di quelle previste dagli articoli 629, 630, 648-bis o 648-ter del codice penale (b), ovvero quella di contrabbando».

2. Nel secondo comma dell'articolo 7 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (c), è aggiunto in fine il seguente periodo: «Il provvedimento può essere altresì modificato, anche in relazione alla determinazione del luogo di soggiorno, su richiesta dell'autorità proponente, quando ricorrono gravi esigenze di ordine e sicurezza pubblica.».

(a) Il testo dell'art. 14 della legge n. 55/1990 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale) come modificato dal presente articolo è il seguente:

«Art. 14. — 1. Salvo che si tratti di provvedimenti di prevenzione pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, da tale data le disposizioni della legge 31 maggio 1965, n. 575, concernenti l'indagini e l'applicazione delle misure di prevenzione di carattere patrimoniale, nonché quelle contenute negli articoli da 10 a 10-sevies della medesima legge, si applicano con riferimento ai soggetti indiziati di appartenere alle associazioni indicate nell'art. 1 della predetta legge o a quelle previste dall'art. 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, ovvero ai soggetti indicati nel numero 2) del primo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, quando l'attività delittuosa da cui si ritiene derivino i proventi sia una di quelle previste dagli articoli 629, 630, 648-bis o 648-ter del codice penale, ovvero quella di contrabbando.

2. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, la riabilitazione prevista dall'art. 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327, può essere richiesta dopo cinque anni dalla cessazione della misura di prevenzione.

3. La riabilitazione comporta, altresì, la cessazione dei divieti previsti dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575».

(b) Per il testo dell'art. 629 del codice penale si veda la nota (a) all'art. 8. Per il testo degli articoli 648-bis e 648-ter del medesimo codice si veda la nota (a) all'art. 10. Si trascrive il testo dell'art. 630 del predetto codice, come sostituito, da ultimo, dall'articolo unico della legge 30 dicembre 1980, n. 894.

«Art. 630 (Sequestro di persona a scopo di estorsione). — Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come pezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta».

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'art. 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuti concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni, e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nella ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

I limiti di pena previsti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo».

(c) La legge n. 1423/1956 concerne: «Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità». Si trascrive il testo del relativo art. 7, come modificato dal presente articolo:

«Art. 7. — Il provvedimento di applicazione delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 è comunicato al questore per l'esecuzione.

Il provvedimento stesso, su istanza dell'interessato e sentita l'autorità di pubblica sicurezza che lo propose, può essere revocato o modificato dall'organo dal quale fu emanato, quando sia cessata o

1992

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

N. 266 - 1992 - 19

giuridici e non che la ha determinato. Il provvedimento può essere atteso e adottato anche in relazione alla determinazione del luogo di soggiorno o richiesta dell'autorità proponente, quando in occasione quasi esiguità di udienze si svolga in pubblica.

Il ricorso contro il provvedimento di revoca o di modifica non ha effetto sospensivo.

## Art. 12

*(Suppresso dalla legge di conversione)*

## Art. 13

*Funzioni del pretore e del pubblico ministero  
in materia amministrativa*

1. Al comma 1 dell'articolo 70 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449 (a), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Spettano al pubblico ministero presso la pretura le funzioni attribuite dalla legge al pubblico ministero nella materia civile trattata dal pretore. Restano ferme le disposizioni di cui al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 (b), per quanto concerne le attribuzioni del pretore nella materia dello stato civile.»

2. Al comma 1 dell'articolo 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 2 febbraio 1990, n. 15 (a), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il procuratore della Repubblica presso la pretura può altresì delegare nominativamente uditori giudiziari e vice procuratori onorari allo svolgimento delle funzioni nella materia civile.»

3. All'articolo 34 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449 (a), dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Il pretore può delegare nominativamente vice pretori onorari allo svolgimento delle funzioni nella materia dello stato civile.»

4. Ai vice procuratori onorari e ai vice pretori onorari delegati allo svolgimento delle funzioni indicate nei commi 2 e 3 è corrisposta l'indennità di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273 (c), per ogni giorno impiegato.

5. L'onere derivante dall'applicazione del comma 4 è valutato in lire 450 milioni per l'anno 1991 e in lire 2.000 milioni a decorrere dal 1992.

(a) Si trascrive, nell'ordine, il testo vigente degli articoli 34; 70 e 72 del R.D. n. 12/1941 recante norme sull'ordinamento giudiziario:

«Art. 34 [come sostituito dall'art. 6 delle norme annesse al D.P.R. n. 449/1988, poi modificato dal presente articolo] (Funzioni dei magistrati ordinari e onorari addetti alle preture). - 1. I pretori e i vice pretori onorari addetti alle preture svolgono presso la stessa pretura o presso le sezioni distaccate il lavoro giudiziario loro assegnato dal pretore titolare o dal magistrato che presiede la sezione ai sensi dell'art. 39 quando trattasi di pretura costituita in sezioni.

2. I vice pretori onorari non possono, di regola, tenere udienze se non nei casi di mancanza o di impedimento del titolare e degli altri pretori.»

2-bis. Il pretore può delegare nominativamente vice pretori onorari allo svolgimento delle funzioni nella materia dello stato civile.

Art. 34 (come sostituito dall'art. 20 delle norme annesse al D.P.R. n. 449/1988, poi modificato dall'art. 30 del D.L. n. 50 del 1991, n. 367, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 gennaio 1992, n. 28 dal presente articolo e dall'art. 3 della legge 16 febbraio 1992, n. 100) Costituzione del pubblico ministero. - 1. Le funzioni del pubblico ministero sono esercitate dal procuratore generale presso la Corte suprema di cassazione, dal procuratore generale della R. pubblica presso la corte di appello, dal procuratore della Repubblica presso i tribunali per i reati comuni, dal procuratore della Repubblica presso i tribunali minori, dal procuratore della Repubblica presso le procure distrettuali. Spettano al pubblico ministero presso la pretura le funzioni attribuite dalla legge al pubblico ministero nella materia civile trattata dal pretore. Restano ferme le disposizioni di cui al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, per quanto concerne le attribuzioni del pretore nella materia dello stato civile.

2. Presso le sezioni distaccate di corte di appello le funzioni del procuratore generale sono esercitate dall'avvocato generale, a norma dell'art. 59.

3. I titolari degli uffici del pubblico ministero dirigono l'ufficio cui sono preposti, ne organizzano l'attività ed esercitano personalmente le funzioni attribuite al pubblico ministero dal codice di procedura penale e dalle altre leggi, quando non designino altri magistrati addetti all'ufficio. Possono essere designati più magistrati in considerazione del numero degli imputati o della complessità delle indagini o dei dibattimenti.

4. Nel corso delle udienze penali, il magistrato designato svolge le funzioni del pubblico ministero con piena autonomia e può essere sostituito solo nei casi previsti dal codice di procedura penale. Il titolare dell'ufficio trasmette al Consiglio superiore della magistratura copia del provvedimento motivato con cui ha disposto la sostituzione del magistrato.

5. Ogni magistrato addetto ad una procura della Repubblica, cioè, fuori dell'esercizio delle sue funzioni, viene comunque a conoscenza di fatti che possano determinare l'inizio dell'azione penale o di indagini preliminari, può segnalarli per iscritto al titolare dell'ufficio. Questi, quando non sussistono i presupposti per la richiesta di archiviazione e non intende procedere personalmente, provvede a designare per la trattazione uno o più magistrati dell'ufficio.

6. Quando il procuratore nazionale antimafia o il procuratore generale presso la corte di appello dispone l'avocazione delle indagini preliminari nei casi previsti dalla legge, trasmette copia del relativo decreto motivato al Consiglio superiore della magistratura e ai procuratori della Repubblica interessati.

6-bis. Entro dieci giorni dalla ricezione del provvedimento di avocazione, il procuratore della Repubblica interessato può proporre reclamo al procuratore generale presso la Corte di cassazione. Questi, se accoglie il reclamo, revoca il decreto di avocazione, disponendo la restituzione degli atti.

Art. 72 [come sostituito dall'art. 22 delle norme annesse al D.P.R. n. 449/1988, poi modificato dall'art. 1 del D.Lgs. n. 15/1990 e dal presente articolo] (Delegati del procuratore della Repubblica presso la pretura). - 1. Le funzioni del pubblico ministero in udienza dibattimentale possono essere svolte, per delega nominativa del procuratore della Repubblica presso la pretura, da uditori giudiziari, da vice procuratori onorari, da ufficiali di polizia giudiziaria diversi da coloro che hanno preso parte alle indagini preliminari. I vice procuratori onorari e gli uditori giudiziari con almeno quattro mesi di tirocinio possono essere inoltre delegati a svolgere, con riferimento a procedimenti di rinvio in aula indicati, le funzioni del pubblico ministero nella udienza di convalida dell'arresto o del fermo. Il procuratore della Repubblica presso la pretura può altresì delegare nominativamente uditori giudiziari e vice procuratori onorari allo svolgimento delle funzioni nella materia civile.

2. La delega è conferita in relazione a una determinata udienza o a un singolo processo. La delega è revocabile nei soli casi in cui il codice di procedura penale prevede la sostituzione del pubblico ministero.

2-bis. Quando ritiene di esercitare l'azione penale a norma degli articoli 459, comma 1, e 565 del codice di procedura penale, il procuratore della Repubblica presso la pretura può delegare per la richiesta di emissione del decreto penale di condanna, in relazione a uno o più procedimenti, vice procuratori onorari indicati nominativamente.»

28-2-1992

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Sera giovedì 28

16) Il R.D. n. 178/1989 approva l'ordinamento dello stato civile

17) Il testo dell'art. 4 delle norme di attuazione di coordinamento e transizione del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449 recante norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni, annesso al D.Lgs. n. 273/1989, è il seguente:

«Art. 4. 1. Al vice pretori onorari spetta una indennità di lire sessantamila per ogni udienza, anche se tenuta in camera di consiglio. Non può essere corrisposta più di una indennità al giorno.

2. Al vice procuratori onorari spetta una indennità di lire sessantamila per ogni udienza in relazione alla quale è conferita la delega a norma dell'art. 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sostituito dall'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449. L'indennità è corrisposta per intero anche se la delega è conferita soltanto per uno o per alcuni dei processi trattati nell'udienza. Non può essere corrisposta più di una indennità al giorno.

3. L'ammontare delle indennità previste dai commi 1 e 2 può essere adeguato ogni tre anni, con decreto emanato dal Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel triennio precedente».

4. La spesa relativa graverà sul capitolo 1589 del bilancio del Ministero di grazia e giustizia.

5. Sono abrogati gli articoli 32, comma 2, e 208 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12».

#### Art. 14.

##### Disposizioni in materia di obbligo di soggiorno

1. Ai fini dell'applicazione della misura dell'obbligo di soggiorno, il Ministro dell'interno con proprio decreto, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica, individua, in relazione alle caratteristiche territoriali, i comuni non idonei come luogo di esecuzione della misura. La misura non può essere applicata in uno dei comuni compresi nel decreto del Ministro dell'interno, salvo che si tratti del comune di residenza o di dimora abituale della persona nei cui confronti si procede e sempre che tale comune sia sede di un ufficio di polizia.

2. Prima di disporre l'obbligo di soggiorno in un comune diverso da quello di residenza o di dimora abituale ricompreso nella stessa provincia o regione, il giudice richiede al Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica gli elementi di fatto in relazione ai quali altri comuni o frazioni di essi, non compresi nell'elenco di cui al comma 1, risultano in concreto non idonei alla esecuzione della misura. In ogni caso il giudice decide trascorsi quindici giorni dalla richiesta.

#### Capo III

##### COPERTURA FINANZIARIA ED ENTRATA IN VIGORE

#### Art. 15.

##### Copertura finanziaria

1. Al complessivo onere valutato in lire 10.400 milioni per l'anno 1991, in lire 42.000 milioni per l'anno 1992 ed in lire 52.000 milioni per l'anno 1993, si provvede, quanto

2. a lire 9.950 milioni per l'anno 1991, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Interventi in favore dei lavoratori immigrati e regolamentazione dell'attività dei grovaggio», quanto a lire 450 milioni per l'anno 1991, lire 42.000 milioni per l'anno 1992 e lire 52.000 milioni per l'anno 1993, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Interventi vari in favore della giustizia».

2. La somma prevista dal comma 1 come onere per l'anno 1991, non impegnata alla chiusura dell'esercizio, può esserlo, per gli stessi fini, nell'anno 1992.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### Art. 16.

##### Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 31 dicembre 1991 e sostituiscono quelle di cui al decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 346 (a).

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(a) Il D.L. n. 346/1991, di contenuto pressoché analogo al presente decreto, non è stato convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali (il relativo comunicato è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 1 del 2 gennaio 1992). Gli effetti di detto decreto sono stati sanati dalla legge di conversione del presente decreto: si veda al riguardo nell'appendice qui appresso.

#### APPENDICE

##### Con riferimento all'avvertenza:

Si trascrive il testo dell'art. 1, commi 2 e 3, della legge di conversione del presente decreto:

«2. Il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi previsti dalla legge 15 dicembre 1990, n. 395, entro il termine del 31 ottobre 1992, con l'osservanza dei principi, modalità e criteri direttivi contenuti nella legge stessa.

3. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 346».

La legge n. 395/1990 approva l'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria.

Per il D.L. n. 346/1991 si veda la nota (a) all'art. 16 del presente decreto.

92A0828

2

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 233

## DECRETI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 settembre 1992

Delega di funzioni al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sen. Fabio Fabbri relative all'informazione e all'editoria.

IL PRESIDENTE  
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

in virtù degli articoli 19, 20 e 26 della legge 23 agosto 1988,

in esecuzione del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente la gestione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato ed il relativo regolamento, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

in esecuzione del proprio decreto in data 27 dicembre 1988 e delle successive modificazioni in data 12 maggio 1989, nonché del regio decreto 27 novembre 1990 e, in particolare, l'art. 9 della legge 23 agosto 1988, concernente l'attribuzione e l'organizzazione del Dipartimento di informazione e editoria;

avuto in considerazione di dover conferire al sen. avv. Fabio Fabbri, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, la delega di funzioni relative all'informazione e all'editoria;

Decreta:

Art. 1.

Il sen. avv. Fabio Fabbri è delegato all'esercizio delle seguenti funzioni:

a) affari relativi all'editoria, all'informazione, alla stampa, alle emittenti radiotelevisive, alle agevolazioni di credito;

b) attività di informazione, di documentazione istituzionale e di pubblicità;

c) affari relativi al diritto di autore e ad altri diritti connessi, alle iniziative di promozione delle attività culturali.

Art. 2.

Per gli adempimenti amministrativi e contabili, ed in particolare per l'assunzione di impegni e per l'emissione dei relativi ordini di pagamento, il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sen. avv. Fabio Fabbri esercita le attribuzioni a lui delegate con proprio decreto in data 1° luglio 1992 concernente la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana*.

Roma, 2 settembre 1992

Il Presidente, AMATO

Registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 1992

Registro n. 15 Presidenza, foglio n. 216

92A4486

## DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA  
E DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Decreto 12 agosto 1992, n. 396.

Decreto recante le modalità per la gestione del Fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsione e per la compensazione e la liquidazione delle relative elargizioni.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA  
E DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DELLE FINANZE, DELL'INTERNO E DELLA GIUSTIZIA

in esecuzione del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente la gestione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato ed il relativo regolamento, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e delle successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Vista la legge 20 ottobre 1990, n. 302, recante norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata;

Visto il decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito in legge 18 febbraio 1992, n. 172, recante l'istituzione del Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive;

Visto, in particolare, l'art. 5, comma 4, del predetto decreto-legge n. 419/1991, con il quale è stabilito che con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del tesoro, delle finanze, dell'interno e di grazia e giustizia, sono

3-10/1992

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 233

disciplinate le modalità per la gestione del sopraindicato Fondo e per la concessione e la liquidazione delle relative elargizioni;

Considerato che il medesimo art. 5, comma 4, dispone che, in deroga a quanto stabilito dall'art. 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per l'emaneazione del presente decreto non è richiesto il previo parere del Consiglio di Stato;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, con nota n. 913494 del 12 agosto 1992;

#### A D O T T A

il seguente regolamento concernente la disciplina delle modalità per la gestione del Fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsione e per la concessione e la liquidazione delle relative elargizioni:

#### Art. 1.

##### Composizione del comitato

1. Il comitato previsto dall'art. 5, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, nella legge 18 febbraio 1992, n. 172, di seguito denominata «legge», è presieduto dal presidente o, in sua vece, dal direttore generale dell'Istituto nazionale delle assicurazioni.

2. Fanno altresì parte del comitato di cui al comma 1:

a) cinque rappresentanti designati da ciascuno dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del tesoro, delle finanze, dell'interno e di grazia e giustizia, con qualifica non inferiore a quella di primo dirigente o, se si tratta di magistrati, a quella di magistrato di corte d'appello o equiparato;

b) tre membri nominati annualmente dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, su designazione delle associazioni nazionali di categoria in esso rappresentate, assicurando il principio della rotazione. Di tale nomina si dà atto con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3. Ad eccezione dei membri indicati alla lettera b) del comma 2 che durano in carica un anno, i componenti il comitato nominati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, durano in carica un triennio e possono essere riconfermati per una sola volta.

4. Il comitato di cui al comma 1 si avvale, per l'espletamento dei propri compiti, di un ufficio di segreteria tecnica, istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo.

5. L'ufficio di segreteria tecnica è composto da tre rappresentanti, designati, rispettivamente, dai Ministri dell'interno, di grazia e giustizia e dell'industria, del commercio e dell'artigianato. I componenti l'ufficio di segreteria tecnica sono nominati con lo stesso decreto di nomina dei membri del comitato e partecipano alle riunioni del comitato medesimo.

#### Art. 2.

##### Attribuzioni del comitato

1. Spetta al comitato:

a) espletare ogni attività istruttoria per l'accertamento dei requisiti e delle condizioni necessari per la concessione dell'elargizione prevista dall'art. 1, comma 1, della legge, così come stabilito dall'art. 4 della legge stessa. A tal fine il comitato acquisisce a mezzo del prefetto della provincia nel cui territorio si è verificato l'evento denunciato, una relazione dettagliata in ordine alla natura del fatto che ha cagionato il danno patrimoniale, al nesso di causalità, ai singoli presupposti positivi e negativi previsti dalla legge, nonché all'entità del danno patrimoniale. Il prefetto, raccolti gli elementi dagli organi di polizia e dagli altri organi tecnici competenti, provvede all'invio della relazione. Ai fini della relazione, il prefetto può avvalersi degli atti di procedimenti penali eventualmente acquisiti a mezzo della polizia giudiziaria, salvo che si tratti di atti e informazioni coperti dal segreto. Il comitato può inoltre esperire ulteriori accertamenti e richiedere notizie ed informazioni utili ai fini dell'istruttoria alla competente autorità giudiziaria. Restano ferme in ogni caso le norme del codice di procedura penale che tutelano il segreto;

b) proporre al Presidente del Consiglio dei Ministri le determinazioni da assumere, tenuto anche conto della dotazione del Fondo, in ordine alle domande ed alle modalità per l'eventuale liquidazione;

c) procedere ai necessari accertamenti in ordine all'impiego, entro un termine congruo, delle somme corrisposte in relazione al ripristino dei beni distrutti o danneggiati, anche sulla base della documentazione prodotta dall'interessato;

d) disporre, anche sulla base di segnalazioni del prefetto che ha redatto il rapporto di cui alla lettera a), le opportune verifiche in ordine ai provvedimenti già adottati o alle proposte già formulate, e proporre al Presidente del Consiglio dei Ministri la revoca dell'elargizione nei casi previsti dalla legge;

e) verificare semestralmente la rispondenza della gestione del Fondo alle finalità previste dalla legge;

f) esprimere pareri su ogni altra questione relativa all'applicazione della legge.

#### Art. 3.

##### Concessione in misura proporzionale

1. Ai fini della presentazione delle proposte di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), il comitato stabilisce all'inizio di ciascun anno, in via provvisoria e nei limiti stabiliti dalla legge, la misura percentuale dell'ammontare complessivo delle elargizioni di cui al comma 2 che può essere concesso, tenendo conto delle previsioni, relativamente all'anno considerato, sulle disponibilità del Fondo netto delle spese di gestione, e sulle domande che potranno essere presentate dagli interessati. Entro il 3 giugno dell'anno successivo, sulla base delle effettive risultanze, il comitato provvede alle determinazioni definitive delle misure da proporre.

1-1992

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 233

Esaminata la domanda e la documentazione nunque acquisita, il comitato, ferme restando le eliminazioni di cui al comma 1, provvede ad indicare la misura dell'ammontare complessivo dell'elargizione che può essere corrisposta in relazione a tutto disposto dall'art. 2, comma 1, della legge. Quando il procedimento penale per il fatto che ha causato il danno è ancora definito con provvedimento di archiviazione o con sentenza ancorché non definitiva, e si procede alla concessione dell'elargizione, può disporsi esclusivamente a corresponsione di una provvisoria pari al venti per cento dell'ammontare complessivo predetto, fermo restando il limite stabilito ai sensi del comma 1. All'esito della sentenza di primo grado o del provvedimento di archiviazione, sulla base delle risultanze giudiziarie, verificata nuovamente la sussistenza dei presupposti per la concessione dell'elargizione, è disposta la liquidazione a parte residua dell'importo provvisorio o di quello definitivo.

Con le modalità di cui al comma 1, il comitato applica altresì i criteri di liquidazione delle elargizioni, ensi dell'art. 4, comma 4, della legge, anche tenendo conto della consistenza di cassa del Fondo con riferimento al corrispondente periodo temporale.

#### Art. 4.

##### *Speditezza e riservatezza del procedimento*

Tutti gli organi chiamati a svolgere funzioni nell'ambito del procedimento di elargizione curano che la relativa attività sia espletata in base a criteri tali da curare la massima speditezza del procedimento stesso.

Il termine per la definizione del procedimento è fissato in giorni centoventi che decorrono dalla data in cui la domanda per la concessione dell'elargizione perviene all'organo di cui all'art. 1.

Gli atti del procedimento di elargizione devono essere custoditi in forme idonee a garantirne la massima riservatezza. Analoghe cautele devono essere adottate in tutte le fasi dell'acquisizione della documentazione necessaria e della relativa comunicazione tra gli organi interessati.

Il comitato di cui all'art. 1 provvede con celerità all'attuazione del disposto di cui all'art. 5, comma 5, della legge, verificando periodicamente l'idoneità delle misure adottate.

Negli atti del procedimento, gli elementi di identificazione dei soggetti interessati devono essere indicati nei limiti indispensabili ai fini dei controlli sul procedimento e sull'attività del Fondo.

#### Art. 5.

##### *Validità delle deliberazioni del comitato e compensi*

Le riunioni del comitato sono valide quando partecipano almeno cinque dei suoi componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza degli intervenuti; in caso di parità di voti prevale quello del presidente.

2. Per ogni riunione del comitato spetta ai membri ed ai segretari un gettone di presenza il cui ammontare è determinato dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni.

3. Gli atti ed i documenti relativi al procedimento di elargizione sono coperti dal segreto di ufficio e di essi o del loro contenuto è vietata la pubblicazione; quando si tratta di atti o documenti di un procedimento penale si applicano le disposizioni previste dall'art. 684 del codice penale e dall'art. 115 del codice di procedura penale.

#### Art. 6.

##### *Revoca*

1. Ai fini dell'eventuale revoca del provvedimento di concessione ai sensi dell'art. 4, commi 4 e 5, della legge, il comitato acquisisce ogni ulteriore idonea documentazione necessaria e richiede altresì all'autorità giudiziaria copia delle decisioni il cui contenuto rileva ai fini della decisione sulla revoca, anche se intervenute successivamente alla sentenza di primo grado.

#### Art. 7.

##### *Modalità per l'amministrazione del Fondo*

1. L'Istituto nazionale delle assicurazioni deve tenere contabilità e scritture separate per le operazioni attinenti alla gestione patrimoniale del Fondo, nonché una separata amministrazione dei beni ad essa pertinenti, in modo che risulti identificato il patrimonio destinato a rispondere delle obbligazioni del Fondo stesso, anche ai fini della rideterminazione della misura percentuale di cui all'art. 6, comma 2, della legge.

2. Il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, nel deliberare sull'impiego delle somme disponibili, deve aver riguardo alle esigenze di liquidità del Fondo. Le somme disponibili possono essere investite esclusivamente in titoli emessi o garantiti dallo Stato italiano.

#### Art. 8.

##### *Rendiconto del Fondo*

1. Il rendiconto della gestione patrimoniale del Fondo, approvato dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, deve essere trasmesso, unitamente alle relazioni dello stesso consiglio di amministrazione e del comitato di cui all'art. 5 della legge, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato ed al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello a cui si riferisce.

2. Il rendiconto deve comprendere le seguenti voci in entrata:

- a) i contributi, di cui alle lettere a) e b) dell'art. 6, comma 1, della legge, di competenza dell'esercizio;
- b) le quote di cui alla lettera c) dell'art. 6, comma 1, della legge, di competenza dell'esercizio;
- c) le somme ripetute ai sensi dell'art. 4 della legge;
- d) altre entrate, da indicare analiticamente.

3-10-1992

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 235

3. Il rendiconto deve altresì comprendere le seguenti voci in uscita:

- a) le somme corrisposte ai sensi dell'art. 2 della legge;
- b) le spese sostenute dall'Istituto nazionale delle assicurazioni per la gestione del Fondo;
- c) altre uscite, da indicare analiticamente.

## Art. 9.

*Situazione patrimoniale*

1. Il rendiconto di cui all'art. 8 deve essere accompagnato da una situazione patrimoniale dalla quale risultino alla fine dell'esercizio, all'attivo:

- a) la consistenza di cassa;
- b) l'ammontare dei depositi presso istituti di credito;
- c) altre attività mobiliari, da indicare analiticamente;
- d) i crediti per contributi non incassati;
- e) altre partite creditorie, da indicare analiticamente;
- f) l'eventuale saldo a conguaglio.

2. La medesima situazione patrimoniale deve altresì comprendere, al passivo:

- a) i debiti per elargizioni concesse e non ancora liquidate;
- b) altre partite debitorie, da indicare analiticamente;
- c) l'eventuale saldo a conguaglio.

## Art. 10.

*Determinazione della misura del contributo*

1. Entro il 31 ottobre di ogni anno, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con i Ministri del tesoro e di grazia e giustizia, può essere rideterminata, in stretta relazione alle esigenze istituzionali del Fondo, la misura percentuale dell'imposta di cui all'art. 6, comma 2, della legge.

## Art. 11.

*Domanda per la concessione dell'elargizione*

1. La domanda per la concessione dell'elargizione deve essere indirizzata al Presidente del Consiglio dei Ministri, per il tramite del prefetto della provincia nel cui territorio si è verificato l'evento denunciato o per il tramite dell'ufficio di segreteria tecnica del comitato di cui all'art. 1.

2. La domanda deve essere corredata da idonea e dettagliata documentazione, comprovante la natura del fatto che ha cagionato il danno patrimoniale, il rapporto di causalità, i singoli presupposti positivi e negativi previsti dalla legge e l'ammontare del danno. Nella domanda dovrà essere esplicitamente dichiarata l'esistenza o meno di contratti di assicurazione relativi ai beni danneggiati o distrutti; in caso affermativo, dovranno essere allegate copie delle relative polizze.

3. Le domande presentate anteriormente alla data di pubblicazione del presente decreto dovranno essere integrate, entro sessanta giorni dalla predetta data, con gli elementi richiesti ai commi 1 e 2.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 12 agosto 1992

*Il Ministro dell'industria  
del commercio e dell'artigianato*  
GUARINO

*Il Ministro del tesoro*  
BARUCCI

*Il Ministro delle finanze*  
GORIA

*Il Ministro dell'interno*  
MANCINO

*Il Ministro di grazia e giustizia*  
MARTELLI

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI  
Registrato alla Corte dei conti 30 settembre 1992  
Registro n. 14 Industria, foglio n. 328.

## NOTE

## AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

## Note alle premesse:

— Si trascrive il testo dell'intero art. 5 del D.L. n. 419/1991:

«Art. 5 (*Fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsione*). — 1. È istituito presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni un "Fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsione", di seguito denominato "Fondo".

2. Il Fondo è amministrato, sotto la vigilanza del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dall'Istituto nazionale delle assicurazioni a mezzo del proprio consiglio di amministrazione. Presso il medesimo Istituto, fermi restando gli ordinari controlli cui è sottoposta la relativa attività, è istituito un comitato avente compiti consultivi, propositivi e di verifica della rispondenza della gestione del Fondo alle finalità previste dal presente decreto.

3. Il comitato di cui al comma 2 è presieduto dal presidente dell'Istituto nazionale delle assicurazioni o in sua vece dal direttore ed è composto da un rappresentante per ciascuno dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del tesoro, delle finanze, dell'interno e di grazia e giustizia, nonché da tre componenti, nominati annualmente dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro su designazione delle associazioni nazionali di categoria in esso rappresentate, assicurando il principio della rotazione.

4. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del tesoro, delle finanze, dell'interno e di grazia e giustizia, sono disciplinate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le modalità per la gestione del Fondo e per la concessione e la liquidazione delle elargizioni, secondo criteri idonei ad assicurare la speditezza del procedimento e la tutela della riservatezza dei soggetti interessati, in particolare nei casi di domanda inoltrata dal consiglio

3 10 1992

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 233

nazionale del relativo ordine professionale o da un'associazione nazionale di categoria. Con il medesimo decreto sono altresì stabiliti i criteri per la liquidazione delle elargizioni in misura proporzionale. In deroga a quanto stabilito dall'art. 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per l'emanazione del decreto di cui al presente comma non è richiesto il previo parere del Consiglio di Stato.

5. Gli organi preposti alla gestione del Fondo promuovono intese con gli ordini professionali e le associazioni nazionali di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro per assicurare, anche presso i relativi uffici, la tutela della riservatezza dei soggetti interessati e delle procedure di elargizione.

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

**Nota all'art. 1**

— Per il testo dell'art. 5 del D.L. n. 416/1991 si veda in nota alle premesse.

**Nota all'art. 2:**

— Il comma 1 dell'art. 1 del D.L. n. 419/1991 prevede che: «A titolo di contributo per il ristoro del pregiudizio subito e corrisposta una elargizione di una somma di danaro in favore di chi, esercitando un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, ed avendo opposto un rifiuto a richieste di natura estorsiva o, comunque, non avendovi aderito; subisce, nel territorio dello Stato un danno a beni mobili o immobili in conseguenza di fatti delittuosi commessi anche al di fuori dell'esistenza di un vincolo associativo, per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 416-bis del codice penale».

— Il testo dell'art. 4 del medesimo decreto è il seguente:

«Art. 4 (Criteri di concessione e di liquidazione). — 1. La concessione dell'elargizione è disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del comitato di cui all'art. 5, commi 2 e 3. La proposta deve dare conto della natura del fatto che ha cagionato il danno patrimoniale, del rapporto di causalità, dei singoli presupposti positivi e negativi stabiliti dal presente decreto e dell'ammontare del danno patrimoniale, dettagliatamente documentato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 7, 10 e 13 della legge 20 ottobre 1990, n. 302. Si applica altresì l'art. 10-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575.

2. L'elargizione di cui al presente decreto è corrisposta indipendentemente dagli emolumenti ricevuti in applicazione della legge 20 ottobre 1990, n. 302.

3. In caso di copertura assicurativa, se l'importo del danno supera il massimale assicurativo, l'elargizione è concessa per la sola quota eccedente.

4. Fermo restando quanto disposto dall'art. 7, comma 3, della legge 20 ottobre 1990, n. 302, l'elargizione, una volta determinata nel suo ammontare, può essere liquidata in una o più soluzioni. Nel caso di più soluzioni, il pagamento di ogni singolo rateo deve essere preceduto dalla produzione da parte dell'interessato di idonea documentazione comprovante l'impiego delle somme già corrisposte per il ripristino dei beni distrutti o danneggiati. In deroga a quanto previsto dall'art. 7, comma 4, ultimo periodo, della legge 20 ottobre 1990, n. 302, qualora l'interessato non provi, con idonea documentazione, l'avvenuto impiego del contributo o dei ratei già riscossi nel ripristino dei beni distrutti o danneggiati, la concessione dell'elargizione è revocata e l'amministrazione ha diritto all'immediata ripetizione di quanto erogato.

5. Oltre a quanto stabilito dal comma 4 e salvo quanto previsto dall'art. 7 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, la concessione dell'elargizione è altresì revocata e l'amministrazione ha diritto alla ripetizione di quanto erogato se si accerta l'insussistenza dei relativi presupposti, ivi compresa la permanenza, nel corso del triennio successivo al provvedimento di concessione, del rifiuto o della mancata adesione alla richiesta estorsiva di cui al comma 1 dell'art. 1».

**Note all'art. 3**

— Il testo dell'intero art. 2 del D.L. n. 419/1991 è il seguente:

«Art. 2 (Ammontare dell'elargizione). — 1. L'elargizione è corrisposta in misura non superiore al 70 per cento dell'ammontare del danno e comunque non superiore a lire 500 milioni. Qualora più domande, per eventi diversi, relative ad uno stesso soggetto, siano proposte nel corso di un triennio, l'importo complessivo delle elargizioni non può superare nel triennio la somma di lire 3.000 milioni.

2. L'elargizione è esente dal pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche e delle persone giuridiche».

— Per il testo dell'art. 4 del D.L. n. 419/1991 si veda in nota all'art. 2.

**Nota all'art. 4**

— Per il testo dell'art. 5 del D.L. n. 419/1991 si veda in nota alle premesse.

**Note all'art. 5**

— Si trascrive il testo dell'art. 684 del codice penale come sostituito dall'art. 45 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

«Art. 684 (Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale). — Chiunque pubblica, in tutto o in parte, anche per riassunto o a guisa d'informazione, atti o documenti di un procedimento penale, di cui sia vietata per legge la pubblicazione, è punito con l'arresto fino a trenta giorni o con l'ammenda da lire centomila a cinquecentomila».

— Si riporta il testo dell'art. 115 del codice di procedura penale.

«Art. 115 (Violazione del divieto di pubblicazione). — 1. Salve le sanzioni previste dalla legge penale, la violazione del divieto di pubblicazione previsto dagli articoli 114 e 329, comma 3, lettera b), costituisce illecito disciplinare quando il fatto è commesso da impiegati dello Stato o di altri enti pubblici ovvero da persone esercenti una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato.

2. Di ogni violazione del divieto di pubblicazione commessa dalle persone indicate nel comma 1 il pubblico ministero informa l'organo titolare del potere disciplinare».

**Nota all'art. 6**

— Per il testo dell'art. 4 del D.L. n. 419/1991 si veda in nota all'art. 2.

**Nota all'art. 7**

— Si trascrive il testo dell'intero art. 6 del D.L. n. 419/1991.

«Art. 6 (Dotazione del Fondo). — 1. Il Fondo è alimentato da  
a) un contributo, determinato ai sensi del comma 2, sui premi assicurativi, raccolti nel territorio dello Stato, nei rami incendio, responsabilità civile diversi, auto rischi diversi e furto, relativi ai contratti stipulati a decorrere dalla data d'entrata in vigore del presente decreto;

b) un contributo dello Stato pari a lire 9.950 milioni per l'anno 1991, a lire 40.000 milioni per l'anno 1992 ed a lire 50.000 milioni per l'anno 1993;

c) una quota pari alla metà dell'importo, per ciascun anno, delle somme di denaro confiscate ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modifiche ed integrazioni, nonché una quota pari ad un terzo dell'importo del ricavato, per ciascun anno, delle vendite disposte a norma dell'art. 4, commi 4 e 6, del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282, relative



3-10-1992

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 23

ai beni mobili o immobili ed ai beni costituiti in azienda confiscati ai sensi della medesima legge n. 575 del 1965. Per l'anno 1991 le aliquote sono commisurate agli importi delle somme di denaro e del ricavato degli immobili confiscati a partire dal centottantesimo giorno anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Ai fini di quanto disposto al comma 1, lettera a), l'imposta sui premi assicurativi dei rami incendio, responsabilità civile diversi, auto rischi diversi e furto, è aumentata dell'uno per cento. Tale misura percentuale può essere rideterminata, in relazione alle esigenze del Fondo, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del tesoro e di grazia e giustizia.

3. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, sono emanate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le norme regolamentari necessarie per l'attuazione di quanto disposto al comma 1, lettera a).

*Nota all'art. 8:*

— Per il testo degli articoli 2, 4, 5 e 6 del D.L. n. 419/1991 si veda, rispettivamente, in nota all'art. 3, all'art. 2, alle premesse e all'art. 7.

*Nota all'art. 10:*

— Per il testo dell'art. 6 del D.L. n. 419/1991 si veda in nota all'art. 7.

92G0416

## MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 4 marzo 1992.

Attribuzione degli utili della Lotteria nazionale di Monza - manifestazione 1991.

### IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

### IL MINISTRO DEL TESORO

Visti la legge e il regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 e la legge 25 maggio 1976, n. 233;

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591;

Vista la legge 10 agosto 1988, n. 357;

Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Ritenuto che ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, della legge 26 marzo 1990, n. 62, per le lotterie nazionali abbinate a manifestazioni organizzate da soggetti diversi dai comuni, deve essere stabilita con decreto interministeriale la destinazione degli utili, limitatamente ad un terzo, secondo le finalità indicate nel secondo comma della norma medesima;

Visto il decreto n. 04/82956 del 5 agosto 1991 con il quale, per la Lotteria nazionale di Monza - manifestazione 1991, è stato accantonato, sul capitolo 2002 partita 166206 - esercizio 1991 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, l'importo di L. 1.313.587.500;

Vista la domanda in data 11 aprile 1991 con la quale l'Automobile club di Milano ha chiesto, quale soggetto organizzatore della corsa automobilistica internazionale «Gran premio lotteria di Monza» abbinata alla citata lotteria, l'assegnazione della relativa quota di utili.

Ritenuto che, in relazione all'attività svolta nell'organizzazione della manifestazione abbinata ed ai fini istituzionali, sussistono le condizioni per destinare all'Automobile club di Milano la quota degli utili di cui sopra, da utilizzare per le finalità di cui all'art. 2, secondo comma, della legge n. 62/90 che, in considerazione dei predetti fini istituzionali dell'associazione, possono ricondursi, in particolare, alla valorizzazione della manifestazione collegata alla lotteria nazionale ed al potenziamento delle strutture sportive;

Ritenuto che, per la realizzazione delle suindicate finalità, deve essere acquisita idonea garanzia e devono essere istituiti i necessari controlli;

Visti gli atti della trattazione;

Decreta:

#### Art. 1.

L'importo di L. 1.313.587.500, pari ad un terzo degli utili della Lotteria nazionale di Monza - manifestazione 1991, è destinato all'Automobile club di Milano.

#### Art. 2.

L'importo di cui al precedente art. 1 sarà utilizzato per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 26 marzo 1990, n. 62, in particolare, alla valorizzazione della manifestazione collegata alla lotteria nazionale nonché al potenziamento delle strutture sportive.

Ai fini della realizzazione delle suindicate finalità l'Automobile club di Milano presta garanzia mediante polizza fidejussoria dell'importo di L. 1.313.587.500, con vincolo a favore dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con formale rinuncia alla preventiva escussione di cui all'art. 1944 del codice civile e per la durata di tre anni decorrenti dalla data di emissione del titolo di pagamento degli utili.

L'Automobile club di Milano presenta, entro ciascun anno finanziario, idonea documentazione a carico delle somme impiegate per la realizzazione delle suindicate finalità; la mancata realizzazione delle finalità medesime entro tre anni successivi alla messa a disposizione dei fondi, comporterà, salvo ritardi determinati da cause di forza maggiore, debitamente riconosciute, il versamento delle somme al bilancio dello Stato.

#### Art. 3.

È autorizzato il pagamento, a favore dell'Automobile club di Milano, con sede in Milano, dell'importo di L. 1.313.587.500 quale quota degli utili della Lotteria nazionale di Monza - manifestazione 1991, utilizzando l'impegno di spesa a carico del capitolo 2002, di cui alle premesse.

21-7-1992 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale n. 170

## LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 20 luglio 1992, n. 342.

Disposizioni urgenti in materia di finanza locale per il 1992.

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in favore degli enti locali per l'assegnazione dei contributi erariali, relativi all'anno 1992;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, data nella riunione del 17 luglio 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'interno e del tesoro e per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

*Finanziamento delle amministrazioni provinciali dei comuni e delle comunità montane*

1. Per l'anno 1992 lo Stato concorre al finanziamento dei bilanci delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunità montane con i seguenti fondi:

a) fondo ordinario per la finanza locale determinato in lire 2.589.000 milioni per le province, in lire 14.730.000 milioni per i comuni e in lire 151.000 milioni per le comunità montane;

b) fondo perequativo per la finanza locale determinato in lire 1.066.400 milioni per le province e in lire 6.444.600 milioni per i comuni. Il fondo perequativo è aumentato in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, attribuendo la somma riscossa dallo Stato, valutata in lire 511.000 milioni, per il 20 per cento alle province, per lire 16.000 milioni ad incremento del fondo ordinario per le comunità montane e per la restante parte ai comuni. Le eventuali maggiori somme incassate dallo Stato, verranno ripartite per il 20 per cento alle province, per il 75 per cento ai comuni e per il 5 per cento ad incremento del fondo ordinario per le comunità montane;

c) fondo per lo sviluppo degli investimenti delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunità montane pari, per l'anno 1992, ai contributi dello Stato

concesso per l'ammortamento dei mutui contratti a tutto il 31 dicembre 1991, valutato in lire 11.522.414 milioni. Detto fondo è maggiorato; a decorrere dall'anno 1993, di lire 20.000 milioni, di cui lire 24.000 milioni per le province, lire 174.500 milioni per i comuni e lire 5.000 milioni per le comunità montane.

2. La Cassa di depositi e prestiti è autorizzata, per l'anno 1992, a concedere ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti assicurando un minimo di lire 150 milioni annui ad ogni comune, fino ad un importo complessivo di lire 900 miliardi, mutui ventennali, per la costruzione, l'ampliamento o la ristrutturazione di acquedotti, fognature, impianti di depurazione delle acque, di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, incluso l'acquisto dei mezzi speciali per il trasporto dei rifiuti stessi. Il relativo onere di ammortamento dei mutui contratti, valutato in lire 96.500 milioni a decorrere dall'anno 1993, è assunto a carico del bilancio dello Stato. La somma messa a disposizione potrà essere impegnata entro e non oltre il secondo anno successivo, a pena di decadenza. I mutui di cui al presente comma possono essere concessi, su deliberazione dei comuni beneficiari, direttamente a consorzi regolarmente costituiti di cui i comuni stessi facciano parte, purché l'intervento sia realizzato sul territorio dei medesimi, o, per gli impianti di depurazione e di smaltimento, essi siano comunque destinati a servizio permanente dei comuni beneficiari.

3. La Cassa di depositi e prestiti è autorizzata, secondo quanto disposto dall'articolo 18, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, a concedere ai comuni montani del centro-nord, non compresi nelle aree dove opera la legislazione speciale per il Mezzogiorno, mutui ventennali, fino ad un importo complessivo di lire 186.500 milioni, per la realizzazione di reti di metanizzazione. L'onere di ammortamento dei mutui contratti, stabilito in lire 20.000 milioni a decorrere dall'anno 1993, è assunto a carico del bilancio dello Stato. La somma messa a disposizione potrà essere impegnata entro e non oltre il secondo anno successivo, a pena di decadenza. I mutui di cui al presente comma possono essere concessi, su deliberazione dei comuni beneficiari, direttamente alle comunità montane di cui i comuni stessi facciano parte.

4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3, pari a lire 20.000 milioni annui a decorrere dall'anno 1993, si provvede mediante parziale riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-94, ai capitoli 59001 "Bene" "stato" "previsioni" del Ministero del tesoro (per l'anno 1992) all'uopo utilizzando l'accantonamento "Metanizzazione dei piccoli comuni montani del centro-nord" (rate ammortamento mutui) e il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

articolo 1 della legge 7 febbraio 1951, n. 72, si interpreta nel senso che l'indennità integrativa speciale, che ogni altro emolumento quiescibile accessorio, stipendio tabellare, ad eccezione della retribuzione individuale di anzianità, sono inclusi nei fondi di previdenza a capitalizzazione a decorrere dalla data della istituzione e fino alla data della loro soppressione e estinzione, ovvero del loro assorbimento e per gli oneri effettivamente percepiti dagli interessati, con esclusione della rivalutazione di cui all'articolo stesso.

6. Per il personale delle camere di commercio che si avvale della facoltà di opzione prevista dal comma 2 dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1991, n. 274, il montante dei fondi di previdenza a capitalizzazione in attesa della liquidazione dei fondi stessi resta acquisito al bilancio delle camere di commercio che provvederanno direttamente al versamento alla Cassa pensioni dipendenti locali, in rate mensili, degli oneri di riscatto relativi a versamenti pregressi, secondo i criteri e le modalità previsti nell'ordinamento della predetta Cassa pensioni. Le eccedenze positive rispetto agli oneri sono restituite agli aventi diritto per la parte versata da loro, mentre le eccedenze negative sono oggetto di rivalsa da parte delle predette camere di commercio nei confronti degli stessi optanti.

7. All'articolo 3, secondo comma, della legge 25 luglio 1991, n. 557, dopo la parola: «amministrazione», sono aggiunte le seguenti: «e di funzionamento del Servizio centrale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato».

8. Le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto-legge n. 66 del 1989, come integrate dall'articolo 4, comma 4, del decreto-legge n. 6 del 1991, sono prorogate per l'anno 1992. All'articolo 6, comma 3, primo periodo, dello stesso decreto-legge n. 66 del 1989, come modificato dall'articolo 11, comma 4, del decreto-legge del 1991, le parole: «per gli anni 1989, 1990 e 1991» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 1989, 1990, 1991 e 1992».

9. La gestione finanziaria dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è soggetta al controllo della Corte dei conti nelle modalità previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 59.

10. Il comma 2 dell'articolo 80 della legge 22 ottobre 1991, n. 742, deve essere interpretato nel senso della continuità della vigenza dell'articolo 32, secondo comma, escluso unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, in base al quale le attività relative alle riserve matematiche della gestione assicurativa sulla vita sono riservate in modo esclusivo all'adempimento delle obbligazioni assunte con i contratti di assicurazione sulla vita.

Art. 19.

*Servizio informativo telematico*

1. La normativa di cui all'articolo 15-ter, comma 1, del decreto-legge n. 415 del 1989, è estesa alle comunità montane senza aggravio di oneri a carico del bilancio dello Stato. L'individuazione dei servizi da fornire alle comunità montane in relazione al servizio informativo telematico, è effettuata di intesa anche con l'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCHEM).

Art. 20.

*Proroga dei termini*

1. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 15-ter del decreto-legge n. 415 del 1989, sono prorogate per l'anno 1992 e finanziate nell'ambito di uno stanziamento complessivo di lire 400 milioni; al relativo onere si provvede con l'importo da assegnare al capitolo 1018 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1992 mediante prelevamento dal fondo di cui al capitolo 6682 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno.

2. Limitatamente alle province, ai comuni ed alle comunità montane, le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 333, si applicano a decorrere dall'anno 1993. Ai fini della gestione del fondo annuale di solidarietà per la redistribuzione tra comuni, province e comunità montane degli oneri finanziari corrispondenti alla spesa sostenuta dagli enti stessi per il personale cui è concessa l'aspettativa per motivi sindacali e costituito, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro il 30 luglio 1992, un apposito comitato di garanzia, il comitato è composto da sette membri, tre dei quali, in rappresentanza dell'ANCI ed uno in rappresentanza dell'UPI, dell'UNCHEM, del Ministero dell'interno, del Ministero del tesoro. Con successivo decreto interministeriale, da emanarsi entro il 30 ottobre 1992, sentite l'ANCI, l'UPI e l'UNCHEM, saranno fissate le modalità per la quantificazione del fondo, nonché i criteri per il suo riparto. La partecipazione al comitato non comporta il diritto a percepire alcun tipo di indennità od emolumento.

3. La regolamentazione dei mutui assunti da consorzi tra enti locali, di cui al comma 1-bis dell'articolo 12 del decreto-legge n. 415 del 1989, è prorogata al 31 dicembre 1992 per i mutui contratti negli anni 1989, 1990 e 1991, con certificazione da presentare contestualmente a quella dei mutui contratti nel 1992.

8-4-1993

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

N. 101 - 1993 - 19

Falco dott. Leonardo, assistente oculista dell'ospedale oftalmico fiorentino di Firenze.

Pario dott. Giovanni Batista, assistente oculista dell'ospedale oftalmico fiorentino di Firenze.

Pettenello dott. Claudio, assistente oculista dell'ospedale oftalmico fiorentino di Firenze.

Porciatti dott. Augusto, assistente oculista dell'ospedale oftalmico fiorentino di Firenze.

## Art. 4

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

## Art. 5

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di trapianto di cornea.

## Art. 6

L'amministratore straordinario dell'unità sanitaria locale n. 10 E di Firenze è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 marzo 1993

p. Il Ministro, AZZOLINI

93A2085

## TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8 (in *Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 14 del 19 gennaio 1993 ed errata-corrige in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 16 del 21 gennaio 1993*), coordinato con la legge di conversione 19 marzo 1993, n. 68 (in *Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 66 del 20 marzo 1993*), recante: «Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica».

## AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 45, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La legge di conversione del presente decreto, oltre a convertire il decreto (art. 1, comma 1), contiene anche altre disposizioni (art. 1, commi da 2 a 10) il cui testo è riportato in appendice.

## Art. 1

## Finanziamento delle amministrazioni provinciali dei comuni e delle comunità montane

1. Per l'anno 1992 lo Stato concorre al finanziamento dei bilanci delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunità montane con i seguenti fondi:

a) fondo ordinario per la finanza locale determinato in lire 2.589.000 milioni per le province, in lire 14.730.000 milioni per i comuni e in lire 151.000 milioni per le comunità montane;

b) fondo perequativo per la finanza locale determinato in lire 1.066.400 milioni per le province e in lire 6.444.600 milioni per i comuni. Il fondo perequativo è aumentato in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20 (a), attribuendo la somma riscossa dallo Stato, valutata in lire 511.000 milioni, per il 20 per cento alle province, per lire 16.000 milioni ad incremento del fondo ordinario per le comunità montane e per la restante parte ai comuni. Le eventuali maggiori somme incassate dallo Stato verranno ripartite per il 20 per cento alle province, per il 75 per cento ai comuni e per il 5 per cento ad incremento del fondo ordinario per le comunità montane;

c) fondo per lo sviluppo degli investimenti delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunità montane pari, per l'anno 1992, ai contributi dello Stato concessi per l'ammortamento dei mutui contratti a tutto il 31 dicembre 1991, valutato in lire 11.522.414 milioni. Detto fondo è maggiorato, a decorrere dall'anno 1993, di lire 228.500 milioni, di cui lire 24.000 milioni per le province, lire 199.500 milioni per i comuni e lire 5.000 milioni per le comunità montane.

2. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata, per l'anno 1992, a concedere ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, assicurando un minimo di lire 150 milioni annui ad ogni ente, fino ad un importo complessivo di lire 900 miliardi, mutui ventennali per la costruzione, l'ampliamento o la ristrutturazione di acquedotti fognature, impianti di depurazione delle acque, di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, incluso l'acquisto dei mezzi speciali per il trasporto dei rifiuti stessi. Il relativo onere di ammortamento dei mutui contratti, valutato in lire 96.500 milioni a decorrere dall'anno 1993, è assunto a carico del bilancio dello Stato. La somma messa a disposizione potrà essere impegnata entro e non oltre il

7. Il contributo nelle spese di funzionamento delle camere di commercio italiane all'estero è incrementato, per l'anno 1992, dell'importo di lire 3.000 milioni.

8. Per l'anno 1992 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per la concessione all'Unione italiana delle camere di commercio e agli organismi dalla stessa costituiti ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1985, n. 947 (*d*), di contributi nei limiti del 50 per cento delle spese sostenute, nell'ambito degli interventi a diretto vantaggio delle categorie, per la realizzazione di corsi di specializzazione post-universitari nel settore del terziario avanzato. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri, i tempi e le modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi. Detti contributi possono essere cumulati con i benefici finanziari disposti dalle Comunità europee.

9. L'articolo 3, primo comma, lettera *l*), del regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750 (*f*), si interpreta nel senso che le unioni costituite dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono autorizzate a svolgere anche attività dirette in favore delle categorie economiche interessate avvalendosi degli strumenti organizzativi previsti dalle norme statutarie.

10. Sono tenute al pagamento del diritto annuale, di cui all'articolo 34 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51 (*g*), le ditte iscritte o annodate nei registri delle ditte, di cui all'articolo 47 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 (*h*).

11. Per il 1992 il diritto annuale è determinato per le ditte di persone nella misura di L. 250.000.

12. Il comma 5 dell'articolo 29 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131 (*i*), è sostituito dal seguente:

«5. Nel caso che la ditta, rappresentanza o ente abbia più esercizi commerciali o di altre attività economiche diversi dalla sede principale, per ogni unità locale o esercizio è inoltre dovuto un diritto pari al 20 per cento di quello stabilito per la ditta medesima e comunque non superiore a L. 200.000.»

13. (*Soppresso dalla legge di conversione*).

14. Le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura annotano in una apposita sezione del registro delle ditte i soggetti iscritti al Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU). L'annotazione avviene sulla base delle informazioni fornite dallo SCAU alle camere di commercio con apposite convenzioni. I soggetti, così annotati, che non siano già tenuti, sono esonerati dal pagamento del diritto annuale.

15. L'articolo 1 della legge 7 febbraio 1951, n. 72 (*l*), si interpreta nel senso che l'indennità integrativa speciale, nonché ogni altro emolumento quiescibile accessorio allo stipendio tabellare, ad eccezione della retribuzione individuale di anzianità, sono inclusi nei fondi di previdenza a capitalizzazione a decorrere dalla data della loro istituzione e fino alla data della loro soppressione

e sostituzione, ovvero del loro assorbimento e per gli importi effettivamente percepiti dagli interessati, con esclusione della rivalutazione di cui all'articolo stesso.

16. Per il personale delle camere di commercio che si avvalga della facoltà di opzione prevista dal comma 2 dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1991, n. 274 (*m*) l'ammontare dei fondi di previdenza a capitalizzazione risultante dalla liquidazione dei fondi stessi resta acquisito al bilancio delle camere di commercio che provvederanno direttamente al versamento alla Cassa pensioni dipendenti enti locali, in rate mensili, degli oneri di riscatto relativi ai servizi pregressi, secondo i criteri e le modalità previsti dall'ordinamento della predetta Cassa pensioni. Le eccedenze positive rispetto agli oneri sono restituite agli optanti, mentre le eccedenze negative sono oggetto di rivalsa da parte delle predette camere di commercio nei confronti degli stessi optanti.

17. All'articolo 3, secondo comma, della legge 25 luglio 1971, n. 557 (*n*), dopo la parola: «amministrazione», sono aggiunte le seguenti: «e di funzionamento del Servizio centrale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato».

18. Le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto-legge n. 66 del 1989, come integrate dall'articolo 11, comma 4, del decreto-legge n. 6 del 1991 (*o*), sono prorogate per l'anno 1992. All'articolo 6, comma 3, primo periodo, dello stesso decreto-legge n. 66 del 1989, come modificato dall'articolo 11, comma 4, del decreto-legge n. 6 del 1991 (*o*), le parole: «per gli anni 1989, 1990 e 1991» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 1989, 1990, 1991 e 1992».

19. La gestione finanziaria dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è assoggettata al controllo della Corte dei conti nelle forme previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259 (*p*).

20. Il comma 2 dell'articolo 80 della legge 22 ottobre 1986, n. 742 (*q*), deve essere interpretato nel senso della continuità della vigenza dell'articolo 32, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 (*r*), in base al quale le attività relative alle riserve matematiche della gestione dell'assicurazione sulla vita sono riservate in modo esclusivo all'adempimento delle obbligazioni assunte con i contratti di assicurazione sulla vita.

(*a*) Il testo degli articoli 7 e 14 del D.P.R. n. 638/1972 (Disposizioni per l'attribuzione di somme agli enti indicati nell'art. 14 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, in sostituzione di tributi, contributi e compartecipazioni e norme per la delegabilità delle entrate) è il seguente:

«Art. 7 (*Ente sostituto delle aziende di soggiorno*). - Per i biennii 1974-1975 sono attribuite annualmente alle aziende autonome di soggiorno, cura o turismo, somme di importo pari alle entrate riscosse nell'anno 1973, per i seguenti tributi:

a) contributo speciale di cura;

b) contribuzioni speciali sui pubblici spettacoli;

c) tassa di musica.

20.3.1993

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n.

## AVVERTENZA

Il decreto legge 18 gennaio 1993, n. 9 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 14 del 19 gennaio 1993*.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 29.

## LAVORI PREPARATORI

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (ANIATO) e dai Ministri della sanità (DI LORENZO) e del tesoro (BARUCCI) il 19 gennaio 1993.

Assegnato alla XII commissione (Affari sociali), in sede referente, il 19 gennaio 1993, con pareri delle commissioni I, V, VI, VII, VIII e XI.

Esaminato dalla II commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 27 gennaio 1993.

Esaminato dalla XII commissione il 27 e 28 gennaio e il 3 febbraio 1993, e dalla I commissione il 27 gennaio e il 3 febbraio 1993, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità.

Esaminato in aula, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 12 marzo 1993, il testo di legge in vigore del Senato della Repubblica (atto n. 1040).

Assegnato alla 12ª commissione (Sanità), in sede referente, il 5 marzo 1993, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 11ª e della commissione per le questioni regionali.

Esaminato dalla Iª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 9 marzo 1993.

Esaminato dalla 12ª commissione il 10, 11 e 12 marzo 1993.

Esaminato in aula e approvato il 16 marzo 1993.

## LEGGE 19 marzo 1993, n. 68

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, recante disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato.

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

1. Il decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, recante disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 20 gennaio 1992, n. 17, 17 marzo 1992, n. 233, 20 maggio 1992, n. 289, 20 luglio 1992, n. 342, 18 settembre 1992, n. 382, ad eccezione dell'articolo 18 di quest'ultimo decreto, e 19 novembre 1992, n. 440, nonché dell'articolo 8 del decreto-legge 2 gennaio 1992, n. 1, dell'articolo 16 del decreto-legge 30 aprile 1992, n. 274, e dell'articolo 16 del decreto-legge 1º luglio 1992, n. 325.

3. I comuni, nell'ambito delle attività volte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico civile delle comunità locali di cui all'articolo 22, comma della legge 8 giugno 1990, n. 142, possono trasformare enti comunali di consumo costituiti ai sensi dell'articolo del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato settembre 1946, n. 90, come modificato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 settembre 1947, n. 1045, ratificati, con modificazioni, dalla legge ottobre 1952, n. 1901, in società per azioni senza il vincolo della proprietà prevalente di cui al citato articolo, comma 3, lettera c), della legge n. 142 del 1990.

4. La commissione amministratrice dell'ente comune di consumo è tenuta a ratificare, nei trenta giorni successivi all'avvenuta esecutività, la delibera con la quale è disposta la trasformazione.

5. Il patrimonio dell'ente comunale di consumo risultante dall'ultimo bilancio, è conferito previo accoglimento della sua consistenza, effettuato da parte della commissione amministratrice sulla base di quanto disposto dall'articolo 2343 del codice civile, alla società per azioni che costituisce il capitale iniziale. Le azioni derivanti dalla trasformazione emetterà del valore di lire 1.000 cadauna, o multipli, per importo globale pari al capitale determinato ai sensi presente comma.

6. Le azioni della società di cui al comma 5 sono prima istanza, attribuite al comune che ne dispone a delle norme di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, successive modificazioni.

7. Il sindaco in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della società di cui al comma 5 provvede agli adempimenti di legge entro venti giorni dalla data da parte della commissione amministratrice di cui al comma 4.

8. Per il conferimento dei beni e di qualsiasi valore di proprietà degli enti comunali di consumo applicano i benefici di cui all'articolo 12, comma 1, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, e successive modificazioni ed integrazioni.

Costituite società per azioni verrà rilasciata al commercio sulla base delle categorie merceologiche delle superfici in essere al momento della creazione in conformità alla normativa per il riciclaggio, anche se in deroga alle previsioni della legislazione commerciale locale.

La delega di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1992, n. 498, è estesa anche alla emanazione delle tariffe per il trattamento e lo stoccaggio in discarica dei rifiuti solidi urbani prevedendo che le stesse tariffe sono soggette all'approvazione delle giunte regionali e dei comuni del territorio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Fatta a Roma, addì 19 marzo 1993

SCALFARO

AMATO, Presidente del Consiglio del Ministero

MANCINO, Ministro dell'Interno

BARUCCI, Ministro del Tesoro

Guardasigilli CONSO.

ALLEGATO

CAZZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO LEGGE 18 GENNAIO

Al comma 2, terzo periodo, la parola: «secondo» è sostituita dalla seguente: «terzo»;

al comma 2, sono inseriti i seguenti:

«Il comma 1 dell'articolo 14 del decreto-legge 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, è abrogato.

«I mutui afferenti l'edilizia giudiziaria e carceraria scolastica, con ammortamento a totale carico del beneficiario, sono concessi dalla Cassa depositi e prestiti in deroga alle eventuali limitazioni quantitative e qualitative (attività creditizia)».

Al comma 5, è inserito il seguente:

«La sospensione prevista dall'articolo 1, comma 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, si applica sino al 31 dicembre 1993 per i mutui di cui al comma 2. «degli oneri alla Cassa depositi e prestiti a decorrere dal 1° gennaio 1993»;

al comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i contributi assegnati fino al 15 novembre 1992 il termine di sessanta giorni per il rendiconto decorre dal 28 febbraio 1993».

All'articolo 2,

dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

«5-bis. All'articolo 29 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è aggiunto il seguente comma:

«4-bis. L'erogazione della quarta rata del fondo ordinario, per le amministrazioni provinciali e per i comuni, è subordinata inoltre alla presentazione della dichiarazione del legale rappresentante dell'ente dell'avvenuta approvazione del regolamento di contabilità e di quello per la disciplina dei contratti, previsti dall'articolo 59, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142».

All'articolo 4:

al comma 10, dopo le parole: «di lire 80.000 milioni per l'anno 1992»; sono inserite le seguenti: «di lire 75.000 milioni per l'anno 1993»;

al comma 14, le parole da: «i comuni» fino a: «relative spese» sono sostituite dalle seguenti: «Per consentire il finanziamento di lavori diversi da quelli originariamente previsti per utilizzare contributi comunitari, erariali o regionali finalizzati agli investimenti, con copertura parziale o totale delle relative spese, i comuni, le province, i loro consorzi e le comunità montane nel corso dell'esercizio adottano, con atto consiliare, variazioni al bilancio di previsione in corso, fermo restando l'obbligo di approvare il piano finanziario prima del progetto»;

al comma 15, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La sospensione non si applica altresì per i mutui autorizzati con la legge 23 dicembre 1992, n. 505, a favore dei comuni delle zone del Belice colpiti dal terremoto del 1968 e di quelli della Sicilia occidentale colpiti dal terremoto del 1981».

dopo il comma 15, è aggiunto il seguente:

«15-bis. Le quote di finanziamento previste dall'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, mediante mutui con ammortamento a prevalente o totale carico dello Stato ancora disponibili per mancato utilizzo o altra causa, possono essere redistribuite dalla Cassa depositi e prestiti entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

Dopo l'articolo 4, è inserito il seguente:

«Art. 4-bis (Contributi per interventi di riassetto territoriale). — 1. Per interventi di riassetto territoriale, i cui progetti dovranno ottenere l'approvazione dell'Ufficio del genio civile di Pavia, sono assegnati lire 10.000 milioni nell'anno 1993 e lire 10.000 milioni nell'anno 1994, di cui lire 5.000 milioni per ciascun anno da destinarsi all'amministrazione provinciale di Pavia e lire 5.000 milioni alla comunità montana dell'Oltrepò Pavese».

30-12-1992

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 305

DECRETO LEGISLATIVO 17 dicembre 1992, n. 509.

Attuazione della direttiva 90/618/CEE che modifica, in particolare, per quanto riguarda l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE che coordinano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita.

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 26 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 90/618/CEE del Consiglio dell'8 novembre 1990, che modifica, in particolare, per quanto riguarda l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE che coordinano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diversa dall'assicurazione sulla vita;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 dicembre 1992;

Sulla proposta dei Ministri per il coordinamento delle politiche comunitarie e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

## Art. 1.

*Modifiche ed integrazioni*

*al decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 49.*

Al decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:

a) all'art. 2, comma 2, sono soppressi il secondo ed il terzo trattino;

b) all'art. 4, comma 1:

l'elencazione dei rami prevista alla lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) 4 (corpi di veicoli ferroviari), 5 (corpi di veicoli aerei), 6 (corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali), 7 (merci trasportate), 11 (r.c. aeromobili) e 12 (r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali) salvo quanto previsto alla successiva lettera c);»;

l'elencazione dei rami previste alla lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) 3 (corpi di veicoli terrestri, esclusi quelli ferroviari), 8 (incendio ed elementi naturali), 9 (altri danni ai beni), 10 (r.c. autoveicoli terrestri), 12 (r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali) per quanto riguarda i natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi dell'art. 2 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modifiche, 13 (r.c. generale) e 16 (perdite pecuniarie).»;

c) all'art. 11, comma 1, l'elencazione dei rami ivi prevista è sostituita dalla seguente:

«1 (infortuni) e 2 (malattia);

3 (corpi di veicoli terrestri), 7 (merci trasportate) e 10 (r.c. autoveicoli terrestri), specificando per quest'ultimo ramo, ad esclusione della responsabilità civile del vettore, il relativo importo.

8 (incendio ed elementi naturali) e 9 (altri danni ai beni).

4 (corpi di veicoli ferroviari), 5 (corpi di veicoli aerei), 6 (corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali), 7 (merci trasportate), 11 (r.c. aeromobili) e 12 (r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali).

13 (r.c. generale);

14 (credito) e 15 (cauzione).

16 (perdite pecuniarie), 17 (tutela giudiziaria) e 18 (assistenza).»;

d) all'art. 16:

dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Le imprese che intendono effettuare operazioni in regime di libertà di prestazione di servizi per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono altresì tenute a:

presentare preventivamente all'ISVAP una dichiarazione attestante l'adesione all'Ufficio centrale italiano - U.C.I., nonché una dichiarazione dalla quale risulti l'impegno dell'impresa a contribuire al Fondo di garanzia per le vittime della strada, previsto dall'art. 19 della legge 24 dicembre 1969, n. 990;

notificare preventivamente all'ISVAP le generalità e l'indirizzo del rappresentante previsto dall'art. 25-bis.»,

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'impresa può iniziare ad effettuare le operazioni di cui ai commi precedenti a decorrere dal momento in cui l'ISVAP attesta di aver ricevuto la documentazione prevista dai commi medesimi.»;

e) all'art. 17:

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Le imprese che intendono effettuare operazioni in regime di libertà di prestazione di servizi per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono altresì tenute a:

allegare alla domanda di autorizzazione una dichiarazione attestante l'adesione all'Ufficio centrale italiano - U.C.I., nonché una dichiarazione dalla quale risulti l'impegno dell'impresa a contribuire al Fondo di garanzia per le vittime della strada, previsto dall'art. 19 della legge 24 dicembre 1969, n. 990;

comunicare le generalità e l'indirizzo del rappresentante previsto dall'art. 25-bis.»;

f) all'art. 19 è aggiunto, in fine, il seguente comma

«2-bis. Nella polizza di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nonché nel contrassegno e nel certificato previsto dall'art. 7 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, debbono essere indicati le generalità e l'indirizzo del rappresentante previsto dall'art. 25-bis.».

g) all'art. 24 è aggiunto, in fine, il seguente comma

«2-bis. Per le operazioni previste dall'art. 16, comma 1, relative alla assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e



30-12-1992

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 305

dei natanti, le attività poste a copertura delle relative riserve tecniche devono essere localizzate nel territorio della Repubblica, sotto il controllo dell'ISVAP».

*h)* dopo l'art. 25 è aggiunto il seguente

«Art. 25-bis (*Rappresentante per la gestione dei sinistri*)

— 1. L'impresa stabilita in un altro Stato membro che intende effettuare operazioni in regime di prestazione di servizi per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti nel territorio della Repubblica attraverso uno o più stabilimenti deve nominare un proprio rappresentante incaricato della gestione dei sinistri e della liquidazione dei relativi indennizzi. Al rappresentante possono essere indirizzate le richieste di risarcimento da parte dei terzi aventi diritto.

2. Il rappresentante deve avere residenza nel territorio della Repubblica e non può svolgere per conto della impresa attività diretta all'acquisizione di contratti di assicurazione.

3. Il rappresentante deve essere munito di un mandato comprendente espressamente anche i poteri di rappresentare l'impresa in giudizio e davanti a tutte le autorità competenti per quanto riguarda le richieste di risarcimento dei danni, nonché di attestare l'esistenza e la validità dei contratti stipulati dalla impresa in regime di libera prestazione dei servizi.

4. Le funzioni svolte dal rappresentante possono essere esercitate anche dal rappresentante fiscale previsto dall'art. 26.».

#### Art. 2.

##### *Disposizioni particolari per i grandi rischi*

1. Le tariffe dei premi per i rischi di cui all'art. 4 del decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 49, relative all'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti non sono soggette all'approvazione preventiva, prevista dall'art. 11, comma 1, della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. per i rischi di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni previste dall'art. 14, comma 2, della citata legge n. 990 del 1969.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche per le operazioni effettuate nel territorio della Repubblica dalle imprese ivi stabilite.

#### Art. 3.

##### *Modifiche ed integrazioni alla legge 10 giugno 1978, n. 295*

1. Alla legge 10 giugno 1978, n. 295, sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:

*a)* all'art. 12:

il secondo periodo del quarto comma è sostituito dal seguente: «Essa non è altresì necessaria per l'assicurazione dei grandi rischi, ad eccezione di quelli

relativi all'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti per i quali è prevista la presentazione delle sole condizioni di polizza».

alla fine del primo periodo del quinto comma sono aggiunte le seguenti parole «, ad eccezione dei grandi rischi per i quali è prevista l'approvazione delle sole condizioni di polizza».

*b)* dopo l'art. 28 sono aggiunti i seguenti.

«Art. 28-bis (*Comunicazione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e delle acquisizioni di partecipazioni di controllo da parte di imprese aventi la sede legale in uno Stato terzo rispetto alla Comunità economica europea*) — 1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito l'ISVAP, informa la Commissione della Comunità economica europea:

*a)* di ogni autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa rilasciata ad una impresa di assicurazione controllata da una impresa avente la sede legale in uno Stato terzo rispetto alla Comunità economica europea;

*b)* di ogni autorizzazione all'acquisizione, da parte di quest'ultima impresa, di una partecipazione di controllo in una impresa di assicurazione avente la sede legale nel territorio della Repubblica.

2. Se l'autorizzazione è stata rilasciata ad una impresa di assicurazione che si trovi nella situazione di cui alla lettera *a)* del comma 1, la struttura dei rapporti di controllo deve essere specificamente e dettagliatamente indicata nella comunicazione che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato invia alla Commissione.

Art. 28-ter (*Infrazioni al principio di reciprocità*). — 1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito l'ISVAP, informa la Commissione delle difficoltà incontrate dalle imprese di assicurazione aventi la sede legale nel territorio della Repubblica nell'accesso all'attività e nell'esercizio della stessa in regime di stabilimento in uno Stato terzo rispetto alla Comunità economica europea.

2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito l'ISVAP, informa la Commissione, a richiesta:

*a)* di ogni domanda di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa presentata da una impresa di assicurazione controllata da una impresa avente la sede legale in uno Stato terzo;

*b)* di ogni domanda di autorizzazione all'acquisizione, da parte di questa ultima impresa, di una partecipazione di controllo in una impresa di assicurazione avente la sede legale nel territorio della Repubblica.

3. Le competenti autorità nazionali non possono concedere le autorizzazioni di cui al comma 2, per un periodo massimo di tre mesi, qualora vi sia stata una decisione in tal senso da parte della Commissione della Comunità economica europea. Il suddetto periodo è ulteriormente prorogato su conforme deliberazione del Consiglio della Comunità economica europea.

4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica alla creazione di controllate da parte di imprese di

30-12-1992

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

N. 305

...azione o loro controllate debitamente autorizzate dalla Comunità, né all'acquisizione di partecipazione da parte di tali imprese o controllate in imprese di assicurazione.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 dicembre 1992

SCALFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

COSTA, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie*

GUARINO, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

COLOMBO, *Ministro degli affari esteri*

MARTELLI, *Ministro di grazia e giustizia*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI

#### NOTE

##### AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

##### Nota al titolo

— Si trascrive il titolo delle direttive citate sul titolo del decreto legislativo qui pubblicato.

Direttiva del Consiglio del 24 luglio 1973 riguardante il coordinamento in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita (73/239/CEE)

Direttiva del Consiglio del 22 giugno 1988 riguardante l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e che modifica la direttiva n. 73/239/CEE (n. 88/357/CEE)

Direttiva del Consiglio dell'8 novembre 1990 che modifica per quanto riguarda l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita (90/618/CEE)

##### Note alle premesse.

— Il testo dell'art. 76 della Costituzione è il seguente

«Art. 76 — L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti»

— Il testo dell'art. 87 della Costituzione è il seguente

«Art. 87 — Il Presidente della Repubblica e il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale

Può inviare messaggi alle Camere

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti

Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere

Presiede il Consiglio superiore della Magistratura

Può concedere grazia e commutare le pene

Conferisce le onorificenze della Repubblica»

— L'art. 26 della legge n. 142/1992 [Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per 1991)] è così formulato

«Art. 26. — 1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 90/618/CEE dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti criteri:

a) sarà fatto obbligo alle imprese comunitarie che assicurano in regime di libertà di servizi i rischi del ramo n. 10, di cui all'allegato I alla legge 10 giugno 1978, n. 295, diversi dalla responsabilità del vettore

1) di rendere noto alle autorità competenti il nome e l'indirizzo del proprio rappresentante responsabile delle richieste di indennizzo da parte delle vittime e dei terzi aventi diritto, in caso di incidenti provocati nel territorio della Repubblica ad opera di autoveicoli ivi circolanti e dalle stesse assicurati;

2) di indicare il nome e l'indirizzo del suddetto responsabile nella polizza di assicurazioni e in altri documenti contrattuali,

3) di presentare una dichiarazione da cui risulti che le imprese stesse sono associate all'ente di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 242, e contribuiscono al Fondo di garanzia per le vittime della strada di cui all'art. 19 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modifiche e integrazioni;

b) può essere previsto che le imprese di assicurazione comunitarie operanti nel territorio della Repubblica in regime di libera prestazione di servizi per l'assicurazione dei rischi di cui al ramo n. 10 dell'allegato I alla legge 10 giugno 1978, n. 295, debbano costituire le riserve tecniche relative a tali assicurazioni sotto il controllo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), conformemente alle leggi vigenti secondo il regime applicabile in via transitoria ai sensi dell'articolo 11 della direttiva;

c) al fine di evitare disparità di trattamento tra i consumatori, l'attuazione della direttiva dovrà essere coordinata con disposizioni specifiche dell'ordinamento nazionale».

##### Nota agli articoli 1 e 2:

— Il D.Lgs. n. 49/1992 reca «Attuazione della direttiva n. 88/357/CEE concernente coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e alla fissazione delle disposizioni volte ad agevolare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi e che modifica la direttiva n. 73/239/CEE»

##### Nota all'art. 3

— La legge n. 295/1978 reca «Nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni» Tale legge è stata successivamente modificata con i seguenti provvedimenti:

legge 26 gennaio 1980, n. 13,

legge 22 ottobre 1986, n. 742,

legge 9 gennaio 1991, n. 20,

decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393,

decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 49

92C/0527

2

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

S. O. n. 266

## DECRETI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO LEGISLATIVO 23 dicembre 1992, n. 515.

Attuazione della direttiva 90/619/CEE che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta sulla vita.

### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

ha visto i gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

ha visto l'art. 33 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, con la quale il Governo ha delegato al Presidente della Repubblica l'attuazione della direttiva 90/619/CEE del Consiglio dell'8 novembre 1990, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta sulla vita; ha visto le disposizioni destinate a facilitare l'esercizio della libera prestazione di servizi e modifica la legge 79/267/CEE;

ha visto la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 1992;

ha visto la proposta dei Ministri per il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alle attività comunitarie, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

#### TITOLO I

#### DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 1.

#### Definizioni

1. Agli effetti del presente decreto si intende per:

*a)* Stato membro: uno Stato membro della Comunità economica europea;

*b)* Stabilimento: la sede legale o una sede secondaria di un'impresa di assicurazione;

*c)* Contratto: il contratto concernente le assicurazioni o le operazioni previste dalla tabella allegata alla direttiva CEE n. 79/267 del 5 marzo 1979;

*d)* Obbligazione: l'obbligazione derivante dal contratto di assicurazione o dalle operazioni previste dalla tabella allegata alla direttiva CEE n. 79/267 del 5 marzo 1979;

*e)* Stato membro dell'obbligazione: lo Stato membro in cui il contraente ha il proprio domicilio abituale ovvero, se il contraente è una persona giuridica, lo Stato membro della sede della stessa a cui si riferisce il contratto;

*f)* Stato membro di stabilimento: lo Stato membro in cui è situato lo stabilimento che assume l'obbligazione;

*g)* Stato membro di prestazione di servizi: lo Stato membro dell'obbligazione quando l'obbligazione è assunta da uno stabilimento situato in un altro Stato membro;

*h)* Società controllate: le società controllate così come definite dall'art. 2359 c.c.;

*i)* Unità di conto europea (ECU): come definita dall'art. 10 del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 e successive modificazioni, applicabile al bilancio generale della Comunità economica europea.

(Direttiva n. 90/619, art. 2)

#### Art. 2.

#### Ambito di applicazione

1. Le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 e ai titoli II e III del presente decreto si applicano:

*a)* alle imprese di assicurazione aventi la sede legale nel territorio della Repubblica e a quelle aventi la sede legale in altri Stati membri che siano stabilite nel predetto territorio; per le obbligazioni assunte in regime di libertà di prestazione di servizi in Stati membri diversi dall'Italia nei rami indicati nella tabella allegata alla legge 22 ottobre 1986, n. 742;

*b)* alle imprese di assicurazione aventi la sede legale in altri Stati membri, nonché agli stabilimenti in questi stessi Stati di dette imprese e delle imprese con sede legale nel territorio della Repubblica, per le obbligazioni assunte in regime di libertà di prestazione di servizi nel predetto territorio.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 e ai titoli II e III del presente decreto non si applicano alle assicurazioni e alle operazioni che non rientrano nel campo di applicazione della direttiva CEE n. 79/267 del 5 marzo 1979, nonché a quelle rientranti nei rami VII, VIII e IX dell'allegato alla direttiva di cui sopra.

3. Le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 e ai titoli II e III del presente decreto non si applicano alle imprese e agli enti che non rientrano nel campo di applicazione della direttiva CEE n. 79/267 del 5 marzo 1979, nonché alle imprese assicuratrici che hanno la sede legale al di fuori della Comunità economica europea, ancorché in essa stabilite.

4. Le imprese di assicurazione possono assumere obbligazioni in uno Stato membro soltanto se nel proprio Stato membro di stabilimento siano autorizzate ad assumere lo stesso tipo di obbligazioni, ai sensi dell'art. 6 della direttiva CEE n. 79/267 del 5 marzo 1979.

(Direttiva n. 90/619, art. 10)

Sono assunte, in regime di libertà di prestazione di servizi, le obbligazioni che un'impresa, avente la propria sede legale all'interno della Comunità economica europea, assume da uno stabilimento situato in uno Stato membro con un contraente avente il proprio domicilio abituale, ovvero se persona giuridica la propria sede, nel territorio di un altro Stato membro.

*Direttiva n. 90/619, art. 10*

Art. 4.

*Obbligazioni assunte in regime di libertà di prestazione di servizi ad iniziativa del contraente o dell'impresa*

1. Le obbligazioni sono assunte in regime di libertà di prestazione di servizi ad iniziativa del contraente, qualora lo stesso abbia presentato una proposta di contratto ad un'impresa stabilita in un altro Stato membro. L'iniziativa si considera presa dal contraente:

a) quando il contratto è sottoscritto da entrambe le parti nello Stato membro in cui l'impresa è stabilita, ovvero dall'impresa nello Stato membro di stabilimento e dal contraente nello Stato membro di prestazione di servizi, sempreché il contraente non sia stato sollecitato nello Stato membro di prestazione di servizi a contrarre attraverso un intermediario di assicurazione o una persona incaricata dall'impresa stessa, o per mezzo di una pubblicità commerciale a lui destinata personalmente;

b) quando il contraente si rivolge ad un mediatore di assicurazione, che ha il proprio domicilio abituale ovvero la propria sede nello Stato membro di prestazione di servizi, per ottenere informazioni sui contratti di assicurazione che è possibile concludere con imprese stabilite in un altro Stato membro, oppure al fine di concludere un contratto per suo tramite con una di tali imprese. In questo caso il contraente sottoscrive una dichiarazione, secondo il testo recato dal punto A dell'allegato al presente decreto, da cui risulti la sua richiesta.

2. Prima di concludere il contratto, il contraente sottoscrive una dichiarazione, secondo il testo recato dal punto B dell'allegato al presente decreto, da cui risulti che egli è consapevole che l'impresa è soggetta all'autorità di controllo dello Stato membro di stabilimento.

3. I contratti stipulati secondo modalità diverse dalle precedenti si considerano conclusi ad iniziativa dell'impresa.

*Direttiva n. 90/619, art. 13*

Art. 5.  
Dati di cui è tenuto conto dall'Istituto di vigilanza  
collegato all'ISTAVAP

Art. 5.

*Comunicazione non all'ISTAVAP e programma di attività*

1. Le imprese stabilite nel territorio della Repubblica, che intendono stipulare contratti in regime di libertà di prestazione di servizi dallo stabilimento situato in Italia, devono darne preventiva comunicazione all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), allegando un programma di attività dal quale risultino lo Stato membro o gli Stati membri nel cui territorio esse si propongono di operare, e la natura delle obbligazioni che esse intendono assumere.

*Direttiva n. 90/619, art. 11*

Art. 6.

*Poteri dell'ISVAP*

1. L'ISVAP, entro trenta giorni dalla data di comunicazione di cui all'art. 5, rilascia all'impresa un certificato che attesti quali sono i rami che essa è autorizzata ad esercitare, che può operare anche all'estero, e che nulla osta a che assuma obbligazioni in regime di libertà di prestazione di servizi. Per le imprese che hanno nel territorio della Repubblica la sede legale, il certificato deve altresì attestare che l'impresa possiede, per l'insieme delle sue attività, il margine di solvibilità minimo previsto dalla legge 22 ottobre 1986, n. 742.

2. Il provvedimento con il quale l'ISVAP rifiuta il rilascio del certificato deve essere motivato.

3. Decorso il termine di cui al comma 1, senza che l'ISVAP si sia pronunciato, il rilascio del certificato si intende rifiutato.

*Direttiva n. 90/619, art. 14*

Art. 7.

*Esercizio della vigilanza*

1. L'attività svolta dalle imprese stabilite nel territorio della Repubblica in regime di libertà di prestazione di servizi, ai sensi dell'art. 5, è soggetta alla vigilanza dell'ISVAP.

2. L'ISVAP, anche su segnalazione dell'autorità di controllo dello Stato membro di prestazione di servizi, adotta le misure idonee a porre fine alle irregolarità commesse in altri Stati membri dalle imprese di cui al comma 1, dandone comunicazione all'autorità di controllo interessata.

3. L'ISVAP comunica, altresì, all'autorità di controllo dello Stato membro di prestazione di servizi i provvedimenti adottati nei confronti delle imprese di cui al comma 1, per i casi di irregolare funzionamento.

*Direttiva n. 90/619, art. 10*

1-12-1992

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 306

## Art. 8

*Comunicazioni relative alle operazioni effettuate*

1. Le imprese di cui all'art. 5, devono comunicare all'ISVAP, entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio, l'importo dei premi dell'esercizio precedente relativi ai contratti conclusi in regime di libertà di prestazione di servizi, al lordo delle cessioni in assicurazione, suddiviso per Stati membri e per ciascuno dei rami di cui alla tabella allegata alla legge 22 ottobre 1986, n. 742.

2. Le informazioni di cui al comma 1 devono essere fornite distintamente per i contratti conclusi secondo le modalità di cui ai commi 1 e 3.

3. L'ISVAP porta a conoscenza delle autorità di controllo degli Stati membri di prestazione di servizi, a loro richiesta, le comunicazioni al comma 1.

*Direttiva n. 90/619, art. 23)*

## Art. 9.

*Riserve tecniche e matematiche. Regole sulla partecipazione agli utili e sui valori di riscatto e di riduzione*

1. Le riserve tecniche e matematiche relative ai contratti di cui all'art. 5, devono essere determinate e rappresentate in conformità alle disposizioni della legge 22 ottobre 1986, n. 742, sotto il controllo dell'ISVAP, salvo che si tratti di assicurazioni o di operazioni il cui esercizio è soggetto al rilascio di autorizzazione da parte dello Stato membro di prestazione di servizi o ai regimi transitori previsti dall'art. 26 della direttiva CEE n. 90/619 dell'8 novembre 1990. In questi ultimi casi le riserve tecniche e matematiche devono essere determinate e rappresentate in conformità alle disposizioni vigenti in detto Stato e sotto il controllo delle autorità del medesimo.

2. In ogni caso l'ISVAP vigila affinché le riserve tecniche e matematiche relative all'insieme dei contratti di cui all'art. 5 siano sufficienti e abbiano come contropartita attivi equivalenti e congrui. A tal fine l'ISVAP si avvale della collaborazione dell'autorità di controllo dello Stato membro di prestazione di servizi.

3. Le regole relative alla partecipazione agli utili e ai valori di riscatto e di riduzione devono essere determinate, per i contratti di cui all'art. 5, sulla base delle disposizioni vigenti nel territorio della Repubblica, sotto il controllo dell'ISVAP, salvo che si tratti di assicurazioni o di operazioni il cui esercizio è soggetto al rilascio di autorizzazione da parte dello Stato membro di prestazione di servizi. In quest'ultimo caso le regole di cui sopra devono essere determinate sulla base delle disposizioni vigenti in detto Stato o, in mancanza di queste ultime, sulla base degli usi contrattuali ivi adottati e sotto il controllo delle autorità del medesimo.

*Direttiva n. 90/619, art. 24)*

## Art. 10

*Trasferimento di portafoglio*

1. In caso di trasferimento volontario di portafoglio riguardante contratti conclusi in regime di libertà di prestazione di servizi, l'impresa cedente deve sottoporre all'approvazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato le relative deliberazioni e condizioni. Il complesso dei contratti conclusi in un determinato Stato membro costituisce un portafoglio. Il trasferimento può riguardare tutto il portafoglio o parte di esso, in relazione al tipo di contratto.

2. L'approvazione è data dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito l'ISVAP, con decreto da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Ove l'impresa cessionaria sia stabilita nel territorio della Repubblica, si applicano le disposizioni previste dal comma 3 dell'art. 68 della legge 22 ottobre 1986, n. 742. Ove la cessazione avvenga nei confronti di uno stabilimento di un'impresa avente la propria sede legale in un altro Stato membro, l'approvazione è subordinata all'attestazione da parte dell'autorità di controllo di detto Stato che l'impresa stessa dispone, tenuto conto del trasferimento, del margine di solvibilità necessario. L'impresa cessionaria deve inoltre soddisfare, in ciascuno Stato membro di prestazione di servizi, alle condizioni previste dagli articoli 11, 12, 14 e 16 della direttiva CEE n. 90/619 dell'8 novembre 1990.

4. Ove l'impresa cessionaria sia stabilita nello Stato membro di prestazione di servizi, l'approvazione è subordinata all'attestazione da parte dell'autorità di controllo dello Stato membro della sede legale dell'impresa che quest'ultima dispone, tenuto conto del trasferimento, del margine di solvibilità necessario.

5. Ove l'impresa cessionaria non sia stabilita nello Stato membro di prestazione di servizi, l'approvazione è subordinata all'esistenza delle seguenti condizioni:

— che l'autorità di controllo dello Stato membro della sede legale dell'impresa cessionaria attesti che detta impresa dispone, tenuto conto del trasferimento, del margine di solvibilità necessario;

— che l'autorità di controllo dello Stato membro di stabilimento dell'impresa cessionaria dia il proprio assenso al trasferimento;

— che l'impresa cessionaria soddisfi, nello Stato membro di prestazione di servizi, alle condizioni previste dagli articoli 11, 12, 14 e 16 della direttiva CEE n. 90/619 dell'8 novembre 1990, e che la legislazione di detto Stato preveda la possibilità del trasferimento.

6. Nei casi di cui ai commi 3, 4 e 5, l'approvazione è rilasciata previo consenso dell'autorità di controllo dello Stato membro di prestazione di servizi.

Le imprese stabilite in un altro Stato membro che operano in regime di libertà di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica non possono avvalersi di agenzie o altre strutture permanenti nel predetto territorio, né di persone indipendenti, ma incaricate di agire in permanenza per loro conto alla stregua di un'agenzia.

*Direttiva n. 90/619, art. 10*

### Titolo III

DISPOSIZIONI SULLI CARICHI DELLE IMPRESE STABILITE IN ALTRO STATO MEMBRO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

#### Art. 11.

*Limitazione dell'attività in regime di libertà di prestazione di servizi e carico dell'attività in regime di stabilimento e in libertà di prestazione di servizi.*

1. Le imprese stabilite in altri Stati membri che operano in regime di libertà di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica non possono avvalersi di agenzie o altre strutture permanenti nel predetto territorio, né di persone indipendenti, ma incaricate di agire in permanenza per loro conto alla stregua di un'agenzia.

2. Tuttavia, le imprese aventi la propria sede legale in altro Stato membro, anche se stabilite nel territorio della Repubblica, possono, con l'osservanza delle disposizioni del presente decreto, assumere obbligazioni in regime di libertà di prestazione di servizi in detto territorio dalla sede legale o da uno stabilimento situato in altro Stato membro:

— in tutti i rami per cui vi è l'autorizzazione dello Stato membro di stabilimento, se le obbligazioni sono assunte secondo le modalità di cui al comma 1 dell'art. 4;

— limitatamente ai rami non compresi nell'autorizzazione rilasciata allo stabilimento situato in Italia, negli altri casi.

3. Le facoltà di cui al comma 2 sono riconosciute anche agli stabilimenti situati in altri Stati membri di imprese aventi la propria sede legale nel territorio della Repubblica.

*(Direttiva n. 90/619, artt. 3 e 16)*

#### Art. 12.

*Condizioni per l'assunzione di obbligazioni in regime di libertà di prestazione di servizi ad iniziativa dell'contraente.*

1. Le imprese stabilite in un altro Stato membro, che intendono assumere obbligazioni in regime di libertà di prestazione di servizi secondo le modalità di cui al comma 1 dell'art. 4, devono preventivamente presentare all'ISVAP:

a) un certificato rilasciato dall'autorità di controllo dello Stato membro della sede legale, attestante che l'impresa possiede, per l'esercizio delle sue attività, il

certificato di cui al numero previsto dall'art. 19 della legge n. 344 del 29 marzo 1979, e che l'azienda di cui l'impresa dispone le consente di esercitare l'attività assicurativa anche all'estero;

b) un certificato, rilasciato dall'autorità di controllo dello Stato membro dello stabilimento da cui l'impresa intende operare, indicante i rami che l'impresa è autorizzata ad esercitare e attestante che detta autorità consente che l'impresa stessa effettui operazioni in regime di libertà di prestazione di servizi;

c) una dichiarazione indicante la natura delle obbligazioni che l'impresa intende assumere.

2. L'impresa può iniziare ad effettuare le operazioni di cui al comma 1, a decorrere dal momento in cui l'ISVAP attesta di aver ricevuto la documentazione prevista dal medesimo comma.

3. Le imprese che successivamente alla presentazione della dichiarazione di cui alla lettera c) del comma 1 intendano effettuare operazioni in regime di libertà di prestazione di servizi per l'assunzione di obbligazioni diverse da quelle indicate in detta dichiarazione devono darne comunicazione all'ISVAP.

4. L'ISVAP, ove ne ravvisi l'opportunità, può richiedere, non sistematicamente, alle imprese la comunicazione delle condizioni generali e speciali di polizza, delle tariffe, dei formulari e di ogni altro stampato da esse utilizzati nell'esercizio dell'attività.

5. I contratti di cui al presente articolo possono anche essere stipulati in deroga alle disposizioni nazionali, salvo comunque il rispetto delle norme di ordine pubblico.

*(Direttiva n. 90/619, artt. 14, 17 e 19)*

#### Art. 13.

*Autorizzazione per l'assunzione di obbligazioni in regime di libertà di prestazione di servizi ad iniziativa dell'impresa e condizioni per il rilascio.*

1. Le imprese stabilite in un altro Stato membro, che intendono assumere obbligazioni in regime di libertà di prestazione di servizi secondo le modalità di cui al comma 3 dell'art. 4, devono essere a ciò preventivamente autorizzate.

2. L'autorizzazione è rilasciata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sentita la Commissione consultiva per le assicurazioni private, di cui al titolo IX del Testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni, previa istruttoria e su parere dell'ISVAP. Essa è valida per l'intero territorio nazionale. Si applicano i commi 4 e 5 dell'art. 7 e il comma 2 dell'art. 8 della legge 22 ottobre 1986, n. 742.

3. Per ottenere l'autorizzazione l'impresa deve farne domanda al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Alla domanda di autorizzazione devono essere uniti i seguenti documenti:

— un certificato rilasciato dall'autorità di controllo dello Stato membro della sede legale, attestante che

2-1992

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 346

presa possiede, per l'insieme delle sue attività, il regime di solvibilità minimo previsto dall'art. 19 della nuova CEE n. 79/267 del 5 marzo 1979, e che l'autorizzazione di cui l'impresa dispone le consente di estendere l'attività assicurativa anche all'estero;

— un certificato rilasciato dall'autorità di controllo dello Stato membro dello stabilimento da cui l'impresa intende operare, indicante i rami che l'impresa è autorizzata ad esercitare e attestante che detta autorità è convinta che l'impresa stessa assuma obbligazioni in regime di libertà di prestazione di servizi;

— un programma di attività, redatto in lingua italiana, recante l'indicazione della natura delle obbligazioni che l'impresa intende assumere, gli elementi previsti alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 12 della legge ottobre 1986, n. 742, le condizioni generali e speciali di polizza, le tariffe, i formulari e ogni altro stampato che l'impresa intende adottare per ciascuna categoria di assicurazione o di operazioni.

Le tariffe e le condizioni di polizza relative alle attività di cui al comma 3 presentate dalle imprese devono essere approvate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. L'approvazione è concessa, previa istruttoria e su parere dell'ISVAP, con lo stesso decreto con cui viene rilasciata l'autorizzazione.

Qualora l'impresa, successivamente al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, intenda effettuare in regime di libertà di prestazione di servizi operazioni diverse da quelle indicate nel programma di attività, deve essere a ciò espressamente autorizzata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con osservanza delle modalità di cui al comma 2.

Le nuove tariffe e le nuove condizioni di polizza, nonché le relative modificazioni, che le imprese intendono mettere in corso di esercizio per le attività ammesse, devono essere approvate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa istruttoria e su parere dell'ISVAP, entro tre mesi dalla loro presentazione. Decorso il termine suddetto le tariffe e le condizioni di polizza si intendono approvate. Le nuove tariffe e le nuove condizioni di polizza hanno effetto dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana o, in caso di approvazione tacita, dal primo giorno del mese successivo a quello di scadenza dei tre mesi dalla presentazione.

Sono soggette ad approvazione con le modalità previste dal comma 6 le modificazioni relative agli atti e ai procedimenti previsti dalle lettere a) e b) dell'art. 12 della legge ottobre 1986, n. 742.

(Direttiva n. 90/619, artt. 12 e 19)

#### Art. 14.

##### *Diritto dell'autorizzazione*

L'autorizzazione non può essere concessa qualora gli elementi indicati nel programma di attività non corrispondano alle condizioni previste dalle disposizioni vigenti nel territorio della Repubblica.

2. L'autorizzazione non può essere rifiutata con la motivazione che talune operazioni del programma di attività, che nello Stato membro di stabilimento dell'impresa sono soggette al controllo delle autorità competenti per la sorveglianza delle imprese di assicurazione, non lo sono nel territorio della Repubblica.

3. L'autorizzazione è negata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa istruttoria e su parere dell'ISVAP, con decreto motivato da notificare all'impresa con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di sei mesi dalla data di presentazione della domanda di autorizzazione completa di tutta la documentazione necessaria.

4. L'autorizzazione si intende negata se il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato non si pronuncia entro il termine di cui al comma 3.

(Direttiva n. 90/619, art. 12)

#### Art. 15.

##### *Informativa del contraente*

1. Le imprese stabilite in uno Stato membro che intendono stipulare contratti in regime di libertà di prestazione di servizi devono indicare nella proposta di assicurazione e nella polizza lo Stato e l'indirizzo dello stabilimento dal quale l'obbligazione sarà assunta. Se tale stabilimento non è la sede legale dell'impresa, le stesse indicazioni devono essere fornite per la sede legale.

(Direttiva n. 90/619, art. 22)

#### Art. 16.

##### *Diritto di recesso del contraente*

1. Il contraente di un contratto di assicurazione individuale sulla vita, sottoscritto in regime di libertà di prestazione dei servizi, può recedere dal contratto entro trenta giorni, dal momento in cui è informato che il contratto è concluso.

2. L'impresa di assicurazione deve informare il contraente del diritto di recesso di cui al comma 1. I termini e le modalità per l'esercizio dello stesso devono essere espressamente evidenziati nella proposta e nel contratto di assicurazione.

3. La notifica del recesso da parte del contraente ha effetto di liberarlo in futuro da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto.

4. L'impresa di assicurazione, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione relativa al recesso, rimborsa al contraente il premio da questi eventualmente corrisposto, al netto della parte relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto. In ogni caso l'impresa ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'emissione del contratto, a condizione che le stesse siano individuate e quantificate nella proposta e nel contratto.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non si applicano ai contratti di durata pari od inferiori a 6 mesi.

(Direttiva n. 90/619, art. 15)

L. 11/1977

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

N. 110 del 1977 - n. 306

## Art. 17

*Revocabilità della proposta*

1. La proposta relativa ad un contratto di assicurazione individuale sulla vita è revocabile in regime di libertà di prestazione dei servizi.

2. Le somme eventualmente pagate dal contraente devono essere restituite dall'impresa di assicurazione entro trenta giorni dalla notifica della revoca.

3. Dal rimborso sono escluse le spese di cui all'art. 16, comma 4, ultimo periodo.

## Art. 18.

*Esercizio della vigilanza*

1. L'ISVAP può richiedere all'impresa che opera in regime di libertà di prestazione di servizi la presentazione dei documenti necessari per l'applicazione del presente articolo.

2. Qualora l'ISVAP accerti che l'impresa che opera in regime di libertà di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica non rispetta le disposizioni della legge italiana che è tenuta ad osservare, invita l'impresa stessa a porre fine alla situazione di irregolarità.

3. Qualora l'impresa non si conformi all'invito di cui al comma precedente, l'ISVAP ne informa le autorità di controllo dello Stato membro di stabilimento nonché l'autorità di controllo dello Stato membro della sede legale chiedendo che vengano adottate le misure necessarie a far cessare le irregolarità.

4. Ove le irregolarità persistano l'ISVAP può proporre al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di adottare, dopo averne informato le autorità di controllo dello Stato membro di stabilimento, misure idonee a porre termine alla situazione di irregolarità e, se strettamente necessario, di vietare l'assunzione di nuove obbligazioni in regime di libera prestazione di servizi ovvero, nel caso previsto dall'art. 13, del presente decreto, di revocare l'autorizzazione.

5. Qualora l'impresa che ha commesso l'infrazione ha uno stabilimento o possiede beni nel territorio della Repubblica vengono applicate nei riguardi dello stabilimento o dei beni in questione le sanzioni amministrative previste dalle disposizioni di legge nazionali.

6. Qualora le misure adottate comportino sanzioni o restrizioni all'esercizio della libera prestazione dei servizi, le misure dovranno essere motivate e notificate all'impresa interessata.

7. Delle misure adottate a norma dei commi precedenti l'ISVAP ordina la menzione, a spese dell'impresa, su quotidiani o altre pubblicazioni a tale fine appositamente individuate per il periodo di tempo ritenuto necessario.

8. Dei provvedimenti adottati l'ISVAP informa l'autorità di controllo dello Stato membro di stabilimento e, se questo non è la sede legale, l'autorità di controllo dello Stato membro di quest'ultima.

*(Direttiva n. 90/619, art. 20)*

## Art. 19

*Obblighi dell'ISVAP*

1. Qualora l'ISVAP sia informato dall'autorità di controllo dello Stato membro di stabilimento che nei confronti di un'impresa operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di prestazione di servizi è stato assunto uno dei provvedimenti previsti dal primo e terzo comma dell'art. 24 della direttiva CEE n. 79/267 del 5 marzo 1979, provvede per l'adozione delle misure atte a salvaguardare gli interessi degli assicurati e dei terzi aventi diritto alle prestazioni assicurative.

2. Qualora l'ISVAP sia informato che nei confronti di un'impresa operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di prestazione di servizi è stato assunto il provvedimento previsto dall'art. 26 della direttiva CEE n. 79/267 del 5 marzo 1979, provvede per l'adozione delle misure necessarie ad impedire l'ulteriore assunzione di obbligazioni da parte dell'impresa. Qualora il provvedimento riguardi uno stabilimento diverso dalla sede legale, le predette misure sono adottate nei soli confronti di tale stabilimento.

3. Delle misure adottate a norma dei commi 1 e 2, l'ISVAP ordina la menzione, a spese dell'impresa, su quotidiani o su altre pubblicazioni a tal-fine appositamente individuati, per il periodo di tempo ritenuto necessario.

*(Direttiva n. 90/619, art. 20)*

## Art. 20.

*Comunicazioni relative ai contratti*

1. L'ISVAP chiede alle autorità di controllo degli Stati membri di stabilimento delle imprese operanti in regime di libertà di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica di comunicare l'importo dei premi dell'esercizio precedente relativi ai contratti conclusi in detto regime, al lordo delle cessioni in riassicurazione, suddiviso per ciascuno dei rami previsti dalla tabella allegata alla direttiva CEE n. 79/267 del 5 marzo 1979.

*(Direttiva n. 90/619, art. 23)*

## Art. 21.

*Riserve tecniche e matematiche. Regole sulla partecipazione agli utili e sui valori di riscatto e di riduzione*

1. Le riserve tecniche e matematiche relative ai contratti di cui all'art. 13 devono essere determinate e rappresentate in conformità alle disposizioni della legge 22 ottobre 1986, n. 742, sotto il controllo dell'ISVAP.

2. L'ISVAP, in relazione alle riserve tecniche e matematiche di cui al comma 1, fornisce all'autorità di controllo dello Stato membro di stabilimento tutte le informazioni da questa richieste ai fini dello svolgimento delle sue funzioni di vigilanza.

3. Le regole relative alla partecipazione agli utili e ai valori di riscatto e di riduzione devono essere determinate, per i contratti di cui all'art. 13, sulla base della normativa vigente nel territorio della Repubblica, sotto il controllo dell'ISVAP.

*Direttiva n. 90/619, art. 24*



L. 12.1992

Nuovo regolamento della GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - 1.0 - Airo

Art. 22  
*Portafoglio*

1. L'ISVAP provvede ogni sei mesi alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'elenco delle imprese stabilite in altri Stati membri che hanno comunicato di voler operare in regime di libertà di prestazione di servizi, secondo le modalità di cui all'art. 12, nel territorio della Repubblica, e la cui documentazione sia risultata completa e precisa.

## Art. 23.

*Vigilanza sul trasferimento di portafoglio*

1. Il trasferimento volontario, totale o parziale, del portafoglio dei contratti conclusi in libertà di prestazione di servizi secondo le modalità di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 4 non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti quando sia stato autorizzato dall'autorità di controllo dello Stato membro di stabilimento dell'impresa cedente e venga effettuato con l'accordo dell'ISVAP.

2. Qualora il portafoglio venga trasferito ad un'impresa stabilita nel territorio della Repubblica, l'ISVAP dà il suo accordo solo dopo aver verificato:

a) quando il trasferimento è effettuato ad impresa con sede legale nello Stato italiano, che l'impresa cessionaria dispone, tenuto conto del trasferimento, del margine di solvibilità;

b) quando il trasferimento è effettuato alla sede secondaria di impresa con sede legale in un altro Stato membro, che l'impresa cessionaria ha fornito all'autorità di controllo dello Stato di stabilimento dell'impresa cedente l'attestazione del possesso, tenuto conto del trasferimento, del margine di solvibilità necessario.

3. Qualora, invece, il portafoglio venga trasferito ad un'impresa stabilita in un altro Stato membro, l'ISVAP dà il suo accordo solo dopo aver verificato che:

a) le autorità di controllo dello Stato membro della sede legale del cessionario attestano che questi dispone, tenuto conto del trasferimento del margine di solvibilità necessario;

b) lo Stato membro in cui è stabilito il cessionario è in accordo;

c) il cessionario soddisfa, nel territorio della Repubblica, alle condizioni di cui agli articoli 11, 12, 13 e 21 del presente decreto.

4. L'ISVAP provvede a dare notizia nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dei trasferimenti di portafoglio di cui al comma 1, effettuati con il suo accordo. Nei sessanta giorni successivi a quello dell'avvenuta pubblicazione della notizia del trasferimento i contraenti dei contratti ceduti possono recedere dal contratto.

Disposizione transitoria

## Art. 24

*Rappresentanza fiscale*

1. L'impresa stabilita in un altro Stato membro, che intende assumere obbligazioni in regime di libertà di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica attraverso uno o più stabilimenti, deve nominare un rappresentante ai fini del pagamento dell'imposta prevista dalla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e successive modificazioni, dovuta sui premi relativi ai contratti conclusi in detto regime.

2. Il rappresentante deve avere la residenza nel territorio dello Stato, e la sua nomina deve essere comunicata all'ufficio del registro di Roma e all'ISVAP.

3. Le imprese di cui al comma 1, che dispongono nel territorio della Repubblica di un proprio stabilimento, possono far svolgere da tale stabilimento le funzioni attribuite al rappresentante fiscale.

4. Il rappresentante fiscale deve tenere un elenco dei contratti conclusi in regime di libertà di prestazione di servizi dall'impresa con l'indicazione per ciascuno di essi delle generalità del contraente, del numero del contratto, della data di decorrenza e di quella di scadenza, dell'ammontare del premio o delle rate di premio incassate, dell'aliquota d'imposta e dell'ammontare di questa. L'elenco deve essere tenuto in ordine cronologico con riguardo alla data d'incasso del premio o della rata di premio, e i contratti vanno inclusi nell'elenco entro il mese successivo alla predetta data. Il rappresentante deve tenere anche una copia di ciascun contratto.

5. Il rappresentante deve presentare all'ufficio del registro di Roma mensilmente la denuncia dei premi incassati nel mese precedente per i contratti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4. Contestualmente alla denuncia il rappresentante corrisponde l'imposta dovuta.

6. Si applicano al rappresentante fiscale le disposizioni previste dagli articoli 12, 24 e 28 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e successive modificazioni.

(Direttiva n. 90/619, art. 25)

## Art. 25.

*Contratti di assicurazione in forma collettiva*

1. I contratti di assicurazione di gruppo sottoscritti in virtù del contratto di lavoro o dell'attività professionale dell'assicurato possono essere conclusi in regime di libertà di prestazione di servizi, sino al 31 dicembre 1994, esclusivamente secondo le modalità di cui all'art. 13.

(Direttiva n. 90/619, art. 27)

## Titolo IV

## DISPOSIZIONI SULLA LEGGE APPLICABILE AI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE E NELLE OPERAZIONI DI CAPITALIZZAZIONE

## Art. 26.

*Legge applicabile ai contratti di assicurazione e alle operazioni di capitalizzazione*

1. I contratti di assicurazione sulla vita e le operazioni di capitalizzazione, ove lo Stato membro dell'obbligazione sia la Repubblica italiana, sono regolati dalle

1986

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Nuovo ordinario n. 306

disposizioni dettate nel presente decreto e in quanto non derogate da questo, dalle altre disposizioni di legge nazionali.

2. Le parti possono convenire di assoggettare il contratto alla legislazione di un altro Paese, salvo i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative.

3. Per quanto non disposto dal presente articolo, si applicano le disposizioni della convenzione di Roma del 19 giugno 1980, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, resa esecutiva con legge 18 dicembre 1984, n. 975, presumendosi, ai fini della sua applicazione, che il contratto presenti il collegamento più stretto con lo Stato membro del contratto.

(Direttiva n. 90/619, art. 4)

#### Titolo V

#### MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGISLAZIONE SULL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ ASSICURATIVA

##### Art. 27.

*Modifiche al testo unico delle leggi sulle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, ed alla legge 22 ottobre 1986, n. 742.*

1. Dal 20 maggio 1993 è abolito l'obbligo di cui agli articoli 23, 24, 25 e 26 del Testo Unico delle leggi sulle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, ed agli articoli 62 e 63 della legge 22 ottobre 1986, n. 742. Restano ferme le disposizioni di cui agli articoli sopra richiamati per i contratti conclusi fino alla predetta data e la relativa attività resta attribuita all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni - INA S.p.a. titolo di concessione, ai sensi dell'art. 14 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.

2. Il comma 2 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica sopracitato ed il comma 2 dell'art. 5 della legge 22 ottobre 1986, n. 742, sono abrogati dal 20 maggio 1993.

3. Dal 20 maggio 1993 sono abrogati i commi 2 e 3 dell'art. 83 del decreto del Presidente della Repubblica sopracitato ed i commi 2 e 3 dell'art. 71 della legge 22 ottobre 1986, n. 742. Ai contratti di assicurazione sulla vita, stipulati da una impresa posta in liquidazione coatta amministrativa dopo tale data si applica l'art. 88 del decreto del Presidente della Repubblica sopracitato.

(Direttiva n. 90/619, art. 7)

##### Art. 28.

*Modifiche e integrazioni alla legge 22 ottobre 1986, n. 742*

1. Dopo l'art. 27 della legge 22 ottobre 1986, n. 742, sono inseriti i seguenti articoli:

«Art. 27-bis (Comunicazione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e delle acquisizioni di partecipazioni di controllo da parte di imprese aventi la

sede legale in uno Stato terzo rispetto alla Comunità economica europea) — 1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito l'ISVAP, informa la Commissione della Comunità economica europea.

a) di ogni autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa rilasciata ad un'impresa di assicurazione controllata da un'impresa avente la sede legale in uno Stato terzo rispetto alla Comunità economica europea;

b) di ogni autorizzazione all'acquisizione, da parte di quest'ultima impresa, di una partecipazione di controllo in un'impresa di assicurazione avente la sede legale nel territorio della Repubblica.

2. Se l'autorizzazione è stata rilasciata ad un'impresa di assicurazione che si trovi nella situazione di cui alla lettera a) del comma 1, la struttura dei rapporti di controllo deve essere specificamente e dettagliatamente indicata nella comunicazione che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato invia alla Commissione.

Art. 27-ter (Infrizioni al principio di reciprocità). — 1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito l'ISVAP, informa la Commissione delle difficoltà incontrate dalle imprese di assicurazione aventi la sede legale nel territorio della Repubblica nell'accesso all'attività e nell'esercizio della stessa in regime di stabilimento in uno Stato terzo rispetto alla Comunità economica europea.

2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito l'ISVAP, informa la Commissione, a richiesta:

— di ogni domanda di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa presentata da un'impresa di assicurazione controllata da un'impresa avente la sede legale in uno Stato terzo;

— di ogni domanda di autorizzazione all'acquisizione, da parte di quest'ultima impresa, di una partecipazione di controllo in un'impresa di assicurazione avente la sede legale nel territorio della Repubblica.

3. Le competenti autorità nazionali, su decisione della Commissione, non possono concedere le autorizzazioni di cui al comma 2 per un periodo massimo di tre mesi. Decorso tale periodo, le autorizzazioni di cui sopra saranno negate qualora le decisioni della Commissione siano prorogate dal Consiglio della Comunità economica europea.

4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica alla creazione di controllate da parte di imprese di assicurazione o loro controllate debitamente autorizzate nella Comunità, né all'acquisizione di partecipazioni da parte di tali imprese o controllate in imprese di assicurazione.

Art. 27-quater (Contratti conclusi con imprese aventi la sede legale in uno Stato terzo rispetto alla Comunità economica europea) — 1. Le disposizioni previste dal primo e secondo comma dell'art. 114 del Testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, si applicano a coloro che

13/11/1992

Supplemento al numero 46 della GAZZETTA UFFICIALE

V. n. 516

399

concludono contratti di assicurazione sulla vita o operazioni di capitalizzazione con imprese aventi la sede egale in uno Stato terzo rispetto alla Comunità economica europea, nonché a coloro che svolgono attività di mediazione per la stipulazione di dette assicurazioni o operazioni.

2. La disposizione prevista dall'art. 124 del Testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, si applica a coloro che concludono contratti di assicurazione sulla vita con imprese aventi la sede legale in uno Stato terzo rispetto alla Comunità economica europea.

3. All'art. 68, comma 1, della legge 22 ottobre 1986, n. 742, le parole: «in caso di trasferimento volontario del portafoglio italiano» sono sostituite dalle seguenti: «In caso di trasferimento volontario del portafoglio concernente contratti conclusi in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica».

4. Il secondo periodo del comma 3 dell'art. 68 della legge 22 ottobre 1986, n. 742, è abrogato.

Art. 29.

*Entrata in vigore*

1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, le disposizioni contenute nel presente decreto entrano in vigore il 20 maggio 1993.

2. Le disposizioni di cui all'art. 28 entrano in vigore alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1992

SCALFARO

COSTA, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie*

GIARINO, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

GORVA, *Ministro delle finanze*

COLOMBO, *Ministro degli affari esteri*

MAZZELLI, *Ministro di grazia e giustizia*

BAROCCHI, *Ministro del tesoro*

Vice Presidente della Camera

Dichiarazione che deve firmare il contraente ai sensi del secondo comma dell'art. 4.

Dichiaro che desidero che prime dell'incasso di assicurazione mi fornisca informazioni sui contratti di assicurazione offerti da imprese stabilite in Stati membri diversi dall'Italia. So che tali imprese sono soggette al regime di controllo dello Stato in cui sono stabilite e non al regime di controllo dello Stato italiano.

ALLEGATO #

Dichiarazione che deve firmare il contraente ai sensi del secondo comma dell'art. 4.

«Prendo atto che (nome dell'assicuratore) è stabilito in (Stato membro di stabilimento dell'assicuratore) e sono conscio del fatto che la vigilanza sulle attività di tale assicuratore è di responsabilità delle autorità di controllo di (Stato membro di stabilimento dell'assicuratore) e non dalle autorità italiane».

AVVERTENZA

Per ragioni di urgenza si omette la pubblicazione delle note del presente decreto legislativo, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217.

92C0569

DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 1992, n. 516.

Attuazione della direttiva 89/666/CEE relativa alla pubblicità delle succursali create in uno Stato membro da taluni tipi di società soggette al diritto di un altro Stato.

II. PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 16 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 89/666/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, relativa alla pubblicità delle succursali create in uno Stato membro da taluni tipi di società soggette al diritto di un altro Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 1992;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro;

30-12-1992

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale n. 1305

Gli avvisi sono notificati alle parti o ai difensori. Essi devono far menzione dell'ordinanza o del decreto e i termini decorrono dalla data di notificazione.

La sospensione dei termini non opera nelle ipotesi previste dall'art. 467 del codice di procedura penale.

Quando nel corso del dibattimento si presenta la necessità di assumere prove nel periodo feriale, si procede a norma dell'art. 467 del codice di procedura penale. Se le prove non sono state già ammesse, il giudice, nella prima udienza successiva, provvede a norma dell'art. 495 dello stesso codice; le prove dichiarate inammissibili non possono essere utilizzate.

«Art. 5. — In materia amministrativa, l'art. I (riguardante la sospensione, dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno, dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative, n.d.r.) non si applica nel procedimento per la sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato».

Nota all'art. 8:

— Si trascrive il testo dell'art. 18, comma 1, della legge n. 412/1991, recante disposizioni in materia di finanza pubblica: «1. Le disposizioni dell'art. 14 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, sono prorogate per il 1992.».

— Le ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1585/FPC del 24 ottobre 1988, n. 1597/FPC del 14 novembre 1988, n. 2261/FPC del 30 aprile 1992, e n. 2285/FPC del 17 giugno 1992, dispongono, rispettivamente:

interventi urgenti per i danni causati dalle trombe d'aria abbattutesi nel mese di agosto 1988 in taluni comuni delle province di Pordenone ed Udine nel comune di Edolo (in provincia di Brescia) e dagli eventi alluvionali verificatisi il 29 agosto 1988 in taluni comuni delle province di Pavia e Milano ed il 15 settembre 1988 nel comune di Comiso ed altri comuni della provincia di Ragusa;

integrazioni e modificazioni all'ordinanza n. 1585/FPC del 24 ottobre 1988;

sospensioni di taluni termini in favore dei soggetti colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali del 9 - 11 aprile 1992 nel comune di S. Benedetto del Tronto, località Porto d'Ascoli;

integrazioni all'ordinanza n. 2261/FPC del 30 aprile 1992.

Nota all'art. 9:

— Per il titolo della legge n. 183/1989 si veda in nota all'art. 1.

Nota all'art. 10:

— Il D.L. n. 347/1991, non convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali, recava: «Interventi in favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche del mese di ottobre 1991».

— Il D.L. n. 3/1992, non convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali, recava: «Interventi in favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di ottobre e novembre 1991».

— Il D.L. n. 194/1992, non convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali, recava: «Interventi nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di ottobre e novembre 1991 ed interventi in zone terremotate».

— Il D.L. n. 273/1992, non convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali, recava: «Interventi in favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di ottobre e novembre 1991 ed interventi in zone terremotate».

— Il D.L. n. 310/1992, non convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali, recava: «Interventi urgenti in favore delle regioni Marche, Abruzzo e Molise, nonché della provincia di Varese, colpite da eventi alluvionali».

— Il D.L. n. 324/1992, non convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali, recava: «Interventi urgenti in favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di ottobre e novembre 1992 e di aprile e giugno 1992, nonché disposizioni per zone terremotate».

Orlando Merlino, **LAVORI PREPARATORI**

Senato della Repubblica (atto n. 625)

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (AMATO) e dal Ministro per il coordinamento della protezione civile (FACCHIANO) il 18 settembre 1992.

Assegnato alla 13ª commissione (Territorio), in sede deliberante il 1° ottobre 1992, con pareri delle commissioni, 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª e 10ª.

Esaminato dalla 13ª commissione il 7, 14 ottobre 1992; 12, 18, 19 novembre 1992 e approvato il 24 novembre 1992.

Camera dei deputati (atto n. 1947):

Assegnato alla VIII commissione (Ambiente), in sede legislativa, il 3 dicembre 1992, con pareri delle commissioni I, II, V, VI, VII, IX, X, XI e XIII.

Esaminato dalla VIII commissione il 9, 16 dicembre 1992 e approvato, con modificazioni, il 17 dicembre 1992.

Senato della Repubblica (atto n. 625/B):

Assegnato alla 13ª commissione (Territorio), in sede deliberante, il 18 dicembre 1992, con parere della commissione 5ª.

Esaminato dalla 13ª commissione e approvato il 22 dicembre 1992.

92G0557

LEGGE 24 dicembre 1992, n. 506.

Intervento finanziario per le imprese di assicurazione in amministrazione straordinaria.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 7 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«Art. 7-bis (Finanziamenti ad imprese in crisi). — 1. In attesa della ridefinizione degli strumenti di intervento per le imprese di assicurazione in crisi, il commissario straordinario di impresa di assicurazione esercente l'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, accertata la situazione patrimoniale, finanziaria e tecnico-commerciale dell'impresa, qualora ritenga che sussistano le condizioni per procedere al risanamento della medesima, può presentare al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e, per conoscenza, all'ISVAP, motivata richiesta per la concessione di un finanziamento da parte dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada». La richiesta deve essere corredata del parere favorevole del comitato di sorveglianza di cui all'articolo 7, comma 3.

30-12-1992

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale n. 1305

2. Il finanziamento è concesso con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato emanato su conforme parere dell'ISVAP e sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private di cui agli articoli 76 e seguenti del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, nel limite massimo del 70 per cento dell'importo delle riserve tecniche dell'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa in amministrazione straordinaria. Tale limite non può in ogni caso superare l'ammontare dei risarcimenti dovuti dall'impresa per sinistri avvenuti anteriormente alla data del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria. Con lo stesso decreto sono stabiliti i tempi per l'erogazione del finanziamento, che deve essere utilizzato esclusivamente per il pagamento dei danni provocati dagli assicurati per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore per i quali è obbligatoria l'assicurazione.

3. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui al comma 2, sono stabiliti, sentiti l'ISVAP e la commissione di cui allo stesso comma 2, le condizioni e i tempi per la restituzione all'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della strada" del finanziamento concesso a norma del medesimo comma 2, nonché la misura degli interessi in base a un tasso corrispondente al tasso ufficiale di sconto, maggiorato del margine di intermediazione, non superiore all'1,50 per cento.

4. Il finanziamento concesso a norma del comma 2 costituisce credito privilegiato, con preferenza assoluta su ogni altro credito, ivi compresi quelli pignorati e ipotecari, anche nell'ambito delle procedure concorsuali.

5. L'applicazione delle procedure di cui al presente articolo in nessun caso può concorrere a determinare l'aumento del contributo dovuto al "Fondo di garanzia per le vittime della strada".

6. Il finanziamento previsto dal comma 2 deve essere assistito dalla costituzione in pegno delle azioni emesse dalla società anche a seguito di aumento di capitale. L'alienazione delle azioni segue la procedura fissata all'ultimo comma dell'articolo 2795 del codice civile.

7. Qualora l'amministrazione straordinaria abbia termine in conseguenza dell'acquisto della maggioranza delle azioni dell'impresa da parte di un soggetto diverso da quello o da quelli che controllavano la società al momento dell'adozione del provvedimento di amministrazione straordinaria, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può, sentiti l'ISVAP e la commissione di cui al comma 2, stabilire modalità particolari esclusivamente per quanto riguarda i tempi di restituzione del finanziamento concesso a norma del medesimo comma 2, maggiorato degli interessi di cui al comma 3.

2. L'ammontare dei risarcimenti di cui al comma 2 dell'articolo 7-bis della legge 12 agosto 1982, n. 576, introdotto dal comma 1 del presente articolo, viene

determinato per le imprese di assicurazione che si trovano in amministrazione straordinaria alla data di entrata in vigore della presente legge, prendendo in considerazione i sinistri avvenuti entro la predetta data.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 dicembre 1992

SCALFARO

AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI

## NOTE

## AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

## Note all'art. 1:

— La legge n. 576/1982 reca: «Riforma della vigilanza sulle assicurazioni».

— Si riporta il testo dell'ultimo comma dell'art. 2795 del codice civile: «Il costituente [il pegno, n.d.r.] può chiedere al giudice l'autorizzazione a vendere la cosa, qualora si presenti un'occasione favorevole. Con il provvedimento di autorizzazione il giudice dispone le condizioni della vendita e il deposito del prezzo».

## LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 516):

Presentato dal sen. CITARISTI ed altri il 29 luglio 1992.

Assegnato alla 10ª commissione (Industria), in sede referente, il 4 agosto 1992, con pareri delle commissioni 5ª e 6ª.

Esaminato dalla 10ª commissione, in sede referente, il 5, 6 agosto 1992.

Assegnato nuovamente alla 10ª commissione, in sede deliberante, il 6 agosto 1992.

Esaminato dalla 10ª commissione, in sede deliberante, e approvato il 7 agosto 1992.

Camera dei deputati (atto n. 1501):

Assegnato alla VI commissione (Finanze), in sede legislativa, il 17 settembre 1992, con pareri delle commissioni V e X.

Esaminato dalla VI commissione il 23 settembre 1992; 1º, 6 ottobre 1992; 16, 17 novembre 1992; 2 dicembre 1992 e approvato, con modificazioni, il 3 dicembre 1992.

Senato della Repubblica (atto n. 516/B):

Assegnato alla 10ª commissione (Industria), in sede deliberante, il 14 dicembre 1992, con pareri delle commissioni 2ª, 5ª e 6ª.

Esaminato dalla 10ª commissione e approvato il 17 dicembre 1992.

92G0558

Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 217 del 15 settembre 1993 - Serie generale

Sped. in abb. postale - Gruppo 1 - 707

GAZZETTA  UFFICIALE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 15 settembre 1993

SI PUBBLICA TUTTI  
I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85991

N. 86

DECRETO LEGISLATIVO 10 settembre 1993, n. 360.

**Disposizioni correttive e integrative del codice  
della strada, approvato con decreto legislativo  
30 aprile 1992, n. 285.**

15-9-1993

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generali - n. 217

d) al comma 4 le parole: «immediatamente ovvero in un termine più breve» sono sostituite dalle seguenti: «in tempi più brevi di quelli stabiliti nel presente articolo»;

e) al comma 5 le parole: «1° luglio 1993» sono sostituite dalle seguenti: «1° ottobre 1993»;

f) al comma 6 le parole: «1° luglio 1993» sono sostituite dalle seguenti: «1° ottobre 1993» e sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, salvo che per l'attuazione sia prevista l'emanazione di appositi decreti. I decreti attuativi sono emanati entro il 31 marzo 1994, ed entrano in vigore il giorno della pubblicazione.»; le parole: «alla data suddetta» sono sostituite dalle seguenti: «alla data di decorrenza dei suddetti decreti»;

g) al comma 7 le parole: «1° luglio 1993» sono sostituite dalle seguenti: «1° ottobre 1993»;

h) al comma 8 le parole: «carta di» sono soppresse e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Fanno eccezione le motoagricole di cui alle previgenti disposizioni in materia, che possono essere immesse in circolazione senza necessità di successivi adeguamenti, con la classificazione prevista dalle disposizioni citate, fino alla scadenza temporale dell'omologazione del tipo già concessa, e comunque non oltre il 31 marzo 1996. Per i complessi costituiti da trattrici e attrezzi comunque portati, di cui all'articolo 104, comma 7, lettera e), immessi in circolazione alla data di entrata in vigore del presente codice, si applicano le disposizioni per essi previgenti.»

## Art. 129.

1. All'articolo 236 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, così come modificato dal decreto legislativo 28 giugno 1993, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «30 settembre 1993» sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; le disposizioni dell'articolo 117 si applicano alle patenti rilasciate a seguito di esame superato successivamente al 30 settembre 1993.»; è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai titolari di patenti di categoria B o superiore, rilasciate anteriormente al 26 aprile 1988, per la guida dei motocicli.»

## Art. 130.

1. All'articolo 237 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per i ciclomotori e le macchine agricole l'obbligo di assicurazione sulla responsabilità civile di cui all'articolo 193 decorre dal 1° ottobre 1993. Dalla stessa data è abrogato l'articolo 5 della legge 24 dicembre 1969, n. 990. Il contratto di assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla circolazione delle macchine agricole può essere stipulato, in relazione alla effettiva circolazione delle macchine sulla strada, anche per periodi infraannuali, non inferiori ad un biennio»;

b) al comma 2 le parole: «sanzioni principali» sono sostituite dalle seguenti: «le sanzioni amministrative principali».

## Art. 131.

1. All'articolo 239 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, così come modificato dal decreto legislativo 28 giugno 1993, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 le parole: «nei sei mesi successivi» sono sostituite dalle seguenti: «nel triennio successivo».

## Art. 132.

1. Il presente decreto entra in vigore il 1° ottobre 1993.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 settembre 1993

## SCALFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MURONI, *Ministro dei lavori pubblici*

COSTA, *Ministro dei trasporti*

MANCINO, *Ministro dell'interno*

CONSO, *Ministro di grazia e giustizia*

FABRI, *Ministro della difesa*

GALLO, *Ministro delle finanze*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

JERVOLINO RUSSO, *Ministro della pubblica istruzione*

DIANA, *Ministro delle politiche agricole e forestali*

SPINI, *Ministro dell'ambiente e per i problemi delle aree urbane*

Visto il Guardasigilli CONSO

## AVVERTENZA

Per ragioni di urgenza si omette la pubblicazione delle note al presente decreto, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217. In un prossimo fascicolo della *Gazzetta Ufficiale* si procederà alla pubblicazione del testo aggiornato del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, corredato delle relative note

93G0427

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOTTA, *redattore*  
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*





## CAPITOLO VI

## Attività internazionale

## 1.1 - Il Comitato delle Assicurazioni. .

Il Comitato delle Assicurazioni di cui alla direttiva 91/675/CEE approvata il 19 dicembre 1991 ha iniziato ad operare nel 1992 ed ha tenuto la prima riunione il 26 febbraio, riunione alla quale fino ad ora ne sono seguite altre cinque.

Il Comitato in parola, analogamente al Comitato consultivo bancario, è un organo consultivo della Commissione quando quest'ultima svolge compiti di esecuzione delle norme stabilite dal Consiglio della Comunità Europea, o in ordine a problematiche relative all'applicazione di direttive comunitarie in materia assicurativa, come pure con riferimento allo studio di nuove proposte da presentare in Consiglio.

Da notare che la citata direttiva 91/675 prevede al quarto "considerando" un rapporto di collaborazione tra il Comitato delle Assicurazioni e la Conferenza dell'Autorità di vigilanza dei Paesi della CEE, di cui si parlerà nel paragrafo seguente, che formalmente svolge una funzione regolamentare in merito all'elaborazione dei protocolli di applicazione delle direttive comunitarie.

In conformità alla decisione del Consiglio sulle procedure di comitologia utilizzate negli ultimi anni in sede comunitaria la presidenza del Comitato delle

Assicurazioni, a differenza di quella del citato Comitato consultivo bancario, è affidata alla Commissione CEE.

Nel corso delle prime riunioni è stato predisposto il Regolamento interno del Comitato previsto dall'art. 1, secondo comma, della citata direttiva ed è iniziato lo studio delle complesse problematiche riguardanti la vigilanza sui gruppi assicurativi e, più in generale, sui conglomerati finanziari.

Per quanto attiene alle questioni dibattute in seno al Comitato va innanzi tutto chiarito che il contenuto delle deliberazioni adottate non può essere divulgato, al pari di documenti redatti, a meno che i membri del Comitato stesso non decidano diversamente a maggioranza dei due terzi.

Il regolamento ha previsto poi la costituzione di un ufficio, con il compito di assistere il Presidente, composto da tre membri: uno è eletto dal Comitato per un periodo di diciotto mesi, gli altri due provengono dalle delegazioni degli Stati membri che assumono, nel periodo in questione, e in quello successivo, la Presidenza della Conferenza delle autorità di vigilanza. Si tratta di un ufficio che non è previsto dal Comitato consultivo bancario e che risponde ad una duplice esigenza evidenziata da tutti i Paesi membri nel corso dei lavori. Da un lato, infatti, si profila una possibile egemonia della Commissione che, come detto, presiede il Comitato delle Assicurazioni; dall'altro c'è la fondata preoccupazione che, sebbene appaiono, come accennato, ben differenziate le competenze del Comitato e quelle delle Conferenze tuttavia queste ultime rimangono in definitiva quasi prive di contenuto.

E' stato quindi ritenuto opportuno affiancare alla Presidenza un ufficio con il compito di esaminare preliminarmente gli argomenti che formeranno oggetto di trattazione da parte del Comitato al fine di garantire che siano salvaguardate le rispettive competenze del Comitato stesso e delle Conferenze semestrali.

Per quanto concerne le procedure da seguire in sede di votazione occorre fare una distinzione. Infatti, se la delibera è adottata dal Comitato ai sensi dell'art. 2 della direttiva 91/675, in caso cioè di richiesta di parere da parte della Commissione competente per conferimento del Consiglio, in materia di esecuzione delle norme stabilite dal Consiglio stesso, il sistema di votazione avviene nel rispetto dell'art. 148, paragrafo 2, del trattato istitutivo della Comunità europea in base ad un criterio di ponderazione, sia per la definizione del "quorum" richiesto per le deliberazioni che per la definizione della maggioranza necessaria, che distingue i Paesi della CEE in proporzione alla loro importanza economica.

Per contro, se la delibera è adottata ai sensi del successivo art. 3, quando, cioè, il Comitato è chiamato dalla Commissione ad esprimere un parere in tema di nuove proposte da presentare in Consiglio, ovvero in materia di problematiche relative all'applicazione di norme comunitarie esistenti, viene attribuito un voto ad ogni delegazione con la previsione di approvare ogni delibera nel caso di maggioranza semplice delle delegazioni presenti.

Il Comitato fino ad ora, come accennato, ha affrontato complesse problematiche attinenti lo sviluppo dei conglomerati finanziari - fenomeno abbastanza nuovo per il

mercato assicurativo italiano e che invece ha già una certa tradizione in altri Paesi europei più avanzati, con riferimento, in particolare, all'esigenza di un coordinamento tra le diverse autorità di vigilanza nella salvaguardia delle rispettive competenze. Ciò al fine di evitare il fenomeno definito "double gearing" (l'utilizzo di uno stesso capitale per due o più società appartenenti allo stesso gruppo), e il rischio di contagio, cioè la possibilità che eventuali situazioni di instabilità finanziaria di una società del gruppo ricadono sulle altre società appartenenti allo stesso gruppo).

In proposito il Comitato ha preso in esame la fattispecie più semplice considerando le diverse metodologie di controllo su un gruppo prevalentemente assicurativo ed ha ritenuto opportuno costituire un apposito sottogruppo i cui lavori sono stati improntati alla massima collaborazione tra autorità di vigilanza e di massima indipendenza possibile delle scelte metodologiche da parte dei Paesi membri. Senza entrare in dettagli delle questioni affrontate, anche per il rispetto del principio di segretezza e riservatezza degli atti del Comitato, cui si è accennato, si può dire che hanno formato oggetto di attenzione le differenti metodologie utilizzate attualmente in alcuni Paesi CEE per eliminare il "double gearing" di cui si è detto e le problematiche della vigilanza sulle operazioni intergruppo, l'accesso alle informazioni necessarie per espletare una corretta vigilanza sui gruppi, la verifica circa la necessità di fornire una definizione a livello comunitario di gruppo assicurativo al fine di pervenire ad una forma di controllo della holding capogruppo assicurativa non sottoposta a vigilanza,

situazione, questa, già risolta in ambito bancario, ove la definizione e la relativa disciplina del gruppo creditizio è contenuta nella seconda direttiva banche.

#### 1.2 - Le Conferenze dei servizi di vigilanza assicurativi dei Paesi della CEE.

Si ricorda preliminarmente che scopi delle Conferenze, che si svolgono con cadenza semestrale sono: lo scambio di dati e di notizie relative ai compiti affidati ai Servizi di Vigilanza dei Paesi membri, lo studio dei sistemi con cui essi vengono assolti, nonché l'utilità di formulare voti comuni per l'attuazione dei compiti pertinenti ai Servizi di Vigilanza, al fine di giungere a taluni accordi nel quadro della competenza dei Servizi stessi, senza peraltro interferire nelle questioni che investono la struttura giuridica e l'indirizzo politico della disciplina assicurativa dei vari Stati.

Sono organi della Conferenza il Presidente di turno, che viene nominato in ogni riunione plenaria tra i capi dei Servizi di Vigilanza dei Paesi membri e il Comitato preparatorio con il compito di dare esecuzione alle deliberazioni dell'ultima Conferenza in ordine di tempo, di stabilire l'ordine del giorno della prossima riunione plenaria, di nominare i relatori dei temi da trattare e di determinare le modalità della riunione plenaria stessa. Il Comitato è costituito dai delegati di dieci Paesi membri, compreso quello che ha la Presidenza della Conferenza al quale è demandata pure la Presidenza. Il Comitato si

riunisce, presso uno dei Paesi membri, ad iniziativa del Presidente, una o più volte nell'intervallo fra una Conferenza e l'altra. Altro organo è il Segretariato-archivio permanente che raccoglie e conserva tutti gli atti inerenti i lavori della varie Conferenze e rappresenta la continuità dei lavori delle Conferenze periodiche.

Attualmente le lingue ufficiali della Conferenza sono il francese, l'inglese e il tedesco.

Sono membri della Conferenza i Servizi di Vigilanza dei seguenti 20 Paesi: Austria, Belgio, Danimarca, Germania, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera e Turchia.

Le Conferenze non hanno una struttura amministrativa stabile ma vengono organizzate, a rotazione, dai vari Paesi della CEE e nel loro ambito vengono costituiti appositi gruppi di lavoro con il compito di affrontare complesse problematiche di ordine assicurativo che interessano tutti i Paesi della CEE e le cui risultanze vengono esaminate nel corso delle conferenze stesse.

Nel 1992 si è svolta la 98<sup>a</sup> Conferenza, sotto la presidenza lussemburghese e la 99<sup>a</sup> sotto la presidenza olandese.

Per quanto concerne la Conferenza che ha avuto luogo a Mondorf-Les Bains il 29 e 30 aprile 1992 si ritiene di dover richiamare l'attenzione su alcuni argomenti di particolare rilievo, iniziando dall'approvazione della relazione sui risultati ai quali è pervenuto il gruppo di lavoro, costituito sotto la presidenza olandese, per l'esame

delle problematiche connesse ai conglomerati finanziari allo scopo di stimolare un proficuo scambio di informazioni e di idee tra gli Stati membri e fissare le posizioni comuni. Il gruppo in parola ha effettuato una ricognizione della normativa esistente nei vari Paesi della Comunità europea e delle differenti metodologie con le quali detti Stati affrontano la complessa problematica della vigilanza sui conglomerati. In proposito è emersa una serie di difficoltà che possono presentarsi quando ci si trova di fronte ad un conglomerato e che richiedono una più incisiva cooperazione da parte delle autorità preposte alla vigilanza.

In proposito deve essere potenziato lo scambio di informazioni e devono essere eliminati gli ostacoli derivanti dall'obbligo di mantenere il segreto d'ufficio e si deve mirare ad un controllo semplice, tale che ciascuna autorità vigili nell'ambito della sua specifica competenza e venga realizzato un periodico scambio di informazioni.

Nel corso della riunione è stata anche affrontata la questione relativa al progetto di assicurazione internazionale proposta dalla NAIC (National Association of Insurance Commissioners), l'Associazione delle autorità di controllo dei vari Stati appartenenti agli USA che raggruppa gli uffici di controllo dei cinquanta Stati americani, del distretto di Columbia e di quattro territori USA ed il cui obiettivo è quello di consentire uno scambio di informazioni tra le Autorità di vigilanza al fine di tutelare gli assicurati e promuovere lo sviluppo del mercato assicurativo migliorandone la qualità.

Si tratta di una iniziativa del tutto nuova in campo internazionale in ordine alla quale le delegazioni si

sono espresse in maniera favorevole a condizione che all'Associazione sia conferito il carattere di centro, a livello internazionale, di studi e di scambi di informazioni, evidenziando per altro serie perplessità circa una possibile armonizzazione nell'ambito dell'Associazione Internazionale considerate le notevoli differenze tra le norme prudenziali ed i sistemi di controllo in vigore nei Paesi europei e quelli adottati negli Stati Uniti e negli altri Paesi extraeuropei.

Sempre nel corso della Conferenza è stato costituito un gruppo di lavoro, sotto la presidenza portoghese, come si vedrà qui di seguito, con riferimento alle problematiche relative allo scambio di informazioni in sede di applicazione delle direttive di terza generazione, allo scopo di pervenire ad un sistema che consenta uno scambio di informazioni tra autorità di vigilanza su una base comune di principi e sistemi di controllo ("early warning system"); è stata inoltre rappresentata l'esigenza di riprendere i lavori relativi alla proposta di liquidazione delle imprese di assicurazione, di cui parimenti si dirà più avanti.

Merita infine di essere ricordato che la Commissione CEE ha illustrato i programmi di aiuto a favore dei Paesi dell'Europa centrale ed orientale promossi dalla Comunità europea per facilitare il passaggio di detti Paesi da un sistema di economia chiusa ad uno di libero mercato e cercare di risolvere i numerosi problemi connessi alla trasformazione in corso. Si tratta di iniziative che prevedono soggiorni presso le autorità di vigilanza dei Paesi della CEE, traduzione dei testi delle direttive



comunitarie nelle lingue madri, invio di esperti per quanto concerne il controllo e la formazione professionale. In tale contesto una rappresentante dell'autorità di controllo polacca ha sottolineato le principali difficoltà connesse alla formazione del personale anche nella prospettiva di una richiesta della Polonia di aderire alla Comunità Economica Europea.

Nel corso della 99<sup>a</sup> Conferenza che si è tenuta ad Amsterdam il 15 e 16 ottobre 1992 la delegazione portoghese ha presentato due rapporti: uno relativo al sistema di allerta cui si è accennato ed uno relativo al diritto del contratto sulle assicurazioni contro i danni. Quest'ultimo, che verrà continuamente aggiornato, contiene una analisi delle diverse legislazioni e costituirà uno strumento molto utile ai fini della reciproca conoscenza delle disposizioni in materia in vigore nei vari Paesi della Comunità Europea. Per tale motivo verrà predisposto un testo analogo per l'assicurazione sulla vita.

In occasione di detta conferenza la delegazione italiana è stata incaricata di organizzare un gruppo di lavoro sulle conseguenze derivanti dall'applicazione del trattato che istituisce lo Spazio Economico Europeo (SEE) sotto il profilo della collaborazione tra autorità di vigilanza.

Detto gruppo di lavoro si è riunito nel 1993 e l'approvazione formale del relativo protocollo è avvenuta nel corso della 100<sup>a</sup> Conferenza che si è tenuta, sotto la presidenza portoghese, a Madeira il 15 e 16 aprile 1993.

Nel corso della suddetta 99<sup>a</sup> Conferenza è stata anche affrontata la questione di una possibile

ristrutturazione della Conferenza stessa con riferimento all'Istituzione del Comitato delle Assicurazioni di cui si è parlato, al fine di evitare duplicazione di ruoli, atteso che si tratta di istituti con ruoli differenziati ed autonomi.

In definitiva le delegazioni hanno concordato sulla necessità di rafforzare la collaborazione nell'ambito delle Conferenze tra le autorità di vigilanza in vista dell'applicazione delle direttive di terza generazione.

Proprio in relazione a tali direttive, ed in particolare al loro mancato recepimento nei tempi previsti, per quanto concerne la vigilanza fra tutte le rappresentanze si è sviluppato un vivace dibattito dal quale è emersa la necessità di rispettare i termini di recepimento previsti ed è stato preso l'impegno di effettuare un continuo aggiornamento sullo stato dei lavori di attuazione negli ordinamenti interni nel caso delle varie riunioni delle Conferenze.

Peraltro, il ritardato eventuale recepimento delle direttive da parte di uno Stato membro dovrebbe imporre agli altri Stati la necessità di continuare a svolgere sulle rappresentanze stabilite sul loro territorio il cosiddetto "host country control", per evitare un'assenza di controllo basato sulla circostanza che, in effetti, se, tanto per fare un esempio, l'Italia non recepisce tempestivamente le direttive in parola non potrebbe esercitare il controllo degli stabilimenti situati negli altri Stati membri in base al principio del cosiddetto "home country control" a base delle direttive stesse e, d'altra parte, nemmeno le autorità

di vigilanza degli Stati membri nei quali è situata una rappresentanza italiana potrebbero esercitare il controllo dal momento che, avendo recepito le direttive, controllano solo le imprese alle quali hanno rilasciato l'autorizzazione.

\* \* \*

Come accennato nel corso delle Conferenze semestrali gli Stati membri possono decidere la costituzione di appositi gruppi di lavori, le cui risultanze vengono esaminate durante i lavori delle Conferenze stesse che li approvano.

Come parimenti accennato nel corso della 98<sup>a</sup> Conferenza è stato approvato il rapporto sulle risultanze del gruppo di lavoro relativo ai conglomerati finanziari, che si è tenuto ad Amsterdam nel 1991 sotto la presidenza olandese.

Nel corso del 1992 si sono svolte a Lisbona due riunioni del gruppo di lavoro costituito in seguito alle decisioni adottate nel corso della Conferenza degli Organi di controllo che ha avuto luogo nel mese di aprile a Mondorf-les-Bains sotto la presidenza lussemburghese.

Compito di tale gruppo di lavoro è stato quello di individuare un sistema di "allerta" per il controllo delle assicurazioni e di studiare un puntuale scambio di informazioni, di ordine qualitativo e di ordine quantitativo, tra le autorità di controllo che operano in ambito comunitario.

In proposito il gruppo di lavoro ha trovato un

punto di accordo in ordine alle informazioni qualitative fornite dalle autorità di controllo dello Stato membro del rischio alle autorità di controllo della sede. Non è stato invece possibile raggiungere un accordo per quanto concerne le informazioni quantitative, in quanto alcune delegazioni non hanno ritenuto necessario prevedere un ulteriore scambio di informazioni statistiche oltre a quelle già previste dalle direttive di terza generazione.

\* \* \*

Nel corso della Conferenza dei servizi di controllo delle assicurazioni dei Paesi della CEE che ha avuto luogo ad Amsterdam nel mese di ottobre 1992 è stato dato incarico alla delegazione italiana di presiedere un gruppo di lavoro che ha poi operato nel 1993 sulle conseguenze derivanti dall'applicazione del trattato istitutivo dello Spazio Economico Europeo - SEE sotto il profilo della collaborazione tra le autorità preposte alla vigilanza.

In proposito la delegazione italiana ha messo a punto una bozza di protocollo, che è stata poi formalmente approvata nel corso della successiva conferenza, che ha avuto luogo, sotto la presidenza portoghese, il 15 e 16 aprile 1993 a Madeira ed il cui testo è composto di tre parti, di cui una generale nella quale sono richiamati i principi di collaborazione tra le autorità di vigilanza che aderiscono all'accordo sul CEE, una relativa agli adattamenti generali di terminologia da apportare ai protocolli conclusi tra le autorità di vigilanza comunitarie

che vengono estesi ai Paesi EFTA in virtù della loro adesione al SEE ed una che comprende gli adattamenti specifici da apportare ai protocolli stessi alla luce di quanto disposto nell'allegato IX all'accordo sul SEE.

Per completezza di informativa va detto che nell'ambito del suddetto gruppo di lavoro la Commissione CEE ha invitato la delegazione italiana alla quale, come detto, è stata affidata la presidenza del gruppo medesimo, di discutere la questione relativa all'applicazione dell'accordo CEE/Svizzera concernente l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita. Anche sull'argomento è stata predisposta una bozza di protocollo relativa alla collaborazione delle autorità di vigilanza delle parti contraenti dell'accordo CEE/Svizzera, entrato formalmente in vigore il 1° gennaio 1993, ma i cui effetti sono collegati al recepimento, da parte dei Paesi membri della CEE, della direttiva 91/371/CEE per l'attuazione dell'accordo medesimo, che fissa la data del 4 luglio 1993 come scadenza ultima per la sua attuazione.

Tutto ciò si è reso necessario dal momento che, a seguito del referendum del 6 dicembre 1992 la Svizzera non ha ratificato il Trattato di Porto relativo alla creazione dello Spazio Economico Europeo.

## 1.3 - I lavori in corso in sede comunitaria.

Sotto la Presidenza della Danimarca sono stati ripresi a Bruxelles i lavori sul progetto di direttiva sulla liquidazione coatta delle imprese di assicurazione, il cui testo, che risale al 1989, deve essere rivisto in relazione alle novità apportate dalle recenti direttive di terza generazione delle quali si è già parlato.

Nel corso delle riunioni - alle quali hanno partecipato anche rappresentanti di questo Ministero, oltre a quelli dell'ISVAP e del Ministero di Grazia e Giustizia, dopo un esame generale delle tematiche di fondo, è iniziata la lettura ed il commento dei singoli articoli del progetto di direttiva.

In proposito le posizioni assunte dalla delegazione italiana possono così essere riassunte:

- la direttiva sulla liquidazione coatta amministrativa delle imprese assicuratrici si inserisce nel solco della direttiva di carattere generale sul fallimento, anch'essa attualmente in esame a Bruxelles, apportando gli elementi di specialità propri del particolare settore;
- la procedura di liquidazione coatta amministrativa deve avere i caratteri di "unità" e di "universalità" nella logica delle direttive di terza generazione sopra citate; da ciò discende, in particolare, che non dovrebbero essere consentite procedure "secondarie" o "parziali" da aprirsi in Stati membri diversi da quello nel quale l'impresa ha la sua sede sociale;
- si è favorevoli all'istituzione obbligatoria di un registro degli attivi a garanzia dei creditori di

assicurazione; come noto, un registro degli attivi è già previsto nella vigente legislazione italiana, ma il regime previsto dalla direttiva gli darebbe valenza e rilievo pratico più ampi;

- riconoscimento reciproco dell'attività svolta ai fini della liquidazione coatta amministrativa dalle autorità responsabili dello Stato membro in cui si trova la sede sociale, pur affidando un proprio ruolo anche alle autorità degli Stati membri nei quali l'impresa ha propri beni.

\* \* \*

Sempre a Bruxelles si sono svolti i lavori ai quali partecipano parimenti rappresentanti di questo Ministero, concernenti la proposta di direttiva relativa alla libertà di gestione e di investimento dei fondi detenuti da enti di previdenza.

La proposta di direttiva presentata dalla Commissione al Consiglio nel 1991, è stata esaminata e rielaborata nel corso del 1992 e 1993, fino alla stesura di un documento finale di portata nettamente più limitato di quanto non fosse stato previsto inizialmente.

Il 2 giugno u.s. è stato discusso presso il COREPER un documento redatto in soli quattro articoli riguardanti, rispettivamente, definizioni (art. 1), campo di applicazione (art. 2), libertà di gestione delle attività (art. 3) e principi prudenziali d'investimento (art. 4).

Oggetto di decisione politica sono rimasti due punti fondamentali; il primo relativo al campo di

applicazione della direttiva ed il secondo riguardante la corretta definizione delle intercommissioni tra gli articoli 3 e 4 bis.

La previsione di consentire la gestione degli investimenti, e/o la custodia degli attivi, anche a soggetti esterni allo Stato membro della sede dell'Ente-fondo necessita di una regolamentazione circa la cooperazione tra gli Stati per la sorveglianza su tali istituzioni, e la previsione comunque di scambio minimo d'informazione tra le autorità di vigilanza degli Enti-fondo e di provvedimenti prudenziali finanche la possibilità di ricorrere al blocco degli attivi, sull'eventuale gestore europeo.

Il Consiglio dei Ministri della CEE ha esaminato la questione il 14 giugno u.s. Nel corso di tale riunione è stato raggiunto il consenso circa il campo di applicazione, mentre è stato deciso di riesaminare, sotto la presidenza belga, le questioni relative alle regole sugli investimenti ed i rapporti di collaborazione tra gli organi di vigilanza.

\* \* \*

A Bruxelles sono parimenti in corso i lavori concernenti una proposta di direttiva nel campo dell'assicurazione dei rami vita e danni ai fini di un rafforzamento della vigilanza sulle imprese del settore. La prima riunione ha avuto luogo il 1° giugno 1993 e vi hanno partecipato anche rappresentanti di questo Ministero, oltre che dell'ISVAP.

Il documento di lavoro è composto di cinque articoli, così suddivisi: art. 1 definizioni; art. 2



struttura di gruppo; art. 3 amministrazione centrale e sede statutaria; art. 4 scambio di informazioni; art. 5 ruolo dei controllori legali.

La proposta in questione intende apportare modifiche alle precedenti direttive sulle assicurazioni vita e danni di prima e terza generazione, al fine di consentire una migliore vigilanza sulle imprese di assicurazione.

Non essendo emersi particolari problemi durante la prima lettura del documento, è emersa l'intenzione della Commissione di presentare la proposta di direttiva relativa al Consiglio già durante la prossima presidenza.

\* \* \*

Alla fine del mese di aprile 1993 ha avuto luogo a Parigi la prima riunione del gruppo "ad hoc" sulla solvibilità delle imprese di assicurazione, creato nell'ambito del Comitato Assicurazioni dell'O.C.S.E.

Anche ai lavori di tale gruppo hanno partecipato rappresentanti di questo Ministero e dell'ISVAP.

In proposito va detto che la creazione di tale gruppo di lavoro è stata alquanto contrastata, soprattutto per il timore, manifestato in particolare dal rappresentante della Commissione C.E.E., che esso potesse costituire da un lato un'occasione di pressione da parte dei Paesi extracomunitari (in particolare Stati Uniti, Canada e Giappone) nei confronti dei lavori preparatori della Commissione per un progetto di revisione del sistema di solvibilità delle imprese assicuratrici comunitarie, e d'altro lato che il gruppo di lavoro stesso potesse forzare

i tempi in direzione di una ampia liberalizzazione dei servizi assicurativi a livello mondiale (non voluta dalla maggioranza dei Paesi membri senza adeguate garanzie), fondandola su un semplice riconoscimento di equivalenza di sistemi di solvibilità diversi. Infatti molte delegazioni, tra cui quella italiana, hanno sempre sostenuto che alcuni criteri (quali, ad esempio, quello del mutuo riconoscimento e quello dell'equivalenza), introdotti faticosamente di recente nell'ordinamento comunitario, non possono essere riprodotti automaticamente in ambito O.C.S.E. se non dopo aver percorso le medesime tappe della C.E.E., a partire dall'armonizzazione del diritto di stabilimento. Ora, pur essendo noto che i risultati dei lavori in sede O.C.S.E. non sono immediatamente cogenti per gli Stati membri, appare tuttavia opportuno che i documenti ufficiali dell'organizzazione non presentino come comuni, posizioni che sono solo di alcuni Paesi; ciò anche nel rispetto dell'autonomia e della diversa portata che hanno lavori che si svolgono sulla stessa materia su "tavoli paralleli".

Per tali motivi, la delegazione italiana è stata tra quelle che hanno espresso ufficialmente le preoccupazioni sopra riportate, sostenendo, nella circostanza, il rappresentante della Commissione C.E.E.

I lavori, dopo la prima riunione, sembrano avviati su linee coerenti e proficue, ed è auspicabile che essi possano condurre ad un valido scambio di informazioni, per la conoscenza dei diversi sistemi di controllo della solvibilità e per la riflessione che su tali informazioni potranno autonomamente effettuare le singole autorità di controllo.

1.4 - Quadro riassuntivo delle direttive comunitarie in materia assicurativa approvate e relative norme di recepimento nella legislazione italiana.

- Direttiva 64/225/CEE - Direttiva del Consiglio del 25 febbraio 1964 volta a sopprimere in materia di riassicurazione e di retrocessione le restrizioni alla libertà di stabilimento ed alla libera prestazione dei servizi: Legge 17 marzo 1965, n. 178 - Abrogazione del secondo comma dell'art. 73 del Testo Unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con D.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449.
- Direttiva 72/166/CEE - Direttiva del Consiglio del 24 aprile 1972 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell'obbligo di assicurare tali responsabilità: D.M. 12 ottobre 1972 - Abilitazione all'UCI a provvedere al risarcimento dei danni causati da veicoli di altri Paesi comunitari e veicoli assimilati, nonché approvazione di una condizione di polizza nell'assicurazione "frontiera" per i veicoli di Paesi terzi rispetto alla Comunità Europea.
- Direttiva 72/430/CEE - Direttiva del Consiglio del 19 dicembre 1972 che modifica la direttiva 72/166/CEE del Consiglio del 24 aprile 1972, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile, risultante dalla circolazione di autoveicoli e di

controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità:  
Legge 7 agosto 1990, n. 242 - Disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione nel territorio della Repubblica dei veicoli a motore e dei natanti immatricolati negli Stati membri.

- Direttiva 73/239/CEE - Prima direttiva del Consiglio del 24 luglio 1973 recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione vita: Legge 10 giugno 1978, n. 295 - Nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni
- Direttiva 76/580/CEE - Direttiva del Consiglio del 29 luglio 1976, che modifica la direttiva 73/239/CEE recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita: Legge 10 giugno 1978, n. 295 - Nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni.
- Direttiva 77/92/CEE - Direttiva del Consiglio del 13 dicembre 1976 concernente misure destinate a facilitare l'effettivo esercizio della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività di agente e di mediatore di assicurazione, comprendente segnatamente misure transitorie per tali attività: Legge 7 febbraio 1979, n. 48 - Istituzione e funzionamento dell'albo nazionale degli agenti di assicurazione; Legge 28 novembre 1984, n. 792 - Istituzione e funzionamento

- dell'albo dei mediatori di assicurazione.
- Direttiva 78/473/CEE - Direttiva del Consiglio del 30 maggio 1978 relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di coassicurazione comunitaria: Legge 11 novembre 1986, n. 772 - Disciplina della coassicurazione comunitaria.
  - Direttiva 79/267/CEE - Prima direttiva del Consiglio del 5 marzo 1979, recante coordinamento delle disposizioni legislative regolamentari ed amministrative riguardanti l'accesso all'attività dell'assicurazione diretta sulla vita ed il suo esercizio; Legge 22 ottobre 1986, n. 742 - Nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private sulla vita.
  - Direttiva 84/5/CEE - Seconda direttiva del Consiglio del 30 dicembre 1983 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli: Legge 7 agosto 1990 n. 242 - Disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione nel territorio della Repubblica dei veicoli a motore e dei natanti immatricolati negli Stati esteri; Legge 19 febbraio 1992, n. 142 - Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee (Legge comunitaria per il 1991); D.P.R. 9 febbraio 1990; D.P.R. 19 aprile 1993 - Minimi di garanzia per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.
  - Direttiva 84/641/CEE - Direttiva del Consiglio del 10

- dicembre 1984 che modifica, per quanto riguarda in particolare l'assistenza turistica, la prima direttiva 73/239/CEE recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita: Legge 29 dicembre 1990, n. 428 - Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee (Legge Comunitaria per il 1990) - Decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393 - Attuazione delle direttive n. 84/641/CEE, n. 87/343/CEE e n. 87/344/CEE in materia di assicurazioni di assistenza turistica, crediti e cauzioni e tutela giudiziaria a norma degli articoli 25, 26 e 27 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (legge comunitaria 1990).
- Direttiva 85/374/CEE - Direttiva del Consiglio del 25 luglio 1985 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi: D.P.R. 24 maggio 1988, n. 224 - Attuazione della direttiva CEE n. 85/374 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183.
- Direttiva 87/343/CEE - Direttiva del Consiglio del 22 giugno 1987 che modifica, per quanto riguarda l'assicurazione crediti e l'assicurazione cauzione, la prima direttiva 73/239/CEE recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione

- diretta diversa dall'assicurazione sulla vita: Legge 29 dicembre 1990, n. 428 - Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee (Legge Comunitaria per il 1990) - Decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393 - Attuazione delle direttive n. 84/641/CEE, n. 87/343/CEE e n. 87/344/CEE in materia di assicurazioni di assistenza turistica, crediti e cauzioni e tutela giudiziaria a norma degli articoli 25, 26 e 27 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (legge comunitaria 1990).
- Direttiva 87/344/CEE - Direttiva del Consiglio del 22 giugno 1987 recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'assicurazione tutela giudiziaria: Legge 29 dicembre 1990, n. 428 - Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee (Legge Comunitaria per il 1990) - Decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393 - Attuazione delle direttive n. 84/641/CEE, n. 87/343/CEE e n. 87/344/CEE in materia di assicurazioni di assistenza turistica, crediti e cauzioni e tutela giudiziaria a norma degli articoli 25, 26 e 27 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (legge comunitaria 1990).
- Direttiva 88/357/CEE - Seconda direttiva del Consiglio recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e alla fissazione delle disposizioni volte ad agevolare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi e che modifica la direttiva 73/239/CEE: Legge

- 29 dicembre 1990, n. 428 - Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee (Legge Comunitaria per il 1990); Decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 49 - Attuazione della direttiva n. 88/357/CEE concernente coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e alla fissazione delle disposizioni volte ad agevolare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi e che modifica la direttiva 73/239/CEE.
- Direttiva 88/627/CEE - Direttiva del Consiglio del 12 dicembre 1988 relativa alle informazioni da pubblicare al momento dell'acquisto e della cessione di una partecipazione importante in una società quotata in borsa; Legge 29 dicembre 1990, n. 428 - Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee (Legge Comunitaria per il 1990); Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 90 - Attuazione della direttiva n. 88/627/CEE relativa alle informazioni da pubblicare al momento dell'acquisto e della cessione di una partecipazione importante in una società quotata in borsa.
- Direttiva 90/232/CEE - Terza direttiva del Consiglio del 14 maggio 1990 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli: Legge 19 febbraio 1992, n. 142 - Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità



Europee (Legge Comunitaria per il 1991).

- Direttiva 90/618/CEE - Direttiva del Consiglio dell'8 novembre 1990, che modifica, in particolare, per quanto riguarda l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE che coordinano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diversa dalle assicurazioni sulla vita: Legge 19 febbraio 1992, n. 142 - Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee (Legge Comunitaria per il 1991) - Decreto legislativo 17 dicembre 1992, n. 509 - Attuazione della direttiva 90/618/CEE che modifica, in particolare, per quanto riguarda l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE che coordinano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diversa dalle assicurazioni sulla vita.
- Direttiva 90/619/CEE - Direttiva del Consiglio dell'8 novembre 1990 che coordina le disposizioni legislative, parlamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta sulla vita, fissa le disposizioni destinate a facilitare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi e modifica la direttiva 79/267/CEE: Legge 19 febbraio 1992, n. 142 - Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee (Legge Comunitaria per il 1991); Decreto legislativo 23 dicembre 1992, n. 515 - Attuazione della direttiva 90/619/CEE che coordina le disposizioni

- legislative, parlamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta sulla vita, fissa le disposizioni destinate a facilitare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi e modifica la direttiva 79/267/CEE.
- Direttiva 91/674/CEE - Direttiva del Consiglio del 19 dicembre 1991 relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione: Legge Comunitaria per il 1993 - Atto Senato n. 1381.
  - Direttiva 92/49/CEE - Direttiva del Consiglio del 18 giugno 1992, che coordina le disposizioni legislative regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE (terza direttiva assicurazioni vita): Legge Comunitaria per il 1993 (Atto Senato n. 1381).
  - Direttiva 92/96/CEE - Direttiva del Consiglio del 10 novembre 1992 che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 79/267/CEE e 90/619/CEE (terza direttiva assicurazione vita): Legge Comunitaria per il 1993 (Atto Senato n. 1381).
  - Direttiva 91/371/CEE - Direttiva del Consiglio del 20 giugno 1991 relativa all'applicazione dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera concernente l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita: Legge Comunitaria per il 1993 (Atto Senato n. 1381).

## Considerazioni finali

1. La realizzazione del Mercato unico, cioè dello spazio commerciale europeo senza frontiere interne e caratterizzato dalla piena libertà di scambi, è il risultato dei processi di integrazione dei mercati finanziari e commerciali secondo le linee direttrici del "libro bianco" della CEE del 1985. Alla formazione di questo quadro che è complesso e che registra sensibili mutamenti anche strutturali, concorre, come è noto, anche l'industria assicurativa che ridistribuisce in moneta, all'atto dell'indennizzo, i premi che acquisisce e gestisce e che perciò è strettamente connessa allo sviluppo dell'economia da cui riceve impulso.
2. Il settore assicurativo, col suo ruolo importante nel finanziamento dell'economia e nella raccolta del risparmio delle famiglie, risente dell'attuale difficile situazione economica e finanziaria, le cui cause sono in parte di origine esterna, tra cui gli alti tassi di interesse, il riassetto degli equilibri mondiali, il rallentamento della domanda internazionale, ma in parte sono cause endogene dovute soprattutto al forte aggravamento del debito pubblico e sociale.
3. In questo contesto il mercato italiano delle assicurazioni si apre alla liberalizzazione europea alla pari degli altri settori dei servizi, come quello bancario, dei fondi di investimento.

Si registrano modificazioni dinamiche sulla spinta dei processi evolutivi in economia e del continuo confronto con gli altri mercati della CEE anche per l'adeguamento del nostro ordinamento alla nutrita produzione normativa comunitaria.

4. Conclusa positivamente, con la libertà di stabilimento, la prima fase di costruzione del mercato europeo delle assicurazioni, è ora in pieno svolgimento quella della libera prestazione dei servizi che determina nuovi scenari.

La libera prestazione dei servizi ha infatti cancellato le frontiere nazionali ed ha fatto compiere un grande balzo in avanti alla concorrenza.

Ha creato i presupposti per un dinamismo imprenditoriale più accentuato, stimolando le spinte innovatrici per offrire prestazioni assicurative più affinate, ricche di contenuto, in grado di dare risposta alle esigenze dei consumatori.

6. La creazione del vasto spazio commerciale comunitario che si allarga in un contesto più ampio, a respiro globale, schiude quindi nuovi spazi di operatività; e pone alle compagnie problemi di gestione, di strategie anche di marketing, di dimensione e, perciò, di capacità competitiva dovendo affrontare concorrenti, dalle notevoli risorse finanziarie, con strutture moderne e sofisticate, in possesso di elevata professionalità.

7. Il processo di integrazione comunitaria accentua anche la

vocazione internazionale delle assicurazioni e perciò le compagnie saranno portate a valicare sempre di più i confini nazionali.

8. Il terreno della competizione si presenta dunque difficile. Le compagnie sono chiamate, infatti, a misurarsi non soltanto con quelle comunitarie. Una concorrenza più aggressiva entra in lizza ed è quella di mercati potenti come quello americano, giapponese, dei paesi asiatici e quello di paesi emergenti come la Cina impegnati in un'azione di penetrazione nei mercati di tutto il mondo.
  
9. La competizione sarà dovunque a tutto campo e impone alle compagnie la ricerca della posizione di mercato più idonea, il potenziamento delle strutture tecniche e finanziarie, il consolidamento della loro presenza sul mercato domestico e quello estero, la penetrazione sui mercati degli altri paesi comunitari. Tutto ciò comporta che oltre al rigoroso controllo del rapporto costi-ricavi, si rende necessaria la ricerca di adeguate sinergie e la globalizzazione dell'offerta di servizi assicurativi nonché di altri servizi e prodotti finanziari.

10. Le compagnie italiane che, dopo un periodo di difficoltà hanno saputo ritrovare il necessario riequilibrio tecnico, sono di fronte ad una sfida che si gioca su nuovi campi, nuovi settori di attività e sulla qualità del servizio. Tale complessità obbliga, pertanto, ad accelerare i processi di modernizzazione e di innovazione del settore, a consolidare la capacità competitiva che per essere alla fine vincente deve tener conto del rispetto delle regole e dell'osservanza di quei fattori essenziali per l'equilibrio di un'impresa che sono solvibilità e solidità.

11. Le potenzialità di crescita del mercato italiano sono notevoli a cominciare da quelle legate allo sviluppo domestico.

In Italia vi sono rilevanti margini di espansione assicurativa solo se si considera il dato della spesa assicurativa pro-capite che è tra i più bassi d'Europa. A conferma di ciò, in un quadro in cui cambiano domande e offerta, si assiste ad uno sviluppo eccezionale delle assicurazioni vita con tassi di crescita che sono i più alti dell'area comunitaria, in virtù anche della maturazione dei risparmiatori che mostrano crescente interesse per i prodotti assicurativi e quindi una maggiore fiducia nelle assicurazioni.

12. Non basterà però la sola crescita nazionale. Restando il settore racchiuso in questo solo ambito, rischierebbe l'emarginazione.

Le compagnie dalla lunga esperienza di attività

all'estero dovranno acquisire altri mercati e conseguire dimensioni operative sempre più adeguate. Le maggiori compagnie, abituate all'attività sul mercato domestico, dovranno accentuare il processo di ampliamento della loro presenza ricercando spazi negli altri mercati europei.

Le compagnie di minore dimensione, se non saranno sostenute da compagnie più forti, dovranno specializzarsi per prodotto, per segmento di clientela, per aree geografiche.

13. E' prevedibile che, dopo un periodo di assestamento, il cammino verso il mercato unico delle assicurazioni sarà contrassegnato da una sensibile contrazione del numero delle compagnie comunitarie e dalla formazione di pochi gruppi che opereranno in tutti i rami. Vi sarà però anche una costellazione di piccoli gruppi e compagnie che svolgeranno la loro attività a livello nazionale, regionale, locale e per specializzazioni.
14. La liberalizzazione dei mercati rappresenta la grande opportunità per una incisiva modernizzazione del settore che vuol dire efficacia, efficienza e trasparenza, ma che deve essere sostenuta da regole adatte.
15. Sarà quindi necessario intervenire su quelle norme e quelle strutture che determinano una distorsione della concorrenza e rendere la normativa fiscale, in materia di tassazione dei contratti assicurativi, in linea con i sistemi europei.

16. Molto è stato fatto finora in Italia, con la rimozione di alcuni vincoli che rallentavano lo sviluppo della competizione, come la liberalizzazione delle tariffe R.C. Auto che dal luglio del 1994 si confronteranno in regime di piena libertà; il riconoscimento fiscale delle riserve di senescenza per le prestazioni di garanzie a lunga durata; l'eliminazione dell'obbligo delle cessioni legali.
17. Molta strada è stata fatta anche sul terreno dei controlli che non sono più esercitati soltanto sui soggetti, ma sono stati spostati anche sull'attività. E' stato, altresì, attribuito all'ISVAP un ruolo sempre più rilevante creando così le condizioni affinché dal rigore e dall'efficacia e tempestività del controllo e della vigilanza possano scaturire il funzionamento fisiologico del mercato, una maggiore e più elevata qualità del servizio assicurativo, una migliore e più ampia tutela del consumatore-utente.
18. Molta strada si deve ancora fare affinché il mercato italiano diventi fortemente competitivo in Europa. Il sistema paga infatti ancora un prezzo troppo alto per l'acquisto dei prodotti in rapporto alla velocità ed all'efficienza del servizio.
19. Occorre avere piena consapevolezza delle difficoltà che il sistema pubblico incontrerà nei prossimi anni per far fronte all'esigenza delle previdenza sociale.



Deve essere quindi posta in evidenza la funzione essenziale della previdenza complementare come strumento primario per dare certezza di futuro.

E' questo un terreno dalle notevoli potenzialità di sviluppo dove le compagnie debbono essere chiamate a svolgere un ruolo di primo piano.

Anche in questa ottica la crescita del settore delle assicurazioni vita assume carattere strategico.

20. L'assicurazione privata assieme con i fondi pensione che sono strumenti adatti a raccogliere ed impiegare il risparmio delle famiglie, potranno così completare la realizzazione del mercato finanziario che è basilare per collocare l'economia su un efficace piano di competitività europea.

21. Il mercato italiano col suo 2,5% di PIL rispetto al 5% della media europea e all'8% degli Stati Uniti è ancora molto debole, ed ha grandi possibilità di sviluppo. Non potrà perciò che trarre vantaggi da un allargamento controllato e disciplinato dei canali di distribuzione dei prodotti assicurativi.

22. Di fronte al moltiplicarsi dei canali di distribuzione è necessario sviluppare le possibili integrazioni col sistema bancario e finanziario.

Nel rapporto con le Banche la strategia delle assicurazioni deve puntare allo sviluppo delle proprie specializzazioni per renderle imbattibili; ma deve anche esaltare le specializzazioni reciproche degli

intermediari alla luce della comune commercializzazione di prodotti assicurativi e bancari.

Compagnie e Banche si rivolgono ad una platea di clienti accomunati dalle stesse esigenze per quanto riguarda il trattamento del loro risparmio. E' quindi evidente che la banca ha notevoli possibilità di acquisizione di affari assicurativi che debbono però essere orientati e trattati con professionalità.

23. I rapporti con la clientela non debbono avere il solo obiettivo della vendita dei prodotti. Debbono svilupparsi anche nella più vasta e complessa ottica delle prestazioni di un servizio assicurativo. Occorre pertanto rivolgere una particolare ed essenziale attenzione al rapporto con l'utente-consumatore che deve articolarsi attraverso l'affinamento di strutture già esistenti o la creazione di nuove, la realizzazione di sinergie con le organizzazioni dei consumatori anche per conoscere meglio esigenze e punti di vista dell'utente, la comunicazione, la chiarezza e la semplificazione dei contratti, lo scambio continuo di informazioni con la clientela, la formazione del personale che è in contatto con essa.

Il rapporto Assicurazioni-Utenti è centrale per un mercato che deve essere competitivo e internazionalizzato.

La cultura a questo riguardo servirà anche ad aprire nuovi orizzonti e ad orientare un più ampio rapporto con le società.

24. E' auspicabile al riguardo che in tempi brevi sia possibile stabilire organicamente - soprattutto attraverso il mondo della scuola - relazioni con i giovani che sono i futuri assicurati.
25. Una migliore cultura dei rapporti con l'esterno renderebbe più fattiva la collaborazione tra assicurazioni e industria, dando così modo di raggiungere e consolidare quell'equilibrio fra i costi e le dimensioni delle coperture che è alla base di una sana politica di redditività.
26. E' noto che tra i punti critici del nostro sistema assicurativo vi è soprattutto la qualità del servizio reso all'utente-consumatore, aspetto per il quale assume particolare rilevanza l'eventuale fase della liquidazione dei sinistri, quale parametro particolarmente importante per misurare la validità del servizio stesso.
- Se per quanto riguarda il livello tariffario, il mercato italiano si pone in una posizione media in Europa, il livello del servizio è infatti inferiore a quello dei nostri maggiori partners comunitari.
- Le compagnie debbono, pertanto, impegnarsi intervenendo sui punti deboli tra cui principalmente vi è quello della liquidazione dei sinistri, che deve diventare un fatto di qualità e di efficienza, in quanto rappresenta il momento più delicato e sensibile del rapporto fra la compagnia e l'utente.

27. Sono molte le necessità che emergono dell'attuale dinamica situazione. Tra queste vi è la necessità di rendere i processi economici più produttivi anche attraverso processi di razionalizzazione: di incrementare la produttività ed intensificare gli sforzi per il contenimento dei costi e la riduzione della loro incidenza sui prezzi di vendita dei prodotti. Tutto ciò contribuirà a dare impulso ai vari settori di attività fra cui quello dei rischi delle persone dove la competitività è più graduale e si sente soprattutto nei rami ad alto tasso di sviluppo come quello malattia dove i costi vanno tenuti sotto controllo ma dove prioritaria è l'esigenza di dare maggiori e più ampie garanzie agli assicurati.
28. Obiettivo finale della complessa attività delle compagnie è quello di acquisire un numero sempre più vasto di clienti. Per realizzarlo occorre innanzi tutto investire nella capacità professionalità degli agenti che sono la cerniera fra compagnie e utente ed in quella dei produttori e dei collaboratori per mettere tutti nelle condizioni migliori di aumentare le proprie capacità di penetrazione del mercato.
29. Il mercato unico delle Assicurazioni e la competizione comunitaria sono fattori di impulso, di crescita, di sviluppo. Ed è una sfida difficile. Accettandola ed affrontandola con una politica moderna ed efficiente, il mercato italiano ne uscirà sicuramente più forte e più internazionalizzato.

30. Il settore delle assicurazioni sulla vita proseguendo nell'ulteriore sviluppo delle sue linee innovatrici deve saper realizzare anche un sistema distributivo tale da confrontarsi in strutture e costi con quelli degli altri Paesi CEE. Trattasi di materia meritevole di ulteriore approfondimento, considerata la delicatezza e la particolare rilevanza sociale dei contratti di assicurazione sulla vita.

Con la liberalizzazione dei mercati che vede cadere le barriere sul versante delle attività finanziarie, il settore assicurativo si apre alla concorrenza e prospetta uno scenario di notevole dimensione in cui accanto alle prospettive di crescita sorgono anche nuovi problemi che richiedono risposte risolutive. E' la conseguenza della "deregulation" a cui è diretta la normativa comunitaria che ha istituito la libertà di stabilimento, di prestazione dei servizi, di circolazione dei capitali.

Il settore assicurativo vita del nostro paese, finora in un certo senso protetto, è investito dalle nuove regole dettate dalle Direttive CEE.

Dal 20 maggio 1993 cessa, infatti, l'obbligo delle Cessioni Legali, cioè di quell'istituto che prevede la cessione da parte delle compagnie di assicurazioni sulla vita di quota-parte dei contratti, stabilita nella misura del 30% per i primi cinque anni di attività della compagnia, del 20% per il secondo quinquennio e del 10% per gli anni seguenti.

Il sistema, che ha operato come un meccanismo di riassicurazione, ha offerto finora all'assicurato vita

la garanzia dello Stato sia pure limitata alle sole quote cedute all'INA. Inoltre viene anche meno la norma fissata dai commi 2 e 3 degli articoli 83 del D.P.R. 449/1959 e 71 della legge 742/1986 che prevede il trasferimento all'INA dei contratti vita delle compagnie poste in liquidazione coatta amministrativa facendo carico all'Istituto del relativo rischio.

Si tratta quindi di una situazione nuova che pone indubbiamente problemi delicati che vanno opportunamente approfonditi.

La questione è stata già inquadrata dal Ministero dell'Industria anche nel contesto della privatizzazione dell'INA ed è stata formulata l'ipotesi di creare su basi volontaristiche un Fondo di garanzia fra tutte le compagnie vita italiane sostanzialmente sul modello del Fondo garanzia dei depositi, esistenti da tempo nel settore bancario. Si avrebbe così un sistema di garanzie più ampie delle garanzie date finora dallo Stato e quindi si realizzerebbe uno strumento di protezione del mercato su tutti i contratti vita.

Il Governo in proposito vede con molto favore i tentativi che l'Associazione di categoria sta effettuando ed auspica che essi a breve producano i suoi frutti.

Del resto modelli di protezione dell'assicurato già esistono in altri Paesi comunitari.

In Gran Bretagna opera una rete di protezione degli assicurati con compagnie in difficoltà finanziarie o poste in liquidazione coatta amministrativa. Il sistema è sancito dal "Policyholders Protection Act" del 1975 e

riguarda sia i contratti danni che quelli vita.

Indubbiamente un sistema di garanzia per i contratti danni, dove del resto già opera il Fondo vittime della strada nella R.C. Auto e il Fondo vittime della Caccia, appare più complesso da realizzare per le sue implicazioni, non ultima quella che deriva dalla caratteristica dei contratti danni, molto più spiccata che in quelli sulla vita, che vede beneficiari soprattutto i terzi danneggiati.

Al contrario, un sistema di garanzia per il settore vita non sarebbe particolarmente complesso e oneroso.

Esso richiede certamente il dovuto approfondimento da parte del mercato che però non può sottrarsi dal ricercare e mettere in atto effettivi strumenti di protezione, specie per gli assicurati vita. E ciò non soltanto per la funzione sociale che svolge ormai l'assicurazione privata ma anche perché iniziative del genere migliorerebbero l'immagine del settore ed accrescerebbero la fiducia del consumatore schiudendo così al mercato più ampie prospettive di sviluppo.

